LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO CHE SI OSSERVANO NELLE PRINCIPALI PIAZZE DI EUROPA E...

Pompeo Baldasseroni

LEGGI E COSTUMI
DEL CAMBIO.

Digitized by Google

LEGGI E COSTUMI
DEL CAMBIO

CHE SI OSSERVANO NELLE PRINCIPALI PIAZZE DI EUROPA
E SINGOLARMENTE IN QUELLA DI LIVORNO

DI

POMPEO BALDASSERONI

AVVOCATO DEL COLLEGIO DE' NOBILI DI FIRENZE,
NOBILE LIVORNESE E PESCIATINO,

E SOCIO

DELLA REALE ACCADEMIA FIORENTINA, DI QUELLA DEGL' INTRONATI
DI SIENA, E DELL' ETRUSCA DI CORTONA.

QUA TE DUCIT VIA DIRIGE GRESSUM.

IN PESCIA)(MDCCLXXXIV.

NELLA STAMPERIA DI GIO. TOMMASO MASI E COMPAGNI.

Con Approvazione.

Digitized by Google

In vitium libertas excidit, & vim
Dignam lege Regi . . . .

Horat. Art. Poet. verſ. 282.

B°20-176

Digitized by Google

A SUA ECCELLENZA
IL SIGNORE

GIO. GIUSEPPE

DEL SACRO ROMANO IMPERO

CONTE DE WILZECK

BARONE DE HULTSCHIN E GUTTENLAND &c. &c.

CIAMBERLANO E CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO DI S. M. I. R. A., GENERALE SOPRINTENDENTE E GIUDICE SUPREMO DELLE REGIE POSTE, COMMISSARIO PLENIPOTENZIARIO IMPERIALE IN ITALIA, E MINISTRO PLENIPOTENZIARIO DELLA M. S. PRESSO IL GOVERNO GENERALE DELLA LOMBARDIA AUSTRIACA.

ECCELLENZA

Ho lunga stagione desiderato, che favorevole occasione mi si presentasse di rendere a Vostra Eccellenza un pubblico attestato della rispettosa mia riconoscenza a quella particolare parzialità, con

Digitized by Google

cui vi ſiete compiaciuto di riguardarmi fino da i miei più teneri anni. Eccomi alla meta de i miei deſiderj, giacchè la permiſſione accordatami da V. E. di poter pubblicare queſta mia Opera all'ombra de i Voſtri valevoli auſpicj mi ſomminiſtra quel fortunato riſcontro, che tanto deſideravo. Potrò dunque chiamarmi felice, e riguardare come coronate le mie fatiche, ſubito che mi portano a quel bene, che ha sì lungamente formato lo ſcopo delle mie brame. Non dubito però di ricavare ancora un'altro ugualmente ſignificante benefizio dall'onore, che V. E. ſi degna accordarmi; quello cioè di porre queſto Trattato al coperto delle cenſure, da cui non ſogliono andare immuni le Opere di qualunque più diligente, e meglio intenzionato Autore: e quando per mala mia ſorte non mi riuſciſſe ottenere un ſimile intento, vivrò ciò non oſtante tranquillo, perchè in queſto caſo potrò io opportunamente repetere con quel Savio della Grecia: Tolle Siparium. Sufficit mihi unus Plato pro cuncto Populo.

Digitized by Google

Le ragioni poi, che mi danno luogo a concepire simili sentimenti, derivano da i sublimi talenti, di cui siete stato dotato dall' Autore della Natura, e da quelli infiniti meriti, che vi siete acquistati coltivando i doni della Provvidenza, e mercè i quali avete Voi saputo meritarvi il favore di CESARE AUGUSTO, e il gravissimo incarico delle più luminose incumbenze in una delle più belle porzioni de i suoi vasti Dominj.

Mi si aprirebbe quì un vastissimo campo per estendere ben lungamente, e senza incorrere nella odiosa taccia d' adulatore, i concetti di questa mia Lettera; ma la Vostra modestia ha già imposto un freno a quell' estro Oratorio, che una fervida fantasia animata dalla luce della verità stava per accendere in me; e l' universale cognizione, che avete sparsa di Voi, ha talmente radicata negli Uomini l' altissima stima, che ognuno vi deve, che non vi è Oratoria bastante ad accrescere e superare l' idea, che di Voi, e de'

Vostri meriti è stata universalmente formata. Seguendo dunque la Vostra medesima legge, io vado a tacermi, persuaso coll' immortale Poeta, che

„ - - - - Un bel tacer talvolta
„ Ogni dotto parlar vince d' assai.

Ho l' onore di dichiararmi col più profondo rispetto

Di Vostra Eccellenza

Umilissimo Servitore
Pompeo Baldasseroni.

PREFAZIONE
DELL' AUTORE.

FRA tutti i mezzi immaginati dall' ingegno umano per fervire di comodo, e benefizio al Commercio delle Nazioni, è ficuramente uno de i più ingegnofi, de i più benefici, e de i più utili l' ufo delle *Cambiali*, o fia *delle Lettere di Cambio*.

Il Contratto, che fi fa nelle Piazze Mercantili per la Negoziazione di quefte Lettere, è comune opinione, che foffe incognito agli Antichi, e che perciò nella non mai abbaftanza lodata Legislazione Romana Legge alcuna non fi ritrovi, che ne faccia menzione. Una tale credenza fembra a vero dire baftantemente autenticata dall' offervarfi, che quando gli antichi Romani fomminiftravano qualche fomma a intereffe a quei Mercanti, che trafficavano per mare, Contratto, che Effi chiamarono *Nauticum Fœnus*, e che corrifponde al noftro *Cambio Marittimo*, accompagnavano eglino il Debitore colla fpedizione di alcuno de i loro Schiavi, acciochè quefti al luogo, ove ceffava il rifico, e ove il Debitore Cambiario efitava le fue Mercanzie, efigeffe dal medefimo la fomma impreftata, l' ufura, o fia l' intereffe fopra la medefima pattuito, e finalmente la mercede per l' opera del Servo medefimo, quale nell' atto di paffare il Contratto del Cambio Marittimo veniva

dalle Parti precisamente fissata. Ci rendono di ciò una sicura Testimonianza i Giureconsulti *Papiniano nella L. Nihil interest 4. ff. de Nautico Fœnore*, e *Affricano nella L. Trajectitiæ ff de obligat., & action* (1) nelle quali si leggono le loro risposte sopra i casi, e sulle dispute, alle quali i Servi predetti essere esposti potevano nell' arrivare al luogo destinato come termine del risico, e come quello, ove restituir si doveva l' imprestato denaro. Da tutto ciò è lecito di concludere, che se in quei tempi fossero state conosciute, ed in uso le Cambiali, saria stata totalmente inutile, conforme inutile lo è al giorno d' oggi la spedizione espressa di una persona per esigere l' importare del Cambio Marittimo; perchè una tale spedizione contiene l' inconveniente di dover correre la fede del Portatore, quello del risico del Mare nel di lui ritorno col contante, e finalmente l' altro di una non indifferente spesa per l' opera del Servo *sopra carico* (per chiamarlo col nome, che se gli darebbe ai nostri giorni): spesa, che o diminuisce l' utile del Mutuante, o aggrava il danno del Mutuatario.

Se per altro gli Antichi Romani non conobbero l' uso delle Lettere di Cambio secondo la forma, che si pratica attualmente nelle Piazze di Commercio, conobbero però eglino quel Contratto, che si stipula fra due persone, mediante il quale una di esse si obbliga di pagare all' altra una data somma di denaro in un Paese diverso: Contratto, che fraternizza con quello, che viene formato fra il Traente, e il Compratore di una Cam-

(1) Vedasi il *Brancemanno nella detta L. Trajectitia ff. de obligat. & action.*

biale. Si trova in fatti nelle Lettere di *Cicerone*, che volendo egli spedire ad *Atene* il Figlio per ivi fare i suoi studj, scrisse perciò all' amico *Attico* (1), ricercandolo a procurargli qualcuno, a cui facesse comodo di pagare in Roma qualche somma di danaro per l' effetto di contarne al di lui Figlio in *Atene* l' equivalente. Il rapporto pertanto, che passa fra queste due Contrattazioni, antica, e moderna, produce la conseguenza, che le regole, le quali stabilite ritrovansi nel *Gius Romano* per tuttociò, che riguarda la Cotrattazione, che si fa nel ricevere una somma in un Paese col patto di restituirla in un' altro, servir possono, e servono effettivamente di base per molti Canoni della Legislazione relativa al Contratto di Cambio. Tali sono di fatto le Leggi, che riportate si leggono nelle Pandette al titolo IV. del libro XIII. *De eo, quod certo loco dari oportet*.

Nel rintracciare pertanto l' origine delle Cambiali, gli Autori, che la materia Cambiaria hanno magistralmente trattata, divisi sono nel sentimento, alcuni di essi attribuendone l' origine agli Ebrei scacciati di Francia al tempo di Dagoberto I. l' Anno 640, di Filippo Augusto nel 1181, e di Filippo il Lungo l' Anno 1316. Pretendono questi Autori, fra i quali il *Savary* nel suo Trattato *Le Parfait Négociant* (2), che gli Ebrei espulsi dalla Francia, e refugiati in Lombardia immaginassero l' uso delle Cambiali per l' effetto di ritirare dalla Francia, e da le mani de i loro Amici quelli effetti, che avevano ad essi lasciati, per mezzo de i viaggianti, e col ministero

SS 2

(1) *Epist. ad Atticum XII. 24, e XV. 25.*

(2) *Savary, Parfait Negociant tom. II. lib. 3. cap. 3.*

di un Recapito il più semplice, e il più conciso. Alcuni altri poi ne riconoscono per Autori i Fiorentini della fazione Guelfa, che cacciati dalla Patria mediante la preponderanza della parte Ghibellina, e ritiratisi in Francia, immaginassero l'uso delle Cambiali, come il più atto a somministrare ad essi il comodo di farsi trasportare l'intere loro sostanze, o almeno le rendite delle medesime. Quest'opinione, il di cui Autore è il *de Rubis* (1), è riguardata come la più probabile dal maggior numero di quelli Scrittori, che hanno trattata questa materia, fra i quali principalmente il *Du Puy* (2), l'Autore dell'altro trattato *Instruction sur les Lettres de Change, & sur les Billets Négociables suivant l'Edit du Commerce chap. 1.*, e finalmente il *Casaregio* nel suo Trattato *de Commercio disc.* 218. *num* 1.

Alle glorie pertanto di poter contare fra i suoi Cittadini un *Galileo* scuopritore di Cieli, un *Amerigo Vespucci* ritrovatore di nuove terre, la sempre ingegnosa Nazione de i Fiorentini aggiunge quella di aver ritrovato il Contratto del *Cambio*, o sia l'uso delle *Cambiali*.

Appena però, che fu conosciuto l'uso di simili Lettere, si dilatò questi per tutta l'Europa con incredibile celerità, mercè il benefizio grandissimo, che risentivano i Negozianti dal potere con un metodo semplicissimo esigere, e pagare rispettabili somme nel corso di pochi giorni, senza correre tutti quei risici, a cui è esposto il trasporto dell'effettivo contante, e senza risentire tut-

(1) *De Rubis, Istoria della Città di Lione.*
(2) *Du Puy, delle Lettere di Cambio cap. 11. §. 9.*

ti quei danni, che la spesa del sicuro trasporto, e la dilazione nell' eseguire il medesimo arrecava al Commercio.

Il Commercio introdotto dall' industria degli Uomini per cambiarsi reciprocamente quei respettivi prodotti, di cui una Nazione è mancante, con altri, di cui è stata dalla Natura arricchita, e quelle manifatture, che o per la diversa inclinazione dei Popoli, o per la differente costituzione del paese è dato ad alcune Nazioni di avere a preferenza di altre, sarebbe un corpo senza anima, se gli mancasse il corso delle Cambiali, mediante le quali fra i Negozianti si saldano i loro debiti, e crediti con una facilità impercettibile.

Una simile utilità è stata riconosciuta ancora dalla Chiesa Cattolica, la quale benchè siasi costantemente opposta a legittimare qualunque Contratto, che potesse contenere qualche usura, ha però approvato l'uso delle Cambiali, mediante la famosa Bolla *In eam pro nostro Pastorali Officio* del Santo Pontefice *Pio V.* in ordine *la* 118. riportata dal *Leotardo de Usuris quæst.* 25. *num.* 43., *dal Turre de Cambiis disput.* 3. *quæst* 1. *Prolegom. num.* 23., *dallo Scaccia de Commerc. & Camb.* §. 9. *num.* 52., *e dal Casareg. de Commerc. disc.* 218. *num.* 2 *in fine.*

Questo Contratto, che sostanzialmente due ne contiene, uno cioè di compra e vendita fra il Traente e il Compratore della Lettera, e l'altro di Mandato a pagare fra il Traente, e il Trattario, diventò un oggetto di Commercio, e di speculazione Mercantile per i Negozianti; giacchè independentemente dal comodo di trarre e rimettere, che l'uso delle Cambiali produce, la concorrenza del danaro da rimettersi da una in un'

altra Piazza superiore alla quantità di quello da trarsi, rende il Cambio più alto, e dà alla Cambiale un maggior valore, di quel che non averebbe intrinsecamente; e viceversa la mancanza di denaro da rimettersi a confronto di quello da trarsi, rendendo il Cambio più basso, diminuisce alla Lettera l'intrinseco prezzo, che meritare potrebbe. Questo caso solito accadere continuamente, sia nel rimettere, che nel trarre, è quello, che rende il Commercio delle Cambiali un soggetto di speculazione Mercantile. Conciossiacosachè, allora quando un Negoziante si ritrova nel caso di dover rimettere, pensa egli ad assicurarsi in tempo opportuno dell'acquisto di una buona Lettera a prezzo discreto. E viceversa, dovendo trarre, si dà esso il pensiero di esitar la sua Lettera in un tal tempo, in cui il Cambio sia utile al Traente. Quindi è, che non solo i Negozianti, per motivo del Commercio di quei generi, ne i quali si esercitano, sono nel caso di speculare sulla formazione de i Cambj; ma vi sono altresì i Negozianti Banchieri, i quali per l'ordinario altra operazione non fanno, che quella di *trarre* e *rimettere* ne i tempi i più utili: vale a dire, di esitare o respettivamente comprare le Cambiali in quei tempi, ne i quali le diverse operazioni predette cader ponno in acconcio.

I benefizj pertanto, che al Commercio derivano dall'uso delle Cambiali, furono la vera, e principal ragione, per cui il medesimo si dilatò rapidamente nell'Europa, e per cui tutti i Principi favorirono questa Contrattazione, che serviva di argine all'esportazione della specie numerica, e delle Gioje.

A confronto per altro dell' utilità, che dall' uso delle Cambiali alle Piazze Mercantili deriva, egli è fuori di dubbio, che non vi è il ramo di Commercio più pericoloso di questo nel corso della sua Negoziazione. Le perdite, che possono farsi da chi non ne conosca perfettamente l' essenza, e quelle, che si fanno a bella posta da chi vuol' esitar le sue tratte senza avere i corrispondenti fondi nelle mani del Trattario per le respettive estinzioni, danno occasione a continui fallimenti, i quali poi producono una numerosa serie di liti spinose, e difficili a ben decidersi. A tal' uopo è quindi non solo opportuna, ma necessaria eziandio una particolare Legislazione, che stabilisca quei giusti Canoni di Giurisprudenza, che sono analoghi alla natura de i Contratti, che si comprendono nel Commercio delle Cambiali.

Molte sono le Piazze, che sono provviste de i particolari Regolamenti occorrenti per la materia Cambiaria. Si contano fra queste le Piazze degli Stati Austriaci, per i quali vi è un Regolamento del primo Ottobre 1763; e le Piazze di Amsterdam, Roterdam, Anversa, Amburgo, Franckfort, Leipzig, Nuremberg, Augsbourg, Breslau, Lione, Danzica, il Brandemburghese, la Danimarca, Bologna, Besançon, Genova, Bolzano, o Bolgiano (1). Per le Piazze degli Stati del Re di Sardegna è stato provvisto al Gius Cambiario *al lib. II. tit.* 16. *cap.* 3. des „ Loix & Constitution de Sa Majesté le Roy de „ Sardaigne publiées en 1770 „ e ultimamente per le

(1) *Tutti questi Regolamenti si trovano stampati, e raccolti da Monsieur* J. Phoonsen *in fine della sua Opera, che ha per titolo* Les Loix & Coutumes du Change des principales Places de l' Europe.

Piazze di Maſſa, e Carrara con un Regolamento emanato da quella Sereniſſima Altezza della Ducheſſa regnante pubblicato il dì 12 Novembre 1782 è ſtata ordinata una Giuriſprudenza ſtabile, e Magiſtrale per tutti i caſi contingibili nella materia, di cui ſi tratta. (1)

Non ſono nemmeno mancati Autori graviſſimi, che la materia del Cambio Mercantile hanno trattata con penna maeſtra. Uno de i più antichi è ſtato il celebre *Aleſſandro Turamino* Giureconſulto Saneſe, che fiorì nel Secolo XVI, le di cui Opere ſono ultimamente ſtate ſtampate in Siena mercè la diligenza, e la cura di S. E. il fu Sig. Senatore Cav. Stefano Bertolini, in quel tempo Aud. Generale della Città e Stato di Siena, e Soggetto benemerito del Principato, della Giuriſprudenza, e della Repubblica Letteraria. In fine di dette Opere del *Turamino* ſi legge un *Frammento del trattato de i Cambj. Sigiſmondo Scaccia* nel ſuo trattato *De Commercio & Cambio* ha preſi in eſame molti elementi, e molte queſtioni del *Gius Cambiario. Raffaello Torre* ſtampò in Genova nel 1639 il ſuo trattato *de Cambiis*, nel quale la materia delle *Cambiali* è diffuſamente trattata. *Antonio Merenda* pubblicò quindi il ſuo *De Cambio Nundinali. Samuel Ricard* ne ſtampò uno, che è intitolato *Traité Géneral du Commerce*, ove ſi legge una parte di quell' Opera diretta a trattare la materia delle Cambiali. *Giacomo Savary* diede alla luce *Le parfait Négociant*, il terzo libro della quale Opera, e ſingolarmente dal Cap. 9. fino al 13. contiene le regole fondamentali del Cambio.

(1) *Queſto Regolamento fu diſteſo nel 1782 dal medeſimo Autore di queſt' Opera.*

bio. *Gio. Cristofano Franckio* poi fu il primo, che riducesse questa materia in regole elementari, mediante il suo aureo libro, che ha per titolo *Institutiones Juris Cambialis ex Legibus Cambialibus diversarum Gentium, indole Negotiationis, moribus Campsorum, ac Juri Communi nova methodo collectæ, usuique Academico, & Forensi accommodatæ*. Fu egli poi seguitato dall'*Heineccio*, che pubblicò il suo egregio Opuscolo intitolato *Elementa Juris Cambialis*. Il *Phoonsen* diede alla luce la sua bellissima Opera intitolata *Les Loix, & Coutûmes du Change des principales Places de l'Europe*; il di cui metodo si troverà imitato, e preso per modello della presente Opera. Monsieur *de la Porte* ha pure recentemente pubblicato un Opuscolo, che ha per titolo *La Science des Négociants, & Teneurs des livres, ou Instruction génerale pour tout ce qui se pratique dans les Comptoirs des Négocians tant pour les affaires de Banque, que pour les Marchandises, & chez les Financiers pour les Comptes*. Monsieur *Poithiers* ha altresì composto un Libro, che è intitolato *Traité du Contract de Change de la Négociation, qui se fait par la Lettre de Change, des Billéts de Change, & autres Billéts de Commerce*. Monsieur *P. Giraudeau l'ainé* ha stampata un' Opera intitolata *La Banque rendue facile aux principales Nations de l'Europe*. Il *Du Puy* diede alla luce il suo *Trattato delle Lettere di Cambio secondo l'uso delle più celebri Piazze di Europa*. Il celebre *Samuele Strickio* compose un' Opera, che porta il Titolo *De Cambialium Literarum Acceptatione*, la quale è riportata nel Tomo VII. delle sue Opere sotto la XVIII. Disputazione. In Toscana finalmente il Celebre Auditore *Giuseppe Casaregi* compose la sua Opera intitolata *Il Cam-*

bista Instruito per ogni caso di Fallimento; ove, secondo le regole ricevute ne i nostri Tribunali, si vede trattata la materia Cambiaria.

Quantunque la Piazza di Livorno, in grazia della comoda situazione del suo Porto, serva di Emporio al Commercio delle Estere Nazioni, ed abbia perciò il benefizio di cambiare giornalmente con tutte le altre Piazze di Europa; e per quanto da due Secoli in qua sia radicato in Livorno questo ramo di Commercio, il quale somministra una moltiplice occasione alle liti per i tanti casi, che occorrono continuamente; ciò non ostante non è mai stato pensato a somministrare a questa Piazza un regolamento scritto, che formi la Legislazione de i Cambj, conforme ne sono provviste tante altre Piazze d' Europa. Altre Leggi, altri Ordini non vi sono nella materia predetta, che quelli contenuti ne i Capitoli del 6 Aprile 1674, confermati con qualche aggiunta prima nel 24 Febbrajo 1681, poi nel 6 Marzo 1682, e finalmente negli 11 Agosto 1718. Qesti Capitoli però tre sole disposizioni contengono relativamente alle Cambiali. La prima si è, che il Cambio, o sia il prezzo delle medesime, che si acquistano, debba pagarsi dopo tre giorni dal dì della consegna dall' Acquirente al Cedente. La seconda consiste nell' ordinarsi, che dal dì, in cui scade il pagamento del prezzo suddetto, e dal dì, in cui scade la soddisfazione di una Cambiale accettata, fino a quello dell' effettivo pagamento dell' uno, o dell' altro, debba correre a benefizio del Creditore l' interesse Mercantile del mezzo per cento il mese *ministerio juris*, e senza bisogno di alcuna interpellazione. La terza finalmente si è quella, che tanto per il pagamento del prezzo, quanto per

la soddisfazione delle Cambiali accettate, competa al Creditore l'esecuzione parata contro il Debitore.

In una materia così vasta, e che tanti diversi casi contiene, si comprende subito a colpo d'occhio, che le tre suddivisate disposizioni sono una troppo tenue porzione della Giurisprudenza Cambiaria.

Si regola dunque la Piazza di Livorno nel Commercio de i Cambj con una consuetudine uniforme alle Regole primordiali *di ragion comune*, alle quali può in qualche forma rapportarsi la Contrattazione Cambiaria, alle Leggi delle altre Piazze, ed alla forma di giudicare stabilita dalle Decisioni emanate ne i Tribunali della Toscana nell'occorrenza de i diversi casi caduti in questione.

Una Legislazione così incerta, e vagante, era, ed è stata finora il motivo, che molte dispute, le quali o non averebbero avuto principio, o, se lo avessero avuto, estinte sarebbero nell'atto di cominciare, hanno sofferto un lunghissimo, e dispendioso treno, ed un' incertezza di esito molto crudele, mercè le poco opportune interpetrazioni delle Leggi, e mediante la poco ragionata applicazione de i casi alle regole primordiali.

E vaglia il vero, è stata mai sempre sorgente feconda di perniciosissime conseguenze per l'Uman Genere quell' affrenato diritto, che nell'interpretare le Leggi arrogati si sono i Giureconsulti; imperciocchè, per servire ai respettivi oggetti, da cui sono stati animati nelle diverse occasioni, riguardo non ebbero di allontanarsi talmente da quei fondamentali principj, che costanti, uniformi, ed invariabili sono, e saranno mai sempre presso le più culte Nazioni; l'*Autore des principes de la Législation universelle, Introduction* §. *Il seroit impossible*,

verſ. Les principes generaux; che (dicaſi pure a roſſore della noſtra medeſima Profeſſione) giungere al ſegno ſi ſono veduti di avanzare opinioni, e ſentimenti tali, che in aperta contradizione ſi trovano colle Leggi medeſime, e fino con quei ſacroſanti generali principj, che ne ſono la baſe la più coſtante.

A queſto ſegno trovavaſi appunto la Giuriſprudenza Romana nella decadenza di quella celeberrima Repubblica, quando per rimediare alle triſte conſeguenze, che da ciò derivavano, e affinchè foſſe maggiore l' autorità delle Leggi, come avverte *Pomponio*, o chiunque altro ſiaſi l' Autore della *L. ſeconda ff. de origine Juris*, coſtretto trovoſſi l' ottimo *Auguſto* ad ordinare, che in avvenire neſſuno ardiſſe di arrogarſi la libertà *d' interpretare, e riſpondere*, a meno che autorizzato non ne veniſſe dalla Suprema Poteſtà del Sovrano; *Giannone Iſtoria del Regno di Napoli lib.* 1. *cap.* 7. §. *Ma ſe grande &c.*

Da un ſimile abuſo ebbe pure la ſua origine la *Coſtituzione di Valentiniano III.* riportata nella *L. unica Cod. Theodoſian. de reſponſis Prudentum*, ove il *Gottofredo*; mentre creſciuti eſſendo, anzichè diminuiti i diviſati inconvenienti dal tempo di *Auguſto* a quello del Regno di *Valentiniano*, dovè queſti con la predetta ordinanza dar norma ai Giudici, e ſtabilire dell' autorità di quali *Giureconſulti* prevaler' eglino ſi doveſſero nel giudicare.

Per riparar finalmente a quell' enorme confuſione, in cui ſi trovava la Giuriſprudenza Romana a i tempi dell' *Imperator Giuſtiniano*, a rimediare alla quale atti non erano ſtati nè gli ordini di *Auguſto*, nè le provvi-

denze di *Valentiniano*, pensò saviamente *Giustiniano* di far raccorre i monumenti di tutta l'antica Giurisprudenza, ordinando la separazione de i buoni da i cattivi: nel che fare, i duemila volumi, a cui ascendevano quelle Opere, ridotti furono a i soli cinquanta libri delle *Pandette*, o sia de i Digesti, conforme lo stesso Imperatore racconta *nelle LL.* 1. *e* 2. *Cod. de Vet. Jur. enucleando*, *e Antonio Augustino in libr. de nom. propr. Pandect. Florent. C. de Pandect. nom. & gen.* E per quanto tutti quei celebri Giureconsulti prescelti da quell' Imperatore a sì grandiosa intrapresa facessero tutti gli sforzi possibili per evitare quelle contradizioni, che ne i lodati monumenti antichi si ritrovavano; ciò non ostante non riuscì loro ciò, che si erano così plausibilmente proposto; conforme il celeberrimo *Cujacio* ha fatto pur troppo vedere.

Da questa dolorosa istoria è lecito di concludere, che niente di più glorioso, nè di più plausibile può immaginarsi, quanto il restringere le Leggi sotto i suoi veri punti di vista, affine di porre un argine a quell'arbitrio di opinioni, e di Giudizj, a cui si trova esposta un' incerta, e vagante Legislazione, la quale somministra sempre una sorgente funesta di tante inutili questioni, che continuamente si agitano ne i Tribunali; la massima parte delle quali evitata sarebbe, se le materie Legali trattate fossero con quella scrupolosa precisione, che richiede la letterale intelligenza de i Testi, allorchè vien regolata da i giusti principj della più sana Filosofia.

Questo è ciò, che elegantemente avvertì il celebre Giureconsulto *Alessandro Scot* nella sua Epistola a

Paolo V., con cui dedicò egli a questo Pontefice la sua Edizione delle Opere del *Cujacio* fatta a Lione nel 1614 „ ivi „ Quod certe si nobis contigisset, aut uno
„ saltem sæculo in conditas Leges, & Conditoris men-
„ tem juratum fuisset; easdem nunc omnes nos Leges
„ (ita loquitur Imperator) adoraremus, easdem om-
„ nes servaremus. Nec pro veterum Juris-Consultorum
„ responsis, Principumque placitis, in Judiciis & in
„ iis certaminibus, quæ Legibus dirimuntur, pueriles
„ multorum fictiones, aut inania otiosorum hominum
„ deliria protruderentur. Qui jam eo usque error in
„ immensa Leges interpretantium multitudine, & scri-
„ bentium, consultantiumque turba manavit; ut Aca-
„ demicos Philosophos, desperata cognitione certi, &
„ de verosimili Gymnasiis suis differentes, Jurisconsul-
„ ti opinionum multitudine jam superent; & Leges,
„ quas veteres ex Pindaro Πάντων θνητῶν τε, καὶ ἀθανάτων
„ βασιλῆε cecinerunt, in Academicam Philosophiam con-
„ versæ, vera cum falsis confundere, spoliare nos ju-
„ dicio, adeo etiam sensibus orbare videantur. Quod
„ de Philosophis olim, nunc vere vertitur in nostros.
„ Nec ulla est sententia tam absurda, quæ non Juris-
„ Consultum aliquem patronum invenerit. Malum hoc
„ vident omnes, & magno dispendio patiuntur cum
„ publica, tum privata. Mali causam agnoscunt pru-
„ dentes tantum; eidem tamen mederi pauci conantur.
„ Imo, ut ingenio quisque maxime præcellit, ita novas
„ sententias effingere, & in recentes opiniones, uti
„ unicam gloriæ suæ viam, discedere molitur. Nec
„ tam de jure, Majorum more, nunc respondent Juris-
„ Consulti, quam inter se opiniosi homines opiniose

„ decernant; & quod pertimescendum maxime Respu-
„ blica prævidit Justinianus Imperator prudentissimus:
„ nam tam legitima auctoritate, quam voluntate Judi-
„ cum lites passim dirimuntur. „

Dal sentimento di riportare alla mente de i Negozianti Banchieri, e di quelli specialmente commoranti nella Piazza di Livorno una sicura Giurisprudenza nella tanto ovvia, quanto importante materia de i Cambj, i di cui Canoni sparsi ritrovansi in varj libri, ed in diverse Decisioni; e da quello di diminuire in tal forma la facilità delle dispute, è stato unicamente incoraggito alla formazione, e pubblicazione di quest' Opera l'Autore della medesima, riunendo in essa tuttociò, che le Regole generali, le Leggi scritte, le Decisioni, e la Consuetudine rettamente stabilita, hanno disposto relativamente al Commercio, e Contratto de i Cambj, seguendo l'avvertimento di Giustiniano nella *Novell. 46. tit. 1. de Ecclesiastica rerum immobilium alienatione, vel alienatione Authent. collat. 5. in Proæmio*, che volendo cioè trattare materie Legali, preferire si debbono quelle, che esser ponno opportune a beneficare la Repubblica. Piaccia al Cielo, che egli ottenga l'intento, che si propone.

LEGGI

LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO.

PARTE PRIMA.

Degli Atti relativi alla Negoziazione delle Cambiali.

ARTICOLO PRIMO.

PER Lettera di Cambio, *agli effetti, di che nelle regole, che saranno stabilite in appresso, s' intende ogni* Lettera, *o sia* Cambiale, *che da Piazza a Piazza venga tratta da una sopra un' altra persona, affinchè in un determinato paese d' ordine di persona di altro luogo venga pagata una certa somma: o sivvero una Lettera, che imponga anche allo stesso Traente il pagamento di una certa somma in una Piazza diversa da quella del di lui domicilio: o finalmente una Lettera, che imponga ad un terzo in altra Piazza il pagare una data somma all' ordine del Traente medesimo.*

ANNOTAZIONI.

Autorità, che convalidano la data definizione del Cambio.

§. 1. QUesto è ciò, che universalmente s' intende nelle Piazze di Commercio per *Lettera di Cambio*, o sia per *Cambiale* secondo la definizione, che ne danno il *Du Puy* nel suo trattato *delle Lettere di Cambio cap. 2. num. 1.*, il *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 1. Prolegomena num. 3. 4. e 5.* „ ivi „ Est brevis quædam, & com-

„ pendiosa trium, vel quatuor ad summum versuum oratio sub-
„ scripta per Debitorem Cambii, continens formaliter Mandatum
„ consequutivum Cambii, de quo in ea, datum illi, ad quem di-
„ rigitur tracta, de solvendis pecuniis in loco destinatæ solutionis
„ illi, cui fit remissa, cum espresxione diei, & loci tam celebrati
„ contractus, quam destinatæ solutionis „ *Stryckius disput. 18. cap. 3. §§. 3. e 4. tom. 7., Gaitus de Credito cap. 2. tit. 7. §. 1234. 1236. e 1238., Pottiers Traité du Contract de Change premiere part. chap. 1. §. 2., Phoonsen Loix & Coutûmes du Change chap. IV. §. 3.*

Definizione Metafisica, e Politica del Cambio.

§. 2. Il *Cambio* è un semplice prodotto dello spirito di *Commercio*, cioè a dire di quella reciproca comunicazione, che gli Uomini si fanno fra loro delle produzioni delle loro terre, e della loro industria. Il *Commercio* poi è una necessaria conseguenza delle disposizioni della Provvidenza infinita del Supremo Autore della Natura, che colla varietà da esso sparsa ne i diversi punti del Globo ha voluto costituire gli Uomini in una quasi reciproca dependenza, e formare così fra essi quei vincoli, che esser' atti potevano a mantenere fra loro la pace, ad amarsi reciprocamente, ed a combinare unitamente, e d'accordo quel tributo di lodi, che è dovuto all' Essere Supremo per avere ammesso il Genere Umano a partecipare dell'amor suo, e della sua grandezza colla cognizione delle meraviglie, di cui ha Egli ripieno l'intero Universo. Ecco in che forma le vedute, e passioni umane ritornano nell'ordine inalterabile degli Eterni Decreti. Felici Mortali, se secondando quel naturale movimento, a cui da questi oggetti è continovamente richiamata la loro riflessione, usassero di simili benefizj a seconda di quello scopo, per cui sono stati concessi!

Simile del Commercio.

Origine della Moneta.

§. 3. Posti dunque gli Uomini nella necessità di cambiarsi i reciproci prodotti della terra, e dell' industria, affine di supplire non tanto ai bisogni fisici, quanto a quelli di opinione; cominciarono eglino a servire a questo bisogno per mezzo della permuta. Trovato quest' organo incommodo, si ebbe ricorso allo stabilimento di alcuni segni, che rappresentassero quelle merci, che formavano lo scopo del Commercio. L'Oro, l'Argento, ed il

Rame divennero la misura delle compre, e delle vendite. Le porzioni di questi metalli riceverono quelle tali forme, che piacque ai Legislatori di assegnar loro a benefizio della pubblica sicurezza, ed a scanso di frodi. Queste porzioni pertanto rivestite così di un carattere autentico, che faceva fede del *peso*, e del *titolo*, passarono a denominarsi *Monete*.

§. 4. L'*Oro* dunque, l'*Argento*, ed il *Rame* divennero il segno del valore delle cose, e sostanzialmente una merce destinata a permutarsi con le altre, o sia a formare il valore rappresentativo di qualunque prodotto sia della terra, sia dell' industria. Ogni paese ha bisogno di comprare de i generi, di cui manca; come pure è nel caso di vendere di quelli, de i quali abbonda. Diventa dunque giornalmente e debitore, e creditore nel tempo stesso: Debitore cioè del paese, da cui ritira ciò, che gli occorre; e Creditore all'opposto di quello, ove trasmette ciò, che gli avanza. Per pagar dunque questi reciprochi debiti, appena seguita l' invenzione della moneta, divenne una necessità il trasportare l'effettivo contante al paese del Creditore. Era però troppo arduo, difficile, e pericoloso un simil trasporto, perchè gli Uomini non dovessero studiare una maniera più comoda per supplire a questo loro bisogno. Queste difficoltà combinate con altre circostanze, delle quali si è latamente parlato nella Prefazione, messero alla tortura l' ingegno Umano; e quelli Uomini, che inventar seppero il modo di far' uso de i moti dell' aria per domare l' altro più infido elemento; quelli, che a forza di solo ingegno immaginar seppero l' esistenza di un nuovo Emisfero; quelli, che ebbero il coraggio di bravar le tempeste, e i pericoli, per andar in traccia di un Mondo creduto chimerico, e poi ritrovarlo quale se lo erano figurato, quelli finalmente, che inventar seppero l' arte quasi divina di misurare il corso degli Astri, conoscerne l' influenza, scoprirne de i nuovi, ed applicare simili cognizioni ad altra scienza non meno utile per il Genere Umano; quegli stessi Uomini seppero ancora trovare il *Cambio*, o sia l' uso delle *Lettere Cambiali*, mediante le quali ciascun trasporta il suo respettivo credito in quel paese, che più gli aggrada, e singolarmente in quello, ove com-

Origine Politica del Cambio.

mette la provvista di quelle merci, e di quei generi, che gli occorrono. Fu dunque convenuto fra gli Uomini a quella tal epoca, che si è da noi sviluppata nella Prefazione, che il denaro sarebbe rappresentato da un' ordine, che il Creditore darebbe per scritto al suo Debitore, di pagarne il prezzo al portatore del medesimo ordine. La moltiplità de i debiti reciproci è dunque la vera origine del Cambio, considerato come il trasporto, che un Negoziante fa ad un' altro de i fondi, che possiede in un paese straniero. Comecchè il Cambio suppone de i reciproci debiti, ne segue da ciò, che la natura del Cambio consiste nel baratto di questi debiti, o de i Debitori. Se i debiti non fossero reciproci, sarebbe impossibile la negoziazione del Cambio; ed il pagamento delle Mercanzie dovrebbe necessariamente seguire col solo organo del trasporto delle Monete. L' oggetto dunque del Cambio quello si è di economizzare il risico, e le spese di un simil trasporto. Il Contratto poi particolare consiste nello stabilimento della somma da darsi in un luogo per quella da riceversi in un altro; e la *Lettera* materiale non è che il segno di questo Contratto, o sia l' istrumento dell' esecuzione; conforme ha anche prima di noi avvertito il *Pottiers Traité du Change chap. 3. §. 30. n. 2.* „ ivi „ „ Il faut qu'il y ait remise d'un lieu à un autre, c'est-à-dire, qu' „ on donne dans un lieu pour recevoir dans un autre lieu. *Cette* „ *remise d'un lieu à un autre etant ce qui constitue l'essence du Con-* „ *tract de Change, dont la Lettre de Change est l' execution* „ il *Casaregi nel suo Cambista instruito cap. 3. §. 51.* „ ivi „ Nel vero „ contratto di Cambio si vende il denaro assente, e non le Lettere di Cambio; e *queste servono solamente di mezzo, e organo per* „ *far dare esecuzione alla vendita &c.* „ *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. V. in principio vers. E par necessario &c.* „ ivi „ Non „ essendo la detta Lettera, che un mezzo per ritrarne il paga- „ mento.

ARTICOLO II.

Ogni altra Lettera, che portasse ordine di pagamento da persona a persona, o sopra se stesso nella Piazza medesima, ove abitano il Traente, e il Trattario, si considera per una semplice obbligazione, ancorchè concepita colle formule di Cambiale, o sivvero per uno di quelli Atti, che si chiamano Pagherò, *per i quali non hanno luogo ne' Tribunali Toscani quelle regole, di cui qui si tratta.*

ANNOTAZIONI.

§. 1. Questa differenza dalle *Cambiali* al *Pagherò* apparisce chiaramente dalla diversa formazione del Recapito. Il *Pagherò* non è una Lettera, perchè non è diretta ad alcuno: non contiene alcun Mandato, o Ordine diretto ad alcuna terza persona di pagare per conto del Mandante non contiene Tratta, nè molto meno il giro da Piazza a Piazza; che è ciò, che forma la caratteristica della *Cambiale*. Riducesi dunque il Pagherò, benchè concepito colle formule di Cambiale, ad una mera confessione di debito unita alla promessa di estinguerlo in un dato tempo, concepita con una formula semplice, e suscettibile di qualunque cessione senza le solite formalità Notariali, in forza della clausula all' Ordine S. P., quale suole apporsi in simili recapiti: *Constant. ad Statut. Urb. adnot. XIII. §. II., Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. gloss 5. num. 56., Card. de Luca de Cred & Deb. disc. 51. num. 3.*

Differenza, che passa tra le Cambiali, e i Pagherò.

§. 2. In conseguenza pertanto di questa diversità adottata generalmente nel Foro, è uno stile inveterato nella Curia di Livorno, che quando si tratta di Cambiali accettate, e scadute, o di Cambiali ritornate in protesto di non pagamento, si accorda a favore del Possessore liberamente, ed a vista l' esecuzione reale, e personale contro l' Accettante, o respettivamente contro il Ce-

Diversità de i Privilegj accordati alle Cambiali, *e ricusati ai* Pagherò *in Livorno.*

dente: laddove quando ſi tratta di Pagherò, o ſia di *Cambiali in Piazza*, ſi ammettono a favore del Debitore tutte quelle eccezioni dilatorie, formalità legali, e beneſizj, che hanno luogo in tutti gli altri Giudizj eſecutivi, ne i quali ſi agiſce con l'aſſiſtenza di qualſivoglia altro Recapito, ancorchè foſſe pubblico iſtrumento.

Singolarmente dopo il Toſcano Editto del 26. Ott. 1782

§. 3. In fatti nell'occaſione, che S. A. R. il Sereniſſimo Gran-Duca di Toſcana volle emanare ſotto di 26. Ottobre 1782. la provida Legge, con cui per regola generale ſottrae i Debitori dall'eſecuzione perſonale, pensò ſaviamente ad eccettuare da queſta regola *le Cambiali, e qualunque Contrattazione e obbligazione tra Mercante e Mercante*; conforme preſcrive il §. VIII. di detto Editto Toſcano.

§. 4. Da quell'epoca in poi è una maſſima ſtabilita, che per quanto ſi accordi l'eſecuzione parata, tanto reale, che perſonale per le Cambiali, e per qualunque altro credito fra Mercante e Mercante; altrettanto ſi neghi per i Pagherò, quando queſti non ſono fra Mercante e Mercante, conſiderandoſi in caſo diverſo come crediti della natura di tutti gli altri, per i quali ha luogo la regola generale preſcritta dal lodato Editto del 26. Ottobre 1782.

E' generalmente per maſſima univerſale.

§. 5. Di quì ne ſegue, che tutte quelle regole, e teorie, che ſi ſtabiliranno in appreſſo per rapporto alle Lettere di Cambio, non hanno luogo, nè ſono eſercibili relativamente ai caſi, che poſſino occorrere per dependenza di quei Recapiti, che ſi chiamano Pagherò, o ſia per quelle Cambiali, che ſi traggono da una ſopra un'altra perſona, ambedue abitanti nella ſteſſa Piazza.

Singolarmente poi nell'Auſtria, in Pruſſia, in Danimarca

§. 6. Una tale differenza di Cambiali, di quelle cioè tratte ſopra ſe ſteſſo a quelle tratte da Piazza a Piazza, è conoſciuta ancora in altre Piazze d'Europa, e produce altresì la medeſima diverſità di Legislazione. Per teſtimonianza del *Franckio Inſtit. Jur. Camb. lib. 1. ſect. 1. tit. 7. §. 2. in nota C.* in Pruſſia, in Danimarca, e nell'Auſtria, diſtinguendoſi i biglietti di Cambio dalle Lettere Cambiali tratte da Piazza a Piazza, non ſi accordano ai primi quei privilegj, di cui godono le ſeconde ne i Tribunali, in grazia e favore del Commercio.

§. 7. Per queste stesse ragioni il *Pothier* fa appunto consistere il Contratto del Cambio nella rimessa da Piazza a Piazza: il che non seguendo ne i Pagherò, forma quindi la differenza dall' uno all' altro Recapito, *Pothier du Contract. de Change chap. 3. §. 1. n. 30. vers. 2.* „ ivi „ *Il faut* qu'il y ait remise d'un lieu à un „ autre, c'est-à-dire, qu'on donne dans un lieu pour recevoir „ dans un autre lieu: cette remise d'un lieu à un autre étant ce „ qui constitue l'essence du Contract de Change, dont la Lettre „ de Change est l'éxecution „ E lo stesso è stato pure magistralmente avvertito dal dottissimo *Stryckio nella sua disputat. XVIII. tom. VII. de Cambialium Litterarum acceptatione cap. 3. §. 2. n. 9.* „ ivi „ Proinde si numeraretur certa quantitas recipienda eadem vel simili pecunia in eodem loco, tunc, quia nulla intercederet distantia locorum, talis defectus vitiaret Contractum Cambii, resolveretque illum in aliud negotium, forte in mutuum; & „ quocumque tandem nomine a contrahentibus vocaretur, mutuum tamen tum in substantia maneret, & Cambium judicaretur siccum, ut satis prolixius deduxit *Turri cit. tr. disput. 1. „ quest. 29. num. 13. 14. p. m. 97. Mantica de tacit. & ambig. „ Convent. tom. 2. lib. 23. tit. 3. num. 17. e 18.*

E perciò l'essenza del Cambio si fa consistere nel tratto da Piazza a Piazza.

ARTICOLO III.

ALlorchè una persona qualunque, dopo fatta una tratta sopra persona esistente in Piazza estera, vuol cederne, e negoziarne la Lettera nella propria Piazza, lo fa liberamente al Cambio corrente; e questa cessione si considera per un Contratto di Compra e Vendita, che si stipula fra il Traente, ed il Remittente, o sia Prenditore della Cambiale.

ANNOTAZIONI.

Definizione del Negozio delle Cambiali.

§. 1. NEgoziare una Cambiale altro non significa, che cedere la medesima ad altra persona, mediante il pagamento di un prezzo, che si stabilisce fra il Traente, e l'Acquirente, il quale si paga da questi a quegli, come definisce *Samuel Ricard, dans son Traité général du Commerce, & de Change des principales Places de l'Europe, tit. du Négoce des Lettres de Change* §. 2. „ ivi „ „ Négociér une Lettre de Change n'est autre chose, que la ce- „ dér, ou la transportér à un autre, moyennant la valeur, que „ l'Acheteur en donne au Cedant, ou au Vendeur „ *Phoonsen, Les Loix & Coutûmes du Change chap. 1. §. 31.*

Natura del Contratto di Cambio.

§. 2. Varie, ed intricanti questioni sono state proposte da i Giureconsulti, e da i Negozianti sulla natura del Contratto contenuto dalla Cambiale, specialmente ne i primi tempi, che cominciò quella ad essere in uso; non mancando chi pretendeva essere un *mutuo*, chi una *permuta*, chi una *locazione*, chi un *Contratto di Compra e Vendita*, e chi finalmente un *Mandato*, conforme ha riportato, e spiegato il *Turre de Cambiis quæst. VI. VII. VIII. & seqq.*

Si riduce a un Contratto di Compra, e Vendita

§. 3. Dopo tali Forensi questioni, che per qualche tempo hanno occupate le Curie, e la Giurisprudenza, è finalmente stabilito per massima non controversa, che tre sono i Contratti contenuti in una Lettera di Cambio, uno cioè di *Compra e Vendita* fra il Traente, e l'Acquirente, l'altro di *Mandato* fra il Traente, e l'Acquirente, e l'altro di *Mandato* fra il Traente, e il Trattario.

Ragione di ciò

§. 4. In fatti, esaminando la stipulazione, che passa fra il Traente, e la persona, che acquista la Cambiale, si ritrova benissimo, che questa si riduce ad una *Compra*, e respettiva *Vendita*; giacchè il Traente colla cessione della sua Lettera vende all'Acquirente un suo credito contro il Trattario per un prezzo determinato, e mediante ciò si obbliga di fargli pagare in un dato luogo quella tal somma, che forma il soggetto della stipulazione.

§. 5.

§. 5. E vaglia il vero, i tre requisiti, che costituiscono il Contratto di *Compra e Vendita*, cioè a dire il *consenso*, il *prezzo*, e la *cosa*, secondo i *Testi nella L. 1. nella L. Pacta conventa, nella L. Nec emptio in princip. ff. de Contrahend. empt., nella L. Consensu, &; L. Obligationum substantia ff. de Action., & Obligat., L. Domum, & L. In vendit. Cod. de contrahenda empt.*, e per ciò, che fermano *Jason. & Bald. in L. Juris gentium §. adeo ff de pactis*, ritrovandosi effettivamente nel Cambio; può quindi con tutta ragione stabilirsi esser questo un Contratto di *Compra e Vendita*. Così in fatti argomenta il *Turre de Cambiis disput. 1. quæst 8. num. 1. e 5.* „ ivi „ Certe videtur Cambium dicendum esse venditionem, vel saltem ab ea non distingui. Substantia namque emptionis, & venditionis in tribus consistit. *In consensu* scilicet, *re*, & *pretio*, „ *Bald. &c.* Cum igitur prædicta tantum tria sint de substantia „ venditionis, & eadem omnia in Cambio interveniant, merito „ dicere possumus Cambium emptionem, & venditionem esse. „ E con esso sono stati e prima, e dopo, del di lui sentimento *Bald in consil 348. num. 5. e 6.*, il *Beroo consil. 193. num. 37. lib. 1*, lo *Scaccia §. 1. quæst 4. num. 21.*, il *Du Puy trattato delle Lettere di Cambio cap. 3. num. 16. & seq.*

Requisiti del Contratto di Compra, che si verificano nel Cambio.

§. 6. Quest' opinione è stata seguita ancora da i Tribunali, vedendosi il Contratto di Cambio caratterizzato per *Compra e Vendita* rapporto al Traente, ed all'Acquirente dalla *Rota Romana* nella *dec. 183. num. 18. part. 9. tom. 1. recen.*, da quella di *Genova* nella *dec 32. num. 5., e nella decis. ult. num. 41. vers. 1. rationes*; e finalmente dal Tribunale Consolare di Pisa secondo ciò, che referisce il *Casaregio de Commerc. nel disc. 56. num. 8. e 22., nel disc. 59. num. 2., ed in fine del disc. 60.*, ove riporta, che il detto Magistrato canonizzò i suoi voti nella Causa, di cui trattavasi.

Dottori, e Tribunali, che hanno abbracciata questa regola.

§. 7. Nè l'essenza del Contratto di Compra e Vendita, che si attribuisce alle Cambiali, viene in alcuna forma pregiudicata dalla *materia*, che forma il soggetto della contrattazione, in cui pare, che vi sia una differenza tra la *Vendita*, ed il *Cambio*, cioè a dire dalla circostanza di contrattarsi nel Cambio la *Moneta*

Obietto contro questa regola, e sua risposta.

per la *Moneta*. Imperciocchè, in primo luogo, ficcome tutto ciò, che può soffrire aumento, o decremento di valore, è vendibile; così il denaro, che è in questo caso, può benissimo esser soggetto di vendita, *Scaccia de Comm. & Camb.* §. *1. quæst. 4. num. 21.*, *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. 3.* §. *18.* In secondo luogo, perchè le Monete hanno un diverso valore ne i diversi Paesi; onde ricevendo diverse, e variabili stime, a misura delle diverse occorrenze, possono perciò essere liberamente vendute, *Scaccia loc. cit. n. 28.*, *Du Puy loc. cit. n. 19.* In terzo luogo, perchè la Moneta è compresa nella specie degli effetti mobili, i quali possono esser comprati, e venduti; onde a pari lo può essere ancora la Moneta, *Stracca de Mercatur. part. 1. num. 75.*, *Navarrus in cap. Navigans*, *Scaccia loc. cit. num. 29. e 30.*, *Du Puy loc. cit. num. 20.* Quarto, perchè potendo vendersi tutto ciò, che è soggetto a permuta, così il denaro, che cade nella categoria de i generi, che si barattano, può anche esser soggetto alla vendita, *Scaccia loc. cit. num. 31.*, *Du Puy loc. cit. num. 21.* Quinto, per la ragione, che tutto ciò, che può essere stimato a prezzo di Moneta, può anche esser venduto: per il solenne motivo, che la Moneta fu introdotta dagli Uomini per servire di misura, e di prezzo a tutte le cose vendibili. Or siccome il denaro soffre la stima per il rapporto, che ha con altra Moneta; così può anche essere comprato, e venduto al pari di qualunque altra cosa stimabile, e vendibile, *Scacc. loc. cit. num. 32.*, *Du Puy loc. cit. num. 22.* Sesto, per il motivo, che ogni cosa vendibile ha due specie di bontà, l'una intrinseca, e l'altra estrinseca, da cui si deduce la giustizia del prezzo di ciascuna cosa vendibile: onde, siccome questa doppia bontà ritrovasi nella Moneta; così questa può benissimo essere un soggetto di vendita, *Scaccia loc. cit. num. 33.*, *Du Puy loc. cit. num. 23.* Settimo finalmente, perchè il contratto di Cambio è piuttosto una cessione del Credito, che il Traente ha sopra il Trattario, anzi che una vendita di Moneta. Perlochè, siccome un credito può comprarsi, e respettivamente vendersi; così il Cambio si riduce benissimo ad un Contratto di Compra e Vendita, *Text. in L. 17. ff. de hæred. vel act. vend.*, *Scaccia loc. cit.*, & *Du Puy loc. cit. num. 24.*

§. 8. Il *Mandato* poi è l'altro Contratto, che si contiene nella Cambiale; giacchè colla Lettera il *Traente* commette al *Trattario* di pagare per lui l'importare della Cambiale, il che importa appunto un *Mandato*, *Palma Senior. consil. 48. num. 46.*, *Caball. consil. 145. num. 1. lib. 2.*, *Pothier du Contrall. de Change chap. IV. art. 3. §. 91.*, *Turre de Cambiis disp. 2. quæst. 3. §. 15. e 17.*, *Ansaldo de Commerc.*, *& Camb. disc. 1. num. 22.*, *Rot. Rom. decis. 345. num. 18. part. 5. tom. 1. recent. Rot. Januen. decis. 1. num. 41.*, *decis. 2. num. 3.*, *& decis. 93. num. 9.*

Mandato contenuto nella Cambiale.

§. 9. Seguita però che sia l'accettazione, nasce dalla Cambiale un terzo Contratto, quale è quello fra il Presentante, e l'Accettante.

Terzo Contratto fra il Presentante, e l'Accettante.

§. 10. Dissi, che questo Contratto nasce dopo seguita l'accettazione del Trattario, perchè, prima che questa succeda, non è alcun Contratto fra quello, e il Presentante.

Che nasce dopo seguita l'accettazione.

§. 11. Siccome la Cambiale contiene un mandato del Traente sopra il Trattario; così, essendo in facoltà d'ognuno l'accettare le incumbenze de i terzi, *Text. in L. Si mandavero 22. §. fin.*, *& L. Si quis alicui 27. §. qui Mandatum ff. Mandati*, *Palma consult. 48. num. 20.*, *Scaccia de Comm. & Camb. §. 2. gloss. 9. num. 7.*, *Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 6.*, *& Rot. nostra in una Liburnen. Literarum Cambii 28. Junii 1686. cor. Cavalcanti n. 11.*, *la XXIX. del tomo V. del Tesoro Ombrosiano*; non può quindi nascere alcun Contratto, se non che dopo seguita l'accettazione, come avverte il *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. X. num. 2.*, *Palma d. consult. 48. num. 34.* „ ivi „ Actio enim vi„ gore Literarum Cambii tunc solum competit ei, ad cujus fa„ vorem solutio facienda est, quando fuerunt acceptatæ per illum, „ qui eas solvere debet; ex hujusmodi enim acceptatione oritur „ actio, *Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. gloss. 9. num. 7.*, e „ l'*Heinecc. cap. 6. §. 5.* „

Perchè l'accettare un Mandato è un atto facoltativo.

E perciò l'obbligazione del Trattario si fonda nella sua accettazione

§. 12. Se però il Trattario sarà debitore del Traente, e che il Possessore della Lettera tenga quella con titolo oneroso, come giornalmente, e per ordinario succede; in tal caso il Possessore suddetto non *ex Contractu*, ma *ex juribus* del Traente potrà per-

Limita nel caso, che il Trattario fosse debitore del Traente, nel qual

caso ex juribus di questi può essere agito contro di Lui dal Portatore.

seguitare il Trattario, ed obbligarlo all' adempimento della Lettera in forza di quella rappresentanza, di cui il Cedente riveste il Cessionario, *Text. in cap. 1. de Reg. Jur., L. 1. ff. de obligat. & action., Gloss. in L. ultim. ad eum. in verbo portionibus, ff de donat. Grass. de Ceff. Jur. num. 8. tom. 3. part. 2., Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. Gloss. 5. num. 263., Olea de Cession. Jur tit. 1. quaest. 2. num. 44. e 46., & Rot. Rom. cor. Ansaldo decis. 565. num. 2. tom. V.*

Seguita l' accettazione, il Trattario si costituisce debitore per il Contratto de constituta pecunia.

§. 13. Seguita poi, che sia l' accettazione del Trattario, nasce un Contratto fra questi, e il Presentante, mediante il quale il primo si costituisce debitore del secondo della somma ordinata dal Traente nella Cambiale, e per pagarsi nel termine espresso nella medesima: obbligazione, che i DD. hanno di comun consenso dichiarato essere della natura di quella *de constituta pecunia*, di cui il *Testo nella L. Si pro alieno 1. Cod. de constit. pecun.*, ove il *Bruneman. num. 1.* „ ivi „ Quando quis alienum debitum se „ soluturum constituit, seu promittit, ex hoc ipso perpetuo, ut „ in aliis personalibus actionibus *L. 2. cod. h. t. & c.* obligatur „ & haeres ejus „ conforme *una voce* concludono *Fab. de Anna cons. 82., Capyclatro cons. 42. num. 10., Mans. cons. 126. num. 14. Venturini consil. 10. 11. 12. e 13., Episcop. Rocco cap. 92. num. 1. 2. 7. e 12. cum seqq., Roec. de Liter. Camb. Notab. 68. num. 183. Marquard. de Jure Mercator. lib. 3. cap. 11. num. 49., Turre de Cambiis disput. 1. quaest. 17. n. 11. & seq., & disput. 2. quaest. 16. num. 57., De Luca de Cambiis disc. 20. num. 2. vers. Super secunda, & disc. 25. n. 4., Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. quaest. 11. num. 339., Casaregi il Cambista instrutto cap. 2. §. 4., & de Commerc. disc. 53. num. 6.* „ ivi „ Sed ea juxta veriorem, & communiorem „ opinionem convenientiam omnino habet cum illa *de constituta* „ *pecunia:* Acceptantem enim se debitorem constituere nomine „ proprio pecuniae contentae in Cedulis Cambii probant, post maturum examen hoc super puncto praecedenter factum, Marquar- „ dus &c. „ *Franck Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 3. de libera acceptatione Literarum Cambialium §. 1.* „ ivi „ Est vero acceptatio „ Litterarum Cambialium generatim promissio Praesentatori illarum.

» facta de solutione pecuniæ illis contentæ præstanda, Promisso» rem obligans » *Stryckius de Cambialium Literarum acceptatione, cap. IV. num. 41., quæ est disputatio 18. tom. VII ejus opera, Rota Genua dec. 10 num. 4 & decis. 70. num. 3. Eadem de Mercatura cor Belloni dec. 45. per tot. Rot. Rom. dec. 386. num. 34. 35. e 44. part. 4. tom. 2. recent., & Rota nostra in Florentina Literarum Cambii 30. Decembris 1736. cor. olim Aud. Philippo Rota §. 33. la XIII. del tom. IX. del Tesoro Ombrosiano.*

ARTICOLO IV.

IL Cambio corrente nella Piazza di Livorno colle altre Piazze Commercianti di Europa si stabilisce ogni giorno di Corriere da i Mezzani di Cambio; e questo per le diverse Piazze è maggiore, o minore, in proporzione delle respettive maggiori, o minori ricerche della Lettera di Cambio, e della maggiore, o minor quantità della Lettera, di cui sia provvista la Piazza.

ANNOTAZIONI.

Quanti sono i giorni di Corriere in Livorno.

§. 1. I giorni di Corrieri in Livorno sono tre per ciascheduna settimana, cioè a dire il Lunedì, il Mercoledì, e il Venerdì.

Cadendo uno di questi in giorno festivo d'intero precetto, i Cambj si stabiliscono nel giorno antecedente.

§. 2. Se uno di questi tre giorni cade in Festa d'intero precetto, cioè a dire in una di quelle, in cui non è permesso di lavorare a forma della distinzione, che deriva in Toscana dal provido Editto dell'Augustissimo Imperatore, e Gra-Duca Francesco II. di gloriosa memoria del 18. Settembre 1749., in tal caso si stabiliscono i Cambj nel giorno antecedente a quello feriato, a forma del §. 1. *de i Capitoli per i pagamenti de i Cambj, e Mercanzie del 26. Marzo 1674.*, acciò i Negozianti, che in tali giorni

feriati non possono far Contratti, possino almeno dare esecuzione a quelli del giorno antecedente colla Posta di quella stessa sera, in cui cade la festa.

Cause, che contribuiscono allo stabilimento più alto, o più basso del Cambio

§. 3. Per stabilir poi il Cambio corrente, o sia il prezzo delle Cambiali in ciascun giorno, non solo contribuisce il maggiore, o minor numero delle ricerche in confronto dell' abbondanza, o carestia della Lettera per le respettive Piazze; il che veramente costituisce la misura principale del prezzo predetto; ma v' influisce ancora la qualità del Traente, e il tempo della scadenza.

La principale è la maggiore, o minor ricerca della Lettera.

§. 4. La misura, che dà luogo, e forma il Cambio corrente, consiste principalmente nella ricerca maggiore, o minore di una Lettera proporzionata alla quantità, che vi possa essere in Piazza della medesima, *Savary*, *Dictionnaire du Commerce au mot* CHANGE, ADDICTION „ vers. Lorsque il y a plus de Demandeurs des Lettres „ que de Tireurs, alors les Lettres enchérissent, & le Domandeur donne plus d'argent, qu'il n'en reçoit: c'est le Change „ désavantageux. Lorsqu'il y a plus de Tireurs, le Domandeur „ donne moins de poids, qu'il n'en reçoit dans le lieu indiqué „ par la Lettre; & le Change est avantageux.

Possono influire le circostanze del Traente.

§. 5. Le circostanze poi del Traente, o della Lettera possono produrre, conforme molte volte producono, una differenza di prezzo dal corrente in una Lettera, che in uno stesso giorno si tragga.

§. 6. In fatti non è caso raro, che in un medesimo giorno l' istessa Lettera tratta da Livorno per Parigi (per cagion d' esempio) si veda presa da un Negoziante ad un Cambio più vantaggioso di quello, che porti il corrente. Deriva ciò o perchè Tizio, che trae per Parigi, non è in tanto credito, quanto lo è Cajo, che pure dà la sua Lettera per la stessa Piazza, onde chi prende la Lettera di Tizio, per la quale dubita di correre un risico nel caso, che pendente il corso della medesima seguisse il di lui fallimento, vuol farsi pagare questo risico con dare per la Lettera, che riceve, un minor prezzo di quello, che corre in Piazza; o sivvero perchè Tizio trae ad una scadenza più lunga

dell' uso solito: onde in tal caso è più che giusto, che chi prende una tal Lettera la paghi un prezzo minore, mediante il quale resti egli indennizzato del danno, che soffre nello stare un più lungo tempo a ricevere l' importare della Lettera nel luogo, a cui è diretta, e nello stare così in un più lungo disborso. Questo è ciò, che rapporto al primo motivo di discrepanza ha opportunamente avvertito il *Phoonsen* nel suo trattato *des Loix, & Coutûmes du Change chap. 3. du prix du Change* §. 2. „ ivi „ L'on „ ne peut pas toujoûrs rencontrer le prix du Change le plus avan„ tageux, & *toutes les Lettres de Change* ne se négocient pas au „ même prix, mais souvent le prix se regle sur la bonté des Let„ tres de Change. „

§. 7. Viceversa, piacendo ad alcuno di avere una Lettera, che abbia una scadenza più breve di quella, che porta l' uso di Piazza, conviene, che la paghi un prezzo maggiore del Cambio corrente, per la stessa sopra descritta ragione, che il Traente viene a commettere al Trattario suo Procuratore di fare un pagamento prima del tempo giusto; onde è necessario, che resti in qualche forma indennizzato per un tal disborso.

ARTICOLO V.

Colui, che acquista una Cambiale, deve pagarne al Cedente la valuta concertata tre giorni dopo l' acquisto.

ANNOTAZIONI.

§. 1. Il Prezzo di una Cambiale si chiama il Cambio, secondo la definizione del Gius Cambiario, *Heinec. Elem. Jur. Camb. cap. 4. num. 43.* „ ivi „ *Per Cambium* intelligitur ipsa summa, quæ sol„ venda erat, nec tamen soluta est „ al pagamento del quale

Azione, che compete per ottenere il pagamento del Cambio.

è obbligato chiunque prende una Cambiale, competendo al Datore l' azione *ex vendito*, a forma del *Testo nella L. Julian. 13., & L. ex vendito 19. ff. de act. empt. & vend.*, di cui l' *Oinotomo lib. 4. tit. 6. de actione ex vendito* §. 1., e nella materia precisa, di cui si tratta, *l' Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap. 6.* §. 3. „ ivi „ „ Primo enim Remittens, valuta non soluta, ad eam solvendam „ tenetur, & ex jure Cambiali convenitur „ *& Franch. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 2. tit. 2.* §. 1. „ ivi „ Contracto Cambio, „ præcipuum officium Remittentis est solvere valutam, idest va„ lorem, seu pretium Litterarum Cambialium, cum pecunia ab„ sente loco dissito restituenda minime confundendum. „

Si paga in Livorno tre giorni dopo l' acquisto della Lettera per Legge Municipale.

§. 2. Il benefizio poi di pagare il prezzo delle Cambiali tre giorni dopo l' acquisto (contro il dovere naturale e civile, che ha qualunque Compratore di pagare il prezzo della cosa comprata nell' atto della stipulazione del Contratto, *Text. in L. quod vendidi 19. ff. de contrah. emptione*) è accordato ai Negozianti di Livorno in virtù di un Ordine Sovrano del 16. Marzo 1673. contenuto in certi Capitoli proposti da i medesimi Negozianti al Serenissimo Gran-Duca, ridotti a Legge, e compresi in un Editto Regio, che ha per titolo *Bando concernente i pagamenti de i Cambj, e Mercanzie* ripubblicato nel 1718., ove al §. 2. così si legge „ ivi „ Che li Cambj per la Piazza devino essere pagati, e ri„ scossi respettivamente subito dopo corsa la Lettera, e non possa „ dal Creditore darsi maggior dilazione di due giorni interi di „ lavoro dal giorno della consegnata Lettera di Cambio „ E nell' aggiunta fatta a detti Capitoli nell' 11. Agosto 1718. fu ordinato „ ivi „ che per maggior comodo del Debitore sia ridotto in „ avvenire il termine, che era di due giorni da pagarsi li Cambj „ dal dì della consegna della Lettera, a giorni tre. „

Giorni per i pagamenti de i Cambj.

§. 3. In conseguenza di questa Sovrana disposizione l' uso stabilito in Livorno si è, che i Cambj, che si fanno il Lunedì, si pagano il Venerdì seguente, e quelli, che si fanno tanto nel Mercoledì, che nel Venerdì, si pagano nel successivo giorno di Lunedì.

§. 4.

§. 4. Succede questo perchè, rapporto alle Lettere cedute nel Lunedì, non contandosi il medesimo come quello della consegna, e dovendosi godere dall' Acquirente tre giorni di dilazione, vengono questi a consumarsi nel Giovedì, per il triviale assioma ricevuto nella Giurisprudenza „ che dies termini non computatur in termino „ *Text. in L. ubi lex ff. de regulis Juris, Cap. 1. de restitut. spoliat. in vi.*, *Tuschius Practicar. Conclus. tom. 2. litera D. conclus. 409.*, *e Barbosa Axioma. 71. num. 1.*; onde non prima del Venerdì mattina se ne fa il pagamento. Per quelle date nel Mercoledì, i tre giorni del comporto vengono a consumarsi a tutto il Sabato, ma succedendo a questo un dì festivo, qual' è la Domenica, non può il pagamento aver luogo prima del Lunedì. Finalmente poi per le Lettere cedute, e contrattate nel Venerdì se ne fa parimente il pagamento nel Lunedì, benchè sia il terzo della scadenza: e ciò perchè, non essendo il dì del termine seguitato da un giorno di pagamento, resterebbe questo differito fino al Mercoledì; e così la dilazione supererebbe quei confini, che sono stati circoscritti dalla Legge Sovrana.

Ragione del sistema.

§. 5. I tre giorni di Corriere descritti sopra alla Not. §. 4., come sono destinati alla contrattazione de i Cambj, lo sono ancora per i pagamenti de i medesimi. A tal' effetto ne i detti tre giorni si adunano la mattina tutti i Cassieri de i Negozianti in certe stanze, che si dicono *le Stanze de i Cassieri*, e quivi si fanno i reciproci pagamenti, in gran parte coll' organo di cessioni reciproche, le quali mentre evitano il fastidio della contazione, e del peso, portano le respettive casse a farsi de i reciprochi, e grandiosi saldi di somme non indifferenti.

Modo di fare i pagamenti de i Cambj in Livorno.

§. 6. Essendo giorno festivo d' intiero precetto quello di Corriere, non si aprono altrimenti le Stanze de i Cassieri; e perciò i pagamenti, che caderebbero in tal giorno, devono anticiparsi nel giorno antecedente. Così dispone *il §. 1. de i Capitoli per il pagamento de i Cambi e Mercanzie del 26. Marzo 1674.* „ ivi „ » Ed in caso che il giorno della spedizione fosse festivo, s' in» tende per giorno di spedizione il giorno precedente alla festa; » e così i pagamenti, e protesti anticipati di un giorno. „

Giorni di festa non si paga, ma si anticipa il pagamento nel giorno antecedente.

I pagamenti de i Cambj si fanno in Oro

§. 7. I pagamenti, tanto per l'acquisto delle Cambiali, che per la soddisfazione di quelle accettate, si fanno in Oro; ed a tale effetto alle *Stanze de i Cassieri* interviene in tutti i giorni di Corriere un pubblico Pesatore di Oro, Professore nella materia, e che quivi pesa tutto l'Oro, che si paga, *a marco*, cioè a dire a partite intere di diverse centinaja, e diecine di Zecchini, *Giraudeau La Banque rendue facile chap. 19. art. 5.*

La dilazione accordata in Livorno ai pagamenti de i Cambj non importa fede di prezzo.

E perciò ha luogo l'azione reivindicatoria.

§. 8. La dilazione poi, che (come si è detto di sopra) è stata accordata agli Acquirenti delle Cambiali per il pagamento del Cambio delle medesime, non importa *Fede di prezzo*, nè in conseguenza toglie al Traente quei diritti, che se gli competono de jure per la *reivindicazione* della Cambiale, nel caso che alla scadenza del termine Legale non resti egli opportunamente soddisfatto dall' Acquirente; imperciocchè essendo una tal dilazione ordinata dalla Legge, e autenticata dall' inalterabile e quotidiana osservanza, non può somministrare alcuna ragione per credere, che il Traente abbia voluta aver Fede di prezzo: essendo una regola di ragione, che se il Venditore ha un giusto motivo da credere di poter' essere prontamente sodisfatto del prezzo, e che in questa giusta credulità procede alla tradizione della cosa venduta, una tale consegna non si considera dalle Leggi, nè da i Dottori come fatta con *Fede di prezzo*, specialmente al dannoso effetto di perdere il diritto alla *reivindicazione*, come dopo il *Testo nella L. Si quasi recepturus 3. ff. de pignoratitia actione*, ove il *Bartolo* nella *Somma* „ ivi „ non videtur habere fidem de „ pretio, quod statim quis recepturum se putat „, *Gloss. in L. Quod vendidi ff. de Contrah. empt. §. quod vendidi*, *Bruneman. in d. L. num. 3. in fine*, e prima nella *d. L. 3. ff. de pignorat. action. num. 1. e 2.* „ ivi „ Species plena ex hac lege. Sed col- „ ligunt tunc non videri fidem habitam de precio, si quis sta- „ tim se recepturum pretium speraverit „ *Altograd. consil. IX. num. 2. & seqq. lib. 1.*, *Gait. de Credito cap. 18. quæst. XI. num. 1217.*, *Merlin. de pignorib. & hypoth. lib. IV. quæst. 41. num. 34. & seqq.*, *la Rota nostra nella Liburnen. Garofanarum del 15. Giugno 1650. avanti l' Auditor Canossa in libro Motivor. unius Ju-*

dicis 114. fol. 257. esistente nell' Uffizio del Conservatore delle Leggi di Firenze, olim Proconsolo, e nella precisa materia di Cambiali l' *Ansaldo de Commer. & Mercat. disc. 1. num 21.*, e il *Casaregi Cambista instruito cap. IV. §. 5., e 26.* e l' *Heinecc. Elem. Jur. Cam. cap. IV. §. 21. in fine* „ ivi „ Nisi enim id fecerit (di
» pagare cioè il Cambio) trassans, qui Literas Cambiales sub
» spe solutionis dedit, per se actione Cambiali adversus illum
» (cioe contro il Prenditore) potest uti. „

§. 9. Malgrado però l' infallibilità di questa regola, egli è in atto pratico molto difficile, e remoto il caso, in cui dal Traente possa reivindicarsi una Cambiale; poichè quest' azione non è esercibile, se non che allora quando la cosa sia intiera, come dicono i Dottori, vale a dire nel caso, che la Cambiale non sia stata girata, ma si conservi tutt' ora presso l' Acquirente, o al più presso qualche altra persona, a cui non sia stata girata con titolo oneroso, ma che faccia unicamente le veci dell' Acquirente, di modo che si verifichi, che la Lettera si conservi nel dominio di esso: imperciocchè, se mai fosse stata ceduta, o sia girata mediante il pagamento di un prezzo, come suole accadere, è fuori di dubbio, che in caso simile non può altrimenti il Traente esercitare la *reivindicazione*; come, esaminata diffusamente questa materia, ferma il *Casaregio disc. 164. num. 3. 4. e 5. de Commercio*.

Se la Cambiale è ceduta con titolo oneroso, non compete al primo Cedente la reivindicatoria contro il terzo Cessionario.

§. 10. Ciò, che si dice del Traente, ha luogo ancora nel Girante, a cui dal Giratario non fosse stato pagato il Cambio; giacchè in sostanza il Girante in riguardo al suo Giratario viene a fare la figura dello scrivente, o datore della Lettera, come dice il *Casaregi nel suo Cambista instruito cap. IV. §. 50.* „ Laonde
» (*segue il Casaregi in d. cap. 4. §. 49.*) nel caso, che non sia
» stata pagata al Girante la valuta della Girata, gli competeran-
» no contro i secondi, ed ulteriori Giratarj, o no, quelle ragio-
» ni, ed eccezioni, quali, secondo le distinzioni de' casi, posso-
» no competere, o no, al datore della Lettera, quando non gli
» è stata pagata la valuta dal Ricevitore della medesima Lette-
» ra „, e l' *Heineccio Elem. Jur. Cambial. cap. 6. §. 7.*

Traente, e Girante si considerano lo stesso a certi effetti.

L' azione reivindicatoria sommamente privilegiata nel Gius Romano.

§. 11. E' verissimo, che secondo le regole del Gius Romano l' azione *Reivindicatoria* era talmente privilegiata, che non vi era motivo di buona fede qualunque, che salvar potesse qualsivoglia possessore dalla persecuzione del vero Padrone, conforme abbiamo dalle chiarissime disposizioni espresse *nella L. Procurator 1. Cod. Si aliena res pignori data sit*, *nella L. Si mancipium 23. Cod. de reivindicat.*, e più precisamente da un rescritto degli Imperatori *Settimio Severo*, e *Antonino* conservatoci da *Giustiniano* nella *L. Incivilem Cod. de Furtis*, emanato appunto alle preci di un Corpo di Negozianti, secondo il parere del *Cujacio tom. IX. 626 A.*, che avevano con buona fede acquistate alcune Merci riconosciute poi come spettanti ad altra persona diversa da quella del venditore. La buona fede allegata da quei Mercanti a quelli Imperatori, e la reclamata assistenza del Gius Naturale, non furono bastanti a ottenere, che quei *Cesari* ordinassero al reivindicante di reintegrare ai compratori il prezzo sborsato per la cosa in questione; ma anzi fu la loro domanda trovata così mostruosa, e non mai più udita ne i Tribunali, che la Maestà Imperiale, dopo avere denegata la grazia, che s' implorava, discese a dare ai supplicanti un amoroso avvertimento di essere più cauti in appresso nelle loro Negoziazioni, non solo per non soffrire simil sorta di danni, quanto ancora per evitare il sospetto di complicità nel delitto del furto „ ivi „ Incivilem rem desideratis, ut agnitas res furtivas non prius reddatis, quam pretium fuerit solutum a Domino. Curate igitur cautius negotiari, ne non tantum in damna hujusmodi, sed etiam in criminis suspicionem incidatis. „

Secondo il Gius di Natura il solo possesso unito all'acquisto con buona fede, e con titolo oneroso, esclude la reivindicazione.

§. 12. C' insegna all' opposto il Gius di Natura, che il *possesso* unito alla buona fede è irrevocabile senza la reintegrazione del possessore a confronto eziandio del proprietario medesimo. *Puffendorf*, *le Droit de la Nature & des Gens lib. IV. cap. 13.* §. 11. vers. „ ivi „ A l'égard des choses, qui sont encore en „ nature, on doit faire en sorte, entant qu'en nous est, qu'elles „ retournent à leur légitime maître, & cette obligation commen„ ce à déployér son effet, dès qu'on apprend que ce que l'on

» possede est à autrui, mais pas plutôt. Je dis entant qu'en nous
» est, *car non seulement on n'est pas obligé de restituer en sorte qu'ils
» nous en coûte;* & si l'on a fait quelque frais pour ce bien d'autrui,
» on peut les demander au Propriétaire, ou *retenir la chose jusqu'
» il nous en ait remboursé* „ e più sotto nello stesso §. „ *Mais pour ce
» que l'on a acquis de bonne foi & par un titre légitime, on n'est point
» obligé;* à mon avis, de se former soimême des difficultez sur la
» validité de son droit, & de publiér, pour ainsi dire, à son de
» trompe, que l'on est en possession de telle ou telle chose, à fin
» que si par hazard elle appartient à quelqu'autre, il puisse la ré-
» clamér. *Car, quand'il n'y a rien de vicieux, ni de suspect dans
» le titre de la possession, la bonne foi du Possesseur le disculpe plei-
» nement, & fait qu'il détient sans crime le bien d'autrui* „ *Grotius
de jure belli, & pacis lib. II. Cap. X. §. I. num. 5. §. ex hoc
fonte, ove la Nota del Gronovio, e del Barbosa.*

Nel Gius Mercantile le regole del Gius di Natura prevalgono a quelle del Diritto Civile.

§. 13. In mezzo a questa discrepanza di opposte regole diversamente prescritte dal Gius di Natura, e dal Gius de' Romani, ne è derivato, che per regola generale, ed in tutte le Contrattazioni Civili il Gius Romano ha prevalso al Naturale; ma nelle Contrattazioni Mercantili la consuetudine, l'uso, e in qualche luogo le Leggi Municipali, derogando a poco a poco alle disposizioni del Gius Civile, sono tornate ad adottare le massime del Gius di Natura, come le più analoghe alla qualità de i Contratti, che si fanno fra i Negozianti.

Autorità, che lo provano

§. 14. E vaglia il vero, malgrado l'allegato rigore delle Leggi Romane, a dispetto del riportato Rescritto degl' Imperatori Settimio Severo, e Antonino, è in oggi prevalsa la regola nel Foro Mercantile di tutte le Piazze di Commercio, che il possesso di una cosa mobile, o incorporale, acquistato da un Negoziante nel traffico con buona fede, somministra al Possessore il diritto di una giusta detenzione, anche a preferenza del vero Padrone, *Voet. in Pand. lib. VI. tit. I. ff. de reivindicat. §. 8. vers. uti, De Luca de Regal. disc. 115. num. 6., Scaccia de Commerc. & Camb. §. I. num. 7. part. 2. Ampliat. num. 82., Targa Ponderazioni Marittime cap. 74. §. Al contrario &c., Marquard. lib. 2. cap. 8. num. 56.,*

Ansaldo de Commerc. disc. 28. num. 2., *Sabelli in Summa Litera E. ad verbum* EMPTIO *num. 17.*, ove riporta una Sentenza data dal Magistrato degli Otto di Balia di Firenze nel 14. Dicembre 1679. in una strepitosa Causa agitata fra Giovanni Michelucci da una parte, e Simone Sorrogni dall' altra: il *Casaregio nel suo Cambista istruito cap. 11. num. 43.*, *e la Rota Fiorentina in una strepitosa Causa Dolfinetti, Ricci, e Bassano*, di cui si legge la dottissima Decisione della buona memoria del fu Sig. Cancelliere Giovanni Antonio Fabbrini intitolata *Liburnen. Pignoris del 22. Agosto 1749.*, e nella precisa matéria di Cambiali il *Surdo consil. 328. nn. 27. 28. e 32.*, *e il Casaregi loco citato* §. *44.*

Ragione di ciò.

§. 15. La ragione di questa discrepanza di regole si è, perchè nel Commercio non è possibile ai Negozianti di fare sul diritto di proprietà di quei Generi, che cadono in Contrattazione, quelle rigorose ricerche, che può impunemente fare un altro contraente non immerso nel vortice della Mercatura: onde sconvolto rimarrebbe il buono ordine, e di un ostacolo insuperabile ai progressi del Commercio sarebbe l' effrenata reivindicazione, che accordano le Leggi Romane ai proprietarj delle cose; come giustamente riflettono, *Voet. in Pand. loc. cit. num. 5. vers. Uti* ivi „ Uti & in rebus illis furtivis, quæ publicis in Nundinis » fuerunt alicui bona fide ementi divenditæ, quæ non nisi pre» tio, quod datum est, restituto vindicari possint, quoties emptor » nequit a venditore pretium servare; ita jure singulari muni» tis istis Nundinalibus venditionibus in plerisque Belgii locis (si » pauca excipias, in quibus inter rem alienam ex furto subdu» ctam distingui observat *Antonius Matthæus parœm. 2. num. 17.* » *vers. secundo*) *Commerciorum adjuvandorum gratia, ne timidius* » *ad emendum accederent emptores, si rei alienæ bona fide comparatæ,* » *pretii periculum deberent subire*, nulla licet in culpa plerumque » hærentes; dum in peregrinorum promercii causa adventan» tium, ac res venales exponentium, conditionem, integrita» tem et curiosius inquirere onerosum omnibus, ac prope im» possibile visum est „ *De Luca de Regalib. disc. 115. n. 6.* „ ivi „ » Multa enim ratione publici Commercii in mercibus, aliisque in

» quotidiana Contractatione consistentibus conceduntur, quæ Ju-
» ris rigori, & regulis repugnant, ut præsertim habemus, quod
» quamvis hypothecæ privilegium sit persequendi bona debito-
» ris hypothecata penes quemcumque tertium, etiamsi per mille
» manus transierint; nihilominus æquitas, sive Commercii ratio
» induxit *hujus regulæ* limitationem in Mercibus, quæ, licet sub
» hypotheca cadentes donec sunt penes debitorem, attamen pe-
» nes tertium foventem Causam onerosam, cessante fraude, & ma-
» la fide, remanent ab illa immunes, nisi ageretur non de Mer-
» cibus singularibus, sed de integra illarum taberna, considerata
» tamquam corpore universali, juxta theoricam *Baldi L. Ubi ad-*
» *huc C de jure dotium*, quam cæteri sequuntur apud *Gizzarell &c.*
» Prout, licet rei Domino detur illius vindicatio a quocum-
» que, penes quem invenitur, quamvis iste in Portu, in Nundi-
» nis, vel alio publico Emporio emerit „ *ad Text. in L. Incivilem*
Cod de furtis &c „ *attamen, si ematur a publico Mercatore, cui i-*
» *dem Dominus eas trasmiserit, ita ut non agatur de rebus furtivis,*
» *quamvis corrispon salis mandati sibi traditi limites excesserit, ex ea-*
» *dem ratione*, de qua supra in Creditores dictum est, *nullate-*
» *nus intrare videntur terminu*. *Text. in L. Incivilem*, de quibus
» supra; *quia ementes a Mercatoribus* Merces in eorum tabernis vel
» repositoriis existentes, non videntur obligati exquirere, an sint
» suæ, vel alienæ, & quale mandatum habeant ad vendendum:
» ideoque sibi imputet illarum Dominus, cur correspondali minus
» fideli eas transmiserit, cum penes istum reperiantur de ipsius
» Domini voluntate, & electione, quod non est in Casu *d. L.*
» *Incivilem*, in cujus etiam terminis ementes a Mercatoribus,
» quibus juste credi potuit, adhuc probabilius videtur, concurren-
» te bona fide, non debere molestari, ut habetur locis citatis;
» *nam alias actum esset de publico Commercio* „ *il Targa nelle sue*
Ponderazioni Marittime al Cap. 74. §. al contrario „ ivi „ La ra-
» gione è, perchè si tratta di Negoziazione, ed acquisto fatto
» con buona fede, il quale se si ritrattasse, rovinerebbe il Com-
» mercio „ *Lo Statuto di Lubecca* riportato dal *Marquardo loc.*
cit. „ ivi „ Si enim adversus quoscumque superesset reivindicatio,

„ timida, & incerta semper foret Mercium acceptatio, & inqui-
„ sitio originis multas pareret difficultates „; *La Liburnen. Pi-
gnoris del 14. Dicembre 1749 av. il fu Sig. Canc. Fabbrini all'
art 71.* §. *XXIII.* „ ivi „ Venendo dunque all' esame di questa,
„ in primo luogo non possono i Negozianti con quella medesima
„ diligenza per la parte loro, che le persone non addette al
„ Commercio, e col medesimo effetto per la parte degli affari,
„ indagare la procedenza delle Mercanzie, che cadono in con-
„ trattazione „ e ai §§. *XXVI* e *XXVII.* „ ivi „ Che se, e per ra-
„ gione dell' impossibilità d' indagare la procedenza delle Mer-
„ canzie, e per ragione del pronto soccorso di contante, non
„ può, nè dee il Negoziante, che compra, o fida sul pegno, far
„ le medesime diligenze, che farebbe uno non Negoziante, ed
„ in luogo, che non sia di Commercio; non per tanto ne segue
„ l' opposta estremità viziosa, che *nessun' obbligo gl' incumba*, ma
„ bene, *che le sue diligenze debbano essere proporzionate al suo
„ carattere, ed all' indole del luogo, dove si contratta*, che si è
„ dimostrata peculiare: nè possano esigersi maggiori senza pre-
„ tendere un paradosso, cioè una diligenza superiore alle forze,
„ e molto opposta alla correntezza mercantile. *Qualora tali pro-
„ porzionate diligenze siano intervenute, già siamo nel caso di dovere
„ attendere il semplice Gius di Natura*, che, intervenendo la buona
„ fede, autorizza il possessore; cioè colui, che avendo la deten-
„ zione d' una qualche specie, ha già qualche cosa di reale in fa-
„ vor suo, che dalla buona fede venendo avvalorata, possa giu-
„ stamente difendersi contro chiunque „; ed al §. *XXXI* „ ivi „
„ Che se la Mercanzia acquistata sia passata per molte mani, già
„ provammo (*IX*) ne i luoghi, e fra le persone d' indole indiffe-
„ rente essere una congettura di più per escludere la mala fede;
„ ne i luoghi, e fra le persone d' indole mercantile servirà ad
„ accrescere ragioni a ragioni per la retenzione. Ma ciò, che bi-
„ sogna osservare, si è, che in questo caso da noi chiamato com-
„ posto, e tutto giorno fra i Mercanti contingibile, *se si ammettes-
„ se la Vindicazione, si distruggerebbe ogni ordine di Commercio*. Poi-
„ chè, essendo naturale di ogni Contratto, che, evitta la cosa ri-
„ cevuta

» cevuta, si abbia il regresso, o rilevazione contro il proprio
» Autore; posto che una Mercanzia, la quale abbia a principio
» procedenza ingiusta, sia passata per molte mani; posto che il
» preteso Proprietario abbia la vindicazione contro l' ultimo, nel
» quale ella andò a posarsi; ne viene per conseguenza, che l' ul-
» timo spogliato della sua merce averebbe il regresso pel valore,
» e per gl' interessi contro il penultimo, e questi lo averebbe
» contro l' antipenultimo, e così di mano in mano, finchè si
» arrivasse al primo, ed ingiusto Autore di quel progresso. Cose
» tutte immaginarie, e non praticabili fra i Mercanti e per la
» sospensione, in cui si terrebbe la proprietà de i Beni, e per gli
» accidenti possibili ad accadere, prima che sia esercitata la vin-
» dicazione, o che la serie del regresso sia esaurita: le quali co-
» se costituiscono assurdi intollerabili. »

§. 16. E finalmente nel caso appunto del pegno convenzionale formato sopra una Mercanzia, che non era di proprietà del Pignorante, fu deciso per la validità del pegno in una Causa fra il Sig. Giovanni Cambiaso di Domenico da una parte, e i Sigg. Gio. Marco Pasteur e Comp. dall' altra, sotto dì 18 Agosto 1777 dall' Illustrissimo Sig. Aud. Vicario di Livorno Giuseppe Pierallini, come costa dalla Sentenza esistente negli Atti di num. 236. del 1777. del fallimento Dufour.

Il Gius Romano alieno dal favorire il Commercio.

§. 17 Nè sia maraviglia, se il *Gius Romano* era così poco propenso a favorire il Commercio pubblico; imperciocchè, siccome presso quella Illustre Nazione il Commercio *ad summam Reipublicæ non pertinebat*, per la ragione, che essendo eglino provvisti di tutto ciò, che occorreva alla pubblica sussistenza, si riduceva quindi la Mercatura per loro ad un semplice oggetto di lusso per ottenere le produzioni, e manifatture straniere, e così a coltivare la mollezza de i Cittadini; ed essendo perciò un oggetto meramente passivo; non meritava conseguentemente di essere dal Prencipe incoraggito, nè che le Leggi lo favorissero, conforme ha benissimo dimostrato il celebre Giureconsulto *Giuseppe Averani*, *Interpretat. Juris lib. 2. cap. 13 §. 9.*, e lo ha poscia avvertito il lodato Sig. Canc. Fabbrini nella citata *Liburnen. Pignoris del 14. Decembre 1749. §. 43.*

§ 18 Da questo stesso principio deriva, che nel Gius Romano beneficata si vede la restaurazione, e costruzione delle Case, come quell'oggetto, che interessava il Pubblico bene, e la Romana Grandezza, a segno che il denaro somministrato per resarcire le Fabbriche non solo fu favorito di una tacita ipoteca sul fondo restaurato con quella stessa moneta, e ciò mediante *un Senatus Consulto* riportatoci da *Papiniano nella L. 1 ff. in quib. Cauf. pignus vel hypoth. tacite contrahatur;* ma, quel che è più, con un' ipoteca, a cui fu data la prelazione a qualunque altra benchè privilegiata, e anteriore, al referire di *Ulpiano nella L. Interdum 5., e nella L. hujus 6. ff. qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur, & de iis, qui in priorum Creditorum locum succedunt;* e viceversa nulla si trova accordato a favore di chi somministra danaro per la restaurazione delle Navi, per quanto l'identità di ragione portar dovesse i Legislatori ad accordare a favore delle Navi quei privilegj medesimi, che si accordano alle Fabbriche Urbane, come avverte *l' Averani loco citato:* qual' è quella, che chi dà il denaro per simili restaurazioni *salvam facit pignoris substantiam* a benefizio comune di chiunque vi potesse avere interesse, conforme notano i DD., e singolarmente il *Brunemanno ad d. L. Interdum §. 1. in fine, il Voet. in Pand. ad lib. XX. tit. IV. §. 20. vers. Imo* „ ivi „ Quia, & hic verum est ex posteriore Credito salvam esse caussam totius Pignoris „ *il Perez in Pand. ad d. lib. XX. & tit. IV §. Caeterum vers. Quod autem* „ ivi „ Quod autem is, qui ad rem reficiendam, vel conservandam, vel acquirendam pecuniam credidit, omnibus Creditoribus preferatur, *ratio est, quia ejus pecunia reliquis salvam fecit totius pignoris caussam. Nisi enim ipse credidisset, res oppignorata periisset.* „

Al contrario il Gius Romano favoriva la costruzione delle Fabbriche.

§. 19. Tutto ciò non ostante, i costumi del Gius Marittimo opponendosi in questa parte al Gius Romano, hanno stabilito una uguale ipoteca privilegiata a favore del denaro dato per restaurare tanto le Case, quanto le Navi; onde i benefizj della lodata *L. Interdum* sono stati dallo stile, e dall' unanime consenso de i Dottori, e de i Tribunali, estesi ancora al caso delle Navi: sopra di che sono da vedersi *il Consolato del Mare cap. 32. e 33., il*

I Privilegj accordati da' Romani a favore di chi dava denaro per resarcir Case, sono nel Gius Ma-

Brunemanno ad d. L. Interdum §. 4., Voet in Pand. loc. cit. §. 19. ivi „ Præterea hypothecam cum privilegio habent qui crediderunt in refectionem Ædium, *uti, & secundum mores nostros, in Navis refectionem: idque in ipsis illis Ædibus, Navigiisque refectis, non item in ceteris Domini bonis* „ *Cleirac, les Us & Coûtumes de la Mer tit. de la Jurisdiction de la Marine §. 18. num. 4., Kuricke Resolutio Quæstionum Illustrium quæst. 13 vers. Concludo in fine* „ ivi „ Concludo itaque eum, qui ad refectionem & conservationem Navis pecuniam credidit, omnibus anterioribus Creditoribus, etiam hypothecariis expressis, præferendum esse, dummodo nominatim ad conservationem, & refectionem Navis pecunia data, eademque Navis extructa, conservata, & reparata fuerit „ *Stypmannus Jus Maritimum part. 4. cap. 5. §. 154* „ ivi „ His autem omnibus casibus, si quis in credenda pecunia ad emendamdam, exstruendam, instaurandam, reficiendam, armandam, fabricandam Navim sibi de pignore prospexit, de quo casu *L. 5. L. 6. ff. qui potior in pign. hab. Novel. 67 cap. 3. loquuntur*, non solum privilegium, sed etiam hypothecam habet, & ita omnibus Creditoribus præfertur, etiam anteriorem hypothecam habentibus. „ E al §. 156. se ne rende la ragione, cioè „ *Ratio autem hujus prælationis est*, quod pecunia istius Creditoris salvam fecerit totius pignoris caussam, ut de conditione iniqua illata non possint queri priores Creditores; si enim ille non credidisset, re pereunte, plane nullum pignus habuissent „ *Loccenius de Jure Maritimo lib. 1. cap. 2. num. 2., Casaregi de Commerc. disc. 18 num. 1., Vinnius ad Peckium in lib. 1. §. Non autem §. 5. fol. mihi 838. in tit. ff. de exercit. actione.*

ritimo stati estesi a favore ugualmente della restaurazione delle Navi

§. 20. Non è inopportuno l'avvertire in questo luogo, che il *Donello* ne i suoi Commentarj al trattato *de Pignoribus, & Hypoth. cap. IV. §. 11 a 879. del tom. VI. dell'Edizione di Lucca* si affatica a provare l'errore, in cui sono incorsi *l'Accursio*, ed altri Dottori nel credere, che *Ulpiano* abbia risposto, che il favore accordato alle Case per l'Ipoteca tacita privilegiato debba intendersi esteso anche alle Navi, e si dà la pena di dimostrare, che in forza delle Leggi Romane non può questo competere ai

Il Donello sostiene, che nel Gius Romano i privilegj accordati alle Case non furono estesi alle Navi.

bastimenti. Noi ne conveghiamo di buona fede; ma da quanto abbiamo dimostrato ne i §§ precedenti, l'uso, e la consuetudine Mercantile, opponendosi al Gius Romano, hà introdotta quest' ampliazione di privilegio a favor delle Navi, e del Commercio.

Il Gius Romano favorì solamente quel ramo di Commercio che interessava il solo servizio della Repubblica.

§. 21. Egli è tanto vero, che il Gius Civile de i Romani nessun favore accordava al Commercio de i Particolari, che unicamente a quelle Persone, o Commercio, che interessava il servizio della Repubblica, si leggono accordati de i privilegj. Quindi è, che ai Negozianti, e ai Padroni de i Bastimenti Annonarj, di quelli cioè destinati al trasporto delle Vettovaglie per il pubblico servizio, era concessa l'immunità de i pubblici pesi, ugualmente che ai settuagenarj, a quelli assenti per servizio della Repubblica, e simili; come abbiamo dal *Testo nella L. Semper 5. §. 4 ff. de Jure Immunitatis* al quale effetto dovevano eglino farsi descrivere *in Corpore Naviculariorum Annonæ*, al referire di Callistrato nel §. 7. di detta Legge. In fatti l'espressioni istesse del Testo spiegano bastantemente lo spirito della Legge diretto a favorire il servizio della Repubblica, e non il Commercio de i particolari, *d. L. Semper* §. 4. „ ivi „ Negotiatores, qui *Annonam Urbis adjuvant*, item „ Naviculari *qui Annonæ Urbis serviunt*, immunitatem a Muneri„ bus *publicis* consequuntur, quandiu in hujusmodi actu sunt. nam „ remuneranda pericula eorum, quia etiam cohortanda præmiis „ merito placuit; *ut qui peregre muneribus quidem publicis „ cum periculo, & labore fungerentur, a domesticis vexationi„ bus, & sumptibus liberentur: cùm non sit alienum dicere „ etiam hos Reipublicæ causa, dum Annonæ Urbis serviunt, „ abesse.* „

Ragioni Politiche di tal favore presso i Legislatori Romani.

§. 22. Oltredichè una simile immunità non fu tutta gratuita, nè unicamente diretta a favorire chi impiegava l'opera sua in servizio della Repubblica; ma vi fu unito lo spirito di cautelare lo Stato per mezzo di queste, che avevano l'apparenza di benefiche concessioni: per la ragione che, essendo i pubblici pesi ed impieghi di qualche aggravio al patrimonio de i Cittadini, non volle la sagacissima Legge, che quei beni, che erano obbligati a favore del Fisco per cautela della buona condotta di quel genere

di persone, venissero *aliunde* depauperati. Rilevasi ciò dal successivo §. *Conductores* della d. L. *Semper ff. de Jure immunitatis* „ ivi „ Non honori conductorum datum, ne compellantur ad mu„ nera municipalia; sed ne extenuentur facultates eorum, quæ „ subsignatæ sunt Fisco „ ove il *Brunemanno* §. 3. „ ivi „ Con„ ductores vectigalium, etiam volentes, a muneribus prohibendi „ sunt; ne extenuentur facultates eorum, quæ obligatæ sunt „ Fisco. „

§. 23. Leggesi pure appresso *Svetonio in Claudio cap. 18. e 19.*, che quell' Imperatore propose ai Mercanti lucri, e benefizj dell' ultima importanza „ ivi „ Proposuisse fabricantibus Naves „ Mercaturæ causa, magna commoda, magna lucra Negotiatori„ bus, suscepto in se damno, si cui quid per tempestates acci„ disset. „

§. 24. Riferisce *Ulpiano* ne' frammenti delle Istituzioni *al tit. 3. de Latinis*, che lo stesso *Claudio* concesse la Cittadinanza Romana a chi fabbricasse una Nave della portata di diecimila moggia di Grano, ed a chi per sei anni continui si esercitasse nel portar Grano all' Annona di Roma.

§. 25. *Tacito* pure nel XIII. Libro de' suoi Annali ci assicura, che *Nerone* prescrisse, che le Navi non fossero soggette nè a tributo, nè a censo „ ivi „ Temperata apud Transmarinas Pro„ vincias frumenti subvectio; &, ne censibus Negotiatorum Naves „ adscriberentur, tributumque pro illis penderent, constitutum. „

§. 26. Abbiamo da *Lampridio* nella Vita d' *Alessandro*, che da questo Imperatore fu concessa l' immunità ai Negozianti; ed il *Codice Teodosiano* ci rende sicura testimonianza, che lo stesso privilegio fu da *Costantino* accordato ai Capitani, o Padroni di Bastimenti, a riflesso però di beneficare l' Annona della Città di Costantinopoli da esso quattro anni avanti fabbricata, e dedicata, come apparisce dalla stessa Cesarea disposizione nella *L. 7. Cod. Theod. de Naviculariis* „ ivi „ Pro commoditate Urbis, quam æter„ no nomine, jubente Deo, donavimus, hæc Vobis privilegia cre„ didimus deferenda, ut Navicularii omnes a Civilibus muneri„ bus, & oneribus, & obsequiis habeantur immunes. Et ne ho-

» nores quidem Civicos, ex quibus aliquod incommodum sen» tiant, subire cogantur „ e meglio ancora dalla successiva *L. 9. tit. eod. d. Codicis* „ ivi „ Nullam vim oportet Naviculârios sub» stinere, delegatas species Annonarias transferentes, nec concus» siones perpeti, nec aliquod genus incommodi, sed venientes, ac » remeantes, omni securitate potiri „ quantunque il *Gottofredo* attribuisca questa Legge all'Annona di Roma, piuttosto che a quella di Costantinopoli; e finalmente da tutto il complesso delle Leggi contenuto sotto questo titolo nel predetto *Codice Teodosiano*.

§. 27. Tutti questi privilegj per altro erano unicamente diretti ad incoraggire il trasporto delle Vettovaglie, e così a favorire la pubblica Annona, conforme avverte il dottissimo *Averan loco citato num. 15. & seqq.*, ed il celebre Sig. *Auditor Moneta* nella *Liburnen. Cambii Maritimi del 28. Settembre 1759. §. 5. & seqq.*, la LXXIII. in ordine nel *tom. 3. del Tesoro Ombrosiano*, il che formava uno de i principali oggetti della pubblica cura presso i Romani, affine di potere alimentare, in qualunque luogo lo spirito di conquista le trasportasse, quelle immense schiere di armati, che tolti dall'aratro, e dall'industria, impiegavano la loro opera, e la lor vita ad estendere la grandezza del nome Romano.

§. 28. Non deve dunque arrecar meraviglia, se queste, ed altre simili contradizioni s'incontrano fra le Leggi Romane, ed il Gius Marittimo, e Mercantile.

Il Gius Romano merita osservanza in Europa, in quanto è stato ricevuto, e in quelle parti, che non si oppongono alle Leggi Municipali de i respettivi Stati.

§. 29. Le Nazioni moderne non sono altrimenti legate, e soggette al Gius Civile de i Romani, se non che in quanto riconosciute le Leggi in quello contenute di un merito non ordinario, generalmente parlando, hanno quindi riportata una libera, e volontaria accettazione, conforme saviamente avvertirono *Arturo Duck* nel suo aureo trattato *De usu & auctoritate Juris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum cap. 11.*, il *Cujacio tom. IX. 466. C.*, e il *Card. de Luca in Consult. observ. 19. usque ad 23.*, ragione, per cui *Virgilio*, parlando della grazia, che i Romani ebbero dal Cielo di dettare le Leggi a tutto l'Orbe Terraqueo così cantò:

„ Tu regere imperio Populos, Romane, memento:
„ Hæ tibi erunt artes, pacisque componere morem;

e *Claudiano* pure, parlando di *Roma*, come Patria delle Leggi, così si espresse.

„ Armorum, Legumque parens; quæ fundit in omnes
„ Imperium, primique dedit cunabula Juris.

E perciò si veggono molte Leggi diverse da quelle del Corpo Civile de' Romani

§. 30. Di quì ne segue, che diversificando in alcuni oggetti i fondamenti politici delle moderne Nazioni dalla Romana Antichità, si sono perciò le prime emancippate in quei tali oggetti dalla Romana Legislazione, con stabilire Leggi, e costumi analoghi alle variate circostanze delle respettive Nazioni, o medianti Leggi positive, o medianti usi, e costumi adottati da i Popoli, da i Tribunali, da i Giureconsulti.

Specialmente per gli oggetti della Mercatura, e della Navigazione.

§ 31. Quindi è, che secondo le massime moderne, riguardandosi il Commercio da tutte le colte Nazioni come una delle principali basi della loro sussistenza, hanno perciò adottate tutte quelle teorie, e quelle regole, che più opportune sembravano a favorire il Commercio, nulla curandosi, se si uniformavano, o si opponevano al Gius Romano. E' quindi una massima universalmente ricevuta da tutte le Nazioni, che la consuetudine e stile de i Mercanti deve infallibilmente osservarsi in tutti i Tribunali *Corneus Consil. 319. num. 12. lib. 3., Paris. Consil. 97. num. 8. lib. 1., Rocco de Literis Cambii Notat. 64. num. 175., Casaregi de Commerc. disc. 54. num. 33., Rota di Genova decis. 91. num. 5., e la Rota nostra in una Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. avanti la B. M. del fu Signor Giuseppe Bizzarrini riportata nel tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano in ordine la decis. XXVIII. §. 7.* „ ivi „ Ed in fatti, siccome non vi è, nè vi può „ essere Legge alcuna positiva, ed umana, che obblighi generalmente differenti Nazioni, ciascheduna delle quali osserva le sue „ proprie, che derivano o da legittima podestà, o da tacito „ particolare consentimento; così per il buon ordine, e regolamento del Commercio, che per necessità suppone la comunicazione fra diverse Nazioni, *alcuni usi, e consuetudini generalmente si sono introdotte*, che propriamente *Leggi Mercantili* si

„ possono chiamare, colle quali pertanto le differenze, che accadono tra i Mercanti, si debbono terminare „ ancorchè una tale consuetudine, e stile si opponga al Gius Comune, *Corneus consil. 319. num. 12. lib. 3.*, *Genua de Scriptura privata lib. 3. de Literis Camb. quæst. 6. num. 16.*, *Rocco respons. 4. num. 27. & respons. 21. num. 20. lib. 1.*, *Ansaldo de Commerc. disc. general. seu ult* §. 4. „ ivi „ Solet etiam inter privilegia Mercaturæ recenseri, quod „ eorum stylo stari oporteat, ita ut hic prevalere debeat dispositioni Juris Communis, *Casaregi Cambista instruito Cap. 5. num. 27.*, *& de Commercio disc. 144. num. 38.*, *Rota Genuen. decis. 7. num. 11.*, *& Rota nostra nella Liburnen. Assecurationis avanti la B. M. del fu Sig. Segretario Cammillo Piombanti del 23. Agosto 1742. riportata nel tomo VII. del Tesoro Ombrosiano la decis. XXXVI. in ordine num. 42.*

§. 32. In conseguenza della regola stabilita in questo §. cade in acconcio l' esaminare in questo luogo il quesito, se il Prenditore d' una Cambiale possa impunemente pagarne il valore al Traente, o sia Cedente, prima della scadenza del termine stabilito dalla Legge, e dall' uso.

Malgrado il benefizio accordato in Livorno di pagare il Cambio tre giorni dopo l' acquisto della Lettera, può il Prenditore pagarlo impunemente anche prima

§. 33. A sciogliere questo dubbio è necessario il premettere, che essendo la dilazione al pagamento del Prezzo delle Cambiali stata unicamente accordata a comodo, e benefizio del Debitore, conforme in dubbio si deve sempre presumere, *Gratian. discept. cap. 505. num. 31.*, *Cencius de Censibus quæst. 84. num 3.*, *Salgad. Labyrint. Creditor. part. 2. cap. 29. num. 35.*, e *Casaregi Cambista instruito cap. 3. num. 85.*, e come nel caso nostro non può revocarsi in dubbio, perchè un tale spirito chiaramente apparisce dalla precisa lettera della Legge, de i Capitoli cioè del 1681. allegati di sopra, i quali al §. 2. così si esprimono „ ivi „ Che „ li Cambj per la Piazza devino essere pagati, e riscossi respettivamente subito dopo corsa la Lettera, e non possa dal Creditore darsi maggior dilazione di due giorni intieri di lavoro dal „ giorno della consegnata Lettera di Cambio „, può quindi in tal caso, e per regola generale il Debitore predetto renunziare impunemente ad un favore ad esso solo accordato; e pagando così

prima

prima del solito termine, non può mai dirsi, che venga a pagare anticipatamente, conforme dopo i Testi *in Cap. Ad Apostolicam de Regularibus*, *nella L. Si quis in conscribendo Cod. de Pactis*, *nella L. Stipulatio ista* §. *Inter certam*, *nella L. Continuus* §. *Cum ita ff. de Verbor. obligation.*, *e nella L. Quod in die 70 ff. de Solution.* fermano *Gratian. cap. 127. num. 33.*, & *cap. 505. num. 30 e 31.*, *Covallos Commun. Opinion. quest. 790. num. 43. & seqq.*, *e la Rota Romana nella decis. 253. num. 5. part. 1.*, *e nella decis. 374. num. 37. part. 5. recent.* „ ivi „ Et satisfacit huic motivo ratio superius „ assignata; quoniam non est debitor in diem vel sub conditione, „ dum debitor agnoscit debitum, & sponte vult solvere, & re„ nunciare favori suo, ac prævenire diem præscriptam solutioni „, e ne i precisi termini del caso, di cui si tratta, *il Casaregi nel Cambista instruito cap. 3. §. 87.* „ ivi „ Per lo contrario, se la dilazio„ ne al pagamento è posta solamente a comodo, e in grazia del „ Debitore, come si deve in dubbio sempre presumere, allora „ in questo caso si può dal Debitore anticipatamente pagare: e „ la ragione è assai convincente, perchè il Debitore, come si di„ ceva, può renunziare ad ogni suo favore, e così alla dilazione „ posta a suo comodo; e fatta tale renunzia (il che s' intende „ dall' atto stesso del pagamento, che egli fa) non si può dir „ mai, che egli paghi anticipatamente. „

§. 34. Se dunque il Prenditore di una Cambiale, col pagare prima del solito termine il prezzo della medesima, fa ciò, che era in diritto di fare, non può quindi portarsi a suo peso qualunque pregiudizio derivar potesse ai Creditori del Traente in conseguenza di una tale anticipazione di pagamento, come per cagion d' esempio accader potrebbe, qualora fallisse il Traente predetto nel contrattempo fra il giorno del seguito pagamento, e quello, in cui doveva seguire; conforme onclude *la Rota Romana* nelle due allegate *decisioni*, e singolarmente nella *decis. 374. num. 40. 41. e 42. della parte 5. recent.*, *e il Casaregi loc. cit. num. 95.*

§. 35 L' unico dubbio, che può insorgere in un caso di tal natura, quello si è, se il pagamento anticipato venga fatto dal

La mala fede può rendere illegittimo il pagamento anticipato.

Debitore con buona, o con mala fede; imperciocchè, se viene da esso fatto con mala fede, vale a dire con scienza, o prevenzione dello stato di prossima decozione del Traente, non vi è dubbio in tal caso, che sia fatto illegittimamente, e che possa da i Creditori del Traente, in pregiudizio de i quali è stato fatto, obbligarsi nuovamente il Prenditore a ripetere il pagamento *Text. in L. ait Prætor* §. *Si eam diem ff. Quæ in fraud. Creditor. facta sunt ut restituantur*, *& L. Omnes 17. ff. eod.* dietro i quali *il Salgado in Labyrinth. Creditor. part. 2. cap. 29. num. 41. 42. e 43.*, *Valeron. de Transaction. tit. 3. quæst. 5. num. 15.*, *Olea de Cession. Juris tit. 1. quæst. VI. num. 61.*, *Larrea decis. 15. per tot.*, *Casaregi Cambista instruito cap. 3. num. 92. 93. e 94.* „ ivi „ Debbo qui solamente avvertire, che anche in questi ca„ si della dilazione posta a favore solamente del Debitore, se „ al tempo dell' anticipato pagamento, che vuol fare il Debi„ tore, averà il Creditore cominciato ad avere qualche interes„ se nella suddetta dilazione, come, per modo d' esempio, se fos„ se imminente l' Editto della mutazione delle Monete, o del „ loro valore, o pure se il Procuratore, o Presentatore (di una „ Cambiale) a cui si doveva pagare, fosse divenuto decotto, o „ non solvendo, o in stato di prossima decozione, o si fosse „ dato altro simile caso, che il pagamento anticipato fusse di „ mezzo pregiudizio, e danno al Creditore; non si può dal „ Debitore pagare anticipatamente „ e ciò per la ragione addotta dal *Salgado loc. cit. num. 44.* sull' autorità del *Testo nella L. Uxorem 41.* §. *Sejum ff. de Legatis 3.*, cioè a dire, che non può farsi alcuno immaturo pagamento a danno altrui „ ivi „ quia in „ damnum alterius non potest fieri præmatura solutio. „

Fatto con buona fede è più che legittimo qualunque anticipato pagamento.

§. 36. All' opposto poi, se il pagamento vien fatto a buona fede, si sostiene come fatto legittimamente; nè alcuno ha diritto d' impugnarlo, nè d' ottenerne la repetizione, *Casaregi loco cit. num. 95.* „ ivi „ ma ciò si deve, quando il pagamento anticipato fosse „ stato fatto dal Trattario con scienza dell' imminente variazione „ delle monete, o del fallimento, o altro danno, che dovea succedere al Creditore, e così con dolo, e frode del suddetto

„ Trattario, come si scorge dalla lettura de' suddetti Autori, e
„ *non già nel caso dell' anticipato pagamento fatto ignorantemente,*
„ *e con buona fede dal Debitore, o sia dall' Accettante.* „

§. 37. Accadde in fatti nell' Agosto del 1781, che il Sig. David de Montel Negoziante Ebreo di Livorno in una mattina di Lunedì diede, e cedè una sua Lettera di Cambio sopra un Banchiere di Napoli al Sig. Francesco Jermy altro Negoziante Inglese in quell' istessa Piazza. Doveva il Sig. Jermy secondo l'uso di Piazza pagare il Cambio o sia il prezzo di detta Lettera nel Venerdì successivo; ma nel giorno del Mercoledì, che corse fra il giorno della data Lettera a quello, in cui doveva seguirne il pagamento, si presentò al Sig. Jermy il Cassiere del Sig. Montel unitamente al Mezzano di Cambj, che nel Lunedì antecedente aveva stabilita la cessione della Lettera, ed in nome del Sig. Montel li chiese in grazia di avere in quel giorno il pagamento del Cambio fatto nel Lunedì antecedente, quale non averebbe dovuto pagare, se non che il Venerdì successivo. Il Sig. Jermy, che aveva la migliore opinione della solidità della Casa del Sig. de Montel, non dubitò un momento ad accordare al medesimo il richiesto favore, con far pagare il domandato Cambio al Cassiere predetto, il quale come tale aveva il legittimo mandato del suo Principale.

Caso in termini occorso in Livorno.

§. 38. Nel successivo Venerdì il Cassiere del Sig. Montel si pubblicò fallito, e il Sig. Montel promosse subito l'azione per il nuovo pagamento del detto Cambio contro il Sig. Jermy negli Atti di num. 776 del detto anno 1781 del Tribunale di Livorno, pretendendo illegittimamente fatto il pagamento del predetto Cambio al di lui Cassiere. Si difese però il Sig. Jermy, e me scrivente opponeva, che il Cassiere era legittimo procuratore di esso Sig. Montel Creditore del Cambio, onde si era potuto legittimamente presentare a chiedere, e farsi pagare il Cambio in questione; e che, essendo la dilazione concessa unicamente a comodo del Debitore, era perciò in facoltà di questi il renunziare ad un tal benefizio, e pagare il suo debito prima di quel termine accordato a suo favore: perlochè imputasse il Sig. Montel a sua colpa, se

non aveva scelto idoneo Procuratore a risquotere i suoi crediti; conforme in casi simili aveva risposto, e deciso la *Rota Romana nella citata decisione 374. part. 5. recent. num. 40. & seqq.* „ ivi „ „ Nec obstat Luraghi decoctio sequuta post hujusmodi solutionem; „ quoniam, cum receperit expresse istas pecunias tamquam Procura- „ tor Cardinalis, illico acquisitum fuit dominium pecuniarum ei- „ dem Cardinali Constituenti, *L. Si Procurator ff. de acquirend.* „ *rer. domin.*, *Rot. Januen. dec. 127. num. 8.* Et solvens liberatus „ remansit, quamvis ipse postea decoxerit, *Stracca de Decoct. part. 3.* „ *num. 56.*, ubi, quod solvens Procuratori decocto liberatur, dum „ solvens ejus decoctionem ignorabat. Imputet enim sibi Consti- „ tuens, qui non idoneum Procuratorem elegit; non autem debitori, „ qui bona fide solvit, *L. Cum mandato ff. de minoribus &c.* „

§. 39. Meglio in fatti consigliato il Sig. De Montel desistè dal continovare l'azione intentata contro il Sig. Jermy, e abbandonato il Giudizio intrapreso, si adattò pacificamente a riguardare come legittimo il pagamento in questione.

Dalla regola prescritta dal Regolamento particolare di Livorno resta escluso il caso, in cui fosse pattuita una più lunga dilazione.

§. 40. Dalla regola generale stabilita in questo Articolo restano eccettuati quei Prenditori di Lettera, che per patto stabilito nell' atto dell' acquisto avessero convenuto di pagarne il Cambio in un termine più lungo da quello accordato dall' uso di Piazza, *Phoonsen, Loix & Coutûmes de Change, chap. 8. §. 6.* per la ragione, che i patti guastano le Leggi, come suol dirsi, *ad Text. in L. 1. §. Si convenerit ff. Depositi, & L. final. Cod. de pact. convent.*, *Decius consil. 7. n. 6.* „ ivi „ Sed in casu isto fuit facta con- „ ventio, per quam a communi jure receditur „ *Palma consult. 8. num. 2.* „ ivi „ Et est tritissimum, quod pacta rumpunt Le- „ ges „ *Rot. Rom. decis. 130. num. 3. part. 2. recent.* „ ivi „ Istæ „ enim pactiones prævalent Legibus in Contractibus „ & *decis. 495. num. 9. part. 9. tom. 2. recent.* „ ivi „ Quod cum sit pactum „ speciale hominis, facit cessare provisionem Legis „ e nella precisa materia, di cui si tratta, il *Francz Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 3. de solutione valutæ §. 6.* „ ivi „ Excipitur pactum Con- „ tractui Cambiali adjectum, quo numeratio valutæ ex conventio- „ ne partium in diem differatur. „

§. 41. Suole poi accadere un caso simile per due motivi, o per fare un servizio al Prenditore, a cui non faccia comodo il pagare il Cambio nell' atto di ricevere la Lettera, o sivvero perchè, non godendo il Traente del miglior credito in Piazza, e potendo perciò temersi dell' accettazione, o pagamento della Tratta, resti perciò convenuto di non pagarsene la valuta, o sia il Cambio, se non che dopo l' avviso della seguita accettazione, e qualche volta ancora, finchè non sia effettivamente eseguito il pagamento dal Trattario.

ARTICOLO VI.

MAncando il Prenditore della Cambiale di sodisfare il prezzo convenuto dopo spirati i giorni soliti del comporto, compete al Cedente il diritto della via esecutiva contro il Debitore acquirente, avendo un tal credito l' esecuzione parata, senza obbligo di fare alcuna precedente intimazione giudiciaria.

ANNOTAZIONI.

§. 1 PER regola generale il pagamento de i Cambj è in tutte le Piazze privilegiatissimo, secondo la fede, che ce ne fa *l' Heinneccio, Elem. Jur. Camb. cap. V. §. 3. in fine* „ ivi „ Unde hoc „ debitum Cambiale omnium maxime privilegiatum est „ *Phoonsen cap. 1. num. 6.*, ove riporta l' ordinanza della Città d' *Amsterdam*, che prescrive „ ivi „ Si le payement des Changes contractés sur la bourse d' Amsterdam, pour les quels on a fourni „ les Lettres, ne se fait pas aussitot que les Lettres ont été de„ livrées, on pourra le faire exigér à la rigueur par emprisonne„ ment du Debiteur. „

Autorità, che provano la regola.

Legge di Livorno.

§. 2. In Livorno però una simile azione a favore del Traente, o Girante deriva principalmente dallo stesso §. 2. de i Capitoli del 1673, di cui si è parlato al precedente Articolo V., leggendosi dopo ciò, che si è riportato di sopra, quanto appresso, cioè „ ivi „ Ed alla fine del secondo giorno al più tardi, deve il „ Creditore incamminarsene prontamente per via esecutiva, ed „ habbino tali debiti l' esecuzione come le Lettere di Cambio „ accettate e scadute, come anco sia in suo arbitrio in luogo d' „ incamminarsi per via esecutiva, di potere alla fine del secondo „ giorno intimare di rigirare il debito per le Fiere, o Piazze, e „ farne il rigiro effettivo per quanto tempo gli piacerà fino alla „ sodisfazione. „

Espresse in termini precettivi.

§. 3. E degno d' osservazione, che in questo luogo la Legge pare che sia stata così premurosa della sodisfazione del Cambio, e che abbia luogo il rimedio Legale, che si accorda a tal' effetto; che non si è servita delle espressioni *facoltative*, come è solito in casi simili, ma bensì delle *precettive*, avendo colla parola *deve* imposto al Creditore di agir subito esecutivamente per la sodisfazione del suo credito.

§. 4. L' interesse de i Negozianti, più che il precetto della Legge, è quello, che anima i medesimi ad agire con i più violenti rimedj contro quel Debitore, che dopo aver presa una Cambiale non ne paga il prezzo nel solito tempo

Azione, che non si perde, malgrado qualche agevolezza di dilazione

§. 5. In fatti, se si dà il caso, che qualche Cedente voglia usare qualche agevolezza coll' accordare al Prenditore della Cambiale una maggior dilazione al pagamento del prezzo; malgrado i precetti de i Capitoli del 1683, non perde l' azione esecutiva, nè questa può restare estinta, o pregiudicata dal semplice non uso: essendo lecito ad ognuno l' esercitare i proprj diritti in qualsivoglia tempo, convenendosi dalle Leggi, e da i Dottori, che la semplice negligenza non costituisca una mora pregiudiciale al Creditore, se questa non è accompagnata da qualche interpellazione giudiciaria atta a tal' uopo, *Text. in L. mora ff. de Usuris, Pacian. cons. 145. num. 80., Bardellon. cons. 57. num. 23. & seq., Vivian. de Jure Patronat. lib. 2. cap. 5. num. 49., Rot.*

Rom. cor. Celso decis. 301. num. 6., & decis. 44. num. 10. part. 17. recent.

§. 6. Dopo avere riportata la Legge, che prescrive l' obbligo di pagare i Cambj dentro i tre giorni, e che accorda l' esecuzione parata contro i morosi, è inutile il riportare esempj di esecuzioni accordate in caso di ritardato pagamento. Oltredichè sarebbe anche difficile a potersi fare, sì perchè non vi può essere caso di disputa, ove la Legge è così chiara, ed in tanta rigorosa osservanza; sì perchè, essendo così nota la Legge, in pochi altri casi può avere avuto luogo l' uso di una tale disposizione, fuori che in quelli del fallimento di qualche Mercante, che abbia presa Lettera, e che poi fosse falluto prima di averla pagata.

Convenienza, che si usa in Livorno, prima di procedere all' esecuzione.

§. 7. Quello però, che è vero, si è, che trovando alcuni Mercanti un poco duro, che tanto per i Cambj non pagati, quanto per le Cambiali accettate e non pagate, dovesse subito accordarsi l' esecuzione reale e personale, conforme era stato ordinato ne i Capitoli predetti del 1673, ripubblicati con Rescritto Sovrano del 21 Febbrajo 1681 ab Incarnatione, e che la Legge non dasse luogo a prendere qualche provvedimento equitativo, nel caso che la renitenza a pagare derivasse da qualche motivo atto a formare un soggetto di giusta disputa; supplicarono il Gran-Duca per una moderazione; e con Lettera del Segretario di Guerra Francesco Panciatichi scritta d' ordine Sovrano al Governatore di Livorno in data di Pisa de' 4 Marzo 1681 ab Incarnatione, fu ordinato quanto segue: „ Per quel, che appartiene alle doglianze di „ cotesti Sigg. Mercanti, non si vede luogo di potere in conto „ alcuno variare dall' ultima determinazione presa da i Negozianti „ medesimi di tutte le Nazioni; e al più, prima di mandare li „ Sbirri a i Banchi di chi ritardasse il pagamento, si può far precedere „ una cortese ambasciata, che avvisi quel tal Mercante, „ che gli sovrasta l' esecuzione, *con dargli solo un brevissimo tempo, „ come sarebbe una mezza giornata*, ad aver fatto il dovuto „ pagamento. Nel resto le polizze di Cambio in tutte le Piazze „ hanno l' esecuzione parata, nè si possono in verun conto am-

„ mettere contradizioni, nè litigj: e chi vorrà farli, converrà che
„ paghi, e poi repeta, e si faccia sentire quanto li piace.„

§. 8. Da quest' epoca in poi, ed in conseguenza di detto Sovrano Comando, dopo che i Ministri del Tribunale hanno accesa la posta, cioè a dire notata l' istanza del Creditore Cambiario contro del suo Debitore, prima di consegnare agli Sbirri il mandato esecutivo per farla eseguire realmente, e personalmente, fanno sapere al Debitore l' esecuzione, che gli sovrasta, e dopo il corso di una mezza giornata, se non ha pagato, si consegna liberamente il Mandato agli Esecutori, cioè a dire l' ordine di gravare il Debitore sopra tanta roba, che equivalga al debito, e alle spese; e non trovando da gravare, gli Esecutori senza altro ordine hanno il Mandato di Cattura contro il Debitore.

ARTICOLO VII.

IN conseguenza di ciò, dietro la prova della Cessione, o sia vendita della Cambiale, ed all' istanza del Traente, o Giratario, si rilascia immediatamente, e senza alcun precedente atto giudiciario il Mandato esecutivo reale e personale contro il Prenditore, o sia Acquirente, che non ha pagato in tempo debito il prezzo della Lettera ricevuta.

ANNOTAZIONI.

§. 1 ESsendo l' esecuzione parata concessa nelle più solenni forme a favore delle Cambiali, il Tribunale di Livorno non fa che ubbidire alle Leggi coll' accordare il Mandato esecutivo contro chi nel termine prefisso non paga il Cambio di una Lettera presa. Ciò segue nella forma indicata nel §. antecedente.

§. 2.

§. 2. La prova del Credito, che si fa *stante pede*, si riduce o a mostrare la copia autentica della partita del libro de' Cambj del Creditore, ove è notato il Cambio fatto col Debitore, o a produrre una fede del Mezzano di Cambj, che asserisca essere stato stabilito quel tal Contratto colla sua mediazione, portando la partita del libro, o sia il registro di quel Contratto segnato al libro pubblico, che tiene ogni Mezzano a similitudine de i Protocolli Notariali.

Modo di provare il Credito Cambiario.

§. 3. Se il Creditore giustifica il Credito col mezzo della partita del libro de' Cambj, è questa una prova pienissima, giacchè i libri de i Negozianti, generalmente parlando, purchè siano tenuti a regola d'arte, fanno prova in quasi tutti i Tribunali di Europa; diversificando il costume in questo solamente, che in alcuni luoghi cioè fanno una semipiena prova, ed in altri, ne' quali il Commercio è più favorito, ed ove è più valutata la buona fede, la fanno pienissima: conforme referiscono il *Voet. in Pandect. ad titul. de Fide Instrument.* §. 12. „ ivi „ Effecit tamen „ Mercaturæ utilitas, ac favor, ut moribus inductum fuerit, libros „ Mercatorum, quibus debiti ac crediti mercatorii rationes con„ tinentur, semiplenam facere probationem, ac jurejurando Mer„ catoris, aut morte ejus firmatos, plenam fidem invenire, quo„ ties Mercator integræ famæ & existimationis est; quasi contra„ hens cum Mercatore, nec scripturam de Contractu faciens, vi„ deatur tacite mandasse, ut Mercator Contractus ipsius terminos, „ atque qualitates bona fide in suas referat rationes, fidem deinde „ facturas „ *Zoesius ad lib. XXII. tit. IV. ff. de fide Instrument.* §. 8., *Stracca de Mercatura tit. Quom. in Caus. Mercat. proc. num. 30. & seq.*, *Carzovius Defin. For. part. 1. Consil. 17. def. 35.*, *Rose de Libris Mercat. cap. 8. num. 18.*, *& cap. 6. num. 40.*, *Kleinius de Probatione, quæ fit per libros Mercatorum cap. 3.* §. 3. „ ivi „ At „ vero, non attenta hac juris Civilis dispositione, generalis Ger„ maniæ praxis, hodie Mercatorum libris probandi credita ipsis „ inscripta, Mercaturam concernentia, hujus favore certam tribue„ re non dubitavit efficaciam, idque ex sequentibus potissimum „ rationibus. Quod æquitati parum convenire visum fuerit, nul-

Colla partita di libro è il più sicuro.

„ lam tribuere velle fidem scripturæ illorum, qui emptorum, cæ-
„ terorumque debitorum fidem sequuti, illis sine Chirografo cre-
„ dere coguntur, quorum libri, si in dubium vocarentur, facile
„ labefactaretur virorum honestorum, & bonæ existimationis fides,
„ faciliusque ipsum civile perturbaretur Commercium, & a Nego-
„ tiis multi cum summo Reipublicæ damno desisterent Mercato-
„ res „ *Mavius part. 1. decis. 261.*; singolarmente poi in quelli d'I-
talia, per quanto ce ne fa fede il *Savelli* nella *Somma* §. *Libri XIII.
num. 1.*; e più specialmente poi in Toscana, ove per disposizio-
ne dello *Statuto Fiorentino lib. IV. rubr. XI. e XII.* i libri de i
Negozianti tenuti a regola d' arte devono ne i Tribunali far fe-
de ugale a quella d' un quarantigiato Istrumento „ ivi „ Executio-
„ ni mandetur, ac si esset Instrumentum quarantigiæ „ *Savelli loc. cit.
num. 4.*, *Casareg. nel Cambista instruito cap. 5. num. 28*, *la Rota no-
stra in una Florentina Sindacatus coram Cavalcanti del 1. Luglio
1695., che è la decis. VI. in ordine nel tomo IX. del Tesoro Om-
brosiano num. 78.*, *in una Florentina Litterarum Cambii del 15. Set-
tembre 1743. avanti il fu Sig. Auditore Giuseppe Bizzarrini, che è la
XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 22.* „ ivi „
„ Che per consuetudine universale, prescindendo anche da i par-
„ ticolari Statuti, le partite notate ne i libri de i Mercanti a cre-
„ dito, o debito de' loro Corrispondenti, fanno piena prova, e si
„ debbono accettare in quel modo, che si trovano scritte, quan-
„ tunque di ragione nessun libro provi a favore dello scrivente. „

E può anche farsi colla fede del Mezzano.

§. 4. Se poi il Creditore di un Cambio per provare il suo credito si serve dell' attestato del Mezzano, o sia della partita del Contratto passato per il di lui canale fra il Cedente e il Cessionario, è fuori di dubbio, che anche questo solo recapito è atto a ottenere l' esecuzione contro il Cessionario, per la ragione, che prova il Contratto passato, e così il credito, avendo i Mezzani e loro libri una pienissima fede, quando sono tenuti con quell' esattezza, che è prescritta dalle Leggi, a forma di quanto fu ordinato fino da i tempi della Repubblica Fiorentina colla Legge degli 11. Aprile 1446. ripubblicata sotto il Principato Mediceo nel 3. Aprile 1687., e in specie per i Sensali di Livorno in forza de'

§§. V. e VI. del Cesareo Editto del 21. Novembre 1758., seguitate dalle Decisioni de i Tribunali, e singolarmente dalla *Florentina Fidejussorum del 27. Luglio 1697. avanti il fu Auditor Marini, la XXXIII. nel tomo III. del Tesoro Ombrosiano sotto num. 36., e nella Liburnen. Assecurationis avanti la B. M. del fu Sig. Segretario Cammillo Piombanti del 13. Agosto 1742., la XXXI. del tomo VII. del suddetto Tesoro sotto num. 33.*

Fatta tal prova, quali eccezioni competono a chi ha ceduta la Lettera contro il Cessionario.

§. 5. Provato il Contratto mediante la fede del Mezzano, può agire il Cedente per il pagamento del Cambio contro il Cessionario: giacchè nel termine di convenienza concesso al Debitore per il pagamento dall' allegata Lettera del Segretario Panciatichi del 4. Marzo 1681. ha il Debitore predetto tutto il tempo opportuno a produrre la ricevuta del pagamento del Cambio, qualora il Cedente si facesse lecito di agire dopo essere stato pagato: il che non è verisimile, poichè, ciò seguendo, si esporrebbe il Cedente, come temerario litigante, non solo alla sodisfazione delle spese del Giudizio, a forma della *L. Eum, qui temere ff. de Judiciis*, ma, quel che è più, alla refezione de i danni, e delle ingiurie, di cui per un atto capriccioso si rendesse egli l' autore, con esercitare un' azione ingiusta, illegittima, e dannosa nell' interesse, e nel decoro; secondo ciò, che prescrivono le Leggi, e singolarmente il *Testo in §. Hæc autem in fine Instit. tit. de pæna temere litigantium*; e a norma di ciò, che insegnano, *Oinotomo Instit. d. tit. §. 4., Alvarez de Velasch. tract de jud. perfect. rub. 14. adnot 5. num. 53. Sanfelic. in Praxi sect. 58., Menoch. de arbitr. jud. Caus. cas. 122. per tot., & Sabelli in Summa §. Damnum num. 11.*

Ne' Contratti, che non oltrepassano l' importare di Pezze mille, la sola partita del libro del Mezzano fa pienissima fede

§. 6. E' degno però quì di osservazione, che ne' i Contratti, che non oltrepassano il merito di mille Pezze da otto reali, la sola partita al Libro del Mezzano *ha vigore in Giudizio, come se fosse un pubblico Istrumento*, a forma del §. VI. dell' Editto del 23. Novembre 1758. purchè però da i Contraenti *sia apposta la loro firma almeno con l' imbreviatura solita usarsi da i respettivi Negozianti nelle accettazioni delle Cambiali, o nel libro del Mezzano sotto la partita medesima, o sotto la Copia di essa in foglio separato*, in conformità della successiva Legge del 24. Gennajo 1765. §. VIII.

Per quelli, che oltrepassano Pez. mille, deve esistere un Partito firmato da' Contraenti.

Per le Contrattazioni poi, che oltrepassano l' importare di mille Pezze, il Contratto non è valido, se la stipulazione non viene fatta con un partito firmato da i Contraenti, secondo ciò, che dispone il §. V. della prima Legge sopraccitata, e il §. VIII. della successiva del 1769. Per i Contratti de' Cambj questa disposizione non è in osservanza, perchè in essi non si fa alcun partito scritto, nè firmato dalle parti, non essendo ciò conciliabile colla moltiplicità de i Negozj, che giornalmente si concludono in questo ramo di Commercio, conforme accorda la stessa Legge del 24. Gennajo 1769. al §. IX.; onde la sola partita di libro del Mezzano fa in Giudizio una pienissima prova.

Ne' Cambj però questa regola soffre eccezione.

ARTICOLO VIII.

NON si ammette in Giudizio alcuna eccezione, nè alcun rimedio per differire il pagamento di una Cambiale acquistata, alla riserva di quello del Pagamento, o della compensazione con altro equivalente Credito, e non soggetto a discussione.

ANNOTAZIONI.

Origine di questa regola

§. I. QUesta regola è una conseguenza del benefizio dell' esecuzione parata competente ai Cedenti, o sia Traenti per il puntuale pagamento del Cambio, o sia del prezzo delle Cambiali cedute, contro della quale non si ammettono *de jure* l eccezioni, che ricercano una discussione, o sia (come dicono i Dottori) che *requirunt altiorem indaginem*, *Gratian. Discept. Forens. cap. 740. num. 4. & seq.*, *Rot. Rom. decis. 234. num. 1., & decis. 406. num. 17. cor. Ludovisio*, *apud Burattum decis. 803. num. 9.*, *decis. 253. num. 5. apud Zacchiam de obligat. Camerali*, *Rota Rom. decis. 191. num. 39.*, &

decis. 235. num. 11. part. 11. recent., e nella precisa materia di Cambiali lo *Scaccia de Commerc. & Cambio* §. *7. gloss. 4. num. 1.*, *il Turre de Cambiis disput. 2. quaest. 16. num. 44.*, *e le dette decisioni 198. e 235. della parte 11. recentior.*

§. 2. In Livorno poi è principalmente un effetto di quanto comanda lo *Statuto di Mercanzia di Firenze lib. 2. rubr. 8.* §. *3.*, e di quanto fu prescritto con Ordine Sovrano nella Lettera del Segretario Panciatici del 4 Marzo 1681 ab Incarnatione „ ivi „ Nel „ resto le Polizze di Cambio in tutte le Piazze hanno l'esecuzio„ ne parata, *nè si possono in verun conto ammettere contradizioni*, „ *nè litigj* · *e chi vorrà farli, converrà che paghi, e poi repeta, e si* „ *faccia sentire quanto li piace.* „

In Livorno deriva da una Legge particolare.

§. 3. Da questa regola però è saviamente eccettuata la compensazione, che sia in grado di fare il Debitore del Cambio, mediante un altro credito ugualmente liquido, e non soggetto a discussione, non solo perchè *de Jure Communi* la compensazione de' respettivi Crediti ugualmente liquidi fra le stesse persone non può da alcuna di esse impugnarsi, a forma de i Testi espressi nella *L. Compensatio 1.*, *nella L. Etiam quod natura 6. ff. de Compensat*, *nella L. Si constat*, *e nella L. Unusquisque Cod. eod.*, e di ciò, che stabiliscono *Bartol. in L. Aufertur* §. *Compensatio ff. de Jure Fisci*, *Bersan. de Compensation. cap. 1. quaest. IV. num. 10.*, *Rot. Rom. decis. 155. num. 35. part. IX. recent*, e nella precisa materia delle Cambiali il *Turre de Cambiis disput 2. quaest. 16. num. 47.*, sì perchè fra i Negozianti, ed in favore del Commercio si ammette, e sostiene la compensazione anche in quei casi, ne i quali, secondo le regole del Gius Comune, non potrebbe aver luogo, per ciò, che senza contradittore viene fermato da i Dottori, fra i quali *Grass. de Except. 16. num. 29*, *Seraphin. de Privileg. Juram. privileg. 74. num. 149.*, *Caroccio de Locat. & Conducto except. 4. num. 21.*, *Bersanus de Compensat. cap. 2. quaest. 11. num. 22.*, e si eseguisce *ministerio juris* colla semplice contrapposizione delle partite, come avvertono *Bersan. cap. 3. quaest. 12. num. 13.*, *Casaregi de Commercio disc. 76. num. 9.* „ ivi „ Ideo per hanc æquitatis rationem, & „ eo fortius ob favorem publici Commercii, de jure permittitur

Si eccettua dalla regola la compensazione, e perchè?

» inter Mercatores compensatio, etiam in iis casibus, in quibus re-
» gulariter attento juris rigore non procedit „ *Rota Lucensis apud Censalium dec. 11 n. 16.*, *Rota Rom. cor. Merlino decis. 254. n. 5.*, *cor. Otthobono decis. 55. num. 2.*, *cor. Peutinger decis. 104. num. 7.*, *& decis. 53. num. 2. part. 3. recent.*, e finalmente la *Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 13 Settembre 1743 avanti la buona memoria del su Sig. Auditor Giuseppe Bizzarrini, la XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 20.*, e precisamente nel caso di Lettere di Cambio lo fermano il *Turre de Cambiis disput. 2. quest. 8 num. 15.*, il *Bersano de Compensat. cap. 3. quest. 13. num. 9.*, il *Guttierez eod. tract. lib. 3. quest. 6. num. 23.*, e la *Rota nostra in una Florentina Literarum Cambii del 30 Settembre 1736 avanti il su Sig. Auditore Filippo Rota, la XVIII. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano sotto num. 29.* „ ivi „ Secundo: alia exceptio
» opposita fuit, nimirum compensationis, quia præfatus Dominus
» Franciscus Carnesecchi post acceptatas Literas supradictas, at-
» que pendente illarum solutione, plura debita D. Petri Pauli
» persolvit, sive tractas implevit, ob quas illius creditor certus
» evasit, taliter ut, etiamsi D. Petrus Paulus valutam persolvisset
» D. Francisco, & sic non obstaret exceptio non numeratæ pecu-
» niæ, repelli posset exceptione, quod ex aliis causis æque claris,
» ac liquidis tantumdem deberet ipsi Domino Francisco Carnesec-
» chi, & *per consequens intraret compensatio, quæ est exceptio adeo*
» *favorabilis, ut admittatur etiam adversus Literas Cambii accep-*
» *tatas.* „

Tutte l'eccezioni di facile discussione hanno luogo per impedire l'esecuzione parata dependente dall'azione del Cambio.

§. 4. Malgrado però un simile rigore, è però ricevuto nel Foro, che siano rigettate, e non ammesse, per esimersi dal pagamento delle Cambiali, tutte quelle eccezioni, che, essendo torbide, esigessero una lunga discussione; ma non già quelle facili, chiare, provabili, o provate a colpo d' occhio; poichè le Leggi Municipali, e la consuetudine Mercantile, che si oppongono alle eccezioni, devono intendersi sempre *ad limites juris*, vale a dire, che mentre vogliono favorire il Commercio, non danneggino soverchiamente alcuno de i Contraenti; conforme prova opportunamente il *Rocco de Liter. Cambii num. 235. 246. 249. 250. 251.*

& seqq. Il Marquard. de Jure Mercator. lib. 3. cap. 11. num. 43., *Casaregi de Commercio disc. 11 num. 2. e 11.*, e la *Rota nostra nella Libunen. Literarum Cambii 2. Junii 1772. cor. Casaregi* dopo il di lui trattato del *Cambista Instruito decis. 3. num. 17. & seqq.*, » ivi „ Poichè tanto questa universale consuetudine, quanto la » suddetta Legge particolare di Livorno, debbonsi intendere » sempre *prout de jure*, cioè, che elleno parlino solamente di » quelle eccezioni, le quali fossero torbide, ed abbisognassero » perciò di molta discussione, ed indagine; ma se l' eccezio- » ni saranno facili, o chiare, o provate, o da provarsi incon- » tinenti in processo, di modo che non abbiano bisogno di » molta discussione, allora il Giudice è obbligato a tenerne con- » to anche nel Giudizio brevissimo di esecuzione. „

ARTICOLO IX.

VEnendo impugnato dal Creditore della Cambiale il Credito opposto dall' Acquirente in compensazione del pagamento del Cambio, si ammette dal Giudice il deposito dell' importare della Cambiale; qual deposito in tal caso resta sospeso, finchè dal Giudice medesimo non sia sommariamente, e con un brevissimo Giudizio riconosciuto, se abbia, o non abbia luogo l' opposta compensazione: e secondo la Decisione, che ne viene proferita, si risolve il deposito a favore dell' uno, o dell' altro.

ANNOTAZIONI.

§. 1. NElle note all' Articolo precedente abbiamo stabilita la regola, che la compensazione di un credito ugualmente liquido può aver luogo nell' occasione di doversi pagare la valuta di una Cambiale.

§. 2. Tutto ciò nonoſtante, accader potrebbe, che il Datore di una Cambiale troppo premuroſo di eſigerne il prezzo, impugnaſſe il Credito, che il Prenditore della Lettera opponeſſe contro di lui per compenſare.

§. 3. Sarebbe in tal caſo troppo ardua, ed ingiuſta coſa, che ſi denegaſſe al Prenditore predetto il rimedio del depoſito, che produce il ſalutifero effetto di aſſicurare a favore del Datore della Lettera non ſolo la ſoddisfazione in genere, ma anche la pronta eſecuzione in ſpecie.

§. 4. Può darſi il caſo, che un Creditore di prezzo di Cambiale, o per ignoranza, o per capriccio non ſi perſuada, che il debito propoſto in compenſazione dal ſuo Debitore Cambiario ſia di quella tal chiarezza, che è neceſſaria per meritare la compenſazione; e può accadere nel tempo ſteſſo, che coſtui non penſi giuſtamente, ma che all' oppoſto, ſecondo le buone regole, il Credito in queſtione meriti effettivamente di eſſere compenſato.

Il depoſito è giuſto, quando naſce dubbio ſulla legittimità della compenſazione.

§. 5. Il depoſito dunque produrrà l' effetto di ubbidire alla Legge Patria, che nella materia delle Cambiali preſcrive, che prima ſi paghi, e poi ſi repeta, e ſi litighi, giacchè è lo ſteſſo pagare, che depoſitare, quando il depoſito ha un vincolo di facile ſcioglimento; e viceverſa è queſto un rimedio, che impediſce, che il Debitore della Lettera non ſia la vittima dell' ingiuſtizia, o della ſtranezza del Datore della medeſima.

Neceſſità in caſo ſimile di un Giudizio ſommario

§. 6. In caſi ſimili per altro la giuſta regola ſi è, che con un Giudizio eſecutivo, ſommariſſimo, e quaſi *ſtante pede*, prenda il Giudice cognizione, ſe il credito, di cui ſi tratta, ſia talmente liquido da eſſere compenſato: e ſe tale lo trova, niente vi è di più giuſto, che ordinarne la compenſazione, e la reſtituzione perciò del depoſito a chi lo ha fatto, giacchè, quando il Credito è liquido, deve compenſarſi, ſecondo ciò, che ſi è ſtabilito al precedente §. VIII.

§. 7. Trovandoſi al contrario dal Giudice, che il Credito oppoſto in compenſazione non ſia baſtantemente liquido da poterſi *ipſo facto* compenſare, perchè prima di eſſere canonizzato ſia

ſoggetto

ſoggetto a qualche eſame, e diſcuſſione; in tal caſo deve egli far riſolvere il depoſito con ordinare, che ſia liberamente pagato al Creditore della Cambiale, e riſervare al Depoſitante le ſue ragioni contro il Traente per il ſuo preteſo Credito.

§. 8. Da queſto caſo può avere origine una diſputa ſubalterna, quale ſarebbe quella, ſe il Debitore del Cambio, a cui ſi neghi dal Giudice il diritto di compenſare il Debito con altro ſuo Credito per non eſſere baſtantemente liquido, temendo, che ſciolto il depoſito non poſſa il Traente ſuo preteſo Debitore eſſer poi capace di ſodisfarlo, ſe, dico, poſſa egli garantire il proprio intereſſe, prima che ſi ſciolga il depoſito, collo ſtaggire il medeſimo.

Diritto nel Debitore di ſequeſtrare il ſuo depoſito per la pretenzione di altri ſuoi crediti.

§. 9. Se una tal pretenzione venga ſuſcitata dal Debitore del Cambio, e che ſi ſerva della ſtrada del ſequeſtro; io ſono di parere, che gli competa il diritto di tener fermo il depoſito ſino alla riſoluzione della Cauſa ſulla giuſtizia, e ſuſſiſtenza del preteſo ſuo Credito.

Ragione di una tal regola.

§. 10. La ragione di queſto mio ſentimento ſi è, perchè appena il Giudice ha dichiarato doverſi ſciogliere il depoſito, e pagarſi la ſomma depoſitata al Creditore della Cambiale per non eſſere il di lui debito contro di eſſo preteſo dal Prenditore baſtantemente liquido da meritare la ricercata compenſazione; il detto denaro depoſitato diventa di libera, ed aſſoluta proprietà del Datore della Lettera. E' dunque un di lui Capitale, che per combinazione depoſitato ſi trova nella Caſſa del Tribunale.

Qualunque capitale di un preteſo Debitore può eſſere ſequeſtrato ad effectum cavendi.

§. 11. Siccome poi qualunque Capitale di chi che ſia può eſſere ſequeſtrato all' oggetto di aſſicurar l' eſito di quel Giudizio, che ſi vuole intraprendere da qualunque perſona, che pretende di avere un Credito, o ſia, come dicono i Foreníi, *ad effectum cavendi*, a forma di quanto diſpone il *Patrio Statuto di Firenze lib. 2. rub. 56.*, e di cui parlano *il Rodolphin. in Praxi part. 1. cap. 14. num. 41. il Tondut. de Praeven. judicii part. 1. cap. 33. num. 25. e 26.*, *il Savelli nella Somma ad Verbum Sequeſtrum* §. *7. verſ. Quando ſequeſtrum ſit ante litem mo-*

tam, *il Magonio Decis. Florent. 31. num. 12. e 13.*, *e la Rota nostra nella Liburnen. Cambii Maritimi del 28. Gennajo 1686. cor. Aud. Petro de Angelis la IX. nel tomo III. del Tesoro Ombrosiano num. 4.*, *& coram Illustrissimo D. meo Auditore Josepho Vinci nella Florentina Confirmationis sequestri del 24. Marzo 1775. §. 5.*, *e finalmente nella Liburnen. Sequestri del 10. Settembre 1700. num. 3. coram Bellutio riportata fra le decisioni del Palma la 349.*

§. 12. Ne segue da ciò, che il prezzo di una Cambiale, come Capitale spettante al Datore della Lettera per la seguita dichiarazione del Giudice, può benissimo sequestrarsi da quello, che pretende di avere un Credito contro il Proprietario di detto Denaro: ed in tal caso l' Attore, se vuol rendere efficace l' atto del sequestro, deve procedere ad eseguire il medesimo, ed a fare i successivi atti per la conferma, che sono prescritti dalle Leggi Municipali, e singolarmente in Livorno dalla *Rub. 52. lib. 2. dello Statuto Fiorentino*.

La fidejussione però è la medicina del sequestro.

§. 13. Premendo poi al Creditore Cambiario di riscuotere il deposito, non ostante il sequestro, affine di non tenere ozioso, ed infruttifero il suo denaro per tutto quel tempo, che può consumarsi nella disputa sulla legittimità del preteso Credito, ha egli il rimedio della Fidejussione, che è la medicina del sequestro, per ciò, che dopo il *Testo nella L. si Fidejussor. §. Si satisdat ff. Qui satisdare cogant.* insegnano il *Brunemanno in d. L. num. 8. Carocc. de Sequestr. part. 4. quaest 2. num. 1.*, *Ricci Collect. 2536. in princip.*, *Herring. de Fidejussor cap. 15. num. 21. & seq.*, *Manson. de Caus. execut. ampliat. 37. num. 35.*, *Ansaldo de Commerc. disc. 92. num. 8.*, *Rodolphin. in Praxi part. 1. cap. 14. num. 168.*, *Tusch. litt. S. conclus. 212. num. 5.*, *Savelli Summa litera Sequestrum num. 15.*, *Ludovis. dec. Lucens. 51. num. 3. e 4.*, *& Rot. Rom. decis. 634. num. 5. part. 2. recent.*

ARTICOLO X.

SI ammette ancora il deposito, tutte le volte che dal Prenditore di una Cambiale si oppone l' eccezione di essere in qualche risico per dependenza dell' acquisto di detta Cambiale.

ANNOTAZIONI.

§. 1. È una regola di ragione, come proveremo in appresso al §. 1. *dell' art. XV. della parte seconda*, che il Traente, o sia il Datore della Lettera di Cambio è obbligato a favore dell' Acquirente, e suoi Giratarj per il puntual pagamento della Cambiale, finchè questa non sia effettivamente pagata, giacchè la Cessione si fa *pro solvendo*, e non *pro soluto*, *Ansaldo de Commerc. disc. 2. num 27. e 28., Card. de Luca de Credito disc. 64. num. 9., Casaregi il Cambista instruito cap. V. num. 3., e nel trattato de Commercio disc. 51. num. 8., Rota Romana cor. Priuli dec. 397. num. 8. e 9., & Rota nostra nella Liburnen. Litterarum Cambii 28. Junii 1686. cor. Aud. Cavalcanti la XVIII. del tomo V. del Tesoro Ombrosiano num. 6.*

Il Traente debitore dell' esito della Lettera a favore del Prenditore, e de' Giratarj.

§. 2. Posta questa regola, ne segue per sicurissimo corollario, che se pendente il corso della Cambiale, e conseguentemente prima che la medesima sia estinta, accadessero accidenti tali, che mettessero in qualche risico il Prenditore, o sia l' Acquirente, vale a dire, che dassero un giusto motivo a temere, che la Cambiale non potesse essere sodisfatta, subentra in tal caso il diritto nel Prenditore predetto di farsi cautelare dal Traente, o sia dal Datore, conforme proveremo ai susseguenti §§. 8. e 11. del presente Articolo.

Nascendo per ciò qualche dubbio sulla sicurezza del pagamento della Lettera prima che il Prenditore ne abbia pagato il Cambio, compete a questo il diritto di farsi cautelare dal Traente.

§. 3. Se dunque questi accidenti accadessero nel corso di quello spazio di tempo, che percorre dal dì della tradizione della

Lettera a quello del pagamento del Cambio; si combinerebbero in tal caso due azioni diametralmente opposte, una cioè a favore del Traente contro il Prenditore, e l' altra a favore di questi contro il Datore della Lettera. La prima azione è quella, che compete al Traente per ottenere dal Prenditore della Lettera nel giorno stabilito dalla Legge, e dall' uso, il puntual pagamento del prezzo della Cambiale ceduta, e consegnata, a forma di quanto si è stabilito al §. 5. La seconda è quella, che compete al Prenditore per essere cautelato dal Traente, o sia dal Datore, coerentemente a quanto sarà sissato a i sequenti §§. 8. e 11. In questo conflitto di azioni contradittorie subentra il rimedio di ragione, quello cioè del deposito del prezzo in questione.

§. 4. Quanto è giusto, che colla scusa del risico, che nasce sopra il puntual pagamento della Tratta, non resti esente il Prenditore della Cambiale dal preciso dovere di pagare il prezzo della presa Lettera; altrettanto è conforme all' equità, e alla giustizia, che, se il timore, che si eccita per il pagamento della Tratta alla scadenza, è fondato sopra un dubbio prudente, non resti il Prenditore defraudato del diritto, che ha, di farsi cautelare dall' Acquirente.

§. 5. Se dunque il dubbio, o sia timore, che insorge sulla sodisfazione della Tratta, è giusto, e prudente; in caso tale il Giudice tien fermo il deposito fino alla risoluzione del dubbio. All' opposto poi, se proposto venisse un timor panico, o un dubbio vano, e non fondato sopra alcun prudente motivo; il Giudice allora ordina subito la risoluzione del deposito, e il pagamento della somma depositata a favore del Traente.

§. 6. E vaglia il vero, uno de i dubbj giusti, che proporre si possono per esser cautelato, quello sarebbe, se nel corso del suddetto spazio di tempo sopraggiungesse la sicura notizia, o almeno una voce pubblica del fallimento del Trattario, e della di lui prossima decozione. Siccome, verificandosi ciò, mancherebbe alla scadenza la persona capace ad eseguire il Mandato del pagamento; così è giusto in tal caso, che l' inte-

Uno degli accidenti è il fallimento del Trattario.

reſſe del Prenditore ſia cautelato dal Traente mediante il depoſito.

§. 7. Senza che poſſa giovare a favore del Traente l'indicazione di altra Caſa, a cui ſi ordini, e ſi provi ancora commeſſa l'accettazione, e ſodisfazione della Tratta in queſtione per onore della firma del Traente: poichè queſta non è cautela ſufficiente a garantire l'intereſſe del Prenditore; sì perchè, finchè non coſta dell'accettazione del Mandato dal nuovo Mandatario, la Lettera rimane in ſofferenza, o per meglio ſpiegarſi, il Prenditore della medeſima rimane ſempre in riſico ſulla di lei ſorte; sì perchè, quando anche coſtaſſe dell'accettazione di un tal Mandato, ſiccome ſono variati i termini del Contratto per eſſer mutata la perſona del Trattario avuta in contemplazione nell'atto dell'acquiſto della Lettera; così rimane in libertà del Prenditore predetto di tener ferma la cautela fino all'effettiva eſtinzione della Tratta medeſima: eſſendo regola generale, che ne i Contratti forma una parte ſoſtanziale la perſona, a riguardo della quale ſi contrae, *L. Servo legata §. Si Teſtator ff de Legatis 1 L. Fideicommiſſum §. Interdum ff de Legatis 3., Surdus conſ. 140 num. 16. co i Concordanti, idem Surdus in dec. 322. num. 20., e la Rota Romana nella deciſ. 38. num. 3. part. 8 recent.*

Senza che poſſa ſervire la cautela di denominare altra perſona, che ſi deſtini a onorare la Lettera.

§. 8. Così in fatti fu deciſo dall'Illuſtriſs. Sig. Bartolommeo Martini Auditor Vicario di Livorno in una Cauſa fra i Signori Gio. Antonio Sappa e Compagni pubblici Negozianti in Livorno da una parte, e il Signor Giuſeppe Porter altro Negoziante in detta Piazza dall'altra, nella qual Cauſa con Sentenza del 19. Settembre 1783. in Atti di num 843. del detto anno fu condannato il Sig. Porter a depoſitare il prezzo di una Cambiale di Lire 100. Sterline tratta da eſſo ſopra il Sig. Ambrogio Crowley di Londra, il quale dopo accettata la detta Lettera fallì prima di averla ſoddisfatta: ſenza che, per eſimerſi dal depoſito, giovaſſe al Sig. Porter l'avere indicata negli Atti altra Caſa facoltoſa di Londra, che di ſua commiſſione, e per onore della di lui firma averebbe pagata alla ſcadenza la Cambiale predetta; conforme rilevaſi dagli Atti di detta Cauſa.

Deciſione emanata in Livorno in caſo ſimile.

Altro accidente per non pagare, ma per depositare il Cambio, è il fallimento pubblico del Traente, o la di lui deteriorata condizione.

§. 9. Altro caso per non pagare direttamente al Traente; o sia al Datore della Lettera il prezzo della medesima, quello sarebbe, se il Traente predetto dal dì della data Lettera a quello destinato al pagamento del Cambio fallisse, o sivvero si rendesse pubblica, e notoria la prossima sua decozione: nel qual caso, siccome il libero pagamento nelle mani del Traente sarebbe a danno, ed in frode de i di lui Creditori; così non può questo farsi dal Prenditore al Datore della Lettera, ma deve depositarsi a favore di chi di ragione, per non esporsi a doverlo fare doppiamente, conforme, dopo il *Testo nella L. Quod autem 6. §. 7. ff. Quæ in fraudem Creditor. facta sunt ut restituantur*, fermano lo *Scaccia de Commerc. §. 2. gloss. 5. num. 391.*, *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. IX §. 16. vers. Quando è pubblicato il fallimento*, e *Casaregi nel Cambista instruito cap. III. §. 22.*

Ragioni di una simile regola.

§. 10. Questo deposito, o retenzione nelle proprie mani, è tanto più giusto a favore del Prenditore, quanto che, per le variate circostanze del Datore, o Traente, mancandoli quella sicurezza, che era fondata sulla di lui idoneità, e che faceva parte del Contratto per il caso, che la Cambiale non fosse estinta alla scadenza, compete al Prenditore il diritto di farsi cautelare dal Datore per un caso simile: a similitudine di ciò, che accade nel Contratto di compra, nel quale, se accade, che la cosa comprata sia in prossimo caso di essere evitta, compete al Compratore il diritto di non pagarne il prezzo, se non riceva una cautela idonea, per il *Testo nella L. Si post perfectam venditionem 24. Cod. de Eviction.* „ ivi „ Cum in ipso limine Con„ tractus immineat Evictio, Emptorem (si satis ei non afferatur) „ ad totius, vel residui pretii solutionem non compelli, juris „ auctoritate monstratur „ *ove il Brunemanno num. 3.*, conforme argomenta opportunamente il *Du Puy nel suo Trattato delle Lettere di Cambio cap. V. §. 9.* „ ivi „ Se i sospetti procedono da „ qualche mutazione considerabile della condizione del Traen„ te dopo aver convenuto del Cambio, di modo che si pos„ sa fortemente dubitare, che tornando la Lettera di Cambio

» protestata, non potesse renderne la valuta; in questo caso si
» potrebbe chieder Mallevadore, o sicurtà pe 'l pagamento del-
» la Lettera di Cambio: e ricusando egli di dare tali assicura-
» zioni, quello, che avrà convenuto di dar la valuta, potrà la-
» sciar di pagarla. »

§. 11. Altro caso finalmente per ottenere la cautela del deposito, o del Mallevadore idoneo, quello si è, se il Remittente ricevesse il protesto di non accettazione: poichè allora nascendo la verisimile presunzione, che la Tratta non sia estinta alla scadenza, nasce all' opposto nel Prenditore della Cambiale il diritto alla suddetta cautela; conforme, seguendo le disposizioni di ragion comune nella *L. 41. ff. de Jud. nella L. 32. ff. de Reb. auth. Judic. poss. nella L. Si ab ath. in fine ff. Qui satisd. cog.*, ferma il *Du Puy cap. 7. §. 7.* « ivi » Tutto quello,
» che si può esigere da un Traente sopra un protesto per man-
» canza di accettazione d' una Lettera di Cambio della qualità
» sopraddetta, non è altro, che farsi dar sicurtà, che ella sarà pa-
» gata nel debito tempo, come anche, e ipoteca, o cauzione
» solvente: ed in caso di negativa, si potrebbe costringere a
» rendere la valuta; perchè il protesto per mancanza d' accet-
» tazione, produce una giusta presunzione, che la Lettera non
» sarà pagata alla scadenza, ed il Traente non può distrugge-
» re tal presunzione, se non con dare idonea sicurezza per il
» pagamento » *Savary le Parfait Negociant part. 1. lib. 3. cap. 6. Addition. vers* « ivi » Il faut observer une chose qui a été ob-
» mise en la prémiere impression, & qui est importante, que si
» celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, ne veut pas
» l'accepter, pour la payer dans le temps porté par icelle, & qu'elle
» soit protestée faute d'accéptation, que le Porteur de la Lettre
» peut rétourner sur le Tireur, non pas pour lui faire ren-
» dre la somme mentionnée dans la Lettre, parcequ'on ne peut
» l'obliger à ce faire, que lorsqu'on l'aura fait protester
» faute de payement; mais bien pour lui faire donner caution,
» qu'en cas qu' à l'écheance de la Lettre, celui sur qui elle
» est tirée ne payât pas, de rendre, & restituer la somme men-

Il protesto di non accettazione somministra al Prenditore della Lettera il diritto di farsi cautelare dal Traente.

» tionnée en icelle, avec les Changes, Rechanges, & frais de pro-
» test: car il ne seroit pas raisonnable que celui, au profit du quel
» seroit tirée une Lettre de Change, ou quelqu'autre, auquel
» l'ordre auroit été passé, risquât pendant le temps porté par la
» dite Lettre, qui sera quelque fois de deux ou trois mois, &
» que le Tireur jouisse de son argent: de sorte que le Tireur est
» tenu de faire accepter la Lettre par celui sur le quel il l'a
» tirée: ou bien on peut l'obliger en justice de donner bonne,
» & suffisante caution, ou de rendre & restituer les deniers qu'il
» a reçûs pour la valeur de la Lettre. Cela est de l'usage, &
» ne reçoit aucune difficulté parmi les Banquiers Negocians. „

ARTICOLO XI.

Dovendo il Prenditore di una Cambiale pagarne la valuta nel corso di tre giorni, e competendo al Traente, o sia Girante, l'esecuzione parata per esser sodisfatto; non si ammette perciò a favore del Traente, Girante, o Accettante l'eccezione della non numerata pecunia.

ANNOTAZIONI.

Ne' più antichi tempi si ammetteva nell. Cambiali l'ecc[illegible]one [illegible] non numerata pecunia.

§. I. NEi primi tempi, in cui cominciarono nel Foro le dispute occasionate dal Commercio delle Cambiali, opinarono alcuni Dottori, che a favore del Traente, Girante, o Accettante competer potesse l'eccezione della *non numerata pecunia*, quella medesima, che *de jure* compete a i Creditori per ragione di mutuo, a forma de i *Testi nella L. 1., e nella L. 3. Cod. De non numerata pecunia*.

B[illegible]do *ne fu* l'antesignano,

§. 2. Il *Baldo* fu de i primi ad essere di questo sentimento, come rilevasi dal magistrale *Cons. 190. num. 2. lib. 1.*, e fu quindi

quindi seguitato dal *Facchineo Controvers. Jur. lib. 2. cap. 16.* §. *20*, *dallo Scaccia* §. *2. Gloss. 8. num. 1. e 2.* il quale stabilisce di più, che opposta quest' eccezione dal Traente, Girante, o Accettante dentro al biennio spetta al Prenditore a giustificare il pagamento, per la regola di ragione, di cui *il Testo nella L. Asseveratio 10. Cod. de non numerata pecunia*, e al contrario, se viene opposta dopo scorso il biennio, spetta all' Attore il giustificare negativamente il non seguito pagamento, in forza dell' altro principio di ragione, di cui la *L. In Contractibus 14. Cod. eod.*

§. 3. Quest' opinione però, a cui alcuni altri antichi Dottori si attaccarono, fra i quali il *Gait de Credito cap. 2. tit. 7. num. 2527 e 2530.*, *Paschal. de Viribus Patriæ Potestatis part. 1. cap. 8 num. 76* *ed altri*, *recessit ab Aula*, è divenuta rancida ne' Tribunali delle Piazze d' Europa, e la contraria opinione si è quella, che è stata comunemente ricevuta, e che è in vigore, come la più conforme a i benefizj, che esige la libertà del Commercio, per la testimonianza, che ce ne fanno *Joan. de Anan. in cap. ultimo Naviganti num. 46. e 47. de Usuris*, *Boninsegni nel Trattato de' Cambj cap. 6. vers. Nè anco, e vers. Presupposto*, *Franck Instit. Jur. Cambial. lib. 2. sect. IV tit. 6.* §. *5*, *Sabelli post Summam tom. 2. allegat. IX num. 126*, *Mascard. de Probat. conclus. 361. num. 40. e 41.*, *Turre de Cambiis disput. 2. quæst. 16. num. 79.*, *Ansaldo de Commerc. disc. 25. num. 57.*, *Casaregi de Commerc. disc. 41. num. 8.*, *Tondut Resolut. part. 2. cap. 167. num. 3.*, *Capyc. Latro decis. 11. per tot.*, *la Rota di Genova decis. 44. num. 2.*, *e la Rota nostra nella Liburnen. Literarum Cambii 3. Maii 1665. cor. Aud. Barthol. Cordella*, *la XV. del Tomo IV del Tesoro Ombrosiano num. 2.* „ ivi „ Attamen secundum magis veram opinionem, „ quam, examinato articulo, & distinctis casibus, firmarunt *Turre* „ *&c.*, neque Dator Literarum, neque Acceptans, sive ex propria „ persona, sive ex persona Mandantis possunt prædicta exceptione „ (non numeratæ pecuniæ) juvari, „ ove ai successivi §§. *4. e 5.* si adduce di ciò la ragione precedentemente rilevata dal *Torre loc. cit. num. 21.*, la quale si è quella, che si sovverti-

Diversamente però stabilito in appresso, e così fissato in oggi per regola.

rebbe tutto l' ordine del Commercio, se le Cambiali dovessero restare esposte ad una tale eccezione, e se si dovesse aspettare il corso di due anni, prima che una Lettera di Cambio meritar potesse una sicura efficacia „ ivi „ Quæ videbatur comprobata „ a generali consuetudine Mercatorum fundata in illa ratione. „ quod everteretur tota Cambii praxis, si Literæ Cambii essent „ subjectæ præfatæ exceptioni, & esset expectandus lapsus bien- „ nii, ut habeant suam efficaciam. „

Anche gli Antichi rigettavano questa eccezione, allorchè dal ventre della Lettera confessava del pagamento.

§ 4. Quei Dottori però, che hanno erroneamente seguita l' antica, e riportata opinione, hanno riconosciute come giuste alcune limitazioni alla loro falsa regola, fra le quali hanno annoverata quella, quando la Lettera contiene espressioni, che facino fede della ricevuta moneta, come sono quelle, che il più delle volte sono indicate nelle Cambiali, cioè a dire *per valuta ricevuta* in contanti, o *per valuta contaci*, o altra simile; ne i quali casi non ammettono l' eccezione della non numerata pecunia, conforme può vedersi presso lo *Scaccia* §. 2. *Glossa* 5. *num.* 14. *& seqq.*

§. 5. Siccome poi la massima parte delle Cambiali suol' essere concepita colle sopra descritte espressioni; ne segue da ciò, che, anche a senso loro, remotissimo è il caso, in cui l' eccezione, di cui si tratta, possa legittimamente opporsi.

In Toscana, e specialmente in Livorno, quest' eccezione è rigettata dal Patrio Statuto.

§. 6. In Toscana però, e singolarmente in Livorno, simile eccezione non si ammette in Giudizio in materia di Cambiali, sì perchè lo proibisce lo *Statuto di Mercanzia rubr.* 8. *lib.* 2. §. 3., sì perchè per Livorno è stato ciò espressamente vietato dall' allegata Lettera del Segretario Panciatichi del 4. Marzo 1681. ab Incarnazione, come opportunamente avverte la *Rota nostra* nell' addotta *decisione XV. del Tesoro Ombrosiano cor. Cordella al* §. 5. „ ivi „ Quod autem prædicta consuetudo „ (quella cioè di non ammettere l' eccezione della non numerata pecunia per le Cambiali) „ vigeat hic Florentiæ, non poterat dubitari, stan- „ tibus fidibus plurium Mercatorum, pluribus Sententiis in „ similibus Causis, in quibus fuerunt rejectæ dictæ exceptiones. „ ac etiam extrajudicialibus informationibus per nos habitis a

» pluribus insignibus Mercatoribus fide dignis, ac demum Sta-
» tuto Curiæ Mercantiæ *lib. 2. rub. 1.*, in cujus argumentum
» fuit facta Lex a Magistratu DD. sex Curiæ Mercantiæ sub die
» 18. Decembris 1613. »

Decisione Magistrale in caso in termini.

§. 7. In fatti, rigettata la predetta eccezione, così fu giudicato, me scrivente, dall' Illustrissimo Sig. Giuseppe Francesco Pierallini Auditore Vicario di Livorno con Sentenza del 5. Settembre 1777. in una Causa fra il Sig. Giuseppe Castagnoli ne' NN. &c. da una parte, ed il Sig. Grazia di David dall' altra in Atti di num. 746. del 1775. del Tribunale di Livorno.

Motivo della discrepanza de' sentimenti degli antichi da moderni DD. su questo proposito.

§. 8. Esaminando però attentamente questa materia, si rintraccia benissimo il motivo della discrepanza de i sentimenti de' Dottori sull' ammissione, o rejezione dell' eccezione della non numerata pecunia relativamente alle Cambiali.

La generica ammissione repugna al bene del Commercio.

§. 9. Una generica ammissione, come opinavano gli antichi Dottori, è contraria al vantaggio, ed all' aumento del Commercio, secondo la savissima reflessione dell' *Ansaldo al disc. 15. num. 37.*; ma all' opposto una generica rejezione sarebbe ugualmente nociva al bene, ed all' interesse del Commercio medesimo.

Ragioni di tal pregiudizio.

§. 10. Che allora quando il Traente, o Girante ha consegnata una Cambiale, e che questa con titolo oneroso, ed a buona fede è trapassata in terzi possessori, possa competere al Traente, o al Girante l' eccezione della non numerata pecunia al durissimo effetto di reivindicare il recapito, o sivvero al Trattario accettante all' altro ugualmente odioso effetto di non dare esecuzione alla sua accettazione; questo è ciò, che repugna alla Giustizia, ed alla buona fede del Commercio: poichè, se ciò si ammettesse, sovvertito sarebbe tutto il buon ordine, mancherebbe la buona fede, e le Cambiali perderebbero quel benefico corso, che ricevono con tanto vantaggio de i Negozianti, e del Commercio delle Piazze, conforme abbiamo dimostrato all' Articolo V. §§. 11. 12. e seq. &c.

§. 11. A togliere quest' incaglio al Commercio è principalmente, e per così dire unicamentre diretta la Teorica di quei

Dottori, che negano il benefizio dell' eccezione della *non numerata pecunia* nel corso delle Cambiali.

§. 12. A quest' oggetto è pure diretta la Municipale disposizione Toscana, giacchè tanto nello Statuto di Mercanzia *lib. 2. rub. 1.*, quanto nella Lettera del Segretario Panciatichi del 4. Marzo 1681. si vedono denegate generalmente tutte le eccezioni, che opporre si potessero al solo effetto d' impedire il pagamento di una Cambiale accettata.

§. 13. In fatti lo *Statuto* predetto al §. 2. così dispone „ ivi „ E le Lettere di Cambio quando sono state accettate, e „ non pagate, e passato il termine di quelle, abbino l' esecuzio„ne di fatto contro l' Accettante „ *ed al* §. *3.* „ ivi „ E nell' „ esecuzione delle cose soprascritte, o alcuna di quelle, non si „ possa opporre se non di fine, compensazione, o pagamento.„

§. 14. E la Lettera del Segretario Panciatichi è pure del seguente tenore „ ivi „ Nel resto le Polizze di Cambio in tutte „ le Piazze hanno l' esecuzione parata, nè si possono in verun „ conto ammettere contradizioni, ne litigj: e chi vorrà fargli, „ converrà che paghi, e poi repeta, e si faccia sentire quanto „ gli piace. „

Casi, ne' quali può aver luogo l' eccezione della non numerata pecunia.

§. 15. Ma che poi, se un Traente, dopo aver consegnata a buona fede una Cambiale al Prenditore, e così un Girante al Giratario, o l' uno o l' altro condescende a non riceverne il prezzo nel termine prescritto dall' uso; o sivvero, se un Negoziante trae per conto di una terza persona senza avere ricevuti i fondi respettivamente occorrenti, perda il diritto di domandarne il pagamento, e di addurre l' eccezione della non numerata pecunia; questo è ciò, che sarebbe contrario alla Giustizia: nè il tener fermo questo benefizio a favore del Datore di una Lettera pregiudica nulla al Commercio, per la ragione, che l' azione del Traente, o Girante contro il Prenditore, o Giratario, o contro quello, per conto di cui è fatta la Tratta, non deve essere estensibile a i terzi, che potessero avere acquistato posteriormente con titolo oneroso una Cambiale, ma unicamente esercibile contro la persona, che dopo aver

fatto trarre, o dopo aver presa, ed essersi fatta girare una Cambiale non ne paga nel debito tempo il valore convenuto.

§. 16. Lo stesso benefizio può, e deve aver luogo anche nel caso, che il Prenditore della Cambiale, o personalmente, o per mezzo di un semplice adietto, o commesso non con titolo oneroso si presentasse al Trattario a domandarne il pagamento.

§. 17. Per maggior chiarezza, ed intelligenza di questo caso non sarà inopportuno un esempio. Tizio di Livorno trae sopra Sempronio di Londra all' ordine di Cajo pure di Livorno. Cajo non paga il Cambio a Tizio nel solito termine del comporto, ed ottiene delle amichevoli dilazioni. Intanto lo stesso Cajo fa accettare la Cambiale da Sempronio, e poi alla scadenza, e prima di aver pagato il prezzo della Lettera a Tizio si presenta a Sempronio per domandarne il pagamento, o personalmente, o per mezzo di Sejo, a cui è girata la Cambiale, al solo effetto di esigerne la valuta per conto suo, ma non con titolo oneroso. In un caso simile, in cui la cosa è intera, e in cui non vi è terza persona, che abbia acquistato diritto su quella Lettera, è fuori di dubbio, che ha luogo l' eccezione della *non numerata pecunia*, purchè Tizio sia così diligente di avvisare in tempo Sempronio.

§. 18. L' istessa Teorica è applicabile al caso, in cui Tizio di Livorno tragga per conto di Cajo sopra Sempronio di Londra, e indossi la Lettera a Sejo, di cui non sia debitore, ma di cui si serva soltanto come l' organo per esigere quella somma. In un caso tale, se Cajo non avrà fatti i fondi, e che più non piaccia a Tizio di servirsi di Sejo, potrà commettere a Sempronio di recusare il pagamento coll' eccezione della *non numerata pecunia*.

§. 19. In questi precisi termini, e distinguendo l' un caso dall' altro, hanno così dottamente insegnato *Mansio consultat. 179. num. 38., de Luca de Cambio disc. 33. num. 2. in supplemento*, *Ansaldo de Commerc. disc. 1. num. 10. e 13., e disc. 2. num. 37.*, *Casaregi de Commerc. disc. 33. num. 11. e 14.*, e la *Rota nostra*

Dottori, che ammettono questa distinzione da caso a caso.

nella Floren. Liter. Cambii del 30. Dicembre 1736. avanti i Signori Auditori Casaregi, Neroni, e Rota Relatore al §. E converso &c. » ivi » E converso autem inapplicabiles fore casui, in quo Tra» hens vel scribens non est debitor ejus, cui exactionem Lite» rarum committit, sed eo utitur tamquam organo, mandatario, » seu Procuratore ad illum actum exactionis explendæ ad com» modum ipsius Mandantis, absque eo quod deputatus ad exigen» dum nullum habeat interesse proprium in remissa, itaut figuram » gerat non Procuratoris in rem suam, sed Procuratoris meri, » ac simplicis, sive adiecti exactioni. In hac enim hypothesi » Tractarius, etiam postquam Literas acceptavit, ad retardan» dam illarum solutionem objicere valet illi adjecto Literas » præsentanti omnes exceptiones, quibus repellere posset Scriben» tem, seu Trahentem, ut optime, unum casum ab alio distin» guendo, firmant &c. „

§. 20. Moderando dunque i due diversi pareri, e applicando ora la negativa, ora l' affermativa ai respettivi casi, vengono a conciliarsi i medesimi, benchè opposti diametralmente.

ARTICOLO XII.

MAncando il Prenditore, o Giratario di una Cambiale di pagarne il prezzo nel termine del comporto accordato, e stabilito dalla Legge, e dall' uso, (Artic. V.); da quel giorno, in cui scaderebbe il pagamento, fino a quello dell' effettiva soddisfazione, corrono a favore del Dator della Lettera sopra quella somma, che costituisce il Cambio, o prezzo suddetto, gl' interessi recompensativi, o siano le usure a ragguaglio di mezzo per cento il mese, senza che il Creditore per ottenere i medesimi sia in obbligo di costituire in mora il Debitore con veruna interpellazione giudiciaria.

ANNOTAZIONI.

§. 1. LA professione del Negoziante, quella si è di tener sempre il suo Denaro in una continua circolazione al preciso effetto di moltiplicarlo, e conseguentemente a quello di renderlo incessantemente fruttifero al segno maggiore. A quest' unico scopo sono dirette tutte le mire di chiunque si esercita nella Mercatura. Così in fatti l' Autore degli *Elemens du Commerce chap. I.* definisce il Commercio considerato rapporto agli oggetti del Negoziante „ ivi „ Lorsque le Commerce est „ considéré comme l' occupation d' un Citoyen dans un Corps „ Politique, son operation consiste dans l' achât, la vente, ou „ l' échange des Marchandises, dont d' autres hommes ont „ besoin, *dans le dessein d'y faire un profit* „; e così pure avvertì il non mai abbastanza lodato *Auditor Casaregi* nel suo trattato *de Commercio discurs. 41. num. 32.* „ ivi „ Non potest dubitari, quin Mercatorum intentio, sit suas pecunias rehabendi; „ nam nunquam solent otiosas pecunias retinere, sed semper „ eas in Negotiis trafficare, vel super Cambiis girare, & re„ girare. „

Oggetto della Mercatura di rendere il denaro costantemente fruttifero.

§. 2. Niente dunque vi è di più analogo all' instituto del Negoziante, che l' essere soddisfatto de i suoi crediti in quel preciso termine, che è convenuto; giacchè ogni dilazione è nociva per lui, che ad ogni momento è nel caso di rendere fruttifero il suo denaro, la privazione del quale può fargli perdere il riscontro d' impiegare il medesimo in altra utilissima speculazione.

Ai Negozianti è interessantissimo il ritrarre in tempo debito i loro capitali

§. 3. Mancandosi dal Debitore a questo dovere, è coerente alle regole di ragione, che il Creditore resti resarcito del danno, che soffre, coerentemente a quanto prescrive il Testo nella *L. Nihil interest ff. ad L. Corneliam de Sicariis*, ove tutti i Dottori, e singolarmente il *Brunemanno*, e dietro a cui la *Pisana Refectionis damnorum del 24. Maggio 1656. coram Auditore Marioni* §. *4.*, *che è la decis. V. del Tomo III. del Tesoro*

E però la mora, essendo per essi un danno, esige risarcimento.

Ombrosiano „ ivi „ Certa namque est regula, & vulgaris apud „ omnes conclusio, quod qui Causam damni dat, tenetur Parti „ ad interesse „; essendo la stessa cosa il soffrire un danno, che perdere un guadagno, secondo il triviale assioma, di cui il *Barbosa Axiom. Jur 63.* §. 4. „ ivi „ Damnum pati, & lu„ crum perdere, paria sunt „ e di cui parlano pure *Roland. Consil. 21. num. 58. vol. 2.*, *Menoch. consil 36. num. 13.*, il *Casaregi de Commerc. disc. 23. num. 64.*, la *Rota Rom. decis. 47. num. 11. part. 7. recent.*, e *la Rota nostra nella Florentina Damnorum del 15. Febbrajo 1651. coram Michalorio*, la *IV. del tomo III. del Tesoro predetto num. 7. e 8.* „ ivi „ Damnum enim intelli„ gitur etiam de damno in ordine ad lucrum, *Rota &c.*, cum „ damnum ille dicatur sentire, qui lucrum amittit. „

Mediante il frutto recompensativo dal dì della mora.

§. 4. Su questi giustissimi fondamenti di ragion comune è stato saviamente introdotto il costume, e la regola, che dal momento, che il Prenditore di una Cambiale manca di pagarne il prezzo, o sia il Cambio al Datore nel termine stabilito dalla Legge, diventi ancora debitore dell' usure, o sia degl' interessi Mercantili sotto il giusto titolo di refezione di danni; come avverte saviamente l' Illustrissimo Sig. *Auditor Pompeo da Mulazzo Signorini* nella *Senen. Praetensi Anathocismi del 18. Luglio 1775.* §. *32. & seq.*, e per regola generale lo stabilì magistralmente il *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 2. tit. 3.* §. 8.

Regolato in Livorno a mezzo per cento il mese

§. 5. Questa generica obbligazione è stata anche in specie determinata a ragguaglio di mezzo per cento il mese dall' uso della Piazza di Livorno, e canonizzato poi dalla Legge Sovrana nell' *aggiunta ai Capitoli del 1674. approvata dal Gran-Duca di Toscana nel 6. Marzo 1682.* al cap. 2., dalla quale così si ordina „ ivi „ Che il pagamento delle Lettere di Cambio si „ deva fare nel solito termine di due giorni (*ridotto poi a tre „ nell' ultima aggiunta ai detti Capitoli seguita con il benigno Re„ scritto de i 12. Agosto 1718.*) con che quelli spirati resti il „ Debitore sottoposto all' interesse del mezzo per cento il mese „ senz' altra interpellazione „ della di cui perfetta osservanza ci rendono sicura testimonianza *la Rota nostra nella Liburnen Cre-*

duti

diti & Fructuum del primo Giugno 1756 avanti la buona Memoria del fu Sig. Avvocato Givann' Antonio Fabbrini §. *51*, *e nella Liburnen. Literarum Cambii del 3. Maggio 1665. coram Cordella, la XV. del tomo IV. del Tesoro Ombrosiano num. 14. e 15.*

Anche per i pagamenti delle Mercanzie differiti oltre il termine pattuito, o prefiritto dalla Legge

§. 6. E vaglia il vero, è tanto sicura, e radicata nel Gius Mercantile una simile teoria, che relativamente anche al prezzo delle Mercanzie, se questi non è pagato dal Compratore nel termine convenuto, in vigore della detta Aggiunta del 6. Marzo 1682. a i Capitoli del 1674., correggendosi ciò, che era stato ordinato rapporto alla facoltà accordata al Creditore di rigirare il debito per le fiere, e Piazze, e di risquoterne il prodotto a danno del Debitore, fu provvisto, che „ ivi „ debba il „ Debitore restare sottoposto al pagamento di un mezzo per cento il mese senz' altra interpellazione, o costituzione in mora, „ per fino a che sia soddisfatto il Venditore, al quale s' intende „ sempre riservato l' arbitrio di astringerne il Debitore al pagamento, quando gli piaccia „; e in sequela di tal' Ordine Sovrano fu deciso in conformità nella citata *Liburnen. Crediti & Fructuum del 1. Giugno 1756. coram Fabbrini al* §. *51.*, *ed ai* seguenti §§., ne i quali si trova dottamente illustrata una simile disposizione, sì per rapporto alla giustizia sulla competenza delle usure in genere, ed in specie, come pure relativamente al corso delle medesime stabilito *ministerio Juris, seu Legis*, e senz' alcuna formale interpellazione: detta *decisione at* §§. *54. e 55.*, *e il Casaregio de Commerc. discurs. 199. num. 93. 94. e 95.*

E perciò stabilita per regola gl' interessi Mercantili sopra tutti i disborsi de i Negozianti.

§. 7. Comecchè poi, per la Legge Municipale sopra riportata, le usure, o siano interessi a ragguaglio di mezzo per cento il mese, sono dovuti in Livorno al Creditore dal Debitore in mora, non tanto per i Cambj non pagati in tempo debito, quanto per i prezzi delle Mercanzie non soddisfatti ne i termini stabiliti o dalla Legge, o dal patto, sul fondamento riportato del titolo di refezione di danni; è quindi invalsa nella Piazza medesima la consuetudine di addebitare eziandio, e farsi pagare le istesse usure, o siano gl' *interessi*, detti *Mercantili*, a ragione di mezzo per cento il mese sopra tutti i disborsi, in cui si

trovano i Negozianti ne i loro conti correnti co i loro Corrispondenti; e dalla detta Legge, e successiva consuetudine introdotta, hanno pure così preso a giudicare i Tribunali Toscani, conforme attesta il *Casaregio de Commerc. disc. 41. num. 26. e 33.*, e come rilevasi dalla *Liburnen. Crediti & Fructuum del 20. Agosto 1729. coram Graffoni, la LXI. del tom. terzo del Tesoro Ombrosiano al §. 5. & seq*, e dall' altra citata più volte *Liburnen. Crediti & Fructuum del primo Giugno 1756. coram Fabbrini §§. 41. e 75.*, dietro la quale decisione non si è più dubitato ne i Tribunali di Toscana, e singolarmente in quello di Livorno, di legittimare giudicialmente gl' interessi Mercantili sopra i disborsi, conforme, senza darsi la pena di quì riportare una lunga serie di decisioni, come potrebbe agevolmente farsi, può per tutte servire quella dell' *Illustrissimo Sig. Bartolommeo Martini, Auditore Vicario attuale di Livorno*, proferita, me scrivente, nel 20. Agosto 1781. in Atti di num. 529. di detto anno, in una Causa fra i Sigg. Abram Carvaglio e Compagni da una parte, ed il fu Sig. Dottore Gio. Matteo Novelli ne i NN. dall' altra.

Senza il bisogno di alcuna interpellazione, o altra formalità giudiciaria.

§. 8. Che poi per accreditare di queste usure i Negozianti sopra i loro ordinarj disborsi ne i conti correnti, e sopra i Crediti, che possono avere, tanto per dependenza di Cambj, quanto di Mercanzie non pagate ne i debiti termini, non sia necessaria alcuna intimazione, o protesta giudiciaria, nè alcuna interpellazione di mora, ma che in tali casi comincino a decorrere le dette usure, o siano gl' interessi Mercantili *ministerio Juris*; questo è ciò, che è stato litteralmente stabilito in forza della disposizione espressa, e contenuta nell' *aggiunta ai Capitoli del 1674. fatta nel 6. Marzo 1682. ai §§. 2. 3. e 4.*, la quale è stata poi legalmente e dottamente illustrata dal *fu Sig. Avvocato Gio. Antonio Fabbrini nella citata Liburnen. Crediti & Fructuum del primo Giugno 1756. ai §§. 53. e seguenti.*

ARTICOLO XIII.

Tanto per il prezzo di una Cambiale, quanto per gl' interessi Mercantili sopra il medesimo, competono gli stessi privilegj a favore del Datore della Lettera, per l' effetto di ottenerne dal suo Debitore l' opportuna soddisfazione.

ANNOTAZIONI.

Fondamento della regola in Livorno.

§. 1. Questa regola ha in Livorno il suo fondamento sopra l' aggiunta ai Capitoli del 1674, fatta nel 6 Marzo 1682, ove al Cap. 2. si legge ordinato „ ivi „ Che il pagamento delle „ Lettere di Cambio si debba fare nel solito termine di due „ giorni, con che, quelli spirati, resti il Debitore sottoposto „ all' interesse di mezzo per cento il mese, senza altra interpel„ lazione, *e possa sempre il Creditore ciò non ostante astringere detto* „ *Debitore alla somma del Debito, e degl' interessi, come di ragione.* „

Uniforme alle regole del Gius Comune.

§. 2. Questa disposizione Municipale però è totalmente conforme alle regole del Gius Comune, le quali c' insegnano, che le anteriorità, e privilegj competenti per la sorte competono ancora per gl' interessi, o sia per i frutti, *Text. in L. Lucius Titius 19. ff. Qui potior. in pign. vel hypoth. habeant. ove il Brunemanno in d. L. num. 1.* „ ivi „ Qui potior est aliis Creditoribus „ in sorte, potior est etiam in usuris „ *Salgad. in Labyrinth. Creditor. part. 1. cap. 24. num. 91.*, *Ansaldo de Commerc. disc. 69. num. 14.* „ ivi „ Anterioritas competens pro sorte locum sibi vin„ dicat etiam quoad fructus „ *Rota Rom. dec. 1855. num. 3. & seqq. cor. Coccino, decis 323. num. 10. & seq. par. 5. recent. decis. 328. num. 28. & seqq. part. 9. recent.* per la ragione, che considerandosi il Debito della sorte, e quello de i frutti, come un debito solo, conforme dietro il Testo nella *L. Tutor. §. Lucius ff. de Usuris* argomentò la *Rota Romana* nella *decis. 367. n. 3. par. 3.*

recent. „ ivi „ Quod debitum sortis cum usuris est unum debi„ tum „ non può quindi, nè deve giudicarsi l' una con diverso diritto dagli altri, ma bensì con uguali principj, *Text. in L. Eum, qui ædes ff. de Usucap.*, & *Rota Rom. in d. decis. 367. part. 3. recent. num. 3.* „ ivi „ Unde cum sit unum debitum, non debet „ diverso jure censeri. „

E alle Leggi di Francia.

§. 3. In Francia pure si osserva la medesima Disposizione, conforme riporta *Brillon. son Dictionnaire Universelle des Arrêts, ou Jurisprudence universelle des Parlemens de France, & autres Tribunaux, au mòts Lettre de Change*, §. 9. *vers.* „ ivi „ On peut contraindre par corps pour les interêts, quand le principal est par „ corps, & particulierement pour les *Lettres de Change. Deux* „ *arrêts, l' un du 18. Decembre 1668., l' autre du 18. May 1671.* „ *Journal du Palais in folio tom. 1. pag. 815.* „

ARTICOLO XIV.

ALlora quando qualcuno è incaricato da Amico di fuori di prendere in Piazza una Cambiale per l' effetto di fare per conto di detto Amico una rimessa al medesimo, o ad altro suo Amico di terza Piazza per di lui conto; se un tale Commissionato prende la Lettera direttamente all' ordine della persona, a cui deve passare la rimessa, e nel corpo della Cambiale farà esprimere dal Traente, o Girante, la valuta cambiata con Tizio Procuratore di Cajo Mandante; in tal caso il Commissionato non esercita le funzioni, che di un semplice Addetto, o sia Procuratore, e non è in conseguenza responsabile dell' esito della Cambiale nè a favore del suo Mandante, nè molto meno a favore de i Giratarj.

ANNOTAZIONI.

§. 1. NElla proposta fattispecie il Prenditore della Lettera esercita le funzioni di Procuratore del suo Committente nell' acquisto, che fa della medesima dal Traente, o Girante, e perciò non può mai essere responsabile dell' esito di quel Recapito, dovendo sempre il pericolo, e comodo del Contratto cedere a danno, o respettivamente a benefizio del Mandante, per i chiarissimi *Testi nella L. Idemque, nella L. Ex mandato ff. Mandati, e nella L. A Procuratore Cod. Mandati*, secondo ciò che insegnano *Paris. consil. 90. num. 39 lib. 1, Gob. consult. 90. num. 10., e la Rota di Genova dec. 76. num. 50.*, e secondo quello, che nella precisa materia, di cui si tratta, hanno literalmente fissato lo *Scaccia de Commerc. §. 2. Gloss 5. num. 400.*, l' *Ansaldo de Commerc. disc. 61. num. 24.*, il *Casaregi de Commerc. disc. 56. num 14.*, e nel *Cambista instruito cap. 3 §§. 59. e 60.*, e il *Du Puy nel suo trattato delle Lettere di Cambio cap. 16. §. 5.* „ ivi „ Per causa di ciò i Commissarj, i quali non vogliono stare mallevadori delle Lettere di Cambio, che essi pigliano per conto d' altri, fanno dichiarare valuta di quelli, per conto dei quali la pigliano „ *Savary le Parfait Negociant liv. 3. chap. 4. Pour ne point courir ce risque &c.*

Ragioni della regola.

§. 2. Parimente usando egli le due divisate cautele, quella cioè o di non fare nominare la sua persona nella Lettera, o di farla al più nominare come semplice Procuratore del Committente, e l' altra di non far la medesima al suo ordine, ma solo a quello della persona, a cui deve passar la rimessa, non rimane un tal Debitore obbligato nemmeno a favore di verun Giratario, nè di chiunque altro potesse acquistare interesse in quella Lettera, per la significante ragione, che non acquistando egli il dominio di una tal Lettera, e non servendo di organo alla cessione, che se ne fa a favore della terza persona, a cui deve passar la rimessa, non viene perciò a contrarre alcuna obbligazione con chicchessia, conforme nella subjetta ma-

teria hanno stabilito il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 5.* §. *31.* „ ivi „ Cessat vero hæc obligatio in mero Insti„ tore, in mera extensione indossamenti ab alio subscripti in „ favorem tertii facta „, *Casaregio de Commerc. disc. 31. num. 21.*, e il *Savary le Parfait Négociant lib. 3. cap. 4.* §. *Pour ne point courir ce risque* (quello cioè di restare obbligato a favore del Portatore della Lettera, nel caso che fallissero il Traente, il Trattario, e quello, che ha data la commissione di acquistare la Lettera, e far la rimessa) „ quand un Commissionnaire remet „ une Lettre de Change, il doit la faire concevoir payable au „ Commettant, ou à son ordre: comme aussi si celui qui fournit „ la Lettre n'est pas le Tireur, & qu'elle soit payable à lui, „ où à son ordre, il faut lui faire mettre l'ordre au dos d'icel„ le, payable à son Commettant, où à son ordre: *ainsi le Com„ missionnaire n'ayant point passé l'ordre en son nom, il n'est point „ garant de l'evenement de la Lettre*, & en cas de faillite, il „ n'y auroit que le Tireur, & celui, qui lui auroit fourni & „ passé l'ordre au profit du Commettant, qui en seroit tenu. „

Anche nel caso, che nella Lettera si trascuri l'indicazione del nome del Committente.

§. 3. La questione potrebbe farsi nel solo caso, che un tale Commissionato mancasse di far descrivere nella Lettera la persona del Committente, onde nella medesima restasse espresso dal Traente „ valuta cambiata con detto Commissionato. „ Anche in tal caso, purchè questi sia cauto, che la Tratta, o girata sia fatta all' ordine della persona, a cui deve passar la rimessa, di modo che egli non riceva, nè trasmetta la cessione del Recapito; nè il Committente, nè l' Indossatario, o Giratario, nè chiunque avesse Causa da questi, può avere alcuna azione contro il Prenditore, e Remittente della Lettera in questione.

§. 4. Non può averla il Mandante, o Committente, poichè, subito che la Lettera è presa in esecuzione del Mandato, inutil cosa è il descrivere, che si prende per di lui conto, allorchè la medesima è presa dopo l' ordine ricevuto, per la somma ordinata, ed a favore della persona indicata dal Mandante, come quella, a cui deve passar la rimessa: e ciò per la regola di ragione addotta appunto a schiarimento di questo dubbio

dal Casaregi nel Cambista Instruito cap. 3. §. 57. „ ivi „ Ogni
» Atto, e Contratto fatto da un Procuratore si deve sempre in-
» tendere essere da lui stato fatto in vigore del precedente
» mandato ricevuto a fare il medesimo Atto, o Contratto, quan-
» tunque nell' agire, o contrattare il Procuratore non avesse spie-
» gato il nome di Procuratore a colui, con cui ha contrattato „
Colin. de Procurat. p. 2. cap. 5. num. 209., *& Rot. Gen. de Mercat. decis. 67. num. 2.*, *e Casaregi de Commerc. disc. 3. num. 14.*, *e disc. 56. num. 21. 22. e 23.* „ il che procede molto più
» fra i Mercanti (segue il Casaregi nel detto Cambista Instruito
» cap. 3. §. 58.) i quali non sono mai soliti nel contrattare per
» li suoi Corrispondenti, o Ricorrenti di esprimere il loro man-
» dato, affine di non rivelare i Negozj altrui, come ho nota-
» to nel mio *disc. 76. num. 5. e 6. de Commerc. tom. 1.*; e allo-
» ra in questo caso tutto il pericolo, e danno della decozione
» di Antonio, (*Datore della Lettera*) non può nè deve spettare
» a Cajo (*Prenditore commissionato*) ma a Tizio mandante „ *detto Casaregi de Commercio disc. 56. num. 12.*, *Ansaldo de Commercio disc. 30. num. 32.*

§. 5. Non possono averla l' *Indossatario*, o suoi Giratarj, per la ragione che il Commissionato, per aver fatto da Cassiere al Committente con pagar la valuta della Lettera al Datore, non è venuto a stipulare per se alcun Contratto, nè di acquisto, nè di cessione, giacchè il primo Indossatario non riceve la Lettera da esso Commissionato, ma dal Traente, e dal Committente: essendo regola di ragione nella subietta materia, che intanto i Giratarj, ed il Presentante di una Cambiale hanno azione contro il Traente, e contro i Giranti, perchè ognuno di essi trasmette al successivo Indossatario, e Giratarj la cessione della Lettera mediante un titolo oneroso, quale è quello del pagamento del Cambio, o sia del prezzo della Lettera: dimodochè, siccome questa cessione si fa *pro solvendo*, e non *pro soluto* (nota all' Art. X. §. 1.) così, non venendo la Lettera estinta dal Trattario, si dà l' azione della repetizione del prezzo con ordine retrogrado contro i Giranti, e Traente, per ciò, che

andiamo a provare alla nota all' Art. xvi. §. 2. Ma quando alcuno de' compresi incidentemente in detta Lettera non ha ricevuto prezzo, e non ha fatta la cessione ad altri con titolo oneroso, come appunto nel caso, che ora si esamina, costui è allora immune dalle azioni, che nel caso di non seguìto pagamento della Lettera potrebbero promuovere gl' Interessati nella medesima, conforme avverte, e conclude il *Casaregi disc. 51. num. 21., e nel Cambista Instrutto cap. 3. §§. 100. 101. e 102.*

ARTICOLO XV.

UN tale Commissionato però, secondo l' uso della Piazza di Livorno, è obbligato in proprio a favore del Datore della Lettera per il pagamento del Cambio, o sia del prezzo della medesima.

ANNOTAZIONI.

§. 1 LO stile, che si pratica in Livorno nelle Contrattazioni de i Cambj, è quello, che dà il fondamento a questa regola, la quale, generalmente parlando, dovrebbe essere opposta.

§. 2. Dico, che dovrebbe essere opposta, perchè, allora quando alcuno stipula un Contratto *Procuratorio nomine*, non ha l' altro Contraente alcuna azione per dependenza del detto Contratto contro il Procuratore, ma solamente gli compete *l' azione institoria* contro il Mandante, in forza della regola di ragione, di cui il Testo nella *L. final. ff. de Institor: Action.* ove *il Brunemanno num. 1., il Voet. num. 2., Oesius num. 3., & Gobin. de Procurat. part. 5. cap. 1. num. 7.* „ ivi „ Secundus casus est, quando quis contrahit, uti Procurator. DD. omnes „ dicunt nullam oriri obligationem contra Procuratorem, qui ex „ Contractu

Contro il Procuratore, che contrae, non ha azione l' altro Contraente.

» Contractu nil sibi quæsivit „ la quale è fondata sul motivo rilevato dall' *Hubero in Prælect. Jur. Civ. tomo 1. lib. 4. tit 7. §. 4.*, qual' è quello, che il Contratto s' intende fatto non col Procuratore, ma col Mandante, non solo per volontà di questo, quanto dell' altro Contraente

Perchè si contragga procuratorio nomine.

§. 3. Affinchè però questa regola si verifichi in pratica, è necessario, che il Commissionato, o sia Procuratore nello stipulare il Contratto denunzj all' altro Contraente la sua qualità di Procuratore: imperocchè, tacendo una tal veste, ed ignorandosi questa dall' altro Contraente, viene quello ad obbligare la sua persona a favore di questi, il quale nel contrattare non viene ad avere in mira la persona del Mandante, ma quella solo del Contraente, benchè implicitamente stipuli, e contragga *procuratorio nomine: Tex. in L. Eum, qui Cod. Si certum petat.*, ove *Il Baldo*, ed il *Brunemanno num. 4.*, *Bartol. in L. Qui aliena §. Si is, qui ff. de Acquirend. heredit.*, & *de Luca ad Golin. de Procuratore part. 5. cap. 1. §. 1. vers. Distingue &c.* „ ivi „ Aut » contrahitur non sub mentione officii, sed ipso proprio no» mine agente, vel promittente; & solus ipse teneatur, cujus » solius fidem Creditor secutus est, *L. Eum, qui Cod. Si certum » petat.*, ubi *Baldus* notat, illum, qui contrahit, nomine pro» prio obligari, licet gerat in animo non convertere in utilita» tem suam, sed tertii „ ed al §. 4. „ ivi „ Clarius dic, quod » Procurator constitutus ad emendum, vel alium Contractum ce» lebrandum, si simpliciter emat, vel aliter contrahat, præsumi» tur contrahere nomine illius, a quo jam fuit constitutus Pro» curator *L. Pignoro &c.: quod declaratur, ut locum habeat præ» sumptio quoad Mandantem, & Mandatarium; secus quoad ter» tium, scilicet Contrahentem, nam cum ipse Procurator simpliciter » contraxerit, poterit Contrahens contra illum agere, tanquam sibi » obligatum nomine proprio* „ *Voet. in Pandect. ad lib. 14. tit. 3. de Instit. Action. num. 6. vers. Sunt tamen &c.* „ ivi „ Sunt ta» men qui censent secundum mores hodiernos, ei, qui cum In» stitore contraxit, electionem non esse, utrum contra Præpo» nentem, an potius adversus Institorem agere velit, sed tan-

» tum contra Præponentem agendum esse; *nisi quis cum Instito-*
» *re, non qua tali, contraxerit, ignorans forte, eum Institorem esse;*
» *quia tunc non alterius, quam ejus, quo cum contraxit, videri po-*
» *test fidem secutus* „ *Menoch. de Præsumpt. præsumpt. 49. lib. 3. num. 15, Mantica de Tacit., & ambig. tit. 18. lib. 7., & Rot. Rom. decis. 15. num. 2. part. 16 recent.*

§. 4. Questo appunto è quel caso, che diversamente da quello, che suol fare un Procuratore, accade in pratica nella Piazza di Livorno nell' occasione delle quotidiane Contrattazioni Cambiarie.

§. 5. Chi ha commissione da Amico di fuori di prender Lettera per fare una qualche rimessa, ricerca al Mezzano di Cambj la Lettera per il paese, e per la somma, che gli occorre, senza manifestare la qualità di Procuratore, ma bensì in nome proprio; ed il Mezzano, subito che ha trovata la Lettera, fa il Contratto col Datore in nome del Negoziante, da cui ha avuto l' incarico di tale ricerca: e in conseguenza di ciò, tanto al libro del Mezzano, quanto al libro de i Cambj del Datore della Lettera, è registrato per Prenditore quella tal persona, che ha ricercata, e che prende effettivamente la Lettera, e [illegible] l' Amico di fuori, che ne ha a lui dato l' incarico. Diventa poi un' incidente per lo più insignificante per il Datore la ricerca, che in appresso possa esser fatta dal Prenditore, di esprimere nella Lettera la circostanza *valuta ricevuta da lui per conto del Mandante*, giacchè il Datore nel fermare il Contratto contempla la sola persona del Prenditore, onde da quello aspetta il pagamento del Cambio alla scadenza del termine di Piazza, senza di che non consegnerebbe la Lettera, a meno di averne il prezzo contemporaneamente alla consegna del Recapito. Così infatti argomenta *il Golino loco cit. §. 4. in fine* „ ivi „ Ratio est, » quia iste tertius in presumpta ignorantia Mandati prætendentis » compelli non debeat, ut agat contra Dominum (Mandantem) » cum quo forte non contraxisset, si scivisset illius nomine con» trahi „ *e la Rota Romana nella decis. 157. num. 7. part. 12. recent.* „ ivi „ Taciturnitas enim nominis Mandantis operatur qua-

Se però il Procuratore manca di denunziare la sua qualità, si obbliga in proprio

Digitized by

» dem, ut Venditor, si Mandatum ignorat, directe agere pos-
» sit pro solutione rei venditæ contra Mandatarium, qui cum eo
» Contraxit „ e così avverte appunto, e stabilisce opportunamen-
te il *Casaregi de Commercio disc. 56. num. 12. 13. e 14.* „ ivi „
» E tutto ciò procede, ancorchè il Mandatario abbia contratto
» senza esprimere il Mandato, e l'ordine del suo Principale: con-
» forme appunto è succeduto nel caso nostro, essendo stile de'
» Mercanti, introdotto per motivo di prudenza, il contrattar
» senza spiegare la persona, per cui fanno negozio, come av-
» verte *Paris Consil. 91. lib. 1, Monsig. Ansaldo al disc. 30. num.*
» *32. de Commerc.*, nel qual caso il Procuratore sarà bensì ob-
» bligato a nome proprio, come principal Contraente, verso co-
» lui, con cui ha contrattato; ma rispetto al Mandante questa
» omissione del nome nel Contratto, niente altera la natura
» del Contratto di Mandato passato tra il Procuratore, e il
» Mandante, *Rota &c.* „ E lo fissò la nostra *Rota Fiorentina*
nella Liburnen. pretii del 30. Marzo 1722. avanti il medesimo Ca-
saregi, da esso riportata in ordine *la dec. 1.* dopo il *Cambista In-*
strutto num. 26. „ ivi „ In quanto poi all' altra parte dell' obietto,
» convien premettere la distinzione comunemente ammessa da i
» Dottori: o il Mercante, che contratta per altri, ha spiegato
» l'ordine, o Mandato di contrattare per altri a notizia dell' al-
» tro Contraente; e allora non resterà egli obbligato, ma so-
» lamente il Principale, in di cui nome ha inteso di contratta-
» re: oppure ha contrattato in suo nome senza esprimere, e spie-
» gare alcun' ordine, o Mandato, o nome altrui; ed allora ri-
» marrà egli dal Contratto obbligato, e non quello, per cui ha
» veramente inteso, ed aveva ordine, e Mandato di contrattare,
» per il Testo puntuale nella *L. Et, qui 7. §. fin. Cod. Quod cum*
» *eo, de Luca ad Colin. &c.*

§. 6. Se succedesse mai per azzardo, il che non è in uso, nè perciò immaginabile, che un tale Commissionato facesse noto al Mezzano, che egli prende la Lettera per conto di un terzo, e che, non avendo fondi in mano dell' Amico per pagar la medesima, non vuol' egli essere obbligato in proprio al pagamento

del Cambio, ma solamente a far ciò co i fondi, che aspetta dal Mandante; e se accadesse pure, che a sì strane condizioni si trovasse persona, che dar volesse la Lettera ricercata; è fuori di dubbio, che questo sarebbe appunto il caso della regola generale rilevato sopra da noi al §. 1. del presente Articolo; e che perciò il Datore non potrebbe mai agire contro il Prenditore della Lettera, come obbligato in proprio alla soddisfazione della medesima, ma solamente per costringerlo ad un tal pagamento allorchè si trovasse in mano de i fondi spettanti al Mandante; conforme stabiliscono, in sequela delle disposizioni del Testo nella *L. 6. §. 1. ff. de Negot. gest.*, il *Bruneman. ad L. Lucius Titius final ff. de Instit. action. num. 2.* „ ivi „ Sed durante officio „ in primo casu convenietur, non ut ex suis, sed Domini bo„ nis solvat „ co i concordanti.

Ciò non ostante l'altro Contraente può avere azione contro il Mandante

§. 7. Subito però che viene portata a notizia del Datore della Lettera, che questa si prende per conto di terza persona, e ciò segue nell' atto di stabilire il Cambio per l' organo del Mezzano, o sivvero nell' atto di eseguire il Contratto colla consegna della Lettera, e tanto nel caso che il Datore riguardi il Prenditore come un semplice Commesso del Mandante, secondo la fattispecie del precedente §. 6., quanto riguardandolo come suo vero Debitore, secondo il caso contemplato negli antecedenti §§. 3. 4. e 5. del presente Articolo; è sempre fuori di dubbio, che, se mai fallisse il Prenditore della Lettera prima di averne pagata la valuta al Datore, e che costasse, che il Mandante non avesse ancora fatti i fondi al Mandatario per l' acquisto di detta Lettera; in tal caso il Mandante, e i fondi, che potessero essere in via per servire all' acquisto di detta Cambiale, restano obbligati a favore del Datore predetto, come proveremo ai seguenti §§. 13. e 14.

§. 8. Se poi il Mandante aveva già rimessi al Mandatario, e che in mano di questi fossero i fondi necessarj per l' acquisto della Lettera ordinata; in tal caso non rimane il Mandante responsabile di alcuna cosa a favore del Datore, il quale, nel dare la sua Lettera al Mandatario, ha principalmente trattato col

medesimo, e corsa la di lui fede per il breve respiro, che l'uso di Piazza frappone fra il giorno della consegna della Lettera, e quello del pagamento; e per la ragione, che quando si da la commissione dell'acquisto di una cosa, per cui è necessario il pronto contante, il Mandante accompagna la commissione col denaro: onde deve esser cura del Datore della Lettera di farsela pagare contemporaneamente, e senza alcuna dilazione; perlochè *sibi imputet* il Datore predetto, se è stato così negligente nelle notizie di Piazza da non saper prevedere tre giorni avanti il fallimento di quel Mandatario, a cui consegna la Lettera; e se non si è fatto mostrare il Mandato, quale sarebbe la Lettera contenente la commissione, da cui avrebbe rilevati i termini della procura, e singolarmente la rimessa del denaro: essendo una regola di ragione, che il Procuratore, che eccede i limiti del Mandato, non obbliga la persona del Principale, ma solamente la sua, secondo il Testo espresso nella *L. Procurator, qui pro evictione 67. ff. de Procurator.*, ove il *Brunemanno*, *L. Diligenter ff. Mandati*, *Gabr. consf. 155. num. 3. lib. 1*, *Colin. de Procurat. part. 5 cap. 3.* „ ivi „ Ita ut in eo, quod Procurator excessit, non » modo Dominum non obliget, sed ipsemet teneatur „ *Rota Rom. coram Surdo decis. 209. num. 6.*, *& decis. 708. num. 6. part. 3. recent.*, *decis. 79. num. 1. part. 6* „ ivi „ Nam est conclusio in » jure notissima, per Procuratorem excedentem fines Mandati Do» minum obligatum non remanere „ *& decis. 310. num. 4. part. 14.*, per la ragione rilevata dal Giureconsulto *Cajo della L. Diligenter 5 ff. Mandati, vel contra*, che chi fa ciò, che non è compreso nelle sue commissioni, fa una cosa diversa, e che non è quella, di cui è stato incaricato dal Mandante „ ivi „ Nam » qui excessit, aliud quid facere videtur „ seguitato dalla *Rota Romana nella detta decis 79. della parte 6. num. 3.* „ ivi „ Nam » Mandatarius fines Mandati excedens, aliud negocium gerere vi» detur, ad quod Mandatum non habet. „

§. 9. E' però vero, che seguendo un tal caso, in tre diverse circostanze può ritrovarsi la Lettera consegnata, e secondo il diverso stato, in cui si trova, diversi rimedj possono competere a favore del Datore.

Se la Lettera non è stata girata, compete al Datore la revindicazione.

§. 10. Primieramente, se la Lettera è ancora nelle mani del Mandatario, e che non sia stata rimessa, compete al Datore il diritto della revindicazione, *& res clamat ad Dominum*, non avendo il Datore avuta fede di prezzo, perchè la dilazione accordata dall' uso di Piazza non induce una tal presunzione, conforme abbiamo provato alla nota dell' Articolo V. §. 6., e conforme nella subietta materia fissò la *Rota nostra nella Liburnen. Litterarum Cambii del 28. Giugno 1686 num. 19. cor. Cavalcanti.*

Se la Lettera è girata si distingue, se sia con titolo oneroso, o come Adjetto.

§. 11. In secondo luogo può la Lettera essere già stata girata, e rimessa a chi si doveva secondo gli ordini del Mandante; e in tal caso ha luogo la distinzione, se la girata, o trasmissione sia stata fatta non con titolo oneroso, ma a persona, che non vi abbia alcun' interesse, e che sia un semplice Adietto del Mandante, o del Mandatario: ed in tal caso non vi è parimente dubbio, che il Traente, o Datore della Lettera può revocare al Trattario il Mandato di pagare la medesima, come abbiamo provato nelle note all' Articolo XI. §§. 15. e seguenti.

Se è fatta con titolo oneroso, il Datore perde ogni azione contro la Lettera, e suoi Possessori.

§. 12. Ma se poi la girata, o cessione è fatta con titolo oneroso, a segno che il Possessore abbia acquistata quella Lettera mediante il pagamento del Cambio, o gli sia stata ceduta in conto del suo credito; in tal caso non vi è più azione da intentarsi a favore del Datore, per ciò, che si è dimostrato nelle note al detto Articolo XI. §§. 10. e seg., ma deve il Datore soccombere alla dura sorte di restare un semplice Creditore del Prenditore fallito, come è appunto il caso, di cui si è parlato sopra al §. 8.

Il Datore ha azione su i fondi destinati a pagare la Lettera da lui data, quando non sieno passati nelle mani del Prenditore

§. 13. In terzo luogo, se i fondi destinati a fare l' acquisto di detta Lettera non fossero ancora pervenuti alle mani del Mandatario, che ha presa la Lettera, in tal caso è fuori di dubbio in Toscana, che questi fondi restano privativamente ipotecati a favore del Datore della Lettera, per la ragione, che essendo questi destinati al preciso effetto di acquistar quella Lettera, si considerano come un pegno convenzionale, e perciò prelativamente addetto alla soddisfazione, senza che gli altri

Creditori possino pretendere, che sia messo in massa e distribuito ai Creditori a contributo, coerentemente a quanto dispone *lo Statuto di Mercanzia di Firenze al lib. 3. Rub. 2. § 91.* » ivi „ Pertanto statuirono, ed ordinarono, che chi al tempo » del fallimento si trovasse avere in suo potere, *o d' altri al* » *suo ordine* in qualunque luogo Mercanzie, o robe di qualsivoglia sorte, o *nomi di Debitori*, o che saranno tali cose *al* » *cammino per e a ordine di chi l' avrà a ricevere*, e tanto » per conti proprj del Mandante, quanto per qualsivoglia con» to a parte, o che avrà ricevuto per sua sicurtà qualunque di » tali cose, se sarà vero, e legittimo Creditore di alcun tale » così dipoi fallito, *o per denari di chi l' avesse servito, o preso* » *per lui a Cambio, o accettato carichi per lui, o in qualsivoglia* » *modo*, salvo che per cose immobili, o dependenti da cose im» mobili, *sarà suo legittimo Creditore*, purchè tutto sia segui» to per due giorni, o più, avanti si scuopra il fallimento, *ab*» *bia per obbligato, ed ipotecato per la concorrente quantità di* » *tal suo Credito le Mercanzie, o robbe, di che di sopra, che alcun'* » *altro Creditore di tale fallito, e n' abbia la retenzione finchè ven*» *ga pagato, e per tal suo Credito per la concorrente quantità non* » *sia tenuto a contribuire, concorrere, o in alcun modo mescolarsi* » *con gli altri Creditori* „ Ed è senza che sia necessario, che questo pegno sia nelle mani del Creditore, nè assegnato formalmente nell' atto della creazione del Debito, conforme fu magistralmente fissato nella *Florentina Pignoris del 10. Marzo 1740. ai* §§. *12. e segg. riportata la XXV. nel tomo IX. del Tesoro Ombrosiano seguitato da me in una Senen. Concursus Creditorum, seu pignorum del 4. Agosto 1773.*, in cui esiste il mio voto decisivo, come Assessore in quel tempo del Magistrato di Mercanzia di Siena, e Giudice delegato in quella Causa fra i Sigg. Fratelli Gori Grandellini, e Bernardino Nannini da una, e la Massa de' Creditori di Gio. Grisostomo Porciatti dall' altra parte.

Come pure contro il Mandante, nel caso che non avesse ri-

§. 14. Se finalmente il Mandante non avesse ancora rimessi i fondi al suo Commesso per l' acquisto della Lettera, egli stesso rimane in tal caso obbligato a favore del Datore, non tanto *ex*

... esse i fondi al suo Procuratore per l'acquisto della Lettera.

juribus del Commissionato, e per esser questo nel caso di esperimentare contro il Mandante l'azione *Mandati contraria*, che competerebbe al Mandatario a forma del Testo nella *L. Licet* §. *Ea obligatio*, *nella L. Qui proprio* §. *Item contra ff. Mandati*. *& in L. 1. Cod. eodem*, di cui *il Colin. de Procurat. part. 5. cap. 5.* §. *1. 4. & per totum*, *e il Casaregi de Commercio disc. 56. num. 37.*, *l'Ansald. de Commerc. disc. 30. num. 32.*, *Scaccia de Commerc.* §. *2. gloss. 9. num. 2.*, *& Rota Januen. de Mercat. decis. 67. num. 9.*, *decis. 125. num. 2. 4.* ne i precisi termini del caso, di cui si tratta, *e dec. 178. num. 2.*, quanto ancora perchè il Datore nell' atto di dar la Lettera, avendo dovuto esprimere, che questa tratta si faceva per conto del Mandante, è venuto in conseguenza a contemplare ancora la di lui persona, nel qual caso è anch' esso responsabile del prezzo di quella Lettera, conforme, seguendo la *Gloss.*, *ed altri DD. nella L. Si pupilli* §. *Item si ff. de Negot. gest.*, *fermò il de Luca ad Colinum loc. cit. part. 5. cap. 1.* §. *1. vers. Distinguit & in fine* „ ivi „ Aut » contrahitur cum Procuratore, tam contemplatione Domini, quam » sui ipsius, & tunc uterque tenetur „ & *Boerius in decis. Burdegalens. decis. 273. num. 2*

ARTICOLO XVI.

SE un simile Commissionato prendesse la Lettera al proprio ordine, e poi la girasse alla persona, a cui deve farsi la rimessa; in tal caso resterebbe anch' esso obbligato a favore de i Giratarj, e del Presentante, del felice esito della Tratta, e conseguentemente dell' idonettà del Traente.

ANNOTAZIONI.

§. 1. È un assioma nel Gius Cambiario, che i Giranti sono obbligati a favore de' loro Giratarj, o Cessionarj nella stessa forma, che il Traente lo è a favore del Prenditore: per la ragione, che il Girante rapporto al suo Giratario viene a fare la figura dello Scrivente, come quello, che cede al Giratario un nome di Debitore *pro solvendo, & non pro soluto*; onde, non effettuandosi il pagamento promesso, il Giratario ha il regresso contro il Girante, come con pacifico, ed uniforme sentimento è stato stabilito nel Foro Mercantile da tutti i Dottori, *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 2. tit. 5. num. 29.* „ ivi „ Hic vero (cioè il Girante) ex suo indossamento tenetur tamquam „ Debitor principalis, etiam ad bonitatem Literarum præstandam, „ donec usilem plene satisfactum, eadem ratione, ac si Cambium scripsisset „; e al §. 33. „ ivi „ Denique inter ipsos „ (cioè i Giranti, il Traente, e l' Accettante) „ & Indossatarium idem „ effectus ex ipso indossamento resultat, qui oriturus erat, si „ ipsi Literas Cambiales eidem ab initio scripsissent, vel acceptassent „ *Heinneccius Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 2., & §. 7.* „ ivi „ Is, qui Cambium alicui ita cessit, ut valutam a Cessionario receperit, huic semper obligatus est, si non soluta sit „ pecunia. Unde Indossatarius, vel Cessionarius actionem Cambialem instituit adversus Indossantem, vel Cedentem, ad summam Cambialem cum impensis omnibus restituendam „ *Casaregi de Commercio disc. 55. num. 3.* „ ivi „ Videbatur pro fundamento hujus assumpti applicari posse Juris conclusionem per „ Doctores communiter traditam, & stylo, mentique Mercatorum accommodatam, quod nempe Girata sub Literis Cambii „ de sui natura importet simplex Mandatum de solvendo, sive „ cessionem nominis Debitoris in utilitatem Cedentis, *nempe pro* „ *solvendo, & non pro soluto*, aut sub tacita conditione, si Cessionarius consequetur solutionem a Debitore cesso; & sic, Literis giratis non adimpletis, semper remanet adstrictus Gi-

Ragioni della regola.

» rans ad pecuniæ restititionem, vel ad interesse „; ed al suc-
» cessivo §. 9. „ ivi „ Nihilominus decoctione Debitoris subse-
» quuta, de stylo, ac praxi universali Mercatorum, Giratarius
» regressum habet contra Girantem, quod etiam inter Doctores
» non controvertitur „ *e nel Cambista Instruito cap. 4. §. 10.*,
seguitato dalla *Rota nostra presso il Conti decis. Flor. 41. num. 18.*
» ivi „ Siquidem ratio, propter quam decoctio Debitoris cedit
» damno ejus, qui scripsit Literas Cambii, ea est, quia hujus-
» modi Literæ giratæ, aliæque similes schedulæ, quæ a Cre-
» ditore recipiuntur, non censentur datæ, & respective receptæ
» pro soluto, sed pro solvendo, adeout, si Debitor tractam non
» adimpleat, is, qui schedulam recepit, regressum habeat con-
» tra Trahentem. „

Di qui è, che facendosi Girante un Prenditore di Lettera, si costituisce debitore dell' esito della medesima

§. 2. Posto questo principio, ne segue, che se un Negoziante, incaricato di acquistare una Cambiale per conto di un terzo, la prende al suo ordine, e poi la gira alla persona, che gli viene indicata dal Mandante, e che da questi sia girata ad altri, si costituisce egli Debitore, e responsabile della Lettera a favore de i Giratarj nel caso di fallimento del Traente, dell' Accettante, e del Mandante; non essendo i Giratarj obbligati a sapere l' intelligenza col Mandante, e non potendo perciò da simili atti occulti restare in minima parte pregiudicati, conforme, seguendo *il de Luca de Empt. & Vendit. disc. 3. num. 8.*, *e l' Urceolo de Transact. quæst. 8. num. 12. e 13.*, ferma il *Casaregi nel Cambista Instruito cap. 3. §. 64.*, *il Du Puy delle Lettere di Cambio cap. 16. §. 4.*, *Phoonsen Loix & Coutûmes du Change chap. 9. §. 4.* „ ivi „ Un Donneur prudent, qui remet
» pour compte d' autrui, & qui demeure du croire, ne sera
» pas non plus faire les Lettres de Change payables à son or-
» dre, pour ensuite les endossér; car par cet endossement il en
» fait ses propres Lettres, & il est obligé de répondre du re-
» change, & des fraix: mais lors qu' il faut faire les Lettres
» payables à son Principal, ou à son ordre, il n'est responsable
» que du montant des Lettres de Change „ *& chap. 27. §. 7.*,
e finalmente *il Savary le Parfait Negociant livr. 3. chap. 4. §.*

La cinquieme &c. „ ivi „ La cinquieme est quand un Commis-
» sionaire a reçû ordre d'un Commettant de lui remettre des
» Lettres de Change, de ne les pas faire concevoir en son
» nom payables à lui, ou à son ordre. La raison en est, qu'
» il faudroit qu'il passât le sien payable à son Commettant: de
» sorte que s'il disposoit la Lettre à une tierce personne par
» l'ordre qu'il mettroit au dos de la Lettre, le Tireur, celui
» sur qui elle seroit tirée, & le Commettant venant à faire
» faillite, la Lettre retourneroit sur lui, & il seroit tenu de la
» payer à celui qui en seroit Porteur, & qui auroit l'ordre
» passé à son profit. „

§. 3. Occorrendo però il fallimento dell' Accettante, e del Traente, e che per avere un tale Commissionato esposta la sua persona nella Lettera mediante la propria gira, venga a soffrire il danno del ritorno, e spese della Lettera protestata di non pagamento, averà egli il regresso contro il Mandante, per conto del quale averà presa la Lettera, mediante l'azione *contraria Mandati*, di cui gli allegati Testi nella *L. Licet* §. *Ea obligatio*, *nella L. Qui propria* §. *Item contra ff. Mandati*, *e nella L. 1. Cod. eodem*, riportati sopra al §. 14. dell' Articolo XV., conforme nella subietta materia conclude il *Casaregi nel suo Cambista Instruito cap. 3. §. 61.*

Diritto di regresso contro il Mandante.

§. 4. Da questa regola generale applicabile ai casi, in cui un Negoziante, che nell' eseguire la Commissione del suo Amico è così incauto di mescolarci la propria gira, deve però eccettuarsi quel caso, in cui accadesse, che la Lettera di tale rimessa non facesse altro passaggio, che nelle mani di quella persona, a cui dovesse rimettersi per ordine del Mandante, o di altra di sua dependenza, la quale non vi avesse altro interesse, che quello di semplice Adjetto del Giratario, e non con titolo oneroso ne fosse egli il Possessore; dimodochè dalle mani del Prenditore Mandatario fosse passata la Lettera in quelle dell' Amico designato dal Mandante, ed in esse rimasta, senza che in questo passaggio il Mandatario ricevesse alcuna somma.

Eccezione della regola.

Ragioni, su cui è fondata.

§. 5. In un caso simile il Mandatario non sarà responsabile di alcuna cosa in qualunque accidente di fallimento del Traente, e del Trattario, per la ragione, che non avendo egli ricevuta alcuna somma per prezzo della sua cessione, ma avendola fatta unicamente come Procuratore del Mandante, di scienza, ed intelligenza del Cessionario; ha quindi fatto un Contratto nella semplice qualità di Procuratore: onde ricorre la regola, che in un caso simile non la sua persona, ma bensì quella del Principale rimane in tal Contratto obbligata, coerentemente a quanto dispongono i Testi nella *L. final. ff. de Instit. Act. nella L. Procurator, qui pro evictione ff. de Procurator*, nella *L. Si Pupilli § Item si Procuratori ff. de Negot. gest* dopo de' quali *il Golino de Procurator. part. 1. cap. 1. § 7., il de Luca ad Golin. d. cap. 1. §. 1. vers. Distinguit &c.*, *& Rot. Rom. decis. 644. num. 3. part. 4. tom. 3. recent.*, e ne i termini precisi del caso, di cui si tratta il *Casaregi disc. 51. num. 21.*, ivi » Hoc unum in hac materia indossationis advertendum puto, quod » si Mercator ordinem dederit suo Correspondali, ut ex suis mer- » cibus retractum per suas, vel alienas Literas Cambii sibi remit- » teret; tunc, si adhibuerit Literas alienas pro facienda remissa, » & eas giraverit ei, ad quem remittere pecuniam debet, tunc » Girans in nullam incidit obligationem, quia illa Girata intel- » ligitur facta in executionem præcedentis Mandati sibi a Mer- » catore dati de remittendo retractum mercium, & sic nil aliud » importat, quam simplicem declarationem, seu recognitionem per- » sonæ veræ, pro qua Girans, uti Procurator Mandantis, Cam- » bium contraxit, ad per me tradita in una *Florentina Litera- » rum Cambii pro DD. Creditoribus Guadagni*, *& Disc. 5. de Com- » mercio, & alibi passim.* »

ARTICOLO XVII.

UN Negoziante, che ha la commissione da un Amico di prender Lettera nella sua Piazza per farne la rimessa ad un terzo, è sempre obbligato di prender quella da persona di credito: e adempiendo a questo dovere, non è debitore dell' esito a favore del Mandante, o sia del Committente.

ANNOTAZIONI.

Obbligazione del Procuratore in genere di agire da buon Padre di Famiglia.

§. I. È una regola di ragion comune, che chi rapppresenta un' altra persona nella qualità di suo Procuratore, o Commissionario, coll' accettare qualche incumbenza, che da quello gli venga addossata, deve la medesima eseguire con la maggiore esattezza, come se si trattasse d' affare proprio, e fare in somma tutto ciò, che far potrebbe un diligente Padre di famiglia, *Text. in L. A Procuratore Cod. Mandati*, *Golin. de Procurat. part. 1. cap. 2. num. 1.*, *Ansaldo de Commercio disc. 61. num. 15.* „ ivi „ Videlicet quod Procurator debeat in negotio „ peragendo eamdem adhibere solertiam & vigilantiam, quam „ in re sua adhibuisset „ ove i Concordanti, e *Casaregi de Commercio disc. 176. num. 42.*, *& disc. 225. num. 17.*; e che, fatto ciò, non può, nè deve essere responsabile dell' evento della sua commissione a favore del Mandante, secondo i *Testi nella L. Sed ultro 10. §. 1.*, *nella L. Successor 12. in fine*, *nella L. Sive hereditaria 22. ff. de Negotiis gestis*, ove per tutto il *Brunemanno*, *Rota nostra cor. de Comitib. Dec. Florent. 37. num. 8. e 9. co i Concordanti.*

Da cui deriva quella di prender Lettera da Banchiere accreditato.

§. 2. Allorchè dunque chi ha la commissione di prendere una Cambiale per fare una rimessa per conto terzo prenda quella, che da i Negozianti dicesi *buona Lettera*, la quale a senso de i medesimi, e secondo la spiegazione, che ne dà lo

Scaccia de Commercio & Camb. §. *1 quæst. 7. part. 2. ampliat. 10. num. 68. vers. Capio, ampliat. 14. num. 1. in fine, & part. 3. limitat. 6. num. 1.*, si è la Lettera di un Traente, che gode buona reputazione in Piazza, dimodochè un tal Commissionato faccia ciò, che farebbe, se si trattasse di un affare proprio, e di una rimessa per conto proprio; adempisce con ciò a tutti gli obblighi, che gli corrono, nè può esser tenuto a conto, nè responsabile dell'esito, come, seguendo i Testi nella *L. Idemque*, e *nella L. Ex mandato ff. Mandati*, e *nella L. A Procuratore Cod. Mandati*, fermano *Paris. consil. 90. num. 39. lib. 1.*, *Ansaldo de Commerc. disc. 61. num. 24.*, *Casareg. de Commerc. disc. 56. num. 15. e 17.*, e nel *Cambista Instruito* per il preciso caso, di cui si tratta, *cap. 3. num. 59.*, e *la Scaccia de Commerc. & Camb.* §. *2. glossa 5.* §. *405.* „ ivi „ Aut illa futura decoctio „ (del Datore della Lettera) erat ita latens, ut facile quisque „ potuisset remanere deceptus; & sic in effectu (il Mandatario „ Sejo) caret culpa, & tunc concludo, quod damnum erit ipsi- „ us Francisci (Mandantis), qui ordinem simplicem dedit, cum „ Sejus fecerit id, quod & ipsemet Franciscus probabiliter face- „ re debuisset. „

Servendo, che si rimetti, come se fosse proprio interesse

§. 3. La ragione di questa regola si è, perchè il Mandatario, o sia Commissionato a prender la Lettera per fare la rimessa ordinata, non è obbligato nell'esecuzione del suo mandato a far di più di quello, che dalle altre persone della stessa sua professione sarebbe fatto in un caso simile nella Piazza, ove si eseguisce la commissione, *Decius Consil. 430. num. 5. & seq.*, *Stracca de Mandat. num. 41. vers. Quod enim*, *Casaregi de Commerc. disc. 115. num. 14. e 15.*, *disc. 176. num. 44.* „ ivi „ Nam Mandatarius non tenetur plus „ agere, quam quod ab aliis Mercatoribus in loco, ubi exequi- „ tur Mandatum, observatum est „, & *in disc. 225. num. 18.* „ ivi „ Ex ea satis convincenti ratione, quod Mandatarius non „ obligatur plus agere, quam quod a cæteris ejusdem professionis „ in loco, ubi exequitur Mandatum, in aliis casibus observari „ solet „; e se la disgrazia porta, che la *Lettera buona* diventi cattiva, e non pagata, non può di questa sventura darsi debito

al Mandatario: essendo una regola non controversa nel Foro, che l' utilità de i Contratti deve misurarsi dal tempo, in cui si eseguisce il Contratto, benchè poi ne derivi un effetto contrario, conforme abbiamo dal Testo espresso nella *L. Si is 50. ff Mandati*, *e nella L. Negotium gerentes alienum 22. Cod. de Negot. gestis* » ivi » Negotium gerentes alienum, non intervenente spe» ciale pacto, casum fortuitum præstare non compelluntur » *Tesaur. Jun. Quæst. Forens. 62. num. 14. lib. 1.*, *Phoonsen Loix & Coutûmes du Change chap. 41. §. 6.*, *& chap. 25. §. 13.*, *Franck. Institut. Jur. Camb. lib. 2. sect. 1. tit. 1. §. 13.* ». ivi » » Præter ea periculum omne fert tam quoad remissam, quam » tractam, sive sibi, sive tertio directam » *Stypmannus de Jure Maritimo part. 4. cap. 8 num. 93.*, *Casaregi de Commerc. disc. 8. num. 2.* » ivi » Quando enim Administratores prudentes aliquid ge» runt, quod vertit, vel ordinatur in utilitatem sui Principalis, il» lud omnino est attendendum, & validum est, licet postea per » accidens speratum non fortiatur effectum », *& num 10.* » ivi » » neque obstat, quod dictus M. Franciscus Serra post longum » temporis cursum deterioris effectus fuerit conditionis; quia uti» litas Contractus attenditur solum de tempore, quo contrahi» tur, prout in terminis de persona, quæ de tempore Contra» ctus erat idonea, & in deteriorem mutavit conditionem su» am, affirmat *Rota Rom. decis. 256. num. 5. 6. part. 14. recen» tior.* » ibi » *Unde quando, & postea conditionem suam deteriorasset, hoc cedere non debet in damnum Administratoris, qui non* » *tenetur de casu inopinato post Contractum superveniente, L. Negocium* » *&c.; Nam in hac materia attenditur utilitas ab initio, non autem* » *a futuro eventu, Rot. dec. 289. num. 3. part. 9. recent.*; & » regulariter, quod utilitas attendatur de tempore Contractus, li» cet contrarius posmodum subsequatur effectus, tradunt *Card.* » *de Luca de Alienat. disc. 1. num. 46.*, *& Rota dec. 191. num. 14.* » *15. part. 17. recent.*, *& decis. 41. num. 11.*, *& dec. 813 num. 34.* » *& seq. part. 18. recent. & decis. 58. num. 20. 21. & seq. part.* » *16. recent.*, *& dec. 164. num. 13. part. 17.*, *& late Rota co-* » *ram Peuting. dec. 149. num. 1. 2. 3. 7.*

ARTICOLO XVIII.

SE un tale Negoziante, che riceva la sopra espressa commissione, darà debito al Mandante della provvisione dello star del credere *per la rimessa della Lettera, sarà in tal caso responsabile a favore del Mandante dell' idoneità del Traente, e del puntual pagamento della Lettera.*

ANNOTAZIONI.

Definizione dello star del credere.

§. 1. È un costume fra i Negozianti, che quando uno, che ha una commissione, vuol garantire la sicurezza del Contratto, come sarebbe quella di un' assicurazione, di un Cambio, di una vendita, o di altro, in cui occorra correre la fede dell' altro Contraente, dà debito all' Amico Mandante della provvisione *dello star del credere*, la quale altro non è, che il prezzo del risico, che questo tale Commissionato si assume a benefizio del Mandante, conforme dietro il Testo nella *L. 1. ff. de Reb. cred., si cert. petat.* fermano nella subietta materia *Decius Consil. 7 §. 5. vers.* „ Et quia (ivi) isti videntur *impaganti*, ut„ pote proprie dicitur de illis, qui *stant del credere*, & pro„ pter istum effectum est facta promissio, & propter hoc sol„ vitur salarium „ *l' Herring. de Fidejuss. cap. 2. num. 42.*, *Peri nel suo Negoziante cap. 31.*, *Scaccia de Commerc. & Cambio §. 3. glossa 3. num. 1.*, *Ansaldo de Commercio disc. 98. num. 52.* „ ivi „ Et tamen *lo star del credere* nihil aliud est, quam fi„ dejubere, seu accedere alienæ promissioni „ il *Casaregi de Commerc. disc 51. num. 20* „ ivi „ Verum mihi inutilis videtur hæc „ quæstio, quia fidejussio inter Mercatores habet eamdem effica„ ciam, quam principalis obligatio, per ea, quæ diximus ali„ bi suo loco occasione fidejussionis per Mercatores assumptæ sub „ consueta verborum formula „ *star del credere* „, & *Rota Lu-*

censi

cons. coram Josepho Altogrado in una Causa Vernaccia e Sardi, riportata dal *Mansio* dopo la *Consultat. 195 al* §. *29.* „ ivi „ Poi„ chè è stata facile la risposta col dire, *che lo star del credere* „ stilato da i Negozianti, e del quale si fà menzione in dette „ Lettere Oblatorie, è cosa del tutto differente dalle semplici „ Mallevadorie, come è l' obbligo, di cui si parla: *poichè que„ sto star del credere viene in dette Lettere ristretto, e così praticato „ per i Debitori di Cambj, e per le Mercanzie, che si vendono a „ credenza, e si* sta del credere *per quei Debitori*, che dallo stes„ so Mercante, che sta del credere, sono stati creati, e ciò „ per denari, ed effetti, che dall' Amico e Corrispondente, a fa„ vor di cui il detto Mercante ha dato il suo obbligo, sono „ venuti nelle proprie sue mani, e de' quali esso ne resta il „ vero, e principal Debitore „ *& d. Mansius in seq. Consultat. 196* §. *22.* „ ivi „ Come sogliono li Negozianti tutti rice„ vere una certa provvisione nell' obbligarsi, *e star del credere* „ per altri; poichè credere alla fede, e promessa altrui, *e star „ del credere*, è star Mallevadori del credere alla promessa al„ trui „ *& Turre de Camb. Prolegom. ad disp. 2.* §. *56. in fine*, *Savary Dictionnaire de Commerce au mot* „ Demeurér du croire „ „ ivi „ Demeurér du croire: se dit aussi à l'egard des disposi„ tions, ou negociations, que les Commissionnaires ou Correspon„ dans des Négocians, & Banquiers font pour leurs Commet„ tans concernant la Banque. Lorsqu'il y a convention preci„ se par ecrit entre une Commissionnaire & un Commettant qui „ porte que le Commissionnaire *demeurera du croire;* le Commis„ sionnaire doit être responsable envers le Commettant de l' e„ venement de la Lettre de Change qu' il lui remet soit par „ son ordre, ou autrement. „

Quando un Mercante sta del credere per la Lettera, che prende, si rende egli responsabile dell' idoneità del Traente.

§. 2. Allorchè dunque il Negoziante prende la provvisione dello *star del credere* per una rimessa, che fa per conto di un Amico, viene a costituirsi Mallevadore dell' esito della Lettera, e così dell' idoneità del Traente, e dell' Accettante, conforme ne i termini del caso fissano concordemente *Decius consil. 7.* §. *5. vers.* „ Præterea (ivi) quando Mercatores promittunt

» simpliciter *stare del credere*, obligantur ad solvendum quod De-
» bitores sunt falliti, o diventati impaganti „ *Casareg de Com-
merc. disc. 39. num. 1.* „ ivi „ quoniam per Literas dictorum So-
» ciorum apparet, eos assumpsisse in se omne periculum Debito-
» rum, mediante etiam mercede inter Mercatores appellata *prov-
» visione :* quam periculi assumptionem præseferunt absque du-
» bio illa verba *si staremo del credere* „ *e disc. 56. num. 20* „ ivi »
» E' però vero nel caso nostro, che il pericolo della rimessa spet-
» tava ai Sgg. Cambiagio, e Piuma (Mandatarj), perche eglino
» colla *provvisione* tolita, e secondo l' ordine avuto, se ne erano
» assunto il pericolo con *star del credere*, come distingue benis-
» simo a questo proposito *lo Scaccia &c.;* anzi da ciò evidente-
» mente costa, che il pericolo della rimessa per natura del Con-
» tratto spettava ai Mandanti, e non ai Mandatarj : altrimente
» sarebbe incompatibile la promessa *del credere*, con cui i Sigg.
» Cambiagio, e Piuma avrebbero fatta la sicurtà, ed assicura-
» zione a loro medesimi, ed al proprio suo denaro, se a lo-
» ro, o per conto proprio spettava la rimessa, qual' assurdo è
» stato considerato da me nel mio *disc. 14. num. 12. de Com-
» mercio* » *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 1. tit. 1. §. 17.*
» ivi » Remittens per exceptionem nominis periculum fert, quo-
» ties illud in se recepit pacto etiam tacito, quo casu majorem
» provisionem capere solet „ *Phoonsen chap. 21. §. 13.*, *& chap.
61. §. 6.* » ivi » Lorsqu'un Tireur, qui tire pour compte
» d'autrui ne reçoit pas la valeur de sa Traite, la perte est pour
» le compte de celui, pour qui il tire, si ce n'est que le Ti-
» reur ne soit *demeurè du croire* à sa volontè, car dans ce cas
» le dèmeurér du croire ne regarde pas seulement les remises
» en particulier, mais mème toute la negociation ; c'est pour quoi
» il est obligé de saporter la perte lui même, comme il y est
» obligé encore s'il acorde quelque delai au Donneur &c. » *Ca-
sarepi nel Cambista Instruito cap. 3. §. 63.* » ivi » Debbo però sog-
» giungere, che eziandio nel caso, che Cajo avesse fatta figura
» di solo Procuratore nel prendere da Antonio la Lettera, se egli
» avesse contata a Tizio quella provvisione, che è solita con-

» tarsi in quella Piazza per *star del credere*, sarà all' istesso modo
» tenuto a pagare a Tizio il ritorno », *e la Rota di Lucca nella citata dec. coram Altogradi post Mans. consult. 195. num. 29.* » ivi »
» Pongo il caso. Il Sig. Ugolino Vernaccia ordina alli Eredi di
» Lorenzo Sardi, che rimettino mille scudi a Venezia: essi, a-
» vendo prima ricevuto da lui li debiti assegnamenti per il detto
» denaro, sborsano in Lucca mille scudi in mano di qualche
» Mercante, che abbia corrispondenza a Venezia, come per e-
» sempio in mano di Giovanni Andreoli, dal quale riceverono
» la Lettera di Cambio per Venezia, *e stanno per lui del credere*
» a favore del Sig. Ugolino *col cavarne la provvisione di un ter-*
» *zo per cento.* Ecco che li detti Eredi *stanno del credere* per un
» Debitore creato da loro medesimi, cioè per Giovanni *Andreo-*
» *li*, e coll' aver prima ricevuto il valsente dal Sig. Vernaccia.
» E questo è il caso dello *star del credere* per i Debitori de i Cam-
» bj, *ut est notorium in pratica* „ *Giraudeau la Banque rendue facile dans le Recueil en forme de Dictionnaire au mot* „ *Du croire* »
» ivi » Démeurér du croire c'est se rendre garant, & responsa-
» ble de la validité des remises que l'on fait à ses Correspon-
» dans soit directement soit autrement des Lettres que l'on prend
» pour leur compte. En ce cas on paye double provision, à
» moins qu'on n'en soit convenu autrement » *Ansald. de Commercio disc. 98. num. 56.*

Quantitativo della provvisione per lo star del credere *in Livorno.*

§. 3. Questa provvisione però, che ne i diversi Paesi è diversa a misura delli diversi costumi, nella Piazza di Livorno è stabilita da un' inveterata consuetudine a ragione *di mezzo per cento*, come avverte il *Ricci nel Negoziante cap. 31. §. Le Provvigioni poi &c.*, nè può tacciarsi di arbitraria, essendo regola stabilita nel Gius Mercantile, che in questa materia specialmente deve attendersi l' uso, e lo stile stabilito dai Negozianti, *Scaccia de Commerc. §. 1. gloss. 5. num. 11.* » ivi » Quaero quanta quanta
» ta sit ista provisio? Respondeo, esse tantam, quantam lauda-
» bilis Mercatorum usus approbavit, *Bonfieg. trattato de' Cambj*
» *cap. 7. vers. Della provvisione*, in responsione ad nonam difficul-
» tatem, & *in cap. 5. vers. Altri poi desiderano*, seu quantam ap-

„ probabit sanum petitorium Judicium , *Cols. tract. de Camb. cap.* „ *31. in fine* „ , e detto *Scaccia loc. cit. num. 12. vers.* „ Si tamen aliis in locis, seu apud alios Mercatores daretur major, „ vel minor, erit servanda consuetudo eorum „ *Lupus de Usuris in cap. Naviganti Comment. 3. § 1. num. 19.* ove ammette, che questo premio, o sia provvisione possa impunemente farsi ascendere anche fino al cinque per cento; e finalmente l' *Ansald. de Commerc. nel detto disc. 98. num. 57.*

ARTICOLO XIX.

MAncando il Negoziante, che abbia uno tal commissione, di prender la Lettera da persona di credito, ancorchè non sia stato del credere, *sarà debitore a favor del Mandante del buon' esito della Lettera.*

ANNOTAZIONI.

Ragioni della regola.

§. 1. NElla maniera, che quel Procuratore, o Commissionario, che eseguisce da buon Padre di famiglia l' incumbenza, di cui è incaricato, e che ha accettato, non è poi debitore a favor del Mandante, o sia del Committente, di alcuna delle conseguenze, che possono derivare dal sinistro evento dell' affare eseguito, come abbiamo provato al §. 1 dell' Articolo precedente, ed al §. 3. del medesimo nella subjetta materia d' incumbenza relativa alla provvista di qualche Lettera per far rimesse; così per la ragione degli opposti, colui, che nell' esecuzione del Mandato trascura quelle diligenze, e attenzioni, che si devono, e che userebbe qualunque buon Padre di famiglia, si costituisce debitore a favor del Mandante del danno, che ne deriva: e può quindi dal Mandante esser contro di lui esercitata l' azione

Mandati directa per essere resarcito di tutti i danni, a forma del Testo nella *L. Cum per Procuratorem 9. Cod. Mandati, vel contra*, ove il *Brunemanno num. 1.* „ ivi „ Quando Procurator „ dolo, vel culpa, committendo, vel omittendo, læsit jus sui „ Domini, & Principalis, actione *Mandati* convenitur *directa*, & „ quidem ad interesse in quantum læsus sum „ *& Perez in d. tit. Mandati, vel contra* §. *8.*, mentre in quest' azione si comprende non solo la colpa lata, ma la levissima ancora, considerandosi dalle Leggi per dolo la semplice omissione, e negligenza del Mandatario, coerentemente alla disposizione di ragione, di cui la Legge *Tutori Cod. de Negot. gestis*, *ove il Brunemanno num. 1. 11. e 12.*, *Perez in d. tit. 35. Cod. Mandati, vel contra, num. 9.* „ ivi „ Tenetur enim Mandatarius non „ tantum de dolo, & lata culpa, verum etiam de omni alio, „ quod ad eum pervenit, non etiam de casu fortuito, nisi ad „ illum se obligaverit, *L. 13. h. tit.*, ubi exclusio casus fortui„ti satis innuit inclusionem culpæ etiam levissimæ, *id. Perez in* „ *tit. de Negotiis gestis lib. 19. Cod. n. 4.* „ ivi „ Non gessisse au„tem videtur, ut oportuit, si exactissimam diligentiam non ad„hibuit: nec enim sufficit talem adhibere, qualem rebus suis „ adhibere solet, si modo alius diligentior eo commodius ad„ministraturus esset negotia: si neglexit ea agere, quæ alius „ fuisset gesturus: *quo casu non tantum latam culpam, sed &* „ *levem & levissimam* præstare necesse est „, *Donellus de Jur. Civ. lib. 13. cap. 11.* §. *8. & seq.*, e precisamente, dopo aver dottamente ventilata questa materia, per riscontrare se le Leggi facciano in questa parte alcuna differenza fra il Procuratore legale, che riceve per la sua incumbenza una mercede, ed il semplice Mandatario, al §. 10. così conclude „ ivi „ Te„nebimus igitur hanc sententiam, Mandatarium & Procura„torem in universa administratione sua *omnem culpam*, non „ etiam casum fortuitum, præstare debere „ *Golin. de Procurat. part. 1. cap. 2.* §. *5.* „ ivi „ Illam omittendo, dicitur esse in „ dolo, cum etiam lata, levisque culpa veniant in actione „ Mandati „ e *part. 5. cap. 4.* §. *4.* „ ivi „ Et ad id, quod di-

„ xi, quod in actione Mandati veniat culpa levissima, ut supra „ *part. 1. cap. 2. num. 6*, adde *Paul. Layman. lib. 3. de Pact. & „ Contract. 4. cap. 26. num 7. vers. Testium*, *Straccha in tit. Man-„ dati num. 44.* „

Tanto più, quando il Mandatario percepe una provvisione dal Mandante

§. 2. Lo che specialmente si verifica, ed ha luogo presso i Negozianti, i quali non eseguiscono gratuitamente simili commissioni, ma ricevono per tali incomodi una mercede, la quale essi chiamano *Provvisione*, come avverte opportunamente il *Casaregio disc. 36. num. 2.* „ ivi „ Nam cum dictus defunctus, sine „ Mandato ac consensu ejus Consocii, & absque ulla exinde „ approbatione, elegerit MM. Federicum Spinulam, Thomam „ de Nigro, & Genesium Sanguinetum in Executores, & Com-„ plimentarios ad accipiendum ejus bona, & pecunias trasmis-„ sas ab ejus Correspondalibus, *tenetur de omni damno, quod ex „ illius facto, & culpa etiam levissima*, obvenit ejus Correspon-„ salibus, & Dominis, attenta presertim mercede, sive *provi-„ sione*, ut nuncupatur a Mercatoribus „ & *Rota Genuæ dec. 160. num. 2.* „ ivi „ Nam aliena Negotia exacto officio geri de-„ bent, *& qu libet negligentia habetur pro culpa*, *L. In re man-„ data Cod. eod.*„ & Mandatarius tenetur de omni culpa *L. A „ Procuratore Cod. Mandati*: unde secundum aliquos per illum „ Textum tenetur etiam de levissima, *Alexand. cons. 147 in „ princ*, MAXIME QUANDO EX ADMINISTRATIONE PRETIUM „ RECIPIT, ut in hoc casu: *Bartol. L. Cum §. Si Epistola ff. „ de Furtis* „

Autorità, che in conseguenza di ciò fermano la regola.

§. 3. Sopra questi giustissimi fondamenti di ragione è stabilita la regola nel Gius Cambiario, che mancando un Mandatario di prendere una *buona Lettera*, ed in vece di questa prendendone una di un Datore, il di cui credito sia equivoco, o di uno, che ne sia affatto privo, sia tenuto all' emenda del danno commesso colla sua colpa, sia maliziosa, sia negligente, e possa per ciò contro di esso esercitarsi dal Committente l' azione *Mandati directa* per costringerlo a risarcire a suo danno il cattivo esito di quella Lettera: in conformità di ciò, che nell' individuo caso, di cui si tratta, esaminatane attentamente la materia, av-

verti, e stabili saviamente *lo Scaccia de Commer. & Camb. §. 2. gloss. 5. §. 401. e 402.* » ivi » Secundus casus est, quando » mandavit simpliciter, quod remittens per viam Cambii: & isto » casu subdistinguo. Aut decoctio Antonii (*Traente*), cui dedit » Cambio, erat adeo verisimiliter futura (quia de ea erat magnus » rumor, & suspicio) ut nemo sani judicii, & inculpatæ dili- » gentiæ, ei dedisset Cambio; & tunc concludo, periculum spe- » ctare ad Sejum (Mandatario), quia versatus est in magna culpa; » e il *Franck Instit. Jur. camb. lib. 2. sect. 1. tit. 1. § 19.*, ove, dopo aver fissato altri casi, ne i quali un simile Commissionato rimane debitore dell esito della Lettera, pone anche quello, di cui qui ora si tratta, nella seguente maniera, cioè „ ivi „ Si sua » culpa damnum contingat: veluti si Literas Cambiales ab homine » suspecto emerit, isque Foro cedat „ *Stypman. de Jure Maritim. part. 4. cap. 8. num. 94.*

ARTICOLO XX.

IL Traente è obbligato a dare al Prenditore di una Cambiale tanti esemplari di essa, quanti questi ne chiede: avvertendo però di dichiarare in ciaschedun' esemplare, che quella è la prima, o la seconda, o sivvero la terza, et sic de singulis; come pure di concepirle tutte dell' istesso tenore colla massima esattezza, e di esprimere tanto nella seconda, che nelle successive, l' ordine di pagare quella tal Lettera, qualora non fosse stata estinta la precedente.

ANNOTAZIONI.

Origine del bisogno di moltiplicare gli esemplari di ogni Cambiale.

§. 1. ESsendo un dovere indispensabile del Portatore di una Cambiale di mandare la medesima alla Piazza, ove dimora il Trattario per farla accettare colla più possibile sollecitudine, che è lo stesso che dire all' occasione della partenza del primo Corriere per quella Piazza (*Part. II. Art. I.* §. 1. *& seq.*); è nato quindi da ciò il bisogno di moltiplicare il numero delle Cambiali, affinchè il Prenditore possa subito spedirne una per l' accettazione, e servirsi dell' altra per negoziarla in quella tal Piazza, ove il suo particolare commercio lo esiga: e comecchè qualche volta possono accadere delle sventure nel corso delle Poste, e perdersi qualche plico; usano perciò i Negozianti prudenti la diligenza di duplicare qualche volta la spedizione della Lettera medesima, affine di assicurarsi viepiù della più sollecita accettazione, come nota il *Turre de Cambiis disput. 2. quæst. 2.* §. 5. „ ivi „ „ Binas, aut ternas Multiplicatio hæc Literarum est admodum „ utilis, & fere necessaria, cum enim trasmittuntur per stipula„ torem, si casu aliquo perirent, vel si ille, cui trasmittuntur, „ eas non servaret, remaneret stipulator absque ulla probatione „ sui crediti, & ideo unis trasmissis ad effectum perfectionis Cam„ bii, reliquas penes se retinet, in subsidium probandæ veri„ tatis. „

Stabilita poi per massima generale.

§. 2. Di quì ne viene, che si è introdotta l' obbligazione nel Traente di dare prima, seconda, qualche volta la terza, e fino la quarta Lettera al Prenditore medesimo: obbligazione, che introdotta dall' uso, è divenuta poi una parte del Gius Cambiario, da cui non è più permesso il recedere, *Franck. Institut. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 3.* §. 4., *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 2.* §. 17., *& cap. 4.* §. 22., *Phoonsen des Loix & Coutûmes du Change chap. 5.* §. 15. *e 20.*, *& chap. 22. per tot.*, *& Ricard Traité general du Commerce chap. des Lettres de Change, de leurs termes, de leurs tems, & de leurs valeurs* §. *L' usage a sagement établi &c. fol. mihi 119.* „ ivi „ L'usage a sagement éta„ bli

» bit la précaution de prendre plusieurs Lettres de Change pour
» une même somme. Cette multiplicité est avantageuse, par-
» ceque par-là il demeure une seureté entre les mains de ce-
» lui, au profit du quel la Lettre de Change est tirée, afin que
» le payement ne soit point differé, & qu'il ne soit point obligé
» de récourir & de s'en rapporter à la bonne foi du Tireur, si
» la prémiere Lettre qu'il commet souvent aux hasards des Po-
» stes & des messagers, étoit perdue, ou interceptée. »

§. 3. Quello però, che deve avvertire il Traente, si è, che tutti gli esemplari della medesima Lettera siano conceputi esattissimamente ne i medesimi termini, sì rapporto alla somma, che al giorno della data, come pure al termine della scadenza, e finalmente come ai nomi del Trattario, e del Prenditore; dimodochè l' uno non differisca dall' altro nella più piccola parte, come avverte opportunamente il *Phoonsen chap. 5. §. 21.* ivi „ Un Tireur doit sur tout prendre garde, que toutes les
„ Lettres de Change, qu'il fournit pour une même partie, so-
„ yent de la même dâte, teneur, & adresse, avec la seule di-
„ stinction de prémiere, seconde, troisieme, quatrieme &c. „
Ricard loc. cit „ ivi „ Toutes ces Lettres de Change n'étant
„ proprement, que des copies autentiques les unes des autres,
„ elles doivent être toutes semblables, de même date, de mê-
„ me somme, & de même subscription & adresse, à la réser-
„ ve que l'une est qualifiée de prémiere, l'autre de seconde
„ &c. „, *Heinneccius Elem. Jur. Cambial. cap. 2. §. 17.* „ ivi „
„ Porro Cambia vel sola, vel plura simul dari, jam supra a-
„ nimadvertimus. Posterius fit commodo Remittentis vel Presen-
„ tantis, ut uno, alterove exemplari deperdito, reliquis adhuc
„ uti possit Tunc vero observandum est Campsoribus 1°. eas
„ Literas omnes pro unicis haberi, 2°. easdem per omnia sibi
„ similes esse debere, præterquam quod secundis, & sequenti-
„ bus inseri solet clausula, *prima*, vel *secunda*, 3. cavendum,
„ ne error in numero committatur, ex. gr. ne binæ, secundæ,
„ vel tertiæ existent „ *Turre de Cambiis disput. 2. quæst. 2. §. 5.*

Cautela del Traente di dare tutti gli esemplari perfettamente uniformi

§. 4. Deve parimente esser cauto il Traente di dichiarare nella seconda, che egli commette al Trattario di pagare quella tal somma, purchè non sia già stata precedentemente pagata mediante la presentazione della prima, *& sic de singulis*: a segno che la formula in casi simili suol' essere la seguente, cioè: „ Per questa seconda di Cambio pagherete all' ordine S. P. „ di Tizio (la prima non essendo) pezze cinquecento da otto „ reali, valuta cambiata col medesimo, e ponete come si avvi„ sa „; e nella terza si dice „ *la prima, e seconda non essendo* „ e così nelle altre: *Heinnecc. Elemen. Jur. Camb. cap. 4. §. 10.* „ ivi „ Immo non modo Literarum Cambialium generaliter fie„ ri debet mentio, sed & earum qualitas exprimenda est, pu„ ta, quod sint solæ, vel primæ, secundæ, tertiæ, ubi tamen „ observandum, Literas primas, & solas pure concipi solere, re„ liquas sub conditione, si primis, vel secundis solutione non„ dum satisfactum fuerit „, *Ricard loco citato* „ ivi „ Et à fin „ que cette multiplicité ne puisse point faire tort au Tireur, il „ doit mettre, *vous payerez par cette seconde ou troisième Lettre* „ *de Change, n'ayant pas payée ma prémiere*. Ainsi ayant payé en „ vertu de l'une, les autres n'ont plus de force, & ne peuvent „ produire aucun effect, & celui, qui a acquité, peut être en „ repos, ayant la quittance de toutes par' l'endossement de „ celles, en vertu de la quelle il a payé. „

Come pure di dichiarare nelle successive di doversi pagare, quando ciò non sia già seguito in forza di una precedente.

§. 5. Quindi è, che seguendo questi medesimi principj, è stato così espressamente prescritto nel *Codice Sardo Les Loix & Constitutions de S. M. Roi de Sardaigne livr. II. chap. VII. §. 17.* „ ivi „ Mais la prémiere, seconde, troisieme, ou autre postérieure Lettre de Change devront toutes être d'une même „ teneur, sans y mettre aucune autre différence, si ce n'est dans „ l'explication qu'il sera nécessaire d'y faire, que c'est une prémiere, seconde, ou autre postérieure Lettre: & lorsqu'il y en „ aura une de payée, les autres ne seront plus d'aucune valeur. „

Legge particolare del Re di Sardegna.

§. 6. Mancando il Traente di usare simili cautele, potrebbe esporre il Trattario ad essere ingannato: poichè, non vedendo ne i diversi esemplari della Lettera i segni denotanti l' uni-

Senza le quali cautele potrebbe

restare ingannato il Trattario, e agire contro il Traente.

cità della Tratta, avrebbe un giusto motivo da reputare l' una diversa dall' altra, e da estinguerle tutte, facendo ad ogni Lettera un pagamento. Nel qual caso, siccome sarebbe egli caduto nell' inganno per colpa del Traente, competerebbe perciò al Trattario contro il medesimo l' azione *Mandati contraria* per il suo rimborso, a forma de i Testi nella *L. Licet* §. *Ea obligatio*, *nella L. Qui proprio* §. *Item contra ff. Mandati*, *e nella L. prima Cod. eodem*.

Cautela di porre nell' esemplare, che si negozia, il nome della persona, presso di cui sia reperibile la prima trasmessa per l' accettazione.

§. 7. Allorchè poi un Banchiere gira, e negozia un esemplare della presa Cambiale, e che trasmette l' altro ad un Amico nella Piazza del Trattario per farne seguire l' accettazione, suole egli mettere in piè di quella destinata ad essere negoziata, *la prima si troverà in Londra* (ex. gr.) *presso il Signore NN. per l' accettazione*, affinchè l' ultimo Possessore possa alla scadenza recuperare dalle mani dell' Amico del Traente l' esemplare della Lettera accettata, e prevalersi di ambedue per esigere il pagamento, di una cioè per verificare il Mandato ad esigere, e dell' altra accettata per giustificare l' obbligazione contratta dal Trattario: *Phoonsen chap. 10. §. 23.* „ ivi „ Un Donneur, qui a „ contracté une partie, non pour la remettre lui même, mais „ pour la négocier, ou la faire négocier ailleurs, devroit tou„ jours démander prémiere, seconde, & troisieme Lettre de „ Change, & envoyer d' abord la prémiere à l' acceptation, qu'il „ pourroit laisser chez celui, qui en procure l'acceptation, & il „ lui en resteroit encore deux, ainsi il pourroit fournir dou„ bles Lettres quand il viendroit à négocier la partie, mais „ en faisant ainsi, il ne doit pas oublier de mettre dans les Let„ tres qu'il fournit, chez qu'il faut s'adresser pour avoir la „ prémiere acceptée „ *Poithier du Contract de Change chap. 3. §. 37.* „ ivi „ Il est encore aujourdhui d'un usage tres frequent, de „ tirer par prémiere & seconde les Lettres de Change, qui „ ont un certain nombre d'usances à courir, surtout celles que „ l'on envoye à l'étranger. On envoye la prémiere à l'accep„ tation, & l'on passe l'ordre sur la seconde, *en mettant au* „ *bas chez qui on trouvera la prémiere acceptée* „

N 2

ARTICOLO XXI.

IL Traente contemporaneamente alla consegna, che fa della sua Cambiale al Prenditore della medesima, è obbligato di scrivere per la Posta al Trattario altra Lettera familiare, in cui gli dia avviso della Tratta, che gli fa, e lo incarichi ad onorar la sua firma coll' accettazione, e col successivo pagamento alla scadenza: e mancando a questo suo dovere, rimane responsabile de i danni, che possono arrivare alla Lettera per quella sua negligenza.

ANNOTAZIONI.

Origine della Lettera d'avviso.

§. 1. LA correntezza, e buona fede, con la quale si trattano gli affari fra i Negozianti, ha dato luogo a commettersi molte frodi, per riparare alle quali fu introdotto l'uso di dare avviso al Trattario della Tratta, che se gli fa. *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 7. §. 10*, *Struckius disp. 18. cap. 3. §. 35.*, *& cap. 4. §. 26. Tom. 7.*

Definizione della medesima.

§. 2. Da questa causa è derivata l'introduzione delle *Lettere d'avviso*, le quali altro non sono, che una Lettera, con cui il Traente contemporaneamente alla consegna della Cambiale scrive al Trattario, per avvisarlo della Tratta, che ha fatta sopra di lui, indicando precisamente il giorno della data, la somma, il tempo della scadenza, il luogo, ove deversi estinguere, e la persona, all' ordine del quale è stata fatta: secondo la definizione, che ne abbiamo dal *Turre de Cambiis disp. 2. quæst. 1. Prologomena §. 12. in fine* „ ivi „ Cauti namque Mercatores in hujusmodi „ Cambiis irregularibus, non contenti fecisse Literas Cambii, quæ „ de stylo solent tradi Creditori per eum consignandæ ei, cui „ fit Tracta, ad effectum consequendæ solutionis, conficiunt etiam „ Literas ad eumdem, cui fit Tracta, eumque præadmonent de

» consignatione Literarum Cambii sibi facienda, cumque distin-
» ctius instruunt de peragendis & hæ a munere dicuntur *Literæ
» advisi* „ *Scaccia* §. 1. *quæst.* 5. *num.* 77. & 78. & *seq.*, *Lupus de
Usuris in cap. Naviganti* §. 2. *num.* 62. *vers. Alii vero &c.*, *Franck.
Instit. Jur. Camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 7. §. 1. „ ivi „ Pariter Traf-
» fatus opus habet epistola *advisoria*, qua intelliguntur Literæ,
» quibus Tracta facta, ejusque circumstantiæ scitu necessariæ Traf-
» sato a Trassante significantur „ *Strykius disput.* 18. *Tom.* 7. *cap.*
1. §. 19., & *cap* 3. §. 29. „ ivi „ Hæ (Literæ advisoriæ) præ-
» cedunt quandoque Literas Cambii, vel concomitantur, ac Man-
» datarium Trassantis certiorem faciunt de trasmittendo Cambio,
» simulque de ejus provisione, & reciproca solutione ipsi facien-
» da &c. Præterea huisce Literis *de adviso* significatur, adfore
» aliquem, qui Literas Collybisticas oblaturus, & juxta eas Cam-
» bium sit exacturus cum petitione, ut illis satisfiat „ *Savary Di-
ctionnaire de Commerce au mot* „ Avis ou Advis „ ivi „ une Lettre
» d'avis est une Lettre missive, par la quel un Marchand, ou un
» Banquier mande à son Correspondant qu'il a tiré sur lui une
» Lettre de Change „ più sotto „ ivi „ A l'egard des Lettres d'a-
» vis pour payement des Letres de Change elles doivent con-
» tenir le nom de celui pour le compte de qui on tire; la da-
„ te du jour, du mois, & de l'année; la somme tirée; le nom
„ de celui qui en a fourni la valeur. Elle doit aussi faire men-
„ tion du nom de celui, à qui elle doit être payée, & du temps
„ au quel elle doit l'être, & quand les Lettres de Change per-
„ tent de payer a ordre, on le doit pareillement specifier dans
„ la Lettre d'avis „ *Ricard Traité general de Commerce, chap. des
Changes fol. michi* 130., *Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap.* 4. §. 15.
» ivi » Literæ vero *advisoriæ*, quas & Spachium vocant Cam-
» psores Itali, sunt Literæ, quibus certior fit Acceptans Cambium,
» esse a se trassatum, & quomodo sibi sit satisfaciendum » *Tho-
» onsen les Loix, & Coutûmes du Change chap.* 7. §. 2. » ivi »
» Le prémier, & principal devoir du Tireur est de donner avis
» par le premier Courier a son Correspondant sur le quel il
» tire, des Traites qu'il a faites sur lui, à fin qu'il en puisse

» être averti avant qu'on lui présente les Lettres de Change
» pour les accepter „ e al successivo §. 3. „ ivi „ *la Lettre d'avis*
» doit contenir bien clairement & sur toutes choses quel jour,
» pour compte de qui, & quelle somme on tire, à qui, &
» dans quel tems elle est payable, de qui la valeur a été re-
» ceüe, ou avec qui elle a été ajustée ou rencontrée: & si la Let-
» tre de Change est payable à ordre, il est bon de le marquer
» dans la Lettre d'avis „ *Casaregi Cambista Instrutto cap. 6. §. 24.*

Costume universale di far simili Lettere.

§. 3. Il costume di tali Lettere d' avviso si è così radicato, che è divenuto una precisa obbligazione del Traente di trasmettere tali Lettere al Trattario, conforme si rileva dalle autorità de i Dottori, e Scrittori riportate al §. precedente, e singolarmente dal *Phoonsen chap. 7. §. 2., Franck. loc. cit. §§. 7. 8. 9.*

E perciò la privazione di tali Lettere esime il Trattario dall' obbligazione di accettare

§. 4. Lo che posto, è restata stabilita la massima nei Gius Cambiario, che mancando il Traente nell' esecuzione di questo dovere, non è il Trattario obbligato ad accettare la Tratta, malgrado la presentazione della Lettera vera, e questa che gli venga fatta dal Portatore, conforme di unanime consenso stabiliscono *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 7. §. 1. e 3., Heinec. Elem. Jur. Camb. cap. 3. §. 13., Savary Dictionaire de Commerce au mot* Avis *ou* Advis » ivi » On peut se dispenser d' accepter une » Lettre de Change, quand on n'a point eu d'avis » *Ricard loc. cit. fol. mihi 130.* » ivi » Ceux qui tirent, ou remettent des Lettres » de Change à leurs Correspondans, ne doivent pas manquer » de leur donner avis par le prémier Courier des Traites faites » sur eux, parceque étant énoncé qu'ils les payent suivant » l'avis qui leur en sera donné, s'ils manquoient de le faire, » les Correspondans seroient en droit de ne les accepter pas, » faute de Lettre d' avis » *Strychius disput. 18. cap. 3. tom. 7. §. 34.* » ivi » Hasce avisorias adeo necessarias esse, ut absque illis » Mercator Mandatarius Collybisticas oblatas acceptare, & solve» re non teneatur » *& Cap. 4. §. 26., e 27.* » ivi » Imo ho» die, majoris cautelæ gratia ad evitandas plurimas deceptiones, » una, aut separatim, a Trassante mitti solent ad Mandatarium » Literæ præmonitionis, seu avisoriæ: his ergo deficientibus, vix,

» ac ne vix præstatur solutio. » Ed in tal caso tutti i danni della denegata accettazione devono posarsi sopra il Traente, *Ricard loco cit. fol. mihi 130. §. Ceux qui tirent &c.* » ivi » De » sorte que venant à être protestée faute d'acceptation, ceux » qui en sont les Porteurs retourneroient sur le Tireur, qui » seroit obligé de rendre non seulement la somme reçue, mais » encore la réchange de pareille somme qu'il auroit prise sur » le lieu, d'où les Lettres seroient tirées avec le frais du pro- » test » *Savary dans le parfait Négociant, livr. 3. chap. 10. vers.* » ivi » Le Tireur ne doit point manquer de donner avis a ce- » lui, sur qui il a tiré la Lettre, de la Traite qu'il a faite sur » lui, parceque lui mandant par icelle qu'il la paye suivant » l'avis qu'il lui en donnera, il n'accepteroit pas la Lettre sans » son avis, *De sorte que la Lettre seroit protestée faute d'accep-* » *tation, & retourneroit sur lui, & il seroit obligé de rendre* » *non seulement les deniers & le Change qu'il avroit reçû de celui,* » *au profit de qui est tirée la Lettre, mais encore le rechange de* » *pareille somme qui aura été prise sur le lieu, où la Lettre est* » *tirée, avec les frais du protest.* »

I danni del protesto di una Cambiale per difetto di Lettera d'avviso, si posano sul Traente.

§. 5. Giustissima poi è la regola, che i danni del ritorno di una Cambiale protestata per difetto di Lettera di avviso debbano posarsi sopra il Traente, per la ragione, che essendo diventato un dovere per lui di *dar' avviso al Trattario* della sua Tratta, diventa egli l'autore del danno, allorchè trascura di adempire a quell' obbligazione, che gli corre, e così è il solo obbligato a risentirne la conseguenza, per la più volte riportata regola di ragione, *quod qui causam damni dat tenetur Parti ad interesse*, a forma del Testo *nella L. Nihil interest ff. ad L. Corneliam de Sicariis.*

§. 6. L' uso introdotto da simili Lettere d' avviso ha dato luogo alla subalterna questione, se la semplice *Lettera di avviso* sia un recapito sufficiente a costringere il Trattario al pagamento: come pure all' altra, se il Trattario, mediante la sola predetta *Lettera di avviso*, sia sufficientemente autorizzato a pagare la Tratta.

La sola Lettera d'avviso non autorizza alcuno a obbligare il Trattario al pagamento.

§. 7. Quanto alla prima, non pare, che veramente possa mettersi in dubbio, che la semplice *Lettera d' avviso* non autorizza veruno a poter costringere il Trattario al pagamento della Tratta, per la ragione, che la detta *Lettera d' avviso* altro non è, che un referente della *Lettera di Cambio*, *Stryck. disput. 18. tom. 7. cap. 3. num. 35.*; giacchè nella medesima d' avviso si partecipa la spedizione della Tratta, e si ordina, che all' occasione di essere presentata gli si faccia onore coll' accettazione, e col pagamento, *Scaccia de Commerc. & Cab. §. 1. quæst. 5. num. 77. e seq.*, *Turre de Camb. disput. 2. quæst. 1. Prologomena §. 12.*, *Phoonsen chap. 7. §. 5.* „ ivi „ Les Tireurs „ ont accoutumé de raccomandér dans leurs Lettres d'avis à „ ceux, sur qui ils tirent, de tenir un bon compte de leurs „ Traites, de les honorer de leur acceptation quand on les leur „ présentera, & du payement lorsqu' elles seront échevës „ e perciò come semplice referente non è di alcun' efficacia senza il relato, *Argumento ab Authent. Si quis in aliquo, ubi Doctores Cod. de edendo*, *Bald. in L. Incivile num. 7. ff. de Legib.*, *Rot. Rom. decis. 160. num. 11. part. 1. recent.* „ ivi „ Nam quando non constat de firmo relato, inconstans est fides, & probatio referentis, cui propterea non statur „ *decis. 397. num. 2. ejusdem part. 1. recent.*, *& decis. 439. num. 7. part. 4. tom. 2.*; nè ad esso si presta la minima fede, quando non costi patentemente del relato: *L. Si quis fundum ff. de Contrahenda emptione*, *Decius in dicta Authen. Si quis in aliquo num. 45. vers Restringitur Cod. de edendo*, *Paris. cons. 7. num. 4. lib. 3.*, *Rot. Rom. cor. Dunozet. Jun. decis. 861. num. 8. & in decis. 461. num. 6. part. 2. recent.* „ ivi „ Utique referens non debet attendi non constito de relato „ *& decis. 569. num. 14. part. 19. tom. 2. recent.* „ ivi „ Propter regulam, quod virtus referentis pendet a relato. „

Perchè si considera come un segno del trattato, e non già del perfezionato Contratto.

§ 8. Deriva da ciò, che senza la Cambiale la Lettera *d' avviso* non è di alcuna efficacia, e perciò da i Dottori si considera quest' ultima come la prova di un trattato di Contratto, la quale può essere fallace, e mancare per non essere stato

portato

portato ad esecuzione il Contratto di Cambio. *Stryckius disput. 18. cap. 3. §. 31. tom. 7.* „ ivi „ Alias hæ Literæ *de » adviso* per se nihil concludunt, nec aptæ sunt ad formandum » dum creditum, & sunt quasi tractatus, ubi multa tractantur, » quæ non perficiuntur „ *Episc. Rocca disput. Jur. select. 94. num. 11.*, *Rocco de Literis Cambii not. 18. vers Quia in Literis d' avviso post. 1. volum. Respons. Rota Rom. coram Bichio decis. 481. num. 6.* „ ivi „ Sive dictæ Literæ sint *di spaccio* sive *d' » avviso*, quia & si in hac secunda specie Literarum fieri non » possit vis ad fundandum creditum, cum sint tamquam tracta- » tus, & multa tractentur, quæ non perficiuntur, ut tradunt *Do- » ct. in L. Si voluntate Cod. de Rescind. vendit; dicta Rota de- » cis. 295. num. 3. part. 15. recentior.* „ ivi „ Quia in primis » Literæ, de quibus supra, erant *d' avviso*, non *di spaccio*, & » sic in illis non potest fieri aliquod fundamentum, cum mul- » ta tractentur, & non concludantur „ *Gama Decis. Lusitan. 336. num. 4. & per tot.*; e in conseguenza di ciò colla sola d' avviso non può costringersi il Trattario al pagamento, conforme concludono *Scaccia* §. *2. Gloss. 5. num. 337.* „ ivi „ Se- » cus tamen est in Literis, quas vocant *d' avviso*, quia licet » Mercator eas sine contradictione receperit, tamen non dicitur » acceptasse Literas Cambii; ideoque illarum vigore non potest » cogi ad solvendum „ *Ansaldo de Commerc. disc. 74. num. 27.* „ » unde ad effectum inducendi obligationem solvendi non atten- » duntur inter Campsores Literæ *d' avviso*, sed solum Literæ » directæ „ *Strych. disput. 18. tom. 7. cap. 3. num. 31.* „ ivi „ » Unde dubitatione caret, vigore Literarum *de avviso* nullam » pecuniam nec exigi, nec solvi, sed solum per subsequentes » Literas Cambii, *Marta &c.*, quippe quæ sunt instar referen- » tis & relati, ac fundamentum acceptationis &c. Si ergo Schæ- » dulæ Cambiales defecerint, solæ Literæ intimationis non suf- » ficiunt „ *Marquard. de Jur. Mercat. lib. 2. cap. 12. num. 47.*, *adden. ad Burattum decis. 487. num. 7.* „ ivi „ Limitatur tamen » in Literis vulgo dictis *d' avviso*, quas licet Mercatores absque » contradictione receperint, non tamen dicuntur acceptasse Li-

O

» teras Cambii, & ideo cogi non possunt ad solvendum il-
» larum vigore „ *Gama dicta decis. Lusit. 336. num. 4.*, *& Rot. Rom. decis. 26. num. 12. part. 15. recent.*

§. 9. Oltre di ciò, e indipendentemente dalle suddivisate regole primordiali di ragione, che sono la base fondamentale della soprascritta teoria, siccome il moderno, e universale stile di fare le Cambiali si è quello di farle all' ordine del Prenditore, il che importa a suo favore la facoltà di girare, e negoziare quel Recapito; così il Prenditore, o chiunque suo Commesso non può col semplice Mandato di una Lettera missiva, e sul fondamento della Lettera di avviso ricevuta dal Trattario, costringere il medesimo a pagare la Tratta; per la ragione, che essendo l' azione del Prenditore attaccata ad un atto cedibile, e girabile, non può quindi la medesima esercitarsi, se non con l' esibizione dell' Istromento della cessione, qual' è la *Lettera di Cambio;* giacchè, se si ammettesse l' obbligazione di poter costringere il Trattario a pagare sul semplice fondamento della Lettera d' avviso, ne seguirebbe l' assurdo, che potrebbe il Trattario essere esposto nuovamente alla persecuzione del Portatore della Lettera, e così ad essere la vittima della frode del Prenditore della Lettera, se dopo averla ceduta ad altri con titolo oneroso, potesse essere in diritto di molestare il Trattario sul semplice fondamento della ricevuta Lettera *d' avviso*.

Altra ragione, per cui la sola Lettera d' avviso non autorizza alcuno a farsi pagare la Tratta.

§. 10. In fatti il Traente può, e deve in detta Lettera *d' avviso* significare al Trattario il nome del Prenditore della Cambiale, come uno de i riscontri dell' identità della sua Lettera; ma non può dirgli qual sarà il Portatore, non potendo sapere, nè prevedere quante cessioni possino esser fatte di quel Recapito negoziabile di sua natura, e in qual Possessore finalmente possa andare a trovarsi al momento della scadenza.

§. 11. Un' altra ragione è opportuno di rilevare in prova dell' allegata teoria; e questa si è, che siccome è in facoltà del Trattario l' accettare la Cambiale (*Part. I. Art. III. §. 10.*) e che, fintanto che egli non accetta, non si costituisce debitore

Altra ragione.

ad alcuno per dependenza della Tratta (*Part. I. Art. III. d. §. 10.*); ne segue da ciò, che, nella forma che un Trattario non può essere obbligato al pagamento di una Cambiale nemmeno colla Lettera alla mano (*Part. II. Art. III. §. 1.*); così molto meno potrà a ciò costringersi senza il documento della Lettera, che legittimi la persona del Portatore, a cui non si trasferisce alcun legittimo Mandato, se non che per l' organo della cessione della Lettera, come si dimostrerà al suo luogo.

§. 12. Passando ora alla seconda questione, che può cadere in esame relativamente alle Lettere *d' avviso*, noi fisseremo, che il *Trattario* medesimo non può pagare la Tratta ad alcuno sul semplice fondamento della Lettera d' avviso; perchè, per quanto sia verissimo, che tali Lettere provano il Mandato in genere del Traente, *Stryck. loc. cit. §. 31. in fine* » ivi „ Praeterea probant quidem Mandatum, qui continet determinatam » dispositionem. „ *Ansaldo de Commerc. disc. 74. num. 21.*, *& Rot. Romana cor. Bichio decis. 481. num. 6. 7. e 28.*, *& in dec. 26. num. 12. e 13. part. 5.*, *& in dec. 295. num. 13. part. 15. recent.*; è però altrettanto vero, che non lo provano in specie relativamente alla persona del Mandatario ad esigere (come abbiamo rilevato di sopra ai §§. 9. e 10.); ed il Trattario non può sapere qual sia il legittimo Proprietario della Lettera, stante la circostanza di esser questo un recapito girabile, se non che allorquando resta ciò verificato dall' esibizione della Cambiale: in conseguenza di che a chiunque egli pagasse, che non fosse rivestito della procura del Traente mediante il solo organo della Cambiale, si esporrebbe a dover duplicare il pagamento a favore del Portatore della Lettera: *Marquard. de Jure singul. Mercator. lib. 11. tit. 12. num. 47.*, *Marta Digest. noviss. tom. 3. tit. Epistola cap. 18. Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 7. §. 11.* „ ivi „ Ipsa tamen Epistola non acceptatur, nec sola ad so» lutionem sufficit, nec retenta obligat Trassatum » *Stryck. d. disput. 18 cap. 3. tom. 7.*

La sola Lettera d' avviso non autorizza il Trattario a pagare ad alcuno validamente.

§. 13. Se poi, malgrado la mancanza di Lettera *d' avviso*, piacesse al Trattario di accettare, e accettasse perciò di fatto una

Accettandosi però la Cam.

biale non ostante la mancanza dell' avviso, si forma l' obbligazione di pagare.

Cambiale; in tal caso è fuori di dubbio, che egli si è costituito debitore della soddisfazione della Lettera coll' obbligazione *de constituta pecunia*, e che deve perciò liberamente pagarla alla scadenza; perchè in un caso simile viene egli a renunziare tacitamente al suo diritto, al quale può ognuno liberamente renunziare per il triviale assioma, di cui i Testi nella *L. Si quis in conscribendo Cod. de Episc. & Cleric. L. penult. Cod. de pactis*, *Barbosa Axiomata Juris 135. §. 13.* » ivi » Juri suo quilibet renunciare potest » *Stryck. d. disp. 11. cap. 3. num. 36.* » ivi » Quod si vero contingat, acceptantem sine his Literis Cambium acceptasse, solvere tunc simpliciter tenebitur, cum sic juri suo renunciasse, seque debitorem scriptæ pecuniæ constituisse censeatur »; e giacchè la mancanza della Lettera d' avviso era una legittima scusa, come si è provato di sopra al §. 4. per negare l' accettazione. Ma fatta questa una volta, viene a costituirsi l' obbligazione de *constituta pecunia*, da cui non è più permesso il recedere nell' atto del pagamento, contro del quale non è più tempo di opporre la mancanza di detto avviso.

Accettar dessi però la Cambiale anche senza Lettere d' avviso. l' Accettante si costituisce debitore delle di lei conseguenze.

§. 14. Chiunque per altro abbia il coraggio di recedere dall' uso comune, e di accettare una Cambiale anche senza la Lettera d' avviso, si espone al caso della falsità della Lettera, e a soffrire le conseguenze di quelle frodi, a cui si è voluto appunto apportare un rimedio coll' introduzione dell' uso delle Lettere d' avviso, come si è avvertito sopra al §. 1.

I più diligenti Banchieri usano la precauzione di replicare le Lettere d' avviso

§. 15. Del resto poi è tale la premura, che hanno i Banchieri, di trasmettere ai loro Corrispondenti, sopra de i quali fanno le Tratte, le correspettive Lettere *d' avviso*; che i più diligenti non si contentano di farlo una volta, e contemporaneamente alla spedizione della Tratta; ma usano ancora la precauzione di repetere tali Lettere d' avviso col successivo Corriere, per provvedere al caso di qualche inconveniente di Posta, a cui sono ordinariamente esposte le Lettere, come avverte il *Phoonsen chap. 7. §. 6.* » ivi » Les Tireurs ont accoutumé de » confirmer leurs Traites par une seconde Poste, & d'en donner » avis une seconde fois, même par plusieurs voyes, lorsque

» les Lettres de Change sont payables à vûe, ou à courts jours, » & d'une somme un peu considerable „ *Ricard. Traité général du Commerce à l'article de Change, & précisément* Des avis, & de réponses &c. §. *Un Tireur fol. mihi 131.* » ivi » Un Tireur » doit aussi confirmer à son Correspondant par le Courier sui» vant la Traite qu'il a faite sur lui, soit que la Lettre porte de » payer à vûe, ou à certain tems, ce qui ne doit pas être né» gligé: car deux suretez &c. valent plus qu'une, c'est-à-dire, » que si le prémier avis parvient au Correspondant il n'y a » point de mal qu'il reçoive le second pour confirmer le préce» dant, & même qu'au cas que la prémiere Lettre ne lui fût » pas rendüe, cette derniere fasse savoir le contenu de la pré» miere. »

Fine della prima Parte.

LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO.

PARTE SECONDA.

Delle Accettazioni delle Cambiali.

ARTICOLO PRIMO.

Il Prenditore di una Cambiale deve subito, e per la prima Posta rimettere la medesima alla Piazza, ove deve essere soddisfatta, incaricando qualche suo Amico di procurarne la più sollecita accettazione; e mancando egli, o il suo Commesso di farla accettare in tempo debito, se dal ritardo ne derivasse qualche pregiudizio, deve questo essere tutto a carico del Prenditore.

ANNOTAZIONI.

Dopo l' accettazione, il Trattario è debitore dell' importare della Lettera.

§. 1. Allorchè il Trattario ha accettata una Cambiale diventa egli debitore del Possessore della medesima, come se egli stesso avesse ricevuto il prezzo di quella Lettera, venendo coll' atto dell' accettazione a stipulare l' obbligazione *de constituta pecunia*, a forma di quanto abbiamo provato all' Articolo III. della Parte I. §. 12. delle Annotazioni.

Di qui deriva la necessità di procurare la più sollecita accettazione.

§. 2. E' dunque dell' interesse di tutti quelli, che hanno parte nella Cambiale, di ottenere al più presto l' obbligazione del Trattario, la quale si unisce a quella del Traente per assicurare la soddisfazione della Lettera.

Prenditore della Lettera, Procuratore ad exigendum del Traente.

§. 3. Il Prenditore poi di una Cambiale, per quanto rivesta la qualità di Compratore, o sia di Cessionario della Lettera, assume ciò nonostante la qualità di Procuratore del Traente per l' effetto di procurare l' estinzione della medesima, stante la circostanza di farsi la cessione, o sia vendita *pro solvendo, & non pro soluto*, conforme avvertono *Castrens. in L. Vero Procuratori ff de Solution.*, *Turre de Cambiis disput. 2. quæst. 5. num. 8.*, *Ansaldo de Commerc. disc. 79. num. 17. e 18.*, e nel *Cambista Instruito cap. 6. §. 7.* „ ivi „ E ne i prossimi termini di „ un Mandatario, come è colui, che dee presentare la Let„ tera, il quale è come un Procuratore *in rem propriam*, o „ semplice, a risquotere la Lettera „ *Rota Genuæ de Mercatura coram Bellone decis. 93. num. 9.*, e finalmente *la Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 5. Giugno 1716. cor. Audit. Vasoli Piccinini §. 8.*, *la decis. 54. del tomo V. del Tesoro Ombrosiano* „ ivi „ Quippe, ut observat *Rota Genuen. &c.*, ex „ Literis Cambii duplex oritur Scribentis Mandatum, alterum „ erga personam, quæ debet solvere, velut in casu erga firmum, alterum erga personam, quæ debet exigere, velut in „ casu erga D. Cosmum del Sera. „

E per ciò obbligato a procurare la più sollecità accettazione.

§. 4. Nella maniera pertanto, che dalla necessità di acquistare al più presto un nuovo debitore al pagamento della Cambiale, nasce la necessità di trasmettere la medesima colla più possibile sollecitudine al luogo dell' abitazione del Trattario; così dalla qualità di Procuratore del Traente ad esigere, di cui è rivestito il Prenditore della Lettera, nasce in lui l'obbligazione di trasmettere la Lettera al più presto, e così per il primo Corriere al luogo, o sia alla Piazza, ove abita il Trattario, affinchè gli sia presentata senza dilazione, e glie ne sia richiesta l' accettazione, conforme fermano *Franck. Instit. Jur. Cambialis lib. 1 sect. 2. tit. 6. §. 1.* „ ivi „ Ad officium ejus, qui „ Literas Cambiales extra locum destinatæ solutionis possidet, „ pertinet providere, ut ad eumdem transmittantur „ *ed al §. 4.* „ ivi „ Regulariter vero Literas Cambiales prima quaque oc„ casione ad locum debitum trasmittere debent „ *Phoonsen les*

Loix

Loix & Coutûmes du Change chap. 10 §. 5. „ ivi „ Celui, à qui on
» envoye une Lettre de Change, qui n'est pas accéptée, ou celui à
» qui on l'envoye exprès pour la faire accépter, doit en procu-
» rer incessamment l'accéptation. „ §. 21. „ ivi „ Un Donneur
» doit faire procurer l'accéptation d' une Lettre de Change le
» plutôt que faire se peut, car si pendant le tems qu'il néglige
» de le faire il survient quelque malheur au Tireur, celui, sur
» qui la Lettre est tirée, ne voudra pas l'accépter, ce qu'il au-
» roit peut être fait sans aucune difficulté, si on lui eût presenté la
» Lettre plutôt „ *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. 14.* §. *1.*,
Casaregi il Cambista Instrutto cap. 6. §. *1. 2. e 3.* „ ivi „ Per maggio-
» re spiegazione di questo punto, dobbiamo prima vedere dentro
» qual tempo devesi presentare la Lettera al Trattario, per farse-
» la da lui accettare: intorno a che volsi stabilire, che la Lette-
» ra deve essere presentata subito, che si può, da chi la dee pre-
» sentare; altrimenti, indugiando a farlo dopo, si dovrà dire mo-
» roso e negligente; perchè, quando uno è tenuto a fare qual-
» che cosa, o ad eseguire qualche ordine, o Mandato, benchè
» non gli sia stato prefisso alcun termine, o tempo, lo dee fare
» ed eseguire subito che egli può. „

E' in mora chi non adempisce al più presto la sua incombenza

§. 5. E vaglia il vero, siccome si dice in mora colui, che, essendosi addossata un' incombenza, non l' eseguisce subito che gli è permesso di farlo, secondo i Testi nella *L. Si quis alicui 27.* §. *Qui ff. Mandati*, *Cyriac. Controv. 165. num. 11. e 12*, *& Controv. 437. num. 9.*, *Samminiat. Controv. 185. num. 25. lib. 2.*, *Casareg. de Commerc. disc. 54. num. 2.* „ ivi „ Quoad hanc inspectionem adver-
» tendum est, quod, ubi ex aliqua obligatione quis tenetur ad
» aliquid agendum, diceretur in mora, si statim ac potuerit illud
» non adimplevit „ *& disc. 119. num. 15.* per la gran ragione, che il termine espressamente convenuto dalle Parti a fare un certo atto, o quello determinato dalla Legge, o sia dalla consuetudine, esclude la necessità di una formale interpellazione, e passato quello senza aver fatto ciò, che si è espressamente, o tacitamente convenuto di fare, resta costituito in mora colui, che non fa ciò, che doveva, nel giorno, e nel momento, in cui gli era permes-

ſo, *Struban. Reſolut. 190. num. 77. & ſeq. lib. 2., Mantica de Tacit., & Ambig. lib. 14. tit. 34. num. 5. verſic. In ſecundo autem caſu, Leonard. de Uſur. queſt. 81. num. 27. Caſareg. de Commerc. diſc. 41. num. 5.*, e nel *Cambiſta Inſtruito cap. 6. §. 4.*,, ivi ,, E non dee ciò parere ſtrano, poichè, ſiccome il giorno, o termine eſpreſſamente „ prefiſſo dalle Parti coſtituiſce in mora colui, che dentro quel „ termine doveva adempire alla ſua obbligazione; così il giorno „ o termine tacitamente prefiſſo, cioè quello, che in virtù della „ Legge, o per natura del negozio ſi deve intendere, come nel- „ le obbligazioni di qualche fatto promeſſo, nelle quali s'inten- „ de doverſi eſſo fare, o adempire ſubito che ſi può, e non re- „ ſtando fatto nel giorno, che ſi è potuto fare, viene riputato „ moroſo colui, che lo doveva fare,,, così il Prenditore di una Lettera è in dovere di traſmettere ſubito la Cambiale al ſuo deſtino per non incorrere nelle conſeguenze della mora, quali ſono quelle di ſubire i danni, che dalla ſua negligenza poſſono derivare, come conclude il *Caſaregi nel citato diſc. 54. num. 5.*,, ivi ,, Quare ex his concludebam Mandatarium recipientem hujuſmo- „ di Literas Cambiales teneri ad illas ſtatim præſentandas, nec „ non earum acceptationem curandam,, e nel *Cambiſta Inſtruito cap. 6. §. 13.*,, ivi ,, Di qui ne ſegue, che, ogni volta che il „ Preſentatore non averà preſentata in tempo, cioè ſubito che ha „ potuto, la Lettera Cambiale, come moroſo doverà egli ſubire „ tutto quel danno, che da tale ſua negligenza e mora ne foſſe „ riſultato al Traente,, puntualmente *il Du Puy Trattato delle Lettere di Cambio cap. 6. num. 14. & ſeq., Franck. Inſtit. Jur. Camb. lib. 2. ſect. 3. tit. 1. §. 8.*,, ivi ,, Damnum vero ex mora contra- „ ctum gravat moroſum, cujus culpa probatur; aut Poſſeſſorem, „ niſi impedimenta probaverit, aut moroſi auctorem, cui moroſus „ viciſſim tenetur, non Dator,, *Heinecc. Element. Jur. Camb. cap. 4. §. 22.*,, ivi ,, Remittens ante omnia obſervare debet, ut „ in tempore Cambium ad Præſentantem mittat, ſiquidem alias „ omne damnum emergens ferre tenetur,,, e così fu magiſtralmente deciſo nella *Liburnen. Litterarum Camb. 27. Martii 1732. coram B. M. olim D. Auditoris Donati de Redis §. Hanc autem negligentiam.*

§. 6. Nè può immaginarsi niente più giusto di una simile teoria; vale a dire, che il Prenditore di una Cambiale sia responsabile, a favore di chi vi può avere interesse, di tutti quei danni, che derivar potessero in conseguenza della sua negligenza nella rimessa della presa Cambiale al paese del Trattario per ottenerne la più sollecita accettazione: imperciocchè è regola di ragione comune, che contro il Mandatario, che trascura di eseguire il Mandato accettato, e che dalla sua negligenza ne deriva un danno al Mandante, o a chi ha causa da lui, possa da alcuno di questi, sopra cui si andasse a posare il danno predetto, esercitarsi contro di lui l'azione *Mandati directa* per ottenere la reintegrazione del danno, *L. Idemque §. Si Procurator ff. Mandati, L Si tibi mandavero §. Sicut, L. Si quis alicui §. Qui Mandatum ff. Mandati, Casaregi disc. 54. num. 8.* „ ivi „ Data enim mora, vel „ negligentia Mandatarii, omne damnum, quod Mandanti deinde „ sequitur, per ipsum quoque Mandatarium emendari debebit. „

§. 7. E nella precisa materia di Cessione, che il pericolo del nome del Debitore ceda a danno di quello, che è moroso, e che è in colpa, sono puntualissimi i *Testi nella L. Periculum 35. ff. De rebus creditis, si certum petatur,* ove il *Brunemanno num. 1.* „ ivi „ Si Debitorum nomina efficiantur deteriorata, periculum „ pertinet ad administratorem, qui exigere distulit „ *Alvarez Pegaz Resolut. cap. 3. num. 385., Casaregi de Commerc. disc. 21. num. 11.* „ ivi „ Cum verum in jure sit, quod periculum nominis De„ bitoris cedit in damnum morosi, & culpam habentis „ *Salgad. in Labyrint. Credit. part. 3. cap. 11. num. 34., Rota Genua dec. 147. num. 10.*

§. 8. A maggiore schiarimento però di quanto si è fissato ne i §§. precedenti relativi al presente Articolo, non sia qui inopportuno il rilevare alcuni casi, ne i quali la negligenza nello spedire la prima di Cambio per l'accettazione al suo destino, o nel non presentarla al Trattario colla dovuta sollecitudine, possa esser dannosa a qualcuno.

§. 9. Se la Cambiale fosse acquistata per conto di un terzo; il Prenditore, col trascurare la remissione della Lettera per ripor-

Esempio di danno ne la ritardata spedizione di una Lettera

tarne la pronta accettazione, può pregiudicare al suo Committente, a quello, cioè, per conto del quale ha egli acquistata la Lettera: e ciò nella seguente forma, cioè: dal momento, in cui è data la Cambiale, a quello, in cui è accettata, fallisce nel tempo di mezzo il Traente. Il Trattario, o per non avere accettata la Cambiale per esser giunta prima la nuova del fallimento del Traente, o per avere apposta l' accettazione dopo essere seguito di fatto il fallimento del Traente, non paga altrimenti la Lettera: a differenza che, se la medesima fosse stata spedita per il primo Corriere, sarebbe giunta talmente presto da ottenere l' accettazione in tempo buono. Apparisce chiaro da quest' ipotesi, che la negligenza del Remittente è la causa, che quella Cambiale, che per il fallimento del Traente ha perduto il suo rilevatore, ha anche persa la sicurezza del pagamento per la parte del Trattario.

§. 10. Pongo ancora un secondo caso. Tizio, dopo aver presa Lettera da Cajo, si trattiene la prima, e negozia la seconda, girandola a Mevio, da cui ne riceve il pagamento opportuno. Mevio la gira a Sempronio coll' istesso titolo oneroso, e da questi passa in altri medianti le solite gire. Suppongo, che, se Tizio avesse spedita la prima alla Piazza d' abitazione del Trattario con incumbenza ad Amico di farla accettare, potesse ciò esser seguito in tempo tale, che l' accettazione restasse valida ed efficace; e suppongo altresì, che, per aver Tizio differita di un solo Ordinario la trasmissione della prima, sia la medesima giunta in tempo tale, che abbia prodotta la conseguenza, che l' accettazione non si sostenga per essere precedentemente fallito il Traente; onde i Giratarj non abbiano più nè il Traente, nè il Trattario per obbligati alla soddisfazione di quella Lettera.

§. 11. Egli è fuori di dubbio, che in questi due casi, ed in altri simili, ne i quali alcuno degl' interessati in qualche Cambiale restasse pregiudicato per la negligenza del Possessore nel trasmetterla per l' accettazione, chi resta pregiudicato da una tal negligenza dev' essere indennizzato da chi è l' autore del danno, per la triviale regola di ragione, di cui il Testo nella *L. Nihil*

interest ff. ad L. Corneliam de Sicariis, ove tutti i Dottori, e secondo ciò, che fermò co i Concordanti *la Rota nostra nella Pisana Damnorum del 24. Maggio 1656. §. 4.*, *che è la decisione V. del tomo III. del Tesoro Ombrosiano* „ ivi „ Certa namque est regula, & vulgaris apud omnes conclusio, quod qui causam damni dat, tenetur Parti ad interesse. „

§. 12. Posta dunque l' obbligazione del Prenditore di spedir subito un' esemplare della Lettera per l' accettazione alla Piazza, ove abita il Trattario; è però permesso al Prenditore medesimo di ritenersi gli altri esemplari all' effetto di negoziarne uno in quella tal Piazza, ove più gli torni in acconcio, *Phoonsen chap. 10. §. 23.* „ ivi „ Un Donneur, qui a contracté une partie, non „ pour la remettre lui même, mais pour la négocier, ou la faire „ négocier ailleurs, devroit toûjours démander prémiere, seconde, & troisieme Lettre de Change, & envoyer *d' abord* la prémiere à l'accéptation qu'il pourroit laisser chez celui, qui en „ procure l'accéptation, & il lui en resteroit encore deux: ainsi il „ pourroit fournir doubles Lettres quand il viendroit à négocier „ la partie, mais en faisant ainsi, il ne doit pas oublier de mettre „ dans les Lettres qu'il fournit, chez qu'il faut s'adresser pour avoir „ la prémiere accéptée „ *Heinn. Elem. Jur. Camb. cap. 2. §. 18.*

Il Prenditore ha facoltà di ritenersi dopo la prima tutte le successive, cioè seconda &c. per negoziarne una.

§. 13. Vi è però un caso, in cui quest' obbligazione suole per regola appartenere al Traente, e questo si è quando la Tratta si fa sopra un Trattario, che non abiti nella Piazza, ove deve pagarsi la Lettera: nel qual caso il Traente manda egli la prima ad un' Amico perchè ne procuri l' accettazione, e perchè, ottenuta la medesima, la rimetta poi nella Piazza, ove deve farsi il pagamento: ed in un caso tale il Traente pone sotto la *seconda*, che egli negozia, il nome della persona ove sarà reperibile la prima accettata, acciò si possa recuperare dal Portatore di quella negoziata.

Traente obbligato a trasmettere la prima per l'accettazione, quando il Trattario non abita nella Piazza, ove deve pagarsi.

§. 14. Dipende dunque dal patto, che si fa fra il Traente, e il Prenditore, il determinare a chi spetti in un tal caso la cura del giro necessario per l' accettazione, e trasmissione della prima alla Piazza del pagamento.

§. 15. Quello poi, che è sicuro ed incontrastabile, si è, che in questo caso è più necessaria la diligenza e sollecitudine, che in qualunque altro; perchè, essendo maggiore il giro della Lettera per ottenerne l'accettazione, maggiore è anche il risico, che si corre, di non riportarla in tempo buono, e di dannificare perciò gl' interessati, *Posthier Traité du Contract de Change chap. 5. section première §. 128. vers. Lorsque le Porteur &c.*

Il Portatore per l' accettazione può essere chiunque.

§. 16. All' effetto poi di essere il Portatore di una Cambiale per l' accettazione, non è necessario l' avere interesse nella medesima, nè essere uno de i Giratarj, servendo solo di avere in mano un' esemplare della Cambiale, perchè uno sia autorizzato a ricercare il Trattario della sua accettazione, e a fare l' atto del protesto in caso di denegazione; come avvertono il *Franck. lib. 1. sect. 3. tit. 1. §. 4.* „ ivi „ Nec ad id opus habet indossamen-„ to, aliave ad solutionem legitimatione „ *il Phoonsen les Loix, & Coutûmes du Change chap. 10. §. 2.* „ ivi „ Non seulement le „ Donneur, ou le Porteur, ou le Proprietarie d' une Lettre de „ Change est en droit d'en exiger l' accéptation, mais aussi qui „ que ce soit à qui elle est confiée. „

E perciò non vi è bisogno di Mandato espresso.

§. 17. In fatti per l' atto di domandare e riportare l' accettazione, qualunque Mandato, o tacito, o espresso, è sufficiente. L' *espresso* si rileva ordinariamente dalla Lettera del Remittente, con cui si accompagna la Cambiale per procurarne l' accettazione. Il *tacito* si desume dal possesso materiale della Lettera.

§. 18. Di quì è, che non è obbligato il Portatore a giustificare il Mandato per ottenere il pagamento alla scadenza, essendo l' incumbenza dell' accettazione una cosa assai diversa da quella di riportare il pagamento della Lettera, e potendo (come continuamente succede) essere la prima addossata ad una persona, e la seconda ad un' altro, *Franck. loc. cit. §. 4.* „ ivi „ „ Ut ne quidem oblatio ad habilitatem tempore solutionis do-„ cendam requiratur. „

ARTICOLO II.

Quello, a cui è rimessa una Cambiale per procurarne l'accettazione, appena che averà ricevuta la Lettera deve presentarla al Trattario, perchè vi apponga la sua accettazione in scritto.

ANNOTAZIONI.

§. 1. La regola, che in questo Articolo si propone, è sostanzialmente compresa nel precedente Articolo primo di questa seconda Parte, giacchè il peso dell'accettazione è regolarmente attribuito al Prenditore della Cambiale, il quale in questa circostanza riveste la qualità di Procuratore del Traente, del di cui interesse, come pure di quello de i Giratarj si è, che l'accettazione segua al più presto che sia possibile; e perciò il Portatore, che rappresenta il Traente, e il Remittente, deve presentare la Lettera al Trattario per l'accettazione senza alcuna dimora, e appena che l'abbia egli ricevuta, conforme, seguendo il Testo *nella L. Si quis alicui 27. §. 3. ff. Mandati, vel contra*, fermano il *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 3. tit. 1. §. 11.* „ ivi „ Extra Nundinas præsentatio statim facienda, quam primum „ Literæ Cambiales per Nuncium adlatæ fuerunt „ *Phoonsen les Loix & Coutûmes du Change chap. 10. §. 3.* „ ivi „ Celui, à „ qui on envoye une Lettre de Change, qui n'est pas accéptée, „ ou celui à qui on l'envoye exprès pour la faire accépter, „ doit en procurer incessamment l'accéptation „ *Casaregi de Commercio disc. 54. §. 30.* „ ivi „ Ultraquamquod attenta præsertim qualitate nostri Mandati imbibita ad aliorum differentiam de „ ipsamet natura Contractus ipsius Cambii ex Doctoribus supra „ citatis obligatio tacite, & virtualiter assumpta per Creditorem „ de curanda acceptatione Literarum, & solutione, intelligitur

Doveri del Portatore di una Cambiale.

» facta juxta terminos Juris, *videlicet, quod se obligaverit ad illam*
» *statim curandam, vel statim ac poterit per se, vel per alium* ex su-
» pra late deductis super inspectione præsentationis Literarum fa-
» cienda per Creditorem solvere debenti. „

§. 2. Si adempisce poi una simile obbligazione del Prenditore per l'organo di una terza persona; perchè, abitando egli ordinariamente in Piazza diversa da quella, ove abita il Trattario, e non potendo perciò adempire da se questo suo dovere, ne suole egli commettere l'incarico a qualche suo Amico abitante nella detta Piazza, il quale, essendo un suo Commesso, porta perciò a suo danno qualunque mancanza nell'adempimento di quell'obbligazione, che spettava al suo Principale, ed in esso transfusa; giacchè il fatto del Mandatario dicesi fatto del Mandante, *ad Text.° in L. Ex facto 30. ff. de Negot. gest.*, *in L. Si Servus servum §. Si Fornacarius ff. ad Legem Aquiliam*, *in L. Neminem Cod. de Decurionibus*, e secondo ciò, che insegnano *Bald. in L. unica §. Ne autem num. 9. Cod. de Caducis tollendis*, *Decius consil. 77. in fine*, *Stalbanus resolut. 34. per tot.*, *Gratian. Disceptat. forens. discept. 395. num. 7. & seqq.*, *& ibi de Luca num. 4. & seqq.*, *Rota Januen. decis. 67. num. 2.*, *Rota Rom. decis. 386. num. 49. part. 4. tom. 2. recent.*, *decis. 285. num. 6. part. 6. recent. & decis. 73. num. 11. & seqq. part. 15. recentior.*; e finalmente fu così deciso in una *Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. avanti la B. M. del fu Sig. Aud. Donato Redi al §. Actio equidem &c.*; benchè in un caso tale competa al Prenditore Mandante contro il suo Procuratore, che non ha eseguita in tempo la commissione, e che con ciò ha danníficato il medesimo, l'azione *Mandati directa* per la reintegrazione del danno, *Text. in L. Cum Procuratorem 9. Cod. Mandati, vel contra*, *Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 8.* „ ivi „ Præsentans Cambiali actione pro-
» prie non tenetur; attamen, si sit Remittentis Mandatarius &
» in offerendo, exigendoque Cambio negligentius sese gesserit,
» a Remittente recte convenitur actione Mandati ad damnum
» omne, culpa sua datum, resarciendum „ *Franck. Lib. 1 sect. 4. tit. 1. §. 25. in fine* „ ivi „ Mandatarius vero ex sua negligentia
» tenetur

Il fatto del Mandatario è il fatto del Mandante.

Azione Mandati directa *competente al Mandante contro il Mandatario*

» tenetur Mandati „; e *la Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. av. il fu Aud. Redi* §. *Regressum vero*, e secondo le altre autorità riportate di sopra *Part. 1.ª Art. XIX.* §. *1.*

Fondamento della regola.

§. 3. Dietro i suddivisati princìpj è perciò nel Gius Cambiario stabilita la teoria, come una delle fondamentali nella subjetta materia, che, mancando il Prenditore, o chi per esso, di presentare al Trattario senza alcuna dilazione la Cambiale per ottenerne l'accettazione, sia egli debitore de i danni e pregiudizj, che possono derivare da una tal negligenza, e ciò a favore di chi restasse dannificato: *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 1.* §. *13.* „ ivi „ Quoties Præsentantis culpa legitimum » tempus negligitur, Cambium ipsius periculo est, vel in Remit» tentis detrimentum vergit, modo revera damnum aliquod cir» ca illud contigerit „ *Casaregi Cambista Instruito cap. 6.* §. *13.* » ivi „ Di quì ne segue, che, ogni volta che il Presentatore » non avrà presentato in tempo, cioè subito che ha potu» to, la Lettera Cambiale, come moroso doverà egli subire » tutto quel danno, che da tale sua negliganza e mora ne fos» se resultato al Traente „, *& de Commerc. disc. 54.* §. *30. e 31. Du Puy cap. 6.* §. *24.* „ ivi „ Quantunque importi assai a quel» lo, che ha sborsato la valuta della Lettera di Cambio, ed ai » Giratarj, che ella sia accettata, perchè con tal' atto acquistano » una nuova e più forte azione contra il Traente; nondime» no il Presentante non è obbligato a farla accettare, se non » ha ordine da quello che glie l'ha mandata: ma avendo a» vuto tal' ordine di procurare l' accettazione, s' egli trascurasse » di procurare l' accettazione, se egli trascurasse d' eseguirlo, » potrebbe secondo le occorrenze esser tenuto ai danni ed in» teressi, che potrebbe aver cagionati la sua negligenza „ *Pothier Traité du Contract de Change chap. 5. sect. 1.* §. *128.* „ ivi „ » Le Porteur de la Lettre de Change, lorsqu'il n'est que le » Mandataire de celui, à qui elle appartient, doit, le plûtôt qu'il » est possible, se présenter avec la Lettre de Change à celui, sur » qui elle est tirée, pour la lui faire accépter. Il est tres-im» portant qu'il la fasse accépter, car ce n'est que par l'accé-

„ ptation que celui, fur qui elle eft tirée, en dévient débiteurs
„ faute de cette accéptation, le Propriétaire de la Lettre de
„ Change n'a pour débiteur que le Tireur, à qui il en a compté
„ la valeur. C'eft pourquoi fi les affaires du Tireur venoient à
„ fe déranger, le Porteur de la Lettre, qui a negligé de fe pré-
„ fenter pour la faire accépter, pourroit être tenu des domma-
„ ges, & intérêts du Propriétaire de la Lettre, dont il eft le
„ Mandataire, s'il y avoit de la faute, *actione Mandati directa* „ *Cafaregi de Commerc. disc. 54. num. 6.* „ ivi „ Nam congruitas hujus
„ temporis, five in uno, five in alio cafu, femper metienda eft a
„ die, qua potuit illas præfentare; & fic, ftatim ac potuit, tene-
„ batur creditor illarum præfentationem facere „ *e al* §. *8.* „ ivi „
„ Data enim mora, vel negligentia Mandatarii, omne damnum,
„ quod Mandanti deinde fequitur, per ipfum quippe Mandata-
„ rium emendari debebit „ *Strick disput. 18. cap. 4.* §. *39. com. 7.* „ ivi „ Cautus itaque fit Præfentans, ne culpa fua quid in-
„ termittat, forte in longiori Acceptanti concedenda dilatione,
„ quam in fchedula Cambiaria expreffa, aut legitimo tempore
„ Proteftum elevare negligat, *alias Dator Literarum non tenebitur* „
e così fu decifo nella citata *Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. avanti il fu Sig. Aud. Redi* §. *Alio equidem &c.*

Eccezione alla regola nelle Piazze, ove l' accettazione non tiene

§. 4 Quefta regola foffre un' eccezione in quei paefi, ove l' accettazione non fia di alcun' efficacia per il cafo del fallimento del Traente; nel qual cafo, ficcome la negligenza nell' accettazione non apporterebbe alcuna dannofa confeguenza a veruno; così non vi farebbe nemmeno perfona, che aveffe azione a domandare la reintegrazione del danno, *Rota Rom. decif. 130. num. 7. part. 13. recent.*, *& Rot. Florent. nella Florent. Dotis, & Fructuum 1. Julii 1717. cor Aud. Urbani num. 20.*, *la* LIV. *del tomo* III. *del Teforo Ombrofiano*.

Necessità maggiore di offervare la regola nelle Lettere a vifta.

§. 5. Al contrario poi la follecita accettazione è tanto più neceffaria, e la negligenza nel procurarla è più dannofa, quando la Tratta fia fatta a tanti giorni vifta, per la ragione che, non cominciando a correre il termine per la fcadenza, fe non che dal giorno dell' accettazione; così ogni più piccola mora, ed

ogni qualunque negligenza nel procurare l' accettazione, diventa, o almeno può essere più dannosa; e perciò soggetta a dar causa ai danneggiati per ottenere dal Presentante la refezione de i danni.

ARTICOLO III.

Appena chè una Cambiale è presentata al Trattario, deve egli subito o accettarla, o negarne l' accettazione.

ANNOTAZIONI.

Facoltà del Trattario di accettare, o rifiutare una Cambiale.

§. 1. Qualunque Trattario è in libertà di accettare, o recusare il Mandato del Traente ad estinguere una Cambiale; e così depende dalla sua volontà l' accettare, o non accettare la medesima, conforme, seguendo le regole del Gius Comone relative ai Procuratori, di cui parlano i Testi nella *L. Si mandavero 22. §. final*, e nella *L. Si quis alicui 27. §. Qui Mandatum ff. Mandati*, fermano di unanime consenso il *Palma consultat. 48. n. 20.*, *Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. Gloss. 9. n. 7.*, *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1 sect. 3. tit. 2.* „ ivi „ Cum enim plane non teneatur (il Trat„ tario) ante quam se promittendo obstrinxerit; habet electionem, „ seu libertatem statuendi, utrum desiderio Trassantis, & qua con„ ditione satisfacere, an Literas Cambiales recusare malit „ *Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap. 3* „ ivi „ Ex quo sequitur, ut tertius, „ cui solutio jungitur, Cambium acceptare invitus non teneatur „ & *cap. 6. §. 6.* „ ivi „ Id quæritur, an & Trassatus a Trassante con„ veniri possit, si Cambium non acceptaverit, ac proinde illud „ una cum interposita protestatione redierit? Id, quod regulariter „ negatur; quia acceptatio, ceu supra diximus, est res meri arbi„ trii „ *Phoonsen les Loix & Coutûmes du Change chap. 10. §. 5.* „ ivi „ Celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, a la li-

„ berté de ne l'accépter que de son bon gré „ & §. 28 „ ivi „
„ Comme il est au choix de celui, sur qui une Lettre de Chan-
„ ge est tirée, de l'accépter, ou de ne le pas faire, il dépend
„ aussi de lui de l'accépter volontairement, ou *sous protest*; &
„ simplement, ou sous quelques conditions & restrictions „ *Scaccia de Commerc. & Camb.* §. 2. *Gloss.* 5. *num.* 366., & *Gloss.* 9. *num.* 7., *Mascard. de Probat. conclus.* 990. *num.* 7., *Gaitus de Credito cap.* 2. *num.* 2375. „ ivi „ Sed quoad Mercatorem corre-
„ spondentem, cui Literæ Cambii diriguntur, *illum nequaquam*
„ *obligari* absque acceptatione responderunt omnes præcitati Do-
„ ctores in sequentibus numeris, illa ratione, quia nemo cogi-
„ tur suscipere mandatum, &, mandato non suscepto, obligatio
„ non oritur „ *Ansald. de Commerc. & Mercat. disc.* 2 §. 6. „ ivi „
„ Nam cum Literæ Cambii non obligent Mercatorem, cui sunt
„ directæ, absque earum acceptatione „ & *Rota nostra nella Liburnen. Literarum Cambii* 28. *Junii* 1626. *coram Cavalcanti*, la *XIX del tomo V. del Tesoro Ombrosiano num.* 11. „ ivi „ Non
„ vero est jus quæsitum contra Campsorem, cui Literæ sunt dire-
„ ctæ, quia is non adstringitur, quousque non acceptaverit, cum
„ non possit cogi suscipere mandatum invitus. „

Ancorchè fosse debitore del Traente, o avesse a lui promesso di accettare.

§. 2. Lo che si verifica ed ha luogo ancorche il Trattario fosse debitore del Traente, o avesse a quelli promessa l' accoglienza della Tratta, per ciò, che hanno stabilito *Franck. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 2. §. 5. „ ivi „ Eaque libertas (non acceptandi) etiam
„ debitori Trassantis recte vindicatur „ *Phoonsen les Loix & Coutûmes du Change chap.* 10 §. 6.; nel qual caso però, o quando il debito corrisponda, o superi l' importare della Cambiale, il Portatore *ex juribus* del Traente potrà costringere il Trattario non solo al pagamento della Lettera, ma anche alla refusione de i danni cagionati con la sua denegata accettazione, *Heinecc. loc. cit.* §. 6. „ ivi „ Si tamen Trassatus sit in ære Trassantis, Literasque
„ Cambiales ad se transcribi voluerit, vel jam Provisionem, quam
„ vocant, acceperit, in eaque adquieverit; tunc eum ad indem-
„ nitatem præstandam esse obstrictum nemo dubitaverit „ *Franck. Instit. Jur. Camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 2. §. 5. „ ivi „ Attamen qui

» se Literas Cambiales exequuturum esse Trassanti promisit, fidem
» servare tenetur; at nemini, præterquam eidem, inde acquiritur
» actio „ e come si fissò *Parte I. Art. III.* §. *II.*

§. 3. Quello però, che il Trattario non può recusare, si è di dar subito, e senza dilazione la sua risposta al Portatore della Lettera, o con apporre la sua accettazione, o col denegare la medesima: *Franck. lib. I. sect. 2. tit. 5.* §. *8* „ ivi „ Itaque Præsentans opus habet declaratione Trassati, quæ est ejusdem responsio Præsentatori Literarum Cambialium data, qua suam voluntatem de illis solvendis, vel non solvendis, exponit „ e *al* §. *9.* „ ivi „ Nimirum ut Præsentanti constet quid expectare debeat » a Trassato, nec ne, hujus officium est declaratione ista dubium » tollere, quod tempestive faciendum „ *e al* §. *12.* „ ivi „ Quæ » extra Nundinas solvi debent Literæ Cambiales, illarum dies aut » statim postquam visæ, aut post aliquod intervallum, venit. *Quoad* » *illas Trassatus ILLICO mentem suam declarare debet* „ ed al §. *16.* » ivi „ Ulterius tergiversari non permittitur, sed acceptationem » aut recusari, aut præstari oportet, licet obtendatur nondum ad» latam esse Epistolam advisoriam „ *Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 4.* §. *51.* „ ivi „ Presentatæ enim Literæ Cambiales saltem sex » horis ante cursum publicum acceptandæ. „

Deve però dar subito la sua risposta, o sia affermativa, o sia negativa.

§. 4. La ragione, per cui il Trattario deve incontinenti dichiarare la sua volontà, si è, perchè, siccome, se mancasse l'accettazione, è il Portatore obbligato a cavarne il Protesto, e trasmetterlo per la prima partenza di Posta al suo Remittente, affine di mettersi in regola, e singolarmente all'oggetto di potere assicurare il suo rimborso dal Traente, e di non rendersi colla sua negligenza responsabile de i danni della Lettera, conforme vedremo all'Articolo seguente; così il Trattario non deve con un inopportuno silenzio esser l'autore del danno: *Franck. loc. cit.* §. *13.* „ ivi „ Quoad has (cioè le Lettere di Cambio fuori di » Fiera) se declarare debet regulariter (il Trattario) ante abi» tum primi Nuncii, eo intervallo, ne Presentans destituatur tem» pore ad istrumentum protestationis, Nuncii illius opera, Remit» tenti mittendum necessario. „

Ragione di questa regola.

In tutte le Piazze qual tempo si accordi a cavare il Protesto.

§. 5 In fatti è tanto vero questo principio, che in tutte le Piazze il Portatore ha tanto tempo a cavare il protesto, quanto ne occorre per potere opportunamente spedire per il primo Corriere l'Atto medesimo al suo Remittente; e in conseguenza ha questo medesimo per riportare l'accettazione, o il rifiuto del Trattario, *Franc. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 2.* §. *14*, e come asserisce *il Phoonsen* essere lo stile di Amsterdam nella sua Opera *les Loix & Coutûmes du Change, chap. 10.* §. *14.* „ ivi „ „ La Coutûme d'Amsterdam est, que celui, qui démande l'accé„ ptation d'une Lettre de Change, la laisse chez lui, sur qui „ elle est tirée, soit qu'il promette de l'accépter, ou non, à „ fin qu'il puisse voir ses avis, se consulter, & en prendre no„ te, s'il l'accépte: mais le Porteur la va réprendre ordinaire„ ment avant le départ du prémier Courier pour la Place, d'où „ on lui a envoyé la Lettre „ e dopo di lui il *Ricard dans le Traité général de Commerce au chapitre des accéptations des Lettres de Change* §. *ultimo*, come vedremo in appresso.

Uso di Livorno.

§. 6. A Livorno, per modo di esempio, una Lettera di Cambio giunta da Londra la Domenica, o il Lunedì mattina, per costume generale, e in forza del suddivisato principio, si presenta dal Portatore al Trattario nel medesimo Lunedì, e in quel giorno deve questi dare la sua risposta, e procurarsi respettivamente dal Portatore; perchè, siccome nella stessa sera del Lunedì parte Posta per Londra, è questi perciò in dovere con quello stesso Ordinario, che è il primo dopo l'arrivo della Cambiale, di dare avviso al suo Remittente dell'accettazione, o sivvero trasmettergli il Protesto del rifiuto.

§. 7. All'opposto, se la Lettera di Cambio fosse stata rimessa al Portatore da altra Piazza, fuori che da quella di Londra, di modo che nel Lunedì sera non cadesse la partenza della Posta per la Piazza, ove abita il Remittente; in tal caso il Portatore può senza suo pregiudizio differire la richiesta, e la stipulazione del Protesto in caso di denegata accettazione; per il motivo che questo ritardo non è pregiudiciale ad alcuno; giacchè, ancorchè il Protesto fosse formato, non vi sarebbe comodo di spedirlo al

Remittente: onde è la stessa cosa il non averlo cavato, che il tenerlo ozioso sopra una tavola.

§. 8. Tutto ciò non ostante, la buona regola, e lo stile della Piazza, porta che le Cambiali appena ricevute si mandino al Banco del Trattario per l'accettazione. Siccome però è sempre dell'interesse della Lettera, che l'accettazione segua al più presto; così, accadendo qualche volta il caso, che il giorno della presentazione non sia il Trattario in circostanza d'accettare la Tratta, perchè aspetti con la prima posta la Lettera d'avviso del Traente, o altra notizia, da cui dependa l'accettazione; e che questo avviso sia sperabile in un giorno antecedente a quello, in cui deve rimettersi il Protesto; in tal caso il Portatore, per non pregiudicarsi, usa la cautela di presentarsi ad un pubblico Notaro, da cui fa apporre la vista in piè della Cambiale colla data del giorno, in cui succede una tale operazione: lo che denota, che, venendo il caso dell'accettazione, questa si appone dal Trattario sotto quel medesimo giorno, in cui li fu presentata la Lettera, e in cui è fatta la vista: e, se all'opposto non è accettata, l'atto di Protesto si stipula dal Notaro sotto la data di quel giorno, in cui è fatta la vista.

§. 9. Cade qui in acconcio di spiegare in qual maniera si faccia l'*accettazione* sopra di che è da avvertirsi, che in quattro maniere succede la medesima: in primo luogo puramente, e semplicemente: in secondo luogo con accettazione *condizionata*: in terzo luogo *sotto protesto*, o sia con la Clausula S. P.; ed in quarto finalmente *per onor di firma*.

Diverse forme d'accettazione

§. 10. L'accettazione pura e libera è quella, che si fa con accettare liberamente, e senza alcuna contradizione il Mandato del Traente per l'estinzione di quella tal Lettera: *Stryck. disput. 18. cap. 3. num. 11., o sia §. 21. tom. 7.* ivi „ Porro acceptatio „ fit vel *pure* & simpliciter, quando Schedæ Cambiariæ absque ul„ la protestatione, aut reservata contradictione acceptantur„ *Franckius Instit. Jur. Camb. lib. 1 sect. 3. tit. 3. §. 6.* „ ivi „ Accepta„ tio libera est promissio ejus, in quem Literæ Cambiales conce„ ptæ sunt, earum Præsentatori absque conditione alius satisfactio„ nis, ac Traslans obtulit, facta de solutione pecuniæ illis con-

Accettazione pura e libera.

» tentæ præstanda, promissorem obligans „ *Ricard loc. cit. des Accéptations des Lettres de Change* §. 3 „ ivi „ La prémiere est *pure* & » *simple* pour payer la Lettre de Change, suivant son contenû, & » selon la Lettre d'avis „ *de la Porte La science des Négocians Trai-* » *té troisieme, quatrieme circonstance* §. 1. „ ivi „ L'accéptation pure, » & simple se fait sans aucune clause, ou condiction, & doit con- » tenir seulement le mot *accépté*, avec le nom de *l'Accépteur* „ *Giraudeau, la Banque rendûe facile dans le récueil en forme de Dictionnaire au mot Accéptation*.

Modo di accettar puramente.

§. 11 Per regola generale si eseguisce questa specie di accettazione in quasi tutte le Piazze, e singolarmente in Livorno, con porre in piè della Cambiale la semplice parola *accettata*, con la firma del Trattario, che accetta, come avvertono *Mr. de la Porte*, e *Monsieur Giraudeau* ne i luoghi respettivamente citati al §. precedente, e *Ricard loco citato* „ ivi „ La prémiere est *pure* & sim- » ple pour payer la Lettre de Change, suivant son contenû, & se- » lon la Lettre d'avis, & pour cet effet, ceux qui les doivent » payer doivent mettre au bas de ces Lettres, lorsqu'elles leur » sont présentées, *accépté* sans autre chose, *&* *les signer*.

Diversi modi di porre in essere l'accettazione

§. 12. In tre maniere però può porsi in essere la libera accettazione di una Cambiale: in primo luogo *in scritto*: in secondo luogo *a voce*; ed in terzo *tacitamente*.

Accettazione in scritto.

§. 13. La prima maniera di porre in essere l'accettazione è quella, che si fa *in scritto*, nella forma espressa al soprascritto §. 11., o anche per pubblico Istrumento, il che però non è in uso: *Scaccia de Commerc.* §. 2. *Gloss* 5. *num.* 333. „ ivi „ Primo per ex- » pressa verba, de quibus per scripturam extensam, nempe per pu- » blicum Instrumentum, vel per scripturam propriæ manus, quan- » do is, cui mittuntur Literæ solvendæ, se in illis sibi præsentatis » sua manu suscripsit acceptando „ *Pothiér Traité du Contract de Change chap.* 3 §. 3. *De la forme de l'Accéptation num.* 43. *vers.* » ivi „ Cette accéptation se fait par ce mot *accépté*, que celui, » sur qui la Lettre est tirée, écrit au bas de la Lettre de Change, » avec signature. „

§. 14.

§. 14. In Francia, per evitare gl'inconvenienti, che derivavano dalle accettazioni verbali, sotto il Regno del Re Luigi XIV. nella celebre *Ordinanza del Marzo 1673 sopra il Commercio de i Negozianti, e Mercanti*, riportata per extensum dal *Phoonsen* dopo il suo Trattato *les Loix & Coutûmes du Change, nel tit. 5. §. 2.*, fu ordinato, che non si facesse altra accettazione, che per scritto, come si legge „ ivi „ Toutes Lettres de Change seront accéptées „ par écrit purement, & simplement. Abrogeons l'usage de les ac„ cépter verbalement, ou par ce môts *vû sans accépter*, ou j'ac„ cépte pour *repôndre à temps*, & toutes autres accéptations sous „ condition, les quelles passeront pour réfus, & pourront les „ Lettres être protestées. „ Dell' osservanza poi di questo sovrano comando ce ne fanno amplissima fede *Du Puy chap. 6. §. 2., Poithiér chap. 3 §. 3. num. 43., de la Porte quatrieme circonstance, des Accéptations §. 1 fol. mihi 393., l' Autore de l' Instruction sur les Lettres de Change chap. 3. §. 4., e il Savary Dictionnaire universel de Commerce, au mot Accéptation, vers. Autre fois.*

Uso di Francia

§. 15 Lo stesso è prescritto per la Piazza d' *Amsterdam* dall' Ordinanza 3. P. I. L. T. 8. num. 12. art. 3. in data del 31 Gennajo 1660 riportata *dal Phoonsen a 178. §. Toutes les accéptations*.

Uso d' Amsterdam.

§. 16. Il Regolamento *di Roterdam* del 9 Ottobre 1660 al §. 8. ha prescritto pure l'ottimo uso delle accettazioni in scritto.

Simile di Roterdam

§. 17. Si pratica lo stesso a *Anversa* in vigore di un' Ordinanza del 18 Febbrajo 1667 riportata dal *Phoonsen*.

Simile a Anversa

§. 18. Una simile disposizione si osserva a *Franckfort* in virtù del §. 7 dell' Ordinanza del 18 Settembre 1667.

Sim. a Franckfort.

§. 19. Lo stesso si osserva a *Nuremberga* coerentemente a quanto prescrive l' Articolo XIV. dell' Ordinanza di quella Banca toccante i Cambj, *in Ausgbourgh* in forza del §. 1. dell' Ordinanza del Cambio del Consiglio generale di quella Città; *in Breslau* in conformità del §. 2. dell' Ordinanza del Cambio; *in Lione* in forza del §. 3. del Regolamento della Piazza de i Cambj di quella Città del 7 Luglio 1667; a *Danzica* in conseguenza del §. 10. dell' Ordinanza per il Cambio di quella Città, emanata

Simile a Nuremberg
Simile in Augusta.
Sim. in Breslavia, ed in Lione
Simile a Danzica

Simile in Danimarca.

li 8 Marzo 1701; e finalmente in *Danimarca*, coerentemente a quanto dispone il §. 11. del libro 5. cap. 14. dell' Ordinanza relativa al Cambio in *Danimarca*, pubblicata li 31 Marzo 1688.

Accettazione verbale.

§. 20. La seconda maniera di porre in essere l'accettazione è *a voce*, quando cioè si può con mezzo di Testimonj giustificare avere il Trattario accettato verbalmente il Mandato di estinguere una Cambiale: *Scaccia de Commercio loc. cit. num.* 334. „ ivi „ » Secundo, quando fit per expressa verba, sed sine scriptura, & » ideo probatur per Testes „ *Porhier chap.* 3. §. 3. *num.* 43. *vers. Cela n'est dit &c.*, *Stypman. Jus Maritimum cap.* 1. *num.* 84. e 85. „ ivi „ Acceptare autem dicitur tribus modis, vel 1. espres» sis verbis, de quibus per scripturam publicam, vel privatam » constare potest: vel 2. verbis quidem, sed de quibus non con» stet nisi per Testes. „

Ricevuta nel Regno di Napoli.

§. 21. Questa maniera di giustificare l'accettazione è ricevuta senza difficoltà nel Regno di *Napoli*, conforme ce ne assicura il *de Franchis nella sua decis.* 303. *num.* 5. „ ivi „ Sed dictum fuit » in casu, de quo agebatur, aderat expressa acceptatio Litera» rum per Testes probata, & propterea non erat necessarium » discutere de tacita „ riportata dallo *Scaccia loc. cit.* „ ivi „ Quam » probationem (per Testes), nulla excitata difficultate, admisit » Consilium Neapolitanum, ut refert *Vincentius de Franchis*. „

Quid in Francia?

§. 22. Per quanto in Francia sia ordinato, che le accettazioni siano fatte in scritto, come abbiamo rilevato sopra al §. 13.; ciò nonostante è di parere il *Porhier*, che una tale Ordinanza escluda la prova dell' accettazione verbale per mezzo di Testimonj, ma che non sia impedito al Portatore di obbligare il Trattario a confessare con giuramento, se abbia, o non abbia accettata una Cambiale, conforme si legge al *cap.* 3. §. 3. *num.* 43. *vers.* » ivi „ Cela n'est dit, que pour exclure la preuve par Témoin. » L'écrit n'est requis, que pour la preuve de l'accéptation, c'est » pourquoi, si celui, sur qui la Lettre est tirée, avoit verbalement » promis au Porteur de la payér à l'échéance, cette accéptation » verbale seroit dans le for de la conscience aussi valable, qu'une » accéptation par écrit; & même je pense que dans le for exte-

» rieur, le Proprietaire de la Lettre devroit être reçû à lui défe-
» rer le ferment décifoire, s'il n'eft pas vrai qu'il lui ait pro-
» mis, ou à fon Mandataire, de payer la Lettre à l'échéance. „

§. 23. In *Tofcana* non vi è alcuna Legge, che prefcriva come formula facramentale l' accettazione per fcritto. E' vero, che il coftume di Livorno è, che i Portatori fanno accettare le Lettere per mezzo della fegnatura, e nella forma indicata al §. 11, ma, fe per qualche combinazione fi daffe un cafo, in cui il Portatore poteffe giuftificare l' accettazione verbale del Trattario, il quale poi recufaffe di apporla in fcritto; io fono di fentimento, che quefta accettazione farebbe riconofciuta per valida ne i Tribunali, o la prova fi faceffe per mezzo di Teftimonj, o fivvero fi rilevaffe dalla bocca dello fteffo Trattario per mezzo di pofizioni.

Ufo di Livorno.

§. 24. La ragione di quefto mio fentimento fi è, che, ficcome l' accettazione altro non è, che una promeffa, o fia obbligazione, che fi contrae a favore del Prefentante, e fi perfeziona colla femplice dichiarazione di volontà del Trattario, che accetta, *Franck. Inftit. Jur. Camb. lib. 1. fect. 3. tit. 3. §. 1.* „ ivi „ Eft vero acce-
» ptatio Literarum Cambialium generatim promiffio Præfentatori
» illarum facta de folutione pecuniæ illis contentæ præftanda, pro-
» mifforem obligans „; così quefta promeffa, e queft' obbligazione può beniffimo contrarfi fenza la fofcrizione di alcun foglio: per la ragione, che i Contratti, e le obbligazioni fi perfezionano col folo confenfo, *Text. in L. Confenfu 2. ff. de Act. & Obligat.*, ove il Giureconfulto *Giuliano* così rifponde „ ivi „ Confenfu fiunt
» obligationes in emptionibus, venditionibus, locationibus, con-
» ductionibus, focietatibus, mandatis. Ideo autem iftis modis *con-*
» *fenfu* dicimus obligationem contrahi, quia neque verborum,
» neque fcripturæ ulla proprietas defideratur, *fed fufficit eos, qui*
» *negotia gerunt, confentire* „ *in L. Pactum, quod bona fide 17. ff. de Pactis, Rot. Rom. decif. 352. num. 14. part. 9. tom. 2. recent. decif. 548. num. 30. part. 18. tom. 2. recent.*, o quefto fia preftato col fatto, o colle parole, tacitamente, o efpreffamente, *Text. in L. 3. § final., in L. Paulus, & in L. Quo enim, in princip. ff Rem rat. haber., in L. Si proponas §. fin. ff. de Inoff. Teftam., in L. Sed.*

Julianus §. *fin. in fin. Cod. ad Senatus Conſul. Maced.*, & *Rot. Rom. deciſ. 313. num. 14. part. 9. tom. 2. recent.* „ ivi „ Nec pro „ illius ſubſtantia, ſeu perfectione, requirebatur inſtrumentum, vel „ ſcriptura; *ſed quomodocumque præſtitus, ſeu verbis, ſeu facto, ſi-* „ *ve tacite, ſive expreſſe, omnino efficax erat* „ ſenza che ſia neceſſario alcun' Inſtrumento, o ſcrittura, i quali nulla influiſcono alla perfezione del Contratto, e ſono ſoltanto uno de' mezzi, per i quali ſi può provare ciò, che è ſtato concluſo e pattuito: ſecondo ciò, che preſcrive il Teſto eſpreſſo nella detta *L. Factum, quod bona fide 17. Cod. de Pactis* „ ivi „ Pactum, quod bona fide interpoſitum „ docebitur, & ſcriptura non exiſtente, tamen, ſi aliis probationi- „ bus rei geſtæ veritas comprobari poteſt, Præſes Provinciæ ſecun- „ dum jus cuſtodiri efficiet „ ove il *Brunemann. num. 1. Cloſ. in L. Contractus, Cod. de Fide Inſtrument.*, *Vaſquez contr. part. 2. lib. 2. cap. 11. num. 7.*, *Surd. deciſ. 277. num. 1.*, *Rot. Rom. deciſ. 109. num. 9. part. 6.*, *deciſ. 348. num. 30 part. 18. tom. 2. recent.* „ ivi „ Quia Rota Romana nunquam ſecuta fuit opinionem *Ca-* „ *ſtrenſis*, ſed aliam *Gloſſæ* communiter receptam *in L. Contractus*, „ *Cod. de Fide Inſtrumentor.*, ut in Contractibus neque Notarius, „ neque Inſtrumentum requirantur, ſed *ſolo conſenſu Partium*, & „ ſubſtantialibus ipſius actus concurrentibus, Contractus perfi- „ ciantur. „

§. 25. E vaglia il vero, ponghiamo il caſo, che un Negoziante preſenti ad un Trattario una Cambiale, e che queſto verbalmente riſponda „ che ſta bene, e l'accetta „ ma che per qualche combinazione non apponga l'accettazione in ſcritto: pongaſi pure che il Portatore aſſicurato da queſt'accettazione ſe ne ſtia in buona fede ſenza cavare il Proteſto, ſenza darne avviſo al Remittente, e ſenza cercare ſe vi foſſe alcuno, che la voglia accettare per onore di firma; e pongaſi finalmente che, pendente una ſimile accettazione, e prima che ſcada il termine deſtinato al pagamento, giunga la notizia del fallimento del Traente, dimodochè il Trattario, profittando della combinazione di non avere appoſta in ſcritto la ſua accettazione, ricuſaſſe di ſodisfarla alla ſcadenza. Io ſono di parere in un caſo ſimile, che, potendo il Portatore

giustificare la data verbale accettazione, dovesse il Trattario condannarsi al pagamento della Lettera. Di questo medesimo sentimento sono pure il *Franckio*, il quale nel *lib. 1. sect. 3. tit. 3. Instit. Jur. Camb.* §. 9. così conclude „ ivi „ Nonnullis in locis peragitur tacite (acceptatio) regulariter vero tantum expresse: *quo fine promissio verbis ore prolatis facta sufficere potest ad promittentem obligandum* „ e lo *Strykio de Actionib. Forens. investigand. sect. 1. memb. 7.*, *Phoonsen des Loix & Coutûmes du Change chap. 10.* §. 9. „ ivi „ Celui, qui se charge, & qui promet de parole d'accéper une Lettre de Change, s'oblige à l'effectuer: „ *nota* „ Mais » parce qu'on peut nier facilement une accéptation faite de bou» che, & qu'il est mauvaise de la prouver, il est ordonné dans » presque toutes les Places de Négoce, aussibien qu'à Amsterdam, » de faire toutes les accéptations par écrit „ e finalmente lo *Stryck. disput. 18. cap. 3* §. *21 num. 83. del tom. 7.*

§. 26. E tanto è vero questo mio sentimento, che in *Francia*, prima che emanasse il Regolamento della Piazza del Cambio di Lione del 2 Giugno 1667, confermato coll' Ordinanza di Luigi XIV. del 1673, le accettazioni si facevano verbalmente, ed erano efficacissime, conforme si rileva dalla stessa proibizione di farle in tal forma, indicata nell' Articolo 2. tit. 5. di detta Ordinanza, e come ne fa pienissima fede il *Savary* nel suo *Dizionario universale di Commercio alla parola Acceptation*, vers. „ ivi „ Autre» fois les Lettres payables dans le temps des Foires de la Ville de » Lyon, que l'on appelle payemens, ne s'accéptoient par écrit. » Celui, sur qui elles étoient tirées, disoit verbalement. *Vû sans » accepter pour répondre au temps*, & le Porteur en faisoit mention » sur son bilan: mais à cause des contestations, qui arrivoient sur » ces sortes d'accéptations verbales, par la mauvaise fois des ac» cépteurs, il fut inseré un Article dans le Reglement de la Place » du Change de la Ville de Lyon, qui fut fait le 2 Juin 1667 » & dans le *Parfait Négociant livr. 3. chap. 5. vers. La quatrième sorte* „ ivi „ Lorsque la bonne foi regnoit parmi les Négociants, les » Lettres payables en payement à Lyon ne l'accéptoient jamais » par écrit. Celui, sur qui elles étoient tirées, disoit seulement

» verbalement: Vû sans accépter pour répôndre *au temps*, ou bien » *accépté pour répôndre au temps*, & le Porteur en faisoit mention » sur son bilan.„

Accettazione tacita.

§. 27. Si pone in essere in terzo luogo l' accettazione *tacitamente*, vale a dire col prendere, e ritenere in mano la Cambiale per un tempo capace a indurre la presunta accettazione, conforme nota lo *Scaccia loc cit.* §. 335. „ ivi „ Tertio, quando fit *taci-* » *te* per receptionem, & retentionem Literarum „ *Marquard. de Jure Mercator. lib. 3. cap. 9. n. 60.*, *Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 4. §. 26.* „ ivi „ Quæritur, an acceptatio etiam tacite fieri possit, » quin & facta esse præsumatur? Hoc merito adfirmandum eo » casu, si quis Literas Cambiales aliquandiu secum retineat, nec » quidquam adversus illas moneat. Qui enim hoc modo tacet, » is consentire in acceptationem videtur „ *Stryckius disput. 18. cap. 3. §. 21. num. 84. tom. 7* „ ivi „ Acceptatæ Literæ dicuntur, ta- » cita earum receptione, atque retentione „ e più sotto ai *numeri 86. e 87.* „ ivi „ Unde qui tacite acceptat, retinetque ejusmodi Li- » teras, nec iisdem contradicit cum potest, habetur pro consen- » tiente, & approbante, præsumiturque, ex hoc solo facto, omnia » in eis contenta ratificasse, suoque juri renunciasse, argum. a *L.* » *Si filius famil. 16. ff. de Senatus Consulto Macedonian.* Qui enim » expresse non reprobat, probare videtur „ *Bursattus vol. 1. cons. 59. num. 1. Stypmannus Jus Maritimum cap. 8. num. 86.* „ ivi „ » Vel 3°. tacita receptione, aut retentione Literarum „ *Du Puy cap. 10. §. 7*, ove riporta una sentenza confermata per un' arresto, per la quale fu giudicato, che la retenzione della Lettera di Cambio produceva tacitamente un' accettazione, ed era a questa equivalente, pe 'l qual motivo quello, sopra cui era stata Tratta la Lettera, fu condannato a pagare; e la stessa sentenza è riportata dal *Savary nel Dizionario universale di Commercio au mot Accépter une Lettre de Change §. Si celui &c.*, *Brillon Dictionnaire des Arrêts ou Jurisprudence universelle des Parlemens de France tom. 4. au mot Lettre de Change § 9. vers* „ ivi „ Le Marchand, au quel est pré- » sentée une Lettre de Change, s'il ne fait point de répônse, est » présumé l'avoir accéptee, & n'y ayant point à l'instant contre-

» dit, il demeure tellement obligé, qu'il peut être contraint au » payement de la somme par emprisonnement de sa personne. » *Brichel. Bibliotheque du Droit François au môt Marchand.*

§. 28. Abbiamo rilevato di sopra al §. 5., che in Livorno, appena ricevuta una Cambiale, il Portatore la manda al Banco del Trattario, a cui rilascia per qualche spazio di tempo la Lettera, acciò possa confrontarla con quella d' avviso, prenderne nota, e risolversi all' accettazione. Diremo di più, che, prima che venga il tempo di partecipare al Remittente l' accettazione, o il rifiuto, cioè a dire, prima che scada il giorno, in cui ricorre la partenza della Posta per la Piazza, ove abita il Remittente, suole il Portatore esser cauto di mandare a riprendere la Cambiale; e o la riceve accettata, o, se viene recusata, ne fa subito cavare il Protesto.

§. 29. In queste circostanze, senza fermarmi a criticare l' uso di rilasciare liberamente in mano ai Trattarj le Cambiali, il che è pericoloso, e può essere fatale ai Portatori, come prima di me hanno saviamente avvertito il *Savary d. Dictionnaire, au mot Accépter une Lettre de Change* §. „ ivi „ Il est de l'usage de laissér » les Lettres de Change chez ceux, sur qui elles sont tirées » pour les accépter, soit lorsqu'ils ne se rencontrent pas chez » eux, soit parce qu'ils le requierent ainsi, pour avoir le tems de » voir leurs Lettres d'avis, pour se déterminer sur ce qu'ils ont à » faire, ou pour en prendre des notes *Cet usage*, quoiqu'établi par» mi les Marcands & Négocians, ne laisse pas d'être très dange» reux, particuliérement lorsque les Lettres restent trop long tems » chez les personnes, qui les doivent accépter. Il en est même » souvent arrivé des inconveniens de consequence „ e il *Du Puy cap. 10. §. 5. Per un' abuso &c.*; mi sia lecito soltanto di rilevare, che stante il suddetto uso di Livorno può accadere soltanto uno de i due seguenti casi.

§. 30. O il Portatore, dopo aver presentata e lasciata la Cambiale al Banco del Trattario, trascura di andarla, o mandarla a prendere, prima che cada la partenza della Posta per la Piazza, ove abita il suo Remittente; e in tal caso questa negligen-

za del Portatore, o maliziosa, o causale che sia, deve essere a tutto suo danno; giacchè deve imputare a se stesso, se non è andato a riprendere la Cambiale, e così a sentire dal Trattario o l'accettazione, o respettivamente il rifiuto: onde, se da questa negligenza ne derivasse qualche pregiudizio alla Lettera, deve questo posarsi sopra il Portatore, come autore del danno, *ad Text. in L. unica Cod. de Sentent., Turre de Cambiis disput. 1. quæst. 30. num. 11., Rocco de Liter. Camb. notab. 64. num. 173., Ansald. de Commerc. disc. 39. num. 22., Rota Rom. decis. 221. num. 20. part. 16. recent., & Rota nostra nella decis. XIII. del tom. III. del Tesoro Ombrosiano num. 21., e nella decis. XXVIII. n. 28. del tomo VIII. di detto Tesoro,* conforme nel caso preciso di questa fattispecie stabilisce il *Phoonsen chap. 10.* §. „ ivi „ Quand par négligence ou „ à dessein on a laissé une Lettre de Change chez celui, sur „ qui elle est tirée, jusqu'à son échéance, ou jusqu'à ce „ qu'il se soit repandû quelque méchant bruit du Tireur, sans „ qu'il ait promis de l'accépter, celui, sur qui elle est tirée, doit „ la rendre incessamment au Porteur, en lui déclarant qu'il ne „ veut pas l'accépter, sans attendre que le Porteur la vienne ré„ prendre, quoique quand bien il la garderoit sans se déclarer, „ cela ne lui pourroit porter aucun prégiudice: parceque le „ devoir du Porteur est de procurer l'accéptation de la Lettre „ de Change, ou de la faire protester le plutôt qu'il est possi„ ble, & que celui, sur qui elle est tirée, n'est oblige qu'après „ qu'il l'a accéptée. „

§. 31. O viceversa la retenzione della Cambiale presso il Trattario è derivata da sua colpa, o malizia, dimodochè per un' effetto di buona fede, e non già per sua negligenza, il Portatore non ha potuta recuperare la Lettera accettata, nè ha avuto motivo di protestarla, per essere stato sedotto dalla malizia, o dalla lusinga del Trattario; in tal caso è fuori di dubbio, che la retenzione deve produrre l'effetto della tacita *accettazione*, mediante l'*azione del dolo*, di cui il Testo nella *L. Cum proponas 3. Cod. de Dolo malo, nella L. Hoc edicto 1. ff. eodem* „ ivi „ „ Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio

„ non

» non erit, & justa causa esse videbitur, judicium dabo „ conforme fu deciso nel caso riportato dal *Du Puy cap. 10. in fine*, e poi dal *Savary Dictionnaire universel de Commerce au môt Accepter une Lettre de Change* §. „ ıvı „ Si celui, chez qui une Lettre de » Change à été laissée pour accépter, la vouloit retenir sous quel- » que pretexte que ce fût, la difficulté, qu'il feroit de la rendre, » vaudroit *acceptation*, & il feroit obligé d'en payer le contenû: » ce qui a été jugé par sentence confirmée par arrêt rapporté » par Du Puy &c. „ e conforme avverte il *Pothier Traité du Change chap. 3. §. 46.* „ ıvı „ L'Ordonnance (di Francia del 1673.) » ayant voulû que l'accéptation fût faite par écrit, c'est une » conséquence, que nous ne devons pas admettre dans nôtre Juris- » prudence d'accéptation tacite, resultante de ce que celui, sur » qui la Lettre est tirée, l'auroit reçûe du Porteur, & l'auroit » long-temps retenue, sans néanmoins écrire au bas aucune acce- » ptation. *Neanmoins s'il paroisoit du dol de la part de celui, sur* » *qui la Lettre est tirée, qui auroit exprès amusé long temps le Por-* » *teur, sur le faux pretexte qu'il a adhiré la Lettre, à fin de l'empé-* » *cher de se pourvoir contre le Tireur pour se faire par lui donner* » *caution faute d'acceptation; & que pendant ce tems le Tireur eût* » *faite banqueroute, celui, sur qui la Lettre est tirée, qui a amusé* » *le Porteur, est tenû de l'acquitter, comme s'il l'eut acceptée:* mais » cette obligation ne naît pas d'une accéptation n'y en ayant » pas eu, mais de son dol. C'est ainsi qu'on doit entendre l'arrêt » rapporté par *La Serre chap. 10.* „

Uso d'Amburgo

§. 32. Su questo fondamento, e per provvedere appunto a quelle frodi, a cui può essere esposta la buona fede de i Negozianti Banchieri, l'*Ordinanza d'Amburgo sopra le Lettere di Cambio* riportata dal *Phoonsen* in piè del suo libro *Les Loix & Coutûmes du Change*, al §. 6. prescrive, che un Trattario, a cui sia presentata una Cambiale per l'accettazione, che ritenga la medesima durante lo spazio di tre giorni di borsa senza volerla rendere al Portatore, debba riguardarsi quella Lettera come perfettamente accettata; e colui, che l'avrà ritenuta per detto tempo senza renderla, e senza spiegarsi, sia obbligato a pagarla al Portatore al

S

tempo della scadenza „ ivi „ Si quelqu'un, à qui une Lettre de » Change est présentée pour l'accépter, garde la Lettre trois » jours de bourse, sans vouloir la rendre au Porteur, elle sera » tenüe pour suffisamment acceptée; & celui, qui l'a ainsi gardée » sans la rendre, & sans s'expliquer, sera obligé de la payer à » l'echéance. „

Accettazione condizionata.

§. 33. *La seconda forma di accettazione* si è quella *condizionata*: quella cioè, mediante la quale un Trattario accetta la Cambiale tratta sopra di lui dal Traente, ma con qualche condizione, che ne alteri la sostanza; come, per esempio, se si voglia accettare per una porzione della somma tratta, e non per l'intiera; se voglia accettarsi per pagarsi ad una scadenza diversa da quella prescritta nella Cambiale; se voglia accettarsi per pagarsi a se stesso, o con altre simili condizioni: *Phoonsen chap. 10 §. 28*, *La Porte*, *quatrieme circonstance des acceptations §. 2.*, *Ricard des Changes*, *chap. Des accéptations des Lettres de Change § La seconde espece d'acceptation fol. mihi 132.* „ ivi „ La seconde espece d'accéptation est pour payer la Lettre de Change avec quelque re» striction, soit pour le temps, soit pour la somme, pour la qua» lité de la monnoye, ou même pour ne payer qu'en vertu de » l'ordre & de l'avis „ *Giraudeau*, *la Banque rendüe facile*, & precisement *dans le Recueil en forme de Dictionnaire*, che precede la detta Opera alla parola *Acceptation §. 5.* „ ivi „ L'accéptation » *conditionnelle* est celle, que le Banquier, sur le quel la Lettre est » tirée, offre de faire 1°. en changeant l'échéance: 2°. ou en » ne voulant accépter que pour une somme moindre, que celle » portée par la Lettre. „

§. 34. E' facile a comprendersi, che mediante una simile accettazione il Trattario non contrae altra obbligazione, che quella, che si assume; giacchè, essendo un'atto volontario, come si è concluso di sopra al §. 1. del presente Articolo, non può egli restare obbligato al di là della sua promessa, che deve strettamente intendersi, come quella, che è *stricti Juris*, secondo i Testi nella *L. Si ita stipulatus §. Crisogonus ff. de Verbor. obligat.* *L. Emptor. §. fin. ff. de Pactis*, *L. Non omnis ff. Si certum petat.*

L. Si de certa Cod. de Transact., Mantica de Tacit. & Ambig. lib. 13. tit. 21. num. 14., Rot. Rom. decis. 143. num. 24. part. 8. rec., & decis. 436. part. 9. tom. 2. recent., e come nella subjetta materia avverte opportunamente il *Phoonsen chap. 10. §. 22.* „ ivi „ Comme il est au choix de celui, sur qui une Lettre de Change est „ tirée, de l'accépter, ou de ne le pas faire; il dépend aussi de „ lui de l'accépter volontairement, *ou sous protest, & simplement,* „ *ou sous quelques conditions & restrictions.* „

§. 35. *La terza forma d' accettazione* si è quella *sotto protesto*, o sia colla Clausula S. P., la quale si eseguisce dal Trattario coll' apporre in piè della Lettera le seguenti parole cioè *accettata sotto protesto*, o sivvero colle semplici lettere iniziali S. P., *de la Porte loc. cit. §. 3. de l'accéptation sous protest* in fine „ ivi „ „ Après quoi il mette son accéptation en cette forme (accépté „ S. P.), & il signe „ *Girauleau loc. cit. §. 2. num. 3.*

Accettazione sotto protesto.

§. 36. Succede una tal forma d' accettazione, allora quando una Lettera è tratta per conto non del Traente, ma di un terzo, da cui non abbia il Trattario ricevuti i fondi, o avviso necessario, ma che speri di riceverli prima della scadenza. In questo caso, se il Trattario è talmente persuaso dell' idoneità del Traente, dimodochè voglia correre la di lui fede, e non quella della persona, per conto della quale è fatta la Tratta, accetta *sotto protesto*, come insegnano *Ricard Traité general de Commerce à l'article du Change, chap. Des accéptations des Lettres de Change, vers.* „ ivi „ La troisieme accéptation est lorsqu'une Lettre de Change est tirée pour le compte de quelqu'un, dont on n'a pas „ reçû la provision, & que néanmoins il y a esperance de la „ récevoir. En ce cas, celui, sur qui elle est tirée, qui se tient „ assuré de la solvabilité du Tireur, accépte *librement, ou sous* „ *protest,* „ *Girauleau loc. cit.* „ ivi „ L'accéptation *sous protest* est „ celle, qu'offre de faire un Banquier, lorsque quelque Négociant „ tire sur lui pour le compte d'un de ses Correspondants, & „ que le Banquier, sur le quel la Lettre est tirée, ne trouve pas „ à propos de l'accépter pour le compte du Correspondant, pour „ le compte du quel est tirée „ *de la Porte loc. cit. §. 3.* „ ivi „

„ Quand quelqu'un, sur qui on a tiré, ne veut pas accépter la „ Lettre pour compte de celui, qui lui est specifié par le Ti- „ reur, soit parcequ'il n'en a pas encore reçu d'ordre, ou par- „ cequ'il ne veut pas accépter pour lui; s'il estime le Tireur „ solvable, il peut accépter la Lettre sous protest, pour son hon- „ neur, ou pour son compte, ce qu'on appelle aussi pour l'hon- „ neur de la Lettre „ *Phoonsen chap. 12. §. 6.* „ 191 „ Lorsque „ celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, fait difficulté de „ l'accépter pour le compte de celui, que le Tireur lui écrit „ l'avoir tirée, ou parce qu'il ignore pour compte de qui elle „ est tirée; s'il connoit le Tireur pour bon & suffisant, il peut „ accépter la Lettre *sous protest* pour l'honneur du Tireur, ou „ pour l'honneur de la Lettre. & cela s'entend être provision- „ nellement pour le compte du Tireur. „

§. 37. Quest'accettazione sotto protesto sostanzialmente è una di quelle, che diconsi *per onor di firma*, e, per conseguenza, della quarta specie, di cui parleremo in appresso: ma siccome quelli Autori, che più diffusamente, e con il sistema della pratica alla mano hanno trattato questa materia, ne hanno formata una categoria separata, e applicando la medesima unicamente al caso, di cui si è parlato al §. 33; così io pure, seguendo una simil traccia, ne ho formato una specie separata e distinta dalla seguente.

Accettazione per onor di firma.

§. 38 *La quarta specie d'accettazione* è quella, che dicesi *per onor di firma*, la quale succede allorchè, recusandosi dal Trattario l'accettazione, viene questa fatta da altra persona, o per conto del Traente, o di alcuno de' Giratarj: onde si desinisce un'atto, mediante il quale alcuno s'obbliga d'estinguere una Cambiale per onore di alcuno, che sia, o possa essere responsabile del contenuto della medesima, che non sia accettata dal Trattario. Così la desinisce il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 2.* „ 192 „ Hoc adimplementum Literarum Cambialem „ honoris caussa, est actus, quo persona habilis Literas Cam- „ biales ab eo, in quem conceptæ sunt, non libere adimpletas, „ ad honorem cuidam earum Debitori, vel Mandanti testandum, „ acceptat, vel solvit. „

§. 39. Degli effetti, che derivano da questa quarta specie di accettazione, e del diritto di prelazione per adempire a quest' atto, ne parleremo in appresso all' Art. XXII. e seguenti.

§. 40. Quello però, che non lasceremo di avvertire in questo luogo, si è, che anche questa forma *d' accettazione* succede *sotto protesto*, o sia colla *clausula S. P.*, che vale a dire con protesto di accettazione per conto di quello, di cui si onora la firma, e di rivalersene contro chiunque sia obbligato a favore del Portatore: *Du Puy chap. 9. §. 6., de la Porte loc. cit. §. 3. Des accéptations sous protest, ou pour l' honneur du Tireur, ou de quelques Endosseurs vers. 1, Phoonsen chap. 12. §. 6., Stryck. d. disput. 18. cap. 4. §. 72. tom. 7.*; in conseguenza di che si verifichi sempre più, che questa *quarta specie d' accettazione* è sostanzialmente la stessa, che *la terza specie*, conforme ho avvertito sopra al §. 37.

ARTICOLO IV.

Volendosi dal Trattario accettare una Cambiale con la clausula S. P., vale a dire sotto protesto; non potrà ciò recusarsi dal Possessore della Lettera.

ANNOTAZIONI.

§. 1. Abbiamo indicata ai §§. 34. e 35. delle Annotazioni al precedente Art. III. di questa seconda Parte la definizione dell' accettazione *sotto protesto*, o sia S. P., e le circostanze, per cui si suol questa fare.

§. 2. Passeremo ora a dire, che il Portatore di una Cambiale per regola generale non può recusare una simile accettazione, *Phoonsen chap. 12. §. 6.* „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre „ de Change est obligé de souffrir que celui, sur qui elle est tirée, ou tout autre que lui, l'accépte S. P. „ *Franck. lib. 1. sect.*

Non può recusarsi l' accettazione sotto protesto.

4. tit. 5. „ ivi „ Fieri potest a quocumque, cui Literas Cambia-
„ les, quarum acceptatio & solutio injuncta est, alias valide a-
„ dimplere permittitur „ *Du Puy cap. 9. §. 9.* „ ivi „ Poichè nel
„ Commercio vi è una massima, che quello, sul quale è tratta
„ una Lettera di Cambio, può, senz' attendere l' ordine datogli
„ per la Lettera d' avviso, pagarla sotto protesto, e tenere il Tra-
„ ente obbligato „ *Scaccia §. 2. Gloss. 5. num. 3. e 8., Ansaldo de Commerc. disc. 79. num. 3., Stryck. d. disp. 18. tom. 7. cap. 4. §. 19. n. 77., & Casaregi de Comm. disc. 67. n. 2., & Rota Genua decis. 23. in rubro* „ ivi „ Recipiens Literas Cambii, & mandatum
„ de solvendo, potest, non observato ordine, solvere summam
„ honore Literarum *super protextu, & retinere obligatum scriben-*
„ *tem, a quo exigere potest, nulla facta notitia de ordine non ac-*
„ *ceptato* „ *& §. 17.*

Ragione di questa regola.

§. 3. La ragione di ciò si è, perchè in primo luogo chi ha il mandato a pagare dal Mandante, ha sempre il diritto di eseguirlo con quelle clausule, che sono più utili per il di lui interesse, e, purchè accetti e paghi, il che forma l' oggetto principale del mandato, non è al Trattario tolta la libertà di eseguire il mandato piuttosto per un titolo, che per un altro; e secondariamente perchè, essendo sempre cosa utile per tutti gl' interessati nella Cambiale l' accettazione e pagamento della medesima, fa sempre il Trattario un atto utile ai medesimi coll' accettare la Lettera, il di cui ritorno senza il dovuto onore, oltre i danni e pregiudizj reali, che apporta al Traente e Giranti, ridonda sempre in detrimento della reputazione del primo; conforme avverte lo *Stryckio, tom. 7. disput. 18. cap. 4. num. 77.* „ ivi „
„ Num vero & ille, cui Tracta directa, eadem ratione, tamquam
„ tertius pro honore Literarum, super protexto acceptando Lite-
„ ras, Præsentanti solvere, sibique obligatum reddere possit Tran-
„ scribentem, a Doctoribus ambigitur? Nos affirmativam sustine-
„ mus opinionem ex hoc fundamento, tum quoniam ex eo, quod
„ non acceptat Literas ad se directas, ei facultas non adimitur,
„ quominus *tamquam tertius pro Scribente* satisfacere queat Præ-
„ sentanti; cur non vicissim, illum literando, sibi contra eum-

„ dem actionem acquiret? tum quod vigore *L. 39. ff. de Ne-
„ got. Gest.* conditio Traffantis in hoc melior reddatur: *Marquar-
„ dus &c.*: quippe dum ita solvit, suppofuit imperfectionem Cam-
„ bii, & Collybistam a debito & interesse alias satisfaciendo
„ liberavit: quin cum, non facta solutione, Literæ protestatæ cum
„ maximo ejus vituperio & detrimento essent remissæ, hoc ta-
„ men una cum ejus existimatione, quæ maxime periclitabatur,
„ præservavit „ ed in terzo luogo perchè, siccome può accadere, che dal dì dell' accettazione a quello della scadenza per il pagamento cessino quelle ragioni, per cui il Trattario non crede di accettare la Tratta per conto di quello, di cui è fatta la medesima, come sarebbe se in questo tempo gli sopraggiungessero i fondi per estinguere la Tratta, o sivvero nel corso di detto tempo cessassero quei sospetti, per cui non credeva in principio di doversi impegnare a correre la di lui fede; così quest' accettazione deve riceversi, e ad onorare in tal forma la Lettera deve il Trattario esser preferito, perchè la Lettera rimane così nell' implicito stato di perfetta esecuzione, la quale, benchè coll' accettazione sotto protesto, può però essere data dal Trattario, il quale è in libertà alla scadenza di pagar la Lettera liberamente, ed a forma *dell' avviso*.

ARTICOLO V.

SE però al Portatore della Lettera fosse stato espressamente vietato dal Traente, o dal suo Remittente di ricevere una simile accettazione; sarà egli in tal caso autorizzato a recusarla, e potrà, e dovrà cavare il Protesto di non accettazione, come nel caso del totale rifiuto.

ANNOTAZIONI.

Autorità, che provano questa regola

§. 1. QUest' eccezione alla regola, di cui nel precedente Art. IV., è stabilita nel Commercio, e fra i Dottori, che trattano questa materia, fra i quali il *Phoonsen chap. 12. §. 6.* „ ivi „ Mais „ si le Tireur avoit expressement ordonné au Porteur de ne pas „ souffrir, que sa Lettre fût accéptée S. P., le Porteur feroit tenu „ de suivre ses ordres, & de protester, si celui, sur qui la Let- „ tre est tirée, ne vouloit pas l'accépter volontairement „: *de la Porte la Science des Négocians, quatrieme circonstance* §. 3. *Remarques num. 4.*, ivi „ Le Porteur d'une Lettre ne peut réfuser l'ac- „ céptation sous protest sans ordre positif du Tireur. „

Fondamento della regola

§. 2. Il fondamento, su cui è stabilita una simil regola, è facile a comprendersi, se si rifletta, che il Portatore di una Cambiale è il Mandatario, o sia il Procuratore del Traente, o di altro interessato nella Lettera, conforme si è fissato al §. 5. delle Annotazioni all' Articolo I. della Parte II.: in conseguenza di che, il Portatore predetto è nel preciso dovere di eseguire i confini del mandato colla più scrupolosa esattezza, per non rendersi debitore delle conseguenze dannose, che ne derivassero, e per non essere esposto ad essere perseguitato con l' azione *Mandati directa*, conforme, seguendo i Testi nella *L. Diligenter ff. Mandati, vel contra, in L. Praeterea, & in L. Si quis pro eo ff. eodem*, insegnano *Mansf. consult. 187. num. 9., e 200. num. 41. & seqq., Casaregi de Commerc. disc. 119. num. 4., Rota nostra apud Urceolum decis. 6. num. 8., Rota Rom. decis. 535. part. 19. tom. 2. recent., & Rota Januen. decis. 64. num. 17. e 18., & decis. 9. num. 13. e 14.*, ove si fissa, che non può il Mandatario nè aggiungere, nè scemar cosa alcuna intorno al mandato a lui conferito, specialmente negli affari Mercantili, conforme riporta *la Rota nostra apud Casaregium de Commercio sub disc. 119. in una Liburnen. Mandati del 15. Aprile 1719. num. 5.*

ARTICOLO VI.

ARTICOLO VI.

MEdiante l'accettazione sotto protesto, l'Accettante viene ad acquistare le ragioni per la sua reintegrazione contro il Traente, e Giratarj, nel caso che dal Banchiere, per conto di cui è fatta la Tratta, non venisse egli opportunamente rimborsato.

ANNOTAZIONI.

Effetto dell'accettazione sotto protesto

§. 1. DOpo aver fissato e spiegato in che consiste l'accettazione sotto protesto, ed a qual'oggetto si faccia, §. 3. Art. III. Part. II., ne segue per legittima conseguenza, che l'effetto di una simile accettazione sia quello di tener'obbligato il Traente in proprio alla refusione del pagamento della Cambiale, allorche il Trattario accettante non ricevesse i fondi occorrenti per l'adempimento di quella Tratta dalla persona, per conto di cui è quella stata fatta: *Phoonsen chap. 12. §. 5 in fine, Franck lib. 1. sect. 4. tit. 4. §. 7., Heinnec. Elem. Jur Camb. cap. 6. §. 9., & Casaregi de Commerc. disc. 17. num. 2., Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. Glossa 5. num. 358., Ansald. de Commerc. disc. 79. num. 3* „ ivi „ Potissimum itaque fundamentum defensorum Hebræi constituebatur super ea propositione, quod solvens, seu acceptans Cambii Literas *sopra protesto, per onor di Lettera, o di girata*, nihil aliud agere intellexerit, nisi retinere, seu habere obligatum ipsum Scribentem, vel Girantem, in cujus honorem solvisse censetur, prout de recepta Mercatorum consuetudine testantur &c. „ *Rot. Januen. dec. 6. num. 7. e 8, & Rot. Rom. cor. Ottobono decis 118. num 7. 8. e 9., & decis 1. num. 3. apud Oleam de Cession. Jur., & in recentior. decis. 26. num. 2. part. 5., & dec. 295. num. 1 e 2. parte 15*

§. 2. L'accettar dunque *ſotto proteſto*, e così per l'onor della firma del Traente, non porterebbe per regola ſi aver' obbligati i Giratarj, e gl' Indoſſanti, giacchè queſti contro di quello, e non quello contro di queſti averebbe azione in caſo di non adempimento della Lettera, *Phoonſen cap. 13. §. 24. e 25.*, *la Porte la Science des Negocians, quatrieme circonſtance §. 3. Remarques num. 12.*, ivi „ Celui, qui accépte une Lettre S. P. pour l'hon-
» neur du Tireur, n'acquiert point d'action contre les Endoſſe-
» urs, car il ne s'engage que pour le Tireur, le libere des actions
» que les Endoſſeurs, & le Donneur de valeur avoient contre lui.
» Ainſi il n'eſt pas toûjours vrai, que celui, qui acquitte une Let-
» tre ſous protêſt, démeure ſubrogé en tous les droits du Porte-
» ur, *e l'Article 3. du Titre 5. de l'Edit. de 1673.*, qui le por-
» te ainſi, ne peut avoir lieu, que quand on paye pour l'honneur
» du dernier Endoſſeur; car l'action du récours ne commence
» que par celui, pour qui on paye, & s'étend ſur tous ſes obli-
» gés. C'eſt pourquoi, s'il y avoit trois Endoſſeurs, & qu'on pa-
» yat pour l'honneur du ſecond, l'action commenceroit contre ce-
» lui-ci, (parceque l'on paye pour lui) & s'étendroit ſur tous
» ſes obligés, qui ſont les Endoſſeurs précedens, le Donneur de
» valeur, & le Tireur; mais on n'en auroit point contre le troi-
» ſieme Endoſſeur. „

Per regola generale gl' Indoſſanti non ſono tenuti a favore di chi paga ſotto proteſto per onor del Trattario.

§. 3. Affine dunque di aſſicurare l'azione contro tutti gl' Indoſſanti, e di ſuccedere così efettivamente in tutte le ragioni del Portatore, ſuole il Trattario, che accetta ſotto proteſto, dichiarare nell' Iſtrumento del Proteſto, che paga con animo di rivalerſi contro tutti gli obbligati, e di voler così ſuccedere in tutte le ragioni del Portatore nel qual caſo non vi è dubbio, che una ſimile dichiarazione produca il ſalutare effetto deſiderato; giacchè in ſimili termini le dichiarazioni del Trattario accettante corriſpondono a una poſitiva ceſſione di ragioni; imperciocchè, intervenendo in la convenzione di ſubentrare nelle ragioni del Portatore, la quale reſulta dall' atto del Proteſto d'accettazione S. P., ove il Trattario, che accetta per onor di firma, ſi dichiara di volerſi rivalere contro il Traente, Giranti, ed obbliga-

Modo, con cui chi paga S. P. aſſicura il regreſſo anche contro i Giranti.

ti a forma di ragione, che è lo stesso che patruire il subingresso: 2. l' effettivo pagamento al Portatore della Lettera, e così la sicura erogazione del denaro nel dimettere quel tal debito, a cui erano obbligati il Traente, e gl' Indossanti, e 3. finalmente costando senza questione, e nella forma la più sicura, dell' *effettiva erogazione del denaro* a tal' uso, conforme manifestamente apparisce dall' atto del Protesto di pagamento, ove il Trattario paga la Lettera al Portatore alla presenza del Notaro, e de i Testimonj; è fuori di dubbio, che coll' intervento di questi tre requisiti *ministerio juris* trapassano le ragioni del Portatore nella persona, che estingua la Cambiale, senza il bisogno che succeda alcuna formale cessione per la parte del Portatore: conforme, seguendo la teorica della famigerata *L. Aristo ff. Qui res pignor. dat. oblig. non possint*, fermano ad una voce *Bartolo*, *Baldo*, *Angelo*, *Saliceto*, e il *Fulgosio*, oltremolti altri DD. riportati dallo *Schettinio de Jure offerendi Creditor. part 2. cap. 1. sectione 6. num. 9. §. Quibus omnibus &c*, e più sotto „ ivi „ Satis igitur est hujusmodi pactum de » succedendo in locum prioris Creditoris fuisse initum cum ipso » Debitore absque consensu prioris Creditoris, quia hoc fit *lege* » *permittente*, quæ fingit id velle primum Creditorem, quando ei » solvitur, & tamen, quando id nollet, invitus pati cogeretur: & » vigore talium conventionum extraneus iste, cujus pecunia primus Creditor dimissus est, succedit in loco primi Creditoris in » omnia jura illius, & actiones personales, & hypothecarias, in » omnibus & per omnia, æque ac si haberet actionem cessam ab » ipso Creditore; quia *ministerio legis transfunduntur*, quæ potentior est homine, qui potuisset illas per cessionem transferre: ita » jura aperta &c. „ *l' Olea de Cessione Jurium quæst. 1. num 17., & Rot. Rom. in Mantissa ad Card. de Luca dec. 4 num. 9., coram Molines decis. 122. num. 9., & in recentior. decis. 294. num. 11. part. 17.*

§. 4. Con questo sistema, che si pratica regolarmente in Livorno, è fuori di dubbio, che chi paga una Lettera S. P. per onor della firma del Traente, subentra in tutte le ragioni del Portatore, come se pagasse per l' onore della firma dell' ultimo Gira-

Che si pratica in Livorno

tario: a differenza che, accettando solamente S. P., senza procedere all' atto del Protesto, non averebbe egli altro regresso, che contro il Traente, per le ragioni rilevate nel §. precedente. *Ansald. de Commerc. disc. 69. num. 91* „ ivi „ Quinimo in eadem „ protestatione vel solutione reservantur jura contra quemcumque „ obligatum præcedenter ratione ipsius Cambii, seu Literarum, ut, „ pleno Articulo discusso, tradit *Turre de Cambiis d. disput. 2. quæst.* „ *13. ex num. 37 usque ad fin*, ubi, quod qui solvit, habet *Actio-* „ *nem Negotiorum gestorum* contra omnes obligatos, etiamsi illo- „ rum contemplatione non solverit. „

Questo diritto si conserva anco a favore del Trattario, ancorchè questi scriva al Terzo, per di cui conto è fatta la Tratta, di a- ver [illegible] tratta per [illegible] [illegible]

§ 5. Ne questo diritto, che mediante il Protesto viene ad acquistare il Trattario, resta in alcuna forma pregiudicato dalla circostanza, che potesse concorrervi, di avere il Trattario, dopo una simile accettazione sotto protesto, scritto alla persona, per di cui conto il Traente ha tratta la Lettera, di averla accettata per adempirla per conto suo: per la ragione che, essendo la Tratta per conto di detta terza persona, essa è quella, che è principalmente obbligata alla sodisfazione della Tratta medesima, non solo per l' azione *Mandati contraria*, che acquista il Traente contro di lui per il rimborso, a forma del Testo espresso nella *L. Si non remuneratd. gratia 12. §. Si mihi mandaveris ff. Mandati*, vel contra, *Cohen de Procurat. part. 1. cap. 2. num. 9.*, e che trapassa nel Trattario, che per lui adempisce il Mandato, quanto per *l' azione Negotiorum gestorum diretta*, che gli compete, perchè adempisce una sua obbligazione senza averne il Mandato, di cui il *Testo in §. 1 Instit. tit. de Obligation., quæ ex quasi Contractu nascunt*, e *tutte le Leggi in ff. & Cod. de Negot. gestis*, *Oinotomo lib. 4. tit. 6. Instit. de Action. §. de Actione Negotiorum gestorum num. 1.*, e in termini terminanti *Turre de Cambiis disput. 2. quæst. 13. dal num. 4. al 67.*, e la *Rot. Romana nella decis. 295. num. 12. part. 15. recent.* onde, per avere scritto alla persona, per conto di cui è fatta la Tratta, di volerla adempire per il di lui interesse, non può intendersi renunziato al riservo fatto di agire contro il Traente e Giranti, mentre si verifica sempre, che la Lettera, come è tratta per conto di detta persona, così è anche estinta per

conto suo; poichè, restando inonorata, anderebbero a posarsi sopra di lui tutti i danni del ritorno: *Casaregi de Commerc. disc. 57. num. 4.* „ ivi „ Hoc etiam procedere favore acceptantis Literas cum „ clausula S. P., ut nempe, si quis Acceptaverit Tractam sibi ab „ aliquo factam de ordine & computo tertii cum clausula prædi- „ cta, scilicet *sopra protesto*, licet postea scripserit tertio Tractam „ prædictam pro ejusdem tertii computo se adimpleturum, non „ censetur se voluisse præjudicare in regressu, qui de jure ei com- „ petebat adversus immediatum Trahentem, ob acceptationem ejus „ Literarum factam *sopra protesto* „, *& Rota Rom. decis. 295. part. 15. num. 13. recent.*

ARTICOLO VII.

L' *Accettazione* sotto protesto, *o sia colla clausula S. P. obbliga l' Accettante a pagare la Lettera alla scadenza ugualmente, che se l' accettazione fosse stata fatta e semplice, e pura.*

ANNOTAZIONI.

Ragione della Regola.

§. 1. Siccome l' effetto di detta *clausula S. P.* altro non è, che quello d' intendere di volere obbligato il Traente al rimborso della somma da pagarsi in forza della sua Tratta, nel caso che ciò non segua per la parte della persona, per cui è fatta la Tratta, come abbiamo rilevato al §. 35. dell' Art. III. di questa Seconda Parte; così una simile accettazione obbliga liberamente il Trattario a pagare la Lettera alla scadenza al Portatore nella stessa forma, che se l' avesse accettata liberamente: giacchè o il pagarla per conto di una, o per conto di altra persona, non è una circostanza, che importi condizione, nè che alteri quell' obbligazione, che il

Trattario si assume a favore del Portatore, come notano *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 11* „ ivi „ Ipsum adim-„ plementum honorarium Creditoribus eadem ratione præstari de-„ bet, qua liberum „ *Phoosen chap. 12. §. 5.* „ ivi „ Une accé-„ ptation S. P. oblige absolûment l'Accépteur de payér, car il „ n'importe en rien au Porteur, pour compte de qui l'Accépteur „ accépte la Lettre, veu qu'il conserve toûjours son droit sur le „ Tireur & sur les Endosseurs jusqu'au payement effectif de la „ Lettre „ *de la Porte la Science des Negocians, quatrieme circostance §. 3. Remarques num. 10., Ricard Traite General de Commerce, à l'Article de Change, chap. des Accéptations des Lettres de Change, vers. la Troisieme &c. &c.* „ ivi „ En ce cas celui, sur qui elle est „ tirée, qui se tient assuré de la solvabilité du Tireur, accépte li-„ brement, *ou sous protest*, c'est-à-dire, que de quelle maniere, „ que ce soit, il payera la Lettre de Change; mais il se reserve „ de déclarer à l'échéance, si ce sera librement, *ou sous protest* „ *pour l'honneur du Tireur* „ *Heinnec. Elem. Jur Camb. cap. 6. §. 9. Rota Rom. cor. Ottobono dec. 118. num. 7.* „ ivi „ Nec retrahit „ quod acceptatio facta a Coccapanio non fuerit simplex, sed, „ ut dicitur, *sopra protesto*; quoniam talis protestatio non minuit „ obligationem solvendi personæ, ad cujus favorem Literæ scri-„ ptæ fuerunt, sed solummodo declaratur animus ipsius Acceptan-„ tis intendentis quidem solvere, sed animo se relevandi contra „ Scribentem, & repetendi ab illo, non autem acceptandi Debi-„ torem sibi assignatum pro regressu, justa receptam Mercatorum „ consuetudinem, de qua eadem *Rota Januen. decis. 6. num. 6. &* „ *8. Gratian. discept. 381. num. 6., Scaccia de Cambiis § 2. Gloss.* „ *5. num. 358.* ac late firmatum *in dec. 22. Aprilis 1643 in §.* „ *Quia illa verba, & 15. Aprilis 1644. in §. Bernardus enim, co-* „ *ram R. P. D. meo Meltio, & 13. Aprilis 1646. in §. Non ob-* „ *stat, cor. R. P. D. meo Ghisleno.* „

ARTICOLO VIII.

NEl caso che il Trattario recusasse l'accettazione, deve subito il Portatore stipulare l'atto del Protesto, in cui deve egli protestarsi contro il Trattario per la denegata accettazione, e deve dichiararsi di volersi rivalere contro chi, e come di ragione, dell'importare della Cambiale, Cambi, Ricambi, spese, e danni, secondo l'uso della Piazza, o Piazze, ove convenisse di rivalersi; e deve quello rimettere immediatamente al suo Remittente: alla pena di soffrire i danni tutti, che dalla sua negligenza potessero derivare.

ANNOTAZIONI.

Definizione del Protesto.

§ 1. IL *Protesto* è un'atto, mediante il quale il Portatore di una Cambiale, che non riceve il debito compimento, sia nell'accettazione, quanto nel pagamento, dichiara nella più solenne forma di volersi riservare tutte quelle ragioni, che se gli possono competere, contro il Traente, Trattario, ed altri obbligati per la refezione di tutti quei danni, che derivano per causa della denegazione dell'accettazione, o del pagamento: *Franck, In it. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1.* §. 3. „ ivi „ *Protestationem* definio actum, quo, deficiente adimplemento Literarum Cambialium, earum Possessor adversus Trassatum, ac cœteros obligatos jura quævis competentia solemniter ac tempestive reservat, ad damna quævis, ope instrumenti ea de re conficiendi, vitanda „ *Savary Dictionnaire universel de Commerce, au mot Protest* „ ivi „ Acte de sommation, que le Porteur d'une Lettre de Change est obligé de faire dans une certain tems à celui, sur qui elle est tirée, lorsqu'il fait réfus de l'ac-

„ cépter, ou de la payer. Cet acte est nommé *Protest*, parce- „ qu'il contient des protestations de répéter toutes pertes, dépens, „ dommages, & interêts: même de prendre de l'argent à chan- „ ge, & de renvoyer la Lettre au Tireur „ *Ricard. loc. cit. des protest, & des jours de faveur* §. 1.

Effetti, che produce.

§. 2. Due sono gli effetti, che produce l' atto del Protesto. Il primo si è quello di conservare illesi i diritti di regresso a favore di chi è il Proprietario di una Cambiale contro il Traente, ed altri di ragione obbligati per la restituzione del Cambio, interessi, danni, e spese, secondo ciò, che, seguendo il Testo *nella L. Non solum 1.* §. *6. ff. De operis novi nunciatione*, comunemente insegnano il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1.* §. *14.* „ ivi „ Reservantur vero jura competentia quæcumque, „ non modo ratione sortis, sed & impensarum, damnorum, e- „ jusque quod interest, quoad Cambium, & Recambium per lo- „ ca debita „ *Heinnec. Element. Jur. Camb. cap. 14.* §. *28* „ ivi „ „ Non mirum sane est tam frequentem in hac negotiatione esse „ Protestationem, *quippe quæ conservare dicitur jus Protestantis* „ ed al §. *32.* „ ivi „ Cum ergo, uti paullo ante diximus, rite fa- „ ctæ Protestationis is effectus sit, ut jus Protestantis conservet „ *Strick. disput. 18. tom. 7. cap. 14.* § *70.* „ ivi „ Quando itaque „ Literæ Cambiales non acceptantur, tum ex defectu acceptatio- „ nis illico datur locus Protestationi, quæ in Cambio est animi „ declaratio juris conservandi, damnique repellendi causa facta „ ad hunc effectum, ut ille, cui vi Literarum præstanda erat „ solutio, ac non subsecuta, contra debitorem suum actionem sal- „ vam retineat, possitque procedere executive, *Marta &c* in- „ deque, mediante hoc utilissimo remedio, exactio nostra, quæ a- „ lias violaretur, sarta tectaque conservatur „

1 quello di conservare illesi i diritti di regresso.

2 quello di giustificare le diligenze del Portatore

§. 3 Il secondo effetto del Protesto si è quello di giustificare, che il Portatore ha effettivamente fatte ed eseguite quelle diligenze, di cui la qualità di Procuratore del Traente e Remittente lo rendono debitore per l' effetto di procurare la più sollecita accettazione della Cambiale ad esso per tal' uopo rimessa: prova, che in questa materia non può altrimenti farsi, che

mediante

mediante il solo atto del Protesto, *Mansius consult. 128. num. 8.*, *Du Puy cap. 14. num. 21.*, *Scaccia* §. 7. *Glossa 2. num. 3 in fine*, *Casaregi Cambista Instrutto cap. 6.* §. *20. e 21.* „ ivi „ Essendo » ora dunque il Presentatore tenuto a fare le suddette diligenze, » non basta che egli ponga solamente la pura notizia della de- » negata accettazione, e pagamento, ma si richiede che egli mo- » stri ancora l'adempimento di tali diligenze; *per le quali fra i* » *Mercanti suppliscono, e servono solamente i suddetti Protesti*, *Pe-* » *reyra &c.*: *anzi fra i Mercanti, secondo il loro universale stile, la* » *prova di tali diligenze si dee mostrare solo per mezzo de i suddet-* » *ti Protesti*, *Du Puy &c.*, i quali non pur debbono servire per » indennizzare il Presentatore della Lettera, ma gli altri ancora, » ai quali si devono mandare, perchè eglino co i medesimi Pro- » testi facciano costare di tali diligenze, affine di poter' agire per » la loro sicurezza, o rilievo, contro gli altri obbligati a loro fa- » vore; e perciò anche per questo reflesso sono in oggi necessa- » rj, perchè senza tali Protesti non sarebbero sentiti, nè potreb- » bero dagli altri avere il loro rilievo „ *Savary Dictionnaire universel de Commerce, au mot Protest*, §. *Suivant &c.* „ ivi „ Cet » acte de protest ne peut être supplie par aucun autre acte public, » soit demande, sommation, ou assignation. Il faut absolûment » pour avoir son récours contre le Tireur, ou Endosseur, protester » au réfus d'accéptation, ou de payément „

§. 4. In fatti in tutto il Regno di Francia si osserva tal regola, non già per consuetudine, ma perchè è litteralmente prescritta dall' *Ordinanza di Luigi XIV. del Marzo 1673.* al §. 10. „ ivi „ Le Protest ne pourra être supplie par aucun autre » acte. „

In Francia specialmente per Legge espressa

§. 5. Quest' atto si fa dal Portatore tutte le volte, che viene recusata l'accettazione, o il pagamento della Cambiale, e in tutti e due i casi, e tanto se l'accettazione è recusata liberamente, quanto se è recusata con qualche condizione, che alteri la sostanza della Tratta; e tanto ancora se il pagamento sia negato totalmente, in parte, o differito. *Franck, Instit. Jur. Camb. loc. cit.* §. 4. „ ivi „ Interponitur ob defectum acceptationis, vel solutionis,

In quali occasioni debba farsi.

» vel utriusque: nec interest sive adimplementum penitus denege-
» tur, sive ultra justum tempus procrastinetur. „

§. 6. E singolarmente, specificando le occasioni di cavare il Protesto, diremo:

In fine, quando è ricusata l'accettazione.

§. 7. Primo, che il *Protesto* deve farsi allorchè *il Trattario*, a cui viene presentata la Lettera, recusa di accettarla: *Phoonsen. chap. 16. §. 29. cap. 11. §. 1.* „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Let-
» tre est tirée, réfuse absolûment de l'accépter, celui, qui en est
» le Porteur, doit la faire incessamment protester faute d'accépta-
» tion „ *Franck. loc. cit. §. 2.* „ ivi „ Quoties Literæ Cambiales
» debita acceptatione, vel solutione destituantur, adeo opus est
» Protestatione „ *Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 4. Ricard loc. cit. des Accéptations §. fin.* „ ivi „ Et en cas d'irresolution de
» ne la pas accépter, il faut incontinent la faire protester „ *Savary Dictionnaire, au mot* Protest, *vers. Le Protest faute d'acceptation &c. Stryck. disput. 18. cap. 4. § 21. num. 84. tom. 7* „ ivi „ Hinc val-
» de necessarium est, Literarum Cambialium Protestationem tem-
» pestive interponere, sive Cambium spectet ad Præsentantem, sive
» ad alium quemcumque. „

Ancorchè il rifiuto sia temporaneo.

§. 8. Secondo. Ancorchè il rifiuto sia temporario, vale a dire per mancanza di Lettera d'avviso, o di fondi, che si aspettino prima della scadenza. *Stryck. loc. cit. cap. 3. §. 22. n. 89.* „ ivi „ Simi-
» liter suspenditur plenissima acceptatio Literarum tamdiu, donec
» provisio acceptanti reciprocæ satisfactionis adveniat, quod Merca-
» tores ita asserunt &c. Et tunc Præsentans tandiu, donec provisio
» adfuerit, expectare tenetur, aut liberum ipsi erit interea temporis
» protestari „ *Ricard loc. cit. Des Avis & des reponses &c. § 1. & penult.*, *Savary Dictionnaire, au mot Protest vers.* „ ivi „ Le Protest
» faute d'accéptation se fait dans le temps, que les Lettres sont
» presentées par les Porteurs à ceux, sur qui elles sont tirées: au
» cas qu'ils fassent réfus de les *accepter*, soit *pour le tems*, ou
» pour les sommes y mentionnées, ou qu'ils alléguent le défaut
» de provision, ou d'avis „

§. 9. Terzo. Ancorchè il Trattario le accetti per onor di firma del Traente, o d'altro, ma *sotto protesto*, o colla clausula

S. P. *Du Puy chap. 9. §. 5. e 6., de la Porte loc. cit. §. 3.* „ ivi „ » Ces accéptations (sotto protesto) se font après le protêt, au » quel il fait réponse, qu'il ne peut accépter la Lettre purement, » & simplement, mais qu'il l'accépte sous protêt, pour l'honne» ur du Tireur „ *Giraudeau loc. cit. au mot Accéptation vers. L'accéptation sous protest &c., Phoonsen chap. 12. §. 2* „ ivi „ Quoi» que ce ne soit pas la coutûme de faire dresser un Protest dans » les formes, pour une Lettre, qu'on accepte sous protest faute » d'âvis, mais que suivant l'usage on mette seulement dans l'ac» céptation, qu'elle se fait S. P., il est pour tant plus sur, & l'Ac» cépteur fait beaucoup mieux de la faire protester dans les for» mes, ou de la faire nôter chez le Notaire, s'il n'est pas entie» rement persuadé de la bonté, ou de la souffisance du Tireur. »

Accordi seguì l' accettazione S. P.

§. 10. Quarto. Quando il Trattario è titubante nell' accettazione, e ricercato tace, o chiede tempo a determinarsi sino all' arrivo del primo Corriere *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 2. §. 2.* „ ivi „ Aut si Trassatus ad acceptandum invitatus ta» cet, vel verbis quidem se soluturum promittat, sed accepta» tionem Cambio subscribere recuset „ *Phoonsen chap. 11. §. 2.* „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, » ne veut pas déclarer s'il a dessein de l'accépter, ou non, quand » on la lui présente, mais qu'il promet de se déclarer dans quel» ques jours, ou à l'arrivée du prochain Courier, le Porteur peut » bien à sa demande, & sans préjudice déférer à protester ju» squ'à ce temps la, mais il n'est pourtant aucunement obligé » de le faire, *& quelque excuse ou raison, que veuille alleguer ce» lui, sur qui la Lettre est tirée, le Porteur a droit de la faire » protester, & il doit le faire* „ questo è appunto il caso, in cui si usa in Livorno di fare apporre al Notaro *il vidit* alla Cambiale; in conformità di quanto abbiamo avvertito al §. 7. dell' Articolo precedente, affinchè il Protesto si abbia per stipulato in quel giono, benchè poi si effettui al giorno della partenza della Posta per la Piazza, ove abita il Remittente, al di là del qual tempo non è permesso di differire la formalità dell' atto del Protesto, secondo ciò, che abbiamo avvertito al §. 4. del precedente Articolo III.

Quando il Trattario chiede tempo a risolversi.

Quando l'accettazione è condizionata.

§. 11. Quinto. Deve altresì cavarsi il Protesto ogni qualvolta il Trattario vuol' accettare la Cambiale con qualche condizione, come sarebbe rapporto al tempo della scadenza, relativamente alla quantità della Tratta, rapporto alla qualità della moneta, rapporto alla persona, a cui pagarsi alla scadenza, o finalmente con altre condizioni, che alterino la sostanza della Lettera: *de la Porte loc. cit.* §. 2. *De l'acceptation conditionnelle &c.* » ivi „ Quand celui, sur qui une Lettre est tireé, ne la veut » accépter qu'à un plus long terme, pour une moindre somme, » ou à un autre prix, que sa Lettre ne porte; le Porteur est » en droit de la faire protester „ *Giraudeau loc. cit. au mot Acceptation, Observation 2.me, Phoonsen chap. 10.* §. 29. „ ivi „ Le » Porteur d'une Lettre de Change, qui est intelligent, ne per» mettra jamais, que celui, sur qui elle est tirée, l'accepte sous » quelque condition, qui en prolonge le payément, ou qui le » mettre de quelque maniere en doute, ni qui altere tant soit » peu le sens de la Lettre de Change, à moins qu'il n'en ait » un ordre exprés du Tireur, ou de l'Endosseur, faute de quoi, » il doit protester tout, comme si l'accéptation en étoit absolû» ment résusée; car si un Porteur se laisse duper par une ac» ceptation conditionnelle, elle est à ses risques „ *&c chap. 11.* §. 4. „ ivi „ Un Porteur peut faire protester une Lettre de Chan» ge, que l'on a accéptée sous quelque clause, ou condition, » qui n'étoit point mentionnée dans la Lettre, ou lorsque l'Ac» cépteur l'a accéptée sans se signer, il peut, dis je, en ces de» ux cas la faire protester de la même maniere, que si l'accé» ptation en avoit été absolument résusé „ *Heinecc. Elem. Jur. Cambial. cap. 4.* §. 25. „ ivi „ Probe etiam attendendum est, an » acceptatio fiat pure, an vero *addita clausula, vel conditione.* » Illo casu *Protestatio quidem interponenda est,* sed conditio tamen illa nunc pro non adjecta habetur, nisi Præsentans in il» lam diserte consenserit „ *Franck, Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 2.* §. 3. „ ivi „ Aut si acceptatio non examussim contentis » Literarum Cambialium respondeat; nisi reservatio habeatur pro » non adiecta, aut Præsentans consentiat in reservationem moræ

per tempus induciarum receptarum „ *Ricard loc. cit. cap. des Accéptations &c.* §. *La seconde espéce d'Accéptations &c. verf. Il y a encore une restriction &c.*, e *Savary Dictionnaire, au môt Protest, loco citato.*

§. 12. Dopo però che il Portatore ha stipulato l'atto del Protesto per non ricevere l'accettazione condizionata, la regola generale sarebbe che ricevesse una simile accettazione sotto protesto, e senza pregiudizio, per l'effetto di regolarsi poi secondo le circostanze al tempo del pagamento; e ciò per la ragione che si fa sempre una cosa più utile al Traente, e agl'interessati nella Cambiale col ricevere un'accettazione, che abbia qualche punto di vista, e qualche riscontro di effettuarsi, sia per il tempo, sia per la somma, di quello che non lo sia il recusarla intieramente; seguendo in ciò le regole, colle quali si procede nel mandato, le quali insegnano di fare le cose più utili a favore del Mandante, e di esser debitore il Mandatario delle conseguenze della sua negligenza, allorchè da queste ne deriva qualcuna, conforme, seguendo i Testi nella *L.* 22. §. 2., e nella *L.* 44. *ff. Mandati*, fermano *Salgad. Labyrinth. Credit. par.* 3. *cap.* 8. *num.* 7., *Rot. Lucens. cor. Bellutio post Samminiat. controvers.* 33 *num.* 160., la *Rota nostra nel Tesoro Ombrosiano decis.* 26. *num.* 46. *tom.* V., *Franck. Instit. Jur. Camb. lib.* 1. *sect.* 1. *tit.* 4. §. 22., *Phoonsen chap.* 17. *num.* 20. „ ivi „ Lorsque l'Accépteur „ est dans l'impuissance, ou qu'il n'est pas en volonté de payer „ l'entiere somme, que porte la Lettre de Change, & qu'il ré„ pond quand on proteste contre lui, qu'il est prêt d'en payer „ une partie, laissant à la liberté du Porteur de protester pour „ le restant; *le Porteur doit accepter l'offre, & il feroit mal de la* „ *refuser.* „

L'accettazione condizionata si riceve, ma sotto protesto.

§. 13. Di questo medesimo sentimento si furono anche i Negozianti Banchieri di Livorno, che ne fecero una solenne dichiarazione all'occasione di una causa, che si agitò avanti il Tribunale di Livorno fra il Sig. Pietro Giacomo Jaume da una parte, e il Sig. Abram Soria dall'altra, in atti di num. 370. del 1779.

Così si pratica in Livorno

§. 14. In detta causa, scrivendo io per il Sig. Jaume, pretesi di sostenere, che un certo Sig. Carlo Mattei di Malta avesse mancato alle regole, e al suo dovere, perchè, essendogli stata rimessa dal Sig. Soria per il canale dei Sig. Martines di Palermo una Cambiale tratta da i Sigg. Fratelli Camusat di Troyes sopra il Sig. Giovacchino Arena di Malta, e ceduta in Livorno a detto Sig. Soria dal Sig. Jaume uno degl' Indossatarj, avesse egli recusato di accettare quel denaro, che il Trattario Sig. Arena voleva dare per saldo di quella Tratta, il quale non corrispondeva alla calcolazione fatta in Livorno, e a forma della quale il Mattei Portatore aveva effettivamente il Mandato ad esigere.

§. 15. Quanto trovavo giusto che l' Arena avesse recusato di pagare la Cambiale a norma della calcolazione fatta in Livorno, ove veramente era stata formata erroneamente, altrettanto trovavo mal fatto per la parte del Portatore di non prendere dall' Arena ciò, che voleva dare per saldo, purchè avesse facoltà di protestarsi per il resto; e in conseguenza credevo, che il Portatore Mattei dovesse dichiararsi l' Autore de i danni cagionati alla Lettera col ritorno della medesima, per quella somma cioè, che gli era stata offerta dal Trattario Arena, conforme costava dall' atto del Protesto.

§. 16. In questa fattispecie la regola, e le ragioni, il parere de i Negozianti di Livorno, e l' oracolo stesso del dottissimo Giudice combinavano a favorire il mio sentimento; ma, non avendo il fatto corrisposto alla regola, non potè il Sig. Jaume ottenere ciò, che domandava: essendo stato provato per la parte del Soria, che il Mattei suo Mandatario non potè ricevere quel quantitativo, che offeriva l' Arena Trattario, perchè questo nell' atto del pagamento voleva che gli venisse consegnata la Cambiale quietanzata, il che non poteva ragionevolmente farsi dal Mattei, per non rendersi debitore, al cospetto del Mandante, della differenza, che correva fra l' una e l' altra calcolazione.

Risoluzione di un caso occorso in Livorno.

§. 17. Sesto. Si deve protestare dal Portatore nel caso di assenza del Trattario, e che non si trovi chi lo rappresenti, per

non essere abitante nella Piazza, ove è destinato il pagamento. *Phoonsen chap. 11. §. 13., e chap. 17. §. 15., Franck. lib. 1 sect. 4. tit. 1 §. 12.* „ ivi „ Adversus ignotum sufficit protestationem „ fieri absolute, maxime in ædibus postarum publicis. „

§. 18. In Livorno in caso simile si pratica, che il Notaro si trasferisce alle Stanze de i Cassieri, ove ne i giorni di pagamento e di Posta si radunano i Negozianti, e i Cassieri, e quivi ricerca più di un Negoziante per sapere se v'è alcuno, che rappresenti il Trattario, o abbia ordine dal medesimo d'accettare, o voglia per il medesimo accettare; e, non trovandolo, allora in detto luogo delle pubbliche Stanze de i Cassieri stipula egli il contratto del Protesto.

§. 19. Siccome però in simili casi di Tratte fatte sopra persona, che non abita nella Piazza, ove deve pagarsi la Lettera, può esser facile il riscontro che manchi chi l'accetti per una di quelle tante combinazioni, che si possono opporre a far correre tutto in regola; così sogliono i Traenti apporre in piè della Lettera il nome di un Banchiere di loro confidenza, a cui indicano di doversi aver ricorso in caso di mancanza d'accettazione: il che suol' eseguirsi nella seguente maniera, cioè. Sotto l'indirizzo del Trattario, che è in piè della Lettera, suole scriversi dal Traente „ *al bisogno al Sig. N. N* „ In questo caso il Portatore, non trovando il Trattario, o non volendo da questi accettarsi liberamente e puramente la Cambiale, deve presentare la Lettera al detto Mercante destinato per ricorso, e, volendo accettare, ricevere la sua accettazione, previo l'atto del Protesto per la deficienza del Trattario, e, non volendo nemmen questo accettare, devesi nell'atto del Protesto indicare la richiesta fatta al Mercante indicato per il ricorso, e la risposta ricevutane: *Giraudeu loc. cit. au mòt Acceptation in fine* „ Il est d'usage que, lorsque les Banquiers, & Négociants „ tirent, ou qu'ils cedent des Lettres de Change, dont ils dou„ tent de l'acceptation &c., ils mettent au dessous de l'adresse „ de celui, sur qui la Lettre est tirée, *au besoin s'adresser a Mes„ sieurs Robert du Four Mallet, & Compagnie . . . ou autre Ban„ quier*. C'est à-dire, que si lorsque le Porteur d'une telle Lettre

„ la présente à celui, qui la doit payer, celui réfuse de l'accé-
„ pter, le Porteur peut s'adresser à la personne indiquée, qui
„ l'accéptera & la payera en son temps. En ce cas, on la pre-
„ sente à la personne indiquée, qui prie le Porteur de la faire
„ protester, & lui dit qu'il interviendra dans le Protest, alors
„ la personne indiquée accépte la Lettre S. P. pour l'honneur
„ d'un tel. „

In assenza del Trattario

§. 20. Settimo. Deve procedersi all'atto del Protesto, allorchè il Trattario fosse fuori di paese, o non si trovasse chi avesse legittima facoltà di accettare per lui: e ciò si fa dopo aver ricercato di lui nella casa di sua solita abitazione, *Phoonsen chap. 11. §. 12.* „ ivi „ Lors que celui, sur qui une Lettre de Chan-
„ ge est tirée, est hors de Ville, & qu'il n'a laissé ni ordre, ni
„ procuration à personne d'accépter les Lettres de Change, qu'on
„ tirera sur lui, le Porteur de la Lettre n'est pas obligé d'at-
„ tendre qu'il soit de rétour, & il doit faire protester dans
„ la maison, ou dans le dernier domicile de celui, sur qui
„ la Lettre est tirée „ *Franck Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 11.* „ ivi „ Trassato absente, Protestatio fit adversus ejus
„ Procuratorem, vel, nullo relicto, adversus præsentes in illius
„ domo, vel postremo diversorio, aut coram Magistratu. „

Ma devono prima ricercarsi i Parenti coabitanti.

§. 21. In questo caso il Portatore, ed il Notaro, prima di procedere all'atto del Protesto, deve usare la diligenza di ricercare alle persone di relazione del Trattario, come sono i Commessi del Banco, la Moglie, il Padre, il Figlio, il Fratello, o altro della di lui casa, per vedere se vi fosse alcuno, che volesse accettarla, o per esserne legittimamente autorizzato, o per onore del Trattario medesimo; e la risposta, che si ricavi in conseguenza di simili diligenze, deve essere inserita nel Protesto: ben'inteso che, essendovi persona legittimamente autorizzata ad accettare, non ha luogo il Protesto: *Phoonsen chap. 11. §. 11.* „ ivi „ Lorsque le
„ Notaire ne trouve pas personne, sur qui la Lettre de Change
„ est tirée, dans la maison, ou à son domicile, il en démande l'
„ acceptation à la Femme, au Pere, à la Mere, à la Soëur, au
„ Frere, ou à quelq'un de la maison de celui, sur qui elle est ti-

rée,

„ tée, & dresse le Protest sur la réponse, qu'on lui donne; & si „ la maison est vuide, il fait le Protest en presence de quelques „ voisins „.

§ 22. Ottavo. Finalmente deve procedersi al Protesto tutte le volte, che non possa aversi un' accettazione pura, semplice, e libera per assicurare il pagamento nel tempo, e nella somma indicata nella Lettera, o che questa non possa ottenersi tanto presto, quanto sia necessario per aver tempo di render conto della diligenza, o richiesta fatta per ottenere l'accettazione predetta, al Remittente della Cambiale, colla partenza della prima Posta per la Piazza della di lui abitazione *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 2. §. 1.* „ ivi „ Itaque interponenda est Protestatio quo„ ties defectus quicumque circa acceptationem animadvertitur. „

E generalmente tutte le volte, che l' accettazione non è libera.

§. 23 Nella forma poi, che qualunque persona, ancorchè non Giratario, nè interessato nella Lettera, ma rivestito della semplice qualità di Adietto a procurare l' accettazione, ha diritto di presentarsi a ricercarla. *Phoonsen chap. 10. num. 2.* „ ivi „ Non seule„ ment le Donneur, ou le Porteur, ou le Propriétaire d'une Let„ tre de Change est en droit d'en exiger l'accéptation, mais auf„ si qui que ce soit, à qui elle est confiée „ *de la Porte §. 3. de l'Acceptation sous protest &c. Remarque 1. Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 1. §. 3. e 4.* „ ivi „ Præsentationem ergo pera„ gere tenetur is, qui Literas Cambiales sibi missas retinuit, sive „ hoc officium ipsi demandatum fuerit, sive minus, *etiamsi simpli„ cis Mandatarii vice fungatur* „ e §. 4. „ ivi „ Nec ad id opus habet „ indossamento, aliave ad exigendam solutionem legitimatione, ut „ nequidem oblatio, ad habilitatem tempore solutionis docendam, „ requiratur „ e conforme abbiamo avvertito ai §§. 16. 17 e 18. dell' *Articolo I.* della presente *Parte II*; così qualunque Portatore di Lettera, ancorchè Adietto, e non interessato nella medesima, può, e deve interporre l' atto di Protesto: conforme convengono di unanime consenso *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 6* „ ivi „ „ Suscipitur a Possessore Literarum Cambialium, sive earum domi„ nus sit, quamvis titulo lucrativo, sive Mandatarius, Mercator, „ sive alius, sive merus Præsentans, sive simul Trassatus „ & *lib.*

1. sect. 4. tit. 2. §. 4. „ ivi „ Protestationem hanc rite interponit
» Literarum Cambialium quicumque, etiamsi nulla ejus in instru-
» mento mentio fiat „ *Phoonsen chap. 11 §. 5.* „ ivi „ Comme
» qui que soit peut être le Porteur d'une Lettre de Change,
» & la présenter pour la faire accépter; de même aussi le Pro-
» test faute d'accéptation se peut faire au nom de qui que ce
» soit, qui la presente, quoique il ne soit fait aucune mention de
» lui dans la Lettre, ni dans les endossements „ *& chap. 15 §. 1., Stryck. disput. 18. cap. 4. §. 21. num. 84. tom. 7., & Samuel Ricard chap. des Protest, & des jours de faveur sers* „ ivi „ Comme
» l'accéptation d'une Lettre de Change peut être faite par qui
» que ce soit; elle peut aussi être protestée faute d'accéptation
» sous le nom du Porteur, encore qu'il ne soit point mentionné
» ni dans la Lettre, ni dans l'endossement „

§. 24. La ragione poi di ciò si è, perchè, siccome chi è incaricato di far accettare una Cambiale, è procuratore del Traente a quell'atto; così deve fare tutte le possibili diligenze per eseguire l'accettata commissione, affine di non essere responsabile dei danni, che derivar potessero dalla sua negligenza nell'esecuzione del mandato, secondo il Testo espresso nella *L. 22. §. 11. ff. Mandati, vel contra* „ ivi „ Qui mandatum susceperit, si
» potest, id explebit. Deserere promissum officium non debet:
» alioquin quanti Mandatoris intersit damnabitur „ e secondo quello, che nelle circostanze del caso hanno stabilito *Mansi consult. 127. num. 17. 18., & seg., Urceol. consult. 2 num. 25., Du Puy chap. 7. e 14, Turre de Cambiis disput. 2. quæst. 10. n. 29. e 30, Casareg. il Cambista Instruito cap. 6. §. 15., Ansald. de Commerc. discor. 52. num. 11. e 12., de Luca ad Franchium decis. 203 num. 7., Fontanel. decis. 125. num. 6. e 7.*

Il Protesto è la sola prova della diligenza del Portatore.

§. 25. Or siccome il Protesto è l' unica prova ricevuta nella Giurisprudenza Cambiaria delle diligenze adempite per la parte del Commesso a procurare l' accettazione, o il pagamento di una Cambiale, conforme abbiamo provato di sopra al §. 3.; così i Protesti devono, e possono levarsi, e farsi materialmente levare da qualsivoglia persona, che sia anche materialmente Possessore di una Cambiale.

§. 26. La questione, che si è fatta da alcuni, è sul *tempo*, in cui il Portatore di una Lettera deve protestarsi, nel caso di denegata accettazione. Il motivo di qualche discrepanza di sentimenti deriva da i diversi usi e consuetudini delle diverse Piazze, ove si cambia.

Tempo, in cui devono levarsi i Protesti.

§. 27. La regola generale si è, che in tutte quelle Piazze, ove non è Fiera, e ove i pagamenti scadono a misura del periodo indicato nella Tratta, il Protesto deve cavarsi più sollecitamente che sia possibile, a segno di poter rendere avvisato il Remittente, colla partenza del primo Corriere, della denegata accettazione, e delle condizioni, o forme, con cui è seguita. *Mans. consult.* 127. §§. 6. 7. 8., *Franck. Instit. Jur. Camb. lib.* 1 *sect.* 4. *tit.* 2. §. 6. „ ivi „ Quoad Cambia extra Nundinas solvenda, Protestatio maturanda anteaquam abeat Posta, quæ illa attulit „ *Phoons. chap.* 11. §. 2., *Casaregi Cambista Instruito cap.* 6. §. 14. e 26., & *de Commercio disc.* 54. §§. 11. 21., & *seq. Savary Dictionnaire au mot Protest* §. *Le Protest faute d'acceptation &c.* „ ivi „ Le Protest faute d'acceptation se fait dans le tems, que les Lettres sont présentées par les Porteurs à ceux, sur qui elles sont tirées, au cas qu'ils fassent réfus de les accepter „ *Ricard chap. de Protest &c.* § „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change ne doit point différer à faire son Protest, quand le Négociant, sur qui la Lettre est tirée, réfuse de l'accépter sur ce qui dit qu'il n'a point reçû des Lettres d'avis, ou bien qu'il n'a point de provision en main: car les diligences doivent être obsérvées à la rigueur, & l'on n'en veut pas courir de risque. „

Per regola generale, sul ro che si può.

§. 28. Relativamente però alle Cambiali pagabili nelle Fiere diversi sono i costumi, secondo le diverse Piazze; e perciò in tali casi la regola generale non ha più luogo, ma conviene uniformarsi alle respettive costumanze de i luoghi: in conformità di quanto saviamente c' insegnano *Franck. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 2. §. 6. *in fine*, *Casaregi Cambista Instruito cap.* 5. §. 27. „ ivi „ In quelle Piazze poi però, ove sono gli Statuti particolari, si doveranno attendere le loro disposizioni „ & *de Commercio disc.* 54. §. 51. „ ivi „ Quæ omnia hucusque dicta circa Protesta ob Literas non

Per le Cambiali in Fiera diversi sono i costumi

» acceptatas, vel non solutas, limitanda veniunt in casu, quo Lex
» aliqua Municipalis, vel Statutum, contrarium disponeret, præfigen-
» do nempe tempora, quibus debeant illa emanari, prout Statu-
» tum nostrum Genuen. *De Cambiis*, ubi conceduntur triginta
» dies numerandi a die solutionis faciendæ ad protestandum de
» Literis non acceptatis, vel non solutis „ *Du Puy cap. 14. §. 6. vers. Si riconosce &c.*, essendo regola di ragione, che, circa la forma, il modo, e il tempo di levare i Protesti, devono onninamente osservarsi gli Statuti Municipali di quella Piazza, ove cade, ed è da farsi il pagamento della Cambiale, *Mans consilt. 127. num. 13. 14.*, *Samm [illegible] controvers. 182. num. 5 6.*, *Marescott. Variar. resolut. lib. 2. cap. 11. num. 8*, *Scaccia de Commerc. §. 2. Gloss. 5. num. 318 e 319.*, *Du Puy cap. 14. §. 2.*, *Casareg. Camb. Instr. cap. 1 §. 27.* „ ivi „ Si debbono, intorno alla forma e tempo di tali Protesti, attendere gli Statuti di quei luoghi, dove si debbono
» pagare le Lettere „ *& de Commerc. [illegible] 54. §. 52* „ ivi »
» Cum indubitati [illegible] sit, quod circa [illegible] elevanda, servanda
» omnino [illegible] in modo, forma, & temp[illegible], Statuta loci, ubi Lite-
» rarum solutio facienda est. „

Devonosi osservare gli Statuti Municipali.

§. 29. In fatti per le Fiere di *Lione* ne' primi sei giorni de i mesi di Fiera devono farsi le accettazioni delle Cambiali, e, spirato l'ultimo di essi, deve cavarsi il Protesto, secondo ciò, che prescrive il regolamento per detta Piazza del 7 Luglio 1667. al §. 1. confermato dal § 7. del tit. 5. *dell' Ordinanza del Commercio* di Luigi XIV. del Marzo 1673.

[illegible] Lione per i Protesti delle Cambiali in Fiera.

§. 30. E' però da osservarsi, che per le Tratte, che non sono fatte per pagarsi in Fiera, ma nel resto dell' Anno, anche in Lione rapporto al tempo delle Accettazioni, e Protesto, deve osservarsi ciò, che si pratica nel resto del Regno di Francia, come nota l' Autore *de l' In[illegible] on les Negocians tirée des Ordonnances, Edits, Déclarations &c. Seconde Partie des Acceptations* §. 6. » ivi „ Mais à l'égard des Lettres de Change tirées sur *Lyon* à » jour fixe, usance, & à tant de jours de vue, l'acceptation doit » s'en faire comme dans les autres Villes du Royaume. La loi » est générale „ e *chap. 6. §. 1.*

§. 31. In tutta la *Francia* poi la regola generale si è quella di protestare nell' atto medesimo, che si fa la presentazione della Lettera, e in cui o non è accettata, o lo è con una qualche limitazione. Così ci riferisce l' Autore della suddetta *Instruction aux Negocians &c. part. 2. chap. 6. des Protest* §. 2. „ ivi „ Le Protest „ faute d'accéptation doit se faire à la présentation de la Lettre „ de Change, quand celui, sur qui elle est tirée, réfuse de l'accé„ pter purement, & simplement. „

In Francia il Protesto si leva nell' atto della presentazione

§. 32. L' *Ordinanza di Roterdam* del 9. Ottobre 1660. al §. 3. prescrive, che li Protesti di mancanza d' accettazione, o di pagamento, dovranno esser fatti secondo le leggi e costumi delle Piazze, sopra le quali saranno state fatte le Tratte „ ivi „ Que dès„ ormais toutes les Lettres de Change tirées de cette Ville se„ ront protestées faute d'accéptation, ou de payément, suivant les „ Loix & Coutumes des Places, sur les quelles elles auront été „ tirées. „

Uso di Roterdam.

§. 33. In *Anversa* il Portatore di una Cambiale ha tre giorni di tempo a cavare il Protesto di denegata accettazione, conforme porta l' Ordinanza di quella Piazza intitolata *Droit & Coutûmes du Change à Anvers*, §. 8., riportata dal *Phoonsen* in piè della più volte citata sua Opera „ ivi „ Item si celui, à qui une „ Lettre de Change est adressée, réfuse de l'accépter, celui, qui en „ est le Crediteur, est obligé de la faire protester d'abord, ou „ dans trois jours après. „

Uso di Anversa.

§. 34. In *Amburgo* si osserva la stessa regola, che in *Anversa*, colla differenza però, che, per quanto il Portatore abbia la facoltà di differire tre giorni a levare il Protesto di non accettazione, è però obbligato a renderne conto per il primo Corriere al Remittente: così porta il §. 2. e 3. *dell' Ordinanza di detta Città di Amburgo sù i Cambj, e sulle Lettere di Cambio*, riportata dal *Phoonsen* „ ivi „ Si celui, sur qui une Lettre de Change est tirée d'un Pa„ ys etranger, réfuse de l'accépter; le Porteur peut la faire prote„ ster d'abord. Mais si, pour faire plaisir à celui, qui réfuse de „ l'accépter, il veut attendre trois jours; il peut le faire sans pré„ judice, *& en donner cependant avis dans la Place*, dans la quelle

Uso di Amburgo

» *la valeur en a été payée* „ & §. 3. „ ivi „ Si dans ces trois jo-
» urs celui, sur qui la Lettre de Change est tirée, ne veut pas
» l'accépter; le Porteur la fera protester, & envoyera le Protest,
» gardant la Lettre jusqu'à l'échéance, pour voir encore si celui,
» sur qui elle est tirée, la veut payer. „

§. 35. A *Franckfort* per le Lettere, che si traggono sopra la Fiera, che si fa in quella Piazza, il tempo delle accettazioni comincia il primo Lunedì della Fiera, e finisce il Martedì a 9. ore della seguente settimana, che è quella de i pagamenti. Spirata la settimana, e non fatta l' accettazione, o pretesa farsi condizionatamente, il Portatore deve subito protestare. Se però nel corso di detta prima settimana, che si nomina delle accettazioni, il Portatore riceverà la risposta negativa dal Trattario, e in facoltà del Portatore medesimo di levar subito il Protesto, e così anche prima che sia terminata la settimana delle accettazioni. Così prescrive *l' Ordinanza di quel Senato del 18. Settembre 1667. al* §. 8. » ivi „ Le tems des accéptations des Lettres de Change tirées » sur les Foires commencera le prémier Lundi de la Foire, & » finira le Mardi à neuf heures du matin de la sémaine suivante, » qui est celle du payement. Apres ce tems les Porteurs ne se» ront nullement obligez de se laisser amuser, ni d'attendre la » volonté de ceux, sur les quelles les Lettres sont tirées, mais ils » les feront protester, ou du moins noter faute d'accéptation. Ce» pendant si ceux, sur qui les Lettres de Change sont tirées, ré» fusent de les accépter, il sera permis aux Porteurs de les faire » protester des la prémiere semaine, s'ils le trouvent à propos „ e così riporta *il Phoonsen chap 32* §. 24.

Uso di Franckfort.

§. 36 In *Augusta* il Portatore è obbligato a presentare la Cambiale il giorno, che gli perviene, o al più il giorno seguente, e di cavarne immediatamente il Protesto in caso di denegata accettazione, fuori che per quelle Lettere, che venissero tratte da *Venezia*, in conformità del §. 2. *dell' Ordinanza del Cambio di quel Senato*, riportata dal *Phoonsen* „ ivi „ Premiérement, pour » ce qui regarde les accéptations, ceux, sur qui les Lettres de » Change seront tirées, ou leurs Commis, seront obligéz en les ac-

Uso di Augusta

„ céptant de le faire par écrit, mettant leur feing au bas, &
„ la datte du jour de leur accéptation. Cependant les Porteurs
„ auront la liberté des les faire accépter le jour même de leur
„ arrivée, ou le lendémain (excepté les Lettres de Change tirées
„ de Venise, pour les quelles le quatrieme article ordonne autre-
„ ment); & celui, fur qui la Lettre de Change fera tirée, fera
„ obligé de fe declarer dans ce tems, faute de quoi le Porteur
„ le fera protester, & envoyera le Protest par le prémiere Or-
„ dinaire. „

§. 37. A *Breslau* l' ordinanza del Cambio del 28. Novembre 1672. al §. 9. prefcrive, che, quando le Tratte fono fatte fuori del tempo di Fiera, devono fubito, e precifamente nel giorno, che arrivano, o al più il dì feguente, effere prefentate al Trattario per l' accettazione; e, venendo quefta recufata, o offerta con condizione, deve fubito ftipularfi l' atto del Protefto. Rimane però in facoltà del Portatore di accordare al Trattario una dilazione fino all' arrivo del fuffeguente Corriere a ricevere una decifiva rifpofta, purchè però faccia apporre la *vifta* nella Lettera il giorno della prefentazione „ ivi „ Toutes les Lettres de Chan-
„ ge, qui feront tirées fur cette Ville, feront préfentées a ceux,
„ fur qui elles feront tirées, le jour même, ou le lendemain de
„ leur arrivée. Que s'ils réfufent de les accépter, les Porteurs
„ les pourront faire protester incontinent. Cependant fi à la re-
„ quifition de ceux, fur qui elles font tirées, ils veulent atten-
„ dre une plus particuliere refolution, jufqu'a l'arrivée de la
„ Poste fuivante de la Place, d'où les Lettres leur ont été en-
„ voyées, ils pourront le faire fans prejudice, leur étant permis
„ cependant, s'ils le trouvent à propos, de faire noter ces
„ Lettres. „

Ufo di Breslavia per le Lettere fuori di Fiere.

§. 38. Per quelle Lettere poi tratte fopra la detta Piazza di *Breslau* per pagarfi nell' occafione di una delle quattro Fiere, che ivi fi fanno, l' accettazione deve farfi dal primo fino al fefto giorno della Fiera, fpirato il quale, i Portatori devono proteftare: come prefcrive la fuddetta divifata *Ordinanza* al §. 4. „ ivi „
„ Les Lettres de Change, qui feront tirées fur quelqu'une des

Simile per le Lettere in Fiera.

„ quatre Foires annuelles de cette Ville, ne s'accépteront que „ dépuys le premier jour jusqu'au sixième jour suivant de l'en„ trée de la Foire. Si l'accéptation ne se fait pas dans ce tems „ là, les Porteurs auront droit de protester en se reglant sur ce „ qui sera ordonné ci apres à l'égard des Protests „

§. 39. In *Danzica* l'accettazione deve farsi subito che la Lettera è presentata; e il Portatore è obbligato a presentarla al Trattario appena che li perviene, e in caso di rifiuto deve cavarne il Protesto, e rimetterlo per il primo Corriere al Remittente. E' in facoltà del Portatore o cavare il Protesto lo stesso giorno, in cui presenta la Lettera, che non viene accettata, o differirlo per qualche giorno, purchè però sia levato prima della partenza della prima Posta, ove abita il Remittente. Tale è la disposizione del Pubblico Senato di quella Republica, espressa nel §. *9. dell' Ordinanza per il Cambio degli 8. Marzo 1701.* „ ivi „ Mais lorsque celui, sur qui l'on a faite la Traite, se trouve surchargé de faire l'accéptation sur l'heure, soit pour n'avoir point eu d'avis, ou pour d'autres raisons, & qui il prie le Porteur d'attendre à faire son Protest jusqu'au prochaine Ordinaire, „ avec promesse qu'il fera la declaration dans ce tems là s'il „ veut accépter la Lettre, ou la laisser renvoyer avec Protest, il „ est au choix du Porteur d'attendre jusques là, sans que cela „ lui fasse prejudice: mais la chose lui est libre, & il n'y est „ nullement obligé *Cependant, si l'acceptation ne se fait pas avant le „ depart de la premiere Poste, il est obligé de faire son Protest, & „ de l'envoyer par ce premier Ordinaire. Autrement, pour prevenir „ tout inconvenient, il sera tenû de payer celui, qui lui a envoyé la „ Lettre.* „

Uso di Danzica.

§. 40. In *Prussia*, e nell' *Elettorato* di *Brandemburgo*, in forza di un' Ordinanza di quell' Elettore del 17. Settembre 1684., è prescritto lo stesso di quello, che si è referito al precedente §. 36. osservarsi a *Danzica*. Così in fatti si ordina al §. 5. di detta Ordinanza „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change doit la „ présenter dès qu'il l'aura reçû, pour la faire accépter: & si ce„ lui, sur qui la Traite est faite, en fait réfus absolûment, le „ Porteur

Uso di Prussia.

„ Porteur est obligé de la faire protester, & d'en envoyer le Pro-
„ test par la prémiere Poste au Donneur „ ed al §. 6. „ ivi „
„ Si celui, sur qui la Traite est faite, fait difficulté d'accepter,
„ & qu'il requiere le Porteur d'attendre à faire son Protest jusqu'
„ à la premiere Poste suivante, dans le quel tems il offre de dé-
„ clarer s'il veut accépter la Lettre, ou la laisser protester, il est
„ libre au Porteur d'attendre jusques là sans se faire préjudice;
„ mais il n'y est point obligé. Mais, si l'accéptation ne se fait pas
„ avant la prémiere Poste suivante, il est obligé de protester, &
„ d'envoyer le Protest par le prémier Ordinaire. „

§. 41. In *Danimarca* l'Editto Regio del 31. Marzo 1683. del lib. 5. cap. 14 relativo alle *Ordinanze del Cambio* comanda al §. 10., che un Trattario deve dichiararsi nel corso di 24. ore se voglia, o non voglia accettare una Lettera di Cambio tratta sopra di lui „ ivi „ Celui, sur qui on tire, est obligé de déclarer dans „ vingt-quatre heures s'il veut accépter, ou non „ ed al §. 13. comanda, che dietro un tale rifiuto deve il Portatore nel corso di altre 24. ore protestare la Lettera, e trasmettere l'atto del Protesto per il primo Ordinario al Remittente „ ivi „ Si quelqu'un „ réfuse d'accépter une Lettre de Change, le Porteur la fera pro-
„ tester dans le 24 heures après de réfus &c.; & celui, qui fait
„ protester, sera tenu d'envoyer le Protest au Tireur, avec une
„ des Lettres de Change, s'il y en a eu deux, par la prémiere
„ Poste qui partira, après que l'acte du Protest lui aura été de-
„ livré. Et en cas, que l'acte ne fût pas assez tot prêt, il doit
„ écrire par avance au Tireur, que la Lettre n'a pas été ac-
„ céptée. „

Uso di Danimarca

§. 42. A *Bologna*, nello Stato Ecclesiastico, non vi è alcuna legge particolare rapporto alla forma delle accettazioni, e de i Protesti, onde si osserva la regola generale di procurarsi la medesima dal Portatore colla possibile sollecitudine, di cavarsi subito il Protesto in caso di rifiuto, e di spedirsi questo per il primo Corriere al Remittente, in conformità di quanto si rileva dagli *Articoli, e Ordinanze per il Cambio nella Città di Bologna al §. l'Acceptation &c. riportati dal Phoonsen*.

Uso di Bologna

Uso di Bolzano

§. 43. A *Bolzano* le accettazioni per le Cambiali delle quattro Fiere annuali si devono fare dall' ottavo giorno inclusive fino all' ultimo della Fiera, che è il decimo quinto, e spirato un tal periodo, e non seguita l'accettazione, il Portatore ne leva il Protesto, come viene prescritto ai §§. 4. e 5. degli *Ordini*, *Regolamenti*, *e Articoli stabiliti da i Magistrati*, *e Comunità de i Mercanti &c.* del *15. Settembre 1635.* ivi „ Les *acceptations* seront faites sur les Lettres de Change mêmes, *en commençant le huitieme jour après la Foire commencée*, *&* *en continuant jusques à ce que le compte en soit fait* „ Et ceux, qui demeurent en doute „ sur l'accéptation, auront le temps de tout le jour du compte „ pour déclarer s'ils veulent accépter volontairement, ou sous „ protest, ou n'accépter point: en sorte que ce jour-là étant fini, „ le Créancier non seulement puisse avoir connoissance de la suite, que l'affaire pourra avoir, mais que s'il ne lui est point „ répondu, il puisse encore faire régistrer son Protest. „

Uso di Lipsia.

§. 44. A *Leipzig*, o sia *Lipsia* nell' occasione delle tre Fiere, e sul Mercato di S. Pietro, e di S. Paolo di *Naumbourg* deve il Portatore domandare le accettazioni dal primo al secondo giorno della Fiera; ma se quelli, su i quali sono fatte le Tratte, non vogliono accettarle subito, hanno essi dalla Legge il tempo di dichiararsi fino alla settimana de i pagamenti, la quale seguita appena terminata la Fiera, che dura otto giorni. Se però il Portatore riceve subito la risposta, può subito protestarsi, allorchè questa non contenga una pura e semplice accettazione; ma non è obbligato ad una simile formalità. Il Protesto però deve essere levato prima, che parta il Convojo di *Nuremberg*, che per regola parte da *Lipsia* la sera del giorno de i Protesti alle ore dieci: e mancando il Portatore di spedire in tal riscontro il Protesto, perde egli il diritto di regresso contro il Traente, e suoi Giratarj, conforme riporta il *Phoonsen chap. 33. §. 4.* „ ivi „ On „ demande l'accéptation des Lettres de Change dès le prémier, „ ou le second jour de la Foire; mais si ceux, sur lesquelles elles sont tirées, veulent, ils ne sont obligez de les accépter que „ dans la semaine du payement, „ *E al §. 6.* „ ivi „ Il est per-

„ mis au Porteur de la Lettre de Change de la faire protester „ d'abord qu'on lui réfuse de l'accépter, mais il n'y est pas obli- „ gé. Que s'il l'a faite protester, il ne peut la renvoyer que la „ Foire ne soit entiérement finie, par ce qu'il pourroit s'offrir „ quelqu'un pour la payer „ *al* §. 7. „ ivi „ Ce, que l'on appelle „ *le Convoi de Nuremberg*, doit partir de *Leipzig* à 10. heures du „ soir du jour des Protestations: ce qui donne à connoître qu'on „ a droit de protester jusqu'à cette heure-là, & non plus longs „ temps. „ E finalmente *al* §. 8. „ ivi „ Si le Porteur d'une Let- „ tre de Change n'a pas faite protester dans ce tems-là, il perd „ son droit sur le Tireur. „

Uso delle Fiere di Novi, Piacenza, e Besanzone.

§. 45. Nelle Fiere di *Novi*, *Piacenza*, e *Besanzone* le accettazioni devono farsi nel corso di 24. ore dal momento che il Portatore presenta le Cambiali, le quali non possono presentarsi, se non che nelli tempi delle accettazioni, prescritti dal §. 1 de i Capitoli ed Ordini delle Fiere &c. riportati dal *Torre dopo il suo Trattato de' Cambj*; e, spirato il detto termine, deve il Portatore protestarsi secondo l' uso, come apparisce dal §. 5. di detti Ordini.

Uso di Genova.

§ 46. A *Genova* il Portatore deve subito presentare la Cambiale al Trattario per l' accettazione; e, venendogli recusata, o data con condizione, deve cavarne il Protesto nel corso di trenta giorni. Così dispone lo Statuto di *Genova* lib. 4. cap. 15. „ ivi „ „ Si Cambium aliquod esset solvendum, & non acceptaretur, vel „ non solveretur, tenetur Creditor, seu ille, cui Cambium sol- „ vendum esset, protestari intra triginta dies a die solutionis fa- „ ciendæ, alias remaneat obligatus pro ipso Cambio „ di cui fanno fede *Mansius Consultat. 127. n. 14.*, *Du Puy chap. 14 §. 20.*, *Turre de Cambiis disput. 2 quest. 10. §. 29.*, *&* *Scaccia de Commercio & Camb. §. 2. Gloss. 5. num. 318.*

Uso di Roma.

§. 47. A *Roma* non vi è alcuna Legge Municipale su questa materia, e lo stile de i Negozianti si è di non cavare Protesto alcuno nel caso che venga ad un Portatore di Cambiale ricusata l' accettazione: per ciò, che referiscono *Mans. d. consultat. 127. num. 14.* „ ivi „ In Urbe adest stylus non protestandi Literas, & ubi „ nullum adest Statutum, servatur Jus Comune, ex quo non tene-

„ tur protestari „ *Rocco Centur. 1. Respons. 2. num. 3.* „ ivi „ In
„ Urbe nullum adest Statutum, ut Creditor Literarum Cambii te-
„ neatur facere Protestum infra tempus præfixum &c. Imo in Ur-
„ be adest stylus Mercatorum contrarius, ut non teneantur Literas
„ protestare, sed tantum eas remittere Scribenti, quando Acceptans
„ noluit, vel non potuit solvere: & de hoc fuit producta fides
„ Mercatorum tam *Romæ* degentium, quam *Neapoli* „ *Du Puy chap. 14. §. 21.*, ove condanna una simile consuetudine come contraria alla ragione, ed all' uso universale delle Piazze di Commercio: *Casaregi de Commerc. disc. 54. num. 11.*, ove si unisce al sentimento del *Du Puy*, & *Rota Rom. decis. 213. §. 12. e 13. part. 16. recent.*

Uso di Napoli

§. 48. A *Napoli* la Regia *Pragmatica* non ha prescritto alcuna cosa sul tempo, in cui debba rimettersi il Protesto al Remittente; ma il costume di quella Piazza si è, che si rimetta colla prima Posta: conforme ce ne assicura il *Rocco Respons. legal. in notabil. de Literis Cambii, nota 50. §. 110.* „ ivi „ Protestum infra quod
„ tempus teneatur Creditor mittere Scribenti, hoc non statuit Re-
„ gia Pragmatica. Practicatur tamen in hoc Regno, ut teneatur mit-
„ tere in prima hebdomada, in qua est solitus scribere, & mit-
„ tere Literas illi Scribenti. „

Uso di Firenze.

§. 49. A *Firenze* è costume di quella Piazza, che le presentazioni, ed accettazioni delle Cambiali si fanno solamente nel giorno di Sabato, sia qualsivoglia quello, in cui arrivi la Lettera; e, se in detto giorno di Sabato il Trattario non l' accetta liberamente, il Portatore è obbligato a cavarne subito il Protesto, ed a rimetterlo al suo Remittente colla Posta di quella sera, o con quella del susseguente Martedì, quando in questa, e non in quella cada la partenza delle Lettere per la Piazza, ove abita il Remittente, conforme abbiamo dal *Mansio consultat. 127. tom. 1. num. 15.* „ ivi „ Prout etiam Florentiæ adest dispositio, quod Literæ
„ Cambii die Sabbathi acceptentur, sequenti vero Sabbatho sol-
„ vantur. „

Uso di Livorno.

§. 50. In *Livorno* non vi è alcuna disposizione, che prescriva il tempo, in cui deva presentarsi, o respettivamente levar-

si il Protesto di una Lettera di Cambio non accettata liberamente; ma la consuetudine della Piazza si è, che appena giunta una Lettera si presenta subito dal Portatore al Trattario per l'accettazione, e non riportandosi questa *puramente*, *e semplicemente*, se ne leva dal medesimo il Protesto in quello stesso giorno, come abbiamo avvertito al §. 5. delle *Annotazioni* al precedente *Art. III.* di questa *Seconda Parte*; e solo si differisce qualche volta la formale stipulazione dell' atto per qualche giorno, previa però l'apposizione della vista del Notaro nella Cambiale, nel caso indicato al §. 6. delle *Annotaz.* all' *Art. III.* di questa *Seconda Parte*: ma questa dilazione però non eccede il giorno, in cui cade la partenza della Posta per la Piazza del Remittente, a cui deve il Portatore rimettere al più presto, e così per la prima Posta il Protesto della recusata accettazione, come fu deciso dalla *Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. avanti la buona memoria del fu Sig. Auditore Giuseppe Bizzarrini, la XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano, num. 26.*

ARTICOLO IX.

Nell' Istrumento di Protesto deve il Notaro riportare di parola in parola tutta la Lettera, con le gire, e con qualunque indicazione, che vi sia notata; e deve in oltre indicare espressamente la risposta, che averà ricevuta dal Trattario per scusa della denegata accettazione.

ANNOTAZIONI.

I Protesti sogliono generalmente farsi per pubblico Istrumento.

§. 1. È una consuetudine universale, che i *Protesti* di non accettazione, o di non pagamento si levano per mezzo di pubblico Istrumento rogato per mano di pubblico Notaro: colla sola differenza, che in alcune Piazze vi sono alcuni Notari privativamente destinati a simili atti, onde in tal caso ad essi unicamente con-

viene ricorrere; ed in altre qualunque Notaro può rogarsi di un' atto simile. *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 1.* §. *15.* „ ivi „ Adhibetur Notarius legitimatus, juratus, & ad hunc „ actum legitimus requisitus quicumque: nisi ubi peculiares Notarii ad causas Mercatorias constituti cæteros excludunt, aut ipsi, „ aut per substitutum „ *Phoonsen les Loix & Coutûmes du Change chap. 11.* §. *4.* „ ivi „ Le Protest se fait ordinairement par un „ Notaire public. „ *Heinnec. cap. 4.* §. *34.*

E alla presenza di due Testimonj.

§. 2. Deve quest' atto stipularsi alla presenza di due Testimonj abili, e pregati: *Franck. loc. cit.* §. *16.* „ ivi „ Is ergo coram duobus Testibus legitimis ac rogatis, licet non a Principali, sed a se ipso, protestatur nomine Possessoris Cambii, nisi „ hic ipse hoc munus, præsente Notario, ac Testibus, obire „ malit „ *Heinnec. loc. cit.* „ ivi „ Fiunt Protestationes non quidem „ ad acta, (quamvis, si talis interponatur, illa procul dubio itidem „ rata esset, teste *Zipsel. de Camb. sect. 6. pag. 185.*) sed adibitis „ Notario, & duobus Testibus „ *Phoonsen loc. cit.* „ ivi „ En „ présence de deux Temoins dignes de foi. „

In Bologna vi sono i Notari apposta.

§. 3. A *Bologna*, per esempio, i Protesti si rogano privatamente da uno de i Notari della Giurisdizione Consolare, conforme apparisce da i §§. *10. e 17. delle Ordinanze del Cambio per quella Piazza.*

Simile in Franckfort.

§. 4. A *Franckfort* vi è pure un Notaro espressamente destinato a simili incumbenze, secondo i §§. *2. e 9. dell' Ordinanze del Cambio di quel Senato del 18. Settembre 1667.*

Simile nelle Fiere del Genovesato

§. 5. Per le Fiere dello Stato di Genova il ricevere gli atti del Protesto è una privativa giurisdizione del Cancelliere, e Notaro delle Fiere: tale essendo la Legge Patria stabilita da un Decreto del Serenissimo Collegio di quella Repubblica del 20. Febbrajo 1597.

Uso di Venezia

§. 6. In Venezia si fanno i Protesti avanti uno de i Fanti, o sia Donzelli del Magistrato di Commercio di quella Repubblica; e questi hanno in questa parte tutta la fede pubblica. In detto Uffizio però si tiene un registro di questi Protesti, ove da i Fanti sono riportati e trascritti *per extensum* uno dopo l' altro, essen-

do a tutti permesso il venderli in qualunque tempo: *Franck. loc. cit.* §. 17. „ ivi „ Potest tamen abesse Notarius, si Protestatio alio „ modo legitimo peragatur, quod Venetiis coram Famulo Collegii „ Commerciorum contingit, alibi vero coram Magistratu fieri posse „ traditur „ *Phoosen chap.* 11. §. 4. „ ivi „ Dans les Foires, ou „ Marchez, il n'y a qu'un seul, ou fort peu de Notaires au- „ torisez pour faire tous le Protests des Lettres de Change, que „ le Notaire doit coucher dans un seul regître, & délivrer en „ suite au Chancelier, ou aux Conseillers de la Foire. A' *Ve- „ nise* tous les Protests se font par les *Fanti*, ou les Clercs „ du College du Commerce; & ils les couchent tous en suite „ l'un de l'autre dans un regître, que chaque Marchand peut „ voir quand il veut. „

In Francia qualunque Notaro si roga dei Protesti.

§. 7. In tutte quelle Piazze, ove non sono ordini particolari, qualunque Notaro è abile a ricevere l' atto di un Protesto. Così in fatti si pratica in *Francia* per disposizione particolare dell' *Editto di Commercio del 1673. tit. 5.* §. 8., *Du Puy cap. 14.* §. 3.

Usi simili in Danimarca ec.

§. 8. In *Danimarca*, in *Prussia*, a *Anversa*, in *Augusta*, e in *Danzica* segue lo stesso, conforme rilevasi dalle respettive *Ordinanze* del Cambio per dette Piazze, più volte sopra citate.

Uso di Livorno.

§. 9. A *Livorno* non vi è alcuna Legge Municipale, che prescriva la formula del Protesto, nè la maniera di formarlo, di modo che è stato rilasciato alla libertà de i Negozianti il servirsi o di un' atto Notariale, o di farne un' atto per mezzo del Tribunale, o finalmente di farlo per Scrittura privata firmata dal Portatore protestante, e da i Testimoni

Ragioni, per le quali in Livorno si preferisce l' Istrumento Notariale.

§. 10. La maggiore spesa, e la maggior difficoltà nell' esecuzione, ha fatto forse preferire l' atto Notariale a quello, che potrebbe farsi per mezzo del Tribunale; e i pregiudizj e rischi, che possono incontrarsi a farlo per Scrittura privata nel caso di perdita di Lettere, hanno forse dato causa ai Negozianti Banchieri di non prevalersi di questo sistema.

§. 11. In *Livorno* dunque l' uso stabilito e costante si è, che i Protesti si fanno per mezzo di un' Istrumento pubblico,

che ſi roga da un Notaro alla preſenza di due Teſtimoni, il quale regiſtra queſt' atto al ſuo Protocollo in compagnia di tutti gli altri Iſtrumenti, de i quali ſi roga, ponendoli tutti uno dopo l' altro per ordine di tempo. Una ſimile conſuetudine è pure coerente alla regola generale, ſecondo ciò, che inſegna *Franck. loc. cit.* §. 22. „ ivi „ Hæc ex Protocollo transſcribun- » tur in Inſtrumentum publicum, obſervatis ſolemnitatibus ad » Inſtrumenta Notariorum requiſitis, niſi quæ iiſdem aliquid de- » trahi, vel addi, moribus invaluit. „

Modo di fare il Proteſto.

§. 12. Allorchè un Poſſeſſore di una Cambiale l' ha preſentata al Trattario, e che da queſti gli è ſtata recuſata l' accettazione, manda, o porta egli la Cambiale predetta ad un Notaro, e fa iſtanza al medeſimo di fare ſopra di quella il ſolito atto di Proteſto per la denegata accettazione.

§. 13. Dietro una ſimile iſtanza ſi trasferiſce il Notaro al Banco del Trattario; gli domanda ſe accetta la Cambiale, che gli rende oſtenſibile; e, ricevendone riſpoſta negativa, paſſa a domandare le ragioni del rifiuto, ſentite le quali, alla preſenza di due Teſtimoni ſi proteſta in nome del Portatore di tutti i danni, ſpeſe, pregiudizj, che di ragione, contro di chi, e come di ragione.

Ragioni del rifiuto ſi traſcrivono nell' Iſtrumento del Proteſto.

§. 14. Il Notaro predetto è poi obbligato di deſcrivere nell' atto del Proteſto le ragioni del rifiuto; perchè queſto è lo ſtile di Livorno uniforme alla regola generale, di cui ci aſſicurano *Phoonſen chap. 11. §. 5.* „ ivi „ Lorſque le Notaire rencontre celui, ſur qui la Lettre de Change eſt tirée, & qu'il » réfuſe de l'accépter, la coutûme eſt qu'il alégue les raiſons, » qu'il a de faire ce réfus; *& le Notaire eſt obligé de les in-* » *ſérer toutes dans l'acte de Proteſt* „ ed il *Franck. lib. 1. ſect. 4. tit. 1.* § 21.

Si fa la [illegible] della Cambiale, parola per parola.

§. 15 Come pure è obbligato il Notaro a traſcrivere nell' atto del Proteſto la Cambiale in queſtione, parola per parola, con tutte le Gire, e con qualunque altra indicazione, che poſſa eſſervi, tanto per i ricorſi, quanto per qualſivoglia altro oggetto ſignificante. Queſta conſuetudine della Piazza di *Livorno* è conforme

forme alla regola generale, di cui il *Phoonsen chap. 11.* §. *16.* » ivi „ Il faut que la Lettre de Change soit inserée tout de » long & mot à mot dans le Protest, avec l'adresse, & les » endossémens, s'il y en a, & qu'il y soit dit que c'est la co- » pie de l'original, ou de la Lettre de Change, qui a été pré- » sentée pour accépter, & qu'on en a réfuse l'accéptation pour » telle, ou telle raison „ *Franck. loc. cit.* §. *21.* „ ivi „ Inse- » rendum vero est apographum Cambialium Literarum integra- » rum, cum indossamentis, addendaque Trassati responsio, cum » omnibus conditionibus, & ratione denegati adimplementi, ejus- » que futura transcriptione, vel mora frivola commemoranda. »

§. 16. S' intenderà quindi con facilità l'obbligazione, in cui è un Notaro, appena che abbia eseguito l'atto formale del Protesto, di che nel §. 13., di ridurne l'atto predetto in scrittura formale, affine di riportarci la presentazione della Cambiale, la denegata accettazione, le ragioni per ciò addotte, ed il contenuto preciso della Cambiale, oltre le proteste di riservi di ragioni, contro chi, e come di ragione: *Franck. loc. cit.* §. *20.* » ivi „ Protestatio rite peracta a Notario in scripturam redi- » gitur, non modo probationis gratia, sed quia hæc solemni- » tas pro forma requiritur „ *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 4.* §. *34. in fine.*

§. 17. La reduzione predetta si fa in Livorno ne i termini seguenti, i quali combinano con quelli, che si usano in Francia, per testimonianza del *Du Puy cap. 14.* §. *3.*

Formula del Protesto.

» Al Nome di Dio Amen. Gli Anni del Nostro Signor Ge- » sù Christo mille settecento ottantaquattro, ed il dì quattro » del mese di Febbrajo. Sedendo Pio VI. Sommo Pontefice » Romano, e regnando S. A. R. il Serenissimo Arciduca Pietro » Leopoldo primo, Gran-Duca Nono di Toscana. Fatto in Li- » vorno, e nel Banco dell' infrascritto Sig. Protestato Ivi pre- » senti, e Testimoni li Sigg. Cajo, e Sempronio, ambi di Li- » vorno

„ Io Notaro infrascritto ad istanza del Sig. Mevio Pubblico
» Negoziante Banchiere in questa Piazza di Livorno presentai
» al Sig. Tizio Negoziante Banchiere della medesima Piazza
» l' appiè notata Lettera di Cambio; e ricercatolo dell' accetta-
» zione, dopo di averla letta e considerata, mi rispose non ac-
» cettarla per le ragioni, che scrive al Traente; e stante detta
» denegazione d' accettazione, ad istanza che sopra, mi protestai
» contro detto Sig. Tizio, Traente, Giranti, ed altri di ragio-
» ne obbligati, di ogni spesa, danno, interesse, Cambio, Ricam-
» bio, Provvisione &c. secondo l' uso delle Piazze, ove biso-
» gnasse valersi del presente atto, a senso e benefizio di chi
» attiene &c. in ogni &c. protest. &c. „ Segue il tenore della
detta di Cambio. „ Parigi 12. Gennajo 1784. Per Pezze mille da
» 8. reali. A uso pagherete per questa prima di Cambio all' or-
» dine S. P. delli Sigg. Marco e Antonio di Giovanni di Ge-
» nova Pezze mille da 8. reali valuta cambiata co i medesimi,
» che passerete secondo l' avviso di Filippo di Stefano, al Sig.
» Tizio di Livorno. „ Ed a tergo segue l' appresso Gira, cioè:
» E per me pagate all' ordine S. P. del Sig. Mevio di Livorno.
» Genova 31. Gennajo 1784. Marco, e Antonio di Giovanni „
» Et ita rogans &c. „

Protest. Liter. Cambii.

§. 18. Se poi la Tratta fosse fatta, come spesso succede, sopra persona, che non abiti in Livorno, allora l' atto del Protesto si dice fatto *in Piazza*, e si stipula *alle pubbliche Stanze de i Cassieri*, ove il Notaro si trasferisce a ricercare quei Negozianti, che ivi si adunano, per ritrovare se fra essi ve ne fosse alcuno, che dal Trattario fosse stato legittimamente incaricato di accettare per esso la Cambiale in questione, conforme àviamo rilevato ai §§. 17. e 18. del precedente Articolo; ed in caso tale il Notaro pone nell' Istrumento, che quell' atto resta stipulato alle *pubbliche Stanze de i Cassieri*, e dichiara in principio dell' atto di *aver ricercato più e diversi Negozianti, per sapere se ve ne fosse alcuno incaricato d' accettare per il Trattario, e che non avendo trovato alcuno, che abbia tal commissione*, si protesta

Simile nel caso, che la Tratta fosse fatta sopra persona non abitante in Livorno.

perciò ad istanza del Portatore contro chi di ragione de i danni, interessi &c.

§. 19. E se finalmente vi è qualcheduno (come ordinariamente succede) che accettar voglia la Lettera per onore della firma di qualcuno degli interessati nella medesima, ancorchè fosse il Trattario medesimo, che accettasse *sotto protesto*, e per onor della firma del Traente, dopo avere recusato d' accettare la Tratta per conto delle persona, per cui vien fatta; o ancorchè fosse il Portatore medesimo, che accettasse pure per onor della firma di alcuno degl' interessati predetti; in tal caso, dopo stipulato il Protesto secondo la formula sopra descritta al §. 17., aggiunge il Notaro quanto appresso cioè . „ Ed incontinenti costituto personalmente avanti di me Notaro infrascritto, e Testimoni suddetti il Sig. N. N., il medesimo disse volere accettare, conforme accettò, ed accetta la detta Lettera di Cambio S. P., e per onore della firma del Sig. N. N., con animo di rivalersi contro chi di ragione, non tanto della valuta di detta Cambiale, che de i Cambj, Ricambj, Provvisioni, danni, e spese, per ovunque, e da chiunque &c. „

Simile nel caso di accettazione per onor di firma.

ARTICOLO X.

Non venendo la Cambiale accettata liberamente, e puramente, *talchè il Portatore sia obbligato di cavarne il Protesto, deve egli per la prima Posta dopo il giorno della denegata accettazione rimettere alla persona, che gli averà trasmessa detta Cambiale, una copia autentica dell' atto del Protesto; ma deve ritenersi la Cambiale per l' effetto di presentarla nuovamente al Trattario alla scadenza, potendo accadere che allora voglia egli pagarla, nonostante la denegata accettazione. Mancando poi il Portatore al*

peso, che ha, di questa sollecita trasmissione di Protesto al suo Remittente; si costituisce debitore di tutti quei danni e pregiudizj, che potessero accadere alla Lettera in conseguenza della sua negligenza.

ANNOTAZIONI.

Il Portatore deve subito prendere dal Notaro una copia autentica dell' atto del Protesto.

§. 1. FAtto che sia il Protesto di non accettazione, e ridotto in pubblico Istrumento nella forma sopra descritta al precedente Articolo, deve il Portatore della Lettera esser cauto di ritirarne subito una copia autentica dal Notaro. Questa regola di pratica nella Piazza di Livorno è considerata per generale da quei Dottori, che trattano ex professo la materia Cambiaria, fra i quali il *Franck. loc. cit.* §. 23. „ ivi „ Instrumentum hoc Possessor „ Literarum Cambialium a Notario redemptum sibi tradi curet, ac „ justo tempore Auctori suo transmittat. „

Il Protesto deve subito spedirsi al Remittente dal Portatore.

§. 2. Ricevuto che abbia un tal documento il Portatore, deve egli trasmetterlo subito al suo Remittente, affine di renderlo certiorato del rifiuto fatto dal Trattario alla Lettera da quello trasmessagli: conforme per regola generale c' insegnano *Franck. Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 6.* §. 2. „ ivi „ Indoles „ negotii requirit, ut hæc Protestatio quovis casu per primum „ quemcumque Nuncium transmittatur „ *Phoonsen chap. 13.* §. 1. „ ivi „ Celui, qui a fait protester une Lettre de Change faute „ d'accéptation, soit qu'il en soit le Proprietaire même, ou le „ Porteur simplement, il est oblige d'en donner *avis par la pre„ miere Poste* à celui, qui la lui a envoyée pour la faire accépter, „ *& de lui envoyer le Protest* „ *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 4.* §. 31. „ ivi „ Extra Nundinas quoque in Protestationibus interpo„ nendis summum in mora periculum est: *Præsentata* enim Lite„ ræ Cambiales saltem sex horis ante cursum publicum acceptan„ dæ, vel, si id non fiat, Protestatio interponenda, *eaque illico do„ mum Trassantis remittenda est.* „ *Du Puy chap. 14.* §. 22., *De la Porte la Banque rendüe facile, quatrieme circonstance, devoirs des Por-*

teurs des Lettres de Change en cas de Protest faute d'acceptation n. 1. „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre protestée faute d'acceptation, en „ doit avertir *incessamment son Remittant, & lui envoyér la Lettre „ de Change avec le Protest, ou le Protest seul.* „ *Stryck dispurat. 18. tom. 7. cap. 4. num. 90.*, *Casaregi Cambista Instrutto cap. 6. §. 26.* „ ivi „ questi Protesti si debbono *de Jure* levare, e mandare subi- „ to in quei medesimi tempi respettivamente, che le Lettere si „ devono accettare, o pagare, e non furono accettate, nè pagate. „ *& de Commercio discurs. 54. num. 15. 18. e 31.*, *e la Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. avanti la buona mem. del fu Sig. Auditor Giuseppe Bizzarrini, la XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 26.* „ ivi „ La prima si è, „ che il Presentatore della Lettera, che non è stata accettata, o „ pagata, non solamente ha l' obbligo di levare il Protesto, ma di „ più deve levarlo senz' alcun' indugio, *e subito lo deve intimare, „ e trasmettere al suo Debitore;* e l' istesso obbligo corre rispetto a „ chi l' ha ricevato, e che se ne vuol rivalere sopra un' altro „ obbligato. „

§. 3. Niente a senso mio di più giusto può immaginarsi, quanto il precetto di protestare la Lettera appena seguita la presentazione, in caso di rifiuto, e di dovere inviare al Remittente l' atto del Protesto col primo Corriere.

Ragioni di questa regola.

§. 4. Conciosiacosachè è regola di ragione, che, allora quando alcuno assume un' incumbenza, deva la medesima adempire colla più possibile sollecitudine: e trovando impedimenti all' esecuzione, deve, subito che può, e così per il primo Corriere, render conto delle sue diligenze al Mandante, o sia al suo Committente, acciò il medesimo provveder possa al suo interesse per altro verso. Preciso in questo proposito si è il Testo nel *Gius Comune*, dietro la risposta del Giureconsulto *Cajo*, canonizzata nel Corpo Civile sotto la *L. Si quis alicui 27. §. 3. ff. Mandati, vel contra* „ ivi „ „ Qui suscepit Mandatum, si potest id explere, deserere promissum „ officium non debet, alioquin quanti Mandatoris intersit damna- „ bitur. Si vero intelligat explere se id officium non posse, id „ ipsum, *cum primum poterit, debet Mandatori renunciare*, ut is, si

Derivante da i doveri di un Mandatario.

„ velit, alterjus opera utatur „ ove il *Brunemanno* §. 1. „ ivi „ Qui „ mandatum fuscepit, tenetur id implere, si potest; si non possit, „ denunziare, quamprimum potest, ut Principalis per alium expe- „ diat „ e nella precisa materia, di cui si tratta, il *Casaregi de Commerc. disc. 54. num. 31.* „ ivi „ Quinimo, si ille nullatenus „ possit omnia explere, tenetur, sub onere solvendi de proprio, *sta-* „ *tim nunciare Mandanti ejus impotentiam, vel impedimentum, ut, si* „ *velit, alterius opera utatur.* „

Affinchè il Remittente possa cautelarsi contro il Traente,

§. 5. E ciò per la ragione, che il Mandante, o sia Remittente, subito che riceve l' avviso della denegata accettazione, può cautelare il suo interesse, o coll' obbligare il Datore alla restituzione del Cambio, o a prestare un' idonea cauzione, *Casareg. Cambista Instruito cap. 6.* §§. *20. e 21.* „ ivi „ Essendo ora dunque il Pre- „ sentatore tenuto a fare le suddette diligenze, non basta che „ egli porga solamente la prima notizia della denegata accetta- „ zione, e pagamento; ma si richiede che egli mostri ancora l' a- „ dempimento di tali diligenze, per le quali fra i Mercanti sup- „ pliscono e servono solamente i suddetti Protesti. *Pereyra &c.*, „ anzi fra i Mercanti, secondo il loro universale stile, la prova di „ tali diligenze si dee mostrare solo per mezzo de i suddetti Pro- „ testi, *Du Puy &c.*, i quali non pur debbono servire per inden- „ nizzare il Presentatore della Lettera, ma gli altri ancora, ai „ quali si devono mandare, perchè eglino co' medesimi Protesti fac- „ ciano costare di tali diligenze, affine di potere agire per la lo- „ ro sicurezza, o rilievo, contro gli altri obbligati a loro favore; „ e perciò anche per questo reflesso sono in oggi necessarj, poi- „ chè senza tali Protesti non sarebbero sentiti, nè potrebbono „ dagli altri avere il loro rilievo „ *&* *de Commerc. disc. 54.* §. *43.* „ ivi „ Advertendum quoque duximus, quod sæpe sæpius interest „ ipsi Remittenti habere Protesta tam acceptationis non secutæ, „ quam solutionis non factæ, pro periculo decoctionis, vel muta- „ tionis status contingibilis in Trahente, cum quibus quidem Pro- „ testis potest ipsi sibi consulere & in tuto se ponere. „ *Stryckius disput. 8. cap. 4.* §. *66. Tom. 7.*

§. 6. In fatti, subito che il Prenditore di una Cambiale riceve dal suo Mandatario il Protesto di non accettazione, ha egli il diritto di farsi cautelare per il caso divenuto probabile del non pagamento della Lettera alla scadenza, secondo ciò, che senza contradittore, e seguendo i Testi nella *L. In omnibus bonæ fidei Judiciis 41. ff. de Judiciis &c.*, e *nella L. Si ab arbitro 10. in fin. ff. Qui satisdare cogantur &c.* c' insegnano *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 7.* §. 2. „ ivi „ At, quamprimum ad- „ venit Protestationis Instrumentum, is, qui Literas Cambiales „ dedit, sufficientem securitatem præstare tenetur de summa, „ quam, Cambio sine solutione reverso, debiturus est „ & §. 3. „ ivi „ Itaque aut cavet per Fidejussores idoneos arbitrio Judi- „ cis, aut dat pignora sufficientia, aut pecuniam ex Cambio „ debitam deponit cum Recambio, & expensis „ *Du Puy cap 7.* §. 7. „ ivi „ Tutto quello, che si può esigere da un Traente „ sopra protesto per mancanza d' accettazione di una Lettera „ di Cambio della qualità sopra detta, non è altro, che farsi „ dar sicurtà, che ella sarà pagata nel debito tempo, come „ anco pegno, ipoteca, o cauzione solvente: ed in caso di „ negativa si potrebbe costringere a rendere la valuta, perchè „ il Protesto per mancanza d' accettazione produce una giusta „ presunzione, che la Lettera non sarà pagata alla scadenza; „ ed il Traente non può distruggere tal presunzione, se non „ che con dare idonea sicurtà per il pagamento „ *Phoonsen chap. 13.* §. 7. „ ivi „ Le Tireur, ni l'Endosseur d'une Lettre de „ Change protestée faute d'acceptation, ne sont obligez en ri- „ en sur le simple avis, qu'on leur en donne; mais si tôt qu'on „ leur présente le Protest soit avec, ou sans la Lettre, ils sont „ obligez de donner au Porteur une assurance suffisante, que „ la somme portée par la Lettre de Change sera payée à l'é- „ chéance dans la Place, où elle étoit payable, ou de lui rem- „ bourser la valeur avec l'augmentation du Rechange, & des dé- „ pens „ *Casaregi il Cambista Instruito cap. 6.* §. 28. „ ivi „ L' ef- „ fetto del Protesto per mancanza d' accettazione della Lettera „ è diverso da quello del denegato pagamento; perchè il pri-

„ mo Protesto serve solamente affinchè il Datore delle Lette„ re, o il Remittente, o altro interessato, possa in tempo farsi as„ sicurare il suo credito „ e *de Commerc. d. disc. 54. num. 43.* „ ivi „ Nam cum Protesto acceptationis Literarum non secute „ potest statim agere contra Scribentem, ut sibi interim cautio„ nem idoneam præstet de solvendo adveniente tempore solu„ tionis „ *& Rota nostra in una Florentina Literarum Cambii 13. Septembris 1743. cor. bon. mem. Dom. mei Auditor. Josephi Bizzarrini §. 12., la XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano.*

§. 7. Lo che è tanto sicuro, e di regola in pratica, che si domanda, e si accorda una simile cautela, ancorchè il Traente, o altro Datore della Lettera sia de i Negozianti più facoltosi, come avverte il *Franck lib. 1. sect. 4. tit. 7. §. 10.* „ ivi „ Præ„ statio hæc securitatis, quemadmodum Legibus Cambialibus „ districte injungitur, ita & inter Campsores usu recepta est, „ nec solet etiam a debitore locuplete denegari. „

§. 8. E voglia il vero, è così generale quest' obbligazione di doversi cautelare il Prenditore di una Cambiale dal Datore, nel caso di ritorno del Protesto di non accettazione, che a *Roterdam*, se il Datore non dà subito una simile cautela, può essere catturato all' istanza del Prenditore, secondo ciò, che prescrive l' *Articolo 5. dell' Ordinanza sul diritto del Cambio del 9. Ottobre 1660.*; che lo stesso è prescritto *in Anversa* in conformità del §. *2. de i diritti, e costumi del Cambio* di quella Piazza, riportati dal *Phoonsen* dopo il suo trattato *les Loix & Coutûmes du Change*; che lo stesso si osserva in *Amburgo* in forza dell' *Artic. 7. dell' Ordinanza* di quella Repubblica su i Cambj, e sulle Lettere di *Cambio*, riportata pure dal *Phoonsen*; che l' istessa disposizione è prescritta in ottavo luogo dall' *Ordinanza del Cambio di Augusta*, riportata dal *Phoonsen*; che in *Breslau* si osserva lo stesso costume in virtù de i §§. 10. e 13. dell' *Ordinanza del Cambio* per quella Piazza del 28. Novembre 1672.; che lo stesso è ordinato dal §. 8. dell' Ordinanza per il *Cambio* della Città di *Danzica* degli 8. Marzo 1701.; e finalmente, per non far qui una lunga istoria di una simile costumanza, la medesima

Uso di Roterdam.

Uso di Anversa.

Uso di Amburgo.

Uso di Augusta, e di Breslavia.

Uso di Danzica.

la medesima disposizione è prescritta nel §. 28. dell' *Ordinanza per le Lettere di Cambio dell' Elettore di Brandemburgo del 1684.* fatta per regola delle Piazze della Prussia.

Uso del Brandemburghese.

§. 9. Al contrario, se il Portatore non rimettesse il Protesto di non accettazione, mancherebbe al suo Remittente l' Istromento necessario per ottenere la suddivisata cautela a lui competente, e, se intanto venisse a mancare il Traente, o altro Giratario suo Autore, verrebbe a mancargli fra mano quella cautela, che averebbe potuta ottenere, se il Protesto fosse giunto in tempo opportuno, *Casaregi de Commerc. d. disc. 14. num. 47.* ivi „ Neque sufficeret in isto casu, quod de non acceptatio- „ ne, vel solutione non secuta certiorem reddiderit Mandan- „ tem suum principalem; quia, absque Protestis, iste non valebit „ statim suum Debitorem constringere ad prædictam respective „ cautionem, vel solutionem, dandam, vel faciendam „ *Stryck. loc. cit §. 16.* „ ivi „ Quia, si Protestatio fieret, & Debitor hac de „ re certior redderetur, ille, non præstita solutione, merito obli- „ garetur tum ad Cambium, tum ad illius interesse; cum tamen „ non certioratus excusetur a culpa, & ab omni procrastinatio- „ ne „ per la ragione, che oramai è universalmente ricevuto in tutte le Piazze di Commercio, che l' atto del Protesto è privativamente quel solo Istromento capace a giustificare le diligenze del Portatore nel procurare l' accettazione e il pagamento delle Cambiali, secondo ciò, che c' insegnano il *Mansio consultat. 127 num. 1.*, *il Casaregi nel Cambista Instruito cap. 6. §. 20.*, *il Du Puy cap. 14. num. 21.*, *Phoonsen cap. 13. §. 7.*, *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 2.* „ ivi „ Quoties Literæ Cambiales debita acceptatio- „ ne, vel solutione destituuntur, adeo opus est Protestatione, „ ut eam nullo alio actu supplere liceat regulariter „ *Pereyra Decisiones Lusitan. 126.*, *de Luc. ad Franchium decis. 303. num. 7.*, *& Fontanel. decis. 125. num. 3.*

Il difetto del Protesto impedisce la cautela.

§. 10. Vediamo in fatti, che in *Francia* l' Articolo 10. del tit. 5. dell' *Editto di Commercio di Luigi XIV.* del Marzo 1673. così prescrive „ Le Protest ne pourra être supplée par aucun autre „ acte „; e che tutte le altre Piazze di Commercio hanno im-

Uso di Francia.

plicitamente prescritto lo stesso, subito che non accordano al Portatore il regresso contro il Remittente, Giranti, e Traente, se non ha usata la diligenza del Protesto, conforme meglio vedremo in appresso.

Eccezione della regola.

§. 11. Restano però da questa regola eccettuate quelle Cambiali, le quali dovessero pagarsi in una Piazza, ove non fosse di stile il levare il Protesto, conforme, per modo di esempio, succede a *Roma*: nel qual caso la Lettera d' avviso del Portatore deve equivalere alla trasmissione del Protesto; e perciò un Portatore di quella Piazza è obbligato a dare avviso al suo Remittente della denegata accettazione per la prima Posta, nella stessa forma che quello di un' altra Piazza sarebbe obbligato a rimettere il Protesto: conforme nota il *Casaregi nel d. disc. 54. §. 11.* „ ivi „ Quia, licet non soleant ipsi (Mercatores Romani) „ elevare Protesta, attamen non sunt liberi ab onere legali statim certiorandi Remittentem de non acceptatione, vel non solutione Literarum, ut iste deinde certiorem reddat Scribentem „, *& Rota Rom. decis. 213. num. 10. part. 16. recent.*

§. 12. Deriva quindi dalle suddivisate premesse, che, se un Portatore trascura di cavare, e trasmettere al Remittente in tempo debito il *Protesto* della denegata accettazione, perde egli il diritto di regresso contro il Remittente, o suoi Autori, nel caso che sia Possessore della Lettera con titolo oneroso; o è respettivamente debitore di tutti i danni e pregiudizj arrecati alla Lettera, qualora non sia che un semplice *Adietto*, o sia Procuratore a procurare l' accettazione. Questo è ciò, che, seguendo il Testo espresso nella *L. Si quis alicui §. Qui suscepit ff. Mandati, vel contra* „ ivi „ Quod si, cum possit renunciare, cessaverit, quanti „ Mandatoris intersit tenebitur „ e nella *L. Quæ naturæ 20. §. Non tantum, nella L. Si quis aliena 24, e nella L. Qui sine 40. ff. de Negot. gest.*, fermano di comune consenso *Franck. lib. 1 sect. 4. tit. 1. §. 24.* „ ivi „ Quod si Possessor Literarum Cambialium quidquam ex his omittat; illæ ipsius periculo sunt, nisi probet legitimum impedimentum „ *& §. 25.* „ ivi „ Itaque „ dominus Cambii negligens amittit regressum, sive Protestatio-

» nem omittat, sive suum Auctorem de adimplemento deficiente » non reddat certiorem, sive Protestationis Instrumentum haud » trasmittat „ ed al *detto lib. 1. sect. 4. tit. 5.* §. *7.* „ ivi „ Quod » si quid ex iis, que diximus (circa l' obbligazione del Porta» tore di trasmettere il Protesto al suo Remittente) negligatur; » Literæ Cambiales sunt periculo negligentis, sive Presentans fue» rit, sive alius ex illius Auctoribus, nisi probare possit legiti» mum impedimentum „ *Heinecc. Elem. Jur. Cambial. cap. 4.* §. *22.* „ ivi „ Cum ergo, uti paulo ante diximus, ritæ factæ Prote» stationis id effectus sit, ut jus Protestantis conservare; conse» quens est, ut, ea facta, Præsentans adversus Trassantem, vel In» dossantem salvum habeat regressum ratione sortis, usurarum, dam» norum, & impensarum. *Ea vero neglecta, vel plane omissa,* » *regressus iste omnino cesset* „ *Phoonsen chap. 17.* §. *12. e 13.*, *Scaccia de Commercio & Cambio* § *2. Glossa 5. num. 318. 319. e 320.*, *Turre de Cambiis disput. 2. quæst. 10. n. 30.*, *Strickius d. disput. 15. num. 78.* „ ivi „ Reliquum præterea est, ut ipsam » adhuc formam Protestationis percurramus, quæ consistit in eo, » ut debito tempore a Præsentante interponatur, præsertim si Sta» tuto, vel stilo mercantili certum tempus Protestationi Literarum » Cambii sit præfinitum *Hac enim omissa, tollitur obligatio Mandan»* *tis, nullo adversus eum relicto regressu* „ *ed al n. 84.* §. *21.* „ ivi „ » Hinc valde necessarium erit, Literarum Cambii non accepta» tarum Protestationem *tempestive* interponere, sive Cambium spe» ctet ad Presentantem, sive ad alium quemcumque; etenim, si » Cambium spectet ad alium, tum is, qui Mandatum de exigen» do suscepit, & tamen protestari neglexit, obligatur ei, cujus » est Cambium, de lucro, & omni futuro interesse, *Lauterbach* » *&c.;* sin vero ad ipsum Præsentantem, tum ille ob omissam Pro» testationem amittat Cambium, ejusque lucrum, & interesse fu» turum, id est omnia ea, quæ occasione Cambii contingunt, » vel contingerunt, videlicet Provisiones, Proxeneticum, Recam» bium &c. item pecuniam pro Literis solvendis, quæ omnia » aliis consequi potuisset „ *Rocco Respon. 5.* §. *3.*, *& Resp. 8. num. 1.*, *& Notab. 76. num. 204.*, *Casaregi de Commercio disc. 54.*

num. 9. e 10. „ ivi „ Major tamen difficultas adesse videtur su-
„ pra alia inspectione tangente Protestationum materiam, quæ
„ vulgo appellantur Protesta, supra qua, ut breviori via me ex-
„ pediam, communior veriorque est Doctorum sententia, quod
„ Remittens, vel ejus Correspondalis, & Mandatarius repræsentans
„ illius personam, de jure tenetur Protestum tam de accepta-
„ tione, quam solutione Literarum non secuta, Literasque cum
„ ipso Protesto ad Creditorem Cambii remittere, qui de his om-
„ nibus certiorem reddere debet Scribentem, ut iste non mi-
„ nus suæ indemnitati, quam existimationi opportune consulat:
„ *alias Creditor Literarum vel ex proprio, vel facto & negligentia*
„ sui Correspondalis tenebitur de omni damno, quod per deco-
„ ctionem, aut status mutationem, sive deteriorationem solvere
„ debentis contingere poterit ipsi Literarum Datori „ e *nel Cam-
bista Instruito cap. 6.* §. *14.* „ ivi „ E primieramente si deve sa-
„ pere, che la più comune, e più vera opinione de i Dottori
„ vuole, che il Presentatore della Lettera, o sia egli l'immedia-
„ to Creditore del Cambio, o sia Procuratore, o Adietto al pa-
„ gamento, o sivvero Cessionario, o Giratario, sia tenuto non
„ solo a rendere notificato lo Scrivente, o il Remittente, tanto
„ della denegata accettazione della Lettera, e del denegato pa-
„ gamento, quanto ancora a fare il solito Protesto, ed inviarlo
„ al detto Scrivente, o al detto Creditore, acciochè questi lo
„ possa fare avere allo Scrivente, ed ambedue possino provve-
„ dere in tempo al loro interesse, ed agire per il loro rilievo:
„ altrimenti, se in ciò mancasse il detto Presentante, sarà per que-
„ sta sua negligenza, o mora, tenuto a subire tutto il danno, che
„ per la deteriorazione, o decozione susseguente di colui, al quale
„ sarebbe spettato il debito, ed obbligo di pagare la Lettera, o
„ compire al rilievo, fosse occorso al Remittente, o al Traente;
„ e per conseguenza verrebbe a perdere tutto il Ricambio, o sia
„ la valuta delle Lettere „ e con questa teoria si giudica nel
Tribunale di Livorno, conforme fu giudicato nella *Liburnen.
Literarum Cambii del 27. Marzo 1752.* fra Cottù e Damiani, di
cui esiste la dotta *decisione* della buona memoria del fu *Sig. Au-*

Autore Donato Redi: e antecedentemente era così pure stato deciso dalla *Rota Fiorentina nella Florent. Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. avanti la buona memoria del fu Sig. Auditore Giuseppe Bizzarrini, la XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 26.* „ ivi „ E ciò è tanto vero, che, in caso di negligenza nel levare il Protesto, o nel trasmetterlo, ogni danno e pregiudizio, che avvenire potesse, va a carico e danno di colui, che è stato in tal guisa negligente. „

§. 13. A questa regola generale corrispondono eziandio molti particolari Statuti delle Città Mercantili; come per cagione di esempio in *Amburgo* il Gius Municipale toglie al Portatore, negligente nel levare e trasmettere i Protesti, ogni diritto di regresso contro il suo Remittente, come può vedersi ai §§. 3. e 4. *dell' Ordinanza sopra i Cambj, e Lettere di Cambio di quella Repubblica*.

Uso di Amburgo.

§. 14. Lo stesso e prescritto nella Piazza di *Breslau* in virtù del §. 6. dell' *Ordinanza del Cambio* di quella Città del 28. Novembre 1672.

Uso di Breslavia.

§. 15. In *Danzica* si osserva la stessa regola in forza dell' Articolo 7. *dell' Ordinanza per il Cambio* di quella Piazza del 8. Marzo 1701.

Uso di Danzica

§ 16. La stessa Legge e prescritta dall' *Elettore di Brandemburgo* per le Piazze della *Prussia* nella sua *Ordinanza per le Lettere di Cambio* pubblicata nel 1684. al §. 5.

Uso del Brandemburghese.

§. 17. In *Danimarca* è comandata la medesima disposizione dal §. 14. *de l'Ordonnance touchant le Change en Danemarck, extrait des Loix & Coutûmes de Danemarck, tire du Livre 5. chap. 14., qui contient ce qui a ete ordonné le 31. de Mars l'An 1683.*

Uso di Danimarca

§. 18. Posta questa regola come universalmente abbracciata, diventa inutilissima a vero dire la questione, che si è fatta da alcuni Dottori sulla gravità della mora e negligenza del Portatore, per l' effetto di renderlo debitore de i danni.

§. 19. E' verissimo, che alcuni Dottori hanno a quest' effetto immaginata una distinzione, che suppongono corrispondente al stretto rigor di ragione, cioè a dire, che, se il Presentante ha usata una lunga mora, e grave negligenza nel levare e trasmettere il

Protesto, ogni qualunque danno, che potesse succedere per la decozione del Trattario, o altro Debitore, debba cadere sopra di esso, e non già sopra il Datore della Lettera, Giranti, o Remittente: a differenza che, se la mora è breve, e tenue la negligenza, sono eglino di parere, che questa non possa mai esser nociva al Portatore predetto. Di quest' opinione sono il *Mansio Consultat. 127. num. 29. e 30, Episc. Rocca disput. Jur. cap. 93. num. 24. e 25.*, e *Rocco de Liter. Camb. Notab. 51. num. 142. in fine, & respons. 1. num. final. tom. 1.*

§. 20. L' erroneità di questa distinzione stabilita sopra certi principj non applicabili al caso del Portatore, e che si rilevano dalla citata *Disput. 93. num. 24. e 25. del Vescovo Rocca*, porta all' altro assurdo, in cui si cade nel voler determinare quando la mora e negligenza possa darsi atta a trasferire l' obbligazione di risondere i danni nel Portatore, e quando no: imperocchè il *Mansio d. consultat. 127. num. 29. e 30.* è di parere, che vi voglia un termine di venti giorni: il Parlamento di Parigi accorda dieci giorni di tempo a levare i Protesti, dopo de i quali condanna il Portatore alla refezione de i danni, come riporta il *Du Puy cap. 6. §. 21.*; e la *Rota Romana* giunse al segno di credere, che ventisette giorni non fossero una dilazione tale da costituire in colpa il Portatore, *Rot. Rom. dec. 213. num. 6. part. 16. recentior. & coram Buratto decis. 416. n. 6.*

§. 21 Con buona pace di queste autorità, niente vi è di più assurdo, che l' ammettere nel Commercio una simile teoria; conciosiacosachè in primo luogo, come abbiamo avvertito di sopra al §. 4. di questo stesso *Articolo*, il Gius Comune prescrive, che una commissione deve eseguirsi subito che si può, e in caso d' inadempimento per difetto di qualche ostacolo, deve il Mandatario renderne inteso il Mandante, altrimenti resta obbligato alla refezione de i danni, che potessero derivare dalla sua negligenza, conforme abbiamo dal riportato Testo nella *L. Si quis alicui 27. ff. Mandati, vel contra*, seguitata comunemente nel Foro.

§. 22 Con questa regola di ragione combinano maravigliosamente anche quelle, che si osservano relativamente a quelli, che

agiscono gli affari altrui, che diconsi legalmente *negotiorum gestori*, e delle quali parlano i *Testi nella L. Qui natura 20. §. Non tantum*, nella *L. Si quis aliena 24*, *e nella L. Qui sine 40. ff de Negot. gest.*, *L. Si mater Cod. de Usuris*, *e Giustiniano nel §. 2. Instit. tit. Quibus modis re contrah. obligat. §. At is, qui utendum* „ ivi „ » At is, qui utendum accepit, sane quidem exactam diligentiam » custodiendæ rei præstare jubetur: nec sufficit ei tantam diligen» tiam adhibuisse, quantam suis rebus adhibere solitus, si modo » alius diligentior poterat eam rem custodire » & §. 1. *Institut. tit. de Obligationib., quæ quasi ex contract. nascunt.*, parlando l' *Imperatore* di quelli, che trattano gli affari altrui, così domanda » ivi » » Et contra iste quoque tenetur, ut administrationis reddat ratio» nem: nec sufficit talem diligentiam adhibere, qualem suis » rebus adhibere solet, si modo alius diligentior eo commodius » administraturus esset negotia. »

§. 23 Dietro queste disposizioni è in fatti una regola del Gius Comune, che chi agisce gli affari altrui sia tenuto anche della colpa levissima; giacchè, oltre le suddette disposizioni Giustinianee, vedesi ciò stabilito anche nella Giurisprudenza Romana anteriore alla pubblicazione del Codice.

§. 24. *Ulpiano* in fatti nella *L. Contractus 24. ff. de Regulis Jur.* dopo avere descritti i varj Contratti, ne i quali ha luogo il dolo, e la colpa lata, e lieve, passa a enunciare quello de i Negozj altrui, *negotia gesta*, ed in questi soggiunge, che debbasi essere responsabile anche della diligenza „ ivi „ Contractus quidam » dolum malum duntaxat recipiunt: quidam & dolum, & cul» pam. Dolum tantum Depositum, & precarium. *Dolum, & cul» pam Mandatum*, commodatum, venditum, pignori acceptum, lo» catum, item dotis datio, tutelæ, *negotia gesta*. *In his quidem* » &c. DILIGENTIAM; „ lo che non è referibile, che alla *colpa levissima*, giacchè del *dolo*, e della *colpa leve* aveva quel Giureconsulto antecedentemente parlato; onde sarebbe stata inutile quell' enfatica aggiunta, se non avesse inteso parlare della *levissima*. Così in fatti interpetra questa Legge l' eruditissimo *Voet in Pand. lib. 3. tit. 5. de Negotiis gestis §. 4.*, „ ivi „ *Culpam* quod attinet, le-

„ *vissimam* per eum regulariter præstandam esse, tum evidentes ju-
„ ris phrasiologiæ, tum analogia dictat. Sic enim in *L. Si mater*
„ *24. Cod. de Usuris* dicitur *omnem* debere *diligentiam* præstare; &
„ in *L. Contractus quidam 24. ff. de Regulis Juris*, cum enarrasset
„ *Ulpianus* Contractus varios, in quibus præstanda erat, præter do-
„ lum, latamque culpam, etiam levis, velut emptionem, pignus,
„ tutelam, & alia, subjungit tandem *negotia gesta*, additque verba
„ hæc emphatica, *in his quidem* (his scilicet postremo loco positis
„ *negotiis gestis*,) *& diligentiam*. Per quam *diligentiam* non aliud
„ designare potuit, quam *culpæ levissimæ* absentiam, cum de lata
„ ac levi jam ante egisset; „ ed in prova della giustizia di questo
suo sentimento riporta il *Voet* un' altra Legge del medesimo *Ul-
piano*, ove in termini non equivoci si vede fatto uso della pa-
rola *diligentia* per denotare la colpa levissima, qual' è *la L. Si ut
certo 5. §. Nunc videndum 2. ff Commodati* „ *Voet* loc. citato „ ivi „
„ Ac, ne quis dubitet, idem ille *Ulpianus* eodem utitur loquen-
„ di modo circa Commodatum, in quo *levissimam* præstari culpam
„ inter omnes constat. Sic enim in *L. Si ut certo 5. §. Nunc
„ videndum 2. ff. Commodati* „ Sed ubi utriusque utilitas vertitur,
„ ut in empto &c., & dolus, & culpa præstatur. Commodatum
„ autem plerumque solam utilitatem continet ejus, cui commoda-
„ tur; & ideo verior est *quinti Mutii* sententia existimantis &
„ culpam præstandam esse, & diligentiam. „

§ 25. Una simile interpretazione è pure stata data dal *Do-
nello ad L. Mater 24. tit. 32 lib. 4. Cod. de Usuris*, *volume 8.
a 454.* dell' edizione di Lucca, ove al §. 2. fissa, che chi agisce
gli altrui negozi è tenuto anche della colpa levissima „ ivi „ Hoc
„ ideo, quia, qui negotia aliena gerit, omnem *diligentiam*, *& om-
„ nem culpam* in iis negotiis administrandis præstare debet „ me-
glio spiegandosi al successivo §. 4. „ ivi „ Illud notandum est,
„ quod dicitur hoc loco, non tantum negotiorum gestorem præ-
„ stare debere culpam latam, sed etiam levem, & præterea *dili-
„ gentiam*, ut expressum est in *L. Contractus ff de Regul. Jur.* qui-
„ bus verbis hoc significatur, negotiorum gestorem in negotiis
„ gerendis debere omnia facere, quæ pro suo captu & diligen-

„ tia

» tia consueta potest: nam, si hoc non facit, culpa ejus lata » est, *L. Quod Nerva ff. Depositi*. Hanc dicimus eum præstare » debere. Hoc amplius, etiamsi quid pro captu suo faciat, *sed » in quo lædit negotia, hoc quoque præstare debet*, idque est, quod » significatur, cum dicitur eum præstare debere levem culpam. » Intelligimus enim hoc verbo debere eum præstare factum su» um, seu culpam, quæ sit in faciendo, quamvis putet se in » eo bene facere, argument. in *L. Et quidquid 21. ff. Pro socio*. » Hoc amplius dicimus, *etiamsi aliquid neglexerit*, dum metuit » negotia attingere propter imperitiam suam, aut dum propter » imperitiam suam amittit, quod ex ea re contingit. Idque est, » quod significatur, cum dicimus, eum præstare debere culpam, » & *diligentiam*. Nam *diligentiam qui præstare debet*, hunc dicimus » teneri, *si diligentiam non adhibuit, id est teneri negligentiæ suæ » nomine*. „

§. 26. Hanno poi ugualmente creduto, che il *negotiorum gestore* sia tenuto della colpa *levissima* il *Duareno in tit. 5. lib. 3. ff. de Negotiis gestis cap. 3. §. 4.*, l' *Hubero Prælect. Jur. Civil. lib. 3. tit. 28. de Obligat., quæ quasi ex contractu nascuntur §. 2.* „ IVI „ » Directa (actio) datur Domino contra Gestorem, ut reddat ra» tionem administrationis suæ: *gestorum, non gestorum, male ge» storum L. 2. & L. 11 ff de Negotiis gestis*, ut restituat quid» quid habet; *tenetur autem de levissima culpa*, *§. 1. in fine &c.* „ *Cristiano Thomasio nelle sue note ad singulos Instit. & Pandect. titul.*, e precisamente al tit. *ff. de Negotiis gestis § 2.*

§. 27. O si riguardi dunque il Portatore di una Cambiale come un *negotiorum gestore*, e deve esser tenuto della colpa *levissima*, secondo ciò, che abbiamo fin quì stabilito; o si riguardi come un Procuratore, o Commesso del Traente, o di altro interessato nella Cambiale, ed è ugualmente tenuto della colpa levissima in forza della *L. A Procuratore 13.*, *e della L. In re mandata 21. Cod. Mandati*, secondo ciò, che abbiamo dimostrato e provato di sopra al §. *1.* delle *Annotazioni* all' *Art. XIX.* della *Prima Parte*.

§. 28. Anzi il *Voet* si serve appunto della comparazione del Mandatario per confermare ciò, che stabilisce rapporto al *nego-*

tiorum gestore, non sapendo trovare una ragione di differenza, per cui il *Mandatario*, o sia *Procuratore*, debba esser tenuto della colpa *levissima*, e non già il *negotiorum gestore*: e perciò, nella maniera che il Gius Comune ha senza dubbio stabiliti i più rigorosi confini al primo nell' osservanza delle sue incombenze, così crede che debbano intendersi stabiliti i medesimi termini per il secondo: *Voet in Pand. lib. 3 tit. 4. de Negot. gestis* §. 4. *vers. Et sane &c.* „ ivi „ Et sane, si Mandatarius de *culpa levissima* con„ veniri possit *L. A Procuratore* 13., *L. In re mandata* 21. *Cod.* „ *Mandati*; rationem non video, cur non & ille, qui sponte se„ se administrationi alienorum negotiorum ingessit, de *levissima* „ deberet *culpa* respondere: præsertim cum aliunde constet, il„ los, qui ex natura Contractus tantum de lata, vel levi culpa „ tenerentur, tamen, si se sponte obtulerint, ad levissimam ob„ stringi. „

§ 29. Oltre di che, quando alcuno si assume il peso di eseguire una commissione mercantile, deve sempre intendersi, che egli se l' assuma per eseguirla secondo la consuetudine de' Mercanti, la quale serve di regola all' interpretazione del Mandato, o del dovere, che si assume un *negotiorum gestore*, per ciò, che c' insegnano *Jason in L. Certi condictio* §. *Si nummos ff. Si certum petatur*: *Paris. Consil.* 156. *num.* 12. *lib.* 4., *Spada Consil.* 162. *num.* 6. *lib.* 3., *Capyc. Latro Consult.* 21. *per tot.* con altri riportati dalla *Ruota di Genova de Mercatura decis.* 114. *num.* 14., & *Casaregi de Commerc. disc.* 54. *num.* 32. „ ivi „ Addito „ etiam, quod Mandatum recipit semper interpretationem a con„ sueto more Mercatorum. „

§. 30. Or siccome i Mercanti sogliono essere diligentissimi nel procurare l' accettazione, o pagamento delle Cambiali, nè sogliono frapporre la più piccola inutile dilazione; così i loro Mandati, o sia le loro commissioni relative alle accettazioni, o pagamenti delle Cambiali, devono sempre intendersi date per eseguirsi colla più possibile sollecitudine; poichè ciò, che è di stile, e di consuetudine nel Commercio, deve sempre da tutti rigorosamente osservarsi, *Rocco de Liter Camb. Notab.* 64. *num.*

175., *Rota Genuæ decis. 91. num. 5.*, *& Casaregi de Commercio disc. 54. num. 33.* „ ivi „ Idcirco cum Mercatores ubique soleant
» esse diligentissimi in curanda acceptatione, vel solutione Li-
» terarum, nullamque quoad eas inutilem temporis intercapedi-
» nem intermittant, ita debet semper interpretari eorum Manda-
» tum ad curandam acceptationem, vel solutionem Literarum,
» ut statim illud exequi debeat per Creditorem: id enim, quod
» comuniter est de stylo, & consuetudine Commercii, semper
» ab omnibus servari debet. „

§. 31. Nè capricciosa, o irragionevole deve considerarsi una simile consuetudine, giacchè è fondata sul giustissimo principio, che siccome nel Commercio è sempre imminente un gravissimo danno, perchè con troppa facilità è soggetta a cambiamento la sorte de i Negozianti, uno de i quali oggi è solvente e ricco, e domani è decotto, per ciò, che osservano *Constant ad Statut. Urb. annotat. 26. num. 184.*, *Mansius Consultat. 104. num 24. & seqq.*, *Stracca de Mercatura, tit. Mandati, num. 51.*, e nella precisa opportunità del caso, di cui si tratta, il *Casaregi nel d. disc. 54 num. 28.*, *& nel Cambista Instruito cap. 6. §. 38. e 39.* » ivi „ Ho primieramente fermato, che i Protesti si devono le-
» vare, e mandar subito che si può &c., particolarmente per-
» chè i Negozj de' Mercanti sono assai pericolosi, mentre stan-
» no sempre a rischio di fallire, e secondo la frase de i Dotto-
» ri *hodie sunt solvendo, cras non* „ *& Rota nostra nella citata Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. avanti il fu Sig. Auditor Redi al §. Idque apprime* „ ivi „ Idque apprime convenit
» stylo Mercatorum, inter quos eo magis hæc opinio servanda,
» quo facilius & brevius mutatur illorum conditio, & hodie
» divites & solvendo sunt, cras decocti „ quindi è, che in proporzione della circostanza del caso si rende maggiormente necessaria una esattissima diligenza, *Gregorio Lopez in Gloss. 3. lib. 1. tit. 24. part. 2 vers. Tambien*, *Jo. de Helvia in Labirynth. Commerc. Naval. lib. 3. cap. 4. num. 28. & seq.*, *de Luca de Cambiis disc. 26. num. 12.*, *& Casaregi d. disc. 55. num. 35.* „ ivi „
» Sed cum in materia Commercii, & præsertim Cambiorum, ubi,

„ ut experientia docet, adeo magnum supereminet pericu-
„ lum, exigitur omnis possibilis, imo exactissima diligentia „, e nel *Cambista Instruito cap. 6. §. 40. e 41.* „ ivi „ Onde, siccome „ dov' è maggiore ed imminente il pericolo si dee procedere „ con maggior cautela, e diligenza più esatta, *Cepparell. resolut.* „ *47. num. 11.*; così ne' negozj de' Mercanti, e particolarmente „ nelle materie delle Lettere di Cambio, si deve adoperare tutta „ la possibile diligenza. „

§. 32. Ne segue da ciò, che, siccome per regola generale, quando *periculum est in mora*, non deve concedersi la più piccola dilazione, *Mans. Consult. 104. num. 24. cum seqq.*; *Gaspar Manzius in suis specialib.* ad verbum *Periculum in mora*, *Gail. observ. 102.*, & *Casaregi de Commerc. d. disc. 54. num. 31.* „ ivi „ „ Et regulariter, ubi periculum est in mora, nulla dilatio est „ concedenda „ e nel *Cambista Instruito cap. 6. §. 42.* „ ivi „ E „ regolarmente, dove il pericolo può esser sempre imminente, „ non si deve concedere alcuna dilazione „; così, rapporto alle diligenze, che deve fare un Portatore di una Cambiale nell' occasione tanto dell' accettazione, che del pagamento, ogni mora può esser fatale, e deve perciò ascriversi a colpa del Portatore qualunque sua più piccola negligenza, è tenuto perciò alla refezione di quei danni, ai quali la medesima può aver dato causa, conforme concludono *Salgado Labyrinth. Creditor. part. 3. cap. 11. num. 39. vers. Deinde quia*, *Casaregi de Commerc. d. disc. 54. num. 56.* „ ivi „ Et ubi adest, vel facile evenire po- „ test periculum, adscribitur culpæ illius, qui illud non præ- „ venit, & antea perspexit „ e il fu Sig. *Auditor Redi nell' allegata Liburnen. Literarum Cambii del 27. Marzo 1752. §. Neque propitius* „ ivi „ Neque propitiis auribus audire potuimus „ distinctionem in proposito adductam inter magnam, ac par- „ vam moram, seu negligentiam in exigendo, quæ favore He- „ redum Roboredorum objiciebatur; in primis etenim, quidquid „ sit dicendum in alterius generis Cessionibus Jurium, in qui- „ bus præcipue affertur ea distinctio a nostratibus ad conce- „ dendum Cessionario regressum contra Cedentem, ubi illius mo-

„ ra in exigendo parva fuerit, in hoc, de quo nos agebamus, „ Contractu Literarum Cambii ea penitus extranea visa est, „ cum peculiaris in isto vigeat ratio favore Commercii, *ob* „ *quam nulla prorsus moræ, aut negligentiæ species toleratur in Præ-* „ *sentatore, & propterea ad ipsum omne semper spectat damnum* „ *ex sua, quamvis parva, & brevi mora in exigendo proveniens,* „ *& ad hunc effectum satis est, quod exigere neglexerit statim* „ *ac potuit.* „

§. 33. Dandosi poi il caso, che un tal Portatore non fosse che un semplice Commesso, e Procuratore del Remittente a procurare l'accettazione, in tal caso tutti i danni derivati dalla negligenza anderebbero per regola a posarsi sopra il Remittente come padrone del Cambio, o sia della Lettera, come avverte il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 25.* „ ivi „ Itaque Dominus Cambii negligens, amittit regressum, „ sive Protestationem omittat, sive suum Auctorem de adimple- „ mento deficiente non reddat certiorem, sive Protestationis In- „ strumentum haud trasmittat „ seguendo quella regola di ragione, che c' insegna, che il fatto del Procuratore si considera come fatto del Mandante, secondo i Testi nella *L. Ex facto 30. ff. de Negot. gest., L. Si servus servum §. Si fornacarius ff. Ad Legem Aquiliam, L. Neminem Cod. de Decurionib. lib. 10., Bruneman. in d. L. Ex facto ff. de Negot. gest. num. 1., Gratian. discept. 395. num. 7. & seqq., Staiban. resolut 34. per tot., Rot. Rom. decis. 73 num. 11. & seq. part 15. recent., & Rota nostra in d. Liburnen Literarum Cambii cor. Rel. §. Actio equidem &c.* „ ivi „ Actio equidem D. Marchionis Cottù contra D. Damia- „ num legitima agnoscebatur, cum iste illius Procuratoris, seu „ Mandatarii figuram gesserit, dum prefatas Literas ab eo sibi „ trasmissas recepit, negociatus est, Januamque direxit Hæredi- „ bus Roboredorum tenebatur igitur erga D. Cottù Mandan- „ tem de eadem culpa & negligentia, de qua inferius redarguen- „ tur dicti Hæredes, veluti si ipsemet eam commisisset. „

§. 34. In caso tale però compete al Remittente l'azione *Mandati directa* contro il Portatore, *Text. in L. Cum per Proca-*

tarorem, *Col Mandati*, *vel contra*, *ove il Brunemanno num.* 1., *Casaregi de Commercio disc.* 54. *num.* 64, e ne i precisi termini del caso, di cui si tratta, *Franck loc. cit.* §. 21. *in fine* „ ivi „ „ Mandatarius vero ex sua negligentia tenetur Mandanti „ & *Rota nostra nella citata Liburnen. Literarum Cambii del* 27. *Marzo* 1712 *cor. Redi* §. *Regressum &c.* „ ivi „ Regressum vero eidem » concedere haud dubitavimus contra Roboredorum Hæredes pro » obtinenda ab istis omnimoda relevatione indemnitatis, *tum* » *quia* expresse illam ei promiserunt &c., *tum quia omne dam-* » *num, quod Damianus passus est causa prædictæ condemnationis fa-* » *vore Marchionis Cottù*, non aliunde provenit, quam ex ne- » gligentia ipsorum Hæredum · quamobrem omnis æqui boni- » que ratio postulabat, ut ab iis potissimum sarciretur, *Puffen-* » *dorff de Offic. hom. & civis lib.* 1. *cap.* 6. §. 4. *&c.* „ essendo regola di ragione, che la negligenza, o il mal fatto di uno non debba pregiudicare ad un' altro, per il Testo nella *L. Electio* 26. §. *fin. ff. de Noxalib. action.*, *& ibi Glossa in verbo Noceat*, *cum aliis contextibus ibidem*, *Cap. Damnum de Regul. Jur. in* 6., *L. Quod quis culpa ff. eodem*, *Raffael de Turri de Cambiis disput.* 3. *quæst.* 11. *num.* 17., & *Casaregi de Commerc. disc.* 54. *num.* 63. „ ivi „ Et ratio est, quia nemo debet damnum » sentire ex negligentia ab altero commissa in iis, quæ jure, » vel de consuetudine facienda erant, sine qua negligentia dam- » num non erat obventurum „ ed *al num.* 66. „ ivi „ Cum » unius negligentia, vel factum indebitum, alteri nocere non » debeat. „

§. 35. Qualora poi la negligenza del Portatore nel presentare la Lettera, o nel cavare il Protesto non porta alcun danno, o che quel danno, che arriva alla Lettera, sarebbe derivato nonostante, e indipendentemente dalla detta negligenza; in tal caso il Portatore non è tenuto alla refezione di detto danno, come quello, che non è originato dal fatto suo *Test. in L. fin* §. *Si ex conditione ff. ad L. Rhodiam de jactu*, *L.* 2. §. *penult. ff. ad Tertyllianum*, *Capyc. Latro Consult.* 37. *num.* 26. e 27, *Altograd. Jur. Controv.* 2. *num.* 19. e 20., *Surdus decis.* 17. *num.* 9.

e 10., *Casaregi Cambista Instruito cap. 6. §. 44. 45. 46. 47 & 48.*, *& de Commerc. disc. 54. num. 38. 40. 42. e 49.* „ ivi „ Propterea pro regula tradimus, quod, ubi in facto appareret nihil omnino fuisse profutura prædicta Protesta, vel ob decoctionem Scribentis, vel solvere debentis Literas, tunc omissio, vel negligentia in illis elevandis, vel trasmittendis, nullatenus nocebit: quando enim diligentiæ prodesse non possunt, impune valent omitti per eum, qui illas facere tenebatur. „

In Livorno, fatto il Protesto, si spedisce al Remittente, e si trattiene la Cambiale.

§. 36. Dopo aver fin qui parlato delle obbligazioni principali del Portatore, tanto nel presentare, che nel protestare una Cambiale per difetto di accettazione, non deve lasciarsi sotto silenzio, che lo stile di Livorno si è, che il Portatore di una Cambiale, a cui venga denegata l'accettazione, dopo aver trasmesso il Protesto al suo Remittente, si ritenga la Cambiale originale nelle mani, *Casaregi Cambista Instruito cap. 5. num. 25.*, *& de Commerc. disc. 54. num. 17.* „ ivi „ Et quamvis nonnulli ex prædictis Doctoribus tradiderunt, Literas prædictas una cum Protestis esse remittendas ad Datorem Literarum; id tamen rationi non est consonum, quia Literæ Cambiales debent remanere penes ipsum Creditorem Cambii „ *& Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 13 Settembre 1743. cor. Bizzarrini, la XXVIII. del tom. VIII del Tesoro Ombrosiano num. 12.* e per regola generale lo fissa il *Franck. Inst. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 6. §. 5.* „ ivi „ Ipsas Literas Cambiales convenientissimum est in loco destinatæ solutionis detineri, donec earum dies venerit: idque aliis Legibus præcipitur, aliis permittitur. „

Ragione di questo costume.

§. 37. Questa consuetudine è fondata sulla ragione del diritto, che ha il Trattario, di pagare alla scadenza anche quella Lettera, che non ha accettata, prelativamente a qualunque altro, purchè nel tempo stesso rimborsi il Presentante della spesa del Protesto fatto nell'atto della denegata accettazione, secondo ciò, che per regola generale insegnano *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 4. §. 32.* „ ivi „ Quid, si Mercator detrectans initio acceptationem, veniente tamen die nihilominus solutionem præstet? Respondeo:

» Tunc Exactor illam recipere non tenetur, nisi Trassatus simul » restituat impensas in Protestatione factas » *Phoonsen chap. 17. §. 9.* » ivi » Le Porteur d'une Lettre de Change protestée faute d'ac» ceptation, qui n'a pas été acceptée S. P., par personne peut en » démander le payément à l'échéance à celui, sur qu'elle est ti» rée; & s'il réfuse de la payer, il doit la faire protester faute » de payément, dès le prémier jour de favour, & la renvoyer avec » le Protest „ *Stricz. dispat 18. tom. 7. cap. 4. §. 90.* » ivi » » Antequam vero hoc fiat, Præsentans Literas quidem primo ad» veniente Postarum die cum Protesto remittere valet; *nihilomi»nus tamen easdem adhuc penes se ad terminum usque solutionis re» tinet, ut, si interea Acceptans adhuc dum solvere velit, refusis tamen » expensis in Protestum, literas missas &c erogatis, audiatur.* »

§. 38. Questo diritto di preferenza a favore del Trattario, deriva dal Mandato, che egli ha dal Traente, a pagare ed estinguere quella tal Cambiale: e siccome questo Mandato non deve perfezionarsi, se non che alla scadenza della Lettera; così il Trattatario ha tempo fino a quell'epoca ad eseguire la sua commissione.

§. 39. Senza che all'esercizio di una tal facoltà possa essere di ostacolo la denegata accettazione nell'atto che li viene presentata la Lettera, per la ragione che, essendo il Mandato *in diem*, è sempre in stato d'implicita accettazione, e può sempre eseguirlo, a meno che prima della scadenza non fosse stato dal Traente revocato il Mandato.

§. 40. A questa regola generale si uniformano poi le Municipali disposizioni di alcune delle principali Piazze mercantili di Europa.

Uso d'Amburgo.

§. 41. Tale è in fatti quella d'*Amburgo*, prescritta dal §. 3. dell'*Ordinanza su i Cambi, e Lettere di Cambio*, stabilita dal Senato di quella Città, e riportata dal *Phoonsen* » ivi » Si dans ces trois » jours celui, sur qui la Lettre de Change est tirée, ne veut pas » l'accépter; le Porteur la fera protester, & envoyera le Protest, » *gardant la Lettre jusqu'à l'échéance, pour voir encore si celui, sur » qui elle est tirée, la veut payer. Que s'il veut le faire, le Porteur » en recevra le montant avec le fraix du Protest.* »

§. 42.

§. 42. Si legge prescritto lo stesso in *Augusta dal* §. *1. de l'Ordonnance du Change du sage & honorable Conseil de la Ville d'Augsbourgh, riportato dopo il Phoonsen les Loix, & Coutûmes du Change.*

Uso di Augusta.

§. 43. La medesima disposizione è stabilita per la Piazza di *Danzica* da i §§. 9. e 12. dell' *Ordinanza per il Cambio di detta Città del 8. Marzo 1701.*

Uso di Danzica.

§. 44. *L' Ordinanza per le Lettere di Cambio degli Stati Elettorali di Brandemburgo del 1684. al* §. *10.* dispone lo stesso ivi „ Lorsque par réfus faut d'accéptation une Lettre de Chan- „ ge est protestée, le Porteur est bien obligé d'envoyer le Pro- „ test par le prémiere Ordinaire; *mais il peut retenir par devers „ lui la Lettre jusqu'au jour de l'échéance. Si donc il n'y a point „ eu de Tiers qui soit intervenu, & que celui, sur qui la Traite „ est faite, offre de payer, le Porteur est obligé de recevoir le paye- „ ment avec restitution des frais du Protest, & des ports de Lettres.* „

Uso del Brandemburghese.

§. 45. Quest' *Ordinanza* però provvede anche al caso, in cui nell' atto della denegata accettazione sia intervenuta quella di un Terzo per onore della firma del Traente, o di alcun' altro interessato nella Lettera; e per quanto prescriva, che in un caso simile chi ha accettato per onor di firma meriti preferenza nell' atto del pagamento sopra il Trattario, che, dopo aver negato, offre di estinguere la Tratta; vuole ciò nonostante al §. 9., che, qualora il Trattario paghi le spese del Protesto, e un quarto per cento di provvisione per la fatta accettazione, debba egli essere preferito al pagamento della Cambiale.

§. 46. A *Breslau* finalmente si osserva la medesima consuetudine, in virtù del §. 10. *dell' Ordinanza del Cambio del 28. Novembre 1672.* „ ivi „ Lorsqu'une Lettre de Change aura été „ protesté faute d'accéptation, le Porteur en pourra d'abord en- „ voyer le Protest, & garder la Lettre, si celui, sur qui elle est „ tirée, fait esperer, qu'il pourra l'accépter: *s'il l'accepte, le Por- „ teur sera obligé d'en* recevoir le payément à l'échéance avec „ les débours, qu'il aura faits pour le Protest. „

Uso di Bresla-via.

§. 47. I danni, che derivano per la denegata accettazione, quali sono quelli del Protesto, e quelli ancora della provvisione a chi avesse accettato per onor di firma, a cui in parte è dovuta dal momento che entra in accettazione, secondo ciò, che proveremo in appresso nelle *Annotazioni* all' Art. XXXII. di questa *Seconda Parte*, devono pagarsi da chi paga la Lettera, come abbiamo sopra fissato al §. 84.

Danni della Lettera, sopra l' Autore de' medesimi.

§. 48. Se però il Trattario averà avuto giusto motivo di non accettare, come, per esempio, se gli fosse mancata la Lettera d' avviso, o i fondi necessarj; in tal caso i danni predetti dovranno essere a carico del Traente come autore de i medesimi, secondo i principj di ragione, de i quali il *Puffendorff de Officio Homin. & Civis, lib. 1. cap. 6. §. 4., e di cui il Testi nella L. Sancimus Cod. de Pœn., L. Videamus §. final., & L. Qui damnum ff. Locati, Paulut. dissert. 28. num. 1., Thomat. dec. 47. num. 2., Rota Rom. dec. 221. num. 20. part. 16. recent., & Rota nostra nella citata Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. cor. Bizzarrini, la XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 30.*

§. 49. E viceversa per lo stesso principio, se il rifiuto fosse stato capriccioso, non originato da legittima causa, ma solo dalla colpa del Trattario; in tal caso i danni, che dal medesimo ne fossero derivati, devono tutti posarsi sopra di lui, che n' è stato l' autore.

In dì di Festa non si fa Instrumento.

§. 50. In ultimo luogo finalmente non lasceremo di quì avvertire, che i Protesti non possono levarsi in giorno di Festa d' intiero precetto, perchè in essi è proibito a qualunque Notaro il rogarsi di alcun' atto pubblico, alla riserva che de i Testamenti, ed in tal caso si usa in Livorno di differire la stipulazione dell' atto al dì susseguente, coerentemente alla disposizione di ragion comune, di cui il Testo *in Cap. final. de Feriis, & L. 2. & ult. Cod. de Feriis*, e di cui, parlando delle Leggi Municipali Toscane, il *Montelatici Jurisprudentiæ Civilis Elementa ad Formularii Florentini ornatum tom. 2. tit. 22. §. An Notarius possit in die feriato Instrumenta conficere, & incidenter de*

Ferus, *verſ. Contentioſæ*, e ne i preciſi termini del caſo lo ſtabiliſce *l' Einneccio* per regola generale *Elem. Jur. Camb. cap. 4. §. 39.* „ ivi „ Si in diem feriatum incidat terminus ſolutionis, „ nec Acceptans invitus ſolvere tenetur, nec Preſentans ſolu„ tionem urgere, *vel Proteſtationem interponere poteſt, ſed expe„ ctandus eſt dies ſequens non feriatus.* „

ARTICOLO XI.

IL Trattario, che ha accettata una Cambiale, è ſempre, ed aſſolutamente debitore dell' importare della medeſima, che deve alla ſcadenza irremiſſibilmente pagare al Portatore legittimamente autorizzato.

ANNOTAZIONI.

Trattario equiparato al Mandatario, e perciò in libertà di accettare, o recuſare una Tratta.

§. 1. ABbiamo detto e provato al § 1. e ſeg. delle *Annotazioni* all' *Articolo III.* della preſente *Parte II.*, che è in libertà di un Trattario l'accettare, o il recuſare il pagamento di una Cambiale, ſeguendo in ciò le regole di ragion comune relative al Mandato, al Mandante, e al Mandatario, a cui ſi è equiparato in queſta parte un Trattario.

Differenza, che paſſa fra il Mandatario, e il Trattario

§. 2. Paſſeremo ora a dire, che fra il Mandatario, e il Trattario vi è una differenza, la quale conſiſte in queſto, cioè, che il primo, allorchè accetta un' incumbenza, e quella eſeguiſce *Procuratorio nomine*, non obbliga mai in ciò la ſua perſona, ma quella del Mandante, laddove un Trattario, ſubito che accetta una Cambiale, ſi coſtituiſce debitore in proprio dell' eſecuzione dell' ordine, e in conſeguenza del pagamento della Tratta.

Ragione di tal differenza.

§. 3. Una tal differenza nasce veramente dalla diversa maniera di eseguire il Mandato, imperciocchè un Mandatario per qualunque altro negozio civile è solito sempre di protestare, che adempisce l'atto come Procuratore, e senza pregiudizio della propria persona: dimodochè, se un Mandatario, che ricevesse un'ordine di pagare ad un terzo una somma, accettasse liberamente il Mandato senza fare alcuna dichiarazione di voler ciò adempire unicamente come Procuratore del Mandante, e coi di lui denari; si renderebbe debitore in proprio dell'esecuzione del Mandato, come se ne rende il Trattario, il quale colla libera accettazione viene a contrarre col Padrone della Cambiale *l'obbligazione de constituta pecunia*, conforme abbiamo e fissato, e provato al §. 12. delle *Annotazioni* all'*Articolo III.* della *Prima Parte*.

[illegible]

§. 4. Il benefizio del Commercio non permette quei comodi, riservi, e dichiarazioni, che possono farsi nelle altre contrattazioni; e perciò fu ed è necessario un semplice sistema, che assicurasse la pronta esazione di quelle somme, che si traggono, acciò un Negoziante, che per gl'impegni del suo Commercio fa capitale di simili assegnamenti, non si trovasse disappuntato dalla mancanza del pagamento nel punto di farne uso, col vedersi trasgredito, ed inseguito il Mandato sotto alcuno di quei tanti compensi dilatorj, che può addurre un Mandatario, che accetta l'incumbenza di fare un pagamento colla semplice qualità di rappresentante del Traente.

§. 5. Per questa ragione è stata introdotta la consuetudine, che un Trattario debba o accettare, o recusare: mentre, venendo recusata l'accettazione, in quello spazio di tempo, che percorre dal dì del rifiuto a quello della scadenza, ha comodo bastante il Possessore della Lettera di provvedere altrimenti ai suoi impegni, e di fare le sue premure per recuperare il danaro dato per l'acquisto di quella tal Lettera.

Chi accetta è obbligato a pagare.

§. 6. Accettata però, che alcuno abbia una Lettera, contrae, come si è detto, l'obbligazione *de constituta pecunia*, e deve irremissibilmente pagare l'importare della Lettera alla sca-

denza, senza che possa disimpegnarsene per alcun motivo: giacchè *accettare* vuol dire obbligarsi a pagare, secondo le regole Mercantili ricevute nel Foro, e di cui ci rendono sicura testimonianza *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 3. §. 1.* » ivi „ Est vero acceptatio Literarum Cambialium generatim » promissio Presentatori illarum facta de solutione pecuniæ il- » lis contentæ prestanda, *promissorem obligans* „ ed al §. 6. „ ivi » » Acceptatio libera, est promissio ejus, in quem Literæ Cambiales » conceptæ sunt, earum Præsentatori, absque conditione alius » satisfationis, ac Trassans obtinuit, facta, de solutione pecuniæ » contentæ præstanda, promissorem obligans „ ed al §. 17. „ ivi » » Effectus acceptationis est obligare Acceptantem efficacissime, » atque irrevocabiliter, tamquam debitorem principalem, tam » Possessori, quam reliquis, quorum interest, maxime post ex- » traditionem „ *Heinecc. Elem. Jur. Camb. cap. 3. §. 12.* „ ivi » » Ex quo sequitur, ut tertius, cui solutio injungitur, Cambium » acceptare invitus non teneatur: *ut, semel acceptato Cambio, ob- » strictus sit ad solutionem* „ & *cap. 4. §. 36.* „ ivi „ Ea facta » (acceptatione) Acceptans absciffe tenetur ad solutionem præ- » standam. Quod adeo verum est, ut recedere, voluntatemque » mutare non possit, si vel maxime Trassans interim Foro ces- » serit „ *Stryckius disput. 18. tom. 7. cap. 4. §. 4.* „ Acceptans » constituitur debitor ejus, ad cujus Mandatum easdem acce- » ptavit, neque prius liberatur, nisi actuali facta solutione „ *Phoonsen chap. 10. § 7.* „ ivi „ Accépter une Lettre de Chan- » ge, c'est s'obliger de la payer. Celui, qui accépte une Let- » tre de Change, la doit payer „ *Du Puy cap. 2. §. 2.* „ ivi » » La regola generale si è, che quello, che ha accettato, non » possa ritrattarsi, nè esimersi da pagare: poteva egli non im- » pegnarsi; ma, essendo impegnato colla sua accettazione, ha » corso la fede del Traente; la di cui condizione doveva es- » serli nota „ *Scaccia de commercio & camb. §. 2. Gloss. 5. num. 327.* „ ivi „ Quæro XI., an is, qui acceptavit solvere Li- » teras Cambii, possit pænitere, & recusare earum solutionem, » præsertim si, post transmissas ad te Literas, is, qui Literas te-

» cit, decoxerit? Respondeo quod, acceptatis Literis, non potest » illarum solutionem recusare, quamvis decoxerit „ & §. 2. *Gloss. 9. num. 10.*, *Ansaldo de Commerc. disc. 2. num. 4.*, & *disc. 4. num. 3.* „ ivi „ Qui, hujusmodi Literas acceptando, nulla sese » valent exceptione tueri, sed compelluntur solvere, ac si per » solemnem stipulationem sese soluturos prefixo tempore pro- » misissent, & obligassent „ *Turre de Cambio disput. 1. quest. 17. num. 43.* „ ivi „ Reliquum est, ut concludamus; dictum sub- » scribentem (*cioè l' accettante*) valide ac legitime obligari, » tamquam expromissorem; cum hujusmodi obligatio sit con- » formis menti & intentioni contrahentium, & dispositio juris » ei assistat ad omnes illos effectus, quos universalis praxis Mer- » catorum ei tribuit. Quæ ea est, ut, nullo alio requisito, nul- » laque admissa exceptione, taliter suscribens, in omnibus & per » omnia, ac si esset principalis debitor, teneatur ad solutionem » dicti Cambii „ *Casaregis de Commerc. disc. 13. num. 6. e 7.* » ivi „ Inde fit, quod Acceptans, uti debitor ex constituta pe- » cunia, solutionem Literarum evitare non possit, etiamsi debi- » tum ad alios, & non ad ipsum spectaret „ *per Text. expres- sum in L. Fum, qui Ephesi 5. §. Quod exigimus Cod. de Constit. pecun.*, *Stypman. Jus Maritimum cap. 8. num. 82. fol. mihi 496.* „ ivi „ Ut si Sempronius acceptavit Literas, nec contra- » dixit, cogatur solvere, quia semel eas adprobavit, *L. 9. ff. » de Negot. gest.*, & agnovisse se debitorem censetur ejus sum- » mæ, quæ Literis continetur „ *de Franchis Decis. Neapolit. 303. num. 2. e 3.*, *Rota Rom. cor. Dunozet Jun. decis. 940. num. 1. decis. 134. num. 4. part. 4. tom. 1.*, & *decis. 345. num. 1. part. 5. tom. 1. recent.*, *ed in una Romana Literarum Cambii 4. Aprilis 1718. cor. Rovault de Gamaches riportata dopo il Cambista Instruito del Casaregi dec. 1. num. 2. e 3.* „ ivi „ Justitia » namque dicti Mandati, quæ sola impugnabatur, evidens & » aperta redditur ex eo, quod Blanchinus, acceptando hujusmo- » di Literas, ratione publici Commercii paratam habentes exe- » cutionem, *Baldus &c.*, perinde est, ac si per solemnem stipula- » tionem sese obligasset; ideoque, posthabitis exceptionibus qui-

„ buscumque altiorem indaginem requirentibus, ad illarum so-
„ lutionem compellendus est „ & coram Ottobono decis. 118. num.
„ 10. „ ivi „ Neque potest allegare, quod Betti tunc non es-
„ sent Creditores eorum de Nicolinis, ideoque censeri debeant
„ tamquam simpliciter Adjecti solutioni. Quia, omisso quod con-
„ trarium constat ex iisdem Literis Cambii, in quibus dicitur
„ *per valuta contanti*, visum fuit cessare omnem difficultatem
„ post factam a Ceccopanio acceptationem; nam illius vigore
„ Betti effecti fuerunt principales creditores Acceptantis ex eju-
„ sdem propria obligatione, & contra eum acquisiverunt actio-
„ nem irrevocabilem „ *& Rota nostra coram Monacho dec. Flo-
rent. 70. num. 1., e nella Florentina Literarum Cambii del 28.
Settembre 1750. cor. Montordi, la XXXII. del tomo VIII. del Te-
soro Ombrosiano num. 2.*

ARTICOLO XII.

MAncandosi di pagare alla scadenza una Cambiale accettata, compete al Possessore contro l' Accettante la via esecutiva, avendo la Cambiale accettata l' esecuzione parata nella forma la più privilegiata.

ANNOTAZIONI.

§. 1. IL benefizio, che esige il Commercio, merita veramente che le Cambiali accettate siano così sacrosante, che non debba esservi scusa per ritardarne il pagamento: poichè, se quei comodi e favori, che le Leggi Civili accordano comunemente ai debitori per differire la sodisfazione de i loro debiti, dovessero aver luogo anche a favore di chi accetta le Cambiali; resterebbe sconvolto tutto l' ordine del Commercio, ed i Negozianti non po-

Ragione della regola.

trebbero mai far capitale de i loro assegnamenti: laddove col rigore dell' esecuzione parata ricevono i Creditori la sodisfazione de i crediti cambiarj con quella medesima buona fede, con cui li hanno formati: conforme il *Costantino ad Statut. Urbis* avverte all' *Annotazione 12.* §. *39.* » ivi » Præcipue dum talis consuetudo » est rationabilis, & concernit nedum privatam, sed publicam utilitatem; cum per talem viam executivam, tanta celeritate » attributam hujusmodi Schedulis, Commercium publicum in Platea » augeatur; & mali Debitores, quibus Curia Romana plena exteris non eget, semper subterfugia, & cavillosas moras nectentes, tali forma executiva ac celeri adstricti, ad bonam frugem, „ ac datam fidem servandam reducuntur; & pecunia illa, bona fide „ credita, & fere loco depositi tradita, eadem bona fide illico „ restituatur „ e lo *Stryckio Disput. 18. del Tomo 7. Cap. 5.* §. *15. num. 55.* „ ivi „ Etenim Cambii negotium, considerato suo initio, „ introductum videtur pro Mercatoribus, qui peregrinantes, & in „ locis alienis negotia sua expedientes, maxima paterentur damna, nisi Cambia haberent *paratissimam executionem.* „

L' Esecuzione parata si accorda per regola generale per il pagamento delle Cambiali accettate

§. 2. E' quindi una regola universale stabilita in tutte le Piazze di Commercio, che, non pagandosi alla scadenza una Cambiale accettata, si accorda al Possessore l' esecuzione parata contro l' Accettante, senz' ammettere a suo favore nè scuse, nè dilazioni di qualsivoglia sorte e natura: *Bald. Cons. 394. num. 4. lib. 5.*, *Gratian. Discept. Forens. Cap. 569. n. 23.*, *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 7. tit. 3.* §. *3. 7. e 8.*, *Scaccia de Commerc. & Camb.* §. *7. Gloss. 5. num. 4.*, *Turre de Camb. disput. 2. quæst. 16. num. 16. e 21.*, *Carleval. de Judic. part. 2. tit. 3. disputat. 6. num. 22. & seq.*, *Calvin. de Æquitate cap. 180. num. 12.*, *Ansald. de Commercio disc. 3. num. 3.* „ ivi „ Locus est relaxationi mandati, quia „ constat de clara & incontrovertibili acceptatione Literarum Cambii; *quo casu de totius Orbis consuetudine, omni & quacumque exceptione postposita, celerem intrare viam executivam* plena sunt „ volumina *Scribentium*, & omnium *Antesignanus* notavit *Bartolus* „ *in L. si Titius vers. Et sic Lex ff. de Constitut. pecun. &c &c.* » *De Luca de Cambiis, & de Judic. disc. 42. n. 27.*, *& disc. 37. n. 63.*

63., *& de Cambiis disc. 22. num. 2.* „ ivi „ Et quatenus perti-
„ net ad primam, dicebam non esse dubitandum de regula super
„ competentia viæ executivæ, quæ est magis communis, & *ubique*
„ *recepta DD. opinione*, non solum contra Mandatarium acceptan-
„ tem, sed etiam contra Scribentem, in casu regressus ob illarum
„ non implementum; cum de communi omnium Europæ Tribuna-
„ lium consuetudine, ratione Commercii, id receptum sit, ex de-
„ ductis per *Gratianum &c.* „ *Stryck. disput. 18. cap. 5.* § *13 n.*
„ *51 tom. 7.* „ ivi „ Condemnato itaque per Sententiam ad sol-
„ vendum reo, *in continenti via executiva* contra eumdem procedi-
„ tur, itaut jam nulla amplius exceptione executio impediri pos-
„ sit: & hoc exinde, quia Schedulæ Collybisticæ habentur, facta
„ scilicet recognitione, pro Instrumentis quarantigiatis; adeout, ex-
„ clusa omni appellatione, tam quoad effectum suspensivum, quam
„ devolutivum, Regiam manum, idest celerrimam atque comptis-
„ simam habeant executionem „

Si esamina se questo diritto sia de Jure Communi.

§. 3 Si è fatta da i Dottori la questione se de *Jure Communi* competa alle Cambiali l' esecuzione, e così se questo rigoroso diritto provenga dal Gius Romano; e, secondo il solito, diviso è stato il parere de i Giureconsulti, avendo alcuni opinato per l' affermativa, quali sono quelli riportati dal *Genua de Scriptura privata lib. 3. quæst. 7. num. 8.*, e dal *Caito de Credito cap. 2. tit. 7. n. 2478. 2479. e 2480*; ed altri all' opposto per la negativa, a' quali si unisce il predetto *Genua loc. cit. n. 9. e 14.*, *Caiti de Credito loc. cit. n. 2481.*

Ragioni per la negativa.

§. 4. E' fuori di dubbio, che espressamente non è ciò prescritto in alcuna delle tante Leggi del Corpo Civile: nè poteva esserci, subitoche, come abbiamo osservato latamente al §. 15. e seguenti delle *Annotazioni* all' *Art V.* della *Prima Parte*, la Mercatura non formò mai l' oggetto delle pubbliche cure presso gli antichi Romani, e perchè di quel tempo non era noto, nè introdotto l' uso delle Cambiali, come abbiamo detto nella Prefazione; onde era impossibile, che si potesse pensare ad accordare de i privilegj a quelli atti, che non erano cogniti.

Ragioni per l'affermativa

§. 5. Quei Giureconsulti, che troppo attaccati al Gius Romano hanno preteso di trovare in esso una così estesa legislazione atta a somministrare i Canoni per qualunque caso, anche di atti non cogniti al tempo de i Legislatori, sono andati a investigare quei titoli, che la natura dell' atto portava seco, e a questi applicando certe regole generali, hanno per induzione creduto di ritrovare nel Gius de i Romani tali fondamenti da potere indurre il privilegio dell' esecuzione parata: conforme può riscontrarsi nella questione, che ne fa il *Genua loc. cit. dal num. 1. al 7. inclusive.*

E' questa una regola generale, per consuetudine universale

§. 6. Subito però, che è cosa certissima, che questo privilegio è stato universalmente, e da tutte le più culte Nazioni ricevuto, perchè trovato necessario, non che utilissimo al Commercio, *Gait. de Credito, loc. cit. num. 2483., Casareg. de Commerc. disc. 152. num. 1. e 2., Ansald. de Commerc. disc. 3. n. 3, De Luca de Cambiis disc. 22. §. 2., Genua de Script. privat. lib. 3. quæst. 6. §. 15., Rot. Florent. coram Casareg. in una Literarum Camb., 2. Junii 1722. §. 15. la terza dopo il Cambista Instruito, & Rot. Rom. cor Seraphino, dec. 282. num. 2., riportata sotto n. 21. post Turre de Cambiis, & in Adnotat. ad dec. 282. part. 9. tom. 1 recent. num. 40.;* è fuori di dubbio, che questo è divenuto un Canone di Giurisprudenza universale, e tale può impunemente chiamarsi, perchè, nelle Cause Mercantili specialmente, gli usi, e le consuetudini ricevute con sicurezza, devono preferirsi nell' osservanza anche alle regole del Gius Comune, se alcune ve ne fossero in quella materia, *Corneus cons. 319. num. 12. tom. 3., Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 1. §. 14., Genua loc. cit. §. 16., Rota Januens. dec. 7. num. 11.*

In Toscana per Legge Municipale.

§. 7. In *Toscana* le Lettere di Cambio accettate hanno l' esecuzione parata in conseguenza della disposizione dello *Statuto di Mercanzia lib. 2. rubr. 8. §. 2.* » ivi » E le Lettere di Cambio, „ quando sono state accettate, e non pagate, e passato il termi„ ne di quelle, habbino l' esecuzione di fatto contro l'Accettante. „ E più fortemente fu stabilito dalla *Riforma del Decembre 1613. vers. Deliberamus &c.* » ivi » l' Esecuzione delle Lettere di Cambio,

„ quali saranno per l' avvenire accettate da chi ne avesse l' auto-
„ rità tanto in Firenze, quanto in qualsivoglia parte del Mondo;
„ ed ancora delle Lettere di Cambio, che saranno in qualsivo-
„ glia e modo, e luogo protestate, d' appartenenza in tutto e per
„ tutto ai Signori sei Consiglieri di questa Città, che per gli tem-
„ pi saranno &c.: *nè possa giovare, e giovi al Debitore qualsivoglia*
„ *deposito con condizione*, e per evitare qualunque esecuzione; ma
„ solo gli sia lecito depositare liberamente per liberarsi dall' esecu-
„ zione. „ E perciò si vede osservata costantemente questa regola
nei nostri Tribunali, conforme apparisce dalla *Liburnen. Literarum Cambii 3. Maij 1665. coram Audit. Bartholomæo Cordella num. 1., la XV. del tom. IV del Tesoro Ombrosiano, dalla Florentina Literarum Cambii 30. Decembris 1736. coram Aud. Philippo Rota num. 1., la XVIII. del tom. IX. del d. Tesoro*, e in termini più precisi *la Florentina Literarum Cambii 30 Septembris 1779. §. Portando &c. e seguenti, av. l' Illustrissimo Sig. Gio. Batt. Goalard Auditore della Camera del Commercio di Firenze, e la Rota Fiorentina nella confermatoria di detta Causa avanti l' Illustrissimo Sig. Auditor Giuseppe Vernaccini del 13. Settembre 1780. §. E per vero dire* „ ivi „ E per
„ vero dire è principio incontrastabile, che per il pagamento del-
„ le Lettere di Cambio, tanto contro il Trattario, nel caso che
„ le abbia accettate, quanto lo Scrivente o Girante, nel caso che
„ ritornino non adempite, ha luogo la via esecutiva; e ciò, non
„ solo secondo la general consuetudine di tutte le Piazze Mercan-
„ tili, di cui, oltre gli allegati nella precedente *Decisione §. Portando &c.*, attestano ancora l'*Ansaldo de Commercio disc. 77. n.*
„ *7., Rota Bononien. apud Ursol. de Transact. quæst. 40. num. 24.,*
„ *Rota Rom. in recentior. dec. 334. n. 1. e 2. part 5. tom. 1.;*
„ ma più precisamente in forza delle Leggi particolari, con le
„ quali si procede ne i nostri Tribunali, essendo sopra di ciò let-
„ terale la disposizione dello *Statuto di Mercanzia lib. 2. rubr. 8.*, e
„ quella *della Riforma dell' Anno 1613.*, l' una e l' altra estesamen-
„ te riportata in detta antecedente *Decisione §. A rendere viepiù*
„ *valido &c.*

Così particolarmente in Livorno.

§. 8. Alle due suddivisate generali Ordinanze emanate per regola de i casi, che accader possono in Toscana, sono state unite a benefizio della Piazza di Livorno altre più particolari disposizioni in questa materia; tale essendo la Lettera del Segretario di Stato Francesco Panciatichi, scritta di ordine espresso del Serenissimo Gran-Duca al Governatore di Livorno sotto dì 4. Marzo 1681. „ ivi „ Nel resto le Polizze di Cambio in „ tutte le Piazze hanno l'esecuzione parata, nè si possono in ve- „ run conto ammettere contradizioni, nè lunghi; e chi vorrà far- „ li, converrà che paghi, e poi repeta, e si faccia sentire quan- „ to gli piace „ di cui hanno fatto uso, e su di cui si fondarono nella contingenza di casi di tal natura il *Casareg. de Commerc. disc.* 145. *num.* 15. „ ivi „ Quod contra Literas Cam- „ bii nulla exceptio adduci valeat; nam, cum ipsæ privilegio „ executionis paratæ potiantur non solum de consuetudine ge- „ nerali omnium Platearum, sed etiam ex Lege particulari Li- „ burni, ut specialiter de ea constat ex Epistola scripta sub „ die 4. Martii 1681. Pisis de mandato S. R. Celsitudinis a D. „ Panciatticho a secretis ejusdem S. R. Celsitudinis, hujus te- „ noris &c.; immediate absque ulla contradictione solvi debent „ e la *Rota nostra nella Liburnen. Literarum Cambii del 2. Giugno* 1722. §. 15. *la decis.* 3. *dopo il Cambista Istruito del Casaregi*, *e nella citata Florentina Literarum Cambii del* 30. *Settembre* 1779. *coram Goulard* §. *Nè a ritardare &c.*

Simile a Roma.

§. 9. In *Roma* pure, non già in forza di alcuna Municipale disposizione, ma per una consuetudine ricevuta, e che dal costante e lungo uso ha acquistata forza di Legge, tanto per *le Cambiali accettate*, quanto per i Pagherò (Recapiti molto usitati in quella Piazza) si accorda *l'esecuzione parata*, a testimonianza *del Costantino ad Statut. Urbis*, *Adnotat.* 12. *cap.* 83. *tom.* 1. *num.* 36. *e* 37., *del Ridolfino in Prax. Judic. part.* 1. *cap.* 1. §. 70., *e della Rota Rom. in dec.* 334. *num.* 2., *& dec.* 375. *num.* 7. *part.* 5. *tom.* 1. *recentior*, *& Adnotat. ad dec.* 282. *part.* 9. *tom.* 1. *num.* 39., *coram Ottobono decis.* 118. *num.* 6., *cor. Crescentio dec.* 325. *num.* 1. *tom.* 3., *cor. Molines* [illegible] *num.* 1.,

coram Emerix. dec. 664. num. 1 tom. 2.,, ivi ,, Quod Literæ
» Cambii post acceptationem habent executionem paratam, &
» requirunt celerem expeditionem propter libertatem publici Com-
» mercii, ad tradita per *Gratianum &c.*, adeout a Sententiis
» pro illarum executione non soleat concedi appellatio suspen-
» siva, *Calvin. de Æquitat. lib. 3. cap. 280. num. 12. & seqq.*,
& Constant. Vot 402. num. 15 tom. 3

§. 10. A *Napoli* hanno le Cambiali accettate l' esecuzione parata, in forza della *Pragmatica prima* §. *5. de Literis Cambii*, *& Pragmat. 3.* §. *12.*, della di cui osservanza ci fanno fede *Gattus de Credito cap. 2. tit 7. num. 2485*, *Francisc. Rocco de Literis Cambii Notab. 2.* ,, ivi ,, Literæ Cambii ex Pragmatica-
» rum sanctionibus in Regno nostro habent executionem para-
» tam, quando sunt acceptatæ, *Pragmatica 1.* §. *5. de Literis Cam-*
» *bii*, non obstantibus quibuscumque exceptionibus, etiamsi op-
» ponatur valutam non fuisse solutam, *Pragm. 3.* §. *12.*, *& Pra-*
» *gmat. 5.* §. *3. eod. tit.*; & proinde expediuntur Literæ exe-
» cutoriales realiter & personaliter absque exceptione persona-
» rum, *Pragmat. 3.* §. *9. in fine eod. tit.* ,, *il Card. De Luca de Cambiis discurs. 22. num. 3.*, *& Thoro Compend. Decis. Neapolit. ad verbum Literæ Cambii fol. mihi 321.*

Simile a Napoli, e in Sicilia.

§. 11. E che così disponga il *Rito 18. della gran Curia del Regno di Sicilia*, lo attestano *Genua de Script. privata lib. 3. quæst. 6.* §. *17.* ,, ivi ,, Observandum secundo per Ritum magnæ Cu-
» riæ Regni Siciliæ 18. hoc idem particulariter provisum esse.
» Sic enim ejus verba sonant: Et quod pro Literis Cambii pos-
» sit executio procedere super quibuscumque bonis, etiam feu-
» dalibus, tamquam tacite obligatis ,, *Mastrill. dec. Sicil 9.*, *& Monachus dec. Florent. 70. num. 7.*

§. 12. I Capitoli per il Cambio della Città di *Bologna* (riportati in parte dopo il *Phoonsen les Loix & Coutûmes du Change*) al *cap. E quando le dette Lettere saranno state accettate &c.* accordano l' esecuzione parata alle Cambiali; e così si osserva in quella Piazza, *Bernacchini Vota Rotæ Bononien. 7.* §. *2. 5. & 6.*, *& Scaccia de Commerc. & Camb.* §. *7.*, *Glossa 2. num. 5.*,

Simile a Bologna.

& *Glossa 5. num. 3.*, & *Du Puy cap. 17.* §. *1. vers. E' questo*.

§. 13 Lo Statuto di *Genova al lib. 2. cap. 4.* dispone lo stesso, e lo afferma *lo Scaccia*, *loco citato* §. *7. Glossa 1. num. 1.*, ove riporta le precise parole dello Statuto medesimo, & §. *2. Glossa 2.* §. *4. e 5.*, *e Du Puy cap. 17.* §. *1. vers. E questa*.

Simile a Genova.

§. 14 A *Massa* è ordinato lo stesso dal §. *46. del Regolamento per le Cambiali di quel Ducato del 21. Novembre 1782.* » ivi „ Contro al Trattario, che manca di pagare una Cambia» le accettata, competerà la via esecutiva, dovendo per un tal » credito il Possessore di essa avere l' esecuzione parata contro » il Debitore. „

Simile a Massa.

§ 15. In *Francia* si osserva parimente la stessa regola in conseguenza del *tit. 5. Art. 1. dell' Editto di Commercio 1673*, di cui parla il *Du Puy cap. 18.* §. *1.* „ ivi „ Le Lettere di » Cambio sono così privilegiate, che, quantunque non siano che » semplici scritture private, esse hanno con tutto ciò l' esecu» zione parata; perche, subito che sono protestate per mancan» za di pagamento, i Presentanti possono ipso facto ottener la » licenza di sequestrare gli effetti di quei tali, che gli sono » obbligati, quali son quelli, di cui si è fatta menzione nel » Capitolo precedente. E questa è la precisa disposizione del » primo Articolo del titolo 5. dell' Editto di Commercio. „

Simile in Francia.

§. 16. La medesima regola è prescritta a *Roterdam da i* §§. *4. e 6. dell' Ordinanza, e Regolamento per la Banca, e per il diritto del Cambio di quella Città del 9. Decembre 1660.*

Simile in Roterdam.

§. 17. E' poi così rigida l' osservanza dell' accettazione di una Cambiale, e così forte l' obbligazione di pagare una Lettera accettata; che non vi è errore alcuno, che servir possa di scusa a sottrarre l' Accettante dal peso di dare esecuzione all' impegno contratto, mediante l' opportuno pagamento dell' importare della Lettera *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 5. tit. 3.* §. *18.* „ ivi „ Nec liberat error in acceptando commis» sus „ *Koeningh. ad Ordin. Camb. Lips.* §. *13. num. 9.*, & *de Præsentat. Lit. Camb. cap. 4.* §. *56. pag. 109.*

Non vi è errore, che liberi dall' accettazione.

§. 18. Nè il difetto della sperata rimessa prima della scadenza: *Franck. loc. cit.* „ ivi „ Aut defectus speratæ provisionis „ *Du Puy cap. 10. num. 1, Poithier Traité du Contract. du Change chap. 4. art. 6. §. 3. num. 118.*, dovendo imputare l'Accettante a sua colpa se fu troppo credulo nel correr la fede del Traente, *Stryck. disp. 18. cap. 4. §. 2. num. 7. tomo 2., Casaregi disc. 53. num. 8. de Commercio, & Du Puy detto cap. 10. num. 2., & Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 30. Decembre 1736 cor. Aut. Phil. Rota, la XVIII. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano §. 5.* „ ivi „ Et signanter solutionem „ evitare nequeat sub prætextu, quod debitum ad alios, non „ autem ad ipsum spectet, vel quod pretium Literarum sibi „ remissum non fuerit. „

Nè il difetto di sperata rimessa

§. 19 Nè il dolo del Traente, da cui abbia avuta origine l'accettazione; purchè in questo non abbia concorso il Possessor della Lettera con mala fede *Franck. Institut. Jur. Cambial. loc. cit.* „ ivi „ Aut dolus Trassantis, per quem acceptatio elicita fuit, *absque fraude Possessoris*. „

Nè il dolo del Traente.

§. 20. Se però il *dolo* derivasse da colpa, o mala fede del Possessore, il quale avesse fraudolentemente procurata l'accettazione di una Cambiale; in tal caso l'eccezione *doli mali* competerebbe all'Accettante, ed attissima sarebbe a liberarlo dal peso di adempire alla sodisfazione di quella tal Lettera accettata in forza dell'inganno del Portatore, conforme, seguendo il *Testo nella L. 1. §. 1. ff. de Dolo malo*, e la Teorica di *Baldo in rubr. Cod. de Const. pecunia num. 10. vers. Item*, di cui a questo proposito ragiona il *Vescovo Rocca, Disput. Jur. Select. cap. 92. num. 21*, fermano *Marquard. de Mercat. lib. 3. cap. 11. num. 43.*, *il Casaregi nel Cambista Instruito cap. 5. §. 39.* „ ivi „ Ed è di tal potenza l'eccezione del dolo, che ella ha luo- „ go eziandio indubitatamente contro le Lettere di Cambio, ben- „ chè abbiano esse l'esecuzione prontissima, e parata contro „ del Debitore „ *il Pothier du Contract du Change chap. 4. art. 6. §. 3. num. 118.* „ ivi „ Néanmoins si celui, sur qui la „ Lettre est tirée, & à qui les fonds n'ont pas été remis pour

Limita però se il dolo fosse stato commesso dal Portatore

» l'acquitter, avoit été engagé a l'accépter par le *dol* du Por- » teur, ou du Propriétaire de la Lettre, il feroit restituable con- » tre son acceptation & son engagement „ ove enuncia specifi- camente diversi casi, ne i quali può aver luogo l' eccezione del dolo, *Du Puy cap. 10. num. 3. e seguenti*, e lo fissò *la Ruota Fiorentina in una Litterarum Cambii 5. Junii 1722 coram Casaregi* riportata la terza dopo il *Cambista Instruito*: e ciò per la ragione, che la fraude ed il dolo non devono essere di pro- fitto a chi lo commette, ma deve ritorcersi sempre contro di lui, secondo ciò, che avverte l' *Henning. de Fidejussor cap. 20. §. 15. dal num. 19. fino al 21.*, e conforme stabilì la *Rota nostra in detta decisione coram Casaregi dopo il Cambista Instruito la 3.ª num. 5. e num. 8.* „ ivi „ E ciò non per altra ragione, se » non perchè la frode e il dolo non deve mai giovare a chi » l' ha commesso in altrui danno e pregiudizio, ma deve sem- » pre contro di lui rivoltarsi, ed a lui solamente nuocere, se- » condo le note regole di ragione. „

[illegible] ne del Traente dopo la seguita accettazione.

§. 21. Nè altresì può giovare all' Accettante, per esimersi dal pagamento della Cambiale accettata, la mutazione di stato del Traen- te, nè inclusive la di lui decozione formale seguita, e resa nota prima della scadenza della Lettera, per la ragione che, subitochè l' Accettante ha perfezionato il contratto, e stabilita validamente la sua obbligazione, gli Atti posteriori non possono essere atti ad alterarne la perfezione e validità precedentemente stabilita: con- forme, seguendo il *Testo nella L. 5. Cod. de Act. & Obligat.*, e *nella L. 33. de Regulis Juris in 6.* „ ivi „ Quod semel placuit, amplius „ displicere non potest „ la Teorica del *Saliceto in L. final. ff. ad Senatus Consultum Macedonianum*, e la distinzione *di Fab. de Anna Consil. 82. n. 21. e 22.*, insegnano comunemente *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 5. tit. 5 §. 3. e 4.*, *Rocco Respons. 12. n. 5.* „ ivi „ Quoad aliam oppositionem, quod scilicet Scribens erat „ decoctus post acceptationem, pendente tempore usus, ut ipse- „ met Mazzella fatetur, fuit replicatum: Conclusionem esse hodie „ indubitatam, quod, decocto Scribente post acceptationem, pen- „ dente termino ad solvendum, Acceptans teneatur tamquam fide-

„ jussor

„ jussor Scribentis „ *Stryck d. disput. 18. cap. 4. §. 8. n. 36 e 37* ivi „ Multo minus liberabitur Acceptans, si, Literis jam acceptatis, „ Trassans nummulariam rumpat negotiationem, ille postmodum, hoc „ comperto, Præsentanti solvere renuat, sed omnino, non obstante „ hac insperata decoctione Campsoris, ad solvendum obligatur. „ Etenim sibi imputare habet, quod non illico, re adhuc integra, „ contrariæ suæ voluntatis testationem interposuerit; seque juri suo „ tacite renunciasse, seque debitorem assignatæ pecuniæ constituis- „ se censetur, „ *Sorge Enucleat. Caf. Forens. tom. 2. cap. 16. de Camb. §. 13. vers. Longe tamen &c.* „ ivi „ Primo enim casu, „ quando Campsor mandans, sive scribens Literas, tempore illarum „ acceptationis idoneus existebat, acceptatio suum debet operari „ effectum, etiamsi postmodum Scribens conditionem mutaverit, „ antequam cederet, sive veniret dies solutionis: quippe Literas „ Cambii Acceptans, etiamsi non sit debitor Scribentis, uti illius „ fidejussor per acceptationis effectum, debitum solvere tenetur „ *Stypman. Jus Maritim. cap. 8. n. 80.*, *Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. Glossa 5. n. 327. e 329.*, *Gaitus de Credito cap. 2. tit. 7. n. 2396.*, *Pothier Traité du Change chap. 4. art 6. §. 3. num. 118.*, *Casaregi il Cambista Instruito cap. 2. §. 11.* „ ivi „ Oppure la decozio- „ ne è seguita dopo l' accettazione; e allora sarà senza dubbio „ tenuto l' Accettante al pagamento della Lettera „ *De Luca de Camb. disc. 20. n. 2.* „ ivi „ Cum enim prima Tracta acceptata es- „ set sub die 3. Martii, & sic per quatuor dies antequam sequere- „ tur decoctio; ita dicta acceptatio secuta dicebatur in tempore „ habili, quando Mandatum per mortem civilem Mandantis non „ expiraverat, & consequenter decoctionis periculum erat Manda- „ tarii, qui Literas acceptaverat, „ *Ansald. de Commerc. disc. 3. num. 4.*, *Franck. dec. 303. num. 2.*, ove *Carol. Ant. de Luca in observ. num. 1.*, *Mastril. dec. 221. num. 4.*, *Capyc. Latr. Dec. magnæ Curiæ Neapol. 196. n. 24. e 25.*, *Constant. vot. 402. num. 1. e 2.*, *Rot. Rom. cor. Coccino dec. 2326. tom. 5. n. 1.*, „ ivi „ Ratio resolutionis fuit, „ quia Rota solet distinguere duos casus. Primus, quando deco- „ ctio Scribentis succedit post acceptationem; & tunc Mercator, „ qui acceptavit, non obstante dicta decoctione, solvere tenetur, „

coram Rovault de Gamaches in una Romana Literarum Cambii del 4. Aprile 1718. riportata dal Casaregi dopo il suo Cambista Istruito dec. 1., e nel disc. 152. de Commercio n. 7., „ ivi „ At cum earumdem Literarum acceptatio legatur facta die 3. Mensis Augusti, „ Mazzolenus vero nonnisi die 8. ejusdem mensis decoxerit, aliter „ plene dicendum est, eo quod obligatio Acceptantis jam perfe- „ cta, & legitime contracta, dissolvi nequit ex subsequenti deco- „ ctione Scribentis principalis debitoris., „ ove ai successivi §§. 8. 9. e 10. si rende la ragione di una tale dottrina, e nella confermatoria di detta *Decisione del 17. Giugno 1720., la 77. dopo il Casaregi nel Cambista Instrutto n. 5., & in recentior. dec. 344. n. 2. e 3. part. 5. tom. 1., & dec. 219. n. 4. part. 15.*, e finalmente la *Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 28. Settemb. 1750. cor. Montordo, la XXXII. del tom. VIII. del Tesoro Ombrosiano n. 2. §. 8.* „ ivi „ La difficoltà consisteva nel tempo del fallimento, quale essendo seguito in dì 8. di Maggio, vale a dire otto giorni dopo l' accettazione della Lettera, il pericolo, e il danno „ della decozione, secondo le regole di ragione comune, doveva cadere sopra chi in tempo abile si era obbligato a pagare: „ e finalmente nella *Florentina Girata del 13. Febbrajo 1698. coram Bellutio, Venturini, & de Marinis Rotæ Auditoribus n. 29. in lib. Motiv. trium Jud. 136. fol. 191.* „ ivi „ Oppure precede l' accettazione del Mandatario, benchè lo Scrivente di poi fosse „ fallito; ed in tal caso l' Accettante deve pagare. „

Nè la latente decozione del Traente al tempo dell' accettazione.

§. 22. Non è pure sufficiente a liberare l' Accettante dall' obbligazione contratta di pagare la Lettera alla scadenza nemmeno la latitante decozione del Traente al tempo dell' accettazione.

A ... hanno ...

§. 23. Equiparandosi da i Dottori la morte civile alla naturale per l' effetto del Mandato, che fa il Traente al Trattario coll' ordine, che gli dà in una Cambiale, di pagare ad un terzo una data somma, *De Luca disc. 20. num. 2. §. Super secundo &c., Gar. de Credit. cap. 2. tit. 7. n. 2397., Ansald. de Commerc. disc. 4. n. 7., & Rot. Rom. dec. 219. n. 3. part. 15., & cor. Seraphin. dec. 794. n. 11.*, e passando a fissare che, nella maniera che per la morte naturale del Mandante viene *de Jure* revocato il Man-

dato, *Text. in L. Inter causas 26. ff. Mandati*, & *in L. Mandatum Cod. eod.*; deve perciò ugualmente per l' identità di ragione intendersi revocato il Mandato del Traente, secondo ciò, che opinano dietro il Testo nella *L. Mutius §. finali*, e *nella L. Titius ff. de Procurat.*, *il Samminiat. consult. 27. n. 11.*, *Straccha de Decoctor. p. 3. num. 51.*, *Franc Rocco Notab. de Mandat. 99. n. 239.*, *Rot. Rom. dec. 345. num. 6. part. 5. recent.*; sono scesi i Dottori dopo questi principj a far la questione se il prossimo stato di decozione, o sia la latente decozione dovesse equipararsi alla vera e manifestata decozione, per l' effetto di concludere, che l accettazione fatta in tempo, che il Traente era sostanzialmente decotto, benchè non pubblicato il suo fallimento, non dovesse essere efficace ad obbligarlo al pagamento, come può vedersi presso *il Casaregi nel Cambista Instruito cap. 2. §. 12. e seg.*; pretendendo alcuni, che la vera decozione, benchè non manifestata pubblicamente, dovesse servire a liberare l' Accettante dal pagamento della Lettera, tra i quali l' *Ansaldo disc. 5. n. 12. e 20.*, *l' Epis. Rocca Disput. Jur. Sel. cap. 94. num. 19. e 20*, *e la Rot. Rom. cor Buratto dec. 9. num. 23.*, & *dec. 10. num. 1.*, *coram Coccino dec. 2326.*, *cor. Dunozett. dec. 940. num. 9.*, & *in recent. dec. 219. part. 15.*

§. 24. Comecchè per altro a giustificare la latente decozione, il di cui peso spetterebbe all' Accettante, è necessario il porre in essere da quali atti debba desumersi, e dentro a qual tempo possa ciò supporsi; sono state quindi varie e difformi le opinioni de i Dottori, non essendosi mai potuti conciliare fra loro su queste regole, le quali servir dovevano di base a stabilire la validità, o invalidità dell' accettazione: conforme può latamente vedersi presso il *Casaregi* nel *Cambista Instruito cap. 2. §. 16.*, e seguenti fino al *27. inclusive*.

Ragioni contro una tale opinione.

§. 25. In *Toscana* però è ormai stabilita la massima, che la latente decozione, e qualunque atto capace di dare indizio del cattivo stato d' un Traente, che preceda all' accettazione, non sia abile a rendere la medesima inefficace, conforme fu magistralmente fissato nella *Florentina Literarum Cambii del 23. Settembre 1750. coram Montordi*, riportata in ordine la *XXXII.* nel

In Toscana la latente decozione non scusa l' Accettante

tomo VIII del Tesoro Ombrosiano; ma che il formale, e pubblico fallimento sia unicamente capace a portare all' Accettante un simile benefizio, come proveremo nel susseguente Articolo XIII.

Perchè sono troppo equivoci gl' indizj, da i quali può temersi una decozione.

§. 26. E vaglia il vero, frequenti e continue sono le occasioni, in cui un Negoziante resta pregiudicato nel credito per qualche notoria sventura, che gli accade, o per qualche strettezza, in cui si ritrovi per soverchia dose d' impegni combinati con altrettante quantità d' incaglio nelle sue riscossioni, senza che si verifichi la sua decozione; in conseguenza di che, troppo fallace e pericolosa cosa sarebbe al Commercio l' autorizzare simili discrediti, da cui gli Accettanti prenderebbero sempre occasione di recusare il pagamento delle Cambiali in pregiudizio del Commercio: come, esaminando questo dubbio, riflette saviamente de more il *Cardinal De Luca de Cambiis disc. 25. num. 8.* „ ivi „ In hoc autem, mihi scribenti pro Salutio actore, ad
» solam etiam veritatem reflectenti, videbatur, quod circa ea,
» quæ Juris theoricam generalem percutiunt, forte processum
» esset cum aliquo equivoco, quodque dicta propositio, ita simpliciter sumpta, esset periculosa, publicoque Commercio, atque Negotiantium bonæ fidei nimis præjudicialis; siquidem in
» Urbe, omnibusque Orbis Civitatibus, & Emporiis quotidie
» practicamus, Mercatores ac Negociatores non semper eumdem
» uniformem statum habere, sed quandoque majoris, & quandoque minoris extimationis, atque plerosque pecunias sub
» Cambiis, vel ad interesse præter solitum accipere, vel Tractas non ita punctualiter implere, ac aliquando pati Protestationes, quæ majoris extimationis aliquam diminutionem
» inducere solent, adeout per aliquos melius informatos eis non
» credatur cum ea facilitate, vel in illis magnis summis, ut
» prius credi solebat; adhuc tamen in generali opinione,
» atque in Foro Mercatorum retinent eumdem statum, atque
» pro idoneis & probis Negotiatoribus reputantur, cum, exceptis quibusdam omnino accidentalibus ac inopinatis casibus
» raro contingibilibus, decoctiones non sequantur in instanti,
» sed longas habeant præparationes; unde propterea theorica

» communi consensu etiam tenentium magis benignam opinionem
» supra in secundo casu constituta nunquam verificabilis esset;
» nam, quandocumque post Acceptationem, sed ante implemen-
» tum, Scribentis decoctio, vel aliqua deteriorationis suspicio
» oriretur, semper Mandatarius recusare posset solutionem, sive
» accipere hunc prætextum pro Literarum prompto implemento
» differendo contra omnem Negotiationis, ac publici Commer-
» cii rationem, atque cum evidenti ejusdem Commercii, ac
» publicæ fidei præjudicio „; e conforme lo stesso *Casaregi*,
che in qualche modo pare che equipari una certa latente deco-
zione al positivo fallimento, avverte opportunamente nel *Cam-
bista Instruito cap. 2. §. 37. e 38.* „ ivi „ Intorno però a questi
» segni devo avvertire, che non bastano solamente le Lettere
» protestate, nè solamente qualche licenza, o mandato di so-
» spetto di fuga, che si fosse da alcuno ottenuto contro del
» Debitore, nè tampoco il salvo condotto, che avesse il medesi-
» mo Debitore per suo riguardo impetrato, per ciascuna delle
» quali cause, o altra simile avesse patita appresso la Piazza qual-
» che diminuzione del primiero suo credito: il che, siccome
» può procedere dalla strettezza, o mancanza del pronto con-
» tante, senza cui non può il Mercante in quel tempo riparare
» all'urgenza de' suoi Creditori, ma non già dall'impotenza,
» che egli veramente abbia di sodisfarli con altri suoi beni; non
» è atto perciò a farlo giudicare in stato di prossima decozione:
» e di fatto si vede, che simili accidenti succedono, e possono
» succedere anche alli ricchi di mercanzie, o beni, per la scar-
» sezza, come si diceva, del pronto contante, in cui alcune
» volte possono trovarsi „ e su questo medesimo fondamento
la stessa *Ruota Romana*, che ammette la latente decozione per
legittima scusa a favore dell'Accettante per liberarlo dal peso
di pagare la Cambiale accettata, vuole che sia una deteriora-
zione tale di stato, che abbia tolta al Traente qualunque fede
fra gli altri Mercanti, e che equivalga in sostanza ad una for-
male decozione, conforme fu deciso nella citata *Romana Lite-
rarum Cambii del 4. Aprile 1718. coram Royault de Gamaches*

riportata dal *Casaregi nel disc. 152 de Commercio num. 14.* „ ivi „
» Hinc non alia latens decoctio, & deterioratio Datoris Litera-
» rum admittitur ad effectum liberandi Acceptantem ab obliga-
» tione re integra suscepta, nisi illa, quæ eidem Datori omnem
» ademerit fidem in Foro aliorum Mercatorum, & formali de-
» coctioni æquipolleat, ne alias sub isto prætextu lædatur pu-
» blica Negociatio, & Commercium „ e il *Costantino nel suo Vo-
to 402. del tomo 3. dal §. 7. all' 11. inclusive*; in conseguenza di
che è massima stabilita, che, fintanto che un Negoziante ha cre-
dito in Piazza, benchè non pienissimo, e che continua le sue
operazioni Mercantili, non può considerarsi decotto, ancorchè
sostanzialmente sia non solvendo; perchè il credito si reputa più
del denaro, come magistralmente conclude il *Casaregi nel Cam-
bista Instruito cap. 2. §. 46.* e seguenti fino in fine, e come fis-
sò la *Rota Romana nel Casaregi de Commerc. disc. 152. num. 23.*,
e nella confermatoria *num. 7.*

E perchè non può mai formarsi una giusta epoca a tal effetto.

§. 27. L'istesso deve dirsi del tempo, in cui possa suppor-
si la latente decozione di uno, che fallisce: imperciocchè mol-
te volte in sostanza un Negoziante ha più debiti, che crediti;
e non ostante per molti mesi, e per molti anni si sostiene felice-
mente nel Commercio, mediante il semplice credito, mercè l'
ignoranza, in cui è il Pubblico, del vero stato del di lui pa-
trimonio: onde, se per desumere l'epoca della sua decozione
dovesse aversi riguardo a quel tal tempo, in cui effettivamente
i debiti superavano i crediti; ne seguirebbe la dolorosa conse-
guenza, che tanti contratti stipulati e passati a buona fede do-
vessero reputarsi nulli, il che sconvolgerebbe tutto l'ordine del
Commercio, annichilerebbe la buona fede, e produrrebbe una
feconda sorgente di liti, come seguita ad avvertire il *De Lu-
ca d. disc. 25. num. 11.* „ ivi „ Hoc autem si admitteremus in
» hac materia Literarum Cambii, esset involvere totum Mundum,
» atque publicum Commercium omnino tollere, vel impedire,
» quo nil absurdius, dum juxta *dec. 9. Buratti* tempus 14. die-
» rum reputatur passim sufficiens, & tamen data acceptatione
» tempus ulius est talis, & pluries minor, & sic nunquam dare-

» tur casus, quod Acceptans esset obligatus „; e dopo di lui *il Casaregi nel Cambista Instruito d. cap. 2. §. 29. vers. Ed in vero &c.* » ivi „ Ed in vero cosa più irragionevole, e più pregiudicia» le al pubblico Commercio, ed alla buona fede, che debbe » essere l'anima, ed il buon regolamento del medesimo, non » si potrebbe giammai trovare, se dato oggi il fallimento di » un Mercante, che ha vissuto sempre con buon credito ap» presso a tutta la Piazza sino al giorno della sua disgrazia, » si volesse ammettere per le prove positive, che si potessero » fare del suo pessimo stato, in cui si ritrovava egli per ve» rità un' anno, o maggior tempo anche prima, si dovesse, » dico, ammettere, che egli fosse fin d'allora in stato di pros» sima decozione: e pure, quando si dovesse stare alla mera ve» rità del fatto, bisognerebbe concederlo. „

In Toscana sono nulli gli atti fatti dieci giorni avanti il fallimento.

§. 28. E' verissimo, che molti Statuti particolari delle Città hanno determinata una precisa epoca, da cui debba presumersi decotto il Mercante, benche di decozione latante, conforme in Toscana dallo *Statuto di Mercanzia lib. 3. rubr. 2. de i Cessanti §. 94.* è stabilita dieci giorni avanti la pubblicazione del fallimento; ma è altrettanto vero, che simili disposizioni sono unicamente dirette a evitare le frodi, che in danno de i Creditori possono farsi dai Mercanti prossimi al fallimento, come in fatti il precedente §. 93. del detto *Statuto di Mercanzia* chiaramente lo denota, e come spiegò la *Ruota nostra all'* opportunità del caso nella *Florentina Literarum Cambii del 28. Settembre 1730. coram Montordi, la XXVII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 12.* „ ivi „ Altro fine pertanto non ebbero gli Statu» enti nel dichiarare nulli alcuni Contratti fatti da i Mercanti » prossimi al fallimento, che di ovviare alle frodi, solite da lo» ro in tal tempo commettersi o a proprio vantaggio, o di pa» renti, o di amici, come notano lo *Stracca de Mercatura tit.* » *de Decoctor. part. 3. num. 26. & seqq.*, *Casaregi de Commerc. disc.* » *75. num. 15.*, e litteralmente dichiarò il nostro Statuto „ ivi » » *Siccome chi si riduce al fallimento fa prima di ogni altro il* » *suo disordine, e mala volontà, e spesso avviene, che per comodo*

» *suo, o per salvare amici, e parenti, o chi bene gli torna, si tro-*
» *vano fatti da lui pagamenti, consegne, voltamenti di scritture, as-*
» *segnazioni di robe, di scritture, di denari, di crediti, e di altre*
» *facoltà &c., ed è conveniente toglier la via a chi acconsente, che*
» *in tal modo si proceda; perciò ordiniamo, che le cose che sopra, o*
» *alcuna di esse non si ammettino, nè abbiano luogo, se non si mo-*
» *streranno fatte per dieci giorni avanti al fallimento* „ Presumendo pertanto tali atti fraudolenti, e collusivi, come dimostrano le sopra referite parole „ *ed è conveniente togliere la via a chi accon-*
» *sente, che in tal modo si proceda* „; dichiara perciò nulli i medesimi, come fatti per defraudare i Creditori, coerentemente alla disposizione di ragione, secondo la quale restano annullati gli atti fatti dal Debitore in fraude de i suoi Creditori, qualora chi seco contratta partecipe sia della frode, *L. 1. in princ.*, *L. 6. §. Sciendum vers. Hoc edictum ff. Quae in fraud Creditor.*, ed in termini dello Statuto di Mercanzia la *Rota Fiorentina in Liburnen. Praelationis 17. Augusti 1741. §. Poichè siccome &c. avanti il Sig. Auditore Finetti*, e come, parlando generalmente degli altri Statuti Municipali in questa materia disponenti, reflette ancora il *Card. De Luca nel cit. disc. 25. n. 9. e 10. §. 27.* In fatti in prova di ciò lo *Statuto* medesimo *della Mercanzia di Firenze* al successivo §. 97. eccettua dalla generale disposizione del precedente §. 94.
» ivi „ Le vendite, compre, baratti, o altre alienazioni, che di
» giorno in giorno senza fraude secondo il solito del loro ven-
» dere, e *secondo il loro uso e stile Mercantile saranno state fatte*
» *da quel tale, che apparirà di poi fallito &c.* „ il che denota, che le operazioni di un Negoziante, benchè prossimo a mancare, purchè fatte a buona fede, e senza frode, hanno la loro pienissima validità.

§. 29. O si considerino dunque i segni, e gl' indizj atti a far dubitare di una mutazione di stato; noi abbiamo fatto vedere, che sono sempre troppo fallaci per poterli creder capaci a indurre la presunzione di una latitante decozione: o si considera la vera decozione, ma occulta; e questa pure non può giovare all' Accettante: o finalmente si considera il tempo prossimo fra l' ac-

cettazione,

cettazione, e il fallimento pubblicato; e nemmen questo può esser capace a salvare l' Accettante dal dovere di adempire l' impegno contratto colla sua accettazione: giacchè, come ha il Traente goduta buona reputazione fino al giorno, che non si è scoperto fallito, deve sempre prendersi l' epoca dal giorno della pubblicazione del fallimento all' effetto, di cui si tratta; poichè in tal caso la decozione è derivata da qualche sventura inopinata e improvvisa, o è un' effetto delle precedenti sventure restate occulte al Pubblico: e tanto nell' uno, che nell' altro caso, è fuori di dubbio, che l' accettazione è irrevocabile, conforme fermano *De Luca d. discor. 25. n. 6.*, *Rot. Rom. presso il Casaregi cit. discor. 152. n. 15. 16. 17. 18. e 22.* » ivi » Quoniam, si ex illis idem Mazzolenus exclusus non fuit e publico Foro, & cetu Mercatorum, imo vero „ ab ipso Millesio, & ab aliis communiter pro idoneo habebatur, „ ut ostendunt recensita facta verbis potentiora; non est profecto „ cur Jure decocti, aut proxime decocturi censendus foret: ut „ tradit *Card. De Luca de Camb. disc. 25. n. 8.*, ea valide ratio„ ne, quod Mercatores non semper retinent eumdem uniformem „ statum, itaut si aliqua illis accidant, ex quibus per alios melius „ informatos conjici, aut suspicari queat futura decoctio, vice „ autem versa in generali opinione bonum nomen retineant; in „ hoc conflictu rat o publici Commercii non patitur, quod „ iidem dicantur civiliter mortui „ *il Casaregi nel Cambista Instruito* „ *d. cap. 2. §. 40.* „ ivi „ Per lo contrario, se al tempo del Con„ tratto, o delle Lettere Cambiali non aveva dati bastanti segni „ della sua futura decozione, ma continuava a comparire alla „ Piazza, e far negozj, coprendo destramente fino a quel tempo, „ che potègli riuscire, il suo cattivo stato col farsi comunemen„ te credere ai Mercanti diverso da quello, che veramente egli „ era; in questo caso pare dèl tutto ragionevole, che si debban „ sostenere, ed esser validi quei Cambj, Contratti, o Negozj, che „ da lui sono stati fatti nel tempo, che era comunemente tenuto „ in buon credito, e che ciascuno probabilmente averebbe con „ esso lui contrattato, come puntualmente nel caso nostro così ra„ gionano &c. „ *Ansald. disc. 4. n. 17.*, *& disc. 5. n. 12.*

Il dolo del Portatore può solo scusare l'Accettante.

§. 30. L' unico caso pertanto, in cui l' Accettante potesse esimersi dall' accettazione nel caso di un fallimento manifestato posteriormente al tempo della seguita accettazione, quello sarebbe, in cui vi concorresse il *dolo* del Portatore, conforme si è già avvertito al §. 20. del presente Articolo.

L'azione del dolo può esercitarsi dai Creditori di un Traente decotto per obbligar l'Accettante a porre nel patrimonio del Fallito l'importar della Lettera, o per avocare per lo stesso oggetto la stessa somma dal Possessore, che l'avesse esatta.

§. 31. Il *dolo*, che commettesse un Traente nel fare una Tratta a favore di un Terzo in pregiudizio degli altri suoi Creditori, e per defraudare la massa di una porzione de' suoi capitali per beneficare in particolare alcuno de i suoi Creditori, al di cui ordine facesse la Tratta, potrebbe somministrare un' azione ai Creditori predetti per obbligare l' Accettante a pagare ad essi, anzichè al Possessore della Lettera, l' importare della Cambiale accettata; ed anche per avocare dalle mani del Portatore della medesima l' importare di essa, che ne avesse esatto, e costringerlo a porre quella tal somma in patrimonio del Decotto per distribuirsi a contributo: ma non può giovare all' Accettante, che, anche nel caso di un dolo commesso dal Traente, deve sempre sodisfare l' obbligazione contratta colla sua accettazione, o segua ciò a favore del Portatore della Lettera, o della massa de i Creditori del Traente decotto.

§. 32. In fatti è litterale la disposizione del Gius Comune nella *L. 1. in princ. ff. Quæ in fraud. Creditor. facta sunt ut restituantur*, ove si dichiarano nulli tutti gli atti fatti in frode a pregiudizio de i Creditori; e più singoli sono i Testi nella *L. Qui autem 6. §. Sciendum*, *nella L. ait Prætor §. 1. e nella L. Omnes Debitores §. 1. ff. eodem*, co i quali una tal nullità di atti fraudolenti vien' accordata anche a danno di quel Creditore, che, conscio e partecipe dell' atto fraudolente, fosse con esso stato beneficato. *Bruneman. in d. L. Ait Prætor 10. ff. Quæ in fraudem &c. n. 4.*, *e la d. Florent. Literarum Cambii del 23. Settemb. 1730. cor. Montordi, la XXXII. del tom. VIII. del Tesoro Ombrosiano n. 13.*; ma nessuna di queste Leggi soccorre quella sola persona, che resta ingannata da una falsa opinione, che ha del Traente, di cui corre la fede allorchè accetta una Cambiale tratta da esso, dovendo imputare a sua colpa se non fu bene informato dello

stato di quello, di cui non doveva ignorare la condizione, *Text. in L. Qui cum alio 20. ff. de Regul. Jur.* » ivi » Qui cum alio „ contrahit, vel est, vel esse debet non ignarus conditionis ejus, » dove a questo proposito il *Gaito de Credito cap. 2. tit. 7. n. 2401.*

§. 33. Evvi finalmente un' ultimo caso, in cui si sostiene l' accettazione a favore del Portatore di una Cambiale, e questo si è quando l' Accettante procede a fare la sua accettazione con piena cognizione dello stato del Traente: dimodochè la pubblicazione del di lui fallimento precedente all' accettazione non libera in tal caso l' Accettante dal dovere di estinguere la Tratta fatta sopra di lui: per la ragione, che presumono i Dottori, che abbia l' Accettante voluto renunziare al diritto, che gli competeva di non accettare, e costituirsi debitore per il Traente a favore del Possessore della Lettera, conforme fermano argomentando il *De Luca de Cambiis disc. 20. n. 2. §. Super secunda* » ivi » „ Aut de tempore acceptationis casus decoctionis Acceptanti veri- „ similiter cognitus esse poterat; & tunc sibi imputandum est, ita „ ut, dicto casu non obstante, ad solutionem Literarum Cambii, „ quas acceptavit, teneatur, „ *& disc. 25. n. 15.*, *Rocco resp. 10. n. 24.*, *Gait. de Cred. cap. 2. tit. 7. n. 2401.* „ ivi „ Et sic, qui „ ejus Literas acceptavit, non excusatur: nam, aut sciebat deco- „ ctionem, & tunc dicitur voluisse, & potuit, quod voluit, ex vul- „ gatis regulis, „ *Cohellin. ad Stat. Urb. Adnotat 26. art. 5. n. 136.* „ ivi „ Secus si, illam (decoctionem) sciens, adhuc Literas ac- „ ceptasset; nam tunc tenetur illas solvere » *Merlin. Pignattel. Centur 2. Allegat. cap. 11. n. 17.*, *Casaregi Cambista Instr. cap. 2. n. 10.* » ivi » Ma quando si fosse nel caso, che l' Accettante a- „ vesse avuta tal notizia, o l' avesse potuta avere, senza che „ egli allegar possa alcuna giusta e probabile causa della sua „ ignoranza; allora sarà senza dubbio tenuto al pagamento della „ Lettera da lui accettata, poichè deve solo a se imputare il „ danno procedente dalla sua accettazione, se egli, non ostante la „ scienza da lui avuta del fallimento del Dator della Lettera, l' „ ha voluta accettare „ *& Rot. Rom. dec. 345. n. 3. part. 5. recent. & Rota nostra nella Florent. Girate del 13. Feb. 1698. co-*

L' Accettante, che sa lo stato del Traente nell' atto che accetta, non è liberato per il precedente di lui fallimento.

ram Bellutio, Venturini, & de Marinis Rotæ Auditor. in lib. Motivor. trium Judic. 136. fol. 191. n. 30. „ ivi „ Se poi, fatta una „ diligente ricerca, potè sapere il detto caso di fallimento, per- „ chè abitavano nella stessa casa, ed erano dell' istessa Nazione, „ e cose simili, come appunto nel caso nostro; ed allora è on- „ ninamente tenuto a pagare „ *e il Magistrato Consolare di Pisa nella Liburnen. Pecuniaria del 6. Settembre 1783. avanti l' Illustrissimo Sig. Auditor Giuseppe Franceschi uno de i Consoli del Mare* §. 48. „ ivi „ La qual Fidejussione (dell' Accettante) non resta risolu- „ ta, benchè segua il fallimento dello Scrivente, potendosi uno „ obbligare validamente anche per altri, con tutto che abbia la „ scienza, che non fosse in grado di pagare, e che gli fosse no- „ to il suo prossimo fallimento, senza che, accadendo di fatto il „ medesimo, abbia luogo di potersene disimpegnare, perchè tale „ fu la di lui volontà. „

ARTICOLO XIII.

Dalla regola generale di dovere, chi accetta, irremissibilmente pagare l' importare della Lettera da esso accettata, si eccettua in primo luogo il caso, in cui si verifichi il fallimento del Traente pubblicato prima dell' accettazione della Lettera, senza notizia dell' Accettante: da cui ciò provandosi, s' intende nulla, e come se fatta non fosse la di lui accettazione.

ANNOTAZIONI.

Autorità, che stabiliscono la regola.

§. 1. È ormai una regola universalmente ricevuta, che, allora quando la pubblicazione del fallimento del Traente precede il giorno dell' accettazione, senza che l' Accettante possa averne avuta notizia allorchè appose in piè della Lettera la sua firma; non sia l' Accettante tenuto a pagare l' importare della

medesima al Portatore. Così, seguendo *Fabio de Anna* antesignano di questa distinzione fra il fallimento antecedente, e quello susseguente all'accettazione nel *Conf. 82.*, hanno ad una voce insegnato *Capyc. Latro conf. 42. num. 10.*, *Mansius consult. 126. num. 14. 15. e 18.*, *Episc. Rocca disput. Jur. Sel. cap. 94. num. 21.*, *Carleval. de Jud. tom. 2 tit. 3. disp. 6. num. 37*, *Ansaldo de Commerc. disc. 5. num 3. 4. e 5.*, *Stryck. disp. 18. cap. 4. num. 45. e 46. tom. 7.*, *De Luca de Camb. disc. 20 num. 2. §. Super secundo &c.*, & *disc. 25 num. 4.* „ ivi „ Primus est, ubi » decoctio Mandantis, seu Scribentis supervenit re integra, ante scilicet Literarum acceptationem factam a Mandatario, qui » in statu bonæ fidei eas postea acceptaverit, juste credens per» severantiam Mandantis in consueto bono statu, cujus muta» tionis ignorantia crassa, vel supina dici non valeat; & tunc » in dictis locis, & Tribunalibus recepta est opinio magis be» nigna excusans Acceptantem „ *Casaregi Il Cambista Instruito cap. 2. §. 1.*, *Constantin. ad Stat. Urb. Adnotat. 26. Art 3. num. 13.* „ ivi „ Aut decoctio præcessit acceptationem Literarum Cam» bii; & tali casu, superveniente scientia decoctionis post ac» ceptationem, Acceptans non tenetur solvere summam contentam » in Literis, licet acceptatis „ *Rocco Respons. 10. num. 12.* „ ivi » » Quinta conclusio circa justitiam, quod acceptatio Literarum in » casu nostro est nulla & invalida, quia licet Acceptans rema» neat obligatus ad solutionem, etiam Scribente decocto post » acceptationem, ut decidit S. C., teste de *Franchis dec. 303.* » cum aliis, qui adduci possunt in hac materia, nihilominus, » quando decoctio præcessit, & acceptatio subsequitur facta bo» na fide, quando Acceptantes ignorabant decoctionem, & ve» risimiliter ob distantiam loci non poterat de ea haberi scien» tia, ut in casu nostro, ubi decoctio fuit sub die 9. Septem» bris Liburni, & acceptationes secutæ Neapoli sub die 10. & » 17. Septembris, ut supra; tunc non tenentur Acceptantes, ut » probatur ex clarissimis mediis „ *de Franchis decis. 103. num. 6.* „ ivi „ Alius casus est, quando Mandantis, seu Scribentis » decoctio supervenit re integra, ante secutam acceptationem

» factam per Mandatarium; & tunc recepta est opinio magis be-
» nigna excusans Acceptantem „ *Rota Rom. coram Coccino decis. 2526. part. 5. num. 2.* „ ivi „ Secundus casus est, quando de-
» coctio Scribentis præcessit acceptationem; & hoc casu Merca-
» tor acceptans non tenetur „, *& in recentior. decis. 345. num. 4. part. 5. tomo 1.* „ ivi „ Verum, quia in præsenti themate de-
» coctio Moroni scribentis Literas præcessit acceptationes eo
» tempore factas per Campsores, quo ignorabant, nec verisi-
» militer decoctionem scire poterant, Domini censuerant dictos
» Baccellos Campsores per hujusmodi acceptationem non esse
» obligatos „ *Rota Genuæ decis. 2. num. 31.*, e così fu deciso magistralmente in una *Liburnen. Literarum Cambii del 22. Febbrajo 1717.* fra i Sigg. Santi Du Tremoul e Figli da una, ed il Signor Girolamo Belloni dall' altra dal Tribunale Consolare di Pisa a relazione dell' Illustrissimo Sig. Cavaliere Pio dal Borgo Assessore, come rilevasi dal Motivo in Stampa del predetto dottissimo Sig. Assessore, che è magistrale in questa materia, *nella Florentina Girata del 13. Febbrajo 1698. coram Bellutto, Venturini, & de Marinis Rotæ Auditor. in lib. Motiv. trium Jud. 136. fol. 191. sub num. 28.* „ ivi „ Nulladimeno per una miglior
» risposta deve distinguersi: imperciocchè, o quello, il quale scris-
» se la Lettera, falli avanti l' accettazione del Mandato; e al-
» lora il Mandatario può recusarne il pagamento. „

Ragione di questa regola.

§. 2. I fondamenti, su cui è stata universalmente stabilita questa regola, sono perchè la Tratta, o sia la commissione, che colla Cambiale dà il Traente al Trattario di pagare la somma in essa contenuta al Portatore della Lettera, si considera un Mandato, o una Fidejussione.

O si considera l' Accettante un Mandatario.

§. 3. Se l' Accettante si considera un Mandatario; siccome colla morte del Mandante viene a spirare il Mandato, e deve considerarsi revocato *ministerio Juris*, a forma del Testo espresso nella *L. Inter causas 26. ff. Mandati, vel contra, & in L. Mandatum Cod. eodem*; e siccome la decozione, o sia la morte civile di alcuno si equipara da i DD. alla naturale, *Samminiati Controv. 27. num. 12. Episc. Rocca disput. Jur. Sel. cap. 94. num. 24.*

» ivi „ Qualibet enim ſtatus mutatio ſufficit pro legali revoca- » tione Mandati „ *De Luca diſc. 20 n. 2. §. Super ſecunda &c.*, *Caſt. de Credito cap. 2. tit. 7. num. 2397.*, *Anſaldo de Commerc. diſc. 4. num. 7.*, *& Rota Rom. coram Seraphino deciſ. 794. num. 17*, *& deciſ. 219. num. 3. part. 15. recent.*, *e il Magiſtrato Conſolare di Piſa nella Liburnen. Pecuniaria, del 6. Settembre 1783. avanti l' Illuſtriſſimo Sig. Auditor Giuſeppe Franceſchi, uno de i Conſoli, al §. 46*; così colla decozione del Traente, ſeguita *re integra*, prima cioè che il Mandatario procedeſſe all' accettazione del Mandato, deve per l' identità di ragione intenderſi revocato il Mandato del Traente, e l' accettazione del Mandatario come nulla, conforme, dopo il Teſto nella *L. Mutius §. finali*, *e nella L. Titius ff. de Procuratorib.*, hanno concordemente fiſſato *Samminiati Conſult. 27. num. 11.* „ ivi „ Prædicta ve- » ro receptiſſima ſententia fundatur tam in defectu Mandati, » quod cenſeri debuit revocatum per mutationem ſtatus Man- » dantis &c. & maxime per effectivam decoctionem ſequutam, » quæ cum morti naturali æquiparetur &c., importat ipſo Iure » Mandati reſolutionem „ *& Conſult. 178. num. 10.*, *Manſius Conſult. 126. num. 2. e 11.*, *Caſaregi il Cambiſta Inſtruito cap. 2. num. 2.* „ ivi „ Primieramente perchè, per la mutazione dello » ſtato nel Mandante, rimaſe ſubito *ipſo jure* revocato il Man- » dato, e per conſeguenza cade a terra anche l' accettazione dell' iſteſſo Mandato ſeguita dopo la ſuddetta rivocazione „ *Anſaldo de Commerc. diſc. 5. num. 3. e 5.* „ ivi „ Utraque ratione, » ſeu pariſicazione inſpecta, nulla cenſeri valet contracta obli- » gatio per Acceptantem, quando Committens ſolutionem de tem- » pore acceptationis erat jam decoctus; nam Mandatum per » mortem civilem Mandantis (qualis in jure exiſtimatur deco- » ctio) dicitur revocatum „ *Rocco Reſponſ. 10. num 17.* „ ivi » » Quinto, quia Mandatum in Literis Cambii contentum per mor- » tem, ſeu mutationem ſtatus Mandantis extinguitur, *L. Si quis* » *alicui &c.*, & præcipue per decoctionem Mandatum dicitur re- » vocatum „ *Straccha de Decoct. part. 3. n. 50.*, *Conſtant. ad Statut. Urb. Adnotat. 26. tit. 3. num. 132.* „ ivi „ Aut decoctio præceſſit

» acceptationem Literarum Cambii; & tali casu, superveniente
» scientia decoctionis post acceptationem, Acceptans non tenetur
» solvere summam contentam in Literis, licet acceptatis, ob
» defectum consensus in Recipiente, & Acceptante Literas, qui,
» si scivisset decoctionem Scribentis, illas non acceptasset, ex
» quo non poterat obtinere relevationem a Scribente decocto,
» & ex quo inter Scribentem Literas Cambii, & illas Acceptan-
» tem intercedit Contractus Mandati, quod per decoctionem
» censetur revocatum, cum Acceptans Literas dicatur illas ac-
» ceptare rebus in eodem statu permanentibus, & conditionis
» deterioratione non mutatis: cum, mutato statu Scribentis per
» decoctionem, resolvatur consensus Acceptantis præstitus sub con-
» ditione tacita, quatenus res in eodem statu permaneret „ *Ca-
rolus Ant. De Luca ad Franck. observ. ad dec. 303. num. 6.* „ ivi »
» Alius casus est, quando Mandantis, seu Scribentis decoctio
» supervenit re integra, ante sequutam acceptationem factam per
» Mandatarium; & tunc recepta est opinio magis benigna ex-
» cusans Acceptantem; & tunc verius est Acceptantem non di-
» ci fidejussorem, vel expromissorem, sed potius Mandatarium,
» & acceptasse cum propria obligatione cum præsupposito, quod
» adhuc duraret Mandatum jam solutum per mortem civilem ex
» decoctione resultantem „ *Rota Rom. decis. 219. num. 2. part. 15.
recent.* „ ivi „ Sed etiam ex defectu consensus Mandantis, qui
» per mutationem status censetur Mandatum revocasse, *L. Nu-
» tus &c.*, quemadmodum censetur revocatum per mortem Man-
» dantis, cui decoctio æquiparatur „ *decis. 345. num. 7. part. 5.
tomo 2. recent.* „ ivi „ Sicuti etiam censetur revocatum in ca-
» su mortis Mandantis, cui decoctionem æquiparari dixerunt præ-
» dicti Doctores &c. „, *& in una Romana Restitutionis scutorum
mille, 25. Januarii 1737. coram de Vais apud Constantinum in
Voto 402. num. 17.* „ ivi „ Perperam tamen, & per errorem,
» quia Mandatum per mortem civilem, nempe decoctionem Spi-
» nulæ (Trahentis) medio tempore sequutam, jam cessave-
» rat „; e perciò fu condannato il Portatore della Cambiale a
restituir mille scudi, che aveva esatti per saldo della mede-
sima,

sima, a quell' Accettante, che aveva pagata la detta Lettera da esso accettata tre giorni dopo il pubblicato fallimento del Traente; e nella *Liburnen. Litterarum Cambii fra Du Tremoul, e Belloni del 21. Febbraro 1757. avanti il Sig. Caval. Pio dal Borgo* §. *56. e 57.* „ ivi „ Nè manca di ciò la sua efficace „ ragione, cioè perchè viene in detti casi a mancare il con- „ senso tanto per la parte del Mandante, o vogliam dire del „ Traente, quanto per la parte del Mandatario, o dir vogliamo „ dell'Accettante; mentre, essendo alcuno di questi fallito, vien „ reputato dalla Legge come civilmente morto, e perciò incapa- „ ce di prestare il consenso. „

O si consideri un Malevadore.

§. 4. O si considera l' Accettante come un fidejussore, o sia un' espromissore; e ciò non ostante deve la sua obbligazione fatta dopo che era già pubblicata la decozione del Traente, benchè ad esso ignota, considerarsi come nulla ed inefficace: per la ragione che questa s' intende sempre stipulata nella supposizione, che il Traente sia in quel tale stato, in cui si era allorchè trasse la Lettera, e in cui è supposto allorchè segue l' accettazione, e così colla condizione *rebus sic stantibus*: giacchè le Leggi Civili non presumono mai, che alcuno voglia assumersi un' obbligazione per un terzo incapace a rilevarlo, e ad indennizzarlo; e perciò, subito che si scuopre la variazione delle circostanze, e la mutata condizione del Traente, viene a mancare il consenso nell' Accettante, senza del quale non sussiste la di lui obbligazione *de constituta pecunia*: conforme, seguendo i Testi nella *L. Cum quis, & L. Si cum Cornelius ff. de Solution.*, argomentano saviamente a questo proposito *Scracca de Decoctor. par. 3. n. 50.*, *Samminiati Controversf. 27. n. 14.* „ ivi „ Quam etiam ex defectu consensus in „ ipsis DD. Benassai & Gamberini mandatariis, qui sese obligas- „ se intelliguntur sub implicita conditione *rebus in eodem statu* „ *manentibus*, hoc est, si & quatenus per d. N. Trahentem fa- „ cta non fuisset status mutatio, nec sequuta decoctio, sed in eo „ conditionis tenore extitisset, in quo communiter reputabatur de „ tempore Mandati apud Mercatores, ad Textum &c.: quæ condi- „ tio cum non fuerit verificata, imo defecerit de tempore acce-

„ ptationis, utique DD. Benassai & Gamberini non acceptasse cen-
„ sentur, & consequenter non tenebantur dictam Tractam adimple-
„ re „ *& controvers. 171. n. 10., Mans consult. 126. n. 13. &
seqq., Casaregi il Cambista Instrutto cap. 2. n. 2 e 3.* „ ivi „ In se-
„ condo luogo, perchè l'accettazione delle Lettere s'intende sem-
„ pre fatta col supposto, o con condizione, che le cose durino
„ nel medesimo stato, in cui erano quando fu dal Datore delle
„ Lettere dato l'ordine di pagare: e siccome al tempo della da-
„ ta Lettera lo Scrivente non era più nel medesimo stato d'i-
„ doneità al pagamento, come dall' Accettante da giuste cause
„ d'ignoranza ingannato si supponeva; ma decotto, o fallito,
„ cioè civilmente morto; così anche per difetto di consenso nell'
„ Accettante cessa l'accettazione delle Lettere, e per questa stessa
„ ragione cessa parimente l'altra obbligazione *de constituta pecun.*
„ (che, come abbiamo veduto nel mio *discorso 53. de Commer-
„ cio tom. 1.*, porta seco l'accettazione delle Lettere a favore di
„ chi doveva riscuotere). Così, rigettati i contrarj, afferma *Fab. o
„ de Anna &c.*,, *Scaccia de Commerc. §. 2. quæst. 11. n. 339., An-
saldo de Commerc. disc. 5. n. 3. 4. e 5., Rocco Resp. 10 n. 14. 15.
e 16.* „ ivi „ Secundo, quia omnis obligatio censetur facta rebus
„ in eodem statu permanentibus, *L. Eum, qui 38. ff. de Solution.*,
„ itaut per mortem, vel per mutationem status illius, a quo Ac-
„ ceptans erat relevandus, rerum status dicatur mutatus; unde me-
„ rito cessat obligatio, ita *Roman. &c.*, & in materia Literarum
„ Cambii tradunt *Genua de Script. privat. lib. 3. de Liter. Camb.
„ n. 78. Puteus Dec. 123. n. 3., Gait. de Credito tit. 2. cap. 7. n.
„ 2395.* Tertio, quia consensus est necessario requisitus ad consti-
„ tuendam obligationem: sed in hoc casu deficit consensus Ac-
„ ceptantis ad se obligandum pro eo, a quo non poterat releva-
„ ri; ergo cessat obligatio, *Rota Genuen. dec. 52. n. 2. &c.* Quar-
„ to, hæc relevatio indemnitatis est ex clausula (sine qua non)
„ quæ expressa in contractu, si deficiet, annullat obligationem, prout
„ expresse fuit in casu nostro (e ve l'intenderete con detto Fer-
„ fax per detto rimborso) sub qua spe & conditione fuit sequuta
„ acceptatio; ideo, cessante, deficit acceptatio vigore dictæ clausu-

„ læ, sine qua Acceptans non se obligasset, *Barr. &c.* „ *Rota Rom. cor. Coccino dec. 2326. n. 4.* „ ivi „ Unde, secuta mutatione status, „ resolvitur consensus Acceptantis, & non tenetur satisfacere pro- „ missioni „ *Dec. 345. n. 10. part. 5. tom. 1. recent.* „ ivi „ Un- „ de, cum Scribens Literas ad Campsorem, qui sibi non est obli- „ gatus, eidem solutionem Cambii demandet ea subintellecta con- „ ditione, ut deinde ab ipso Scribente relevetur indemnis; Cam- „ psor vero sub eodemmet pacto, tanquam conditione sine qua „ non, alienam in se suscipiat obligationem; sequitur, quod, de- „ ficiente ex parte Scribentis dicta conditione propter decoctio- „ nem, seu status mutationem, resolvatur pariter consensus ex „ parte ipsius Acceptantis, qui consideravit personam Scribentis „ de tempore acceptationis esse integram: quo casu idem Acce- „ ptans non censetur adprobasse in Literis acceptatis contenta; „ & consequenter non tenetur satisfacere promissioni, nisi rebus „ in eodem statu, in quo erant de tempore dati Mandati, per- „ manentibus „ & in *Dec. 219. n. 1. part. 15. recentior.* „ ivi „ „ Primus, ubi decoctio Scribentis, seu mandantis Literas, contin- „ git ante acceptationem; & tunc concordant Doctores omnes „ Mandatarium non teneri non solum ex defectu consensus ip- „ siusmet Mandatarii, qui non intelligitur se obligasse, nisi rebus „ in eodem statu manentibus „ e il *Consolato del Mare di Pisa*, nella citata *Liburnen. Literar. Cambii fra Du Tremoul e Belloni del 21. Febbr. 1757. avanti il Sig. Assessore Cav. Pio dal Borgo* §. 57. „ ivi „ Ed ancora perchè, avendo il Mandatario accettato „ sulla fiducia e sul supposto, che le cose si mantenessero nello „ stato, in cui esistevano quando ricevè il Mandato d' accetta- „ re; subito che si scoperse, che nell' atto dell' accettazione si „ erano queste cangiate, subito altresì venne a mancare il suo „ consenso, e per conseguenza a svanire la di lui obbligazione. „

§. 5 Vi sono però alcune Piazze, nelle quali, stando attaccati alle strette regole di ragione, che chi contrae un' obbligazione deve adempirla, e chè chi sta fidejussore per un' altro deve imputare a sua colpa se non è bene informato del vero stato del Debitore principale, per cui si obbliga, dietro alle quali sono

In Inghilterra, e in Olanda, chi accetta paga, nè vi è scusa.

pure stati di un ugual sentimento lo *Stypmanno de Jure Maritimo cap. 8. n. 50. & seq.*, il *Franck Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 2. §. 6.* „ ivi „ Eam vero (acceptationem) mutatio tem„ pore inter promissionem, & Literarum præsentationem interme„ dio suborta non enervat „ *Scaccia de Camb. §. 2. Glossa 5. n. 327.*, l'*Amato*, ed altri riportati dal *De Luca de Cambiis disc. 20. n. 2. §. Super secundo &c.* hanno adottata la massima, che chiunque sa tanto di accettare deve irremissibilmente pagare la Tratta, senza che possa scusarsene per qualsivoglia motivo, etiam di quello del fallimento del Traente antecedente all' accettazione. Si conta fra queste *Amsterdam*, per la quale ne abbiamo la testimonianza del *Phoonsen les Loix & Coutûmes du Change chap. 41. §. 17.* „ ivi „ Quand le Tireur d'une Lettre de Change vient „ à manquer, celui, qui l'a accéptée, n'est pas obligé de la payer „ d'abord, ni de donner aucune caution, ou assûrance pour le „ payément; car le Porteur est obligé d'attendre qu'elle soit é„ chûe, avant que de pouvoir avoir aucun droit sur lui, & alors „ seulement il est obligé de payer, soit qu'il ait reçû la provi„ sion du Tireur, ou non; „ e la Piazza di *Londra*, ove pure, una volta accettata una Lettera, l' Accettante non ha più alcuna legittima scusa per esimersi dal sodisfare all' impegno contratto colla sua accettazione.

Se il Trattario ha fondi del Traente per supplire alla Lettera, non vi è scusa, che lo esima dal dovere di pagare

§. 6. Se per altro il Trattario fosse debitore del Traente, è fuori di dubbio, che nemmeno per l' accettazione seguita dopo la decozione del Traente può esimersi dall' adempire al suo impegno: per la ragione, che tutti quei Dottori, che, adottando la regola più equitativa, hanno stabilito che l' Accettante non sia obbligato a pagare una Cambiale accettata dopo la pubblicazione del fallimento, hanno appoggiato questo loro sentimento, conforme abbiamo rilevato di sopra ai §§. 2. e 3. di questo stesso Articolo, sul motivo di non doversi supporre, che uno volesse contrarre un' obbligazione ed un' impegno per una persona, che non era in grado di reintegrarlo. Subito dunque, che il Trattario è debitore del Traente, non ha egli alcuna scusa, che possa esimerlo dal disporre de i di lui capitali a tenore degli

ordini del Proprietario; ed all' opposto, subito che questi sono stati addetti a beneficio del Prenditore della Lettera, ha questi acquistato un gius di pegno su quei tali fondi, per cui non può più essere pregiudicato, tutte le volte che l' atto della cessione di credito, o sia destinazione di capitali, che costituisce appunto il gius di pegno, è stato fatto in tempo idoneo, vale a dire subito che la Lettera è stata fatta, e consegnata in tempo, in cui il Traente era ancora *sui juris*, ed in buon credito, e perciò abilissimo a contrattare. Così fermano *Scoppa ad Merlin. Pignattelli Cent. 2. cap. 11. n. 14.*, *Roxas Consult. 67. n. 27. e 29.*, *Mans. Consult. 126. n. 18. vers. Teneri vult &c.*, *Rocco Centur. 2. respons. 12. n. 5. e 6.*, *Fabius de Anna Alleg. cons. 82. n. 24.*, *Constant. ad Statut. Urbis Adnot. 26. Art. 3. n. 139.* „ ivi „ Quando tamen Mercator, qui acceptavit Literas, est debitor Scribentis, tenetur omnino solvere, non obstante decoctione Scribentis, cum cesset motivum, quod non possit se revalere contra Scribentem decoctum „ *Casaregi il Cambista Instruito cap. 3. §. 20.* „ ivi „ Quarto caso. Tizio fa Tratta a Cajo suo debitore, il quale accetta la Lettera Cambiale pagabile a Sejo creditore di detto Tizio, ma poi si scorse, che al tempo dell' accettazione della Lettera fatta da Cajo era Tizio fallito, o in prossimo stato di fallire. Sopra questo caso si risponde essere obbligato Cajo a pagare a Sejo la Lettera da lui accettata: poichè in riguardo all' Accettante, siccome egli è debitore dello Scrivente, e non ha perciò bisogno di rivalersi contro di lui; così la detta decozione non si deve avere in alcuna considerazione, pienamente *lo Scoppa &c.* Ed in riguardo a Sejo, a cui era fatta la rimessa, l' accettazione di Cajo è valida, attesa la buona fede di detto Sejo, e Cajo, li quali non sapevano al tempo dell' accettazione la decozione di Tizio „ e *l' Ansaldo de Commercio disc. 5. n. 26. e 27.*

Dottori, che accordano a favor dell' Accettante una prelazione su i fondi

§. 7. E relativamente al gius di pegno, che il Creditore di un Cambio, o sia il Possessore di una Cambiale acquista sopra i fondi, che possono essere in mano al Trattario, lo fermano il *Phoonsen chap. 41. num. 43*, *Franc. Inst. Jur. Camb. lib. 2.*

addette all'adempimento della Lettera ad esso ceduta.

sect. 5. tit. 4. num. 2. „ ivi „ Idque in primis in Cambiis De„ bitoris communis propriis, ac Tractis ab eo acceptatis, item„ que remissis eidem pro computo Remittentis obtinet „ ed al §. 8. „ ivi „ Itemque in iis, quas eidem ad Tractas inde sol„ vendas, vel exactionem mandatario nomine faciendam re„ misit, quas & is, cujus computo remissæ, indicare, & Trassans „ arresto afficere potest. „

In Toscana per Legge Municipale.

§. 8. In *Toscana* poi la Legge Patria accorda il gius di pegno a quel Creditore, che dal Debitore riceve un assegno per cautela della sodisfazione del suo credito, o quest' assegno sia in mercanzia, o in contanti, o in nomi di Debitori, o sia in possesso del Creditore, o in via al suo ordine; purchè l' atto d' assegnazione sia fatto due giorni avanti alla pubblicazione del fallimento. Tale è la disposizione dello *Statuto di Mercanzia di Firenze lib. 3. rub. 2.* §. *91.* „ ivi „ Pertanto statuiro„ no, ed ordinarono, che chi al tempo del fallimento d' alcu„ na persona si trovasse avere in *suo potere, o d' altri al suo or„ dine, in qualunque luogo* mercanzie, o robe di qualsivoglia sor„ te, o *nomi di chi l' avrà a ricevere*, e tanto per conti proprj „ del Mandante, quanto per qualsivoglia conto a parte, o *che „ avrà ricevuto per sua sicurtà qualunque di tali cose;* se sarà ve„ ro, e legittimo creditore d' alcun tale così di poi fallito, o „ per denari di chi l' avesse servito, preso per lui a Cambio, „ o datol' a Cambio, o accettato carichi per lui, o in qual„ sivoglia modo, salvo che per cose immobili, o dependenti „ da cose immobili, *sarà suo legittimo creditore*, come si è det„ to, purchè tutto sia seguito per due giorni, o più, avanti „ si scuopra il fallimento; *abbia per obbligato & obbligate per „ la concorrente quantità di tal suo credito le mercanzie, o robbe „ di che sopra, che alcun Creditore di tale Fallito, e n' abbia la re„ tenzione finchè venga pagato; e per tal suo credito per la con„ corrente quantità non sia tenuto contribuire, o in altro modo „ mescolarsi con gli altri Creditori.* „

§. 9. Disponendo dunque il Patrio nostro Statuto, che debba accordarsi il gius di pegno al Creditore, che per cautela

del suo credito ha ricevuto qualche assegnazione o in mercanzie, o in nomi di Debitori, ancorchè queste cose non siano al possesso, ma al suo ordine; ne segue per legittima conseguenza, che, essendo il Possessore di una Cambiale creditore del Traente per l' importare della medesima, ed essendogli per questo credito stato assegnato il nome del Trattario; tutto il debito per ciò, che può avere il Trattario medesimo col Traente, e tutti gli assegni, che può avere ricevuti, o aver' in via per servir di fondo alla soddisfazione di quella tal Lettera, devono considerarsi prelativamente obbligati a favore del Possessore della medesima, *nè per la concorrente quantità esser tenuto quel capitale a concorrere al contributo, o a mescolarsi in altra maniera con gli altri Creditori del Traente fallito*.

§. 10. Così in fatti interpretando la suddetta Disposizione Municipale, decise, me scrivente, il Consolato del Mare di Pisa a relazione dell' Illustrissimo Sig. Auditore Giuseppe Franceschi, uno de i Consoli predetti, in una Causa fra i Sigg. Anton Francesco Salucci e Figlio pubblici Negozianti nella Piazza di Livorno da una parte, ed i Sigg. Enrico Holst e Comp. dall' altra parte come Procuratori de i Sigg. Corrado Diederich, e M. F. Paulsen altri Negozianti d' Amburgo: conforme si legge nella dotta Decisione stampata in questa Causa, e intitolata *Liburnen. Pecuniaria del 6. Settembre 1783.* avanti il detto Sig. Console di Mare Auditore Giuseppe Franceschi al §. 48. „ ivi „ Egli è proprio di questi contratti, che il Re» mittente acquista per mezzo delle Lettere di Cambio, in for» za del precedente pagamento della loro valuta, e la susse» guente accettazione del Trattario, il dominio del nome del » Debitore per la quantità espressa nelle medesime; perchè l' » accettazione, che si fa delle Lettere di Cambio, è una fi» dejussione dello Scrivente, ed ha per causa finale unicamen» te la maggior sicurezza del Creditore, così l' *Hering. de Fi» dejussor. cap. 10. num. 7.*: la qual fidejussione non resta ri» soluta, benchè segua il fallimento dello Scrivente, potendo» si uno obbligare validamente anche per altri, con tutto che

„ abbia la scienza, che non fossero in grado di pagare, e che
„ gli fosse noto il loro prossimo fallimento, e senza che, ac-
„ cadendo di fatto il medesimo, abbia luogo di potersene di-
„ simpegnare, perchè tale fu la di lui volontà „ *e* §. *49.* „ ivi „
„ Questo ancora è un privilegio particolare tra i molti a fa-
„ vore delle Lettere di Cambio introdotti dalle Leggi, le qua-
„ li hanno voluto per sino estendere l' interesse del Traente a
„ qualunque credito possa avere col Trattario, per non rendere
„ esposta la loro commerciabilità ad alcuna delle solite e
„ comuni eccezioni &c. „

Purchè l' assegno sia fatto a buona fede, e senza dolo.

§. 11. Questo benefizio però suppone la buona fede ne i contraenti, di modo che, se per cagion d' esempio fosse la Lettera stata data in tempo prossimo alla decozione, e in cui si potesse verificare essersi il Prenditore della Lettera con scienza del prossimo fallimento, e per liberarsi dal concorrere al contributo, fatta dare la medesima dal Traente per essere soddisfatto di un suo precedente credito a danno degli altri Creditori; in tal caso è fuori di dubbio, che un tal benefizio non gli competerebbe, perchè gli altri Creditori potrebbero costringerlo a porre in massa quel capitale come fraudolentemente assegnato, mediante *l' azione del dolo malo*, di cui il *Testo nella L. 1. §. 1. ff. de Dolo malo* „ ivi „ Quæ dolo malo facta esse di-
„ cantur, si de his rebus alia actio non erit, & justa causa
„ esse videbitur, judicium dabo „ e in conformità di quanto abbiamo detto e provato al §. 20. *delle Annotazioni* al precedente *Artic. XII.*

Consiglio agli Accettanti debitori del Traente di depositare l' importare della Lettera, in caso di fallimento.

§. 12. Giungendo quindi la notizia del fallimento del Traente prima della scadenza della Lettera, il Trattario, che sia debitore del Traente, e che abbia perciò i fondi in mano per supplire a quell' estinzione, non potendo sapere se il Portatore sia un mero Adietto del Traente a ricevere, o se, essendo anche Possessore con titolo oneroso, abbia fatto acquisto della Lettera a buona fede, e in tempo buono; opererà con prudenza, e farà cosa molto savia, se depositerà l' importare della Lettera alla scadenza, rilasciando alla decisione del Giudice

competente

competente il farlo pagare a chi sia di ragione, ponendo solo per condizione di recuperare la Lettera originale precedentemente da esso accettata con l'opportuna ricevuta di saldo.

ARTICOLO XIV.

REsta ancora disobbligato l'Accettante dal peso di pagare una Cambiale accettata, nel caso che il Possessore della medesima fosse un semplice Adietto al pagamento, onde la Lettera spettasse unicamente al Traente medesimo.

ANNOTAZIONI.

§. 1. UNa seconda limitazione alla regola rigorosa di dover pagare irremissibilmente la Cambiale accettata nasce a favore dell' Accettante dalla qualità della persona del Portatore; imperciocchè, se questi non fosse che un semplice Adietto al pagamento, a ciò destinato dal Traente medesimo, di cui fosse unicamente Procuratore, senz'avere alcun' interesse nel Cambio; in tal caso il Trattario può impunemente recusargli il pagamento della Cambiale, restando dalla Legge liberato dalla contratta accettazione, conforme ad una voce stabiliscono *Mans. Consult. 179. n. 27. 28. e 38., Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. Glossa 7. n. 39., Ansaldo de Commercio disc. 1. n. 10. e 13., & dis. 5. n. 29. vers. Cumque Balbani &c.* „ ivi „ Cumque Balbani & Contocti in substan„ tia gerant figuram Adjecti ex causa lucrativa, & in meram „ gratiam Scribentium, seu Mandantium; obstare eisdem debet „ exceptio decoctionis, quæ Mandantibus, casu quo agerent ad „ implementum Mandati, resisteret, „ *De Luca de Camb. in supplement. part. 2. disc. 33. n. 2. & seqq., Casaregi nel Cambista Instruito cap. 3. n. 33., & de Commerc. disc. 56. num. 61.,* e fu magistralmente deciso dalla *Rota nostra nella Florentina Literarum Cambii del 30. Decembre 1736. av. la B. M. del su Auditor*

Autorità, che stabiliscono questa regola.

Filippo Rota, la XVIII. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano, num. 7. „ ivi „ E converso autem inapplicabile fore casus, in quo Tra- „ hens, vel Scribens non est debitor ejus, cui exactionem Lite- „ rarum committit, sed eo utitur tamquam organo mandatario, „ seu Procuratore, ad illum actum exactionis explendæ ad com- „ modum ipsius Mandantis, absque eo quod deputatus ad exi- „ gendum ullum habeat interesse proprium in remissa, itaut fi- „ guram gerat non Procuratoris in rem suam, sed Procuratoris „ meri ac simplicis, sive Adjecti exactioni. In hac enim hypothe- „ si Tractatus, etiam postquam Literas acceptavit, ad retardan- „ dam illarum solutionem objicere valet illi Adjecto Literas præ- „ sentanti omnes exceptiones, quibus repellere posset Scribentem, „ seu Trahentem. „

Ragione della medesima

§. 2. La ragione di ciò si è, perchè secondo le regole del Gius Comune l' Adietto a riscuotere, o sia il Procuratore ad esigere, non acquista alcun' azione in proprio dall' accettazione della Cambiale, che fa il Trattario, *Text. in L. fin. §. Pupillus ff. de Verbor. Obligat.*, e perciò non può agire contro il Trattario accettante, *Text. in §. Plane, Institut. tit. de Inutil. Stipulat. in L. Sed etsi filio famil. 7. §. Si mihi ff. de Constit. pecun.*, *L. Quod stipulatus ff. de Solut.*, *L. Solvenda ff. de Negot. gest.*, in conformità de i quali sono entrati in questo sentimento lo *Scaccia §. 2. Glos. 7. n. 39.* „ ivi „ Tertius articulus est, an Debitor non solum recte „ solvat Adjecto, ut in præcedenti articulo, sed possit etiam con- „ tentioso judicio invitus ab eo cogi ad solvendum; & *concludo* „ *negative, quod Adjectus non potest agere, quia Adjecto nulla est ac-* „ *quisita obligatio &c.* Quare Adjectus non potest agere L. &c. Ra- „ tio hujus conclusionis est, quia si Adjecto nulla est acquisita „ obligatio, impossibile est, ut habeat actionem; quia generatum „ sine generante non datur „ *Mansius Consult. 179. n. 27.*, *Casaregi de Commerc. disc. 33. n. 1. & n. 12.* „ ivi „ Et in terminis Lite- „ rarum Cambii, in quibus, licet illæ acceptatæ fuerint a solve- „ re debente, quæ acceptatio de stylo Mercatorum, ut infra nota- „ tum est, ultra acceptationem Mandati de solvendo favore Literas „ Præsentantis &c.: attamen, si ille, cui Literæ solvi debent, non

„ est creditor, non potest hujusmodi Mandatarius ab eo cogi ad „ solvendum, quia, non obstante promissione, remansit sine actio- „ ne, „ & *disc.* 56. §. 61. e 62., *Ansald. de Commerc. disc.* 72. *n.* 4. „ ivi „ Siquidem in primis non existimo, quod Paganinus „ aliam figuram repræsentet, quam Adjecti solutioni Literarum, „ quas inscripserunt Carregæ: unde tantum abest, quod valeat ex- „ tra causam Literarum Cambii molestare Marinum; ut neque, si „ acceptatio fuisset subsequta, posset aliud agere, quam solutio- „ nem recipere, citra facultatem judicialiter agendi „ *Rota Bononien. coram Barzio dec.* 26. *n.* 1. e 9.

Altra ragione cavata dal non essere l' Accettante debitore del Traente.

§. 3 Non avendo dunque il Portatore maggiori ragioni di quelle del Traente suo autore per poter' agire contro l' Accettante, ne segue che, non essendo questi debitor del Traente, non può il Portatore costringerlo all' adempimento della contratta obbligazione: perchè, essendosi obbligato a favore di quello, da cui non può repetere la sua reintegrazione, vengono a confondersi le azioni, e a cessare qualunque titolo, per cui poter' essere astretto dal Traente, e conseguentemente ancora dal Portatore, che lo rappresenta: conforme fermano *Mans. Consult.* 497. *n.* 16. *vers. Prout etiam*, & *n.* 17. §. *Nam ex supra recensita, il Casaregi disc.* 56. *n.* 70. e 71., *e nel Cambista Instruito cap.* 3. §. 33. „ ivi „ Nell' „ altro caso poi, cioè quando Sempronio non è creditore, ma „ semplice Adietto, o Procuratore di Cajo, ha luogo allora l' ob- „ jezione della suddetta correspettività; dimanierachè, non aven- „ do il suo effetto la rimessa, deve altresì cessare l' accettazione „ della Tratta &c.; perchè in tal caso la correspettività viene a „ partorire il suo effetto tra i medesimi contraenti, mentre Sem- „ pronio, come Procuratore, o Adietto, rappresenta la persona del- „ lo stesso Cajo „; e così decise la *Rota Fiorentina presso il Monaco alla dec.* 70.

Altra ragione ricavata dalla morte civile del Mandante, per cui cessa il Mandato.

§. 4. In terzo luogo finalmente, siccome per la morte del Mandante resta revocato il Mandato, *L. Inter causas* 26. *ff. Mandati*, *vel contra*, & *L. Mandatum Cod. eodem*, e siccome la decozione, o sia morte civile si equipara alla naturale, secondo ciò, che abbiamo provato al §. 3. delle *Annotazioni* al precedente *Art.*

XIII.; così per la decozione del Traente viene a cessare ed a restar revocato il Mandato *ad exigendum* dato dal Traente medesimo al Portatore della Cambiale, *Sammminiati Consult. 27. num. 11., Ansaldo de Commerc. disc. 5. num. 26.* » ivi » Mandatum vero » procul dubio per subsecutam decoctionem ante effectivam solutionem, cum tunc adhuc dicatur res integra, censetur de » jure expirasse; nam, etsi ex sensu aliquorum Mandatum post » acceptationem reputetur irrevocabile, & res integra non dica» tur quando secuta est acceptatio; attamen conclusio hæc pro» cedit quando constat de debito Scribentis, vel credito Adjecti, » aut de debito ipsius Mandatarii. »

§. 5. Da queste premesse ne segue pertanto, che l' Adietto al pagamento, o sia il Portatore di una Cambiale, che non abbia in quella interesse, non può costringere l' Accettante all' adempimento dell' obbligazione contratta con la precedente sua accettazione.

Eccezione alla regola.

§. 6. Se però il Trattario accettante fosse debitore del Traente; deve egli in tal caso depositare l' importare della Cambiale in luogo pubblico, per ivi stare a disposizione di chi di ragione.

§. 7. Imperciocchè il Portatore come semplice Procuratore del Traente non può a ciò costringere l' Accettante, stante la revocazione tacita del Mandato seguita *ministerio Juris* per la decozione del fallito Traente, o sia Mandante; ma come rappresentante il patrimonio del Traente, in forza del Mandato presunto dal precedente espresso, può benissimo coartare il Trattario accettante, nella qualità di debitore del Traente, a depositare l' importare della Cambiale da esso accettata, per erogarsi a favore di chi di ragione: Mandato, che dalla fiducia del Traente ad esigere deve *de Jure* presumersi anche a quest' effetto utile al di lui patrimonio, secondo ciò, che insegnano *Baldus in L. Fastus in 12. col. Cod. de Fruct. Lit, Alex. in L. Sæpe num. 24. ff. de Rejudicat., Rota Rom. in S. Marci Pensionis coram Saccato apud Marchesf. de Commiss. part. 2. fol. 416. num. 7., & in recentior. dec. 156. num. 12. part. 1.*

ARTICOLO XV.

ANcorchè il Trattario abbia accettata una Cambiale, il Traente rimane sempre obbligato a favore del Prenditore della Lettera, e de' successivi Giratarj fino all' effettiva estinzione della medesima.

ANNOTAZIONI.

Autori, che hanno creduto il contrario, e loro rag.ni.

§. 1. È stato preteso da alcuni, che dal momento, in cui il Trattario accetta una Cambiale, e che perciò si rende debitore di pagare la medesima alla scadenza, restasse liberato il Traente da ogni sua ulteriore obbligazione verso il Prenditore della Lettera, e de i successivi Giratarj; sul fondamento che l' accettazione stia in luogo di pagamento, e che, mediante la Tratta accettata, siasi fatta una cessione, la quale importi una tacita innovazione, o sia mutazione di nome di Debitore. Così pensarono *Petr. de Ubaldis Tract. de duob. fratrib.*, *Carleval. de Judiciis tom. 2. tit. 3. disp. 6. num. 25.*, *de Passerib. lib. 3. quæst. 4. num. 71. e 72.*, *Marquard. de Jure Mercator. lib. 2. cap. 12. num. 74. & seqq.*, *Stypmanno de Jure Maritimo part. 4. cap. 8. num. 89. e 90.*, e come fanno osservare il *Du Puy cap. 11. num. 1.*, *Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. Glossa 5. num. 244.*, e lo *Stryck. d. disp. 18. cap. 4. tom. 7. num. 30. e 31.*, ivi „ Progredimur ulterius contemplaturi quid juris, „ si in loco solutionis Schedulæ Cambiariæ a Mandatario Trassantis quidem acceptatæ, sed antequam hæc exsolutæ, hic rationes conturbet, Foroque cedat, cujus tum erit periculum, „ utrum Scribentis, an Presentantis? Possessoris, scilicet Præsentantis, esse periculm nonnulli volunt, quos inter *Thomas Carleval. &c.*, quia talis acceptatio habetur de stylo Mercatorum „ loco solutionis pecuniæ; quoniam per acceptationem, ceu

„ quasi novationem, novus surrogatus sit Debitor, qui Cam„ bium exsolvere teneatur, arg. *L. 26. §. 2. ff. Mandati.*„

Autori, che sostengono questa regola.

§. 2. Quest' opinione però *recessit ab aula*, ed è rancidissima a segno di sapersi appena, che vi sia stato Dottore, che abbia potuto sostenerla: e la contraria, quella cioè, che accorda il regresso al Possessore della Lettera contro il Traente in caso d'inadempimento, come quello, che deve considerarsi sempre obbligato fino all' estinzione della Tratta, è quella tale opinione, che è unicamente conosciuta nel Foro, e fra i Mercanti, presso de i quali è un' assioma, non che una semplice regola, *Bald. cons. 341. vers. Considera interdum, & num. 4. vers. Finaliter dico lib.*, *Spada cons 222. lib. 2. num. 1. e 3.*, *Mansius Consult. 19. num. 5. 6. e 7.*, *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 3. §. 19.*„ ivi „ Attamen, acceptatione facta, „ non liberatur Trassans, nec cæteri, qui ex Cambio tenentur, „ etiamsi Acceptans provisionem acceperit, aut Præsentans se „ pecuniam inter accepta relaturum scripserit„ *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 4. §. 37* „ ivi „ Neque tamen ideo, quia Trassatus „ Literas Cambiales acceptavit, Trassans illico liberatur, si se„ quuta non sit ipsa solutio. Hic, si Acceptans ante solutionem „ Foro cedat, Præsentans regressum habet adversus Trassantem, „ vel Indossantem „ *& cap. 6. §. 7.*, *Constantin. ad Stat. Urbis Adnot. 26. Art. 3. §. 150. 151. e 152.* „ ivi „ Quia quandoque „ decoctio procedit in Mercatore, cui scribuntur Literæ Cam„ bii, hinc breviter notandum hic, quod Scribens tenetur re„ stituere summam ab ipso receptam, pro qua dedit Literas „ Cambii, si Mercator, cui illæ directæ sunt, fiat decoctus „ ante illarum solutionem; cum Scribens nunquam liberetur, „ quousque Literæ non fuerint ab eo, cui directæ sunt, com„ pletæ per effectivam solutionem: *Baldus &c.* quod est co„ munis opinio, & quod ita ex diuturna consuetudine servatur „ inter Mercatores „ *Rota &c.*, *Pottier du Contract de Change chap. 4. §. 2. num. 59. e 62.*, *Stryck. loco cit. cap. 4. num. 32.* „ ivi „ Sed verior, ac receptior est illorum sententia exti„ mantium Scribentem non prius liberari, quam subsecuta actua-

„ ti pecuniæ numeratione, *Phoonsen les Loix & Coutûmes du Change chap. 10. §. 20.* „ ivi „ Bien que celui, sur qui une „ Lettre de Change est tirée, l'ait acceptée, le Tireur demeure „ toûjours engagé & obligé „ & *chap. 20. §. 2.*, *Du Puy cap. 11. §. 2.* „ ivi „ Ma l'opinione contraria, che il Tra- „ ente non è liberato per tale accettazione, e che egli resti „ obbligato fino all'attual pagamento, prevale all'altra, essen- „ do stato così giudicato ne i più celebri Tribunali „ *Scaccia de Commerc & Camb. §. 2. Gloss. 5. num. 322.*, ove attesta esser questa non solo una regola generale, ma altresì una con- suetudine particolare della Piazza di Genova, *Turre de Cambiis disput. 2. quæst. 13. num. 9.*, *& disput. 3. quæst. 12. num. 13.*, *Ansaldo de Commerc. disc. 1. num. 8. e 9.*, *Casaregi il Cambista Instruito cap. 3. num. 54.* „ ivi „ Ho fatto vedere, che lo Scri- „ vente non è mai liberato dal debito, se non dopo che l'Ac- „ cettante abbia effettivamente pagato al Presentatore della Let- „ tera la rimessa „ *& de Commerc. disc. 48. num. 1.*, *& disc. 51. num. 8.*, *& disc. 58. num. 2.*, *& disc. 190 num. 16. 17. e 18.*, *Rota Genus decis. 2. num. 9.* „ ivi „ Tertio dicebant, quod cum „ appareret per Protestationem factam per illos Valentiæ dictæ „ Literæ Cambii, quod solutio non fuit facta, ipsi Barnabas & „ Socii non erant liberati, licet remissam fecerint, quia ita de- „ mum sunt ab obligatione dissoluti, si Litera effectum habue- „ rit „ *& decis. 8. num. 17. e 18.*, *Mastrillo Decis. Neap. 221. num. 17.*, *Rota Rom. decis. 217. num. 1. e 2.*, *ove l'adden. num. 9. coram Gregorio XV.*, *decis. 252. num. 1. cor. Dunozett. sen. decis. 54. num. 1. cor Celso*, *& dec. 68. num. 30. cor. Ansaldo* „ ivi „ Quin etiam in hoc casu, quia solent Literæ pro- „ testari, seu redire protestatæ, ubi non sequatur illarum solu- „ tio, & adimplementum, refundenda quoque sunt super bonis „ Scribentis, seu Datoris Literarum, damna, & interesse passum „ ab Adjecto; nam, ut examinat practicus & doctus *Turre de Camb. disput. 2. quæst. 13. num. 9. & seqq.*, quoties Literæ non „ implentur per solutionem ejus, cui dirigebantur, ex tali defe- „ ctu, seu carentia perfectionis insurgit jus, & actio agenti

„ pro eodem Cambio contra Datorem Literarum ad instar em-
„ ptionis, in qua, re non tradita, datur actio ex empto „ *Caprar. decis. 65. num. 3. & in recentior. decis. 679. num. 2. part. 1. decis 334. num. 6. part. 5., & decis. 213. num. 3. e 4. part. 16., & Rota Florentina coram De Comitibus decis 41. num 17., e nella Florent. Literarum Cambii del 30. Decembre 1736. avanti il fu Sig. Auditore Filippo Rota riportata in ordine la XVIII. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano num. 58.* „ ivi „ Unde an-
„ te sequutam effectivam solutionem Scribens, vel cedens regu-
„ lariter non liberatur „ *nella Florent. Literar. Cambii del 30. Settembre 1779. avanti l' Illustrissimo Sig. Auditore Gio. Batista Gaulard §. Portando &c., e nella confermatoria del dì 13. Settembre 1780. avanti il primo Turno Rotale a relazione dell' Illustrissimo Sig. Auditore Giuseppe Vernaccini al §. E per vero dire &c., nella Liburnen. Assecurationis super Compensatione del Settembre 1766. avanti l' Illustrissimo, e Clarissimo Sig. Cavaliere Auditore, ed ora degnissimo Senatore Alessandro Luci, la XLI del tomo IV del Tesoro Ombrosiano num. 24., nella Liburnen. Literarum Cambii del 28. Giugno 1686 num. 10. avanti la B. M. del fu Auditor Enea Cavalcanti in libro Motiv. unius Judicis 119. fol. 271., e riportata nel tomo V. del Tesoro Ombrosiano in ordine la XVIII.*

Ragione della preferenza data a questa regola.

§. 3. La ragione, per cui questa seconda, anzi la prima opinione è prevalsa presso i Negozianti, e nel Foro, quella si è, perchè, non essendo il Contratto di Cambio, che un' obligazione, che si assume il Traente a favore del Prenditore della Lettera, o sia del dator del denaro, di fare al medesimo pagare in un dato luogo una certa determinata somma; nè riguardandosi perciò l' accettazione per un nuovo contratto, ma semplicemente una parte, e conseguenza del primo contratto fra il Traente, e il Prenditore della Lettera; e così il Trattario, che come un semplice Procuratore del Traente ad eseguire la convenzione consistente nel pagamento dell' importare della Lettera; ne segue da ciò, che l' obbligazione del Traente è sempre in vigore, e sussistente, finchè non è adempito quel pagamento, di cui si è egli

assunto

assunto l'obbligazione. Perlochè la tradizione della Lettera si considera da i DD. come fatta *pro solvendo, & non pro soluto*, conforme, esaminando questa teoria, e seguendo il Testo espresso nella *L. Si Literarum 23. Cod. de Solution.*, hanno concordemente stabilito *Scaccia* §. *2. Glossa 5. num. 323.* „ ivi „ Ratio meo judicio, quare debitor Cambii, qui scripsit Literas, remaneat adhuc obligatus, est, quia illa acceptatio non est novus contractus inter ipsum Acceptantem, & Creditorem, cui facienda est solutio, sed est pars contractus Literarum Cambii; neque Creditor acquiescit acceptationi, nisi quatenus sequatur solutio *de' contanti:* unde cum Creditor non habeat fidem de pretio Literarum acceptatarum, non liberat suum Debitorem: sicut enim is qui vendit, non habita fide de pretio, retinet dominium rei venditæ penes se §. *Venditæ Instit. tit. de Rerum divisione, Baldus in L. Si donationis Cod. de Contrah. emption*, ita quoque Creditor, qui acceptanti Literas non habet fidem de solutione, non liberat suum Debitorem „ *Episc. Rocca Disput. Jur. Select. cap. 93. num. 21* „ ivi „ Inspecta enim receptissima sententia, Mercator scribens Literas nunquam liberatur, nisi Literis acceptatis & completis per actualem solutionem, cum censeantur susceptæ pro solvendo, non autem pro soluto, & quatenus solutio sequatur, & non alias, neque per dationem eorundem aliqua dicitur inducta novatio, aut delegatio „ *Du Puy cap. 11.* §. *3.* „ ivi „ E la ragione di quest' opinione si è, perchè l' accettazione non è nuovo contratto fra l' Accettante, ed il Presentante, al quale deve essere fatto il pagamento, ma è una parte del primo contratto della Lettera di Cambio, perchè il Presentante non riceve l' accettazione, se non che colla condizione che ne debba seguire il pagamento: dal che ne segue, che il Presentante, non seguendo assolutamente la fede dell' accettazione della Lettera, il Traente primo debitore non è altrimenti liberato „ *Stryck. d. disput. 11. cap. 4. num. 34.* „ ivi „ Proinde acceptatio facta non est novus contractus inter Acceptantem, & Creditorem, cui facienda est solutio, sed est pars contractus Literarum Cambii celebrati inter istum, & Mandan-

„ tem; nec Creditor acceptationi acquiescit, nisi secuta reali satisfa-
„ ctione: quin non pro solutis, sed pro solvendis, atque cum hac
„ tacita conditione Præsentas videtur accepisse Literas, ut, nisi sol-
„ vantur, Tradens maneat adhuc dum obligatus „ *Constant. ad Stat. Urb. Adnot. 26. art. 3. n. 152.* „ ivi „ Nec enim per solam dationem
„ Literarum inducitur aliqua delegatio ac novatio, nisi Literis
„ acceptatis & completis per effectivam solutionem „ *Casareg. de*
„ *Commerc. disc. 58. num. 4.* „ ivi „ E la ragione è questa, per-
„ chè tanto de Jure, che per stile universale de' Mercadanti s' in-
„ tende che il Datore delle Lettere di Cambio, o il Girante sin
„ da principio se ne faccia debitore a favore di chi le riceve, e
„ così non rimanga mai liberato, se non quando sono pagate
„ e compite „ *Rot. Rom. nella Romana Literarum Cambii del primo Decembre 1724. coram Ratto apud Casaregi in disc. 190. de Commerc. num. 19.* „ ivi „ Ea præsertim juridica, & fundamentali
„ adstipulante ratione, quia hujusmodi Literæ, Giratæ, aliæque si-
„ miles Schædulæ, quæ a mercatoribus recipiuntur, nunquam cen-
„ sentur datæ ac respectivæ receptæ pro soluto, sed pro solven-
„ do, in modum, ut si debitor Tractam non adimpleat, semper
„ competat regressus adversus Trahentem, seu Scribentem „ *d. Rot. Rom. coram Buratto dec. 486. n. 2., cor. Celso dec. 54. n. 2., cor. Ludoviso dec. 217. n. 1. e 3., & in recent. dec. 47. n. 2. 3. & seq., & Rota nostra Florent. coram de Comit. dec. Florent. 41. tom. 1. num. 11. e 19.* „ ivi „ Siquidem ratio, propter quam decoctio Debito-
„ ris cedit damno ejus, qui scripsit Literas Cambii, ea est, quia
„ hujusmodi Literæ, Giratæ, aliæque similes Schedulæ, quæ a Cre-
„ ditore recipiuntur, non censentur datæ, & respectivæ receptæ
„ pro soluto, sed pro solvendo: adeout si debitor Tractam non
„ adimpleat, is, qui Schedulam recepit, regressum habeat contra
„ Tradentem, *Baldus &c.* Et ob id per acceptationem Literarum
„ factam ab eo, cui directæ sunt, non inducitur liberatio Scri-
„ bentis, nisi secuta solutione, & interim Acceptans pro fidejus-
„ sore habetur. „ E qui il dottissimo *Auctor Conti* convalida
questa proposizione con una numerosa serie di autorità, e deci-
sioni di diversi Tribunali, come di *Genova*, *Napoli*, e *Roma* e

finalmente nella *Florentina Literarum Cambii del 30. Decembre 1736. avanti la buona mem. dell' Auditor Filippo Rota, la XVIII. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano, num. 37.* „ ivi „ Et ratio est, quia in „ bubio nomen Debitoris, & signanter illud expressum in Literis „ Cambii, censetur a Creditore Literas recipiente acceptatum pro „ solvendo, & non pro soluto. „

Senza che osti l'atto di fidejussione, che il Trattario viene a contrarre con l'accettazione.

§. 4. Senza di che la qualità di fidejussore, che assume il Trattario coll' accettazione, nè l' obbligazione *de constituta pecunia*, che in quell' atto contrae a favore del Possessore della Lettera, possa giovare a sgravare il Traente dalla primitiva sua obbligazione. perchè, se si parla della qualità di fidejussore, è cosa indubitata, che l' accessione di un fidejussore non libera dall' obbligazione qualsisia Principale obbligato, secondo il Testo nella *L. Si Mandato 14. ff. de Fidejus., & in L. Reos principales 23. Cod. de Fidejussor. & Mandator*, seguendo i quali, hanno così fermato *Gabriel. consil. 155. num. 5. lib. 1., Mans. consult. 19. num 5., Perron. apud eundem consult. 666. num. 7., Gait. de Credit. cap. 2. tit. 7. num. 2362., Paschal. de Virib. Patr. Potestat. part. 1. cap. 8. num. 71., Carleval. de Judiciis tomo 2. lib. 1. tit. 3. disp. 6. num. 24.*, e nella subietta materia *Stryck. d. disput. 18. tomo 7. cap. 4. num. 32.* „ ivi „ Cum Acceptans per „ acceptationem reputetur fidejussor, & si fidejussor promittat, & „ non Principalis, nullatenus Liberatur Transcribens „ la *Rota nostra nella Florent. Literarum Cambii del 30. Decembre 1736. avanti l' Aud. Rota, la XVIII. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano, num. 33. & seq.* „ ivi „ Quando quidem sive consideremus D. Franciscum Carnesecchi post acceptatas Literas Cambii tamquam fidejussorem Domini Petri Pauli (Traente) ut „ censet *Ansald. de Commerc. disc. 3. num. 13.* sive tamquam „ reum constitutæ pecuniæ, *Rocca &c.*; utroque casu verum est, „ quod per susceptam hanc obligationem a D. Carnesecchi liberatus non fuit Dominus Petrus Paulus Scribens ab obligatio- „ ne & debito erga D. Senatorem ejus Fratrem (Prenditore „ della Cambiale), sed nihilominus remansit principalis debitor, „ ut de datione fidejussoris, quod non liberet Principalem, tradunt

„ *Gabriel. &c.*„ nè molto meno per la qualità dell' obbligazione, che si assume l' Accettante, *de constituta pecunia*, secondo il Testo espresso nella *L. Ubi quis 28. ff. de Constit. pecun.* „ ivi „ Ubi quis pro alio constituit se soluturum, adhuc is, „ pro quo constituit, obligatus manet „ *Perron. apud Mansium d. consultat. 666. num. 7.*, e l' *allegata decis. 18. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano num. 36.*

Esecuzione parata contro il Traente per il ritorno.

§. 5. Quest' azione di regresso è poi così privilegiata a favore del Possessore della Lettera, che quelle medesime prerogative, che le Leggi hanno accordate al medesimo contro l' Accettante, le hanno eziandio accordate contro il Traente nel caso di ritorno, *Gratian. discept. 569 num. 25.*, *Marquard. de Jure Mercator. lib 2. cap. 13. num. 60.*, *Scaccia de Commerc. & Camb. §. 7. Glossa 4. num. 1.*, *De Luca de Cambiis disc. 22. num. 2.* „ ivi „ Et quatenus pertinet ad primam, dicebam non esse „ dubitandum de regula super competentia viæ executivæ, quæ „ ex magis communi, & ubique recepta Doctorum opinione, „ competit pro Literis Cambii, non solum contra Mandatarium „ Acceptantem, *sed etiam contra Scribentem in casu regressus ob* „ *illarum non implementum; cum de communi omnium Europæ Tri-* „ *bunalium consuetudine ratione Commerci id receptum sit* „ *Ansaldo de Commerc. disc. 77. num. 7.* „ ivi „ Quod autem compe- „ tat adversus Antonium via executiva, manifestum est, cum „ ipse consignaverit Laurentio, & Nicolao quasdam Literas „ Cambii directas Januam, Massilias, & Civitatem Gadicen- „ sem: unde eisdem Literis ibidem protestatis ab eis, quibus „ erant directæ, ob carentiam crediti, seu effectuum ejusdem „ Antonii, intrare procul dubio viam executivam, quæ favore „ Commercii non minus pro Literis Cambii tribuitur contra „ Mandatarium Acceptantem, *quam contra Scribentem in casu non* „ *implementi, seu regressus, & protestationis, notorium est, & ha-* „ *betur decisum* „ *Rota Rom. cor. Othobono decis. 111. num. 5*, *cor. Bichio decis. 481. num. 21.*, *coram Ludovis. decis. 217 num 2. e 3.*, *coram Caprara decis. 65. num. 4.* „ ivi „ Nec fuit suspi- „ catum de competentia viæ executivæ, quia commisso Spinu-

» læ, directa Fratribus del Rosso, *di farne accettazione, e paga-*
» *mento a suo tempo*, cum expresso Mandato *di prenderne vostro*
» *rimborso da noi in Fiera prossima di apparizione*, non secuta in
» Feriis reimbursatione promissa, imo redeuntibus absque effectu
» Literis, & cum protestu, intrat regressus adversus Scribentem
» ad formam Mandati de reimbursando a se ipso, cum refe-
» ctione damnorum, & interesse, pro quibus competit via exe-
» cutiva „ *coram Ansaldo decis. 68. num. 49.* „ ivi „ In his
» namque terminis utique non video, quod Doctores de hac
» nummularia materia tractantes aliam impartiantur actionem ad
» commodum Adjecti, seu recipientis præfatas Literas, contra
Scribentem, nisi viam, seu mandatum executivum giro restitu-
» tione pretii, pro qua idem Adjectus Literas a Scribente obti-
» nuerat „ *Et Rota Florentina nella citata Liburnen. Assecuratio-
nis super compensatione del Settembre 1766. avanti il Clarissimo Sig.
Senatore Cavaliere Alessandro Luci, la XLI. del tomo IV. del Te-
soro Ombrosiano num. 24.* „ ivi „ Quando essi avevano la stra-
» da libera ed espedita di ottenere da i Velixander Traenti
» la loro rilevazione per dette Cambiali protestate col privile-
» gio ancora della strada esecutiva „ *nella cit. Florent. Literar.
Cambii del 30 Settembre 1779. coram Goulard al §. Portando &c.*
» ivi „ Portando un gran vantaggio al pubblico Commercio il
» pronto pagamento delle Cambiali, è stata saviamente per tut-
» te le Piazze mercantili stabilita la consuetudine, che abbiano
» queste l'esecuzione parata contro il Trattario, nel caso che
» siano dal medesimo accettate, *o contro il Girante nel caso del*
» *legittimo ritorno di esse* „ *e nella Conservatoria del 13. Settem-
bre 1780. coram Vernaccini §. E per vero dire &c.* „ ivi „ E per
» vero dire è principio incontrovertibile, che per il pagamen-
» to delle Cambiali, tanto contro il Trattario, nel caso che
» le abbia accettate, *quanto contro lo Scrivente, o Girante, nel*
» *caso che ritornino non adempite, ha luogo la via esecutiva*, e
» ciò non solo secondo la generale consuetudine di tutte le Piaz-
» ze mercantili, di cui, oltre gli allegati nella precedente *deci-*
» *sione §. Portando &c.*, attestano ancora *l'Ansaldo de Commercio*

» *disc. 77. num. 7*, *Rota Bononien. apud Urceulum de Transact.* » *quaest. 40. num. 24.*, *Rota Rom. in recentior. decis. 334. num.* » *1. e 2. part. 5. tomo 1.*, ma più precisamente in forza del» le Leggi particolari, con le quali si procede ne i nostri Tri» bunali, essendo sopra di ciò Litterale la disposizione dello » *Statuto di Mercanzia lib. 2. rub. 1.*, e quella della riforma » dell' Anno 1613., l' una e l' altra estesamente riportata in det» ta antecedente decisione §. A render vie più valida &c.

Anche per i danni, spese, e interessi.

§. 6. Nè al Proprietario della Cambiale compete solo il regresso col benefizio della via esecutiva contro il Traente per il rimborso del prezzo della Lettera ad esso da questi ceduta, come abbiamo fin qui provato; ma gli compete ancora il diritto di farsi unitamente reintegrare de i danni, che sono ad essi derivati dall' inadempimento della Lettera: quali sono le spese di Protesti, porti di lettere, gl' interessi mercantili sopra la somma non pagata dal dì, in cui doveva seguire il pagamento, fino a quello, in cui effettivamente succeda, oppure i danni, che potessero esservi nel Cambio nell' occasione della rivalsa, che chi pagasse per onore di firma dovesse prendersi sopra il Possessore della Cambiale, provvisioni &c.: essendo in arbitrio dell' Attore o il prendere gl' interessi, o il farsi pagare i danni del ritorno; purchè sempre si verifichi la refezione del danno emergente, e del lucro cessante. *L' azione praescriptis verbis* dalle Leggi Romane stabilita a soccorso di quei contraenti, che ottengono la promessa di un fatto, è quella, che somministra al Possessore di una Cambiale il dritto alla refezione de i danni, conforme, seguendo la risposta del Giureconsulto *Paolo*, stabilì la *L. Naturalis 5. ff. de Praescriptis verbis, & in factum actionibus* §. 2. „ ivi „ In qua actione (che nasce appunto dal contratto di Cambio contro quello de i contraenti, che non adempisce la pattuita promessa) „ id veniet, non ut „ reddas quod acceperis, sed ut damneris mihi quanti interest mea „ illud, de quo convenit accipere „; e perciò, seguendo questa Legge, e la *L. Arbitraria 2.*, *e la L. Non ubique 3. ff. De eo, quod certo loco dari oportet*, *ove il Voet num. 6.*, hanno stabilita questa regola nella subietta materia *il Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2.*

Derivante dall' azione praescriptis verbis.

sect. 4. tit. 11. §. 6. „ ivi „ Regressus tendit ad restitutionem „ primi Cambii, cum usuris, omnique interesse, ex conventione, „ vel arbitrio Judicis determinando, adeoque non modo damno „ emergente, sed & lucro cessante celerrime faciendam „ *Phoon-„ sen chap. 20.* §. 2. „ ivi „ Le Tireur, ou l'Endosseur d'une „ Lettre de Change révenüe avec Protest faute de payément, est „ obligé de donner à celui, qui en a payé la valeur, ou au „ Porteur de la Lettre, une entiere & prompte satisfaction: *c'est-„ à-dire* de lui rembourser la valeur avec l'augmentation de Re-„ change, des fraix du Protest, & de la commission, & cela „ aussi-tôt que le dit Porteur lui présente la Lettre de Change „ avec le Protest, pourvû toutefois que le Protest ait été fait „ dans lé tems convénable dans la Place, où la Lettre étoit pa-„ yable „ *Pottiér du Contract de Change chap. 4.* §. 2., *num. 62.* „ ivi „ Le second chef d'obligation, que contracte par ce con-„ tract de Change le Tireur envers le Donneur de valeur, est l'o-„ bligation des dommages, & intérêts du Donneur de valeur, à „ défaut de payément de la Lettre à son échéance, ou de la re-„ stitution de ce, qui à été donné par la Lettre au choix du Don-„ neur de valeur „ *Du Puy cap. 3.* §. 11. „ ivi „ E benchè la „ Lettera di Cambio non sia pagata, e che ella sia protestata, il „ contratto di Cambio è nonostante buono e valido, *perchè* quel-„ lo, che ne ha data la valuta, ha un' azione per rilievo di tutti „ i suoi danni ed interessi di Cambio e Ricambio, nel medesi-„ mo modo, che nella compra e vendita „ *Casareg. de Commerc. disc. 19. per tot.*, *e singolarmente* §. 5. „ ivi „ Premesso ora tut-„ to ciò, si deve certamente conchiudere, che li Sigg. Vitali &c. „ non possono in modo alcuno pretendere la rescissione del con-„ tratto di Cambio con repetere la medesima somma, o denaro „ pagato al Signor Morganti in Livorno per la valuta delle Let-„ tere, ma sono obbligati a procedere per via di ritorno, il quale „ in sostanza non importa altro, che una vera e giusta misura „ introdotta generalmente dalli Mercanti per il refacimento di „ tutti i danni, spese, ed interessi al Remittente, nel caso che non „ gli siano compite le Lettere di Cambio „ *Turre de Cambiis di-*

spur. 2. quæst. 13 num. 10. „ivi„ Sane prætereundum non est, in „ proposito hujus elevationis Protextum, extra omnem quæstio- „ nem esse, per hunc actum protestationis oriri nedum actionem „ contra Datorem Literarum ad quantitatem, de qua in Literis „ Cambii, *Sed etiam ad justum interesse*, ob non factam solutionem „ in loco, ac tempore destinato, „ *&* §. *12. e 13. Rot. Rom. dec. 68. coram Ansaldo num. 50.* „ ivi „ Quin etiam in hoc casu, „ quia solent Literæ protestari, seu redire protestatæ, ubi non se- „ quatur illarum solutio & adimplementum, refundenda quoque „ sunt super bonis Scribentis, seu Datoris Literarum, damna, & „ interesse passum ab Adjecto „ *& Rota Florentina nella Liburnen. Literarum Cambii 3. Martii 1665. cor. bon. mem. Aud. Cordella*, *la XV. del Tomo IV. del Tesoro Ombrosiano*, *num. 14.* „ ivi „ Con- „ demnavimus vero dictos reos ad damna, & interesse, quia cum „ solutio dictarum Literarum esset destinata certa die, & loco, „ post moram debere totum id, quod Creditores intererat solu- „ tionem fuisse factam suo loco & tempore, sive sumus in Cre- „ ditore stricti juris *L. 2.* §. *ult. ff. De eo, quod certo loco, L. Si* „ *calendis ff. de Re judic.*, sive ex contractu bonæ fidei, *L. Num-* „ *mis ff. de in Litt. juram*, *L. 7. ff. De eo quod certo loco*, *Leo-* „ *tard. de Usuris quæst. 33. num. 14. circa med.*

Senza bisogno d' alcuna giuridica interpellazione.

§. 7. Senza che, per assicurare la refezione de i danni e degl' interessi, sia necessario alcun' atto giudiciario, o formale, di domanda, o sivvero d' interpellazione, o di costituzione in mora, perche il solo Protesto solito e necessario fra i Mercanti è quello, che costituisce in mora il Debitore della Cambiale, sia quasivoglia quello, che debba esserlo: perchè, secondo le regole del *Gius Comune* essendo il Protesto una dichiarazione di animo di volere acquistare, non che conservare i diritti, che possono competersi al solo oggetto di evitare i danni; deve perciò quest' atto riguardarsi come sufficiente a meritare la giusta refezione de i danni, particolarmente fra i Negozianti, fra i quali si procede *de bono, & æquo*, & *sola facti veritate inspecta*, conforme dicono i Dottori, e conforme, dopo aver ottimamente esaminato un simile dubbio, decise la *Rota nostra Fiorentina*

rentina nella citata *Liburnen. Literarum Cambii coram Cordellis del 3. Maggio 1665.* §. *16. 17. e 18.* „ ivi „ Nec poterat dici di-
„ cta damna, & interesse non fuisse petita, quia per Protestatio-
„ nem judicialiter factam de damnis, & interesse satis diceban-
„ tur petita; cum Protestatio sit animi nostri declaratio juris ac-
„ quirendi, conservandi, vel damnum depellendi causa facta,
„ *Cap. Consult. de Reg. Jur.*, *L. Si duo* §. *Cum Inqualitas &c.*;
„ quod fuit coram Judice Protestatum de damnis, & interesse,
„ declaravit Actor velle dicta damna, & interesse, quod potis-
„ simum sufficere debeat in Caufis Mercatorum, in quibus pro-
„ ceditur, sola facti veritate inspecta, absque libello, & quo-
„ quomodo declarata appareat Actoris voluntas, & de bono
„ & aequo, *Menoch. de Arbitrar. quaest. 51. num. 2.*, *Thesaur.*
„ *decis. 166. num. 7.*, *Franck. decis. 303. num. 3.*, *Rot. Januen.*
„ *decis. 23. num. 11.*, *Rota Rom. decis. 641. in fine part. 1.*,
„ *& decis. 397. num. 12. part. 5. recent.*

In Livorno in specie per Legge Municipale.

§. 8. In *Livorno* poi, specialmente perchè è stato così precisamente disposto con ordine Sovrano nell' aggiunta fatta nel 6. Marzo 1681. al Capitolo 1. del 1674. „ ivi „ Al Capitolo
„ primo delle Lettere di Cambio. E fatto il Protesto, ne cor-
„ ra l' interesse al Debitore di mezzo per cento il mese senza
„ altra interpellazione, e senz' alcun pregiudizio al Creditore,
„ quale possa nonostante astringere il Debitore, come di ra-
„ gione. „

In due maniere può il Portatore ripetere dal Traente, e Girante la sua reintegrazione per i danni di una Lettera protestata.

§. 9. Per ben' intendere in qual forma possa, e debba contenersi un Possessore per ripetere i danni di una Cambiale, che non sia pagata alla scadenza, non sarà inopportuno l' avvertire qui, che in due maniere può farsi questa repetizione, e reintegrazione respettiva.

La prima si è, quando il Prenditore della Lettera si contenta di ripetere il danaro sborsato.

§. 10. La prima può succedere allorchè il Remittente, o il Portatore, non avendo altrimenti una precisa necessità di avere la somma cambiata nel luogo, ove doveva estinguersi la Cambiale, domanda al Traente, o Dator della Lettera la restituzione della somma pagatagli per l' acquisto della Cambiale. In questo caso il Portatore predetto, non solo ha diritto di

repetere la stessa somma sborsata per l'acquisto della Lettera, ma di più le spese del Protesto, porti di Lettere, e l'interesse mercantile sopra dette somme. *Franck. lib. 1. sect. 4. tit. 11. §. 11.* „ ivi „ Regressus tendit ad restitutionem primi Cambii „ cum usuris, omnique interesse, ex conventione, vel arbitrio „ Judicis determinando, adeoque non modo damno emergente, „ sed & lucro cessante celerrime faciendam „ *Pottier du Contract. de Change chap. 4. Art. 2. §. 63. e 68., Du Puy cap. 15. §. 3.* „ ivi „ Il primo si è, che può aggiungere alla somma „ principale le spese del Protesto, e gl'interessi dal giorno del „ medesimo Protesto, fino a quello dell'attual pagamento; per- „ chè gl'interessi in materia di Lettere di Cambio sono dovuti „ dal giorno del Protesto, ancorchè non ne abbia fatta istanza „ in Giustizia. „

La seconda, quando si fa col Ricambio.

§. 11. La seconda si è quando la Lettera ritorna col Ricambio del denaro; e questo succede, perchè il Possessore della Lettera per l'effetto di supplire all'impegno addossato in correspettività, o sivvero per riavere effettivamente quel denaro, che gli era stato promesso colla tradizione della Lettera, prenda in quella Piazza, ove doveva ricevere il pagamento, una somma corrispondente a quella, che doveva ricevere; e per tal somma fa tratta sopra il suo Remittente. In questo caso il danno si riduce 1°. al pagamento della somma, che secondo il Cambio corrente corrisponde all'importare di quella, che doveva esser pagata dal Trattario, e per avere la quale è convenuto far tratta, e ceder la propria Lettera sopra il Remittente; 2°. le spese del Protesto; 3°. la provvisione dovuta al Portatore sopra la Tratta, che fa; 4°. la Senseria, che paga al Sensale di Cambj, perchè gli trovi l'esito di quella Tratta. *Du Puy d. cap. 15 §. 2* „ ivi „ Il secondo rimedio si è, che il Protestante pigli del danaro a Cambio, e che dia una Lettera di „ Cambio pagabile nella medesima Città, ove quella protestata fu tratta; ed in questa, che egli trae, vi comprenda pri- „ mieramente la somma principale della Lettera, della quale es- „ so era il Presentante: secondariamente le spese del Prote-

» ſto; in terzo luogo la provviſione; quarto la Senſeria occor-
» ſa; e in quinto luogo il prezzo del nuovo Cambio. Per
» ſpiegazione delle quali coſe ſarà bene il portare un' eſem-
» pio. §. 6. Si ſupponga che la Lettera di Cambio, proteſtata
» per mancanza di pagamento, foſſe di Lire 4000. tratta di
» Lione, e pagabile in Parigi, che le ſpeſe del Proteſto ſiano
» una lira, e dieci ſoldi; che la provviſione a un terzo per
» cento ſia Lire 13. 6. 8; che la Senſeria a un' ottavo per
» cento importi cinque Lire; e che il prezzo del nuovo Cam-
» bio, o ſia Ricambio, a mezzo per cento per gli pagamen-
» ti più proſſimi, aſcenda a ſeſſanta Lire, cinque ſoldi, e die-
» ci denari. Tutte queſte ſomme unite inſieme fanno Lire
» 4080. 2. 6., della qual ſomma ſarà una Lettera per il ritor-
» no di quella proteſtata„ *Pouier du Contract. de Change chap.*
4. §. *6. num. 64.* „ ivi „ Celui, qui a fourni la Lettre de
» Change, doit quelque fois rembourſer le Rechange à celui,
» à qui il l'a fournie. Pour ſavoir ce que c'eſt que *ce Rechan-*
» *ge*, il faut obſerver que celui, à qui la Lettre a été fournie,
» peut en cas de réfus de payément de la Lettre après avoir
» fait ſon Proteſt, prendre d'un Banquier du lieu, où la Let-
» tre étoit payable, une ſomme d'argent pareille à celle por-
» tée par la Lettre, qui n'a pas été acquittée, & donner à ce
» Banquier, en échange de l'argent qu'il reçoit de lui, une
» Lettre de Change de cette ſomme tirée à vue ſur celui, qui
» lui avoit fourni la ſienne, ou ſur quelque autre perſonne;
» ſi pour avoir cet argent en échange de cette Lettre il a pa-
» yé à ce Banquier un droit de Change, parce que l'argent a-
» lors gagnoit ſur les Lettres, ce droit de Change qu'il a pa-
» yé a ce Banquier pour avoir l'argent, dont il avoit beſoin,
» eſt ce qu'on appelle le *Rechange*, dont il doit être rembourſé
» par celui, qui à fourni la Lettre, dont on lui a refuſé le pa-
» yément „ *Phoonſen chap. 20.* §. *2.* „ ivi „ Le Tireur, ou
» l'Endoſſeur d'une Lettre de Change revenue avec Proteſt fau-
» te de payément, eſt obligé de donner à celui, qui lui en
» a payé la valeur, ou au Porteur de la Lettre, une entiere

» & prompte satisfaction: c'est-à-dire *de lui rembourser la valeur*
» *avec l'augmentation du Rechange, des fraix du Protest, & de la*
» *commission* „ *Francz. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 11.* §.
12. „ ivi „ Ex quo sequitur, etiam Recambium solvendum es-
» se, quoties propter Cambium non solutum revera quacumque
» ratione initum fuit „ & §. *15.* „ ivi „ Expensæ, propter de-
» ficiens adimplementum factæ, omni casu restituendæ sunt; ve-
» luti quæ in protestationem, ac nuncios, aut necessarium iter
» erogantur „ & §. *17.* „ ivi „ Proxeneticum peti non potest,
» nisi Recambio facto; ex quo debetur semel, ac toties, quoties
» Recambium per plura loca iteratum præstandum duxit „

Costume di Francia.

§. 12. In *Francia* per Legge Sovrana si osservano regole totalmente uniformi a quelle stabilite di sopra, in conformità dei §§ 4. 5. 6. e 7. del Tit. 6. *dell' Ordinanza di Luigi XIV. del Marzo 1673.*

P... Au-
...

§ 13 Lo stesso si osserva in *Augusta* in esecuzione del § ... dell' *Ordinanza del Cambio di quella Piazza* „ ivi „ En huitième
„ lieu, si une Lettre de Change revient à Protest faute de paye-
„ ment, le Tireur sera obligé d'en restituer incontinent la valeur
„ reçûe au Donneur, avec les fraix, & le Rechange, comme il
„ revient à droiture, de lui donner caution du montant le même
„ jour, ou de prendre avec lui les mesures qu'ils trouveront à
„ propos: ou le Porteur pourra s'en prendre au Tireur, & à
„ l'Accepteur, & les traiter tous deux comme débiteurs jusqu'à
„ ce qu'il soit remboursé de la valeur de la Lettre de Change
„ par l'un, ou par l'autre. „

C... di
B...

§ 14. Nella Piazza di *Breslavia* è pure accordato lo stesso diritto al Portatore, secondo il §. 14. dell' *Ordinanza del Cambio* del 28. Novembre 1612 „ ivi „ Lorsque quelqu'un aura pris de l'ar-
„ gent, & fourni une Lettre de Change, qui ayant été envoyée
„ à l'acceptation reviendra avec Protest, le Fournisseur sera obli-
„ gé d'en rembourser incessamment le capital avec les fraix, dom-
„ mages, & intérets au Crediteur. „

S... di
Danzica.

§. 15. Non diverso è il costume, che si pratica nella Piazza di *Danzica*, in conformità del §. 28. dell' *Ordinanza del Cambio*

per quella Città, fatta per pubblico Decreto del 8. Marzo 1701. » ivi » Lorsqu'une Lettre de Change, apres l'avoir acceptée, n'est „ pourtant pas payée au jour de l'échéance, & que le Protest en „ a été deuement fait, le Porteur ou Créancier a son recours en „ prémiere lieu contre le dernier Endosseur, de qu'il à reçû la „ Lettre, & si cet Endosseur ne le satisfait pas, il se pourvoira „ contre l'Endosseur, qui le précede immediatement en cas qu'il „ ait du credit, & soit en état de payer, & il continuera à re- „ monter de même à moins de quelque nouvel ordre venu ex- „ pres sur ce sujet, pour retourner jusqu'au Donneur de la Let- „ tre, & exiger de lui le payément du capital, le dédommage- „ ment & les intérêts, suivant le cours du Change, au tems que „ la Lettre a été renvoïée, & en cas de réfus de payément, pro- „ ceder par execution contre lui, & ses cautions: bien-entendu „ que c'est aussi en lui transportant le droit qui résulte contre l'Accepteur. „

Simile per gli Stati del Brandemburghese

§ 16. *L' Ordinanza per le Lettere di Cambio*, emanata nel 1684. dall' *Elettore di Brandemburgo* al §. 28. e al §. 29. prescrive i medesimi Regolamenti „

Simile per gli Stati del Re di Sardegna

§. 17. *Il Codice Carolino intitolato Loix & Constitutions de S. M. le Roi de Sardaigne publiées en 1770. liv. 2. titre 16. chap. 3. §§. 23. 24. e 25.*, così dispone » ivi » Apres qu'on aura fait „ ses diligences, si la Lettre de Change n'est pas payée, le Pro- „ priétaire d'icelle pourra agir pour les dommages, rechanges, „ dépens, & intérêts contre chacun des précédens Endosseurs, ou „ en droiture contre celui, qui l'a tirée, & contre les autres „ coobligés §. 24. Si le Proprietaire de la dite Lettre veut être „ payé au même lieu, & en la même monnoye qu'on devoit lui „ faire son payément, outre la somme exprimée dans la Lettre, „ l'intérêt lui sera encore dû dès le jour de l'acte de Protest „ fait à defaut du payément §. 25. Le susdit Propriétaire pourra „ aussi, lorsqu'il n'y aura point eu de Rechange, répéter de cha- „ cun des susnommés la valeur par lui payée à son Auteur pour „ avoir la dite Lettre, & l'intérêt lui sera dû dès le temps de „ ce payément, outre les frais faits pour les Protêts, qu'on devra „ toujours rembourser. „

Simile per la Danimarca.

§. 18. Si leggono ordinate le stesse regole per osservarsi nelle Piazze della *Danimarca* nell' *Ordinanza relativa al Cambio*, compresa nelle *Leggi e Costumi della Danimarca*, emanata nel 31. Marzo 1688. *libro 5. cap. 14. §. 22.* „ ivi „ Lorsqu'une Lettre n'est pas „ accéptée, ou n'est pas payée au jour de l'echéance, elle devra „ ensuite être payée avec *l'agio*, & avec le Change, & le Re„ change, & un pour cent par mois, & encore demi pour cent „ une fois payé, pour provision du Facteur, & les frais du Pro„ test, & ports des Lettres: & les intérêts seront comptés du „ jour de l'échéance de la Lettre de Change. „

Simile in Bologna.

§. 19. *Negli Articoli, e Ordinanze per il Cambio* per la Città di *Bologna*, riportati dopo il *Phoonsen*, *les Loix & Coutûmes du Change*, si legge prescritto quant' appresso; cioè „ ivi „ Et „ s'il arrivoit qu'aprés l'accéptation d'une Lettre il survint une „ faillite de la part de celui, qui la devoit payer, & qu'elle ne „ fut pas payée au tems de l'échéance, le Porteur fera son Pro„ test, & celui qui a tiré ou endossé la Lettre, sera tenu de „ rembourser le Créancier tant de la somme capitale, que de „ tous les dépens, dommages, & intérêts. „

Se il Traente sia tenuto ai danni de' diversi Ricambj nel ritorno di una Cambiale.

§. 20. Nello stabilimento della regola, di cui si parla nel presente Articolo, si fa luogo ad una disputa subalterna, la quale si è, se il Traente sia obbligato a soffrire i danni di tutti i Ricambj, che si fanno nelle diverse Piazze da i respettivi Giratarj sopra i Giranti nel repetere i danni del ritorno della Lettera protestata per difetto di pagamento; cioe a dire: Tizio di Londra Portatore di una Cambiale ricevuta da Cajo di Augusta suo Remittente e Girante, non ottenendo il pagamento alla scadenza dal Trattario, leva il solito Protesto, e poi trae sopra Cajo tanta somma, quanta corrisponde all' importare del denaro, che doveva ricevere in conseguenza della prima Lettera; con più le spese del Protesto, della sua provvisione, per aver pagata a se stesso la Lettera per onor di firma del suo Remittente; la Senseria della nuova Tratta, e i porti di Lettere; e fa una tal Tratta al Cambio, che corre in Londra per Augusta. Cajo di Augusta, che ha ricevuta quella Lettera da Sempronio di Vienna, fa il suo ritorno,

con trarre ſopra queſti tanta ſomma, quanta corriſponda a quella, che ha pagata per la Tratta di Tizio; e vi aggiunge tutte le ſpeſe, che deve fare per commettere queſto nuovo Cambio, nel quale i danni vengono ad accreſcerſi. Sempronio, che ha ricevuta la Lettera da Mevio di Genova, fa lo ſteſſo, e ſopra di lui ſi rivale; e Mevio finalmente, che ha avuta la Lettera da Giovanni di Livorno Traente, trae ſopra queſti l'importare del ſuo rimborſo per tutti i danni ſofferti in queſto giro.

§. 21. Il dubbio dunque, che naſce, ſi è di vedere, ſe Tizio di Londra debba rivalerſi ſopra Cajo ſuo Remittente, o ſivvero direttamente ſopra Giovanni Traente, per ſcanſare i danni, che dal giro de i diverſi rimborſi viene a ſoffrire queſt' ultimo.

Si ſtabiliſce l'affermativa.

§. 22. Io ſono di parere, che i danni di tutti queſti Ricambj ſiano dal Traente dovuti; per la ragione, che il Portatore di una Cambiale avendo ricevuta la medeſima dal precedente Indoſſante, riconoſce quello per ſuo Autore; e lo ſteſſo giro del Commercio eſige che a lui la rimandi, e che ſopra di lui ricambj, o ſivvero faccia il ritorno del Cambio; *& ſic de ſingulis*. Dimodochè il Giro di queſti Ricambj è una neceſſaria conſeguenza del ſiſtema Cambiario; e perciò il danno, che nel ritorno viene a ſoffrire la Lettera per i diverſi Ricambj, che gli Indoſſatarj riportano ſopra i reſpettivi Indoſſanti, è uno di quelli calcolabile da chi trae, ed uno di quelli, a cui ſi eſpone il Traente col dare una Lettera, che non ſia adempita alla ſcadenza.

Ragioni, e autori ſopra tal ſentimento.

§. 23. In fatti chiunque ſi rivale direttamente contro il ſuo Autore, fa ciò, che ha diritto di fare, uſa del ſuo diritto, e perciò non può eſſere reſponſabile del danno del Ricambio: e così ſucceſſivamente deve dirſi degli altri, conforme avverte opportunamente il *Du Puy cap. 15. §. 25. verſ. Ma quando* „ ivi „ Ma quando il Preſentante fa il ſuo ricorſo a dirit- „ tura ſopra al ſuo immediato Autore, ſi vale di quel diritto, „ che gli compete; e così ſucceſſivamente gli altri. „

§. 24. Per queſte ragioni pertanto il dottiſſimo *Franck. in Inſtit. Jur. Cambial. lib. 2. ſect. 1. tit. 7.*, dopo avere ſtabilito

al precedente §. 12. per regola generale, che il Ricambio debba farsi direttamente sopra il Traente, pone per eccezione tutti quei casi, ne i quali la Lettera ha dovuto necessariamente soffrire il giro di diversi Ricambj al §. 14. „ ivi „ Contra per „ plura etiam loca debetur Recambium, quoties per eadem ne„ cessario iterendum fuit „; e fra questi al §. 16. annovera appunto quello, di cui qui si tratta, quando, cioè la Cambiale ha sofferte diverse Gire, e conseguentemente ha dovuto passeggiare per diverse Piazze „ ivi „ Si Literæ Cambiales per plu„ ra loca ambulaverint, adeoque per eadem redeant. „

Eccezioni, e repliche

§. 25. Senza che a distruggere quest' opinione possa valutarsi efficace la ragione, che si adduce dal *Savary Parfait Négociant tomo 1. livr 3. chap. 11.* §. *La premiere &c.*, ove volendo provare la giustizia della Municipale Disposizione di *Francia*, contenuta nell' *Editto del Re Luigi XIV.* più volte sopraccitato all' *Art. 5. tit. 6.*, rileva, che siccome il Traente ha data al Prenditore la Lettera per la Piazza, ove deve essere estinta, non deve perciò essere obbligato ad altro danno, che a quello, che può nascere dal Ricambio da farsi dalla detta Piazza sopra quella di esso Traente; giacchè il giro, che la Lettera ha fatto, prima di arrivare alla Piazza del suo destino, ed i respettivi indossamenti ricevuti non sono derivati dal dato, e fatto del Traente; ma bensì per comodo, e interesse del Prenditore, e de i successivi Indossanti.

§. 26. Questa stessa ragione al medesimo oggetto d' illustrare la Patria disposizione viene rilevata dal *Du Puy al cap. 15. §. 25.* ove richiama a soccorso le disposizioni di ragioni contenute nella *L. 9. ff. de Transact.* „ ivi „ Non attendatur id, de „ quo cogitatum non docetur „; e nella *L. 198. ff. de Regul. Juris* „ ivi „ Factum cuique suum, non adversario nocere „ debet. „

§. 27. Subito che per altro la natura attuale del Commercio delle Cambiali porta per necessaria conseguenza il Giro delle medesime per diverse Piazze, prima che arrivino al luogo, ove dovrebbe farsene l' estinzione, non può dirsi, nè che impensato

pensato sia un simile accidente, nè che il circolo medesimo sia un dato, e fatto del Prenditore della Lettera; ma bensì un' accidente dipendente dalla natura dell' atto, e da considerarsi perciò come tacitamente stipulato, in conformità della celebre risposta del Giureconsulto *Pomponio*, riportata nelle Pandette alla *L. Cum quid 3. ff de Reb. creditis* „ ivi „ Nam in con„ trahendo quod agitur, pro cauto habendum est „ ove il *Brunemanno* §. *5. in fine* „ Deinde DD. inferunt regulam, quod „ eadem sit virtus taciti, & expressi. Tacitum autem est, quod „ ex natura rei tacite inest. „ Nel qual caso il danno, che da un tal naturale principio deriva, dovrà essere a carico del primo Autore, qual' è il Traente. *Arg. a L. Nihil dolo 172. §. Cum principalis ff de Regul. Jur.*

§ 28. Oltrediché, siccome non può dirsi che faccia danno, se non che quello, che fa ciò, che non ha diritto di fare, secondo la disposizione del Testo nella *L. Nemo 194. ff de Reg. Jur* „ ivi „ Nemo damnum facit, nisi qui id facit, quod „ facere ius non habet „: e siccome chi usa del suo diritto non è reo di dolo, nè di danno verso di alcuno, a forma dell' altro Canone di ragion comune, di cui la *L. Nullus 56. ff. de Reg. Jur.* „ ivi „ Nullus videtur dolo facere, qui suo jure u„ titur „; così non potrà mai dirsi, nè che il Prenditore della Lettera, nè i successivi Garanti commettino alcun danno alla medesima col circolo, che gli danno, mediante i diversi incossi; perchè fanno ciò, che hanno diritto di fare, e precisamente si servono della Lettera a quell' uso, per cui è destinata.

§ 29. L' istesso deve dirsi nell' occasione del ritorno, in cui ognuno per ordine retrogrado si rivale contro il respettivo Cedente, come suo Autore: nel che fare eseguisce ciò, che ha diritto di fare, come abbiamo precedentemente osservato al §. 20. del presente *Articolo*; e usando perciò di quel diritto, che se gli compete, non può considerarsi come Autore di alcun, benchè minimo danno.

§. 30. Se dunque nessuno de i Giranti può caratterizzarsi per Autore del danno per il giro, che dà alla Lettera colla sua Cessione; e se nessuno de i Giratarj può essere addebitato de i danni de i Ricambj nel rivalersi, che ognuno fa contro il respettivo Autore; chi sarà dunque l' Autore de i danni, di cui vien caricata una Lettera Protestata per difetto di pagamento? L' unico Autore di tutti questi danni si è il Traente; perchè egli non ha adempito all' impegno contratto col Prenditor della Lettera di fargli pagare l' importare della medesima nel luogo in essa indicato: giacchè se una tale obbligazione fosse stata adempita, i danni de i Ricambi non avrebbero avuto luogo.

§. 31. Se al Traente pertanto deve unicamente attribuirsi la colpa di questi danni, egli solo deve esserne il responsabile, a norma de i Testi espressi nella *L. 5. §. 3., e nella L. 10. ff. ad L. Aquiliam, nella L. Videamus §. final., e nella L. Qui damnum ff. Locati, nella L. Sancimus Cod. de Poenis, e nella L. Unica Cod. de Sent.*, e delle Decisioni, che dietro a questo principio elementare sono emanate ne i Tribunali della Toscana, fra le quali la *Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. „ avanti la B. M. del fu Sig. Auditore Giuseppe Bizzarrini, riportata in ordine la XXVIII. del tomo VIII. del Tesoro Ombrosiano num. 50.* „ ivi „ E perciò essendo tutto questo danno seguito a i Sigg. Kraus, e Saudner per colpa del detto Sig. Amman loro Procuratore e Commesso, di esso unicamente devono dolersi, che con l' irregolarità del suo operato ha dato causa a tale inconveniente, e loro medesimi debbono soffrire il danno „ e nella *Florentina Nastrorum del 11. Maggio 1615 coram Aud. Sebastiano Marini la XIII del tomo III. del predetto Tesoro, num. 21.* „ ivi „ Obtritissimam Juris regulam, quod qui causam damni dat, damnum dedisse censetur; adeout ad emendationem teneatur „

Secondo caso, che rende legittimo un duplicato Ricambio.

§. 32. Altro caso vi è, in cui il Ricambio può impunemente prendersi, anche sopra una Piazza diversa da quella del Traente, ancorchè la Lettera non sia girata, che dal Prenditore della medesima al Portatore nella Piazza, ove deve essere estinta.

§. 33. Questo si è, quando fra la Piazza, ove la Cambiale doveva pagarsi, e quella, dove fu tratto, non vi è Cambio diretto. In tal caso è fuori di dubbio, che non può fare a meno il Portatore, che di prendere il Ricambio sopra una Piazza terza, e che il danno perciò, che deriva da questa necessità, deve tutto essere a carico del Traente; come dietro i medesimi principj da noi stabiliti per l'altro precedente caso insegna il *Franck Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 1. tit. 7. §. 14.* „ ivi „ Contra per plura „ etiam loca debetur Recambium, quoties per eadem necessario „ ineundum fuit; adeoque ubi occasio defuit recta via retrassan„ di. *Du Puy cap. 15. §. 14.* „ ivi „ L'altro caso, nel quale si „ pratica pigliare il Ricambio per quella Piazza, che il Presentan„ te stima a proposito per una certa necessità, si è allora, quando „ tra la Città, ove la Lettera di Cambio era pagabile, e quella „ dove fu tratta, non vi è ordinario, e regolato Commercio. „ Per esempio, se una Lettera fu tratta da Parigi, pagabile in „ Bologna d'Italia, essendo certissimo, che fra quelle Piazze „ non vi è Commercio ordinario, bisogna per necessità piglia„ re il Ricambio sopra un'altra Piazza, la quale abbia Nego„ zio ordinario, e corrente per quelle due Piazze, come sareb„ be Lione; affinchè il Debitore del Cambio possa fare il rim„ borso di questo Ricambio in questa Piazza di mezzo, o che „ si faccia ritrarre un'altro Ricambio. In questo caso sono la „ maggior parte delle Città d'Italia con Parigi, e parimente „ Amburgo, Danzica, ed altre Piazze con quella di Lione; e „ così di molte altre Piazze. „

Quando non manca la maniera di fare il ritorno direttamente.

§. 34. Sarebbe pure della stessa natura il caso, in cui, ancorchè fra la Piazza, in cui doveva pagarsi la Lettera, e quella, d'onde è stata tratta, vi sia un Commercio ordinario; ciò nonostante nel giorno, in cui doveva prendersi il Ricambio, o pochi giorni dopo, non vi fosse moneta per la Piazza del Traente: cioè a dire si dasse la combinazione, che non vi fosse alcun Negoziante, che avesse bisogno di rimettere nella Piazza, ove abita il Traente; e che perciò il Portatore della Lettera restasse inabilitato a prendere la sua rivalsa direttamente sopra

Altro caso quando manca denaro per la Piazza, ove dovrebbe prendersi la rivalsa.

la Piazza del Traente; essendo questo un caso fortuito, come il precedente, a cui è ugualmente tenuto il Traente, come uno di quei danni contingibili, ai quali si è esposto coll'inadempimento della sua obbligazione. *Franck. loco citato* §. 4. „ ivi „ Necessitas duas habet rationes. Aliquando enim extra ordinem „ occasio recta via Cambium ad eum locum, quo illo opus „ est incundi, deficit „ & §. 14. *Du Puy d. cap. 15.* §. 29. „ ivi „ Per quel, che riguarda i Cambj, che si pigliano nel terzo caso per luoghi terzi, mentre si provi con attestati autentici de i Mezzani di Cambio, della Piazza dove la Lettera „ di Cambio fu protestata per difetto di pagamento, non esfersi trovata moneta per la Piazza, dove fu tratto, nè il giorno del Protesto, nè per otto, o dieci giorni susseguenti; in „ questo caso il Ricambio preso per un luogo terzo, sarà della „ medesima natura di quello del secondo caso; e benchè questo fosse un' accidente straordinario, il Traente non sarà ben „ fondato in pretendere di riconvenire il Presentante; perchè „ avendo il medesimo Traente mancato di provvedere al pagamento della sua Lettera, in modo che non venisse protestata, esso perciò deve rispondere per tutti i casi fortuiti, che „ occorrono sopra il ritorno, ed il Ricambio, che ha cagionato la sua mancanza „ Dietro la di cui autorità è lecito l'inferire, che anche in *Francia*, malgrado la Municipale Disposizione, che [illegible]bisce il prendere i Ricambj fuori, che direttamente sulla Piazza del Traente, si ammettono però anche i Ricambj per le Piazze terze, quando la necessità esige simili giri.

Altri casi, ne i quali i Ricambj sono giustissimi.

§. 35. Tre altri casi vi sono, ne i quali il Traente è infallibilmente obbligato a subire i diversi Ricambj, anche in *Francia*, dove la regola generale è in contrario. Sono questi riportati dal *Savary Parfait Negociant part. 1. lib. 3. cap. 11.*, e dal *Du Puy cap. 15.* §. 17., e seguenti.

Quando il Traente rimette la sua Tratta ad Amico in Piazza terza.

§. 36. Il primo si è, allorchè un Traente dopo aver fatta la sua Lettera sopra un suo Corrispondente, anzichè negoziare la medesima nella Piazza della sua abitazione, la rimette all'ordine d'altro Amico abitante in Piazza terza; il quale è

perciò necessariamente costretto a girarla a persona, che abiti nella Piazza del Traente, per l'effetto di presentarla, e riceverne il pagamento al debito tempo. Se questa Lettera è protestata per difetto di pagamento, è fuori di dubbio, che il Portatore si rivale sopra il Remittente; e questo poi contro il Traente, che glie l'ha rimessa: onde i due Ricambj, originati dalla positiva disposizione del Traente, ritornano sopra di lui senza fallo; come notano il *Franck. loc. cit.* §. 15. ivi „ Si is, qui „ regressum patitur, ipse in alium, quam destinatæ solutionis „ locum remiserit, & per eum Literæ Cambiales fuerint rever- „ sæ „ *Savary loc. cit* §. *Suivant la disposition &c. in fine fol. mihi* 268. „ ivi „ Néanmoins il y a des cas, où les Rechanges „ sont dûs plusieurs fois par les Tireurs „ e al successivo §. *Le premier est &c.*, pone appunto il caso, di cui qui si tratta, e lo risolve contro il Traente, come avverte il *Du Puy d. cap.* 15. §. 17. 18. *e* 31., *vers. Quanto ai Ricambj &c.*

§. 37. Il secondo si è, quando il Traente per sodisfare la Lettera manda al Trattario un' altra Cambiale sopra Piazza terza, la quale non essendo pagata nel luogo, ove è prescritto il pagamento, ritorna protestata col Ricambio del Portatore sopra il detto Trattario, il quale soffrendo questo Ricambio, ha diritto di rivalersene con nuovo Ricambio sopra il Traente medesimo nella qualità di Autore di questi danni. *Savary loco citato* „ ivi „ Le second cas, ou le Tireur est tenu de pa- „ yer plusieurs Rechanges, est dans l'espece suivante, supposé „ que Pierre Banquier à Rion en Auvergne, tirât Lettre de „ 3000. livr. sur Paul de Paris, payable à Thomas, & que „ pour l'acquittement d'icelle il lui remit une Lettre de pare- „ ille somme sur Jacques d'Orleans, la quelle reviendroit à Pro- „ têst, il est encore certain, que Pierre devroit deux Rechanges; „ sçavoir celui d'Orleans à Paris, parce que, comme il a été „ dit ci devant, Paul avoit disposé la Lettre pour ce lieu, „ sous la bonne foi de Pierre; & il devroit encore le Rechan- „ ge de Paris à Rion, parcequ'il n'avoit accépté, & payé „ à Thomas Porteur de la Lettre, que pour faire pl[illegible]

Quando per fondo di una Tratta si rimette altra Lettera, che non è pagata.

» re, & faire honneur à la Lettre „ *Du Puy cap. 15. §. 19. e 20.*

Quando finalmente il Traente dà espressa facoltà al Prenditore di negoziare la Lettera.

§. 38. „ Il terzo caso proposto dal *Savary* (dice il Du » Puy loc. cit. §. 21.) è allorquando il Traente della Lette» ra di Cambio dà facoltà o al Remittente, o al Presentante » di disporne per un' altra Piazza diversa da quella, dove el» la è diretta, o per tutti quei luoghi, che saranno stimati » più a proposito: ed in questo caso, quando una simile Let» tera ritorna protestata, tutti i Ricambj successivamente si pos» sono fare, secondo la facoltà concessa dal Traente; così di» sponendo l' Articolo 6. del titolo 6. dell' Editto di Commer» cio „ *Savary loc. cit. §. Le troisieme cas &c.*, *Franck lib. 2. sect. 1 tit. 7. §. 17. in fine* „ ivi „ Quo tamen casu (*quando cioè la Lettera soffre diversi giri per diverse Piazze*) „ exceptio sin» gulari jure obtinet locis nonnullis, quorum pleraque ad jus » commune revertantur, quoties dator Cambium, aut per certa, » aut per quælibet loca indefinite ambulare expresse permisit. » In questo caso è incontrastabile il dovere del Traente di soffrire i danni del Ricambio; sì perchè il giro è un' effetto del Mandato, e permissione espressamente accordata; e perchè non potendo il ritorno seguire altrimenti, che per l' organo medesimo, per cui la Lettera fece il giro di andata dalla Piazza del Traente a quella del Trattario, deve intendersi tacitamente convenuto, che in caso d' inadempimento della Lettera debba farsene il ritorno per mezzo de i diversi Ricambj, secondo ciò, che insegna il *Gottofredo nella L. 3. ff. de reb. Credit. Liter. 1.* „ ivi „ Hoc est cum contrahimus quædam; & si non verbis » nominatim expressa, subintelliguntur tamen ex natura ipsius » actus, quem agimus, seu gerimus, ea pro cautis, & in ex» pressis habenda sunt, perinde præstantur ea, ac si cauta & » expressa fuissent „; e conforme nella subietta materia argomenta il *Du Puy d. cap. 15. §. 27. e 28.* „ ivi „ Si può pa» rimente dire, che le Parti sono tacitamente convenute, che » i Ricambj si facciano in questa maniera; essendo di natura » del Contratto di Cambio, che in difetto di pagamento del-

» la Lettera, il Presentante possa pigliare il ritorno col Ricam» bio, per supplire a ciò, in cui dovevasi impiegare il paga» mento della Lettera di Cambio, se fosse stato effettuato. Ma » essendo impossibile ne i casi accennati poter pigliare il ritor» no col Ricambio addirittura per la Piazza originaria della Let» tera di Cambio, bisogna, che ciò segua necessariamente per » mezzo di luoghi terzi; e per conseguenza si deve comprende» re questa necessità, come una convenzione sott' intesa, e taci» ta delle Parti; la quale, a causa dell' impossibilità di fare al» trimenti, deve fare il medesimo effetto, che se fosse espres» sa; e conseguentemente i Ricambj sono dovuti, come se fos» sero stati accordati. „

§. 39. E' degno poi di osservazione, che queste medesime riflessioni hanno luogo, e militano a favore della regola da noi stabilita al §. 25. contraria alla disposizione dell' *Editto di Francia*: onde sembra inconciliabile, che il *Savary*, e il *Du Puy*, che trovano giusto, che il Traente sia aggravato di tutti i Ricambj, allorchè ha data facoltà espressa di negoziare la Lettera, perchè convengono, che il ritorno non può altrimenti farsi, che mediante il giro de i Ricambj da i Giratarj sopra i Giranti; vogliono poi pretendere, che sia ingiusto questo aggravio, allorchè segue per una naturale conseguenza dell' atto medesimo; volendo in questo caso costringere il Portatore della Lettera a fare direttamente il Ricambio contro il Traente, che non è il suo Autore. Se si fossero quei dottissimi Professori contentati di riportare la Patria Disposizione, non sarebbero, che lodabili; ma il pretendere che questa sia uniforme all' equità, e alla giustizia, pare a me che sia un assunto diametralmente opposto alle massime, che poi stabiliscono ne i tre casi, che pongono per eccezioni alla regola.

Il Ricambio deve farsi direttamente sopra il Traente, allorchè il Portatore è l' unico Contraente.

§. 40. L' unico caso pertanto, in cui possa aver luogo la massima stabilita per regola generale, che non possa cioè dal Portatore farsi il Ricambio, che direttamente sopra il Traente, altro non è a senso mio, che quello, in cui la Lettera sia tratta all' ordine del Portatore medesimo; dimodochè questi rico-

nosca direttamente per Autore il Traente medesimo per difetto d' indossi.

§. 41. In questo solo caso convengo anche io, che quando vi sia un Commercio diretto fra la Piazza, ove doveva estinguersi la Cambiale, e quella, d' onde fu tratta, debba il Portatore, che non ne riceve il pagamento dal Trattario, prendere la sua rivalsa contro il Traente, ricambiando solamente per la Piazza della di lui abitazione.

§. 42. In questo caso ricorrono le regole di equità, che con massima troppo generica, ed indefinita si allegano da quelli, che illustrano l' *Editto del Commercio di Francia*; cioè a dire, che ognuno è in debito di procurare di esser' utile, non che nocivo al suo prossimo; conforme inerendo anche ai principali precetti della *Religione*, non che del *Gius di Natura*, lasciò scritto *Ulpiano nella L. Si vinum 1* §. *Commodius*, in fine, ove la *Glossa* così esprime „ ivi „ Quilibet debet esse in„ tentus, ut non noceat, sed prosit aliis „ e come nella subietta materia, benchè inopportunamente avverti il *Du Puy d. cap. 15.* §§. *22. e 23.* „ ivi „ Egli è un principio d' equità, „ che tutte le volte che il Presentante di una Lettera di Cam„ bio protestata può pigliare il suo Ricambio in un modo, nel „ quale sia minor perdita per il Traente, che pigliandolo in „ un' altro modo, il Traente non è obbligato a rimborsarlo del „ Cambio, se non che secondo quel modo, che porta il minor „ danno. Posto questo principio, egli è certo, che quando dal„ luogo, ove la Lettera di Cambio deve esser pagata a quello, „ ove fu tratta, vi è Commercio ordinario, e regolato, come „ da Lione a Parigi, vi è sempre minor perdita per il Traen„ te, se il Ricambio vien preso per Parigi, che se egli è pre„ so per un' altra Piazza, come verbi grazia per Venezia; e per „ conseguenza il Traente di una Lettera di Cambio tratta di Pa„ rigi, pagabile, e protestata in Lione, non deve soffrire, se non „ il Ricambio di Lione a Parigi; e sarebbe un' ingiustizia l' ob„ bligarlo a rimborsare chi occorre in altra maniera „ e opportunamente poi lo stabilì *il Franco loc. cit.* §. *13* „ ivi „ Itaque

„ frustra

„ frustra est, qui plura sibi resarciri postulat, etiamsi prætextu
„ majoris utilitatis insolitas ambages locorum intermediorum fue-
„ rit venatus. „

§. 43. Al che può aggiungersi con tutta giustizia, che un Portatore di Lettera nella fattispecie, di cui si tratta, avendo il comodo di fare il Ricambio direttamente dalla sua Piazza sopra quella del Traente, e dovendolo direttamente prendere sopra di lui, per non esserci di mezzo alcun Giratario, non avrebbe altra ragione per trarre in una Piazza terza, che quella di fare un guadagno; giacchè come non si trattasse, che di rimborsarsi de i danni, potrebbe ottenerlo col Ricambio diretto. In questo caso ricorre contro un simile abuso, tanto la disposizione *Canonica*, che *Civile* a favore del Traente; leggendosi ordinato nelle *Decretali regol. 47.* „ ivi „ Locupletari non debet aliquis „ cum alterius injuria, vel jactura „ e nel *Gius Civile* per il Testo nella *L. Jure Naturæ 207. ff. de Reg. Jur.* „ ivi „ Jure Naturæ æquum est neminem cum alterius detrimento, & injuria fieri locupletiorem. „

ARTICOLO XVI.

IL Possessore di una Cambiale, in caso che alla scadenza non gli venga pagata dall' Accettante, ha non solo il regresso contro il Traente, come si è veduto nell' Articolo precedente, ma anche contro tutti gl' Indossanti, o siano Giranti.

ANNOTAZIONI.

Ragioni, ed autorità, che stabiliscono questa regola.

§. 1. QUella ragione medesima, che si è rilevata nelle *Annotazioni* all' *Articolo* precedente, e singolarmente ai §§. 3. e 4., e per cui il Possessore di una Cambiale ha il regresso contro il Traente, in caso che la medesima non sia alla scadenza opportunamente pagata dall' Accettante, milita ancora contro gl' In-

dossanti, o sia Giratarj; perchè ognuno di essi cede al successivo Indossatario la Lettera, nella stessa forma, che il Traente la cede al Dator del denaro, o sia al Prenditore della Lettera: e perciò è stabilita la massima, conforme avverte il *Casaregi al cap. 4. del Cambista Instruito* §. 50. „ che non vi è alcuna differenza tra lo Scrivente, e il Girante; perchè in sostanza il „ Girante, in riguardo al suo Giratario, viene a fare la figura „ dello Scrivente, o Dator della Lettera „; e in conformità di quanto abbiamo altrove fissato §. 9. delle *Annotazioni* all' *Artic. V.* della *Parte Prima*; e perchè il Portatore della Lettera, che l' abbia ricevuta con titolo oneroso dal Remittente, subentra nelle di lui ragioni contro il precedente Girante, e così gradatamente vengono a riunirsi in lui tutte le azioni, e ragioni de i Giranti per le Cessioni consecutivamente, una dopo l' altra fattane dal primo al secondo, e dal secondo al terzo, *& sic de singulis: Franck. Instit. Jur Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 5. num. 29.* „ ivi „ Hic vero (il Girante) ex suo indossamento tene„ tur, tanquam Debitor principalis, etiam ad bonitatem Litera„ rum Cambialium præstandam, donec iisdem plene satisfactum, „ eadem ratione, ac si Cambium scripsisset „ *& sect. 4. tit. 11.* §. *1.* „ ivi „ Quoties Literæ Cambiales cum protestatione re„ vertuntur, earum nomine locus est regressui adversus Aucto„ res; qui est actus, quo Dominus Cambii cum legitima pro„ testatione reversi a suo, ac singulis præcedentibus auctoribus „ justo ordine sibi satisfieri postulat „ *ed al* §. *4.* „ ivi „ Da„ tur adversus eum, a quo Possessor Literarum Cambialium eas„ dem accepit, omnesque Datores præcedentes, modo Cambio, „ ejusve cessioni subscripserint, sive trassando, sive indossan„ do, licet pro alterius computo remiserint „ *ed al* §. *6.* „ ivi „ „ Tenentur vero singuli in solidum, donec omni ex parte sa„ tisfactum fuerit, nec divisionis beneficio fruuntur „ *Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 6.* §. *7.* „ ivi „ Is, qui Cambium alicui „ ita cessit, ut valutam a Cessionario receperit, huic semper o„ bligatus est, si non soluta sit pecunia; unde Indossatarius, vel „ Cessionarius actionem Cambialem instituit adversus indossan-

» tem, vel Cedentem, ad summam Cambialem cum expensis om-
» nibus restituendam „ *Phoonsen cap. 20. num. 2. 3. & seq.*,
& cap. 41. num. 44., *Du Puy cap. 16. §. 1. 2. 3. e 4.* „ ivi »
» Il Presentante può sperimentare le sue ragioni per essere rim-
» borsato, tanto della sorte principale, che de i danni, ed inte-
» ressi liquidati, secondo che è stato spiegato nel Capitolo pre-
» cedente, contro tutti i compresi nella Lettera di Cambio; o
» sia chi l'ha accettata, o chi l'ha girata, o chi ha dato la
» valuta, quando ha promesso per il pagamento, o chi l'ha
» tratta, o chi ha dato l'ordine di trarla, se ve n'è prova
» bastante. Tutti questi sono obbligati in solido; cioè a dire
» per tutto il debito, sì della sorte principale, che de i dan-
» ni, interessi, e spese, senza che possin godere alcun benefi-
» zio di divisione, o d'ordine per l'anteriorità; dimodo che
» il detto Presentante può convenire chi più gli piace, e poi
» voltarsi contro gli altri; e parimente può convenirli tutti ad
» un tempo medesimo: può convenire l'Accettante in virtù del-
» la di lui accettazione, la quale è una formale stipulazione,
» per la quale si è obbligato a pagare; e tale è appunto la di-
» sposizione dell'*Articolo 11. del titolo 5. dell'Editto di Com-*
» *mercio*. Può convenire il Traente, il quale è obbligato in solido
» coll'Accettante, anco dopo l'accettazione; mentre detto Accet-
» tante non paghi, e per tal causa lasci protestare la Lettera:
» quello, che ha dato la valuta della Lettera di Cambio, e quel-
» li, che pure hanno dato la valuta per le Girate sono tenuti
» come Remittenti, quando stanno del credere, essendo seguì-
» to per fatto loro, che la Lettera sia passata al Presentante;
» ed essi non possono essere disobbligati, se non allorchè la Let-
» tera è attualmente pagata; e non essendo pagata sono tenuti
» come Mallevadori: e la ragione si è, perchè dando in loro
» proprio nome la valuta della Lettera, ne acquistano la pro-
» prietà; e quelli, a' quali vogliono che ella sia pagabile, non
» ne diventano Porprietarj, se non per mezzo loro: come è
» stato dichiarato nel cap. 8. „ *Poitiér chap 5. Art. 2. §. 159.*
» ivi „ Lorsque la Lettre contient un, ou plusieurs Endossemens,

„ il a, comme Cessionnaire des droits, & actions de celui, qui
„ lui a fourni la Lettre, action contre chacun des précedens
„ Endosseurs, & contre le Tireur „ *Savary Parfait Négociant lib. 3. cap. 6. §. Celui qui accèpte &c. & seq*, *Giraudeau la Banque rendüe facile Maximes 1. 2. e 3. fol mihi 146. e 147.*, *Scaccia de Commerc. & Camb. §. 2. Gloss. 5. num. 322.*, *Casaregi de Commerc. disc. 51. num. 1.* „ ivi „ Notandum tamen est, quod
„ licet Girata in prædicto casu contineat juxta distinctionem prædictam vel Cambii, vel venditionis contractum; nihilominus
„ Giratarius in utraque distinctionis parte habet regressum contra Girantem, vel Datorem Literarum, ut sæpe alibi firmavimus: nam si girata Cambium continebitur, jam palam est,
„ quod giratis Literis, eisque non adimpletis, iste regressus pateat. Sicuti enim debitor Cambii nunquam liberatur, nisi Literis adimpletis, quæ pro illius executione fuerunt consignatæ;
„ ita pariter non liberatur Girans, nisi eædem Literæ, per eum
„ Giratæ, fuerint solutæ; quia similiter ad eumdem finem girantur, ut nempe adimpleatur Cambium inter Girantem, & Giratarium contractum: item quia girata, quæ semper pro executione, vel in consequentiam dicti Cambii emanat, nunquam
„ intelligitur facta pro soluto, sed pro solvendo, per ea, quæ
„ late deduximus *in Matriten. Literar. Cambii*, & *alibi per me in præsenti Tractatu de Commercio*, & *per D. Ansaldi eodem tractatu disc. 1 num. 22. cum seqq.*, *Gobius consultat. 13. num. 2. tom. 2. ubi etiam de omnibus apocis*. Si vero contingeret,
„ quod girata venditionem nominis debitoris præseferret, similiter habebit locum hujusmodi regressus, non ex ea tantum
„ ratione, quam considerat *D. meus Ansaldi dicto tract. disc. 1. num. 21.*, quæ est tantum adaptabilis unico casui; sed quia
„ attento universali Mercatorum stylo admittente hujusmodi regressum, *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 5. num. 29.*, intelligi debet tacito quidem pacto promissam fuisse per
„ Girantem bonitatem, ac exigibilitatem de facto nominis debitoris venditi per ea, quæ plene tradit in *1. Lucen. Cujus Cambii Maritimi*; quod equidem pactum non repugnat cum actui

„ venditionis „ *la Rota di Genova de Mercat. decis. 104. num. 6., e Rota nostra coram de Comitib. decis. Florent. 41. num. 18. tom. 1.*; e finalmente la buona memoria del fu Sig. Auditore Assanto Franceschini così decise in una Causa fra i Sigg. Ambrogio Gaetano Bonaini e Compagni da una, e i Creditori de i Sigg. Antonio Fabre, Padre, Figlio e Compagni &c. di Lione, con Sentenza del 16. Giugno 1767. in atti di num. 446. del 1767; e così finalmente fu sentenziato da i Sigg. Avvocati Giuseppe Calsabigi, e Giovanni Braccini, Giudici Compromissarj in una Causa fra il Sig. Simone Bacci, come Stralciario della Ragione Francesco Laget e Compagni &c. da una parte, ed i Sigg. Francesco Harriman e Figli dall' altra, con lodo del 19. Decembre 1769. reperibile, e negli atti Compromissarj di quell' Anno, e negli atti Civili del Tribunale del Sig. Auditor Vicario del Governo, segnati di num. 742. del 1767.

Unica eccezione nel caso, che alcuno de i Giranti non avesse ricevuto il prezzo della Cessione

§. 2. L' unica eccezione, a cui è soggetta la regola, di cui si tratta in quest' Articolo, quella si è nel caso, che alcuno de i Giranti non avesse fatta la Cessione al suo Giratario respettivo con titolo oneroso; val' a dire l' avesse fatta senza riceverne il prezzo.

§. 3. In questo caso quel tal Girante non sarebbe debitore di alcuna cosa, nè il Creditore della Lettera potrebbe agire contro di lui, per la buona ragione, che come si è detto di sopra, derivando al Portatore della Lettera le azioni contro tutti gl' Indossanti dalle respettive Cessioni, che in lui si riuniscono mediante i respettivi acquisti, che si fanno della Lettera da i Giratarj, siccome il Girante, di cui qui si tratta, non può dirsi che abbia mai fatta alcuna Cessione al suo Indossatario; poichè non avendo ricevuto prezzo, l' atto della Girata si riduce ad una semplice procura; così il Giratario in tal caso con la sola veste di Adietto al pagamento, o alla Negoziazione della Lettera, non può trasmettere al suo respettivo Giratario quell' azione, e quel diritto, che ad esso non compete, secondo il triviale assioma di ragione, di cui il Testo nella *L. Nemo 54. ff. de Reg. Jur.* „ ibi „ Nemo plus juris ad alium transferre po-

„ teſt, quam ipſe habet „ e perchè ciò, che ad alcuno appartiene non può ſenza il fatto proprio trasferirſi in altri, ſecondo l'altro aſſioma nella *L. Id quod noſtrum 11. ff. de Reg. Jur.* „ ivi „ Id quod noſtrum eſt, ſine facto noſtro ad alium transferri non poteſt „ Così in fatti fermò nella ſubietta materia il *Franck. Inſtit. Jur. Camb. lib. 1. ſect. 4. tit. 11.* §. 2. ove parlando del regreſſo, che compete al Poſſeſſore di una Cambiale in caſo di non ſeguito pagamento, così ſi eſprime „ ivi „ Competit Domino Literarum Cambialium ſive valutam ſolverit, „ ſive conventum fuerit eam demum ſoluto Cambio præſtari, *non Mandatario* „ *Caſaregi il Cambiſta Iſtruito cap. 3. num. 100.* „ ivi „ Ho detto che il Preſentatore della Lettera di Cambio ha per obbligati il Traente, il Remittente, tutti gli Giranti, e l' Accettante; ma ciò ſi deve intendere ne' ſuoi termini, cioè quando la Lettera del Traente, quanto le Girate ſono ſtate fatte tutte per valuta avuta, o all' ordine del „ Remittente, e de' Giratarj; e non quando il Traente ha data „ fuori la Lettera, pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza „ averne da lui ricevuta la valuta; o li precedenti Giranti hanno fatte porre ſemplicemente le Girate, pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta, come „ per modo di eſempio. Tizio dà una Lettera ſopra Tullio, „ pagabile a Pietro per valuta Cambiata; Pietro la gira a Sempronio per valuta inteſa; Sempronio la gira a Paolo per valuta inteſa; Paolo la gira a Cajo per valuta avuta; Cajo preſenta la Lettera, e li viene accettata da Tullio. In queſto „ caſo non reſteranno obbligati a Cajo ultimo Giratario, ſe non „ l' Accettante; perchè in virtù della ſua accettazione viene ſolamente obbligato al pagamento della Lettera, che non può „ per qualunque eccezione liberarſene, come ho fermato in „ queſto Trattato, e in più diſcorſi del mio Trattato *de Commercio*, e Paolo, il quale ha imborſato da Cajo la valuta della girata Per lo contrario Tizio Traente, e gli altri, cioe „ Pietro, e Sempronio primi Giratarj, non potranno eſſere obbligati al pagamento da detto Cajo preſentatore della detta

» Lettera, poichè nessuno di loro hà ricevuta la valuta; e così
» se Cajo volesse agire contro di loro; gli verrebbe giustamen-
» te impedito da ciascuno di loro con l' eccezione della valu-
» ta non pagata; la quale eccezione, siccome potevasi opporre
» tanto dal Traente, come dalli primi Giratarj contro di Pao-
» lo, così ella si può certamente opporre contro di Cajo suc-
» cessore singolare, o sia Cessionario immediato di Paolo: nè
» punto giova a Cajo ultimo Giratario l' avere pagata la valuta
» della Lettera, o girata a Paolo; perchè Paolo con cedere la
» Lettera, non può pregiudicare all' eccezioni, che competono
» al Traente, e alli primi Giranti, cioè all' eccezione della va-
» luta non pagata, che ha Tizio contro di Pietro, e Pietro con-
» tro Sempronio, e Sempronio contro Paolo; il tutto come re-
» sta comprovato dalle ragioni da me addotte al disc. 48., e
» sue addizioni, e in altri del mio Trattato *de Commercio*, ed
» in altro luogo del presente Trattato &c. Premesso tutto ciò, ne
» segue senza dubbio, che se Tullio Accettante avesse fallito, di-
» modo che detto Cajo ultimo Giratario non avesse potuto tro-
» vare il suo pagamento da i di lui beni, non potrebbe in mo-
» do alcuno molestare gli altri per le ragioni di sopra addotte. „

ARTICOLO XVII.

IL regresso del Possessore della Lettera contro il Traente ha luogo non solo quando fa la Tratta per conto proprio, quanto ancora quando trae per conto di un terzo.

ANNOTAZIONI.

§. 1. PEr regola generale dovrebbe stabilirsi un Canone opposto; giacchè un Mandatario, che contrae *Procuratorio nomine*, non è tenuto ad alcuna obbligazione verso l' altro Contraente, il quale acquista soltanto *l' azione instoria* contro al Mandante, secon-

Regola generale in contrario.

do i Testi, e autorità riportate di sopra al §. 1. delle *Annotazioni* all' *Art. XV.* della *Parte Prima*.

Quando il Procuratore manifesta il Mandato

§. 2. Se nel trarre un Banchiere manifestasse al Prenditore della Lettera, che trae per conto terzo, e questa sua qualità restasse espressa nella Lettera, è fuori di dubbio, che un Traente di tal natura non resterebbe in alcuna forma obbligato della bontà della Lettera a favore del Prenditore; e che in tal caso avrebbe luogo la regola stabilita nel §. precedente.

Non manifestando il Mandato, rimane tenuto in proprio.

§. 3. Siccome però ordinariamente chi trae fa la Lettera in nome proprio, nè manifesta la sua qualità: così rimane egli obbligato a favore del Prenditore della Lettera, il quale la sua, e non la fede del Mandante viene a correre col prendere la sua Lettera; benchè implicitamente il Traente venga a stipulare per conto dell' Amico Mandante, *Text. in L. Eum qui Cod. Si cert. petat.*, *ove il Baldo, e il Brunemanno num. 4.*, *Bartol. in L. Qui aliena §. Si is, qui ff. de Acquir. hered.*, e tutti i DD. riportati ai §§. 3. e 5. delle *Annotazioni* all' *Art. XV.* della *Prima Parte*; e come nella subietta materia fermano il *Franck. lib. 2. sect. 1. tit. 1. § 30.* „ ivi „ Contra Procurator tenetur, quoties suo nomine „ cambiavit „ *Casaregio de Commerc. disc. 56. §. 12. 13. e 14.*, e *nella dec. 5.* dopo il di lui Trattato del *Cambista Instruito*.

Senza pregiudizio del suo regresso contro il Mandante.

§. 4. Qualunque per altro sia la maniera di trarre, il Mandante, o sia la persona, per conto di cui è fatta la Tratta, è in dovere di rilevare il Traente suo Mandatario, e cui contro il Mandante predetto compete l' azione *Mandati contraria*, per essere reintegrato de i danni, che soffre nell' esecuzione del Mandato, secondo il Testo nella *L. Si vero non remunerandi §. Si mihi mandaveris, nella L. ex Mandato, L. Licet §. Ea obligatio, e nella L. Qui proprio §. Item contra ff. Mandati, e nella L. 1. Cod. eod.*, di cui il *Golino de Procurator. part. 5. cap. 5. §. 1. e §. 4.*, *Scaccia de Commerc. §. 2. Gloss. 9. num. 2.*, *Ansald. de Commerc. disc. 30. num. 32.*, *Casaregio de Commercio disc. 56. §. 36. e 37.* „ ivi „ E' „ ben vero, che li Signori Guadagni saranno obbligati verso de' „ Sigg. Cambiagio e Compagni a refarcir loro ogni spesa, dan„ no, e interesse da loro patito nell' eseguire i loro ordini; ma

„ non

„ non con altr' azione, se non con quella, che nasce propriamen-
„ te dal Contratto di Mandato, che viene detta, *actio contraria*
„ *Mandati*, per il *Testo nella L. &c.* „ con quel, che segue &c.;
e nella subjetta materia il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 3. tit. 1. §. 15.* „ ivi „ Vicissim Principalis cursu ordinario contentus esse debet, nisi alium præscripserit. Præterea periculum omne fert, tam quoad Remissam, quam Tractam, sive sibi, sive tertio directam. „

ARTICOLO XVIII.

Verificandosi la Tratta come fatta per conto terzo, il regresso del Possessore della Lettera si estende ancora contro la persona, per conto di cui è fatta la Tratta; quando però questa abbia esatto il prezzo del Cambio, o sia nominata nella Lettera come vero Traente.

ANNOTAZIONI.

§. 1. PER ben'intendere la regola, che si propone in quest' Articolo, è necessario il distinguere due casi, che possono darsi nell' occasione di fare le Tratte per conto di un terzo. Il primo di questi si è, quando nella Lettera è nominata la persona, per conto di cui si fa la Tratta; dimodochè nell' atto della formazione del Cambio costi senza dubbio, che chi trae non esercita che le funzioni di semplice Commesso a trarre. Il secondo si è, quando nella Lettera non vi è alcuna espressione di ciò, dimodochè il Traente comparisce il vero Cambista; ma che il Possessore della Lettera possa far costare l' interesse della persona, per conto di cui la Lettera è stata tratta.

Distinzione di due diversi casi, che possono accadere.

§. 2. Il primo caso raramente suol' accadere; ma ciò non ostante, come contingibile, merita di esser preso in considerazione: e sopra di questo faremo reflettere, che le regole di ragione in-

Digitized by Google

Quando costa nella Lettera della vera qualità del Traente.

fegnano, che quando alcuno contrae con altra persona, o sia direttamente, o sia per mezzo di Procuratore, o commesso, viene ad essere ugualmente debitore dell' esito del Contratto in quella parte, che riguarda la sua obbligazione, nella stessa forma, che se avesse stipulato personalmente, a norma del *Testo nella L. Si pupilli 6. §. Item si Procuratori ff. de Negot gest.*, ove il *Brunemanno num. 2.*, nella *L. Idemque 10 §. Item Papinianus ff. Mandati*, e nella *L. Si Literas 7. Cod. eodem*, seguitato dal *Golino de Procurat. part. 5. cap. 1. num. 15.*; onde in forza di quella regola compete sempre al Possessore della Cambiale l' azione contro la persona, per conto di cui è fatta la Tratta, come quella, che è il vero Traente, e come quella, che è stata contemplata da chi ha presa la Lettera; come nota il *Golino loc. cit.* „ ivi „ Contrahens cum Procura„ tore contemplatione Domini, cum solo Domino contrahere „ dicitur, & solum Dominum habet obligatum „ seguendo il *Bartolo in d. L. Procurator, qui pro evictione*, l' *Angelo in d. L. Si pupilli §. 1. ff de Negot gest.*, & *Boerus decis. 273.*; e conforme nella subjetta materia opportunamente conclude il *Du Puy cap. 16. §. 7. vers. Se nella Lettera &c.* „ ivi „ Se nella „ Lettera vi fosse detto „ *e mettete a conto di un tale* „ e che „ questi fosse quello, che ha dato l' ordine di trarla; se il Pre„ sentante avrà modo di provarlo, come si è detto, in caso „ che la Lettera venga protestata per difetto di pagamento, il „ medesimo Presentante può andare contro di lui; perchè, es„ sendo egli stato la causa, che la Lettera sia tratta, è per„ ciò tenuto per la mancanza del pagamento „ *Phoonsen chap. 23. num. 4.*

Ancorchè il Traente abbia usurpato il prezzo del Cambio, e non rimesso al Mandante

§. 3. In questo caso il Mandante è tenuto a' favore del Possessore della Lettera, ancorchè il Mandatario, che trae in sua vece, non gli avesse rimesso il prezzo della Lettera: poichè deve egli imputare a se stesso, se scelse un' infido Procuratore a esercitare quel suo affare, dovendo essere a sua notizia, che il fatto del Procuratore è fatto del Mandante; e che perciò il pagamento fatto al Traente commesso, o sia Mandata-

rio, considerare si deve come se fatto fosse al Mandante medesimo. *L. Procurator in fine ff. de Condict. indeb.*, *Surd. cons. 4. num. 10.*, *& consil. 328 num. 18. vers. Si igitur solverunt*, *& num. 29.*, *Gratian. disceptat. 304. num. 1.*, *Menoch. consil. 300. num. 30.*, *Rot. Rom. decis. 487. num. 2. part. 1*, *decis. 386. num. 49. part. 4. tomo 2.* „ *ivi* „ Cum factum Mandatarii proprie, & ve„ re sit factum Mandantis „ *Decis. 285. num. 6. part. 6.*, *& dec. 243. num. 5. part. 9. tomo 1. recent.*, *& Rota Januen. decis. 67. num. 2.*

Non costando dalla Lettera della Tratta fatta per conto del terzo, può non ostante il Possessore agire contro il Mandante ex juribus del Traente.

§. 4. Passando ora a parlare del secondo caso, quando cioè nella Lettera non apparisce la qualità del Traente, ma che può il Possessore della medesima giustificare essere stata tratta per conto terzo; in tal caso competerà sempre al Possessore predetto, o sia al Creditore del Cambio, l' azione contro la persona, che ha ordinata la Tratta, *ex juribus* del Traente Mandatario, a cui contro il Mandante compete l' azione *Mandati contraria*; in conformità de i Testi, e autorità riportate al §. 4. delle *Annotazioni* al precedente *Articolo XVII.* di questa *Seconda Parte*; e secondo che nelle circostanze del caso opportunamente conclude il *Du Puy cap. 16. num. 7. §. Ma se nella Lettera &c.* „ *ivi* „ Ma se nella Lettera non n' è fatta menzione, benchè il Pre„ sentante avesse modo di provar l' ordine, non potrebbe con„ venire quel tale, per conto di cui la Lettera fosse stata trat„ ta, se non colle ragioni del Traente, al quale quello, per „ conto di cui è fatta la Lettera, è obbligato. „

Qualora però il Mandante avrà ricevuto dal Traente il prezzo della Lettera.

§. 5. Questa regola però ammette la sua eccezione; e quella si è, quando il Mandante, o sia la persona, per conto di cui è fatta la Lettera, non fosse debitore del Traente, o sia del Mandatario, per non aver' esso ricevuto da questi il prezzo del Cambio dal medesimo fatto per di lui conto, imperciocchè in tal caso, siccome non competerebbe alcun regresso al Traente contro il Mandante, nè potrebbe contro di lui esercitare l' azione *Mandati contraria*; così il Possessore della Lettera mancherebbe di azione per agire contro il Mandante, o sia contro il Committente, per il triviale assioma del Gius Comune, che nu-

no può trasferire ad altri maggiori diritti di quelli, che esso possiede, secondo il Testo nella *L. Nemo 55. ff. de Regul. Jur.* » ivi „ Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse » habet „ da cui n' è derivato l' altro assioma, che il Successore non può essere di miglior condizione del suo Autore, a norma del Testo nella *L. In iis officiis 136. §. 1. ff. de Regul. Juris* „ ivi „ » Non debeo melioris conditionis esse, quam Auctor meus, a quo » jus in me transit. „

ARTICOLO XIX.

CHI trae per conto di un terzo, non rimane in alcuna forma obbligato a favore del Trattario, che accetta.

ANNOTAZIONI.

Ragioni della regola

§. 1. COmecchè chi trae per conto di un terzo, non esercita che le funzioni di Procuratore, nè può esser tenuto ad alcuna cosa respettivamente all' altro contraente informato della qualità, con cui contrae quel tale Commesso, *Text. in L. final. ff. de Instit. Act.*, *Ripa in L. Si se non obtulit num. 11. ff. de Re judic.*, *Colin. de Procurat. part. 5. cap. 1. num. 7.* „ ivi „ Secundus ca» sus est, quando quis contrahit uti Procurator, DD. omnes » dicunt nullam oriri obligationem contra Procuratorem, qui ex » contractu nil sibi quæsivit „ per quel motivo, che opportunamente rileva l' *Hubero in Prælect. Jur. Civ. tomo 1. lib. 4. tit. 7. §. 4.* val' a dire, che il contratto s' intende stipulato, non già col Procuratore, ma col Mandante, per comune volontà di tutte le Parti; così chi trae per conto di un terzo d' intelligenza del Trattario, non viene a contrarre alcuna obbligazione con questi, il quale, non la fede del Traente, ma del Mandante viene a seguire, allorchè accetta la Tratta per di lui conto; con-

forme nella fattispecie di questo caso fermano senza contradittore *Surd. cons. 99. num. 23.*, *Bursattus cons. 39. num. 5. & seqq.*, *Gratian. Discept. Forens. cap. 553. num. 62.*, *Samminiati controvers. 27. num. 74. e 75.*, *& controvers. 179. num. 7. e 8*, *Rocco in Notab. de Mandatis, Notab. 7. n. 14.*, *De Luca de Cambiis disc. 30. num. 4.*, *Gait. de Credit. cap. 2. tit. 7. num. 2391. & seq*, *Ansald. de Commerc. disc. 5. num. 35.* „ ivi „ Verum quia Tracta secuta est ad computum illorum de Paulinis, & Quaratesiis, „ Solvens in hoc casu, non contra Scribentem immediatum, qui „ merum organum, & instrumentum priorum Mandantium reputatur, sed contra eum, cujus commodo eadem Tracta sonat, „ sese convertere tenetur „ *Scaccia de Commercio & Camb. §. 2., Glossa 5. §. 359. & seq.*, *Casaregi de Commercio disc. 57. num. 1.* „ ivi „ De mea opinione in sensu veritatis requisitus, censui „ non posse ab Jacobo Literarum, ab eo uti supra acceptatarum, „ solutionem evitari, eidemque minus competere regressum contra Antonium trahentem, propter reintegrationem talis solutionis; nam ratio evidens est, quia a toto Literarum contextu, & ab ipsa acceptatione aperte resultat, quod ipse de „ ordine & computo Petri dictam Tractam acceptavit, illiusque „ tantummodo fidem secutus „ *Poithier chap. 4. art. 3. §. 105.* „ ivi „ Le Tireur contracte envers celui, sur qui la Lettre est „ tirée, les obligations que nous venons d'exposer, lorsqu'il tire „ la Lettre de Change pour son compte particulier. Il arrive „ souvent dans le Commerce, que le Tireur tire la Lettre pour „ le compte d'un autre: par exemple, Jacques d'Amsterdam, qui „ est débiteur envers moi d'une somme de 3000. Livres, m'écrit, pour s'en acquitter, de tirer cette somme pour son compte sur son Banquier de Paris; en conséquence je tire une „ Lettre de Change sur ce Banquier. Si par la Lettre je déclare à celui, sur qui elle est tirée, que c'est pour le compte „ de Jacques, qu'elle est tirée, & que c'est par lui qu'il en sera rembourſé, je ne contracte par cette Lettre envers le Banquier, qui l'accépte purement & simplement, aucune obligation de remettre les fonds au Banquier; la Loi portée par la

» Lettre de Change étant qu'elle est tirée pour le compte de
» Jacques, & que c'est par Jacques qu'il en sera remboursé.
» Le Banquier en accéptant la Lettre purement, & simplement
» suit la foi de Jacques, pour le compte du quel elle est tirée,
» & il ne peut m'en démander les fonds sur le pretexte qu'ils
» ne lui auroient pas été remis par Jacques, & que Jacques
» auroit fait dépuis banque route. C'est la decision de *Sava-*
» *ry tom. 2. parer. 12.*,, e così fermò la *Rota nostra Fiorentina*
nella Florentina Literarum Cambii del 30. Decembre 1736., *avan-*
ti la B. M. del fu Sig. Auditore Filippo Rota num. 19., *che è*
la XVIII. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano.

Eccezione alla regola.

§. 2. L' unico caso, in cui il Trattario potesse avere azione contro quello, che trae per conto terzo, sarebbe quando egli, diffidando della idoneità della persona, per conto di cui è fatta la Tratta, o che per altre ragioni non volendo accettare la medesima liberamente per l' intelligenza indicata dal Traente, accettasse la Lettera *sotto Protesto*. In questo caso il Traente rimane obbligato anche a favore del Trattario per le ragioni, e secondo le autorità riportate alle *Annotazioni* dell' *Art. VI.* di questa *Seconda Parte*, a cui potrà aggiungersi quella del *Pothier chap. 4. art. 3. §. 106.* „ ivi „ *Quid*, si le Banquier ne voulant
» pas avoir affaire à Jacques, pour le compte de qui la Lettre
» est tirée, avoit réfusé d'accépter la Lettre aux conditions,
» qui y étoient portées, & que néanmoins pour éviter au Ti-
» reur un Protest, & les poursuites qui en sont la suite, il
» eût accépté ou payé la Lettre, en déclarant & protestant par
» écrit, qu'il l'accéptoit, ou qu'il la payoit par honneur pour le
» Tireur, mais sans vouloir accépter Jacques pour débiteur, ni
» s'adresser à d'autres qu'au Tireur pour en être remboursé;
» le Banquier en ce cas qui auroit payé la Lettre sous cette
» Protestation, aura-t-il action contre le Tireur pour être rem-
» boursé? Oui: il est vrai qu'il n'a pas l'action *Mandati contra-*
» *ria*, puisqu'il a refusé d'accépter le Mandat aux conditions, qui
» y etoient portées: mais on ne peut lui réfuser l'action *Ne-*
» *gotiorum gestorum contraria*, telle que l'auroit tout autre per-

» sonne, qui auroit acquitté la Lettre de Change par honne-
» ur pour le Tireur: car en acquittant cette Lettre, il a uti-
» lement géré les affaires du Tireur; il l'a liberé de la som-
» me portée par la Lettre, somme dont il étoit débiteur en-
» vers le Propriétaire de la Lettre, & il lui a évité les frais
» d'un Protest, & des procédures, qui en auroient été la suite.
» Il est vrai, que s'il eût accépté la Lettre purement, & sim-
» plement, il n'eut pas été recévable à se pourvoir contre le
» Tireur, & il eût dû être renvoyé à se pourvoir contre Jacques.
» La raison est que s'étant soumis par son accéptation pure &
» simple de la Lettre, aux conditions de la Lettre, il est obligé
» de satisfaire à ces conditions; *mais lorsque par la Protestation*
» *qu'il a faite lors de son acceptation, il a declaré qu'il n'entendoit*
» *point avoir affaire à d'autres qu'au Tireur, le Tireur ne peut pas*
» *le renvoyer à se pourvoir contre Jacques* „ e il *Casaregi de Commer-
cio disc. 57. num. 2.* „ ivi „ Ulterius talis intentio Iacobi proba-
„ tur ex eo, quod ipse notam fecit in suo libro supradictæ
„ Tractæ, nec non ab acceptatione libere facta Literarum sine
„ ulla reservatione, ex quo clare constat Jacobum acceptasse Li-
„ teras, sive Tractas, juxta ordinem, & normam Literæ avisi ab
„ Antonio ipsi conscriptæ. *Etenim, si Jacobus sibi reservare regressum*
„ *contra Trahentem volebat, tenebatur Literas acceptare cum clausula*
„ *S. P, nempe sopra Protesto, de communi & consueto Mercatorum*
„ *omnium stylo.*

ARTICOLO XX.

V Enendo recusata l' accettazione di una Lettera, compete al Prenditore della medesima, che ne abbia pagata la valuta al Traente, il diritto di farsi cautelare dal medesimo, o dal suo Cedente, o sia Girante, per il caso fatto verisimile, che la Cambiale non sia opportunamente sodisfatta alla scadenza.

ANNOTAZIONI.

Cautela, che compete al Prenditor della Lettera, che non abbia pagato il Cambio, e che prima di farciò entri in qualche risico per conto del Traente, o del Trattario

§. 1. Abbiamo provato al §. 11. delle *Annotazioni* all' *Articolo X.* della *Prima Parte*, che il sospetto fondato, che la Cambiale non venga estinta dal Trattario, somministra al Prenditore della Lettera un giusto titolo per recusare il pagamento del Cambio, e di depositare perciò il medesimo fino all' esito della Lettera.

Simile cautela compete al Possessore della Lettera dopo pagato il Cambio al Traente

§. 2. Questa medesima cautela compete al Possessore della Lettera, nel caso che il Trattario recusi l' accettazione; poichè in tal caso subentrando la verisimile presunzione, che la Tratta non sia pagata opportunamente alla scadenza, nasce all' opposto nel Possessore il diritto alla cautela del deposito dell' importare della Lettera, suoi danni, e spese, o sivvero a quello della fidejussione per dette somme; conforme, dietro le disposizioni del *Gius Romano nella L. 41. ff. de Judicus, nella L. 32. ff. de Reb. Auth. Judic. poss., e nella L. Si ab Ath. in fine ff. Qui satisdare cogant.*, fermano di unanime consenso nella subjetta materia il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 7.* §§. 2. e 3. „ ivi „
„ At quamprimum advenit Protestationis Instrumentum, is, qui
„ Literas Cambiales dedit, sufficientem securitatem præstare te-
„ netur de summa, quam Cambio fine solutione reverso de-
„ biturus est; itaque aut cavet per fidejussores idoneos arbitrio
„ Judicis, aut dat pignora sufficientia, aut pecuniam ex Cam-
„ bio

„ bio debitam deponit cum Recambio, & expensis „ *Phoonsen. chap. 13.* § *7.* „ ivi „ Le Tireur, ni l'Endosseur d'une Lettre de „ Change protestée faute d'acceptation, ne sont obligez en rien, „ sur le simple âvis, qu'on leur donne, mais sitôt qu'on leur „ presente le Protest, soit avec, ou sans la Lettre, ils sont obli- „ gez de donner au Porteur une assûrance suffisante, que la som- „ me portée par la Lettre de Change sera payée à l'échéance „ dans la Place, où elle étoit payable, ou de lui rembourser „ la valeur avec l'augmentation du Rechange, & des dépens „ *Du Puy cap. 7.* §. *7.* „ ivi „ Tutto quello, che si può esige- „ re da un Traente sopra un Protesto per mancanza d'accetta- „ zione di una Lettera di Cambio della qualità sopraddetta, „ non è altro, che farsi dare sicurtà, che ella sarà pagata nel „ debito tempo, come anche e ipoteca, o cauzione solvente, „ ed in caso di negativa si potrebbe costringere a rendere la „ valuta, perchè il Protesto per mancanza d'accettazione pro- „ duce una giusta presunzione, che la Lettera non sarà pagata „ alla scadenza; ed il Traente non può distruggere tal presun- „ zione, se non con dare idonea sicurezza per il pagamento „ *Savary le Parfait Négociant part. 1. lib. 3. cap. 6. addition. vers. Il faut observer*, essendo così stato più volte giudicato nel Tribunale di Livorno, conforme abbiamo riportato ai §§. 9. e 10. delle *Annotazioni* al detto *Art. X.* della *Prima Parte*.

Del rifiuto di accettazione deve costarne mediante l'atto del Protesto.

§. 3. Per l'effetto però di ottenere dal Traente la sopra referita cautela, deve sicuramente costare della denegata accettazione: ed è oramai ricevuto presso i Mercanti, e ne i Tribunali, che le semplici Lettere non servono a porre in essere la certezza del predetto rifiuto d'accettazione: ma è positivamente, e formalmente necessario l'atto del Protesto. Così fissano *Franc.* *loc. cit.* §. *1.* „ ivi „ Si quis de acceptatione deficiente non nisi per Literas advisorias certior fuerit factus; non potest ex „ iis quidquam ab alio exigere „ *&* §. *2.* sopra riportato, e *Phoonsen. chap. 13.* § *7.* sopra riportato per extensum.

§. 4. Giunto dunque il Protesto, il Traente viene costretto a dare al Possessore della Lettera quella cautela, di cui si è

Data la cautela, il Traente non può essere tenuto ad altro.

parlato nel precedente §. 2.; ma data questa, non può egli esser costretto a pagare la Lettera fino alla scadenza, nè a fare accettare la Tratta, nè a dare altra Lettera equivalente, conforme concludono *Franck. loc. cit.* §. 4. „ ivi „ Ejusmodi cautione præstita, interim satisfecisse officio creditur, nec ad solutionem efficiendam tenetur „ *Phoonsen d. chap.* 13. §. 9. „ ivi „ Lorsqu'une Lettre de Change tirée à long terme a „ été protestée faute d'accéptation, & que le Tireur a donné „ au Donneur une assûrance, ou caution suffisante pour le payement de sa Lettre à l'échéance, le Tireur n'est pas obligé de faire accépter sa Lettre par celui, sur qui il l'a tirée, „ ni par un autre, car l'assûrance, qu'il a donnée, doit être considerée comme une accéptation, & celui qui sert de caution, comme Accépteur de la Lettre „ *Du Puy detto cap.* 7. §. 7.

§. 5. In due altre maniere però può essere soddisfatto all' interesse del Possessore della Lettera; o con ricevere una nuova Cambiale di soddisfazione di detto Possessore pagabile alla medesima scadenza della prima, o con sciogliersi il contratto di Cambio già fatto, rendendosi dal Traente al Possessore il denaro ricevuto con più gl' interessi mercantili, e spese di Protesto, e porti di Lettere.

Può, in vece della cautela, surrogarsi una Cambiale equivalente.

§. 6. Se il tempo della scadenza della già data Lettera sia talmente lungo, che dia luogo dalla Piazza, ove fu fatta la Tratta, a poter trasmettere colà una nuova Cambiale all' ordine del Prenditore, pagabile all' epoca medesima, in cui cadeva la sodisfazione; e se il Traente si offre, in vece delle soprascritte cautele, di consegnare al Possessore predetto una buona, e nuova Lettera Cambiale sopra altro Trattario, il di cui pagamento scada in quel medesimo tempo; non può dal Possessore recusarsi un simile compenso, quando però il credito del Traente non sia deteriorato dal momento, in cui diede la prima Lettera, a quello, in cui offre la seconda. In questo caso però deve il Prenditore obbligarsi, anche con idonea cautela occorrendo, di restituire la prima Lettera; o avvero, in difetto di

ciò, deve il Traente inserire nella Lettera l' obbligazione al Trattario di recuperare la prima Lettera, e di non pagare senonche dopo avere la medesima ritirata: *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 7* §. *5.* „ ivi „ Quod si tempus id ferat, sufficit etiam aliud Cambium bonum dari, cui clausula de reddendo priore inferenda, si Creditor de eodem restituendo cavere nolit „ *Phoonsen chap. 13.* §. *10.* „ ivi „ Un Tireur, ou „ un Endosseur donne assûrance ou caution, lorsqu'il donne au „ Donneur d'autres Lettres de Change payables à son ordre, „ qui échéoient le même jour que les siennes, tirées ou en„ dossées par quelqu'un, qui soit tenu pour bon & suffisant dans „ toute la Bourse, les quelles Lettres il endosse dûment à l'or„ dre du Donneur „ §. *12.* „ ivi „ Le Tireur, ou l'Endosseur d'u„ ne Lettre de Change protestée faute d'accéptation, se doit „ bien donner de garde, de donner des autres Lettres qu'il „ donne pour assûrance de la maniere susdite, qu'en retirant „ la sienne avec le Protest, à moins que le Porteur de la Let„ tre ne lui promette par ecrit de la lui rendre, & de lui en „ restituer la valeur, s'il arrive qu'elle soit payée „ & §. *13.* „ ivi „ Le Donneur n'est pas obligé, & même il ne fait pas „ bien de s'engager comme ci-dessus, parceque le Tireur est o„ bligé de faire en sorte, que la Traite soit payée à l'échéance „ par celui, sur qui il a tiré, ou par un autre, & que les au„ tres Lettres, qu'il donne en dernier lieu, ne sont que pour „ l'assûrance & la garantie du Donneur, & que d'ailleurs l'en„ dossêment de ces derniéres se peut faire avec cette clause: „ Payez en retirant une telle Lettre de Change, qui a été „ protestée faute d'accéptation, & qui n'a pas été acceptée „ S. P. „

Coll' aggiunta però delle spese di Protesto, porti di Lettere &c.

§. 7. In questo caso però il Possessore deve essere dal Traente reintegrato ancora delle spese del Protesto, e de' porti di Lettere, o con averle brevi manu dal medesimo, o col farle comprendere nella nuova Cambiale in aumento dell' importare della prima non accettata; e, secondo il costume di alcune Piazze, deve inoltre il Traente pagare al Possessore la metà dell' or-

dinaria provvisione, per la pena, che si prende, d' inviare un' altra volta la Lettera per l' accettazione: *Phoonsen chap. 13 §. 11.* „ ivi „ Un Donneur, qui reçoit une pareille assûrance, n'est pas „ obligé de prendre ces Lettres de Change, qu'elles ne soient „ augmentées des fraix, qu'il à faits, du Protest, & du port des „ Lettres, & si non de l'entiere, du moins de la demi commis„ sion, pour la peine qu'il prend d'envoyer une seconde fois les „ Lettres d'accéptation. „

Dandosi cautela, e indicandosi nuova Persona, che alla scadenza sia per estinguere la Tratta, non è dovuto, che il rimborso delle spese, e porti di Lettere.

§. 8. Qualora però il Traente dia idonea cautela o con deposito, o con pegno, o con fidejussione per il puntual pagamento alla scadenza, e che s' incarichi di far ciò eseguire, se non dal Trattario, almeno da altro suo Commesso; in tal caso il Possessore della Lettera non ha altro diritto contro il Traente, che quello di farsi rimborsare le spese del Protesto, e quelle de i porti di Lettere, come i soli danni derivati dal rifiuto d' accettazione: *Phoonsen d. chap. 13., & d. §. 11. in fine* „ ivi „ Mais „ si le Tireur lui indique quelqu'un pour payer ses Lettres S. P. „ à l'échéance, & qu'il lui en donne une suffisante caution, il ne „ doit payer que le Protest, & les ports des Lettres. „

Può sciogliersi il contratto con la restituzione della Lettera, e respettivamente del prezzo.

§. 9. Piacendo poi ai contraenti predetti, al Traente cioè, e al Possessore della Lettera, di rescindere il contratto, ed essendo d' accordo i medesimi, uno nel non fare altrimenti pagare la Lettera nel luogo, ove era destinato, e l'altro di non ricevere altrimenti quel tal denaro in detta Piazza; è lecita in tal caso una tale rescissione, la quale si fa mediante la restituzione della Lettera da una parte, e del denaro dall' altra, a cui devono sempre aggiungersi le spese del Protesto, e de i porti di Lettere, come danni della denegata accettazione: *Franck. d. lib. 1 sect. 1. tit. 7. §. 6.* „ ivi „ Sin Dator Literarum Cambialium „ contractum rescindere, ac pecuniam numeratam Acceptori restituere malit, id quoque fieri potest, utroque consentiente. „

Queste cautele sono solite, nè fanno torto ai più ricchi Mercanti.

§. 10. In ultimo luogo mi sia quì lecito di avvertire, che queste cautele in casi simili sono talmente autorizzate dalla Giustizia, dalle Leggi, e dall' uso, che non si arreca alcun torto a domandarle a chiunque, nè vi è opulentissimo Banchiere, che re-

cusi, o che possa recusare di darle sotto pretesto di ricevere da tal domanda un' affronto: conforme prima di me ha avvertito il più volte citato *Franck. loc. cit.* §. *16.* ivi „ Præstatio hæc securitatis, quemadmodum Legibus Cambialibus districte injungitur, „ ita & inter Campsores usa recepta est, nec solet etiam a debitore locuplete denegari; „ e prima di lui lo aveva ancora avvertito *Samuel Ricard Traité General du Commerce, livr. des Changes des principales Places de l'Europe, chap. des Protests &c.* §. *Il faut observer in fine &c. fol. mihi 134. edition de Paris de 1723.* „ ivi „ Mais s'il veut agir en ami, il peut se contenter de faire „ donner caution au Tireur, qu'en cas qu'à l'échéance de la Lettre, celui, sur qui elle est tirée, ne payât, de rendre & restituer la somme mentionnée en la dite Lettre, avec les Changes, Rechanges, & frais du Protest, ce qui est l'usage, & la „ coûtume, *& ne reçoit aucune difficulté parmi les Banquiers, &* „ *Négociants.* „

ARTICOLO XXI.

Giungendo in Livorno in giorno Festivo solenne le Cambiali per l'accettazione; la presentazione per essere accettate dovrà farsi il giorno seguente, o il primo giorno non Festivo, combinandosi più giorni Festivi solenni insieme: perlochè, se il Portatore, nonostante la Festa, presentasse una Cambiale al Trattario per accettarsi, potrà questi negarne impunemente l'accettazione.

ANNOTAZIONI.

Diminuzione delle Feste in Toscana.

§. I. I giorni di Festa sono in Toscana diminuiti dopo il provido Editto dell' Augustissimo Imperatore e Gran Duca Francesco II di gloriosa memoria del 18. Settembre 1749: mentre, conservato indistintamente a tutte le Feste stabilite dalla Chiesa Cattoli-

ca il precetto di sentir la Messa, fu alla maggior parte di esse abolito l' altro di non poter lavorare, mediante un precedente concordato col Romano Pontefice: e in conseguenza di ciò da quell' epoca in poi in Toscana le Feste si dividino in Feste d' intero precetto, ed in Feste con permissione di lavoro.

Ne i giorni d' intero precetto proibito il fare ogni atto.

§. 2. Ne' giorni di Festa d' intero precetto è proibito il fare qualunque contratto presso tutte le Nazioni; e perciò non è lecito al Portatore di una Cambiale di presentare in tal giorno la medesima al Trattario per l' accettazione: e, quando ciò si facesse, può il Trattario liberamente denegarli l' accettazione, giacchè in quel giorno non vi è Notaro, che possa rogarsi del Protesto della denegata accettazione: essendo vietato ai Notari di far' alcun' atto pubblico in simili giorni.

In forza del Gius Comune.

§. 3. Questa disposizione deriva dal *Codice Giustinianeo*, ove si legge riportata una Legge di Costantino, che è la *L. Omnes Judices 3. Cod. de Feriis*, la quale proibisce qualunque atto e funzione nella Domenica „ ivi „ Omnes Judices, Urbanæque Plebes, „ & cunctarum artium officia venerabili die Solis quiescant, „ estesa e confermata dalla successiva *L. Omnes dies 7. Cod. eod.*, e più dettagliatamente poi si leggono le Cesaree disposizioni sopra questa materia nella *L. Dies Festos 10. & ult. Cod. eod.* „ ivi „ „ Dies Festos Majestati altissimæ dedicatos nullis volumus volupta- „ tibus occupari, nec ullis exactionum vexationibus profanari. „ Dominicum itaque diem semper honorabilem decernimus, & „ venerandum, ut a cunctis executionibus excusetur: nulla quem- „ que urgeat admonitio: nulla fidejussionis flagitetur exactio: ta- „ ceat apparitio: advocatio delitescat: sit ille dies a cognitionibus „ alienus: præconis horrida vox silescat: respirent a controversiis „ litigantes: & habeant fœderis intervallum: ad sese simul ve- „ niant adversarii non timentes: subeat animos vicaria pœnitudo: „ pacta conferant: transactiones loquantur: nec hujus tamen reli- „ giosi diei otia relaxantes obscœnis quemquam patimur volupta- „ tibus detineri „ *Ubaldini, Pratica de' Notari lib. 1. cap. 9. §. 62.* „ ivi „ Non può fargli in giorno di Festa, e nelle Domeniche, „ perche per l' osservanza de' contratti si deve mettere, e darsi

„ il giuramento, il quale non si può dare nelle Feste per lo *Cap.*
„ *de Feriis*; però non si ponno in tal tempo stipulare gl' Istru-
„ menti. „

§. 4. Fra le altre parti del *Gius Romano*, ricevute e seguitate in Toscana, vi è anche questa, come quella, che è analoga alla Religione, che ivi si professa, conforme avverte il *Montelatici Jurisprudentiae Civilis Elementa tom. 2. tit. 22 §. An Notarius possit in die Feriato Instrumenta conficere &c. versic. Contentiosa &c. fol. mihi 80.* „ ivi „ Differunt tamen alii contractus a supradi-
„ ctis, qui regulariter fieri nequeant in diebus Deo dicatis, seu,
„ ut ajunt, Festivis; & sunt illi, qui continent in se aliquam ne-
„ gotiationem, ut contractus permutationis, emptionis & vendi-
„ tionis, locationis &c., qui intelliguntur nomine Mercatus, nisi
„ ex consuetudine, & justa causa fiunt &c. „

Abbracciato in Toscana, e in questa parte seguito.

§. 5. Ne i giorni poi di Festa con permissione di lavoro è lecito ai Notari il rogarsi di qualunque Istrumento; e in conseguenza, essendo considerati tali giorni dalla Legge Patria come giorni lavorativi, alla riserva del precetto di sentir la Messa, può quindi qualunque Portatore di Cambiale domandarne l' accettazione; e venendogli recusata, farne cavare il Protesto da un Notaro, come in qualunque altro giorno lavorativo. Così in fatti si osserva coerentemente a quanto dispone il lodato Editto Cesareo del 18. Settembre 1749. al §. 6. „ ivi „ E perchè i motivi, che
„ hanno mosso il Santo Padre (Benedetto XIV di gloriosa ed
„ eterna memoria) a diminuire il numero delle Feste, sono a
„ Noi un' assoluta ragione per procurare di accrescere i giorni
„ di lavoro, e per quella parte ancora, che totalmente dipende
„ dalla nostra Sovrana autorità, comandiamo, che si tolgano tut-
„ te le Feste Civili, e tutte quelle introdotte dalla pia consuetu-
„ dine de i Popoli, non meno che tutte le Ferie; e che i nostri
„ Tribunali si chiudano unicamente ne' soli giorni Festivi, e sia-
„ no aperti ed esercitino tutta la loro ordinaria Giurisdizione in
„ tutti gli altri indistintamente, anco in quelli, che avanti al Bre-
„ ve (Pontificio) erano Feste di precetto, nonostante che per
„ questi sussista l' obbligo di assistere al Santo Sacrifizio della
„ Messa. „

Ne i giorni di Festa con permissione di lavoro è lecito il cavare i Protesti.

ARTICOLO XXII.

VEnendo dal Trattario recusata l'accettazione di una Cambiale, e volendosi da alcuno accettare la Lettera per onor della firma di qualcuno de i compresi nella medesima; deve il Portatore ricevere una tale accettazione, levando prima il Protesto per il rifiuto del Trattario.

ANNOTAZIONI.

Origine dell' accettazione per onore di firma.

§. 1. I danni reali, che derivano a un Traente dal rifiuto, che fa il Trattario per l' accettazione di una Lettera, e i pregiudizj, che all' onorificenza del medesimo vengono arrecati da tal rifiuto, non potendo a tutti essere note le ragioni, per cui viene recusata l' accettazione, onde rimaner lecito alla malizia degli Uomini il pensare al peggio, ed attribuire il rifiuto alla poca fede del Trattario verso il Traente; son stati i motivi, che hanno indotti i Negozianti ad assumere il peso di estinguere le Tratte de i loro Amici, che venivano rifiutate da qualche Trattario.

A cui ha contribuito il benefizio della provvisione.

§. 2. Nè il solo spirito di beneficare un' amico, e d' impedire al medesimo quel torto, che potrebbe derivargli dal rifiuto di una sua Tratta, è stato il motivo, che ha introdotto lo stile di accettare le Lettere *per onore di firma*; ma vi ha altresì infinitamente contribuito il lucro della *provvisione*, che acquista diritto a percipere sulla somma, che forma il soggetto della Cambiale, chi ne paga la valuta *per onor di firma*.

§. 3. Alloraquando pertanto un Trattario recusa l' accettazione di una Lettera tratta sopra di lui, è lecito a chiunque l' accettare la medesima per onore di firma, nè il Portatore può recusarla; sì perchè con tale accettazione acquista un nuovo debitore, e così rende cosa utile al Padrone del Cambio, e a tutti gl' interessati nel medesimo; sì perche si fa cosa utile

al Traente

al Traente non tanto nell' interesse, quanto nel decoro: per le quali ragioni, se recusasse una simile offerta, potrebbe esser tenuto alla refezione de i danni, come autore di questi, da chiunque avesse interesse nella Lettera, *argum. a L. Si Tutor 15. ff. de Administrat. & pericul. Tutor.* Il dottissimo *Franck.* nel *lib. 1.° sect. 4. tit. 4.* §. 2. delle sue *Instituzioni Cambiarie* stabilisce per regola, che sia in arbitrio del Possessore il ricevere, o recusare l' accettazione di un Terzo, che senza *Mandato* espresso voglia accettare il pagamento di quella tale Cambiale per conto di alcuno de i compresi nella medesima: e per limitazione alla regola conviene poi al successivo §. 3., che non possa ciò recusarsi in quelle Piazze, ove l' uso ha stabilita l' obbligazione di ricevere simili accettazioni per *onore di firma* di alcuno „ ivi „ Nisi versemur in loco, quo peculiari jure intro„ ductum est, ut eum, qui honoris gratia acceptationem offert, „ admitti oporteat „, ma con buona pace di questo dottissimo Autore io non so applaudire a questo suo sentimento, e sono di parere all' opposto, che per regola generale stabilire si debba, che il Possessore di una Cambiale debba, e sia obbligato ricevere l' accettazione di quello, che vuole apporvela per onor della firma di alcuno de i compresi nella medesima Lettera.

§. 4. La ragione di questo mio sentimento è fondata sulla regola di ragione comune universalmente abbracciata, che un Mandatario, o sia Procuratore non solo è tenuto a favore del Mandato del dolo, e della colpa leve, ma anche della levissima, secondo le disposizioni del Testo nella *L. Contractus 24. ff. de Regul. Jur.*, e che si dice anche *in dolo*, se non esige ciò, che potrebbe esigere, in conformità del Testo nella *L. Dolus est 44. ff. Mandati, vel contra* „ ivi „ Dolus est, si quis nolit per„ sequi, quod persequi potest; *aut si quis non exegerit, quod exi„ gere potest* „: or siccome il recusare l' accettazione di uno, che s' incarica di pagare la Lettera per onor di firma, sarebbe un' arrecare un pregiudizio al Traente rappresentato dal Possessore della Lettera: e siccome un tal rifiuto sarebbe lo stesso, che non voler' esigere ciò, che si può esigere; giacchè l' accettazione

Ragione della regola.

è così facrofanta, che equivale a un vero pagamento, così è fuori di dubbio, che un Poffeffore, o fia Portatore di una Cambiale, non può recufare l' accettazione di un Terzo per onor di firma, fenza renderfi refponfabile del danno, che arreca con tal rifiuto agl' intereffati nella Lettera ftefla, e fenza dare perciò un diritto ai medefimi di agire contro di effo coll' *azione Mandati directa*, per aver recufato di ricevere un' atto utile al comune intereffe.

Universalmente ricevuta.

§. 5. In fatti è universalmente ricevuta la maffima in tutte le Piazze di Commercio di non poterfi dal Portatore recufare la volontaria accettazione di un Terzo per l' onore della firma di alcuno de i comprefi nella Lettera, nel cafo di rifiuto per la parte del Trattario, conforme nota il *Phoonfen chap. 12.* § *6.* „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change *eft obli-* » *gé de fouffrir* que celui, fur qui elle eft tirée, ou tout autre » que lui, l'accépte S. P., lorfqu'il ne veut pas accepter lui mê- » me, car cela ne peut faire aucun tort au dit Porteur, ni » aucun dommage, fi l'Accépteur veut payer les fraix du Pro- » teft „ a fegno che in molte Piazze li fteffi particolari regolamenti, o fiano le Leggi Municipali, lo prefcrivono efpreffamente.

Uso di Livorno

§. 6. A *Livorno* non vi è alcuna Legge, che prefcriva al Portatore una tale obbligazione; ma la confuetudine porta un tale fiftema, nè fi è mai dubitato, che il Portatore di una Cambiale non fia obbligato a ricevere l' accettazione per onor di firma anche da un Terzo, privo di mandato e d' intereffe, quando il Trattario recufa l' accettazione, e quando mancaffe altra perfona, che aveffe mandato, o intereffe, la quale in tal cafo meriterebbe unapreferenza, per ciò, che fi ftabilirà nell' Articolo fuffeguente.

Uso di Genova.

§. 7. A *Genova* non può recufarfi un' accettazione di tal natura, perche così difpone lo *Statuto* di quella Città *al lib. 4. cap. 14.* §. *Si tratta &c.* come riporta lo fteffo *Franck. alla nota* (a) *al* §. *3. tit. 4. lib. 1. fect. 4.*

§. 8 Per le Piazze del Domanio di S. M. il Re di Sardegna viene implicitamente ordinato lo stesso dal §. 9. e seguenti del *cap. 3. tit. 16. lib. 2.* delle *Loix & Constitutions de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.*

Uso degli Stati di S. M. il Re di Sardegna

§. 9. Il simile è prescritto dall' *Ordinanza del Cambio di Lipsia* §. *17.* riportato *dal Franck, alla nota predetta*

Uso di Lipsia.

§. 10. La Piazza d' *Anversa* osserva la medesima regola, perchè così è prescritto dall' *Art. 5. des Droits & Coûtumes du Change à Anverse riportati dopo il Phoonsen les Loix & Coûtumes du Change* „ ivi „ Item, si l'on réfuse d'acceptér une Lettre de „ Change, un Troisiéme peut l'acceptér pour l'honneur de la „ Lettre, & la payer en se faisant donner un transporte de la „ pretention du Créditeur contre un Débiteur, pour s'en faire „ rembourser ou bien après avoir laissé protester la Lettre, il „ peut l'accépter & la payer, en la retirant avec le Protest, pour „ s'en faire rembourser. „

Uso di Anversa.

§. 11. In *Amburgo* si osserva lo stesso in forza del §. *9. des Ordonnances de la Ville de Hambourg sur les Changes, & les Lettres de Change* „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de „ Change est tirée, ne veut pas l'accépter, un Troisiéme peut „ l'accépter pour l'honneur du Tireur, en prenant la Lettre „ lorsqu'il la paye, pour s'en faire rembourser, ou bien il laissera protester la Lettre, & après il l'accéptera sous protest, „ la payera, & la retirera avéc le Protest, pour s'en servir „ contre le Tireur. „

Uso di Amburgo.

§. 12. L' *rdonnance du Change du sage & honorable Conseil de la Ville d'Augsbourg al §. En neuvieme lieu* stabilisce la medesima regola.

Uso di Augusta.

§. 13. Nella Piazza di *Breslavia* è prescritto il medesimo uso *dal §. 11. des Ordonnances du Change du 28. Novembre 1672.* „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de Change aura été „ tirée, réfusera de l'acceptér, un autre pourra l'acceptér pour „ l'honneur de la Lettre. „

Uso di Breslavia.

§. 14. In *Danzica* all' opposto è rimesso all' arbitrio del Portatore della Lettera il ricevere, o recusare l' offerta di un

Uso diverso di Danzica.

Terzo, che dietro il rifiuto del Trattario venisse a presentarsi per accettare per onore della firma del Traente, o di alcuno degl' Indossanti: perchè così literalmente prescrive l' *Articolo 11. de l'Ordonnance pour le Change de la Ville de Dantzig du 8. Mars 1701.* „ ivi „ Lorsqu'on présente une Lettre de Chan-
» ge à quelqu'un, qui refuse de l'acceptér, un Troisiéme pe-
» ut l'acceptér pour l'honneur du Tireur, ou de l'Endosseur,
» & ce Tiers acceptant est tenu de faire protester par devant
» un Notaire au nom du Porteur contre celui, sur qui la Trai-
» te est faite, du réfus qu'il a fait d'acceptér, & il est enco-
» re tenu de declarér en personne, qu'il accepte pour l'honneur
» du Tireur, ou de l'Endosseur, & de marquer, dans l'acte avec
» l'acceptation faite en forme, le nom du Tireur, ou de l'En-
» dosseur, pour l'honneur du quel il accepte. Et le Notaire doit
» pareillement pour faire honneur, ainsi qu'il a été dit à l'egard
» de l'Acceptant, mettre dans le Protest, & délivrer au Porte-
» ur, lorsque, comme il a été dit ci-dessus, quelqu'un ac-
» cepte une Lettre de Change avec declaration que c'est pour
» *l'honneur de la Lettre*, qu'en consequence d'une telle accepta-
» tion le dit Acceptant dévient débiteur pùr & simple, & est
» tenu de payer sans pouvoir se servir de l'exception qu'il n'a
» accepté que pour l'honneur. Il *demeure pourtant au choix du*
» *Porteur de recevoir, ou de refuser une acceptation offerte par un*
» *Tiers, au regard du Tireur, ou de l'Endosseur, & le Notaire,*
» *lors qu'un Tiers vient à lui pour faire une telle acceptation, n'au-*
» *ra pas le pouvoir de recevoir sa declaration sans la connoissance,*
» *& le consentement du Porteur, & qu'il signe l'acte.* „

Uso delli Statuti del Re di Prussia.

§. 15. Nelle Piazze di S. M. il Re di *Prussia*, per Legge Municipale si osserva la regola generale da noi proposta, non potendosi dal Portatore recusare un' accettazione per onor di firma, che venga offerta da un Terzo, che non abbia interesse nella Lettera, nel caso che il Trattario non voglia quella accettare. Così prescrive il §. *9. de l'Ordonnance pour les Lettres de Change du 1684.*

§. 16. *L' Art. 3. del tit. 5.* dell' *Editto di Commercio di Francia* del *Marzo 1673.* importa implicitamente questa facoltà esercibile da chiunque, conforme nota il *Du Puy cap. 9. §. 9.*

Uso di Francia.

§. 17. Quantunque però si trovi persona, che accetti per l'onor della firma di alcuno la Cambiale in questione, e che per tal mezzo se ne assicuri la sodisfazione alla scadenza; non per questo il Portatore è meno obbligato a cavare il Protesto, e ciò per la ragione, che non accettandosi la Cambiale dal Trattario, è egli in dovere di giustificare le diligenze fatte per ottenere l' accettazione dal Trattario medesimo; e perchè, non ostante l' accettazione di un Terzo, è però sempre vero, che questa non è seguita per parte del Trattario: onde al Portatore incumbe il dovere di giustificare le diligenze fatte per dare esecuzione a quel Mandato, che aveva, secondo i principj, che abbiamo indicati nelle *Annotazioni* all' *Articolo VIII.* della presente *Seconda Parte*.

Obbligazione di cavare il Protesto.

§. 18. E' anche necessario il Protesto per l' interesse di chi accetta per l' onor della firma di alcuno de i compresi nella Lettera, per la ragione che nella stipulazione di quell' atto ha l' Accettante il comodo di fare le sue dichiarazioni non tanto per denotare la persona, per la di cui firma egli accetta, quanto per l' animo di subentrare nelle ragioni totali del Portatore della Lettera, e così per l' acquisto del suo regresso contro tutte quelle persone, che sono in dovere di adempire la Lettera, o come Traenti, o come Indossanti: conforme abbiamo opportunamente rilevato nelle *Annotazioni* all' *Articolo VI* della presente *Seconda Parte*, e precisamente al §. 3., e conforme avverte dottamente al suo solito *il Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 5. §. 18.* » ivi » Præcedere debet duplex Protestatio. Prima » contra defectum adimplementi simplicis a Possessore Literarum » Cambialium interponitur, eo fine, ut regressus honorantì adversus honoratum, & Trassantis atque Indossantium obligatio » conservetur » *&* §. *20.* » ivi » Sequitur altera Protestatio, qua » honorans quicumque eadem, quæ acceptationi inserenda dixi, » aut ipse, aut per Mandatarium specialem declarat » e prima

di lui lo fermarono il *Turre de Cambiis disput. 2. quaest. 13. dal n. 37 fino alla fine*, *Ansaldo de Commerc. & Mercat. disc. 79. n. 9*, *Phoonsen chap. 12. n. 11.* e il *Pothier Traité du Contract de Change chap. 14. Artic. 5. pag. 114.* » ivi » Celui, qui acquitte une „ Lettre de Change pour l'honneur du Tireur, ou de quelqu'un » des Endosseurs, doit, pour obliger envers lui *actione Negotiorum* » *gestorum* celui, pour l'honneur de qui il l'acquitte, la laisser » protester par le Porteur avant que de la payer, *Elem. Jur.* » *Camb. Heinnec. chap. 6. §. 9. in not.* La raison est, que le Ti- „ reur & les Endosseurs ne devenant débiteurs de la Lettre, que „ par le Protest, qui est fait, il faut qu'il ait été fait, pour que » celui, qui l'a payée puisse prétendre de l'avoir acquittés, & » en avoir en consequence contre eux *l'action Negotiorum gesto-* » *rum*. »

ARTICOLO XXIII.

G*Areggiandosi ordinariamente fra i Negozianti la preferenza per accettare le Cambiali, che vengono protestate per difetto d' accettazione del Trattario; è quindi una regola, che ad accettare simili Cambiali* per onor di firma *debba in primo luogo preferirsi chiunque accetta per onor della firma di quello, per conto del quale è stata fatta la Tratta.*

ANNOTAZIONI.

§. 1 DOpo aver fissato, che il Possessore di una Cambiale non può recusare l' offerta di chiunque voglia accettare per onor della firma di alcuno de i compresi nella Lettera, passeremo a rilevare, che la difficoltà può unicamente consistere nel caso del concorso di più persone a voler' intervenire coll' accettazione, lo che succede frequentemente, ed ha più volte for-

mato il soggetto di molte dispute. A sviluppare pertanto i principj, che servono di base per lo scioglimento di tutti quei dubbj, che possono insorgere, è diretto il presente Articolo, e con esso queste Annotazioni.

§. 2 La regola generale, nell' occasione di disputa sulla prelazione ad accettare una Cambiale *per onore di firma*, quella si è di dover dare la preferenza a colui fra quei più, che si presentano per accettare, che colla sua onoranza viene a liberare un maggior numero d' interessati, o sia d' obbligati alla sodisfazione di quella Lettera Così in fatti trattando questa materia magistralmente conclude il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3 de Adimplemento honoris causa* §. *6.* ivi „ Quod si plures „ diversorum nomine honoraturi concurrant; præfertur qui plures „ liberaturus est. „

Chi libera più persone con la sua accettazione, merita preferenza.

§. 3 Di qui ne viene, che, se qualcuno volesse accettare per onore della firma di quello, per conto di cui è fatta la Tratta, deve questi essere preferito a qualunque altro concorrente: per la ragione che, siccome dal Portatore della Lettera fino al Traente inclusive ognun degl' Interessati nella medesima ha azione contro quello, per conto di cui è stata fatta la Tratta, come abbiamo dimostrato all' *Art. XVIII.* di questa *II. Parte*, e conseguentemente sopra di lui anderebbero a posarsi tutte le azioni, e tutti i danni per i diversi ritorni; così colui, che accetta per l' onore della firma di tal persona, merita la preferenza, come quello, che accetta per il principale obbligato, *Franck. d.* §. *6. lib. 1. sect. 4. tit. 3. in adnot.* (a), *Du Puy cap. 9. num. 15.* §. *Primieramente &c.*

E conseguentemente prima di tutti quello, che vuol pagare per onore della Persona, per conto di cui è seguita la Tratta.

ARTICOLO XXIV.

MAncando chi accetti per onor della firma della Persona, per conto di cui è fatta la Tratta, o questa essendo la persona medesima del Traente; è preferito nell' accettazione, e successivo pagamento, chiunque accetta e paga per onore della firma del Traente prelativamente a qualunque altro, che volesse pagare per la firma di alcuno de i Giratarj.

ANNOTAZIONI.

Il Traente è obbligato al pagamento di una Cambiale, che ritorna in Protesto, prima di qualunque Giratario.

§. 1. SEguendo il principio stabilito nel §. 2. delle *Annotazioni* all' *Articolo* precedente *XXIII.*, dopo la Persona, per conto della quale è stata fatta la Tratta, succede in ordine il Traente, il quale e obbligato al pagamento della Lettera prima di qualunque altro Giratario, conforme abbiamo provato all' *Articolo V.* di questa *Seconda Parte*.

E ciò fa il fondamento di questa regola.

§. 2. Di qui ne segue, che, o essendo il Traente la vera persona, per conto di cui si fa la Tratta; o non trovandosi chi accetti per onore della firma del Banchiere, per conto e interesse del quale è stata tratta la Lettera, chiunque si presenta ad accettare la Cambiale per onore della firma del Traente, merita la preferenza a qualunque altro, che volesse accettare per l' onore della firma di qualunque Giratario. Così dietro i principj di sopra stabiliti fermano il *Phoonsen chap. 18* §. 12. » ivi » Lorsque » diverses personnes offrent de payér une Lettre de Change, » qui a été protestée faute de payément, celuí, qui offre de la » payer pour l'honneur du Tireur, doit être préferé aux autres, » *Du Puy chap. 9. n. 15.* §. *In quinto luogo &c.* » ivi » Quello, » che vuole accettare sotto protesto per onor del Traente, deve » essere preferito a quelli, che vogliono accettare per onore de'

Autorità, che lo stabiliscono.

» Giratarj

» Giratarj. » *Il Codice di Sardegna livre 2. tit. 16. chap. 3. §. 10.* » ivi » S'il-y-à plusieurs personnes, qui veuillent payer » quelque Lettre de Change pour faire honneur au seing, on » préférèra celle, qui veut payer pour faire honneur au Tireur; » *ed il Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara del 21. Novembre 1712. §. 24.* » ivi » Siccome ordinariamente le Cambiali » non sogliono restare inonorate, e per l' effetto di lucrare la » provvisione sul pagamento delle medesime suol gareggiarsi fra » i Negozianti la preferenza; così si dichiara, che ad accettare » le Cambiali protestate per difetto d' accettazione del Trattario » deve in primo luogo preferirsi chiunque accetta per onore del- » la firma del Traente. „

Uniformità della Legge del Re di Sardegna.

Simile di Massa Ducale

ARTICOLO XXV.

NON trovandosi chi accetti per onor della firma della Persona, per conto di cui è fatta la Tratta, o sivvero del Traente; in tal caso merita la preferenza chiunque accetta per l' onore della firma del primo Giratario, e gradatamente poi de i successivi, colla prelazione sempre ai primi in firma.

ANNOTAZIONI.

§. 1. COmecchè, dopo il Traente, il primo obbligato a favore degli altri interessati nella Lettera è il primo Giratario, come quello, da cui hanno causa, e da cui riconoscono la cessione i successivi Giratarj fino al Portatore inclusive, come abbiamo dimostrato nelle *Annotazioni* all' *Articolo XVI.* di questa *Seconda Parte*; così, non trovandosi chi accetti per onor della firma della Persona, per conto di cui sia fatta la Tratta, o sia questa il Traente, o sia un' altra, diventa un' atto di giustizia, che sia preferito all' accettazione chiunque vuol pa-

Fondamento della regola.

gare per onor della firma del primo Giratario, come quello, che, in difetto del Traente, è il primo obbligato a favore degli altri Giratarj fino al Portatore inclusive; e perchè questa preferenza viene a portare il vantaggio di diminuire i danni del ritorno della Cambiale.

Autori, che l'avvalorano.

§. 2. Così in fatti, seguendo la regola generale riportata all' *Articolo XXIII.* di questa *Seconda Parte*, stabiliscono *Phoonsen d. chap. 14. §. 12.* „ ivi „ Et celui, qui offre de la payer pour „ l'honneur d'un des prémiéres Endosseurs, doit être préferé à „ celui, qui n'offre de la payer, que pour un des derniers „ *Du Puy cap. 9. num. 15. §. E finalmente &c.* „ ivi „ E finalmente quello, che vuol' accettare sotto Protesto per onore „ d' uno, che ha fatto la prima Girata, deve essere preferito „ a quello, che vuol' accettare sotto Protesto per onor di quelli, che hanno fatte le altre Girate posteriori; e la ragione di „ ciò si è, che bisogna preferir quello, per mezzo del quale „ più si estingue l' obbligo „ *Codice Sardo d. livr. 2. tit. 16. chap. 3. §. 10.* „ ivi „ On préférera celle, qui veut payer pour faire honneur au Tireur, & à son défaut on donnera la „ préférence à ceux, qui payeront pour faire honneur aux prémiers Endosseurs „ e *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara d. §. 24.* „ ivi „ Deve in primo luogo preferirsi chiunque accetta per onor della firma del Traente, e poi gradatamente quelli, che accettassero per le firme de i respettivi Giratarj, preferendo sempre i primi agli ultimi. „

E' formato alla Legge Sarda

E al Regolamento di Massa.

ARTICOLO XXVI.

Combinandosi più persone a voler' accettare per l' onore della stessa firma, dovrà preferirsi chiunque avesse il Mandato generale, o speciale, dalla Persona, per conto di cui si voglia fare l' accettazione.

ANNOTAZIONI.

§. 1. Dopo avere stabilito negli Articoli precedenti quali siano le firme, che danno un titolo alla preferenza nel concorso di più persone, che si presentano ad accettare una Cambiale protestata per difetto d' accettazione; era quindi necessario il passare all' esame della preferenza da concedersi nel concorso di più persone, che voglino accettare per l' onore della stessa firma.

Ragione della regola.

§. 2. Non vi è alcun dubbio, che la regola generale prescrive, che il Procuratore eletto con *Mandato* per l' esecuzione di un' incumbenza è preferito sempre a chi privo di *Mandato* volesse ultroneamente eseguire la medesima *tamquam Negotiorum gestor*, per la ragione, che il Procuratore rappresenta la persona del Mandante, *Text. in L. Ossa ff. de Religios. & Sumptib. funer.*, *Corneus consil. 61. num. 7.*, *Golin. de Procurator. cap. 1. part. 1. num. 4.* » ivi » Tradit per Procuratorem Domini personam re» præsentari, » *de Franchis decis. 177. num. 7.*, & *Rota Romana dec. 165. num. 26. part. 7. recent.*, ed esercita formalmente, e per volontà del medesimo le di lui veci, ed adempisce perciò legalmente a tutte le di lui incumbenze, *Text. in L. Certe §. 1. ff. de Precar.*, *Baldus in L. unica §. Ne autem, Column. final. Cod. de Caduc. tollend.*, *Posell. ad Bellug. in Spec. Princ. rubr. 4. num. 7. lit. D.*, *Corneus loco cit. §. 7.*, & *Golinus loco cit. §. 3.* » ivi » » Cum enim Domini vices sustineat, ipsius vice fungitur: » Onde siccome, se vi fosse personalmente il Traente, o altro Girante, che da se volesse accettare e pagare la Lettera per onore della propria firma, nessuno potrebbe con lui gareggiare; così non vi è persona, che possa escludere quello, che ha il Mandato dal Traente, o da quel tal Girante, di cui vuol onorarsi la firma. E in secondo luogo poi, perchè l' azione *Negotiorum gestorum* dall' Editto Pretorio accordata nel *Gius Romano* a favore di chi ultroneamente s' incarica di eseguire le altrui incumbenze è totalmente sussidiaria, ed accordata unicamente per provvedere ai bisogni dell' assente non rappresentato da al-

cuno; conforme insegna il Giureconsulto *Ulpiano* nella *L. Hoc Edictum 1. ff. de Negot. gestis*, e con lui il *Brunemanno in d. L. num. 1.*, e il *Voet in lib. 4. tit. 5., Pandect. num. 1.*, *Scaccia de Cambiis §. 2. Glossa 5. num. 365. & seqq*, & *Turre de Cambiis disput. 2. quæst. 13. §. 23* » ivi » Intrat etiam in hoc casu actio „ negotiorum gestorum, quæ semper & in omni casu subintrat, „ ubi Mandatum deficit „; perlochè non ha, nè può questa aver luogo, subitochè non si verifica l' assenza di quello, di cui si vuol' agire il negozio, stante la rappresentanza del Mandatario. Per tali ragioni pertanto hanno stabilita questa medesima regola il *Du Puy d. cap. 9. num. 15. §. Secondariamente &c.* » ivi » Secondariamente, se alcuno ha ordine speciale dal Traente, quegli deve essere preferito agli altri. „ *Franck. Institut. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 5. §. 6.* » ivi » Mandatarii præcedunt Negotiorum „ gestores „ *Phoonsen chap. 12. §. 14.*, & *chap. 15. §. 6.*, il *Codice Sardo livr. 2. tit. 16. chap. 3. §. 12.* „ ivi „ Si plusieurs per- „ sonnes veulent acceptér, & payér, pour faire honneur au Ti- „ reur, ou à un même Endosseur, on préférèra celle, qui en au- „ ra l'ordre du Tireur, ou de l'Endosseur.

Conforme alla Legge Sarda.

§. 3. In due maniere poi può darsi un *Mandato* nella materia, di cui si tratta; *generale* cioè, e *speciale*. Il Mandato *generale* suol darsi fra i Banchieri mediante un' ordine dato o per Lettera, o altrimenti ad un' Amico abitante in una tal Piazza, col quale da altro Banchiere si prega quel tale Amico, che capitando nella sua Piazza qualche Cambiale, in cui la di lui firma, ed onore potesse in qualche forma essere interessato, e che questa potesse essere in sofferenza per difetto d' accettazione, si prega, dico, quel tal' Amico a non permettere, che ciò succeda, e ad accettarla e pagarla per conto suo.

Quante siano le specie de' Mandati

Qual sia il Mandato generale.

§. 4. Il *Mandato speciale* poi quello si è, quando un Banchiere, sapendo di avere la sua firma interessata in una tal Lettera, e temendo che questa non venga opportunamente accettata e pagata dal Trattario, commette ad un' Amico abitante nella Piazza, ove dovrebbe pagarsi la Lettera, di onorarla e pagarla per conto suo, nel caso che si verifichi il suo timore.

Mandato speciale quale sia.

§. 5. Questa commissione poi in due maniere può darsi, e si dà da i Banchieri ai Banchieri. La *prima* si dà, e si può dare per mezzo di qualche Lettera; e la *seconda*, che è la più usitata, si dà coll' indicare in piè della Lettera Cambiale il nome del Mandatario, a cui debba ricorrersi in caso di non accettazione, o di non pagamento per la parte del Trattario. Questo *Mandato* suol darsi o dal Traente, o dagli Indossanti colla seguente clausula, che si pone in piè della Lettera, cioè: *al bisogno presso i Signori Cajo e Compagni.* „ *Tizio.* „ conforme opportunamente avverte il *Giraudeau dans sa Banque rendûe facile &c.*, *Recueil en forme de Dictionnaire au môt Acceptation, observation 3.* „ ivi „ Il est d'usage, que lorsque les Banquiers & Né« gocians tirent, ou qu'ils cédent des Lettres de Change, dont » ils doutent de l'acceptation &c., ils mettent au dessous de » l'adresse de celui, sur qui la Lettre est tirée,

„ Au besoin s'adresser à Messieurs
„ Robert Doufour Mallet & Com-
„ pagnie, ou autre Banquiér.

» c'est-à-dire, que si lorsque le Porteur d'une telle Lettre la pré» sente à celui, qui la doit payér, celui-cy refuse de l'acce» ptér, le Porteur peut s'adresser à la personne indiquée, qui » l'acceptéra & la payéra en son temps. En ce cas on la » présente à la personne indiquée, qui prie le Porteur de la fai» re protester, & lui dit qu'il interviendra dans le Protest; a» lors la personne indiquée accepte la Lettre S. P pour l'hon» neur d'un tel. „

In quante maniere si dia.

§. 6. A questo sistema, e a questa regola appella appunto quanto prescrive il *Regolamento di Massa e Carrara al §. 25.* „ ivi » » Se però nella stessa Cambiale fosse dal Traente stata designa» ta la persona, a cui ricorrere in caso di bisogno; in tal ca» so questa persona designata dovrà esser preferita nell' accetta» zione di quella tale Cambiale. „

Esempio nel Regolamento di Massa.

§. 7. Accade molte volte, che più di un Giratario appone in piè della Cambiale il *ricorso* per il suo conto particolare, indica cioè il respettivo Amico, a cui ricorrere per fare

onorare la Lettera, che è lo stesso che dire più d' uno de i Giratarj spiega e nomina nella Lettera il suo *Mandatario* per l' onoranza in caso d' inadempimento per la parte del Trattario: ed in tal caso la preferenza fra più concorrenti si accorda a misura delle regole stabilite ne i precedenti Articoli XXIII. XXIV. e XXV.

ARTICOLO XXVII.

IN difetto di persona, che abbia il Mandato; e gareggiandosi la preferenza per l' accettazione di una Cambiale fra il Trattario, e il Possessore della medesima; questo secondo è preferito al primo nell' onoranza della Lettera; dopo di lui spetta al Trattario questo diritto prelativamente a qualunque altro non interessato nella Lettera; e finalmente, concorrendo più persone non interessate, si preferisce quello, che si presenta il primo.

ANNOTAZIONI.

Chi siano i Negotiorum gestores.

§. 1. IN mancanza di quelli, che avessero *Mandato* dalla parte del Traente, o di alcun' altro interessato nella Lettera, succedono quelli, che sogliono volontariamente incaricarsi dell' accettazione e pagamento della Lettera, i quali si chiamano legalmente *Negotiorum gestores*, o *sia Procuratori volontarj*, secondo la definizione, che ne dà il *Testo nella L. Qui servum 41. ff. de Negot. gestis*, il *Brunemanno in L. Actor 1. tutor 3. ff. de Negotiis gestis* §. 15., *e il Voet in lib. 4. tit. 5., Pandect. num. 1.* ivi „ Negotiorum gestor est, qui absentis vel ignorantis negotia sine Mandato gerit. „

§. 2. Cadendo pertanto la gara della precedenza fra persone, che siano prive di Mandato, e che perciò volontariamente vogliono accettare una Cambiale *tamquam Negotiorum ge-*

Portatore della Lettera preferito nell'accettazione.

res, in questa categoria di persone la precedenza è dovuta al Portatore della Cambiale, per la ragione che, avendo egli dal Traente il Mandato ad esigere, questo Mandato rimane connesso a quello di procurare la puntuale sodisfazione della Lettera; onde la verisimile mente del Traente deve considerarsi quella, che il suo Procuratore ad esigere onori la di lui propria firma, piuttosto che quello, che ha già ricusato il Mandato di pagare, qual' è il Trattario, quando non accetta liberamente la Cambiale: conforme spiega dottamente lo *Strickio dispur. 18. cap. 4. num. 74. §. 18. tomo 7.* „ ivi „ Quod si contingat, ut » ille, cui dirigitur Tracta, concurrat cum isto, cui dirigitur » remissa, & uterque litiget se Tesseras Cambiales cum protesta» tione velle acceptare, cuinam horum præferentia erit assignan» da? Respondeo: Mandantem, ex ipsius mente ac præsumptio» ne, eum, cui directa *remissa*, in obveniente concursu præferri » voluisse, utpote per quem ejus intentio plenius adimple» tur: cum hic non solum habeat Mandatum *exigendi connexum*, » & inseparabile a Mandato *solvendi*; sed etiam est Adjectus ob» ligationi acquirendæ ab eo, cui directa Tracta. Accedit quod » palmaria Datoris Literarum sit voluntas, ut Literæ transmissæ » persolvantur; quem effectum facilius nanciscitur, si ille, cui fa» cta remissa, sibi ipsi satisfactionem præstet, quam si alii stipu» letur „ *Uffenbach. de Protest. in Camb. cap. 5. num. 6. & seqq.*, *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 6. in fine* „ ivi » » Ex æqualibus terminis Tractato, uterque Exactori cedit „ *Turre de Cambio disp. 2. quæst. 15. num. 12. & seq.* „ ivi „ Quod ipsum » censeo verius, etiam de jure, duplici ratione. Primum, quia » Mandatum ex iis contractibus est, qui bonæ fidei dicuntur, » §. *Actionum Instit. tit. de Action.*; quod ex consequenti ex æquo » & bono judicandum est, *L. Cum servus extero juncta*, *L. Si » vero non remunerandi*, §. *Si mihi in fin. ff. Mandati*, observandum» que in eo, quod vel tacito intellectu actum fuit, *L. Si cre» ditor §. Si inter maritum ff. Mandati*; & mens debet verbis » præferri, *L. ultima §. ultimo ff. Mandati*, *late Tiraquellus in » L. Si unquam*, *verbo Libertis num. 48. de Revocat. donation*. Mens

» autem, & intentio Datoris Literarum, & Mandatoris, ea est
» prima, & præcipua, ut debitum contractum ex illo Cambio,
» de quo in Literis, solvatur, perficiaturque contractus; quem
» effectum, & quidem facilius consequitur, si ille, cui dirigi-
» tur *remissa* (quem habere Mandatum probavimus in proposita
» quæstione a præcedenti proxima) sibi ipsi solvat, quam si ab
» alio stipuletur, ut per se patet. Ergo ipse venit præferendus
» in executione Mandatorum, eorumdemque interpretatione, cum
» effectus præcipue spectandus sit *L. Mulier &c. &c.*, e al suc-
» cessivo §. 23. segue „ ivi „ Quinimo, si rem altius inspiciamus
» & in suis principiis, hæc veritas clarior fit. Mandata namque
» originem traxere ab amicitia, ut alias diximus, & Paulus te-
» statur *L. prima ff. Mandat.* Igitur qui inter contendentes de
» acceptatione super protextu magis amicus præsumitur, is ab-
» sque dubio præferendus est ex ipsa actus natura, de quo a-
» gitur. Talem autem esse illum, ad quem remissa dirigitur,
» non ambiges lector, si considerabis majoris confidentiæ &
» amicitiæ argumentum esse in Mandante erga eum, cui facit
» remissam, quam erga eum, cui Tractam: si ponderabis crediti
» appellationem generalem esse, & creditorem ideo dici, quia
» credit, *L. prima ff. de Rebus creditis;* unde, cum per destina-
» tionem remissæ regulariter Dator Literarum, vel quicumque,
» ad quem spectat remissa illa, ratione proprietatis, destinetur
» pariter creditor illius, qui eam exacturus est; merito ei cre-
» dere dicitur: quod majoris est argumentum amicitiæ, quam
» debere, quod contingit in Tracta. Et ex consequenti, cum
» is prælatus fuerit in amicitia, præferendus etiam in accepta-
» tione Mandati. Accedat, quod de facto, & ut plurimum, nulla
» alia efficacior, nec verisimilior ratio considerari potest in Da-
» tore Literarum, cur elegerit, puta Titium, ad quem dirige-
» ret Tractam, potius quam Cajum, ad quem direxit remissam,
» quæ utique per solum Cajum executioni mandari facilius po-
» terat, nisi vel quia, licet principaliter in intentione habuerit
» Cambii perfectionem, & solutionem obtinendam, secundario
» tamen optabat, quod debitum resultans ex adimplemento præ-

» dicto

» dicto imputaretur in causam per ipsum ordinatam in poste-
» riori parte earumdem Literarum, seu in Literis advisii, seu
» Spachiis. Vel quia dubitaverat ne ille, cui remissa dirigeba-
» tur, non vellet simul & Tractam acceptare (ut patet rem
» attentius intenti), sed data contingentia casus, qui in præ-
» senti quæstione examinatur, nedum utraque cessat ratio, cum
» & is, cui Literæ diriguntur, recusat acceptare dictam poste-
» riorem partem, & is, cui dirigitur remissa, nedum sit para-
» tus acceptare Tractam, sed de ea accetpanda contendat, sed
» etiam militant in contrarium pro inclusione Caii. Ergo ipse
» erit præferendus, cum non sit novum etiam in Mandatis in-
» terpretandis argumentum a contrario sensu concludere, *Barto-*
» *lus in L. Eum, qui duobus* §. *Si filius familias num.* 1 *ff. de*
» *Acquir. hæredit.*, *Jason. in L.* 1. *num.* 57. *ff. de Offic. ejus &c.*
» Et certum regulariter in iure habeamus, nedum conditio-
» nem Mandantis, etiam neglecta forma Mandati, meliorem ef-
» fici posse §. *Is, qui exequitur, in fine Instit. de Mand.*, *L. Di-*
» *ligenter* §. *ultimo*, *L. Idemque* §. *Si mandavero ff. Mandati*;
» sed etiam Mandatarium posse id facere, quod non est expres-
» sum, si major ratio reddi possit, dummodo conditio Mandan-
» tis deterior non fiat, *L. Si quis mihi bona* §. *Quod si manda-*
» *vit ff. de Acquir. hered.*, *&* *ibi Romanus in* §. *Quod si man-*
» *davit num.* 2, *Castrens. in consil.* 4. *num.* 7. *lib.* 1., *& con-*
» *sil.* 240. *in princ. lib.* 2., *Ruin. consil.* 164. *num.* 8. *lib.* 3. „

„ Secunda & posterior ratio principalis, quæ hanc eamdem
„ conclusionem veriorem esse de jure merito suadere potest, illa
„ est, quia ille, cui dirigitur remissa, nedum habet Mandatum
„ exigendi connexum, & inseparabile a Mandato solvendi; sed
„ etiam est Adjectus stipulationi, id est obligationi acquirendæ ab
„ eo, cui Tracta dirigitur, ut probatum fuit supra hac eadem di-
„ sputatione, quæstione septima. Ergo ipso refragrante, & repu-
„ gnante consensum accomodare acceptationi faciendæ per eum,
„ cui Tracta dirigitur, non potest contingere talis obligatio, *L.* 1.,
„ *& tot. tit. ff. de Action. & Obligat.*, *Institut. de Obligat. quæ*
„ *ex consens.* Cum ad illam acquirendam ipse sive a Datore Lite-

„ rarum, sive a stipulatore Cambii fuerit præfectus: quod si ve-
„ rum est, prout de jure verissimum, & in potestate sit ipsius,
„ cui remissa dirigitur, excludere acceptationem super protextu
„ faciendam per eum, cui Tracta dirigitur, in confesso est, ipsum
„ et in hujusmodi concursu præferendum. Et hanc rationem sen-
„ sisse Statutum nostrum *Januense* relatum supra in conclusione,
„ patet consideranti, quod denegat hanc prælationem ipsi, qui re-
„ cipere debet Cambium (qui ille ipse est, ad quem dirigitur re-
„ missa, pro cujus prælatione definivimus) postquam consensum
„ præstiterit acceptationi super protextu, factæ per eum, qui sol-
„ vere debebat, seu (quod idem est) per eum, cui dirigitur
„ Tracta. Argumentum efficacissimum ad demonstrandum quantæ
„ efficaciæ fuerit apud Statuentes nostros hujusmodi consensus
„ præstitus, vel denegatus; quod ipsum clarius aperit, dum ex
„ solo dissensu ejus, cui dirigitur remissa, circa acceptationem su-
„ per protextu desideratam, per eum, cui fit Tracta, intelligitur:
„ quod ipsemet dictam acceptationem fecerit, quàm alteri dene-
„ gaverit. Nec ulla ratio est assignabilis, cur Statuentes tam vim
„ attribuerint circa præmissa consensui ejus, cui est facienda so-
„ lutio, nisi ex tacito Mercatorum sensu subodorati essent, id
„ ipsum merito tribuendum esse illi, quem Partes, qui Cambium
„ contraxerunt de comuni consensu, adhiberent stipulationi, ac-
„ quirendæ ab eo, cui dirigitur Tracta, cui non incongrue di-
„ cere possumus mandatas esse partes materiæ, & obligationis pas-
„ sivæ, formæ autem, & obligationes activæ ei, cui dirigitur re-
„ missa: unde jure merito, dato concursu, hic illi absque ulla
„ difficultate est præferendus, eidemque indulgenda & conceden-
„ da sunt commoda provvisionum, & alia, quæ ex complemen-
„ to & solutione resultant adversus Datorem Literarum, & alios
„ quomodolibet obligatos, pro quibus pugnant: dum de concur-
„ su prædicto quæstio incideret „ *Scacci* § 2. *Gloss.* 5. *num.*
359. » ivi » Secundo competit illi, qui debet Cambium recipe-
„ re. Tertio vero loco competit illi, cui facta est Tracta, „ *Du
Puy d. cap. 9. num. 15.* §. *In quarto luogo &c.* » ivi » In quar-
„ to luogo, se il medesimo (cioè il Trattario) non vuol' accettar-

„ la se non sotto protesto per onore del Traente, e che il Pre-
„ sentante voglia parimente accettarla sotto protesto per onor del
„ Traente, il Presentante è preferito; e dopo di lui quello, so-
„ pra 'l quale è tratta, e dopo qualsisia terza persona, „ *Phoon-sen Chap. 18. §. 6.* „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change,
„ protestée faute de payément n'est pas obligé de soufrir qu'un
„ autre la paye S. P. pour l'honneur du Tireur, ou de l'Endos-
„ seur, pour l'honneur de qui il voudroit lui même la payér,
„ si celui, qui offre de la payér, ne lui prouve que cette Let-
„ tre lui est raccommandée; car en ce cas, si le payément se fait
„ pour l'honneur du Tireur, le Porteur est absolûment obligé
„ de le recevoir, comme aussi s'il se fait pour l'honneur d'un
„ Endosseur, à moins que le Porteur ne la veuille payér lui mê-
„ me pour le même Endosseur, ou pour l'honneur du préce-
„ dent Endosseur, & qu'il ne se desiste du droit, qu'il a sur l'En-
„ dosseur, pour l'honneur de qui l'autre veut payér S. P. „

Conforme all'a Legge Sarda.

§. 3. Questa regola è anche stabilita dal *Codice Sardo*, e si osserva perciò in tutte le Piazze de i Dominj di S. M. *il Re di Sardegna*, come rilevasi dal detto *Codice livr. 2. tit. 16. chap. 3. § 12.* „ ivi „ Si plusieurs personnes veulent acceptér & payér
„ pour faire honneur au Tireur, ou à un même Endosseur, on
„ préférera celle, qui en aura l'ordre du Tireur, ou de l'Endos-
„ seur: *On donnera ensuite la préférence au Porteur de la Lettre.* „

Simile di Augusta.

§ 4. In *Augusta* è prescritta una uguale disposizione dall' *Ordinanza del Cambio di quella Piazza* riportata dopo il *Phoonsen Loix, & Coûtumes de Change* §. *En neuvieme lieu &c.* „ ivi „ En
„ neuvieme lieu, le droit d'honorér une Lettre de Change pro-
„ testée appartient plutôt au Porteur, qu'à tout autre . . . . Et
„ quand en pareil cas celui, sur qui la Lettre de Change a été
„ tirée, viendroit offrir de l'honorer, celui, qui l'a acceptée, ne
„ seroit pas obligé de le permettre, s'il ne vouloit. „

Simile di Genova.

§. 5. A *Genova* pure si osserva lo stesso in forza di quanto dispone lo *Statuto di quella Dominante lib. 4. cap. 14. de Compensat.* §. *Si tratta*, riportato, ed illustrato dal *Torre de Cambiis Disput. 2. quaest. 15. num. 11.*

§. 6. Lo stesso è prescritto dal *Regolamento di Massa, e Carrara al* §. 26 „ ivi „ Combinandosi più Persone a voler' accettare per l' onore della stessa firma, se la questione sarà fra il „ Trattario, e il Possessore della Cambiale, dovrà il secondo essere preferito al primo „

Simile di Massa.

§. 7. Dopo il Portatore della Cambiale il Trattario resta preferito a qualunque terza persona non interessata, che senza Mandato, *& tamquam negotiorum gestor* volesse accettare, e pagare la Cambiale per la medesima persona. Così in fatti fissano lo *Scaccia de Commercio & Cambio* §. 2. *Glossa 5 num. 329.* „ ivi „ Secundo competit illi, qui debet cambium recipere *Tertio vero* „ *loco competit illi, cui facta est Tratta* „ *Du Puy cap. 9. num. 15.* §. *In quanto luogo &c.* „ ivi „ Se il Presentante voglia parimente accettare sotto protesto per onor del Traente, il Presentante „ è preferito. E dopo di lui quello, sopra del quale è fatta la „ Tratta „ *Franck. Institut. Jur. Camb. libr. 1. sect. 4. tit. 3.* §. 6. „ *in fine* „ ivi „ Ex æqualibus tertius Trassato, uterque Exactori „ cedit „ *Stryck. de Scut. 12. cap. 4. num. 77.* §. 19. *tom. 7.*, e così fissò pure il *Regolamento di Massa, e Carrara al* §. 26. „ ivi „ „ Successivamente il Trattario dovrà preferirsi a qualunque altro „ non interessato. „

Trattario preferito dopo il Portatore.

Uso di Massa.

§. 8. La ragione di questa prelazione depende dal titolo, che ha il Trattario di pagare la Lettera, essendo veramente il primo incaricato di ciò dal Mandato del Traente; e per quanto recusi egli di accettare il Mandato ne i termini portati dalla Cambiale, ciò non ostante, trattandosi di Mandato divisibile, può il Trattario accettarne una parte, qual' è quella di pagare, e recusare l' altra, qual' è quella del conto, per cui gli viene ingiunto un simile pagamento: onde è innegabile, che una tale connessione di Mandati somministra un titolo al Trattario per essere preferito nell' accettazione della Lettera a qualunque altro estraneo, che voglia accettare per la stessa firma: conforme argomenta lo *Strickio loc. cit.* §. 19. *num. 77. in fine* „ ivi „ Quando plura adsunt Mandata, & quidem divisibilia, uti hic, tunc alterum Mandatum potest acceptari, alterum vero negligi: seu primus actus

Ragione di questa regola di prelazione.

„ illius potest exequi, non attento secundo „ ove riporta il *Decius Consil.* 340.

§. 9. Dopo la prelazione accordata al Portatore di una Cambiale sopra qualunqu' altra persona, che s' incontri a volere onorare la Lettera per la medesima firma; e dopo quella accordata al Trattario posteriormente al Portatore; succede l' esame sulla disputa, che potesse farsi fra diverse persone totalmente estranee, per ottenere la preferenza nell' accettazione, di cui qui si tratta.

Dopo il Portatore, e il Trattario, chi si presenta il primo è preferito nell' accettazione.

§. 10. Fra le persone di questa categoria, in cui manca qualunque titolo di Mandato, o altro, che possa far loro meritare una preferenza, non può ricorrersi ad altra regola per determinare la prelazione, che quella della prevenzione determinata dall' assioma di ragione *prior in tempore potior in jure*, di cui i Testi nella *L. Qui balneum in princ.*, & *L. Potior ff. qui Potior. in pignor. habeant.*, *L. Si fundum Cod. eod.*, & *cap. Qui prior 54. de Regul. Juris in 6.*, *Barbosa axiom. 188* §. 1, ancorchè questa prevenzione sia di ora, o di momento, come fermano *Decianus Consil. 109. num. 22. lib. 2*, *Tuschius Litera P. Conclus 465. num. 4.*, & *Barbosa d. axiom. 188. num. 2.*

§. 11. In fatti dietro questo principio di ragione è stato così determinato nella subjetta materia dal *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3.* § *11.* „ ivi „ Quod si tamen inter plures „ æquales Trassatus tertio, aut Exactor utrique præferri cupiat; adimplere tenentur, antequam ab aliis fuerint præventi „; e così pure è stato ordinato da i diversi *Regolamenti per i Cambj* delle Piazze di diversi Stati, fra i quali *il Regolamento per gli Stati Austriaci all' Art. 28.*, quello di *Brunsvich all' Art. 19.*, *l' Ordinanza per i Cambj* della Piazza di *Lipsia al* §. *17.*, e quello *di Massa, e Carrara al* §. *26.* „ ivi „ E finalmente concorrendo più persone non interessate, dovrà preferirsi quella, che si „ presenterà la prima. „

ARTICOLO XXVIII.

SE, in mancanza del Trattario assente dalla Piazza, ove la Tratta è diretta, e ove perciò deve farsene il pagamento, si presentasse alcuno a pagarla per conto del Trattario medesimo; questo è preferibile a qualunque altro, che volesse accettare per onor di firma.

ANNOTAZIONI.

Il Trattario è il primo Procuratore a pagare.

§. 1. ESsendo il Trattario quello, che prelativamente ad ogni altro ha il *Mandato* a pagare, ne segue perciò, che nessuno può essere a lui preferito nell'esecuzione dell'incumbenza, che nella Lettera viene ad esso addossata dal Traente, che è il Mandante, secondo i principj di ragione stabiliti al §. 2. delle *Annotazioni* al precedente *Articolo XXVI.* di questa *Parte Seconda*.

E perciò chi lo rappresenta merita preferenza.

§. 2. Se questo Trattario pertanto, essendo assente dalla Piazza, ove deve pagarsi la Lettera, incarica qualche suo Amico di accettare, e pagare per lui; questo tale Procuratore del Trattario deve essere preferito nell'accettazione, e pagamento, come quello, che rappresenta la vera persona destinata a pagare; tanto più che questo, accettando con una tal qualità, accetta liberamente, e non sottopone la Lettera ad alcun danno, nè ad alcun pregiudizio di onorificenza.

Autorità, che favoriscono questa regola.

§. 3. Così in fatti stabiliscono senza contradittore lo *Scaccia §. 2. Glossa 5. num. 389.* „ ivi „ Primo competit illi, qui vult „ solvere libere, quisque ille sit „ *Stryckius disput. 18. cap. 4. §. 11. num. 71. vers. Modo tamen &c. tom. 7.* „ ivi „ Modo „ tamen facultas relinquatur in ejusmodi concursu ei, qui libe„ re, & absque interposita protestatione, quicumque tandem fue„ rit, solvere se se offert: huic namque omnino præ omnibus „ aliis, cum protestatione solvere cupientibus, prælatio est con-

» cedenda „ *Phoonsen Loix & Coûtumes du Change chap. 12. §. 1.* „ ivi „ Tout autre, que celui, sur qui une Lettre de » Change est tirée, n'a aucun droit d'acceptér une Lettre de » Change, à moins que celui, sur qui elle est tirée, n'ait refu- » sé de le faire, ou qu'étant absent il ait manqué de donnér » ordre a quelqu'un de l'acceptér. „

ARTICOLO XXIX.

CHI accetta per onor di firma, si costituisce debitore della sodisfazione della Tratta, ugualmente che lo sarebbe il Trattario accettante.

ANNOTAZIONI.

L' accettazione porta sempre l' obbligazione de constituta pecunia.

§. 1. MEdiante l' accettazione di una Cambiale, l' Accettante viene a contrarre l' obbligazione de *constituta pecunia*, di cui si è parlato al §. 13. delle *Annotazioni* dell' *Artic. III.* della *Parte I.*, senza che far possa la minima differenza, che l' Accettante sia piuttosto il Trattario, che un Terzo; per la ragione, che milita la stessa regola per il *Negotiorum gestore*, che per *il Mandatario*: val' a dire che, per quanto sia un' atto volontario tanto l' accettare il Mandato, quanto l' incarico di eseguire l' altrui incombenza senza averne alcun Mandato, a forma di quanto rapporto al Mandatario fermano i Testi nella *L. Si mandavero 22. §. final.*, e nella *L. Si quis alicui 27. §. Qui Mandatum ff. Mandati*, e rapporto al secondo a forma della natura dell' atto medesimo dichiarato e spiegato dalla *L. Hoc Edictum 1.*, *& L. Si quis absentis 2. ff. de Negotiis gestis*; ciò non ostante, una volta accettata o l' una, o l' altra incumbenza, l' esecuzione della medesima non è altrimenti un' atto volontario, ma inevitabile e necessario, secondo il Testo espresso nella *L. In commodat. 17. §. Sicut ff. Commodati, vel contra* „ ivi „ Voluntatis est enim suscipere

„ Mandatum, necessitatis est consumare „ *Brunemanno in d. L. num. 10.*, e nella subjetta materia il *Torre de Cambiis disputat. 2. quæst. 13. §. 21.*

Autorità, che stabiliscono la norma di questo Articolo.

§. 2. Seguendo pertanto questo infallibile principio di ragione, tutti i Dottori, che la materia Cambiaria trattarono, hanno perciò stabilito per canone incontrastabile di questa legislazione, che sotto qualunque titolo si faccia l' accettazione, cioè a dire, o come Mandatario, o *tanquam Negotiorum gestor*, diventa sempre un' obbligazione propria di quello, che accetta; perlochè non è più in grado di ritrattarsi, ma deve eseguirla opportunamente alla scadenza, potendoci esser costretto dal Possessore della Lettera in difetto d' inadempimento: *Franck. Institut. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. §. 11.* „ ivi „ Ipsum adimplementum honorarium Creditoribus ea ratione præstari debet, qua „ liberum „ *& loc. cit. tit. 4. §. 9* „ ivi „ Denique honorantem rigore Cambiali obstringit (acceptatio) etiamsi neglectis „ solemnitatibus, ad honoratum ipsi obligandum necessariis, præ„ postere facta fuerint „ *Heinneccius Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 9* „ ivi „ Qui in honorem Trassantis Literas Cambiales ad se non „ directas acceptavit, perinde ac Trassatus tenetur „ *Phoonsen chap. 12. §. 18.* „ ivi „ Lorsque le Porteur d'une Lettre de „ Change, ou un autre, qu'il soit, a accepté une Lettre de „ Change S. P., il se met absolûment à la place de celui, sur „ qui la Lettre est tirée, & il est obligé de la payér sans que „ rien l'en puisse garentir, & le Donneur, ou le Propriétaire de „ la Lettre de Change, a le même droit sur un tel Accepteur „ S. P., qu'il auroit eu sur celui, sur qui la Lettre est tirée, „ s'il l'eut acceptée. „

Questa regola si osserva in Anversa.

§. 3. Questa medesima regola poi si osserva in Anversa per Gius *Municipale stabilito dal §. 5. des Droits & Coûtumes du Change à Anvers* riportati dal *Phoonsen* dopo il suo Trattato *les Loix & Coûtumes du Change* „ ivi „ Le Troisieme (*cioè accetta per o„ nor di firma*) est obligé en vertu de son acceptation de pa„ yér la somme contenüe dans la Lettre de Change. „

§. 4.

§. 4. Lo stesso è praticato in *Amburgo* in forza del §. 9. *de l'Ordonnance du Change* di quella Piazza „ ivi „ Ce Troisiéme, qui „ accepte, est obligé de payér en vertu de son acceptation. „

In Amburgo.

§. 5. In *Augusta* parimente è ordinato il medesimo dall' *Ordinanza del Cambio* per quella Piazza al §. *En neuvieme lieu &c.* „ ivi „ Et s'il se trouve quelqu'un, qui la veuille accepér, l'Accepteur est obligé de la payér „

In Augusta.

§. 6. *Les Ordonnances du Change de la Ville de Breslau del 28. Novembre 1672. al* §. *11.* prescrivono la medesima disposizione „ ivi „ Lorsque celui, sur qui une Lettre de Change aura été tirée, refusera de l'acceptér, un autre pourra l'acceptér „ pour l'honneur de la Lettre, & *l'Acceptéur n'est pas moins obligé au payément* d'une telle Lettre, que celui, qui en est „ le Porteur „

In Breslavia

§. 7. Si osserva la stessa regola in *Danzica* in forza del §. *11. des Ordonnances pour le Change* fatte da quel Senato, e pubblicate li 8. Marzo 1701. „ ivi „ En consequence d'une telle „ acceptation le dit Acceptant devient debiteur pur & simple, „ & est tenù de payér sans pouvoir se servir de l'exception „ qu'il n'a accepté que pour l'honneur. „

In Danzica.

§. 8. Nel *Brandemburghese*, ed in *Prussia* è prescritta la stessa regola *dal* §. *9. de l'Ordonnance pour les Lettres de Change* pubblicata l' Anno 1684. „ ivi „ Si on fait refus d'acceptér, & qu'un „ Tiers offre de le faire pour l'honneur du Tireur, ou de l'Endosseur, ce Tiers, qui accepte, sera obligé de declarér lui „ même en personne, par devant le Notaire, qui fait le Protest au nom du Porteur, qu'il accepte la Lettre pour l'honneur du Tireur, ou de l'Endosseur, & d'écrire son acceptation „ sur la Lettre, en y joignant le nom du Tireur, ou de l'Endosseur, pour l'honneur de qui il accepte; *& par la il s'oblige à payér la Lettre, & les frais au jour de l'echéance.* „

In Prussia, e nel Brandemburghese.

§. 9. Nelli Stati di S. M. il Re di Sardegna è stato ordinato lo stesso dal *Codice Carolino livr. 2. tit. 16. chap. 3.* §. *28.* „ ivi „ Tous ceux, qui accepteront dans nos Etats quelque Lettre de „ Change, seront tenus au payement d'icelle. „

Negli Stati di S. M. il Re di Sardegna.

In Massa, e Carrara.

§. 10. E finalmente nelle Piazze del *Ducato di Massa*, e *Carrara* è stata stabilita la medesima regola dal § 29. del *Regolamento per le Cambiali del 1782.* „ ivi „ La clausula S. P., che „ possa apporsi dall'Accettante, non disimpegna il medesimo dal „ pagare la Lettera alla scadenza, egualmente che se l'avesse „ accettata liberamente, „ e meglio al §. 36. „ ivi „ Colui, che „ accetta una Cambiale per onore della firma del Traente, o „ di chiunque de i Giratarj, e sotto protesto, si costituisce debitore a tutti gli effetti del Possessore della medesima, ugualmente „ che se l'avesse accettata lo stesso Trattario. „

ARTICOLO XXX.

CHi paga una Cambiale per onore di firma, ma che nell'atto di accettarla, e pagarla dichiara di volere acquistare le ragioni della Lettera, e subentrare in quelle del Portatore; ha il regresso contro il Traente, Giranti, e Trattario, e contro chiunqu' altro obligato a favore della Lettera, non tanto per il rimborso della somma pagata, quanto per il ricambio, spese, danni, e provvisioni.

ANNOTAZIONI.

Chi accetta S. S. per regola generale non averebbe obbligato, che il Traente.

Modo occorrente per conservare il regresso contro tutti gl' Interessati nella Lettera.

§. 1. ABbiamo provato al §. 2. delle *Annotazioni* all' *Articolo* VI di questa *Seconda Parte*, che allorchè un Trattario accetta la Cambiale S. P., o sia sotto protesto, per regola generale non averebbe altro obbligato a suo favore, che il Traente, per conto del quale verrebbe a fare la sua accettazione; ed al successivo §. 3. di detto *Articolo* si è provato qual sia la maniera di assicurare il regresso contro tutti i compresi nella Lettera, e come tali obbligati solidamente all' estinzione della medesima.

La stessa regola cammina nelle

§. 2. Ciò, che ivi si è detto, milita anche per tutte le *accettazioni onorarie*; giacchè l'accettare S. P., che fa il Trattario nel-

la fattispecie, di cui si parla in detto *Articolo VI.*, altro non è, che un' accettazione della Lettera per onor della firma del Traente, come le *accettazioni onorarie* lo sono per la firma di alcuno degl' interessati in detta Lettera.

accettazioni per onor di firma.

§. 3. Qualora dunque chi accetta per onor della firma di alcuno de i detti interessati usi quella solita cautela, che ordinariamente suol' usarsi, di dichiararsi cioè nell' atto del Protesto di volere avere per obbligati tutti quelli, che legalmente siano tali a favore del Portatore, e della Lettera, *Ansaldo de Commercio, & Mercat. disc. 79. num. 9.*; non vi è alcun dubbio, che chi accetta, e paga in tal forma una Lettera, benchè dichiari di far ciò specialmente per onorare la firma di un solo de i detti interessati, acquista però tutte le ragioni, che competevano al Portatore, mediante il subingresso legale, e volontario, di cui si è parlato al §. 3. delle *Annotazioni* all' *Artic. VI.* di questa *Seconda Parte*.

Chi paga per onor di firma con le solite dichiarazioni nell' atto del Protesto, ha l' azione contro tutti gl' interessati nella Lettera.

§. 4. L' azione, che compete a chi accetta una Cambiale per onor di firma, è quella *Negotiorum gestorum*, di cui parlano le *LL. 1. e 2. ff. de Negot. gestis.* e tutte le altre di questo medesimo titolo delle *Pandette*: conforme, esaminando questa materia, hanno magistralmente stabilito *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 3. §. 19. in fine* „ ivi „ Denique quoties quis acceptat Cambium in „ honorem Literarum, toties intercedit *Negotiorum gestio* „ *Pothiér Traité du Change chap. 4. Article 5. §. 113.* „ ivi „ Lorsque celui, sur qui la Lettre est tirée, refusant de l'acceptér, ou de „ la payér aprés l'avoir acceptée, une autre personne l'accepte, „ ou l'acquitte pour faire honneur au Tireur, ou à quelqu'un „ des Endosseurs, ce n'est point un contract de Mandat, qui intervient entre cette personne, & le Tireur, ou l'Endosseur, à „ qui il a déclaré qu'il vouloit faire honneur, qui ne l'en avoit „ point chargé, & qui n'a aucun connoissance du service, que „ cette personne lui rend; mais c'est le quasi-contract, qu'on „ appelle en droit *Negotiorum gestorum*, qui produit les obligations „ qui en naissent; le Tireur, ou l'Endosseur est donc obligé envers cette personne *actione contraria Negotiorum gestorum*, à lui

Azione Negotiorum gestorum competente a chi per onor di firma accetta una Lettera.

„ remettre la somme, qu'elle a payée pour l'acquittement de sa „ Lettre de Change „ e al successivo §. *114. vers. L'étranger &c.* ivi „ L'Etrangér, qui acquitte une Lettre protestée, n'a pas „ seulement cette action *Negotiorum gestorum* contre celui, pour „ l'honneur de qui il l'a acceptée, l'*Ordonnance de 1673. tit. 5.* „ *Art. 3.* Le subroge en toutes celles, qui avoit le Proprietaire „ de la Lettre de Change, qu'il a payée, contre tous ceux, qui „ en sont tenûs. Cet' Article porte *au moyen du payement il de-* „ *meurera subrogé en tous les droits du Porteur de la Lettre, quoi-* „ *qu'il n'en ait pas de transport, subrogation, ni ordre.* Il n'est donc „ pas besoin pour cela qu'en payant il en ait requis la subroga- „ tion „ *Du Puy cap. 9. §. 11.* „ Quello, che ha pagato una Let- „ tera di Cambio sotto protesto, ha operato utilmente a favore „ di quelli, che sono obbligati per il Cambio: egli ha non sola- „ mente azione contro quello, per onor del quale esso ha pa- „ gato, ma contro tutti quelli, che sono obbligati a quello, per „ onore del quale egli ha pagato, o sia per aver dato la va- „ luta, o per aver girata la Lettera „ *Phoonsen chap. 12. §. 22.* „ „ Celui, qui accepte une Lettre de Change S. P. pour l'honneur „ du Tireur, ou de quelqu'Endosseur, soit qu'il le fasse à sa priè- „ re, ou non, a toûjours son droit sur celui, pour compte de qui „ il accepte, qui est obligé de lui rembourser tout ce, qu'il a „ payé pour lui „ *& chap. 18. §. 5.* „ ivi „ Celui, qui paye „ une Lettre de Change sous protest, succéde de lui même au „ droit, qu'en avoit le Porteur, quoique le Porteur ne lui ait don- „ né aucun acte formel de transport, de subrogation, ou de „ cession „ *Ansaldo de Commercio, & Mercat. disc. 79. num. 8. 9.* „ *10. e 11., Turre de Cambis disput. 2. quæst. 13. §. 39.* „ ivi „ „ Dicendum primo per acceptationem Literarum Cambii factam „ super protextu, & exinde solutionem (a quocumque tandem „ illa processerint) oriri ex natura actus, ad minimum, actionem „ Negotiorum gestorum non solum contra Datorem Literarum, sed „ alium, seu alios quosvis quomodolibet obligatos, seu ad quos „ spectat Cambium, seu Tracta, de qua in Literis, sive dicta „ spectatio sit ratione proprietatis, sive solius curæ & sollicitudi-

„ nis „ e ne i §§. successivi si prova magistralmente questa teoria sul fondamento delle più sicure regole di ragione, e si confutano tutti quelli, che possono avere abbracciata una contraria opinione; e finalmente lo *Strychio d. disp. 18. cap. 4. §. 28. num 108.* „ ivi „ Unde vicissim Acceptanti adversus *Mandantem* „ *actio Mandati contraria* ad recuperandam pecuniam pro isto „ numeratam, item provisionem, cæteraque omnia, quæ ratione „ ipsius Mandati ab eo consequi debuisset: *sin pro honore Litera-* „ *rum* acceptaverit, *negotiorum gestorum actio*, cum melior ipsius „ conditio sit reddita, indulgetur „

Questa regola è approvata dalle Piazze dagli Statuti locali.

§. 5. La giustizia di questa regola è tale, che le istesse Municipali disposizioni non hanno lasciato di canonizzarla ne i loro Codici relativi al Gius Cambiario.

Specialmente in Francia.

§. 6. Si conta fra questi l' Editto del Commercio di *Francia* pubblicato da *Luigi XIV. nel Marzo del 1673. tit. 5. §. 3.* „ ivi „ En cas de Protest de la Lettre de Change, elle pourra être „ acquittée par toute autre, que celui, sur qui elle aura été ti„ rée, & au moyén du payément il demeurera subrogé en tous „ les droits du Porteur de la Lettre, quoiqu'il n'en ait point „ de transport, ni subrogation, ni ordre. „

Negli Stati del Re di Sardegna.

§. 7. *Il Codice Carolino per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna* ha stabilita questa regola *livr. 11. tit. 16. chap. 3. §. 13.* „ ivi „ Dans tous les cas, aux quels la Lettre de Change pro„ testée sera payée pour faire honneur au seing, celui, qui en „ aura fait le payément, pourra agir immédiatement contre „ les personnes, à l'honneur des quelles la Lettre a été acquit„ tée; mais lorsque elle aura été payée indistinctement pour „ faire honneur à tous les coobligés au payément d'icelle, a„ lors le Payéur sera subrogé aux droits de celui, à qui il „ a payé. „

In Breslavia.

§. 8. *L' Ordonnance du Change de la Ville de Breslau du 28. Novembre 1672. §. 11.* accorda lo stesso regresso ne i seguenti termini, cioè: „ ivi „ Et s'il la paye, il aura son recours „ sur le Tireur pour tout le capital, les frais, & la com„ mission de la dite Lettre. „

In Danzica

§. 9. In *Danzica* questa regola è prescritta dall' *Ordinanza per il Cambio dell' 8. Marzo 1701.* §. 13. „ ivi „ Mais com„ me la Tierce personne s'est obligé par l'acceptation précedent„ te de payér la Lettre avec le frais au jour de l'échéance, il „ a aussi, aprés avoir fait le payément, le même droit & re„ cours, qui compéte au Porteur, & peut exercér son recours „ sur le Tireur, ou sur celui, en consideration de qui il a fait „ honneur à la Lettre, tant pour le capital, que pour les fraix, „ & la provision. „

Azione di regresso anche per le spese, e provvisione.

§. 10. Quest' azione di regresso esercibile da chi paga una Cambiale *per onor di firma* non si limita soltanto a ripetere la somma pagata per l' estinzione della Lettera, ma si estende a favore del rimborso di tutte le spese, e della provvisione, o sia onoranza mercantile.

§. 11 Le spese di Protesto, porti, e Ricambio, come quelle che sono una conseguenza del rifiuto del Trattario, seguitano la natura del credito; e perciò, chi è debitore del Cambio, è anche debitore di queste spese, come un' accessorio di esso: in conformità delle teorie ed autorità riportate al §. 6. delle *Annotazioni* all' *Articolo XV.* di questa *Seconda Parte.*

Definizione della provvisione.

§. 12. La *provvisione* poi, o sia *commissione*, o altrimenti *Onoranza mercantile*, è un' emolumento, che per consuetudine universale di tutte le Piazze mercantili è dovuta a ragione di mezzo per cento sopra la somma, a cui ascende l' importare della Cambiale, che si accetta, e ciò in remunerazione del favore, che l' onorante fa all' onorato, del disborso, che il primo soffre in grazia del secondo, e finalmente del risico, in cui il primo pone il suo denaro: *Heinneccius Elem. Jur. Camb. cap. 6.* §. 9. „ ivi „ Qui in honorem Trassantis Literas Cambiales ad se non „ directas acceptavit, perinde ac ipse Trassatus tenetur *Sed &* „ *ipse, præstita solutione, persequutionem ex Cambiali jure habet ad-* „ *versus Trassantem, ad recuperandam summam solutam cum* PRO„ VISIONE *& impensis* „ *Pothiér Traité du Change chap. 4. Artic. 5.* §. *110.* „ ivi „ Néanmoins il est d'usage, que par une „ convention particuliére, le Tireur accorde à l'Acceptéur un

» certain salaire, ou récompense à raison de tant pour cent:
» on appelle cette récompense *une provision*; elle est tréslicite in
» *utroque Foro*, lorsque l'Accepteur est un Banquier, pour vû qu'el-
» le ne soit pas excessive: c'est-à-dire, qu'elle n'excéde pas
» ce qu'il est d'usage d'accorder pour cela aux Banquiers.
» C'est un gain, & un profite légitime de son Commerce de
» Banque „, *Phoonsen les Loix & Coûtumes du Change chap. 11. §. 20.* „ ivi „ Quand quelqu'un paye une Lettre de Chan-
» ge S. P. pour l'honneur du Tireur, ou d'un Endosseur, sans
» avoir aucune provision de celui, pour compte de qui il la
» paye, la coûtume ordinaire est que celui, qui a payé, tire la
» somme qu'il a payée l'augmentant de la *Commission*, du Cour-
» tage, des frais du Protest, & du port de Lettres, & cela
» s'appelle se prevaloir par à point „ *Turre de Cambiis disput. 2. quæst. 1. Prolegomena §. 17., Scaccia §. 3. Glossa 5., Du Puy cap. 15. §. 5. e 6.*

Accordata ancora da diversi regolamenti particolari.

§. 13. Le Leggi particolari di diverse Piazze hanno ancora precisamente autorizzata la provvisione a favore di chi paga una Cambiale per onore di firma, fra le quali si conta quella di *Augusta*, leggendosi ciò ordinato dal §. 9. di quell' *Ordinanza* per il Cambio; quella di *Breslavia*, la di cui *Ordinanza del Cambio* al §. 11. accorda una simile *provvisione*; quella di *Danzica*, il di cui *Regolamento per il Cambio* al §. 14. autorizza chi paga per onore di firma a pretendere la *provvisione*; le Piazze del *Brandemburghese*, che, in forza del §. 9. *dell' Ordinanza per le Lettere di Cambio* emanata da quell'Elettore, accordano il medesimo Emolumento; e finalmente *il Regolamento di Massa, e Carrara al §. 24.* ha implicitamente autorizzato il medesimo.

Uso di Livorno sul quantitativo della provvisione.

§. 14. In *Livorno* porta il costume di Piazza, che chi accetta e paga una Cambiale per onore della firma di una persona, che abita in *Italia*, ha diritto di prendersi, e si accredita effettivamente di una provvisione sopra la somma, che paga in estinzione della Lettera, a ragguaglio di un terzo per cento: ma, quando l'onorato abita fuori d' Italia, la provvisine in tal caso si paga, ed è dovuta a ragione di mezzo per cento.

ARTICOLO XXXI.

SE il Traente, o altro intereſſato nella Cambiale, di cui voleſſe onorarſi la firma, aveſſe eſpreſſamente vietata una ſimile accettazione; non potrà alcuno accettare per conto ſuo.

ANNOTAZIONI.

Si accetta in due maniere

§. 1. L'Accettazione di una Cambiale ſi fa da alcuno o in conſeguenza di un *Mandato*, o per onore della firma di alcuno, *tamquam Negotiorum geſtor* del medeſimo.

Revocato il Mandato, non può più eſeguirſi.

§. 2. Subito dunque, che il Mandante revoca il Mandato *re integra*, val' a dire prima dell' accettazione, non è più lecita l' eſecuzione del Mandato medeſimo, ceſſando in quel momento ogni precedente facoltà al Mandatario; giacchè la revoca è la prima delle diverſe maniere, per cui ceſſa il Mandato, a forma del *Teſto nella L. Si Mandantem ff. Mandati*, *vel contra*, *Golin. de Procurat. part. 3. cap. 5.* §. *48.*

Non ſi può agire contro la volontà del Principale

§. 3. Volendoſi poi accettare *tamquam Negotiorum geſtor*, e così come Mandatario volontario, è pure impedito a chiunque l' aſſumere una tal qualità, ſubito che ſi vuol' eſeguire un' incumbenza, che ſi oppone alla volontà di quello, in grazia del quale ſi vorrebbe agire: non potendo dirſi agire utilmente, nè ſupplire alle veci del Principale, allorche queſto, ſe foſſe preſente, non eſeguirebbe da ſe ſteſſo un ſimile atto, e ſubito che colla ſua oppoſizione viene egli a manifeſtare di non credere utile al ſuo intereſſe quella tale accettazione; e così, mancando il fine, che autorizza l' azione, *L. 1. ff. de Negot geſt.*, viene anche a ceſſare la facoltà di agire: per la ragione, che ciò, che è ſtato conceſſo, ed introdotto ad un certo fine, non deve mai operare l' effetto contrario, *Text. in L. Legata inutiliter ff. de Adimend. Legat.*, *Soccin. conſil. 38. col. 2. vol. 1.*, *Manoch. conſ. 151. num. 30.*

num. 30., & consil. 170. num. 11., Barbosa axiom. 99. num. 4., & Rot. Rom. decis. 140. num. 4., & decis. 322. num. 3. part. 4. tom. 1. recent.

§. 4. Oltredichè, siccome il *Negotiorum gestore* altro non è, che un Procuratore volontario; così le Leggi hanno accordato al Principale contro di lui l' azione *Negotiorum gestorum directa* per farsi render conto di tutti i pregiudizj, che col fatto suo avesse arrecati al Principale medesimo, *Text. in L. Actio 47. ff. de Negotiis gestis*, fra i quali il più significante sarebbe quello di aver pagato contro la di lui volontà.

L' azione Negotiorum gestorum directa accordata al Principale contro l' Agente.

§. 5 E vaglia il vero di quì è derivato, che il *Negotiorum gestore*, eseguendo un' atto contro la volontà del Principale, è dalle Leggi positivamente privato dell' azione *Negotiorum gestorum contraria* per la sua reintegrazione, secondo ciò, che positivamente dispose *Giustiniano* Imperatore nella *L. Si quis nolente ult. Cod. de Negotiis gest.*, ove il *Brunemanno num. 1.* „ ivi „ Si quis, præ- „ sente & prohibente Domino, negotia ejus gerat, quæritur an „ habeat actionem Negotiorum gestorum? Negatur, si post prohi- „ bitionem gessit, & gestor contrariam voluntatem scivit „ e secondo i Testi nella *L. Si autem 11 8. §. Julianus ff. de Negot. gestis*, ove il *Brunemanno num. 9.*, *Voet in Pandect. lib. 3. tit. 1. §. 11.* „ ivi „ Cessat quoque (actio Negotiorum gestorum con- „ traria) si quis inviti & prohibentis negotia gesserit, idque „ quantum ad erogata post prohibitionem factam, *Riminald. con-* „ *sil. 132. num. 32. & seqq.*

§. 6. A norma di questi elementari principj di ragione è stato poi così stabilito nella subjeta materia dallo *Scaccia §. 2. Gloss 5. num. 390.* „ ivi „ Declara quarto, ut nemo possit facere solutio- „ nem super protextu honore Literarum, quando aliquis Mer- „ cator habens ad hoc speciale Mandatum intimasset, & protesta- „ tus esset, ne quis Literas talis Tractæ solveret super protextu: „ nam Tertius potest solvere, invito & ignorante Debitore, quan- „ do Debitor non est præsens, & non prohibet; sed, si adsit, & „ prohibeat, male ille Tertius solvit, & ob id nulla ei acquiritur „ actio contra ipsum Debitorem „ dal *Du Puy chap. 9. §. 16.*

Tt

„ ivi „ Quantunque chi paga sotto protesto una Lettera di Cam„ bio liberi quello, per onor di cui fa il pagamento; e taluno „ pagando per un' altro libera un debitore anco repugnante; con„ tuttociò non si può pagare una Lettera di Cambio sotto prote„ sto, quando quello, per onor di cui si vuol pagare, ha proi„ bito far ciò: e chi lo facesse, non acquisterebbe alcuna azione „ contro di lui „ e finalmente dal *Phoonsen chap. 12. §. 6.*

ARTICOLO XXXII.

SE, dopo fatta l' accettazione per l' onor della firma di alcuno, il Trattario volesse adempire la Lettera, e pagarla alla scadenza; non potrà essergli impedito, ma dovrà rifare le spese, e pagare la metà della provvisione a chi aveva precedentemente accettata quella Cambiale.

ANNOTAZIONI.

Ragione della regola.

§. 1. FInchè la Cambiale non è pagata, *res integra dicitur*, al dir de i Forensi; e perciò il Trattario è sempre a tempo a pentirsi, potendo quindi alla scadenza voler eseguire il Mandato del Traente, e far perciò quel pagamento, che non aveva intenzione di fare allorchè dal Portatore fu richiesto dell' accettazione.

Autorità, che la convalidano.

§. 2. Su questo fondamento pertanto è ricevuto per regola non controversa in tutte le Piazze di Commercio, che volendo il Trattario, che ha recusata l' accettazione di una Lettera, pagarla non ostante alla scadenza, non può ciò essergli denegato dal Portatore; ancorchè egli, o altra persona, fosse già entrato in accettazione della medesima Lettera per onor della firma di alcuno degl' interessati nella medesima. Così in fatti *uno ore* concludono *Heinnecc. Element. Jur. Camb. cap. 4. §. 30.*, *Phoonsen chap. 12. §. 16.* „ ivi „ Lorsque une Lettre

» de Change a été protestée faute d'acceptation, & acceptée » S. P. pour l'honneur du Tireur, ou d'un Endosseur, soit » par le Porteur même, ou par un Troisiéme, & que celui, » sur qui la Lettre est tirée, ayant refusé de l'acceptér, a reçû » depuis de nouveaux ordres, ou a résolu de l'acceptér libre» ment; celui, qui l'a acceptée S. P., est obligé de soufrir qu'il » l'accepte. »

Refezione di spese.

§. 3. L'esercizio però di questo diritto non può altrimenti ottenersi dal Trattario, che mediante la refezione delle spese di Protesto, e porti di Lettere, fatte da chi aveva accettato per onor di firma: essendo regola di ragione, che chi è causa del danno debba soffrirlo, *Text. in L. Unica, ove Rebuff. in praefat. num. 3 Cod. de Sentent. quae pro eo &c., Mevius observat. 36. num. 62., Turre de Cambiis disput. 1. quaest. 30. num. 11., Rota Rom. decis. 221. num. 20. part. 16. recent., & Rota nostra nella Florentina Nastrorum del 31. Maggio 1683. cor. Marini, la XIII. del tomo III. del Tesoro Ombrosiano sub num. 28.:* onde, siccome l'accettazione onoraria ebbe luogo mediante il rifiuto del Trattario; così non vi è niente di più giusto, che egli ne risenta le conseguenze, quali sono la refezione delle spese.

Autorità della regola

§. 4. Seguendo appunto questi principj, hanno stabilita una simile regola quelli Autori, che la materia del Cambio hanno magistralmente trattata, fra i quali *l'Heinneccio Elem. Jur. Camb. cap. 4. §. 30.* „ ivi „ Quid si Mercator detrectans initio acce» ptationem, veniente tamen die nihilominus solutionem prae» stet? Respondeo: Tunc Exactor illam recipere non tenetur, *ni» si Trassatus simul restituat impensas in Protestatione factas* „ *Frankius Instit. Jur. Camb. lib 1. sect. 4. tit. 3. §. 28.* „ ivi „ Hono» ranti priori, quoties ipsi cedit, ad impensas restituendas » *Phoonsen d. chap. 12. §. 16., & chap. 18. §. 13.*

Pagamento della mezza provvisione.

§. 5. Nè solamente la refezione delle spese è dovuta a chi ha accettato per onor di firma, ma deve altresì il Trattario, che vuol pagare la Lettera, pagare all'Onorante la metà della provvisione, che avrebbe percetta, se avesse avuto effetto la sua accettazione. Questo diritto, fondato naturalmente sul merito

dell' atto d' accettazione, e sull' impegno già contratto colla medesima, è canonizzato nel Gius Cambiario, come attestano il *Franck. loc. cit.* „ ivi „ Honoranti priori, quoties ipsi cedit, ad » expensas restituendas, indemnitatem præstandam, ac *Salarium* » *solvendum* „ *Phoonsen d. chap. 12. §. 16.* „ ivi „ Mais aussi » ce dernier Acceptéur (*qual' è il Trattario*) est obligé de lui » (*cioè a chi aveva accettato per onor di firma*) payér la pro- » vision, ou commission, parceque par l'acceptation, qu'il avoit » faite S. P., il a empèché que la Lettre ne soit rétournée avec » protest sur le Tireur. „

Uso di Danzica.

§. 6. Alcune Piazze perciò sono provviste di disposizioni particolari, che stabiliscono una simile regola Si conta fra queste quella di *Danzica, al §. 12. delle di cui Ordonnances pour le Change* così prescrive: „ ivi „ Lorsque après que l'acceptation pour » un Tiers a été faite & reçûe, & que celui, sur qui la Trai- » te est faite, vient vers le jour de l'échéance declarér qu'il » veut bien acceptér la Lettre protestée, & en faire le paye- » ment, il n'est pas besoin que le prémiére Acceptant se desiste, » à moins qu'il ne le fasse librement, & de sa bonne volonté, » & qu'il ne soit en même temps payé des frais, & d'un tiers » par cent de provision par celui, sur qui la Traite etoit faite »

Uso negli Stati dell' Elettore di Brandemburgo.

§. 7. Lo stesso è prescritto dall' *Ordonnance pour les Lettres de Change du 1684.* emanata dall' *Elettore di Brandemburgo* per le Piazze de i suoi Stati, ove al §. 9. così si legge „ ivi „ Si ce- » lui, sur qui la Lettre a été fait, vient puis aprés à declarér » qu'il est prét d'acceptér la Lettre de Change, & de la payér, » le prémiér Acceptéur n'est point obligé de se desistér, à moins » qu'il ne le fasse volontairement, ou bien il faut *qu'il soit* » *remboursé des frais, & qu'il ait un quart pour cent de provision* » de celui, sur qui la Traite étoit fait. „

Uso di Livorno.

§. 8. In *Livorno* però si procede per un' antica consuetudine con un sistema più mite: mentre, se, dopo seguita l' accettazione per onor di firma del Traente, o di alcuno de i Giratarj, si presenta il Trattario, che voglia accettare, e pagare la Lettera, l' Accettante è obbligato a lasciare estinguere la Lette-

ta dal Trattario, purchè però nell' atto del pagamento reintegri il primo Accettante delle spese fatte per il Protesto, e per i porti di Lettere; ma nulla si esige di provvisione per il semplice atto di accettare una Lettera per la firma di alcuno.

§. 9. Per quante ricerche io abbia fatte non mi è riuscito di trovare alcun caso disputato giudicialmente su quest' Articolo: onde non sono in grado di asserire, nè molto meno di giustificare la mia asserzione con qualche Rejudicata, se, in caso di pretenzione dell' Accettante sia questa stata esaudita, o recusata dal Giudice. Mi è però stato asserito, ma senza citarmisi il caso espresso, che qualche volta l' Accettante abbia pretesa la provvisione, e, senza farsene causa, gli possa essere stata accordata dal Trattario, il quale, dopo aver negata l' accettazione, è comparso a voler' accettare, e pagare.

§. 10. Dovendo dire il mio sentimento, io crederei, che, se alcuno Accettante onorario promovesse la pretenzione di avere, oltre la refezione delle spese, il lucro ancora della metà della provvisione, non potesse ciò essergli giustamente negato, non solo per le ragioni rilevate di sopra, quanto ancora perchè col semplice atto dell' accettazione onoraria l' Accettante ha acquistato un merito positivo al cospetto del Traente per il servizio resogli d' impedire che la sua Lettera non ritornasse sopra di lui protestata in pregiudizio della sua estimazione; come pure in vista del rischio, cui rimane esposto un' Accettante onorario, dal momento che pone la sua accettazione in piè della Lettera: a similitudine ancora di ciò, che si pratica ne i contratti di Noleggio, circa ai quali, se dopo la stipulazione del contratto alcuna delle parti si viene a pentire, o col non volere il Capitano fare altrimenti il viaggio promesso, o col non volere il Caricatore spedire altrimenti le sue mercanzie al luogo destinato nella contrattazione, si paga il mezzo nolo da chi si pente all' altro contraente, che si mantiene costante nel patto; e finalmente perchè, col negare all' Accettante il lucro della provvisione, si viene a favorire la malizia di un Trattario, il quale può prendersi lo spasso di recusare l' accettazione in qualunque più

piccolo dubbio, subito che sa, che il suo rifiuto non è per costarli che pochi soldi delle spese del Protesto: e mediante una simile facilità possono arrecarsi de i danni positivi al Traente e nell' interesse, e nell' estimazione.

ARTICOLO XXXIII.

Colui, che accetta una Cambiale per l' onore della firma del Traente, o di alcuno de i Giratarj, alla partenza della Posta per la Piazza, ove abita quello, per onor di cui egli accetta, deve al medesimo partecipare l' onoranza da esso fatta, e trasmettergli una copia autentica del Protesto.

ANNOTAZIONI.

Ragione della regola.

§. 1. PEr quelle medesime ragioni, per cui il Portatore di una Cambiale deve notificare al suo Remittente la denegata accettazione della Cambiale rimessagli, e ciò alla partenza del primo Corriere per la Piazza, ove abiti il Remittente predetto, delle quali si è diffusamente parlato nelle *Annotazioni* all' *Articolo VIII.* di questa *Seconda Parte*; per le medesime deve, chi accetta una Cambiale per l' onor della firma di alcuno, partecipar subito a questi l' accettazione fatta per onore della di lui firma, e trasmettergli annessa alla Lettera di partecipazione una copia autentica dell' atto del Protesto; onde, mediante quest' avviso, e questo documento, possa egli esser sollecito a farsi cautelare dal suo Autore.

Autorità, che la convalidano.

§. 2. Così in fatti hanno comunemente opinato gli Autori del *Gius Cambiario*, e singolarmente il *Franck. Institut. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3.* §. *26.*, *Phoonsen chap. 7.* §. *15.* ivi „ Celui, qui accepte une Lettre de Change *sous protest*, „ soit que ce soit celui même, sur qui elle est tirée, ou un'au„ tre, doit en donnér avis par la prémiére Poste à celui, pour

„ l'honneur de qui il l'a acceptée S. P, & lui envoyér en mê-
„ me temps l'acte du Protest; „ *& chap. 21.* §. *5.* „ ivi „ Ce-
„ lui, sur qui une Lettre de Change est tirée, soit pour le com-
„ pte du Tireur, ou pour le compte d'un Troisiéme: & qui fait
„ difficulté de l'acceptér librement, ou sous protest pour le com-
„ pte de l'un, ou de l'autre, peut l'acceptér sous protest pour
„ le compte & honneur des Endosseurs, s'il y en a qu'il con-
„ noisse assez suffisant. Mais il doit en donner d'abord avis au
„ Tireur, à celui, pour compte de qui la Lettre est tirée, *& à*
„ *celui, pour l'honneur du quel il a acceptée la Lettre S P. au*
„ *quel doit aussi envoyér copie du Protest, & de l'acceptation, qu'il*
„ *a fait pour son honneur, à fin qu'il s'en puisse servir contre le Ti-*
„ *reur, ou contre l'Endosseur, qui lui a fourni la Lettre de Chan-*
„ *ge* „ *Du Puy cap. 9.* §. *11.* „ ivi „ Perchè quello, che ha
„ pagato sotto protesto, è obbligato di farlo sapere speditamen-
„ te a quello, per onor del quale egli ha fatto tal pagamento „
Scaccia §. *2. Gloss. 5. num. 383.*, *e la Rota di Genova decis. 23. num. 18. e 20.*

§. 3. Uniforme pure a questa regola è la disposizione Municipale della Piazza di *Genova*, il di cui *Statuto* al *lib. 4. cap. 14.* §. *Praeterea volens*, *&* §. *Sed & si tale* impone litteralmente questa obbligazione a chi accetta le Cambiali per onor di firma.

Questa regola è uniforme alla Legge particolare di Genova.

§. 4. Lo stesso pure dispone implicitamente il *Codice Sardo al* §. *27. del lib. 2. tit. 16. cap. 3.*

Il Codice Sardo.

§. 5. Mancando l' Accettante alla diligenza di partecipare per la prima Posta alla Persona, di cui ha egli onorata la firma, il rifiuto del Trattario, e la di lui onoranza; come pure mancando al dovere di trasmettergli una copia autentica del Protesto; se da questa negligenza ne derivasse alcun danno alla Persona onorata, dovrà questo soffrirsi dall' Accettante, come autore del danno, conforme è stato opportunamente fissato allorchè si è parlato de i doveri del Portatore di una Cambiale, cioè all' *Articolo X.* di questa *Seconda Parte al* §. *31. & seqq.*; giacchè i termini del caso contemplato in detto *Articolo X.* si equiparano a quelli del presente, di cui si tratta; per la ragione, che un'

Pena alla negligenza nell' eseguire questi doveri.

Accettante onorario, che s' incarica di agire l' altrui negozio, non può dirsi che l' agisca utilmente, e resta perciò privato dell' *azione Negotiorum gestorum*, allorchè trascura di partecipare l' avvenimento occorso alla Cambiale, e di trasmettere il Protesto: colla quale notizia, e col quale recapito può unicamente l' *Onorato* pensare alla sua indennità, conforme nella subjetta materia riflette il *Du Puy d. cap. 9. §. 11.*„ ivi „ E la ragione si è, per„ chè quello, che fa i negozj altrui, deve farli più utilmente che „ può. Or questo non sarebbe farli utilmente, quando differisse „ d' avvertirlo di ciò, che passa, perchè, se nella dilazione quel„ lo, contro il quale egli potrebbe valersi del regresso, venisse „ a fallire, resterebbe privo della facoltà di valersene, „ *Scaccia §. 2. Glossa 5. num. 388.*, *e la Rota di Genova dec. 23. num. 10.* E in conformità finalmente di quanto per gli Stati del *Re di Sardegna prescrive il Codice Carolino al citato §. 27. del lib. 2. tit. 16. cap. 3* „ ivi „ Sous peine quant à ceux, qui par leur faute „ retarderont de faire cette notification, d'être tenûs en leur „ propre, & privé nom à tous les dommages, que ce retarde„ ment pourroit causér. „

Nelli Stati di Piemonte per Legge Municipale.

ARTICOLO XXXIV.

SE, dopo avere il Trattario recusata l' accettazione di una Cambiale, e dopo essere questa stata accettata da altri per onor di firma, piacesse al medesimo Trattario di accettarla; non potrà ciò essergli recusato: ma il Portatore non è obbligato a liberare dall' accettazione il precedente Onorante, se non che dopo essere stato pagato o dall' uno, o dall' altro.

ANNO.

ANNOTAZIONI.

§. 1. AL precedente *Articolo XXXII.* abbiamo dimostrato il diritto, che conserva il Trattario, di potere estinguere quella Cambiale, di cui avesse recusata l' accettazione; e abbiamo assegnata di una tal regola la conveniente ragione.

§. 2. Se dunque nel momento di estinguersi quella tale Cambiale, si presenta il Trattario, e vuole egli pagarla; non vi è dubbio, che debba essere preferito a questo atto, in conformità delle ragioni addotte nel detto *Articolo XXXII.*, salve le condizioni, di cui si è parlato nel susseguente *Articolo XXXIII.*

§. 3. La questione può cadere, se, prima che venga il caso della scadenza della Lettera, si presentasse il Trattario a volere accettare, e pretendesse per conseguenza di essere preferito a qualsisia altra persona, che già fosse intervenuta all' accettazione di quella Lettera per onore della firma del Traente, o di alcuno de i Giratarj.

§. 4. Non vi è dubbio, che il Trattario ha diritto di essere ammesso ad una simile prelazione, e che la persona, che ha già accettato per onore di firma, debba cedergli la preferenza.

§. 5. Quello però, che è ugualmente certo, si è, che il Portatore della Lettera, il quale ha già acquistata coll' apposta accettazione di quello, che ha onorata la Lettera, la di lui obbligazione al pagamento della medesima, non può esser costretto a disobbligare quello, che l' ha accettata, e a cambiar forse un buono in un cattivo debitore: dimodochè in un caso tale è in facoltà del Possessore della Cambiale di assicurare il Trattario, che alla scadenza preferirà i suoi denari a quelli di chi ha accettato per onor di firma; e di denegare nel tempo stesso di scancellare la detta già fatta accettazione; o sivvero di cancellare la medesima, e sostituirci quella del Trattario, quando lo reputi ugualmente solido quanto il primo Accettante.

§. 6. La ragione di questa regola si è, perchè dopo seguita l' accettazione è nato un contratto fra l' Accettante, e il Por- *Ragione della regola.*

tatore della Lettera, mediante il quale, il primo si è fatto debitore del secondo del puntual pagamento della Lettera, mediante l' obbligazione *de constituta pecunia*, che in se racchiude l' accettazione, conforme abbiamo stabilito all' *Articolo XXIX.* di questa *Seconda Parte* Perlochè, trattandosi di Contratto *ultro citroque obligatorio*, al dire de i Forensi, non è permesso ad alcuna delle Parti di recedere dalla contratta obbligazione, senza il consenso dell' altra, coerentemente al Cesareo Rescritto degli Imperatori *Diocleziano*, e *Massimiano* diretto ai *Consoli Camerino*, e *Marziano*, e riportato nella *L. Sicut 5. Cod. de Action.*, & *Obligat.* „ ivi „ Sicut initio libera potestas unicuique est habendi, vel „ non habendi contractus; ita *renunciare semel constitutæ obligatio-„ ni*, adversario non consentiente, *nemo potest*. Quapropter intelli-„ gere debetis voluntariæ obligationi semel vos nexos, ab hac, „ non consentiente altera parte, cujus precibus fecistis mentio-„ nem, minime posse discedere, „ seguendo il quale, sono generalmente di questa opinione e i Dottori, e i Tribunali, fra i quali il *Brunemanno in d. L. Sicut initio 5. Cod. de Act.*, & *Obligat. num. 5. e 6.*, a segno che è divenuto un' assioma nella *Giurisprudenza*, come riporta il *Barbosa axioma 57. §. 4.* „ ivi „ „ Contractus sunt ab initio voluntatis, ex post facto necessitatis „ e conforme è stabilito in diverse Leggi del *Gius Romano*, ed in specie nella *L. Non idcirco in fin. ff. de Contrahenda emptione*, nella *L. Si mandavero §. Sicut ff. Mandati*, nella *L. Cujus bonis in princ. ff. de Curator. Furiosi*, nella *L. De contractu Cod. de Rescind. Vendit.*, nella *L. Quamvis Cod. de Transaction.*, nella *L. Eo quod Cod. Si certum petat.*, e nella *L. Si quis argentum §. fin. Cod. de Donation.*

§. 7. Dietro questo principio elementare di ragione hanno perciò abbracciata una simile regola il' *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 3. cap. 28.*, *Phoonsen chap. 12. §. 16.* „ ivi „ „ Lorsque une Lettre de Change a été protestée faute d'acce-„ ptation, & acceptée S. P. pour l'honneur du Tireur, ou d'un „ Endosseur, soit par le Porteur même, ou par un Troisiéme, & „ que celui, sur qui elle est tirée, ayant refusé de l'accepter, a

„ reçû depuis des nouveaux ordres, ou a resolu de l'acceptér librement, celui, qui l'a acceptée S. P., est obligé de soufrir qu' il l'accepte, *sans que le Porteur de la Lettre l'affranchisse, ou le relève de l'acceptation, qu'il a fait S. P.* „ & d. chap. §. 17. „ ivi „ Il est permis à qui veut d'acceptér une Lettre de Change, qui a été protestée, & acceptée S. P. par le Porteur même, ou par un Troisiéme pour l'honneur du Tireur, ou d'un Endosseur, lorsque on veut l'acceptér pour l'honneur d'un autre Endosseur, ou du Tireur même, & le prémier Accepteur est tenû de le soufrir, *quoiqu'il demeure pourtant obligé. car il n'est pas permis au Porteur de rayer une acceptation faite S. P.* „

ARTICOLO XXXV.

Non è permesso l' accettare nè liberamente, nè per onore della firma di uno, di cui fosse noto il fallimento nell' atto di farsi l' accettazione di una Lettera, in cui egli avesse interesse.

ANNOTAZIONI.

Ragione della regola.

§. 1. Allorchè è pubblicato il fallimento del Traente, o di alcuno de i Giratarj, non è più permesso ad alcuno l' accettare, nè il pagare una Cambiale per onore della di lui firma: per la ragione, che essendo morto civilmente colui, non può egli avere alcun Procuratore, che lo rappresenti, nè può esservi alcuno, che possa farsi suo *Negotiorum gestore*, secondo il triviale assioma di ragione, che nessuno può trasferire ad altri maggior diritto di quello, che abbia egli stesso, di cui il Testo nella *L. Nemo 4. ff. de Regul. Juris* „ ivi „ Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habet. „ Or siccome questo tale Traente, o Giratario fallito, non potrebbe, dopo la manifestata sua decozione, estinguere alcuna Cambiale; così

non vi può essere alcuno, che possa legittimamente rappresentarlo in una simile incumbenza.

§. 2. In secondo luogo non è ciò permesso per l' altra ragione, che una tale onoranza sarebbe diretta a favorire il Portatore della Lettera, e forse in pregiudizio de i Creditori del Fallito: il che de *jure* non è permesso, secondo il Testo espresso nella *L. Quis autem 6. §. Sciendum est 7. ff. Quæ in fraud. creditor. facta sunt, ut restituantur*.

§. 3 Su questi fondamenti hanno così opinato lo *Scaccia* §. *2. Glossa 5. num 391.* „ ivi „ Declara quinto, ut post habi- „ tam notitiam, seu publicam vocem & famam, de decoctio- „ ne Trahentis, nemo possit illam Tractam acceptare nec libe- „ re, nec sub protesto „ *Du Puy cap. 9. num. 16. §. ultimo* „ ivi „ Quando è pubblicato il fallimento del Traente, non è „ più permesso accettare nè liberamente, nè sotto protesto al- „ cuna delle sue Lettere, e neppure d' accettarla sotto protesto „ per onor di quello, che ne ha data la valuta, o di quelli, che „ vi hanno fatte delle Girate dopo detta pubblicazione; perche „ questo sarebbe un favorire il Presentante, e quelli, che gli fossero „ obbligati, in fraude de' Creditori, i quali, seguendo ciò, potreb- „ bero far rivocare quanto fosse stato fatto in loro pregiudizio „ e ciò secondo l' *Editto Pretorio* accordato dal *Gius Civile* in sollievo de i Creditori, che potessero restare defraudati, a norma dell' allegato Testo nella *L. Quis autem 6. ff. Quæ in fraudem creditor. facta sunt, ut restituantur*.

§. 4. In conseguenza di che può stabilirsi il seguente dilemma, che chi accettasse, e pagasse una Lettera dopo la pubblicata notizia del fallimento del Traente, o lo fa co i denari, che possa avere in mano di pertinenza del Traente medesimo, o lo fa co i suoi proprj. Se lo fa co i denari del Traente, viene a defraudare i Creditori, ai quali appartiene quel denaro, e a darlo ingiustamente ad un solo, qual' è il Portatore della Lettera, il quale riceverebbe l' intiero suo saldo, quando gli altri Creditori non sono per averlo; ed in un caso tale, essendo ciò proibito dalle regole di ragione, si esporrebbe al caso delle rese-

zione de i danni: o farebbe un tal pagamento co i ſuoi proprj denari; e, facendolo ſenza Maudato di alcuno, perchè per la morte civile il Traente non può più deputare ad eſſere rappreſentato nè eſpreſſamente, nè tacitamente, altro non farebbe chi pagaſſe una Lettera dopo la maniſeſtata decozione del Traente, che ſubentrare nelle ragioni del Portatore della Lettera, ed eſporſi così ad avere per il ſuo acquiſtato credito quel reparto, di cui foſſe ſuſcettibile il Patrimonio del fallito Traente a favore de' ſuoi Creditori.

ARTICOLO XXXVI.

VEnendo a fallire un Trattario, che abbia accettata una Cambiale, ma prima di averla pagata; qualunque terza Perſona può onorare la Lettera ſteſſa, e pagarla per onore della firma di alcuno degl' intereſſati nella medeſima: lo che facendo, oltre le ragioni, che acquiſta contro il Traente e Giranti, ſubentra anche in quelle, che il Portatore avea acquiſtate contro il Trattario, mediante la di lui accettazione.

ANNOTAZIONI.

§. 1. ABbiamo provato nel §. 12. delle *Annotazioni* all' *Artic. III.* della *Parte Prima*, che l' accettazione rende il Trattario accettante debitore della Lettera a favore del Poſſeſſore della medeſima, come ſe egli ne aveſſe ricevuto il valore, perchè coll' atto dell' accettazione viene egli a contrarre a favore del Portatore l' obbligazione *de conſtituta pecunia*.

L' Accettante è debitore della Lettera per l' obbligazione de conſtituta pecunia.

§. 2. Da queſto principio ne ſegue per inevitabile corollario, che venendo a fallire il Trattario nel tempo di mezzo fra la data accettazione, e quello del pagamento, il Portatore ha a ſuo favore obbligati per la ſodisfazione della Lettera non ſo-

E perciò il Portatore acquiſta azione contro di lui, non pagan-

do alla scadenza. lo il Traente, e Giranti, ma il patrimonio ancora del Trattario accettante.

E' sempre lo stesso di chi, pagando per onor di firma, subentra nelle ragioni del Portatore.

§. 3. O sia dunque il Portatore della Lettera, che ne rimanga padrone, o sia altra persona, in cui ne trapassi il dominio per l' estinzione, che ne faccia il Portatore per onore della firma di alcuno degl' interessati nella medesima; purchè nell' atto di estinguerla sia cauto di riservarsi le ragioni contro tutti gli obbligati, a forma della cautela da noi suggerita al §. 3. delle *Annotazioni* all' *Articolo VI.* di questa *Seconda Parte*, e repetuta nelle *Annotazioni* all' *Articolo XXX.* di detta *II. Parte*; è sempre fuori di dubbio, che l' uno, o l' altro, che sia il padrone della Lettera, ha per obbligati a suo favore per l' estinzione della medesima il Traente, e Giranti per natura dell' atto, e il patrimonio dell' Accettante in forza dell' obbligazione contratta coll' atto dell' accettazione.

Autorità, che covalidano la regola.

§. 4. Argomentando in fatti in tal forma, così concludono il *Pothier chap. 5. Artic. 11. §. 159.*, *Phoonsen chap. 18. §. 18. & chap. 41. §. 22.*, *Du Puy cap. 16. §. 1. 2. 3. e 4.* „ ivi „ Il
» Presentante può esperimentare le sue ragioni per esser rim-
» borsato tanto della sorte principale, che de i danni ed in-
» teressi liquidati, secondo che è stato spiegato nel §. preceden-
» te, contro tutti i compresi nella Lettera di Cambio, o sia chi
» l' ha accettata, o chi l' ha girata, o chi ha data la valuta,
» quando ha promesso per il pagamento, o chi l' ha tratta, o chi
» ha dato l' ordine di trarla, se ve n' è prova bastante, tutti
» questi sono obbligati in solido, cioè a dire per tutto il debi-
» to sì della sorte principale, che de i danni, interessi, e spe-
» se „ e al §. 11. „ ivi „ Se alcuno di quelli, che hanno fatte
» le Girate, o data la valuta per qualche Girata, pagasse al Pre-
» sentante della Lettera di Cambio, protestata per difetto di pa-
» gamento, l' importare di essa, entrerebbe in tutte le ragioni
» del medesimo Presentante, tanto contro 'l Traente, e l' Accet-
» tante, che contro quelli, che hanno fatte le Girate, o data
» la valuta per quelli anteriori alla sua, cioè contro tutti i suoi
» Autori, come si è specificato nel Capitolo 9. „ *Casaregi Il*

Cambista Instruito cap. 3. §. 96. 97. e 98. „ ivi „ Decimo caso.
» Pietro, sopra di cui è stata fatta la Tratta, accetta una Lette-
» ra di Cambio; ma essa viene pagata da un' altro sopra pro-
» testo per onore della medesima Lettera, oppure della Girata.
» Fallisce poi il Datore della Lettera: si cerca, se il Terzo, il qua-
» le l' ha pagata, abbia il suo regresso, o rivalenza contro di
» Pietro, che l' ha accettata. Si risponde affermativamente, per-
» chè, siccome tanto il Traente, quanto chi ha data la valuta
» della Lettera, o sia il Remittente, quando fa la rimessa sopra
» di se, o sia del credere, come anche tutti li Giranti, e l' Ac-
» cettante, sono obbligati *in solidum* alla sodisfazione, e compi-
» mento della Lettera verso colui, che l' ha presentata, e fatta
» accettare, come pienamente prova il *Du Puy de Lit. Camb.*
» *al cap. 16., e noi al disc. 58. tomo 1. de Commercio*; così co-
» lui, che l' ha pagata sopra protesto, avendo fatto negozio uti-
» le per tutti li suddetti obbligati, acquista per conseguenza con-
» tro ciascuno di loro l' azione *Negotiorum gestorum*; conforme
» dimostrano dottamente *Monsignor Ansaldo de Commercio al disc.*
» *79. num. 1. & seqq., il Du Puy al cap. 16. num. 11., e al*
» *cap. 9. num. 11. e 12.*, e pienamente *il Torre de Cambiis di-*
» *sputat. 2. quæst. 13. dal num. 24. quasi fino alla fine.* „

ARTICOLO XXXVII.

UNa Cambiale tratta sopra due, tre, o più Persone, deve essere singolarmente accettata da tutti quelli, sopra de' quali è tratta; a meno che non siano tutti Socj di Negozio, nel qual caso potrà riceversi l'accettazione di quello, che ha il diritto della firma; ma, non essendo Socj, e non avendo alcuno il diritto di obbligare un' altro, il Portatore deve contentarsi dell' accettazione di ciascuno in particolare per la tangente, che gli spetta

nella Tratta, e protestarsi solennemente contro chiunque non accettasse, nella stessa forma che si farebbe, se la Tratta fosse sopra di un solo, e che questo ne ricusasse l'accettazione.

ANNOTAZIONI.

Diverse maniere di trarre sopra più di una persona.

§. 1. IN due maniere può accadere, che una Cambiale sia tratta sopra più di una Persona. La prima può essere allorche una Ragione Mercantile è composta di più Socj, e porta quindi il nome di più Persone, come succede frequentemente in tutte le Piazze di Commercio. La seconda può essere perchè voglia veramente trarsi sopra più di una Persona, benchè non vincolate in una formale Società. Il primo caso è ovvio, e succede frequentemente, e il secondo all' opposto è rarissimo.

Chi ha firma di un Negozio di Commercio, o sia l'Institore, obbliga tutti gl' interessati.

§. 2. Parlando del primo caso, siccome nelle Società Mercantili si determinano le Persone, che hanno la firma del Negozio, così, quando una di quelle tali Persone, che per virtù della Scritta Sociale ha la firma del Negozio, ed è perciò autorizzata ad obbligare la Ragione Sociale, firma l' accettazione, non è necessario, che gli altri Socj la firmino: giacchè, avendo quella tal Persona il Mandato legale dal corpo morale de i Socj, viene colla sua firma ad obbligar tutti i Socj, come se ciascuno di essi firmasse l' accettazione, secondo ciò, che insegnano *Bartol. in L. Eamdem in princ. & fine ff. de Duobus Reis*, *Brunneman. in L. Æquum Pretori 1. ff. de Instit. Actione num. 1., & in L. Cuique 5. ff. eod. num. 4., Felicius de Societ. cap. 30. num. 15. Rot. Rom. dec. 151. num. 1. part. 10. recent., & dec. 73. num. 1. part. 15.*, e magistralmente *la Rota di Genova decis. 13. num. 1.* „ ivi „ In primis, quoniam qui præponunt aliquem Institorem, „ vel administratorem tabernæ, vel Negotiationi qualiuariæ, ex „ ejus facto obligantur in solidum „; mentre chi contrae con l' Institore, o sia con chi per volere de i Socj di un Negozio è autorizzato a contrattare, ha il benefizio dell' *azione Institoria* contro tutti gl' interessati in quel tal Negozio, alla di cui amministrazione

ſtrazione è quello ſtato prepoſto, ſecondo i Teſti eſpreſſi nella *L. 1. ff. & Cod. de Inſtit. actione*, per la gran ragione, che quelli, che contraggono coll' Inſtitore, ſeguono la fede di quelli, che lo hanno ſcelto, e che gli hanno dato il Mandato; onde conſiderar ſi devono le contrattazioni fatte con lui, come ſe fatte foſſero co i Preponenti: *Text. in L. Præter §. Sed ſi ſervus ff. de Edendo, & dicta Rota Genuæ dec. 14. num. 7. & 8.* „ ivi „ Ratio eſt manifeſta, quoniam contrahentes cum hujuſmodi Præpoſito ſequuntur fidem illorum, qui præpoſuerunt, & perinde eſt, „ ac ſi cum ipſis contraxiſſent, *d. Lege Præter &c.* propterea dicebat *Baldus in rubr. Cod. de Exercit.* quod quando plures exercent negotiationem per unum Miniſtrum, quilibet tenetur in ſolidum a derivativa obligatione indiviſibiliter formata in unius „ perſonam: nam radix unitiva, & in ſolidum obligationis derivatur ab ipſo Miniſtro, *Caſtrenſ. &c.* Eſt & alia ratio, quoniam „ non convenit eum, qui cum uno contraxit, in plures diſtingui, *L. Ne in plures ff. de Exercit. act. &c. &c.* „

Anche per conſuetudine Mercantile.

§. 3. Si ſovvertirebbe in fatti tutto il buon' ordine del Commercio, ſe nelle accettazioni delle Cambiali, o altri ſimili Contratti Mercantili doveſſe intervenire la firma di ciaſcuno intereſſato di ogni reſpettiva caſa di Negozio; e perciò è pratica coſtante in tutte le Piazze di Commercio, che, per quanto poſſino eſſere più e diverſi gl' intereſſati in un Negozio, e ancorchè la Ragione canti nel nome di due, o tre perſone, non ſia mai neceſſaria la firma di tutti i nominati nella Ragione cantante, e molto meno di tutti gl' intereſſati, per rendere obbligata l' intiera Ragione; ma ſia più che ſufficiente la firma di uno di quelli, che per volontà, e convenzione de' Socj è prepoſto ad amminiſtrare, e firmare.

Caſo di Tratta ſopra più perſone non Socie.

§. 4. Il ſecondo caſo, che ſi prende in eſame nel preſente *Articolo*, e che è veramente rariſſimo in pratica, quello ſi è, quando un Traente voleſſe trarre una ſola Lettera ſopra due, tre, o più perſone non legate fra loro con alcun vincolo di pubblica Società, ma per qualche combinazione debitori del medeſimo di un' egual ſomma, forſe per dependenza di qualche affare comune.

Deve prenderſi l' accettazione da ciaſcuno de' Trattarj.

§. 5. Verificandoſi queſto caſo non molto ovvio, deve il Traente riportare da ciaſcuno de i Trattarj la reſpettiva accettazione; giacchè, non potendoſi conſiderare un debito ſolidale, niuno di eſſi ha facoltà, o Mandato di obbligar l' altro. Così in fatti, eſaminando e conſiderando l' avvenimento di un caſo ſimile, ſtabiliſce il *Phoonſen al cap. 10.* §. *30.* „ ivi „ Une Lettre „ de Change, qui eſt tirée ſur Jean, Pierre, Nicolas, doit être „ acceptée par tous trois, s'ils ne ſont pas aſſociez, car ils n'ont „ aucun pouvoir de s'engager l'un pour l'autre, & chacun d'eux „ ne doit accepter, que pour ſa portion, car alors aucun ne s'oblige ſolidement, que pour la ſomme, & le Porteur eſt obligé „ de ſe contenter d'une pareille acceptation. „

Obbligo di cavare il Proteſto contro chi di eſſi recuſa di accettare.

§. 6. Quindi è che, ſe alcuno di detti Trattarj recuſaſſe di accettare, deve il Portatore cavare il Proteſto contro quello, che recuſa l' accettazione, per la ſomma, a cui corriſponde la ſua tangente, a meno che gli altri non accettaſſero liberamente per l' importare di tutta la Lettera: *Phoonſen loco cit.* „ ivi „ Mais „ il eſt obligé (il Portatore) de proteſter contre chacun d'eux en „ particulier, en cas qu'ils ne veuillent pas accepter entr'eux „ trois la ſomme entiere portée par la Lettre de Change, „ quand même deux d'entr'eux auroient accepté pour leur „ portion. „

Uſo di Maſſa.

§. 7. Così in fatti è ſtato ſolennemente preſcritto nel *Regolamento per le Cambiali di Maſſa e Carrara, pubblicato nel 21. Novembre 1782.* al §. 31. „ ivi „ Una Cambiale tratta ſopra due, „ tre, o più perſone, deve eſſere ſingolarmente accettata da tutti quelli, ſopra de i quali è tratta, a meno che non ſiano Socj „ di Negozio; nel qual caſo potrà riceverſi l'accettazione di quello, che ha il diritto della firma: ma, non eſſendo Socj, e „ non avendo alcuno il diritto di obbligare un' altro, il Portatore deve contentarſi dell' accettazione di ciaſcuno in particolare per la tangente, che gli ſpetta nella Tratta, e proteſtarſi „ ſolennemente contro ciaſcuno de i non accettanti, nella ſteſſa „ forma che ſarebbe, ſe foſſe ſopra di un ſolo, e queſto ne recuſaſſe l' accettazione. „

ARTICOLO XXXVIII.

VEnendo contemporaneamente presentate da due diversi Portatori due Cambiali simili nella somma, e nel tenore; e non avendo avviso il Trattario, che della trasmissione di una sola; non dovrà egli accettarne veruna, ma dovrà interpellare il Traente per avere i necessarj schiarimenti, ed estinguere poi quella delle due, che verrà indicata dallo stesso Traente; o anche ambedue, se fossero due diverse Tratte.

ANNOTAZIONI.

§. 1. ABbiamo già fissato all' *Articolo XXI.* della *Prima Parte*, che senza la corrispondente Lettera d' avviso non è il Trattario obbligato ad accettare una Cambiale, e che anzi accettandola potrebbe esporsi ai pregiudizj di qualche falsità.

Senza Lettera d'avviso non si deve accettare alcuna Cambiale.

§. 2. In quest' Articolo si forma la fattispecie di due Cambiali di ugual somma, di ugual data, di uguale scadenza, tratte dal medesimo Traente sopra lo stesso Trattario all' ordine del medesimo Prenditore, a segno che siano ambedue perfettamente compagne, nè diversifichino in alcuna benchè minima parte; e si suppone che venghino presentate contemporaneamente al Trattario, nel tempo che egli non abbia l' avviso, che di una sola.

Caso contemplato in questo Articolo della duplicità d'una Cambiale.

§. 3. In simile fattispecie il Trattario non è obbigato ad accettare alcuna di quelle due Lettere; e, facendolo, si esporrebbe al caso di soffrire il danno, che derivasse dall' essere falsificata una di quelle due Lettere. *Phoonsen chap. 16.* §. 24. „ ivi „ Lorsqu'on présente à celui, sur qui une Traite a été faite, „ deux prémieres, ou deux secondes Lettres de Change déja „ échuës, ou prêtes à échoir, d'une même somme, dattées d'un „ même jour, payables à une même personne, ou ordre,

In tal caso il Trattario non deve accettarne alcuna.

» & en même temps ; & que celui, à qui on les présente, a re-
» çû avis du Tireur, qu'il n'a tiré qu'une fois sur lui, il doit
» bien prendre garde en payant, & n'en doit payer qu'une, en
» les retenant toutes deux, si elles se trouvent dans une même
» main. Mais si l'une est endossée à l'ordre d'une personne, &
» l'autre à l'ordre d'une autre, il fait bien de les laisser prote-
» ster toutes deux. Mais si pourtant il veut en payer une, il
» ne doit pas le faire, que le Porteur ne lui ait donné caution
» suffisante, qui s'oblige de lui rembourser la somme avec le Re-
» change, frais, dommages, & interêts, en cas qu'il se trouve
» dans la suite, que cette Lettre a été payée mal à propos, &
» qu'elle avoit été endossée par erreur, ou par fraude. „

Ragione della regola.

§. 4. La ragione di questa regola si è, perchè, non potendo il Trattario sapere quale delle due Lettere sia quella, che debba pagarsi, non è egli in dovere su questo dubbio di accettarne veruna.

Da due sorgenti può derivare il caso, di cui si tratta.

§. 5. E vaglia il vero, o l'accidente deriva perchè vi sia effettivamente la frode, per essere falsificata una di quelle due Lettere; oppure perchè, benchè vere e legittime ambedue, abbia il Traente mancato di dare avviso di questa duplicità di Tratte uniformi in tutto e per tutto.

Se deriva da frode di Terzi, è un caso fortuito, che porta i danni a carico del Padrone del Cambio.

§. 6. Se il caso deriva dalla prima sorgente, non può mai redarguirsi il Trattario, che, per garantirsi da una frode, ha avuto la precauzione di non accettarne alcuna di due: nè può essere responsabile de i danni derivanti dal suo rifiuto, subito che egli non aveva altra maniera da salvarsi da un danno; onde, come caso fortuito, deve risentirsene il danno dal Portatore possessore della Lettera, il quale non può avere azione contro il Trattario per la suddivisata ragione, nè molto meno contro il Traente, che ha dato un legittimo recapito, e non ha lasciato di darne avviso al Trattario, il quale averebbe puntualmente estinta la Lettera alla scadenza, se questo caso fortuito non l'avesse obbligato a sospendere l'accettazione, e il pagamento: essendo regola di ragione, che il caso fortuito succede sempre a pregiudizio del Principale. *Text. in L. Contractus*

in fin. ff. de Regul. Jur. ove *la Glossa* stabilisce, che non è imputabile a un Terzo „ se non v' interviene la colpa, o la mora, o se non è assunto per patto, come nota il *Daoyz. Jur. Civ. Summa ad verbum Casus, num. 6. vers.* „ ivi „ Casus fortuitus non „ præstatur, nisi culpa præcessit, vel mora intercessit, aut pactum „ intervenit „ *Alex. cons. 57. num. 3. e 4. lib. 1.*, *Tusch. conclus. 428. litera F. num. 1.*, e conforme, nel caso di frode commessa senza scienza, nè consenso, nè colpa di chi pagò, fu fermato nella *Florentina Pecuniaria del 29. Settembre 1750. avanti l' Illustrissimo Sig. Auditore Cosimo Ulivelli, la XLII. del tomo II. del Tesoro Ombrosiano num. 6. e 7.* Or siccome il principale in questo caso è il Portatore della Lettera, a cui la medesima spetta; così ad esso ancora appartenere deve il caso fortuito, che accade, e dà luogo al rifiuto della Cambiale. Senza che possa portarsi a carico del Traente, o del Trattario, come quelli, che non sono rei nè di colpa, nè di mora, e come quelli, che non hanno per patto assunto un pericolo di tal natura.

Se il caso deriva da mancanza di Lettera di avviso, il danno del rifiuto va a carico del Traente.

§. 7. Se poi l' accidente deriva, non perchè alcuna delle due Lettere sia falsificata, ma perchè il Traente abbia mancato di darne il dovuto avviso; sarà sempre giusto il contegno del Trattario, conforme abbiamo stabilito all' *Articolo XXI.* della *Prima Parte*; e il Traente sarà il solo debitore de i danni del rifiuto, come quello, che, per aver mancato di darne avviso, è l' autore del rifiuto medesimo, secondo il triviale principio di ragione più volte da noi riportato, che chi è causa del danno, deve anche soffrirne le conseguenze: *Text. in L. Videamus §. final., & L. Qui damnum ff. Locati, in L. Sancimus Cod. de Pœnis, Paulut. dissert. 81. num. 8., Thomat. decis. 47. num. 2., Rota Rom. decis. 221. num. 20. part. 16. recent., & Rot. nostra nella Florentina Literarum Cambii del 13. Settembre 1743. avanti la B. M. del fu Auditore Giuseppe Bizzarrini, la XXXVIII. del tom. VIII. del Tesoro Ombrosiano §. 30.*

Uso di Massa.

§. 8. Dietro questi principj di ragione è stato disposto in conformità della regola stabilita nel presente *Articolo* dal più volte citato *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara al §.*

54. „ ivi „ Venendo contemporaneamente presentate da due di-
„ versi Portatori due Cambiali simili nella somma, e nel teno-
„ re, e non avendo avviso, che della trasmissione di una sola;
„ non dovrà il Trattario accettarne verana, ma dovrà inter-
„ pellare il Traente, per avere i necessarj schiarimenti, ed estin-
„ guere poi quella delle due, che verrà indicata dallo stesso
„ Traente. „

Suggerimento prudenziale ai Banchieri.

§. 9. Di quì ne segue, che imprudente atto è sempre riguardato quello di un Traente, che facesse due diverse Lettere per la stessa somma, e dell' istesso tenore; e qualora dal Datore del denaro venissero richieste due Cambiali simili, la prudenza mercantile esige, che piuttosto se ne dia una della somma, che il detto Prenditore desidera, e che si divida l' altra in due appunti di somme differenti, ma che venghino fra ambedue a formare quella desiderata dal Prenditore predetto. Questo in fatti è l' avvertimento prudenziale, che a scanso d' inconvenienti suggerisce il *Phoonsen chap. 5. §. 11.* „ ivi „ Un Tireur fait mal,
„ lorsque pour une même somme il fait deux Lettres de Chan-
„ ge d'une même teneur; mais lorsque le Donneur le desire
„ ainsi, il peut en faire une de la somme, que le Donneur de-
„ sire, & deviser l' autre en deux sommes differentes, qui revien-
„ nent à celle, que le Donneur souhaite. „

ARTICOLO XXXIX.

Qualora il Trattario avesse accettata una Cambiale, e che quasi contemporaneamente glie ne venisse presentata altra simile, senz' avere avviso, che di una sola; dovrà in tal caso negare alla seconda l' accettazione, e lasciarla protestare.

ANNOTAZIONI.

§. 1. PEr quel principio di *Gius Cambiario*, che si è stabilito all' *Articolo XXI.* della *Prima Parte*, non dovendosi accettare alcuna Cambiale, di cui non si abbia una corrispondente Lettera di avviso; non è quindi obbligato un Trattario ad accettare una Cambiale, di cui non ha il detto avviso, come nella fattispecie del caso, che nel presente Articolo si prende ad esaminare: imperciocchè, avendo già il Trattario accettata una Cambiale, di cui ha il corrispondente avviso, e venendogli presentata una seconda di ugual tenore, senza che abbia avviso, che di una sola; viene perciò a mancargli l' avviso di questa seconda: *Phoonsen chap. 10.* §. *34.* „ ivi „ Celui, sur qui une Lettre de Change est „ tirée, doit agir prudemment en acceptant une Lettre de Chan„ ge, s'il croit en avoir dejà acceptée une de la même teneur, „ ou de la même somme, & ne point l'accepter, que sous un „ Protest dans les formes, que l'acceptation sera nulle, & invali„ de, s'il se trouve qu'il en ait dejà acceptée une autre de la mê„ me somme, & de la même partie. „

Ragione della regola.

§. 2. E' vero, che può darsi il caso, chè la prima sia falsificata, e la seconda sia la vera, ma il Trattario averà sempre usato prudentemente, nè sarà responsabile delle conseguenze di questa frode, per tutte quelle ragioni, che abbiamo latamente esposte nelle *Annotazioni* all' *Articolo precedente*.

§. 3. Questa regola corrisponde precisamente alla disposizione Municipale di *Massa*, coerentemente al §. 35. del *Regolamento delle Cambiali* per quella Piazza, più volte da noi citato „ ivi „ „ Qualora poi il Trattario avesse già accettata una di dette Cam„ biali simili, perchè non presentate contemporaneamente, e „ che non abbia avviso, che della trasmissione di una, dovrà in „ tal caso lasciar protestare la seconda „

A cui corrisponde l'uso di Massa.

ARTICOLO XL.

IL Trattario, che ha posta la sua accettazione in piè di una Cambiale, non deve pagare il valore della medesima al Portatore di un' altro esemplare, su cui sia fatto l' indosso a suo favore, se contemporaneamente non gli restituisce l' altro esemplare della stessa Lettera, ove esiste la di lui accettazione. Viceversa il Trattario medesimo non è obbligato a pagare la Tratta al Portatore della Cambiale accettata, se questa non è ad esso girata, e se nel tempo stesso non gli presenta e consegna ugualmente un' esemplare della stessa Cambiale girata a suo favore.

ANNOTAZIONI.

Ragione della prima parte di questa regola.

§. 1. Siccome l' obbligazione di pagare una Lettera deriva dall' atto dell' accettazione, che il Trattario appone in piè di uno degli esemplari della Lettera; ne segue da ciò, che, non presentandosi dal Portatore l' esemplare accettato, manca a questi il recapito, che costituisce il fondamento dell' azione Cambiaria; e perciò il Trattario non è obbligato a pagare l' importare della Lettera, se contemporaneamente non gli viene consegnato l' esemplare, che contiene l' accettazione: sì perchè il Trattario non deve pagare per restare esposto ad essere un' altra volta molestato da chi presentasse il predetto esemplare; sì perchè senza questo non può il Portatore ottenere alcun Mandato contro il Trattario: *Phoonsen chap. 16. §. 19.* ivi „ Un Accepteur „ peut bien payer le montant d'une Lettre de Change à celui, „ à l'ordre de qui la Lettre non acceptée est endossée, quoique „ celle, qui est acceptée, ne soit pas endossée à l'ordre du même. Mais l'Accepteur doit retirer en même temps des mains

„ de celui,

» de celui, à qui il paye la Lettre, qui est acceptée, aussi
» bien que celle, qui est endossée, à fin de voir si celle,
» qui est acceptée, n'est pas payable à une autre personne. „

§. 2. All'opposto, se colui, che ha un' esemplare della Cambiale accettato dal Trattario, non ha ugualmente il Mandato ad esigere; quale può derivare dalla Gira a suo favore fatta in quello stesso, o in altro esemplare della Cambiale medesima, o sivvero da un' ordine per Lettera del Prenditore della Cambiale, non può egli costringere il Trattario accettante a pagargli l' importare della Tratta; giacchè questi ha contratta la sua obbligazione a favore del Prenditore della Lettera: onde o questi, o chi ha il suo Mandato, o chi è suo Cessionario, hanno unicamente il diritto di esigere: che però, se il Portatore non è rivestito della qualità di Cessionario, o di quella di Procuratore del Prenditore predetto, resta privo di azione a poterne pretendere il pagamento, conforme dietro questi principj di ragione stabilisce *Phoonsen chap. 16. §. 25.* „ ivi „ Un Accepteur n'est pas obligé de payer au Porteur la Lettre de
» Change, qu'il a acceptée, quoiqu'elle soit payable à ordre,
» si elle, ou une autre n'est pas duement endossée au dit Por-
» teur, qui ne peut pas non plus obliger l'Accepteur de lui
» payer la Lettre, s'il manque quelque chose d'essentiel à l'en-
» dossément, sans lui donner caution suffisante des suites, qui
» pourroient arriver; & l'Accepteur peut consigner le payément,
» ou le faire écrire en Banque sur un compte de consigna-
» tion, pour être fait à qui il appartiendra, sans que le Por-
» teur ait rien à dire. „

Ragione della seconda parte di questa regola.

§. 3. Comecchè per altro il Portatore della Cambiale accettata, benchè manchi del Mandato espresso ad esigere, o del diritto di ottenere il pagamento come Giratario, ha però il Mandato tacito e presuntivo a procurare l' estinzione della Lettera, che va unito a quello ricevuto di procurare l' accettazione; sono io quindi di parere, che un Portatore di questa specie abbia la facoltà di domandare, che gli sia fatto il pagamento della detta Lettera, dietro la di lui obbligazione caute-

Diritto di domandare il deposito, che può competere al Portatore di una Cambiale accettata, ma non ad esso girata.

lata di restituire l' importare della medesima, venendo presentato altro esemplare della stessa Lettera ad altri ceduto e indossato; e, non volendosi ciò eseguire dal Trattario accettante, sono poi di parere, che il Portatore possa sicuramente costringerlo alla scadenza della Lettera a depositare la somma in questione per stare a disposizione del legittimo padrone del Cambio. Così in fatti ha prima di me opinato il *Phoonsen chap.* *15.* §. *5.* „ ivi „ Celui, qui re oit une Lettre de Change pour » en procurer l'acceptation, avec ordre de la garder jusques à » ce que celui, qui lui montrera la seconde, ou la troisième » endossée, la lui démande; & si elle vient à échcoir sans que » personne la lui ait encore démandée, il doit en démander le » payément à l'Accepteur, en lui offrant de lui donner cau» tion, ou il doit lui faire intimer de consigner le montant » de la Lettre pour être payé à qui il appartiendra; & si l'Ac» cepteur refuse l'une & l'autre, le Porteur ne doit pas man» quer de protester faute de payément, un pareil Protest étant » valide contre le Tireur. „

Negligenza in ciò del Portatore non è punibile.

§. 4. Qualora però un Portatore di questa categoria lasciasse di fare la suddivisata richiesta, e conservasse la Lettera già fatta da esso accettare fino al momento, in cui gli venisse richiesta dal Portatore dell' esemplare, che contiene gl' indossi, non sarebbe mai responsabile di alcuna conseguenza; per la ragione che, essendo egli stato dal Remittente unicamente incaricato di procurare l' accettazione, e di conservare la Lettera accettata fino a che gli venga richiesta dal Portatore dell' esemplare, in cui sono stati fatti gl' indossi; subito che eseguisce rigorosamente il Mandato, non può mai esser perseguitato coll' azione *Mandati directa*: e in caso tale tutta la colpa, e tutto il danno deve cadere sopra quello, che ha trascurato di rimettere in tempo, o di dare gli ordini necessarj perchè fosse rimessa in tempo alla Piazza, ove deve seguire il pagamento, la seconda, o terza di una Cambiale, che contenga le Gire, e che sia stata l' istrumento della negoziazione. Tale appunto è il sentimento del *Phoonsen chap. 15* §. *5.* » ivi » Cependant, si celui, qui a

» procuré l'acceptation de la Lettre, ne la fait pas protester, il
» n'est responsable de rien; mais celui, qui lui a remis la Lettre,
» doit en souffrir la perte, ou le dommage, ayant négligé, ou manqué
» de donner les ordres nécessaires, pour que la Lettre, ou
» les Lettres endossées fussent assez à tems dans la Place, où
» elles étoient payables.

§. 5. Così in fatti prescrive per le Piazze di *Massa e Carrara* *il Regolamento per le Cambiali del 1782. alli* §§. 37. e 38. *Uso di Massa.*
» ivi » Colui, che riceverà una Lettera di Cambio per farla ac-
» cettare, con ordine di conservarla finchè non gli venga richie-
» sta dal Portatore di quella, che è stata negoziata, se dopo a-
» verla fatta accettare non comparisse alcun Portatore di quella
» negoziata prima della scadenza, dovrà domandare il pagamen-
» to al Trattario in virtù della Cambiale accettata, ed esistente
» in sue mani; o almeno richiederne il deposito; e, venendogli
» recusato, dovrà protestare solennemente il rifiuto del pagamento.

„ Siccome però un tal Portatore non ha che il semplice
» Mandato a procurare l' accettazione della Cambiale, e manca
» di quello ad esigere; così in caso simile il Trattario dovrà e-
» sigere una cautela, o sia un' idonea obbligazione per il buon
» pagamento; e, in caso che gli venisse ciò recusato dal Possesso-
» re, avrà il diritto il Trattario di depositarne il valore per pas-
» sarsi a chi di ragione. Il Possessore al contrario non potrà re-
» cusare una simile cautela, nè in subalterna condizione impe-
» dirne il deposito. „

Fine della seconda Parte.

LEGGI E COSTUMI DEL CAMBIO.

PARTE TERZA.

DEL PAGAMENTO DELLE CAMBIALI.

ARTICOLO PRIMO.

UN Trattario, che abbia accettata una Cambiale, deve pagarne il valore al Possessore indossatario il primo giorno dopo quello, in cui termina il periodo assegnato alla scadenza della medesima.

ANNOTAZIONI.

Legge Municipale Toscana.

§. 1. IN *Toscana* deriva questa regola dalla disposizione dello *Statuto della Mercanzia di Firenze lib. 2. rub. 6. §. 2.*

E in specie in Livorno.

§. 2. In *Livorno* è particolarmente ordinata dal §. 1. de i *Capitoli del 1674* più volte allegati „ ivi „ Primo, che le Lette„ re di Cambio accettate, devino essere effettivamente pagate su„ bito dopo scadute. „

Ragione della regola.

§. 3. Dopo aver noi stabilito in più luoghi di quest' Opera, e singolarmente al §. 13. delle *Annotazioni* all' *Articolo III.* della *Prima Parte*, che coll' atto dell' accettazione viene il Trattario a contrarre l' obbligazione *de constituta pecunia* a favore del Possessore della Lettera; ne segue per inevitabile corollario, che, contratta una tale obbligazione, debba infallibilmente eseguirsi, per non esporsi ad essere perseguitato dall' azione *de constituta pecunia*, che compete al Possessore della Lettera, a forma del Testo

nella *L. Receptitia 2. Cod. de Constituta pecunia*, ove il *Brunemanno num. 3.*, & *Perez in lib. 4. Cod. tit. 18. num. 1* » ivi »
„ Non tantum hæres conveniri potest ex contractu, vel delicto
„ defuncti, ut dictum est, sed & quilibet, qui ex solo consen-
„ su constituit se soluturum suo, vel alterius nomine, tenetur
„ cum ipse, tum ejus hæres hac actione de Constituta pecunia,
„ *L. 1. h. t.*, quam ex æquitate Prætor introduxit ad coercen-
„ dam improbitatem ejus, qui fidem falleret. „

Autorità, che la convalidano.

§. 4. Seguendo questi principj è stato così stabilito dal *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 3. tit. 6. §. 1.*, *Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 2. & §. 5.* » ivi „ *Trassati* obligatio ex acce-
„ ptatione demum nascitur, & tunc ille conveniri potest tum a
„ Præsentante, tum ab Indossatario; quamvis, interposita protesta-
„ tione, in utriusque sit arbitrio positum adversus Trassatum agere
„ malit, an adversus Trassantem „ *Scaccia de Cambio §. 2. Glossa 5. num. 327.*, *Du Puy cap. 2. §. 2.* „ ivi „ La regola generale si
„ è, che quello, che ha accettato, non possa ritrattarsi, nè esi-
„ mersi da pagare. Poteva egli non impegnarsi, se non aveva
„ l' assegnamento; ma, essendosi impegnato colla sua accettazione,
„ ha corsa la fede del Traente &c. „ *Casaregi il Cambista Instruito cap. 3. §. 71.*, *de Luca de Cambiis in supplemento disc. 33.*, *Monsignor Ansaldi disc. 2. num. 31. & seq. de Mercatura*, *Phoonsen chap. 10. §. 20.*, *chap. 41. §. 1. e §. 29.*, *Stryck. disp. 18. tom. 7. cap. 4. §. 105.*, *Poithier chap. 6. §. 1. num. 115. 116. 117.*
„ ivi „ Il appert par la définition, que nous avons donnée du
„ Contract, qui intervient par l'acceptation entre l'Accepteur, & le
„ Propriétaire de la Lettre, que l'obligation primitive, qui naît
„ de ce Contract, est de payer la somme portée par la Lettre
„ à son échéance. „

Uso degli Stati del Re di Sardegna.

§. 5. Coerenti pure a questa regola universale sono le disposizioni particolari delle Piazze di Europa, fra le quali quelle degli stati di S. M. il Re di Sardegna, a forma del Codice Carolino livr. 2. tit. 16. chap. 3. §. 1. „ ivi „ Quiconque sera, né-
„ gociera, ou donnera cours sous son nom à des Lettres de
„ Change, sera obligé de les faire payer en temps dû, de la

„ maniere, & au lieu portés par icelles, sous peine d'être tenu
„ à tous les dommages, dépens, Rechanges, & intérêts „

§. 6. *Il Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara al* §. 39. così dispone „ ivi „ Il primo giorno dopo quello, in cui
„ termina il periodo assegnato alla scadenza di una Cambiale,
„ dovrà il Trattario essere in obbligo di estinguere la medesima
„ con pagarne l' importare al Possessore, il quale avrà l' obbligo
„ di domandarne il pagamento. „

Uso di Massa.

§. 7. *L' Ordinanza della Città di Roterdam del 9. Ottobre 1660. al* §. *6.* così prescrive „ ivi „ On pourra exiger des Accepteurs par
„ forme de courte Justice, le payément des Lettres de Change
„ échues, qu'ils auront acceptées dans cette Ville. „

Uso di Roterdam.

§. 8. Lo stesso prescrive il §. *3. des Droits & Coûtumes du Change d' Anversa; e il* §. *1. delle Ordinanze di Amburgo* prescrive lo stesso.

Uso d' Anversa, e d' Amburgo.

§. 9. *Les Ordonnances du Change de Franckfort del 18. Settembre 1667. al* §. *13.* hanno stabilito come appresso, cioè
„ ivi „ Les Lettres de Change à veuë, où à deux, ou trois jours
„ de veue, ne sont pas du nombre de celles, qui ne doivent
„ être payées, que dans 15. jours comme ci-dessus; & l'Accepteur
„ ne pourra pas démander des jours de faveur pour les payer,
„ mais il sera obligé de les payer d'abord, dès leur échéance, ou
„ du moins dans 24. heures aprés. „

Uso di Franckfort

§. 10. *L' Ordinanza per i Cambj* emanata dall' *Imperator Carlo VI. nel 10. Settembre 1715* per regola delle Piazze degli *Stati Austriaci all' Articolo V.* così dispone „ ivi „ Le Lettere di
„ Cambio essere di tratta, cioè dal Traente fatte sopra la ter-
„ za persona, e dalla medesima pagabili, siano per uno, o al-
„ tro luogo, formate a vista, o a uso per certi giorni, e tem-
„ po, essendo scorso il tempo denominato della scadenza, e pas-
„ sati li soliti giorni di rispetto, dovrà quello, che ha accetta-
„ ta la Cambiale (siasi la valuta sborsata, e la medesima rice-
„ vuta dal dante della Cambiale, o nò) essere obbligato al pa-
„ gamento, senza eccezione qual' esser si voglia, imitandosi così
„ la regola generale „ *Chi accetta p aga.* „

Uso delle Piazze degli Stati Austriaci.

Uso di Augusta.

§. 11. Lo stesso prescrive l' *Ordinanza per i Cambj* della Piazza di *Augusta al* §. *En cinquieme lieu &c.*

Uso di Breslavia.

§. 12. *Il* §. *6. des Ordonnances du Change di Breslavia del 28. Novembre 1672.* comanda, che si osservi un' uguale disposizione per quella Piazza.

Uso di Danzica.

§. 13. *L' Ordinanza* per il Cambio *di Danzica del 1698. al* §. *16.* così dispone,, ivi ,, Celui, qui accepte une Lettre » de Change, devient lui même débiteur; & soit que la valeur en soit payée,, ou non, il est obligé de la payer dans le » tems marqué, sans aucun delai en argent de la caisse.,,

Uso delle Piazze del Brandemburghese.

§. 14. *Il Regolamento del Cambio* per le Piazze del *Brandemburghese del 17 Settembre 1684. al* §. *7.* così prescrive ,, ivi ,, » Celui, qui accepte une Lettre de Change, demeure obligé » également envers le Porteur, & envers le Tireur, de la » payer au jour de l'échéance.,,

§. 15 Qual sia poi il giorno della scadenza delle Cambiali, siccome questo dipende da diverse circostanze, e da i diversi usi delle Piazze, sarà questo perciò il soggetto degli Articoli susseguenti.

ARTICOLO II.

Q*Uando una Cambiale è tratta* a tanti giorni data, o vista, *quello della data, o dell' accettazione si computa nella calcolazione de i giorni, cominciando il periodo per la scadenza a decorrere il giorno medesimo della data. L' ultimo giorno poi è tutto a benefizio del Trattario, o sia dell' Accettante; e il giorno immediatamente susseguente deve questi farne il pagamento senza lite, nè eccezione veruna.*

ANNO-

ANNOTAZIONI.

§. 1. L' uso stabilito in Livorno si è, che quando una Cambiale è tratta *a tanti giorni data*, il dì della data sia compreso nella calcolazione de i giorni, a cui è stabilito il periodo della Cambiale: come per esempio, una Lettera tratta sopra un Banchiere di Livorno il dì primo di Maggio *a dieci giorni data*, il periodo cominci a calcolarsi il medesimo dì primo, e termini il dì 10. dello stesso mese, giacchè l' ultimo giorno è a benefizio dell' Accettante, il quale nel dì seguente deve pagare irremissibilmente.

Uso di Livorno.

§. 2. Lo stesso si pratica per le Tratte *a tanti giorni vista*, nelle quali la calcolazione de i giorni si comincia a fare dal dì dell' accettazione; e, godendosi l' ultimo giorno dall' Accettante, se ne fa poi l' estinzione nel giorno immediatamente seguente.

§. 3. Nessuna Legge Municipale ha ciò prescritto in Livorno, ma solamente l' inveterato costume di Piazza è ormai divenuto una Legge, da cui senza una revoca d' ordine sovrano non è più permesso il recedere.

Autorità della regola per Livorno.

§. 4. In fatti nell' Anno 1765. si suscitò in *Livorno* una fierissima disputa fra il Sig. Gio. Cambiaso di Domenico da una parte, ed i Sigg. Gio. Gio. Du Four, e Ragueneau Marchà e Compagni dall' altra.

Esempio megale.

§. 5. I Sigg. F. Marchant e Figli di Parigi trassero due Cambiali sotto dì primo Aprile 1765. sopra il detto Sig. Gio. Cambiaso di Domenico *a sessanta giorni data*. Nel dì 8. Maggio il Trattario accettò ambedue le dette Cambiali, delle quali alla scadenza una si ritrovò girata al Sig. Gio. Gio. Du Four, e l' altra ai Sigg. Ragueneau Marchà e Compagni. Nel dì 31. Maggio i detti Possessori si presentarono al Sig. Cambiaso, a cui ne richiesero il pagamento, e da esso ne riportarono la seguente risposta, cioè: „ Non la paga, perchè non è scaduta, „ giacchè, essendo del 1. Aprile a giorni sessanta data, scade „ domani; e perciò si protesta della nullità dell' atto, come

„ intempestivo, e di ogni spesa, danno di ritorno, e di ogni „ altra, e qualunque cosa lecita di protestarsi. „ In conseguenza di questa replica furono cauti i Possessori delle due Cambiali di levare il solito Protesto, e in tal' occasione i Sigg.ri Lazzero Damiani e Lancellotti intervennero a onorar quelle Lettere, che furono da essi pagate, quella cioè del Sig. Du Four in virtù del ricorso al medesimo apposto da un Giratario, e la seconda per onore della firma di un' Indossante Nel dì seguente il Sig. Gio. Cambiaso di Domenico fece istanza di estinguere le dette Cambiali, ma le trovò pagate dalla casa Damiani, che nella stessa sera del 31. Maggio ne prese la sua rivalsa: onde il Sig. Cambiaso procedè a fare giudicialmente il deposito dell' importare di quelle due Lettere, e mosse causa negli atti di num. 541. del detto Anno 1765. del Tribunale di Livorno, pretendendo che, attesa l' intempestività de i Protesti, fossero i Possessori di quelle Lettere condannati alla refezione de i danni di quelli atti, e de i ritorni, e singolarmente a quelli della vulnerata estimazione della firma del Traente. Dietro una simile istanza si accese una lite la più clamorosa, e la più impegnosa, e il Pubblico ricevè dalla dotta penna de i più abili Giureconsulti, che esercitavano l' Avvocatura in questa Piazza, diverse Allegazioni in stampa, ove la materia si trova esaminata da i suoi più elementari principj. I dottissimi Sigg. *Pietro*, e *Antonio Michon* Avvocati del Collegio de i Nobili di Firenze, e Giureconsulti di merito non ordinario, furono quelli, che scrissero a favore del Sig. Cambiaso, sostenendo che il giorno della data era escluso dal periodo assegnato alla scadenza di quelle Lettere: e chiunque legga la loro Consultazione nella *Liburnen Literarum Cambii, quoad intempestivam protestationem solutionis*, che è veramente magistrale in questa materia, essendo ripiena de i più solidi fondamenti, e della più scelta erudizione, deve confessare, che secondo le regole di ragione il loro sentimento era il più plausibile, ed il più giusto. Doverono però essi ciò non ostante soccombere, e vedere assoluti i Sigg. Possessori delle Cambiali dalle pretenzioni del Sig. Cambiaso.

per la ragione che al dotto Difensore di essi (il fu Sig. Avvocato Gaetano Martini di onorevole ricordanza nella nostra Curia Livornese) riuscì il giustificare, che l' uso della Piazza era diverso: onde su questo fondamento il fu *Sig. Auditore Assunto Franceschini* sotto dì 30. Luglio 1765. pronunziò la sua finale Decisione, con cui dichiarò „ ivi „ Attese specialmente le
» giustificazioni, che in atti, sopra l' uso di questa Piazza, doversi
» assolvere li Sigg. Gio Gio. Du Four, Ragueneau Marchà e
» Compagni, e li Sigg. Lazzero Damiani e Lancellotti dalle co-
» se pretese contro li medesimi dal Sig. Gio Cambiaso di Do-
» menico; poichè dichiarò aver potuto li suddetti Sigg. Gio.
» Gio. Du Four, e Ragueneau Marchà e Compagni lecitamente,
» e validamente levare i Protesti sotto dì 31. Maggio prossimo
» passato delle due Cambiali di Parigi tratte del primo Aprile
» *a sessanta giorni data*, di che ne' presenti atti; ed aver potu-
» to lecitamente, e validamente li Sigg. Lazzero Damiani e
» Lancellotti pagare in detto giorno le Cambiali suddette per
» onore delle respettive Gire, e prendere quel giorno medesi-
» mo le loro rivalse: e conseguentemente condannò il detto
» Sig. Cambiaso a tutti i danni, che di ragione. „

Sentenza Magistrale del fu Sig. Auditore Franceschini.

§. 6. Dopo questa Sentenza non si è più disputato in Livorno, che il dì della data della Lettera debba imputarsi nel periodo destinato a fissare l' epoca del pagamento: e questa regola introdotta dall' uso è divenuta pacifica dopo la referita Decisione emanata con tanta discussione di causa.

Passata in forma di giudicare.

§. 7. In *Firenze* però l' uso è contrario; e nella detta calcolazione non si imputa il giorno della data. Così in fatti fu magistralmente deciso dal fu *Sig. Cancelliere Bartolomeo Archi nella Florentina Recursus del 30. Decembre 1733., fra il Sig. Antonio Mercantelli da una, ed il Sig. Francesco Perini dall' altra al §. Per quello &c.* „ ivi „ Per quello poi attiene alla seconda in-
„ spezione concernente il merito, la ragione di decidere fu,
„ perchè la Lettera di Cambio conteneva, che il Sig. Mercan-
„ telli dovesse pagare *a otto giorni vista*, che vuol dire passati
„ gl' intieri giorni otto dopo l' accettazione; onde, la scadenza

Uso diverso in Firenze.

„ cadeva nel nono giorno, e non nella fine dall'ottavo, *ad Text.*
„ *in L. Magna 12. Cod. de Contrah. & Commit. Stipulat., Hondedeus &c.*: essendo regola volgatissima, che il giorno del termi-
„ ne non si computi dentro il medesimo termine, *Duenas Reg.*
„ *196. e. 199. &c. &c.*, massime nella nostra ipotesi, ove esiste la
„ dizione „ A „ ibi „ *a otto giorni vista*, „ che denota, che il ter-
„ mine degli otto giorni a pagare debba principiare passato il
„ giorno della veduta della Lettera, o sia accettazione. „

§. 8. Alle tante altre autorità di ragion comune, di risposte di Dottori, di usi di altre Piazze, allegavano e reclamavano i *Signori Avvocati Michon* questa puntualissima *Decisione del Cancelliere Archi*: ma fu fatale alla loro causa l'uso provato contrario in Livorno; e perciò di nessun' efficacia a favore delle domande del Sig. Cambiaso potè essere quella Rejudicata.

Regola generale in contrario.

Secondo 'l Gius Comune.

§. 9. Contraria poi all'uso di *Livorno* pare, a vero dire, che possa stabilirsi la Regola generale; poichè il Gius Comune c'insegna, che il giorno *a quo* non si computa nella calcolazione de i termini *L. Vicenna 1 ff. Si quis cautionibus, judicio sistendi causa factis, non obtemperaverit*, ove la *Glossa ad dictum verbum Vicenna* „ ivi „ Feci te ad jus vocari: tu petis spatium, quia
„ a loco judicii longius abes; debet Judex dare viginti mil-
„ liaria pro singulis diebus: *nec computabitur dies, in quo fuit in-*
„ *terposita stipulatio, nec dies, in quem sistendum erit* „ *Glossa in L. Scire 15. §. Multa, vers. Intra quinquaginta ff. de Excusat. Tutor.*
„ ivi „ Non tamen computabitur *dies notificationis, nec dies receptae*
„ *citationis* „ *Text in cap. 1. §. Si quis igitur, de Exception. in Sexto* „ ivi „ Quam infra octo dierum spatium (*die, in quo proponi-*
„ *tur, minime computato*) probare non valeat apertissimis documen-
„ tis „ *cap. 1. de Restit. spol.* „ ivi „ Infra quindecim dierum
„ spatium (*post diem, in quo proponitur*) quod asserit comproba-
„ bit „ *Glossa in Can. Quisquis 4. quaest. 5. ad verb. Ex ea* „ ivi „
„ Nota quod computandum est semper tempus a receptione Lite-
„ rarum: *nec computabitur dies, in quo recepit Literas* „ & *in Cap. Super eo 12. de Appellat. ad verbum Recepisse* „ ivi „ *Die receptionis*
„ *non numerata*: sic dies, in quo excomunicationis exceptio pro-

„ ponitur, quæ infra octo dies probari debet, *non computatur in* „ *illis octo diebus.* „

§. 10. Dietro queste disposizioni di ragion comune non hanno dubitato di opinare ugualmente i Dottori, e di decidere in conformità i Tribunali. In fatti così opinò l' *Antonello de' Tempore Legali lib. 4. cap. 26. num. 4.*, il *Brunemanno nella d. Leg. Vicena millia 1. ff. Si quis cautionibus &c.* » ivi » Collige, diem » promissionis de sistendo, & diem, quo debet se sistere, non » debere computari; unde probant diem factæ insinuationis non » debere computari » il *Donello Comment. de Jur. Civil. lib. 15. cap. 8. §. 2.* » ivi » Hoc amplius placuit, ne eo quidem die, in » quem solutio dilata est, peti posse; ut, si promiseris Calendis » te daturum, petere tamen Calendis non possim: si promisseris te » daturum proximis Nundinis, non possim petere, nisi spatium » omne Nundinarum præterierit. » E così decise la *Ruota Romana coram Molines dec. 813. num. 21.*, *coram Priolo dec. 319. num. 7.*, *e nella confermatoria la dec. 403. num. 11.*, *e dec. 588. num. 16. 17. e 18. part. 18. tom. 2. recent.*, *nella dec. 365. num. 2. part. 2. recent.* » ivi » Secundo, quia septem testes ex illis jurarunt in die, quo fuit facta citatio, quod fieri non potuit, *quia* „ *illa dies non computatur in termino* „ *e la Rota nostra Fiorentina coram Magonio dec. 8. num. 6. e 7.* » ivi » Pro quo in pri- » mis se offerebat vulgaris regula de die termini in termino „ non computanda, *L. 1.*, *ubi Jason post alios testatur de com-* » *muni opinione col. penult. vers. 2. Modò ff. Si quis caut.*, qui cum » Bartolo rationem reddit, quia intelligitur de diebus proxime » venturis: & maxime si terminus reguletur a dictionibus *A*, » vel *Ab*, quorum virtus est excludere, & separare, secundum » *Castrense in d. L. 1. num. 1.*, *Alexand. num. 18.*, *cum concordan-* » *tibus per Benv. Straccham in Tractat. de Assecurat. Gl. 12. Tira-* » *quel. de Retract. Consanguineo §. 5. Glossa 87. num. 11.*, *& seq.* » *& num. 52.* „

Seguitato da i Dottori, e da i Tribunali.

§. 11. Quelli ancora, che il *Gius Cambiario* hanno trattato *ex professo*, hanno stabilita la regola generale contraria all' uso di Livorno, ed uniforme al *Gius Comune*. *Franck. Instit. Jur. Camb.*

E singolarmente da quelli, che trattano il Gius Cambiario.

lib. 1. sect. 3. tit. 4. §. 13. » ivi » In hunc dies a quo non im-
» putatur, sive Cambium in certum tempus visus, aut dati, sive
» post visum, datumque conceptum sit » *Phoonsen chap. 14. §. 5.*
» ivi » Le tems du payément d'une Lettre de Change, payable
» à quelques jours de vûe, ou après l'avoir-vûë, ou de date,
» ou après la date, commence à *courir du lendemain du jour de*
» *la presentation, ou de la date de la Lettre* » ove riporta, che
ciò si osserva in *Amsterdam* in forza dell' *Ordinanza del 6. Febbraro 1663.*, e vi aggiunge la seguente nota, cioè » ivi » Par
» cette Ordonnance on a détourné les disputes, qui arrivoient
» autrefois, pour savoir si une Lettre de Change, qui étoit paya-
» ble à tant après l'avoir vûë, ou après la date, ne devoit pas
» échéoir un jour plus tard, qu'un autre, qui étoit payable à
» tant de vûë, où de date, car par cette Ordonnance on voit,
» qu'à tant de vûe, ou après l'avoir vûë, à tant de date,
» ou après la date, n'est qu'un même tems » *e al chap. 16. §. 7.*
» ivi » Mais celles, qui sont payables à usance, & à tant de da-
» te, ou de vûë, ne se payent ordinairement, que le lende-
» main du jour de l'échéance » *Savary Parfait Négociant, livr. 3. chap. 5. §. 2.* » ivi » Les tems, qui se donnent par les Let-
» tres de Change à ceux, sur qui elles son tirées, sont quatre.
» Le prémier est quand une Lettre est tirée *à tant de jours de*
» *vûës* c'est-à-dire à quatre, huit, dix, ou quinze jours. Le
» tems ne court, que du lendemain *du jour de la présentation de*
» *la Lettre, & qu'elle a été acceptée*; de sorte qu'une Lettre de
» Change tirée à dix jours de vûë, qui seroit acceptée le der-
» niere Avril, n'est exigible que l'onziéme May. La raison en est,
» *que le jour de la présentation*, qui est le dernier Avril, *n'est*
» *point compté*, & l'on ne commence à compter, que du prémier
» jour de May. *Le dixiéme May, qu'échéoit la Lettre, n'est point*
» *encore compté* La raison de cela est, que *le dixiéme ne finit*
» *qu'à minuit*, & par consequent l'on ne peut intenter aucune a-
» ction contre l'Accepteur, que le onziéme jour de May, qui
» commence dans le moment, que le dixiéme finit. Et en effect,
» si l'on commence à compter par le prémier May, & continuer

„ jusqu'au dixiéme à minuit inclusivement, il ne se trouvera que
„ dix jours francs, qui est le tems, que l'Accepteur à pour pa-
„ yer la Lettre „ e al seguente *cap. 6. nelle addizioni* „ ivi „
„ J'en ay touché quelque chose au Chapitre précedent, mais
„ non pas à fond; parceque n'étoit pas le lieu. Je dis donc à
„ l'égard de la prémiere proposition, qu'il est certain, qu'une
„ Lettre tirée *à dix jours de vûë*, acceptée le dernier Avril, on
„ ne peut point la faire protester, ni intenter aucune action
„ contre l'Accepteur, que l'onziéme May, pour deux raisons. La
„ prémiere, parceque *le jour de l'acceptation*, qui est le dernier A-
„ vril, comme il à été dit ci-devant, *ne se doit point compter*,
„ & l'on doit seulement commencer à compter les dix jours du
„ tems, que l'Accepteur a pour payer le contenu en la Lettre
„ sur lui tirée, du prémier May, qui est le lendemain de son
„ acceptation. C'est un usage, qui a été toûjours pratiqué par
„ les plus habiles gens du Commerce. La seconde, que la Let-
„ tre ne peut être protestée, comme il vient d'être dit, que le
„ onziéme May, parceque le jour, qu'elle échéoit, n'est point
„ un jour de faveur, que donne le Porteur de la Lettre à ce-
„ lui, qui a accepté: la raison en est, comme il a été dit ci-
„ devant, *que le dixiéme ne finit, que à minuit*, & par conse-
„ quent l'Accepteur a encore tout le jour jusqu'à minuit pour la
„ payer, & le Porteur ne peut intenter aucune action à l'encon-
„ tre de l'Accepteur, *que le onziéme May*, qui commence dans le
„ moment, que le dixiéme finit „ *Samuel Ricard Traité général du Commerce tit. des Lettres de Change, des leurs termes, des leurs*
„ *tems &c. pag. mihi 120.* „ ivi „ Le second tems est, quand une
„ Lettre de Change est tirée à tant de jours (ou de semaines)
„ de vûë, comme à 8. à 10. ou à 15. jours. A l'égard des jours
„ le tems *ne court, que du lendemain du jour, que la Lettre a*
„ *été presentée, & où elle est acceptée*, de sorte que une Lettre de
„ Change tirée à 8. à 10. ou à 15. jours de vûë, qui seroit
„ acceptée, par exemple, le 10. Janviér, n'est exigible, que le 19.
„ 21. & 26. du même Mois, *le jour de l'acceptation n'y devant*
„ *pas être compris, ni compté*, & l'on ne commence à compter.

„ que du 11 Janvier; les 18. 20. e 25. Janvier, qu'échéoit la „ Lettre (ou les Lettres), parceque le jour naturel, ou civil, „ qui est mesuré par le tems, que le Soleil met à faire le tour „ de la terre, comprend l'*espace entier du jour, & de la nuit*, „ qui parmi nous commence à minuit, comme chez les Egyptiens. „ Ainsi les jours doivent être francs; & c'est la raison, pour la „ quelle l'on ne peut intenter aucune action contre l'Accepteur, „ que le 19. 21 & 26. Janvier, qui commencent dans le mo„ ment, que le 18. 20. & 25. finissent, qui font 8. 10. & 15. „ jours francs, qui est le tems, que l'Accepteur a pour payer la „ Lettre, ou les Lettres „ *Senebier Traité des Changes num. 56. §. 4.* „ ivi „ A tant de jours, ou des semaines de date, com„ me à 42. jours, ou six semaines de date; ce qui veut dire „ 42. jours depuis le jour de la date de la Lettre de Chan„ ge, qui n'est point compris „ *Giraudeau la Banque rendüe facile chap. 5. pag 3.* „ ivi „ Une Lettre, qui seroit tirée le prémier „ du Mois de Juillet *à un jour de date*, devroit être payée le 12. „ du même Mois: parceque *le jour de la date;* c'est-à-dire le pré„ mier Juillet, *ne se compte pas, que le lendemain, qui est le 2.* & „ que les dix jours de grace ne commencent, *que le trois*, & „ que il finissent le 12.

Regolamenti particolari uniformi alla detta regola.

§. 12. Non mancano Piazze, che, seguendo la sopra illustrata regola generale, hanno l'uso e il precetto di non considerare, nè calcolare il giorno della data, o dell'accettazione di una Cambiale, nel periodo assegnato alla scadenza della medesima.

Uso di Massa

§. 13. Tale è la Piazza di *Massa*, e quella di *Carrara*, a ciò costrette dal *Regolamento Patrio del 21. Novembre 1782. al §. 40.* „ ivi „ Quando una Cambiale è tratta a tanti giorni » data, il giorno della data non dovrà calcolarsi; ma il pe» riodo per la scadenza deve cominciare a correre dal giorno » dopo la data: l'ultimo giorno poi deve essere tutto a bene» fizio del Trattario, o sia del debitore della Cambiale. Il » giorno seguente poi deve farsene il pagamento senza lite, » nè eccezione veruna. E al §. 41. „ ivi „ Essendo la Tratta » a tanti giorni vista, il giorno dell'accettazione non deve

» calcolarsi

„ calcolarsi, e in tutto il resto deve osservarsi la regola ordi„ nata al §. precedente. „

§. 14. Per le Piazze degli Stati Ereditarj della Casa d' Austria il *Regolamento dell' Imperator Carlo VI. del 16. Luglio 1725. al §. 16* così prescrive „ ivi „ La quale scadenza non è con„ tata dal giorno dell' accettazione, ma dal primo, che ne se„ gue dopo. „

Uso delle Piazze dell'Austria.

§. 15. A *Nuremberg* si osserva il medesimo uso, quello cioè di cominciare a contare il giorno dopo l' accettazione, conforme avverte il *Sennebier Traité de Change num. 91.* „ ivi „ A „ Nuremberg l'usance est de 15. jours, *à compter le jour, qui suit* „ *celui de l'acceptation* pour le prémier, & le quinzième pour „ le dernier, y compris les Dimanches, & jours de Fêtes, „ suivant l'Ordonnance de la Banque de Nuremberg, rapportée „ dans les Loix & Coûtumes du Change: *ce qui fait 14.* jours „ de vûë „ e come osserva l' Autore *du Manuel des Négocians tom. 2. verb. Nuremberg* „ ivi „ L'usance des Lettres sur cette „ Ville est comptée de quatorze jours de vûe, compris les Fê„ tes, & les Demanches. „

Uso di Nuremberg.

§. 16. In *Francia* in forza della *Dichiarazione del Re del 31. Maggio 1680. Art. 4.* è ordinato, che i dieci giorni di favore accordati per il pagamento delle Cambiali non comincino a contare, se non che dal giorno dopo quello della scadenza, che resta escluso da questo calcolo. Così riporta il *Phoonsen dopo les Loix & Coûtumes de Change* nella nota *al §. 4. tit. 5. de l'Ordonnance de Louis XIV. sur le Commerce*, e così avverte *de Boutarich Explication de l'Ordonnance Art. 6. not. 46. §. 1.* „ ivi „ „ Et il en est de même d'une Lettre, qui, étant payable à dix „ jours de vûë, à été acceptée le dernier d'Avril: le Protest en „ devroit être pareillement fait le vingtieme du Mois de May: „ parceque *en ne comptant le premier Avril*, qui est le jour de „ l'acceptation, *comme l'usage est de ne le point compter*, & ne „ comptant pas même non plus le 10. May, qui est le jour de „ l'échéance, le Protest fait le 20. May se trouvera fait le di„ xiéme jour *après celui de l'échéance*. „

Uso di Francia

§. 17. *L'Ordinanza di Roterdam del 9. Ottobre 1660. al §. 7.* prescrive lo stesso „ ivi „ Toutes les Lettres de Change venant de déhors, pour être payées dans cette Ville, seront protestées faute de payément pour le plus tard dans le sixiéme „ jour d'après l'échéance y compris les Dimanchés, & les jours „ de Fête, *comptant le jour, qui suit celui de l'échéance*, pour le „ prémier. „

Uso di Roterdam.

§. 18. Lo stesso dispone l'*Ordonnance du Change de Franckfort* del *18. Settembre 1667. al §. 12.* „ ivi „ Le tems ordinaire des „ Protests, hors du tems des Foires, des Lettres de Change à ûsance, qui doit être entenduë de 15. jours après l'acceptation „ des Lettres, sera selon l'ûsage suivi depuis long-tems, de quatre jours de faveur, après leur éhéance, pendant les quelles „ les Porteurs pourront attendre à protester faute de payément „ sans qu'ils en souffrent aucun préjudice. Cependant avec cette distinction, que les 15. jours *ne commenceront à courir, que* „ *du lendemain de la presentation, ou de l'acceptation de la Lettre.* „

Uso di Franckfort.

§. 19. La medesima disposizione prescrive *l'Ordonnance du Change de la Ville d'Augsbourgh §. En troisiéme lieu &c.* „ ivi „ En troisiéme lieu, à l'égard du terme des payéments, le sage „ & honorable Conseil s'entient à ce, qui a été ordonné, & decreté le 16., & le 24. Juillet 1624., savoir, que l'ûsance sera „ comptée de 15. jours, par consequent la double ûsance de 30. „ jours, l'ûsance & demi de 23. jours, & la demi ûsance de 8. „ jours à *compter du lendemain du jour de l'acceptation* „ ed al §. *En sixiéme lieu &c.* „ ivi „ En sixiéme lieu, si des Lettres de „ Change payables à un jour nommé, arrivent ici après le dit „ jour, ou dans les jours de faveur, l'on ne commencera pas à „ compter les cinq jours de faveur du jour de l'arrivée, ou de „ la présentation de la Lettre, *mais on les comptera du lendemain du jour nommé.* „

Uso d'Augusta.

§. 20. *Il §. 2. de l'Ordonnance du Change de la Ville de Breslau* del 28. Novembre 1673. prescrive per il caso, di cui si tratta, il medesimo Regolamento, che si è riportato al §. antecedente per governo della Piazza *d'Augusta*.

Uso di Breslavia.

§. 21. Un' uguale disposizione viene stabilita dall' *Ordonnance pour le Change de la Ville de Dantzig* degli 8. Marzo 1701. al §. 19. „ ivi „ Le tems de l'échéance des Lettres à ûsance est „ le quatorziéme jour après l'acceptation, *non compris le jour de* „ *l'acceptation*, mais bien les Dimanches, & les Fêtes. Mais les „ Lettres à payer à certain jour precis se tiennent pour échéues „ le jour, qui précéde celui de l'échéance, les jours de faveur „ commençant en ce tems-là; *& si elles sont payables le jour* „ *de la date, ou après la date, le tems de l'échéance est compté du* „ *jour après la date.* „

Uso di Danzica.

§. 22. *Il Regolamento per le Lettere di Cambio dell' Elettore di Brandemburgo del 1684. al* §. 11. così comanda „ ivi „ Les „ Lettres de Change *à vûe*, ou a 2. 3. 4. & 8. jours de vûe, „ doivent être payées *dans vingt-quatre heures après l'échéance*, fau- „ te de quoi on les fera protester. „

Uso delle Piazze del Brandemburghese.

§. 23. Dopo aver fin quì latamente parlato de i diversi usi sulla scadenza delle Cambiali, passeremo a dire, che in *Livorno* diversa è la regola da quella stabilita nel presente Articolo, allorchè la Cambiale è tratta *a tanti giorni dopo la data* nel qual caso non si pone in dubbio, che il giorno della data resti escluso dalla contazione. In *Livorno* dunque si usa di fare una simile differenza, lo che non si pratica altrove, avendo fatto osservare, che nelle altre Piazze la particola *A* e quella *dopo* si riguardano come sinonime, cioè a dire, che tanto se la Cambiale è tratta, per esempio, a dieci giorni data, quanto se è tratta a dieci giorni *dopo la data*, si considera dell' istesso periodo; e nel medesimo giorno ne scade il pagamento: come avverte il *Phoonsen chap.* 14. §. 5. *in fine* „ ivi „ On voit „ qu'à tant de vûe ou après l'avoir vûe, à tant de date ou „ après la date, n'est qu'un même tems. „

Regola diversa in Livorno, quando le Tratte sono fatte a tanti giorni dopo la data

§. 24. Della verità di questa differenza conosciuta in pratica nella Piazza di Livorno ne fecero solenne testimonianza i Sigg. Negozianti della medesima nell' occasione della Causa Cambiaso contro Du Four, e contro Raguenau Marchà e Compagni riferita di sopra al §. 4. e seg.; nel Processo della qual

Causa segnato di num. 541. del 1765. è reperibile il documento, che stabilisce la detta pratica, della quale ambe le Parti convennero in quel giudizio.

ARTICOLO III.

Essendo tratta da Piazza estera qualche Cambiale a uso sopra Livorno, la scadenza di una tal Lettera deve regolarsi secondo l' uso, che fa la Piazza, ove sia fatta la Tratta, con quella di Livorno: a forma della seguente distinzione (1).

Le Lettere tratte da Roma sopra Livornò si pagano o a quindici giorni data, o a dieci giorni vista (2).

(1) *Giraudeau La Banque rendûe facile, chap. 19. art. 4. a c. 230.*

(2) La prima regola si era, che le Lettere tratte da Roma sopra Livorno si pagassero a 15. giorni data, come quelle di Sicilia; e di Malta, due Mesi dopo la data, ma l'irregolarità delle Poste, facendo qualche volta ritardare l' arrivo delle Lettere, portava lo sconcerto di giungere e le Cambiali, e le Lettere d' avviso in un tempo talmente prossimo alla scadenza, che il Trattario non si trovasse preparato e disposto co i fondi occorrenti per estinguere la Tratta. Di quì nacque l' usanza di stabilire un secondo uso per le prime a dieci giorni vista, e per le seconde a un Mese vista. E' dunque in oggi in libertà del Trattario lo scegliere uno de i due usi. I Banchieri però più rispettabili in capitali, ed in credito, si prevalgono ordinariamente dell' antico uso, e lasciano a quelli, a cui possa far comodo, il profittare del nuovo uso introdotto espressamente a loro benefizio.

Quelle di Ancona *di Pefaro, e* *di Rimini*	*a dieci giorni vifta.*
di Napoli *di Venezia* *di Cremona* *di Piacenza* *di Bergamo* *di Brefcia* *di Mantova* *di Reggio di Modena* *di Triefte*	*venti giorni dopo la data.*
di Firenze, e di tutta la Tofcana *di Bologna* *di Ferrara* *di Lucca*	*a tre giorni vifta.*
di Turino *di Nizza* *di Milano* *di Genova, e fue Riviere* *di Maffa, e Carrara, e* *di Sarzana*	*a otto giorni vifta.*

di tutte le Piazze della Sardegna, a un Mefe.

d' Amsterdam
d' Amburgo
d' Anversa
di Cadice
di Colonia
di Madrid
di Roterdam
} due Mesi dopo la data.

di Londra e
di Lisbona
} tre Mesi dopo la data.

di Palermo
di Messina) e tutta la Sicilia } un Mese vista, o
di Reggio di Calabria } due dopo la data.

di Vienna e
di Augusta } a trenta giorni vista, e sei settimane data.

di Parigi
di Marsilia } e tutta la Francia esclusa Lione) un Mese dopo
di Ginevra) la data.

di Taranto
di Bari
di Lecce e
di Gallipoli) a ventisette giorni vista.

di Lione, tre giorni dopo l' accettazione.
di Avignone, quarantacinque giorni dopo la data.
di Malta, un Mese vista, o due dopo la data.

di Perugia, cinque giorni vista.
di Coira, e tutti i Cantoni delli Svizzeri, a otto giorni vista.
di tutti li Scali di Levante, e Barberia, a trentuno giorni vista.
Per tutte quelle Piazze, che quì non sono notate, si prende l' uso dalle piu vicine.

ARTICOLO IV.

LE Tratte, che da Livorno si fanno a uso sopra qualche Piazza estera, hanno la loro scadenza secondo l' uso, che ha Livorno con la Piazza, su cui si trae, a forma della seguente distinzione.

Le Lettere tratte da Livorno *sopra* Amsterdam *scadono in quella Piazza due Mesi dopo la data, ma hanno sei giorni di favore* (1).

(1) *Phoonsen les Loix & Coûtumes du Change, chap. 14. §. 10.* „ ivi „ L'usance de Venise, de Genes, de *Livourne*, & de » toute l'Italie, de Cadix, de Madrid, & de toute l'Espagne, » de Lisbonne, de Port à Port, & de tout le Portugal est » comptée à *Amsterdam* de deux Mois de date, c'est-à-dire, » qu'une Lettre de Change tirée d'une de ces Places y échéoit » deux Mois après qu'elle a été tirée „ *& chap. 16. §. 10.* „ ivi „ » A *Amsterdam* les Accepteurs ont six jours de faveur, y com» pris le Dimanche, & les Fêtes, & lorsqu'ils payent les Let» tres de Change, qu'ils ont acceptées, le sixiéme jour après l'é» chéance, le payément est tenu pour bon, & les Porteurs n'ont » rien à dire. Cependant ceux, qui payent si tard, ne s'acquie» rent pas une bonne réputation „

Quelle sopra Amburgo *scadono due Mesi dopo la data, ed hanno dodici giorni di favore, l' ultimo de i quali cadendo in Festa di precetto, si paga, e si protesta il giorno antecedente* (2).

Quelle sopra Augusta *scadono a quindici giorni vista, cioè quindici giorni dopo l' accettazione* (come si è notato al §. 19. delle Annotazioni all' Articolo II. di questa Terza Parte), *ed hanno cinque giorni di favore. Le Cambiali a due, o più usi, a giorni vista, o data, si accettano quindici giorni prima della scadenza, ma quelle a uso si accettano alla presentazione. I pagamenti delle Lettere scadute si fanno in Augusta per compensazione in giorno di Martedì, ed il Mercoledì successivo si pagano i resti in contanti. Le Cambiali scadute in Martedì vanno compensate il medesimo giorno, o pagate il Mercoledì seguente: ma quelle, che scadono il Mercoledì, se ne trasporta la compensazione, o pagamento, al Martedì, o Mercoledì successivo* (3).

Quelle sopra Ancona *si pagano a quindici giorni vista, nel qual periodo è compreso quello dell' accettazione. I Christiani accettano il Sabato immediato all' arrivo del Corriere, che porta la Cambiale, e pagano due Sabati dopo. Gli Ebrei accettano, e pagano ne i giorni di Venerdì.*

Quelle sopra Bergamo *si pagano in quella Piazza venti giorni dopo la data* (4). *Quelle*

(2) *Phoonsen chap. 16. §. 10. vers. Dans d'autres Places &c.*

(3) Vedi *l'Ordonnance du Change de la Ville d'Augsbourgh* (riportata dopo il Phoonsen les Loix & Coûtumes de Change) *au §. En troisiéme lieu &c., & au §. En cinquiéme lieu &c., Giraudeau la Banque rendüe facile chap. 10 art. 4.*

(4) *Giraudeau loc. cit. chap. 29. art. 4. num. 1.*

Quelle sopra Bologna *si pagano a otto giorni vista* (5).

Quelle sopra Cadice *scadono sessanta giorni dopo la data, e godono sei giorni di favore. Le Cambiali, che non sono accettate, non godono de i giorni di favore, ma si protestano alla scadenza; come pure quelle a vista si pagano, o si protestano nell' atto della presentazione* (6).

Quelle sopra Firenze, *e sopra tutte le altre Città della* Toscana *si pagano a tre giorni vista, senza contare quello dell' accettazione.*

Quelle sopra Genova *scadono, e si pagano otto giorni dopo la presentazione, nonostante che la Legge accordi trenta giorni di favore, de i quali in atto pratico non*

(5) *Giraudeau loc. cit. chap. 30. art. 5.* „ ivi „ L'uso, ou „ usance des Lettres de Change sur *Boulogne* est comptée de „ huit jours après l'acceptation, non compris celui de l'acce„ ptation, ni celui de l'échéance; en sorte que une Lettre à „ usance, qui seroit acceptée, par exemple, le 3. d'un Mois, „ devroit être payée le 12. du Mois, ou protestée le même „ jour, à moins que ce jour ne fût un jour de Fête. En ce „ cas, cette Lettre ne devroit être payée, que le prémier jour „ ouvrier suivant, &, à defaut de payément, protestée le même „ jour „ così dispone in fatti *il Regolamento del Cambio di Bologna al §. Le Change se fera par Scudi d'Oro &c.* riportato dopo il *Phoonsen les Loix & Coûtumes du Change.*

(6) *Giraudeau loc. cit. chap. 5. Pour Cadiz art. 5.* „ ivi „ L'usance des Lettres de Change de l'etranger sur *Cadiz* est „ de 60. jours de la date des Lettres, & non de deux Mois, „ comme ils se rencontrent. Les 60. jours se comptent du jour „ de la date jusqu'au soixantiéme jour. Les jours de grace sont „ au nombre de six, qui commencent du lendemain de l'éché„ ance, & finissent le sixiéme jour, au quel il faut recevoir, ou „ faire protester.

si fa uso; mentre, non venendo una Lettera pagata alla scadenza, se ne cava subito il Protesto, e il Portatore prende la sua rivalsa col Corriere immediato (7).

Quelle sopra Ginevra *scadono a trenta giorni di data, e godono cinque giorni di favore, ne i quali non si comprendono le Domeniche, le quali non fanno giorno utile per il Possessore di una Cambiale* (8)

Quelle sopra Lione *scadono, e se ne fanno i pagamenti nella più vicina delle quattro Fiere, che si fanno annualmente in quella Piazza, e che sono quella d' Apparizione, o sia de' Re, nel mese di Marzo, quella di Pasqua nel mese di Giugno, quella di Agosto nel mese di Settembre, e quella de' Santi nel mese di Decembre. Le accettazioni delle Tratte sopra Lione si danno solamente dopo l' apertura della Fiera, e dal primo giorno lavorativo di detti quattro Mesi di fiera fino al sesto inclusive. Dal dì 16. di ciascuno di detti quattro Mesi di Fiera fino alla fine del medesimo si fanno le compensazioni, o sia giro de i pagamenti, ed i resti in contanti si pagano*

(7) *Giraudeau loc. cit. chap. 21. art. 3.* „ ivi „ A Livourne „ à uso de 8. jours de vûë „ *& art. 4.* „ ivi „ Il y a trente „ jours de faveur pour faire les diligences, sans que le Porteur „ soit responsable de rien; mais il est en droit de faire pro- „ tester dès le prémier jour de la demande, tant pour l'acce- „ ptation, que pour le payément; & pour l'ordinaire les Nego- „ ciants font protester pour défaut de payément dans la semai- „ ne, qui suit celle de l'échéance, & avant le départ du „ Courier. „

(8) *Giraudeau loc. cit. chap. 40. art. 4. § 3.* „ ivi „ L'Ar- „ ticle 6. du titre 18. des Lettres de Change dit: L'usance se- „ ra de trente jours dès la date des Lettres de Change tirées „ des Pays etrangers sur cette Ville. „

ne i primi tre giorni lavorativi del Mese successivo, cioè ne i primi tre giorni di Aprile per la Fiera d' Apparizione, in quelli di Luglio per la Fiera di Pasqua, in quelli di Ottobre per la Fiera di Agosto, e in quelli di Gennaro per la Fiera de i Santi. In caso di rifiuto d' accettazioni, i Portatori delle Cambiali non sono tenuti di protestare, e possono senza loro pregiudizio differire un tal' atto fino all' ultimo giorno del Mese di Fiera, e con un solo atto protestare di non accettazione, e di non pagamento: a meno che tali Portatori non avessero ordine diverso e preciso da i Remittenti, o Cedenti; nel qual caso devono protestare nell' atto del rifiuto d' accettazione. Le Cambiali poi accettate, se alla scadenza non sono pagate, se ne cava il Protesto il terzo giorno de i pagamenti in contanti, cioè a dire nel 3. Aprile, nel 3. Luglio, nel 3. Ottobre, e nel 3. Gennaro per l' ultima Fiera. Le Cambiali, che non sono a uso, e che scadono nel corso delle Fiere, non si accettano, nè hanno alcun giorno di favore, ma si estinguono il giorno della scadenza; e, non pagandosi in quel giorno, il Portatore ne deve levare il Protesto nel dì seguente (9).

Quelle sopra Lisbona *scadono tre Mesi dopo la data, ed hanno il benefizio di sei giorni di favore. Di questo però non godono quelle Lettere, che non fossero accettate, le quali si devono pagare alla scadenza dell' uso; e, non pagandosi, se ne cava subito il Protesto (10).*

Bbb 2

(9) *Du Puy delle Lettere di Cambio cap. 14. §. 7., & Giraudeau loc. cit. des Payements de Lyon a 140.*

(10) *Giraudeau loc. cit. chap. 6. art. 5.* „ ivi „ On me mar„ que de *Lisbonne*, que les ûsages des Lettres tirées de l'e„ tranger y sont comptées, Savoir &c. de l'Italie de trois

Quelle sopra Londra *scadono tre Mesi dopo la data, e godono tre giorni di favore, l' ultimo de' quali cadendo in Festa, deve farsene il pagamento nel giorno antecedente; lo che non seguendo, se ne cava subito il Protesto in quel medesimo giorno. Le Cambiali però, che non fossero accettate, restano prive del benefizio de i giorni di favore, e vanno pagate, o in difetto protestate alla scadenza dell' uso. Quelle poi, che sono tratte a vista, o a tanti giorni vista, si pagano, o si protestano alla presentazione* (11).

Quelle sopra Lucca *si pagano tre giorni dopo l' accettazione.*

Quelle sopra Madrid *scadono sessanta giorni dopo la data, e hanno quattordici giorni di favore. Tanto le Cambiali tratte a vista, quanto quelle a uso, ma non accettate, non godono di detto benefizio: dovendosi le prime pagare nell' atto della presentazione, e le seconde alla scadenza dell' uso: lo chè non facendosi, se ne cava tosto il Protesto* (12).

„ Mois de date „ *& num. 5.* „ ivi „ On a à *Lisbonne* six jours „ de faveur pour les Lettres, qui sont acceptées. Celles, qui „ ne sont pas acceptées, ne jouissent d'aucun jour de faveur. „ Elles doivent être protestées le jour même de l'échéance. „

(11) *Giraudeau chap. 3. art. 2. num. 5.*

(12) *Detto chap. 5. art. 4.* „ ivi „ Que l'usance tirée de „ Paris, de Londres, & de Genes (e di Livorno, che si regola come Genova) sur *Madrid* y est comptée de soixante „ jours de date „ *& art. 6.* „ ivi „ Les Lettres tirées de Paris, d'Amsterdam, des Londres, & de Genes sur Madrid jouissent de quatorze jours de grace, qui commencent le lendemain de l'échéance; faute de payément, elles doivent être protestées le quatorziéme jour de grace. „

Quelle sopra Marsilia *scadono trenta giorni dopo la data, e godono dieci giorni di favore, del qual benefizio risentono ancora quelle Cambiali stipulate* per valuta in Mercanzie. *Le Lettere a vista dovrebbero esigersi, o protestarsi alla presentazione; ma si è introdotto l' uso, che non si protestano, se non che dieci giorni dopo. Se l' ultimo giorno di favore cade in giorno Festivo, il pagamento, o respettivamente il Protesto in caso di rifiuto, si anticipa nel giorno antecedente* (13).

Quelle sopra Messina *e* Palermo } *si pagano ventidue giorni dopo l' accettazione* (14).

Quelle sopra Milano *si pagano quindici giorni dopo la vista, o sia dopo l' accettazione; e, se la scadenza si combina in un giorno Festivo, il pagamento, o respettivamente il Protesto si fa nel giorno seguente* (15).

Quelle sopra Napoli *si accettano, o si protestano il Sabato dopo l' arrivo del Corriere; e si pagano, o si pro-*

(13) *Detto a 154.*

(14) *Detto chap. 29. art. 5.*

(15) *Detto chap. 31 art. 5.* „ ivi „ On y compte l'uso » sçavoir &c. de *Livourne* de quinze jours après l'acceptation „ ed in fine di detto *art.* 5. *observation* „ ivi „ Il n'y a point » de jours de faveur à *Milan*. Cependant, si lorsqu'on présente » une Lettre à l'acceptation, le Négociant, sur qui elle est tirée, » prie le Porteur d'attendre quelques jours, celui-ci peut les » lui accorder, pourvû toute fois, qu'il présente la Lettre au » Notaire de la Chambre des Marchands, sur la quelle le No» taire met ces mots: *Vûe un tel jour.* Si ensuite cette Lettre » est acceptée, ce doit être du jour qu'elle a été présentée: a » défaut, elle doit être protestée du jour, que le Notaire y a » mis la vûe. Il en est de même pour le payément. „

testano in caso di rifiuto tre Sabati dopo, che vale a dire trentatre giorni dopo la data (16).

Quelle sopra Parigi *scadono trenta giorni dopo la data, ed hanno inoltre dieci giorni di favore, di cui però non godono le Cambiali tratte a vista, le quali o si pagano, o si protestano nel corso di ventiquattro ore dal momento della presentazione. Cadendo l' ultimo giorno di favore in giorno Festivo, si pagano, o si protestano respettivamente nel giorno antecedente* (17).

Quelle sopra Roma *scadono ventun giorno vista, compresovi quello dell' accettazione, che si dà il Sabato dopo l' arrivo del Corriere, e si pagano in conseguenza tre Sabati dopo la presentazione. I Banchieri però hanno il costume di non aspettare a fare il pagamento nell' ultimo giorno, cioè nel Sabato, ma sogliono anticipare il pagamento al Martedì antecedente. Quelle Cambiali, che*

(16) *Giraudeau chap. 26. art. 5.* „ ivi „ Les Lettres, qui » échéoient le Lundi, le Mardi, le Mercredi, & jusqu'au Samedi, ne sont payées, que le dernier jour de la semaine, à moins qu'elles ne soient à vûë, ou a trois jours de grace à *Naples*, au dernier des quelles il faut protester. „

(17) *Detto chap. 1. pour la France art. 6.* „ ivi „ Les Lettres de Change sur *Paris* ont dix jours de faveur, ou de grace apres l'échéance, excepté celles, qui sont payables à vûë, » & à jour préfix. Celles à vûë doivent être payées à leur présentation, ou tout au plus tard 24. heures après. Celles à jour » préfix doivent être acceptées & payées le jour préfix porté par » la Lettre. A défaut de payément, les unes, & les autres » doivent être protestées „ & § 3. „ ivi „ Par l'Article 5. du » titre 5. de l'Ordonnance de 1673. il est dit, que les ûsances » pour les Lettres de Change seront de trente jours, non compris » celui de la date. L'ûsage est conforme à l'Ordonnance &c. „

non si volessero accettare, si protestano di non pagamento nel secondo Sabato dopo la presentazione; in conseguenza di che, può concludersi, che l' uso di Roma *è di tre settimane vista per le Cambiali accettate, e di quindici giorni vista per le non accettate* (18).

Quelle sopra Torino *si pagano a quindici giorni vista; ma, non facendosi il pagamento alla scadenza, il Possessore della Cambiale può differire fino a cinque giorni dopo a levare il Protesto, senza incorrere in verun pregiudizio* (19).

Quelle sopra Venezia *scadono a cinque giorni vista, compreso quello dell' accettazione, la quale si dà il Sabato dopo l' arrivo del Corriere, e godono poi di sei giorni di favore lavorativi, o siano utili, giacchè in questi*

(18) *Giraudeau loc. cit. chap. 28. art. 4. §. 2.* „ ivi „ Les » Lettres tirées sur *Rome* des Pays, qui ne sont pas sous la » domination du Pape, & qui sont *a uso*, *l'uso* est de trois se- » maines après l'acceptation „ *& à l'observation suivante* „ ivi „ » Quoique le Samedi soit le jour, que le payements se font; » cependant il est d'usage parmi les Négociants de payer le » Mardi, ou autre jour de la seconde, ou de la troisiéme semaine, » sans attendre au Samedi. „

(19) *Les Loix & Constitutions de S. M. le Roi de Sardaigne publiées en 1770. livr. 2. titr 16. chap. 3. §. 2.* „ ivi „ Le ter- » me pour le payéments des Lettres de Change payables à » usance dans nos Etats, commencera dès le jour, qu'on les pré- » sentera pour l'acceptation à celui, qui les doit payer, & il » expirera dans le nombre des jours, qu'il faut communément » pour l'envoi, & le retour des Lettres, & réponses par la voie » ordinaire de la Poste, de puis le lieu, d'où les dites Lettres » de Change ont été tirées, jusqu'à celui, où elles doivent être » acquittées „ *Giraudeau loc. cit. chap. 36. Art. 4.*

non si computano nè le Feste, nè quei giorni, ne' quali è serrato il Banco-Giro. Tardando però il Corriere a giungere oltre il Sabato, le Cambiali devono presentarsi, e accettarsi senza dilazione; e, in caso di rifiuto, protestarsi subito. Quelle Cambiali, che scadono nel tempo delle Gran Serrate del Banco-Giro, si pagano alla riaperta, e godono inoltre anch' esse il benefizio de i sei giorni di favore. Le Lettere a piacere, a giorno prefisso, e quelle finalmente stipulate avanti la Serrata del Banco, ovvero il giorno della Serrata, *non godono de i sei giorni di grazia, ma si pagano, o si protestano alla scadenza. Quelle* a vista *godono pure de i sei giorni di favore; e quelle finalmente pagabili per* Cassa *hanno il benefizio di sei* giorni correnti *di favore, senza escludere le Feste, nè le serrate del Banco. Il Banco poi sta serrato tutte le Feste, e tutti i Venerdì; ma qualora nel corso della Settimana vi è qualche Festa, in tal caso il Venerdì sta aperto. Quattro volte l' Anno poi vi sono quattro* Gran Serrate, *che sono dal Sabato precedente alla Domenica delle Palme fino al primo Lunedì dopo l' ottava di Pasqua; dal* 23. *di Giugno fino al secondo Lunedì di Luglio; dal* 23. *di Settembre fino al secondo Lunedì di Ottobre; e dal* 23. *di Decembre fino al secondo Lunedì di Gennajo* (20).

Quelle

(20) *Giraudeau loc. cit. chap. 27. art. 5. observation* §. 5. „ivi „ „ Des Lettres tirées de *Florence & de Livourne* (l'uso est compté) de cinq jours après l'acceptation „ & in fine „ *Des jours de* „ *faveur* „ ivi „ Il y a six jours de faveur, ou de grace à *Venise*, „ qui doivent être de Banque ouverte, c'est-à-dire, qu'il n'y ait „ point de Fêtes dans ces six jours; & s'il n'y en a point, le Vendredi n'est point compté dans ces six jours: parceque la Banque est „ fermée ce jour-là pour faire les balances particulieres; il y a en outre les grandes fermatures pour faire la balance générale. „

Quelle sopra Vienna *scadono a quattordici giorni vista, e godono tre giorni di favore, contabili dal giorno dopo la scadenza dell' uso, e di cui godono ancora le Lettere pagabili a qualunque scadenza fino a otto giorni vista inclusive. Quelle però, che hanno minore scadenza di otto giorni vista, o che sono a vista, e pagabili per un giorno prefisso, non godono di alcun favore. Non venendo poi accettata una Cambiale, non gode questa di alcun giorno di favore, ma alla scadenza deve pagarsi, o protestarsi* (21).

(21) Deriva quest' uso dagli Articoli 13. 15. e 16. dell' Ordinanza per i Cambj dell' Imperator Carlo VI. del 1717. „ ivi „
„ La Lettera Cambiale essendo formata a uso, a uso doppio,
„ o mezzo uso, ovvero ad un certo tempo, e settimane, do-
„ po la data, allora avranno luogo li suddetti tre giorni di
„ rispetto; e si conta il mezzo uso a sette giorni, l' uso sem-
„ plice a quattordici, un' uso e mezzo a ventuno, e per con-
„ seguenza l' uso doppio a ventotto giorni, con che però li
„ giorni di rispetto cominciano dopo il giorno della scadenza,
„ la quale scadenza non è contata dal giorno dell' accettazio-
„ ne, ma dal primo, che ne segue dopo „ *Giraudeau loc. cit. chap. 32. art. 5.* „ ivi „ L'usance des Lettres sur *Vienne* est de
„ quatorze jours, qui se comptent dès le jour de l'acceptation.
„ Toutes les Lettres de Change payables *à demi uso, à uso, à*
„ *deux usos*, & à quelques semaines de date, ont trois jours
„ de grace, qui commencent le jour après l'échéance. Les
„ Lettres de Change payables à vûe, ou à peu de jours, &
„ à un jour préfixe & fixe, ne jouissent point des trois jours de
„ grace. Toutes les Lettres de Change doivent d'abord après
„ le refus d'acceptation, ou manque de payément à l'échéan-
„ ce, & avant le troisiéme jour de faveur être protestées, con-
„ formément au *Reglément Autrichien publié en 1717.* „

ARTICOLO V.

Se l'ultimo giorno del periodo di una Cambiale cade in un giorno di pagamento, che dicesi di Stanze, *dimodoche il dì seguente, in cui dovrebbe pagarsi la Lettera, non sia giorno* di Stanze, *in tal caso l'uso della Piazza di Livorno si è di differire l'estinzione di quella tale Cambiale al prossimo giorno* di Stanze.

ANNOTAZIONI.

A Livorno non vi è alcun giorno di favore.

§. 1. IN *Livorno* per regola generale non vi è alcun giorno di favore, secondo ciò, che prescrive l'*Articolo I.* de i *Capitoli* del *26. Marzo 1674.* Ma siccome l'uso di Piazza si è, che i pagamenti si facciano *alle Stanze de i Cassieri* ne i tre giorni di Posta, quali sono il Lunedì, il Mercoledì, e il Venerdì, come si è avvertito al §. 5. delle *Annotazioni* all' *Articolo V* della *Prima Parte;* così, se l'ultimo giorno del periodo di una Cambiale si combina nel Lunedì, talchè il pagamento ne scada nel Martedì, si fa per costume nel Mercoledì susseguente; come pure di quelle Lettere, che scadono il Giovedì, se ne fa il pagamento nel Venerdì; e di quelle, che scadono nel Sabato, se ne fa l'estinzione nel Lunedì successivo: come nota il *Giraudeau loc. cit. chap. 19. Art. 5.* §. 2. „ ivi „ Il n'y a point de jours de fa-
„ veur pour le payément des Lettres de Change. Elles se pa-
„ yent, suivant l'usage de la Place, le Lundi, le Mercredi, &
„ le Vendredi, c'est-à-dire celui de ces trois jours, qui est le
„ plus près de leur échéance. „

I pagamenti si [illegible], cadendo uno di [illegible] giorno [illegible].

§. 2. Se però il Lunedì cadesse in giorno Festivo d'intero precetto, il pagamento si anticipa nel Sabato antecedente; come, se lo è il Mercoledì, si fanno i pagamenti nel Martedì, e lo stesso si fa il Giovedì, essendo Festa il Venerdì. Succede questo in forza del §. *1. de i Capitoli del 1674.* [illegible]

gati, come si è notato al §. 6. delle *Annotazioni* all' *Articolo* v. della *Prima Parte*, e come ha altresì avvertito Mr. *Giraudeau loc. cit. de chap. 19. art. 5. di l'observation* [illegible] „ S'il arrive qu'il soit Fête le Lundi, on acquitte le Samedi les Let- „ tres, qui auroient dû être payées le Lundi „; e perchè, quando accade una simile combinazione, i Cassieri si adunano alle *Stanze* nel giorno precedente a quello di Corriere, che cada in Festa.

§. 3. Malgrado per altro il costume, o sia uso di Piazza referito al §. 1., se il Possessore di una Cambiale volesse essere sodisfatto in quel giorno, in cui scade la Lettera, benchè non giorno di Corriere, nè *di Stanze*, non può l' Accettante recusarlo, e deve pagare; giacchè il suddetto uso è stabilito per comodo comune, e non per essere pregiudiciale ad alcuno. Ordinariamente questo non è in pratica; ma, se un Possessore di Lettera per qualche ragione volesse a ciò coartare l' Accettante, ha diritto di farlo; e solamente resta a carico suo il far cercare, e pagare il pubblico Pesatore dell' Oro, per fare il peso di quell' Oro, con cui deve seguire l' estinzione della Cambiale, giacchè il Pesatore predetto, pagato a spese comuni dal Corpo de i Negozianti, non ha altra obbligazione, che di trovarsi alle *Stanze de i Cassieri* nei tre giorni di Posta della settimana, e allora pesare a tutti l' Oro, con cui si fanno i pagamenti delle Cambiali in quei tali giorni, come abbiamo notato al §. 7. delle *Annotazioni* all' *Articolo* v. della *Prima Parte*.

Volendosi però il pagamento nel giorno della scadenza, benchè non giorno di Stanze, può pretendersi dal Possessore della Lettera.

§. 4. In fatti, in conseguenza delle mie ricerche fatte su questo proposito, ho saputo, e mi sono stati notati alcuni casi, ne i quali o per picca, o per diffidenza della solida accettazione, il Portatore ha obbligato l' Accettante ad estinguere una Cambiale nel giorno medesimo, in cui ne scadeva il pagamento, benchè non fosse un giorno *di Stanze*, stando rigorosamente attaccato alla disposizione del §. *1. de i Capitoli del 1674.*, che ordina in questa forma, cioè „ ivi „ Che le Let- „ tere di Cambio accettate, devino essere effettivamente pagate „ subito dopo scadute, o al più tardi, *se il Creditore se ne con-*

Il Possessore però può obbligare l' Accettante a pagare alla Scadenza.

Ccc 2

„ *tata*, nell' ultimo giorno di lavoro avanti quello della spe-„ dizione per il luogo, ove si deve avvisare l' imborso „ disposizione, che prescrive in Lettera il dovere all' Accettante di estinguere la Cambiale *subito dopo* scaduta, e rimette solo all' arbitrio del Possessore il differire l' esazione fino al prossimo giorno di spedizione: onde, essendo questo un' atto facoltativo, secondo il senso delle parole, *se il Creditore se ne contenta*, non può addursi, nè giovare all' Accettante: non potendosi rendere necessario ciò, che è un' atto di mera volontà, secondo i principj di ragione, de i quali parlano la *Glossa*, *e i Dottori nella L. Solent* §. *fin. ff. de Offic. Pro-Consul*, *e nella L. Cum de in rem verso ff de Usuris, la Glossa in verb. Temporis in cap. Cum Ecclesia Sutrina de Causs. possess. & propriet.*, e come riporta *il Barbosa axiomata Juris 12.* §. *12.* „ ivi „ Actus meræ voluntatis excludit juris necessitatem. „

ARTICOLO VI.

Mancando l' Accettante di sodisfare la Cambiale alla scadenza, deve il Possessore della medesima cavarne subito il Protesto, e rimottere tanto questo, che la stessa Cambiale al suo Remittente: contro del quale ha diritto di prendere la sua Rivalsa per la prima Posta, qualora la Lettera sia stata rimessa, e ceduta con titolo oneroso.

ANNOTAZIONI.

Il giore della regola

§. 1. Per quelle stesse ragioni, per le quali il Portatore di una Cambiale deve cavarne il Protesto allorchè li viene dal Trattario recusata l' accettazione, e che noi abbiamo latamente esposte negli *Articoli VIII e IX.* della *Seconda Parte*; per le medesime è necessario cavare il Protesto di non pagamento; imperciocchè, anche in questo caso, che è più significante di quello dell' accetta-

zione, deve il Portatore giustificare le diligenze da esso fatte per esigere l' importare della Cambiale, e dare al suo Mandante, o sia Remittente, le armi opportune per ottenere il suo regresso da chi di ragione: oggetti, che non possono ottenersi, se non che col solo organo de i Protesti, i quali oramai sono l' istromento privativamente atto a sgravare il Portatore da i doveri di Mandatario, e ad autorizzare i regressi contro i respettivi Autori del Cambio, come abbiamo fissato ai §§. 1. e 2. delle *Annotazioni* all' *Articolo VIII.* della *Seconda Parte*.

Autorità, che la stabiliscono.

§. 2. Dietro questi fondamenti di ragione hanno stabilita questa regola, come uno de i Canoni primordiali del *Gius Cambiario*, quei Professori, che la medesima hanno trattata *ex professo*, fra i quali il *Franck. Inst. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1* §. 1. " ivi " Solutione Literarum Cambialium debito tempore haud " præstita, opus est Protestatione ad conservandum regressum " *Heinnecc. Elem. Jur. Camb. cap. 4.* §. *31.* " ivi " Neque tamen salvus est Præsentanti ille regressus, nisi & hoc casu rite interponatur Protestatio: id, quod, non solatis Cambiis Feriarum, fieri debet ipso solutionis die usque ad solis occasum, nisi hora specialis Legibus sit definita, " *Stryckius dispnt. 11. tom. 7. cap. 4.* §. *78. & seq. &* §. *82.* " ivi " Quando in Literis expressum, " ut, *a vista*, idest incontinenti, absque ulla procrastinatione fieret " solutio; tunc, ea denegata, extemplo interponenda est Protestatio: sin vero in Literis certus solutioni reperiatur præfixus " dies, verbi gratia ad 2. 3. 4. vel 8. dies; tunc, iis præterlapsis, solutio intra spatium 24. horarum facienda, *aut protestandum*, ne forte per ulteriorem dilationem Procurans damnum incurrat " & §. *84.* " ivi " Hinc valde necessarium est Literarum " Cambialium non acceptatarum Protestationem tempestive interponere, sive Cambium spectet ad Præsentantem, sive ad alium " quemcumque " *Scaccia de Commercio, & Cambio* §. *2. Glossa 5. num. 8.*, *Rocco respons. 5. num. 7. e 8.*, *& respons. 8. num. 1. e 2.*, *Phoonsen chap. 16.* §. *4.* " ivi " Avant qu'on puisse faire " protester une Lettre de Change faute de payément, on doit en " demander le payément: ce, qui se fait par le Porteur même,

„ par son Commis, ou par quelqu'autre en son nom; & si l'Ac-
„ cepteur ne paye pas, on fait protester solemnellement par un
„ Notaire, ou autre personne autorisée pour cela, en presence de
„ deux témoins „ & §. 5. „ ivi „ La démande du payément des
„ Lettres de Change payables en Banque dans les Villes, où il y
„ en à d'établies, se devroit faire tout au plus tard au dernier
„ jour de faveur d'assez bonne heure, pour que l'Accepteur eut
„ encore le tems de payer „, *Du Puy cap. 14. §. 2.* „ ivi „
„ Per questo, in mancanza di pagamento alla scadenza delle Let-
„ tere, sono i Presentanti obbligati, per sostenere le loro ragio-
„ ni, a fare i Protesti dentro il tempo prescritto dagli usi rispet-
„ tivi de' luoghi, ove le medesime Lettere sono pagabili, „ *Poi-
thier du Contract de Change chap. 5. sect. 2. num. 133. vers. Soit &c.*
„ ivi „ Soit que la Lettre ait été acceptée, soit qu'elle ne l'ait
„ pas été, soit qu'elle ait été déjà protestée faute d'acceptation,
„ soit qu'elle ne l'ait pas été, le Porteur de la Lettre doit, comme
„ il a dejà été dit supra *num. 83.*, se présenter à l'échéance à
„ celui, sur qui elle est tirée, pour en recevoir le payément: &
„ en cas de réfus de payer, il doit faire constater ce réfus par
„ un acte de Protest, & dénoncer ensuite, & poursuivre en ga-
„ rantie les Tireurs & Endosseurs dans les tems prescrits par
„ l'Ordonnance de 1673. „ *il Casaregi nel Cambista Instruito cap.
6. §. 14.* „ ivi „ E primieramente si deve sapere, che la più co-
„ mune, e più vera opinione de i Dottori vuole, che il Presen-
„ tatore della Lettera, o sia egli l'immediato creditore del Cam-
„ bio, o sia Procuratore, o Adjetto al pagamento, o sia vero Ces-
„ sionario, o Giratario, sia tenuto non solo a rendere notificato
„ lo Scrivente, o il Remittente tanto della denegata accettazione
„ della Lettera, o del denegato pagamento, quanto ancora a fa-
„ re il solito Protesto, ed inviarlo allo stesso Scrivente, o al det-
„ to Creditore, acciocche questi lo possa fare avere allo Scri-
„ vente; ed ambedue possano provvedere in tempo al loro inte-
„ resse, ed agire per il loro rilievo; „ e §. *20. e 21.* „ ivi „ Es-
„ sendo ora dunque il Presentatore tenuto a fare le suddette di-
„ ligenze, non basta che egli porga solamente la pura notizia

„ della denegata accettazione, e pagamento; ma si richiede, che
„ egli mostri ancora l'adempimento di tali diligenze, per le qua-
„ li fra i Mercanti suppliscono e servono solamente i suddetti
„ Protesti, *Ferrara &c.*; anzi fra i Mercanti, secondo il loro uni-
„ versale stile, la prova di tali diligenze si dee mostrare solo per
„ mezzo de' suddetti Protesti, *Du Puy d. cap. 14. num. 21.*, i
„ quali non pur debbono servire per indennizzare il Presentatore
„ della Lettera, ma gli altri ancora, a' quali si devono mandare,
„ perchè eglino co' medesimi Protesti facciano costare di tali di-
„ ligenze, affine di potere agire per la loro sicurezza, o rilievo,
„ contro gli altri obbligati a loro favore; e perciò anche per que-
„ sto reflesso sono in oggi necessarj, poichè senza tali Protesti
„ non sarebbero sentiti, nè potrebbono dagli altri avere il loro
„ rilievo: *noi nel d. disc. 54. n. 47.* „ e così fu deciso nella *Li-
burnen. Literarum Cambii 27. Martii 1752. avanti la b. m. del fu
Sig. Auditore Donato Redi al §. Hanc autem negligentiam &c.*

L' Accettante è sempre obbligato, malgrado l'omissione del Protesto

§. 3. L' oggetto dunque di conservare il regresso contro gli Autori del Cambio, è l' unico motivo, che induce la necessità di cavare il Protesto di non pagamento; poichè, se si trattasse di dovere unicamente agire contro l' Accettante, sarebbe inutile un' atto simile, per la ragione che, essendo egli obbligato a pagare la Cambiale in forza della sua accettazione, l' atto del Protesto non accresce forza alla di lui già contratta obbligazione, come insegnano il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 1. in fine* „ ivi „ Licet Acceptans, etiam omis-
„ sa Protestatione, teneatur „ *&* §. 2. „ ivi „ Ex quo sequitur
„ Cambia ab ipso Scriptore solvenda non indigere hac Prote-
„ statione, nisi quod regressum conservari debet, si alteri in-
„ dossata fuerint „ *Phoonsen chap. 10. §. 20.* „ ivi „ Bien que
„ celui, sur qui une Lettre de Change est tirée, l'ait acceptée,
„ le Tireur demeure toujours engagé & obligé; mais l'Acce-
„ pteur l'est, & le demeure absolument jusqu'au payément
„ effectif de la Lettre, sans qu'aucune revolution de tems, ni
„ aucune négligence de celui, qui en doit recevoir le payé-
„ ment, l'en puissent exempter; & en cela l'Accepteur est plus

„ étroitement obligé, que le Tireur: *car si la Lettre n'est pas pa-*
„ *yée dans les jours de faveur, & que le Porteur neglige de la*
„ *faire protester faute de payément; il perd par sa negligence le*
„ *droit, qu'il avoit sur le Tireur; mais non pas celui, qu'il avoit*
„ *sur l'Accepteur* „ *Pothier du Contract de Change chap. 5. sect. 2. art. 1. §. 1. num. 136. vers. C'est pourquoi &c.*, *e Casaregi Cambista Instruito cap. 6. §§. 50. 51. e 52.*

Il Portatore è obbligato a rimettere il Protesto per la prima Posta al suo Remittente.

§. 4. Fatto il Protesto, deve il Possessore della Lettera rimettere al suo Remittente la Lettera originale, ed una copia autentica del Protesto; e in caso tale compete ad esso, purchè abbia ricevuta la Cambiale con titolo oneroso, il diritto di rivalersi contro il suo Autore dell'importare della Lettera, spese di Protesto, del Ricambio, porti di lettere, senserie, provvisione, ed altro, conforme abbiamo fissato agli *Artic. XVI. XVII. e XVIII.* della *II. Parte*, e nelle *Annotazioni* ai medesimi, e come inoltre insegnano il *Franck. Instit. Juris Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 11. §. 1.* „ ivi „ Quoties Literæ Cambiales cum Prote-
„ statione revertuntur, earum nomine locus est regressui adver-
„ sus Auctores: qui est actus, quo Dominus Cambii, cum legi-
„ tima Protestatione reversi, a suo, ac singulis præcedentibus Au-
„ ctoribus juxta ordinem sibi satisfieri postulat „ *Phoonsen chap. 19. §. 3.* „ ivi „ La coutûme est, que le Porteur d'une Lettre de
„ Change protestée faute de payément, la renvoye, & a son
„ recours sur celui, qui la lui a remise, soit qu'il en soit le
„ prémier Donneur, ou un Endosseur; mais en cas, que ce-
„ la soit tombé dans des mechants affaires, ou qu'il se soit
„ absenté, le Porteur peut s'adresser à un Endosseur précedent,
„ ou au Tireur même, pour être rembourssé du Rechange, &
„ le contraindre de le payer „ *& §. 4.* „ ivi „ Le Porteur d'u-
„ ne Lettre de Change protestée faute de payément, qui en
„ exige la restitution de celui, avec qu'il l'a negociée, ou de
„ celui, qui la lui a remise, n'est pas obligé d'en prendre le
„ payément par transport sur un Endosseur précedent, ni sur le
„ Tireur, mais il a droit de s'en prendre, & de s'en tenir à
„ son homme, qui est obligé de la rembourser, & celui-ci a le

„ même

„ même droit sur le sien, & ainsi de suite jusqu'au Tireur, ou „ à l'Accepteur „ *&* §. *6. &* §. *7.*, *Casaregi nel Cambista Instruito cap. 5.* §§. *26. e 27.* „ ivi „ Questi Protesti si devono de „ jure levare, e mandare subito in quei medesimi tempi respet„ tivamente, che le Lettere si doveano accettare, o pagare, e „ non furono accettate, nè pagate, per le ragioni dette di „ sopra nel caso della presentazione, e come ho fermato nel „ mio *discorso 54. tomo 2. de Commercio*, e puntualmente *il Lupo* „ *cap. Naviganti de Usuris* §. *2. num. 62. vers. Verum si deco-* „ *queret*, *Scaccia de Commercio* §. *2.*, *Glossa 5. num. 246. e 326.*, „ *Mans. consult. 127. num. 28.* In quelle Piazze però, ove sono „ gli Statuti particolari, si doveranno attendere le loro disposi„ zioni, come ho altresì pienamente mostrato nel d. mio *disc.* „ *54. num. 51. e 52.*, nel qual luogo si è stabilito, che si deb„ bono, intorno alla forma e tempo di tali Protesti, attendere „ gli Statuti di quei luoghi, dove si debbono pagare le Lette„ re, *Du Puy de Art. Liter. Camb. cap. 7. num. 3. & cap. 14.* „ *num. 2.* „

§. 5. In *Livorno* poi una simile regola è particolarmente prescritta dal §. *1. de i Capitoli del 1674.* „ ivi „ Primo: che le „ Lettere di Cambio accettate, devino essere effettivamente paga„ te subito dopo scadute, o al più tardi, se il Creditore se „ ne contenta, nell' ultimo giorno di lavoro avanti quello del„ la spedizione per il luogo, ove si deve avvisare l' imborso: „ in difetto sia tenuto il Creditore consegnarle l' istessa sera al „ Notaro, e farne fare il Protesto, *per aver comodo di aggiu*„ *starsi nel giorno delle spedizioni delle partite protestate* „ il che significa per l' oggetto di prendere per la prima Posta la sua rivalsa contro il Remittente, secondo l' interpretazione data a questa Legge Municipale dall' uso di *Livorno*, di cui fecero amplissima testimonianza i Negozianti di questa Piazza nell' allegata Causa fra il Sig. Gio. Cambiaso di Domenico, e i Sigg. Gio. Gio. Du Four, e Ragueneau Marchà e Compagni in atti di num. 541. del 1765.

Legge Municipale di Livorno.

ARTICOLO VII.

Non si ammette in Giudizio altro rimedio contro il dovere di pagare una Cambiale scaduta, che quello della compensazione col Possessore della Lettera, mediante altro credito ugualmente liquido e certo.

ANNOTAZIONI.

Deriva in Toscana questa regola dal Gius Municipale.

§. 1. IN *Toscana*, e conseguentemente anche in *Livorno*, deriva questa regola dalla disposizione dello *Statuto di Mercanzia lib. 2. rubr. 4.* „ ivi „ E le Lettere di Cambio, quando sono state accettate, e non pagate, e passato il termine di quelle, abbiano l' esecuzione *de facto* contro l' Accettante „ *e al* §. *3.* „ ivi „ E nell' esecuzione delle cose soprascritte, o alcuna di quelle, „ non possa opporsi, se non di fine, *compensazione*, o pagamento „ in conformità della quale, fu così deciso dal fu *Auditore Giuseppe Casaregi nella Liburnen. Literarum Cambii del 2. Giugno 1721.* §. *15. e seq. riportata la dec. 111. dopo il di lui Trattato „ Il Cambista Instruito.* „

Uso di Livorno.

§. 2. Lo stile in fatti, che si pratica in *Livorno* ne i pagamenti delle Cambiali, quello si è, che i Cassieri adunati alle loro *Stanze*, ove seguono i pagamenti predetti, si fanno fra loro de i reciproci assegni di crediti di Cambiali, o altri crediti, che si compensano nell' atto, mediante il passaggio delle respettive ricevute, e con un brevissimo carteggio, che si fa fra loro *in arena*, come abbiamo altrove avvertito, e singolarmente al §. 5. delle *Annotazioni* all' *Articolo V.* della *Prima Parte.*

§. 3. La ragione di questa regola si è da noi amplamente discussa e provata negli *Articoli XI.* e *XII.*, e loro *Annotazioni* della *Seconda Parte.*

ARTICOLO VIII.

QUalunque deposito d'importare di Cambiale, fatto dall' Accettante per esimersi dal pagamento, non impedisce l'azione, che ha il Possessore della Lettera per farsela pagare: a meno che non sia autorizzato dal sovrano comando.

ANNOTAZIONI.

§. 1. POsta l' obbligazione sacrosanta nell' Accettante di pagare l' importare della Cambiale accettata alla scadenza, ne segue per legittima conseguenza, che non debba esservi alcun rimedio Legale capace a sottrarlo da questo impreteribile dovere.

Non vi è rimedio, che liberi l' Accettante dal pagare.

§. 2. In fatti, se sacrosanta non fosse una simile obbligazione, e che un' Accettante aver potesse qualche rimedio da procrastinare l' esecuzione di un tal pagamento, resterebbe sconvolto il buon' ordine del Commercio, ed esposto il credito de i Negozianti a soffrire de i notabili detrimenti, se non potessero far capitale sicuro e invariabile dell' importare delle Cambiali accettate, al momento delle loro scadenze; poichè un tal disappunto potrebbe facilmente esporli al caso di non poter supplire ai proprj impegni, e mancare anche di credito, malgrado la forza, ed i capitali occorrenti, e proporzionati a far fronte agl' impegni.

Ragione della regola.

§. 3. Da questo principio deriva quell' estremo rigore, con cui in tutte le Piazze di Commercio vien garantita l' esigenza delle Cambiali, e di cui si è latamente parlato agli *Articoli XII.* e *XIII* della *Seconda Parte*, e nelle loro respettive *Annotazioni*.

§. 4. Qualunque deposito pertanto, che non sia libero, ma condizionato, non equivale al pagamento, *Bartol. in L. Item §. Cui paratus ff. Quib. modis pignus, vel hypoth. sollat., Alexand. cons. 75. num. 8. lib. 7., Cravett. consil. 166 in principio, Tusch. Littera D. conclus. 201. per tot., Sabelli Summa ad verb. Depositum num. 14., Rot. Rom. cor. Cavalerio dec. 156. num. 5., & in recent.*

Il deposito condizionato non fa pagamento.

decis. 158. num. 3 part. 3. „ ivi „ Quia deponere non est solve-
„ re &c. Denique fuit dictum, depositum non suffragari, quia non
„ fuit liberum, sed ea lege, quod solveretur cui de jure: quod
„ erat per indirectum subvertere partem Sententiæ &c.; *quando*
„ *autem depositum non est liberum, tunc nullius est momenti* „ *&*
decis. 158. num. 8, & decis. 234. num. 12. e 13., part. 8. &
decis 462. num. 7. e 10. part. 9. tom. 2. E perciò dietro questo
principio, se il deposito non è libero, non sottrae l'Accettante
dall' azione del Possessore della Lettera, e conseguentemente dall'
esecuzione parata alla medesima competente.

E perciò, se non è deposito libero, non sottrae l'Accettante dalla sua obbligazione.

§. 5. Qualora però l'Accettante avesse ragioni particolari contro il Traente, o contro alcun' altro degl' Interessati nella Cambiale, da esperimentare per l'effetto di assicurare il suo credito contro l'importare della medesima; in tal caso ricorre egli al Trono Sovrano, e implora la grazia di poter depositare, la quale ordinariamente si accorda dalla *Reale Consulta* di Firenze, che è il *Tribunale di Grazia, e di Giustizia* del Gran-Ducato, come notò *l'Auditor Conti tom. 2. decis. tit. 5. de Signatura Libellorum supplicum gratiæ & justitiæ, ejusque Consiliarus* §§. *91. 92. 93. e 94.* Ottenuta tal grazia, l'Accettante deposita l'importare della Cambiale, notifica il deposito al Possessore della medesima, e successivamente introduce il suo Giudizio sulle di lui pretensioni: Giudizio, che è, e deve essere sommario, e brevissimo, per corrispondere alla natura del deposito, che, come importare di una Cambiale, deve al più presto essere liberato a favore o dell' uno, o dell' altro de i Litiganti.

Avendo giuste ragioni da depositare, convien farsi autorizzare a ciò dal Sovrano.

ARTICOLO IX.

IL deposito dell' importare di una Cambiale impedisce l'esecuzione parata, quando contestualmente al medesimo si provi il fallimento del Traente, onde rimanga il dubbio, e l'esame da farsi, se questo abbia preceduto l'accettazione, o ssivero sia posteriore alla medesima.

ANNOTAZIONI.

§. 1. Si è fissato all' *Art. XIII.* della *Seconda Parte*, e nelle sue *Annotazioni*, che generalmente parlando è una regola del Gius Cambiario (§. 1. delle *Annotazioni* al d. *Art. XIII.*), e specialmente in Livorno, che, allorquando la pubblicazione del fallimento del Traente precede l' accettazione della sua Tratta, resti questa invalida ed inefficace.

Il fallimento del Traente precedente all' accettazione rende invalida la medesima.

§. 2. Giungendo pertanto nella Piazza, ove deve pagarsi la Lettera, la notizia del fallimento del Traente, prima che l' importare di essa sia stato pagato: o l' Accettante ha documenti sicuri da provare un tal fallimento; ed in caso tale deve adire il Giudice, provare gli estremi occorrenti, e farsi assolvere dal pagamento: o le prove del fallimento non sono sicurissime, ma si riducono a pubblica voce; ed in tal caso il deposito sottrae l' Accettante dalle persecuzioni del Possessore, nonostantechè sia condizionato, per stare a disposizione di chi di ragione (§. 11. delle *Annotazioni* al detto *Art. XIII.* della *Seconda Parte*.)

Diritto, che ne deriva a favore dell' Accettante.

§. 3. La ragione di questo caso si è, perchè, nascendo un giusto motivo di dubitare, se l' accettazione sia valida, o invalida; deve quindi sospendersi la tradizione dell' importare della Lettera alle mani del di lui Possessore, potendo con ciò arrecarsi pregiudizio all' Accettante, se egli avesse acceduto ad un simile impegno senza fondi del Traente, e a semplice titolo di buona fede; o sivvero alla massa de i Creditori del Traente, ai quali, e non già al Possessore della Lettera spetterebbe quel capitale, stante l' invalidità dell' accettazione, da cui non può egli altrimenti ricevere alcun titolo per essere preferito sopra quei fondi. Oltre di che, potendo anche darsi, che il Portatore non sia, che un semplice Adietto a procurare il pagamento della Lettera; se ciò fosse vero, ne seguirebbe che, pagandosi ad esso l' importare della medesima, si defrauderebbero i Creditori del Traente di un capitale ad essi spettante, per farlo passare nelle mani dello stesso Traente, in frode della giustizia, e de i suoi Creditori.

Ragione di ciò

Necessità della grazia sovrana per il deposito anche in questo caso.

§. 4. Tutte queste diverse azioni e ragioni, che possono aver luogo, verificandosi la voce del fallimento del Traente, rendono più che giusto il deposito; ma anche in questo caso, a meno che non sia sicura e provabile in instanti la seguìta decozione del Traente, deve in Livorno ricorrersi alla Reale Consulta per essere autorizzati a tal' atto: essendo massima costante nel Tribunale di Livorno, che qualunque deposito condizionato non esima l' Accettante dall' esecuzione parata, che il Portatore può esercitare contro di lui, e di non essere perciò il Giudice autorizzato a trattenere il corso delle Cambiali per qualunque siasi ragione, che possa assistere l' Accettante.

Esempio singolare.

§. 5. E' così radicata una simile massima nel Tribunale di Livorno, che, malgrado la circostanza di derivare l' eccezione, che si adduce per non pagare, dal ventre istesso della Lettera, si accorda nonostante l' esecuzione. Ritornata in fatti in Protesto una Cambiale ceduta dal Sig. Pietro Giacomo Jaume, pubblico Negoziante Banchiere nella Piazza di Livorno, al fu Sig. Abram Soria, anche esso Pubblico Negoziante Banchiere in detta Piazza, per la ragione che, essendo stata equivocata la calcolazione, il Trattario non volle nè accettarla, nè pagarla per quell' intera somma, che era espressa nella girata del Sig. Jaume (come abbiamo referito ai §§. 13. e segg. delle *Annotazioni* all' *Art. VIII.* della *Seconda Parte*) il Sig. Jaume recusava per tal ragione di pagare l' intero importare del ritorno, giacchè imputava a colpa del Portatore (della di cui mancanza doveva esser responsabile il Sig. Abramo Soria di lui Autore) il non aver voluto ricevere dal Trattario quella somma, che egli voleva, e che era la massima parte dell' importare della Lettera, come il tutto costava dall' atto medesimo del Protesto, che si esibiva dal Sig. Soria Attore per la repetizione del ritorno della Cambiale in questione. Tutto ciò non ostante, *l' Illustrissimo Sig. Auditore Giuseppe Francesco Pierallini, in quel tempo Auditor Vicario di Livorno*, accordò al Sig. Soria contro il Sig. Jaume la domandata esecuzione, come apparisce dai qui allegati Atti *di num. 370. del [illegible], del detto Tribunale di Livorno.*

ARTICOLO X.

IL fallimento del Possessore della Lettera obbliga l' Accettante a depositare l' importare della medesima al momento della scadenza, acciò dal Giudice, che soprintende al Patrimonio del Fallito, ne sia disposto a favore di chi di ragione.

ANNOTAZIONI.

§. 1. AL §. 9. delle *Annotazioni* all' *Articolo X.* della *Prima Parte* si è stabilito per regola, che, se dopo avere un Traente consegnata la Lettera al Prenditore, e prima di ricevere da questi il dovuto Cambio, o sia il prezzo convenuto per la detta Cambiale, venisse a fallire il Traente medesimo; non deve altrimenti pagarli il detto Cambio, ma deve quello depositare a favore di chi di ragione nel Tribunale competente del fallimento. Per l' istessa ragione, seguendo la stessa sventura al Possessore della Lettera, o sia al Padrone del Cambio; non deve il Trattario pagare altrimenti a lui la Cambiale, ma quella deve depositare.

§. 2. La ragione di questa regola si è, perchè, siccome al momento della scadenza della Lettera il Possessore della medesima non è più *sui juris*, essendo morto civilmente; così non è egli altrimenti persona legittima ad esigere quel capitale, o questo spetti al suo Patrimonio, o sivvero al Remittente, come, seguendo i Testi nella *L. Item si unus ff. de Receptis Arbitris &c.* „ ivi „ Item si unus ex Litigatoribus bonis suis cedat, *Julianus* „ *lib. 4. Digestorum* scribit non esse cogendum Arbitrum senten- „ tiam dicere; *cum neque agere, neque conveniri possit* „ ove il *Voet num. 20.* §. *Eademque &c.* „ ivi „ Eademque servantur, si al- „ terutet Compromittentium bonis cesserit, atque ita in locum „ ejus subintrarint Creditores, cum ipse Compromittens post ces-

Ragione della regola.

» sionem nec agere possit, nec conveniri, *L. Item &c.* imo pro » mortuo habeatur argum. §. *antep. & penult. Instit. de Societate*, » ut proinde per hæredes defuncti, aut cedentis Creditores, re- » novatio Compromissi facienda sit „ e nella *L. Qui bonis ff. de Cessione bonorum* fermò lo *Stracca de Decoctor. Pars Tertia num. 14.* » ivi » Non ignoro Decoctorem, qui bonis cesserit, nec » agere, nec conveniri posse », lo ha più volte deciso la *Ruota Romana*, e singolarmente nella *dec. 226. num. 11. part. 4. diversf.*, *coram Seraphino decis. 794. num. 17.* » ivi » Tamen, quia Foro » cesserat, agebatur tunc principaliter de præjudicio' Creditorum; » ipse vero habebatur tamquam si in humanis esse desiisset propter » decoctionem » *& in Adnotat. ad dec. 9. part. 3. recent. num. 154.* » ivi » Videmus etiam Jura adeo in miserabili statu habere » decoctos, ut ipsis mortuis æquiparent, » e conforme in Toscana prescrive lo *Statuto di Mercanzia di Firenze lib. 2. rubr. 1. de i Cessanti, e Fuggitivi*, e più specialmente *la Legge* contro i Falliti del 20. *Aprile 1582.*, e fu deciso nella *Florentina Pecuniaria 17. Maji 1746. cor. Aud. Joanne Meoli*, *la XXIV. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano sotto num. 30.* » ivi » Questi atti del » Padre, presi in forza di una cessione fatta a' Sigg. Compagni e » Libri, sarebbero stati inattendibili, come fatti da un debitore in » stato d' insolvenza, refugiato, e sotto il concorso; quale, siccome „ perde l' amministrazione del suo Patrimonio, nè può più vali- » damente disporre in pregiudizio de' suoi Creditori; così non » può volontariamente, e spontaneamente cedere, anzi nemmen » confessare, come promiscuamente della cessione, e della con- » fessione scrissero *Noguerol. allegat. 16. num. 10.*, *Cyriac. Con- » trov. 546. num. 99.*, *Costa de Ratione Rata quest. 70. n. 6.*, *Olea » de Cession. Jur. tit. 2. quest. 1. in exord. §. Si igitur dubitari, in „ fine*, *de Franchis dec. 55. n. 2.*, *Angel. de Confessis lib. 1. quest. „ 1. limit. 6. n. 44. & seqq.*, *e più latamente lib. 2. quest. 71 „ num. 14. & seqq.*, *Salgado Labyrinth. Creditor. part. 1. cap. 14. „ num. 20. e 21.* „

Autorità a favor della regole.

§ 3. Nelle circostanze poi del caso lo stabilirono magistralmente il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect 5. tit. 2. §. 4.*

„ ivi „

ı „ Viceversa concursus exigit nomina Debitori obærato debi-
„ e il *Du Puy cap. 13. §. 6.* „ ivi „ Sopra si è posto co-
ıo regola generale, che per esigere il pagamento della Lette-
. di Cambio è necessario, che questa sia pagabile o per il
nore di essa, o per l'ordine, o sia girata, o per la cessio-
e, ovvero per la Procura di quello, al quale è pagabile:
ıa quella regola patisce un' eccezione, cioè, quando quello,
cui la Lettera è pagabile, è fallito. I Deputati de' suoi Cre-
itori, o quello, per conto del quale è stata rimessa, possono
er autorità del Giudice ottenere facoltà di esigerla.

Uniforme alle Disposizioni degli Stati di Sardegna, e Piemonte.

§. 4. Gli Statuti Municipali di alcune Piazze Mercantili han-
anche prescritta una simile regola particolarmente Si con-
ɔ fra queste le Piazze negli Stati di S. M. il Re di Sardegna,
le quali è particolarmente ordinata una simile regola, *livr. 2.*
16. chap. 3. §. 31. „ ivi „ Si le Porteur de la Lettre de
hange est notoirement failli, celui, qui la doit payer, en étant
nformé, suspendra le payément, quoiqu'il eût déjà accepté
ı Lettre; il sera cependant tenu de déposer la somme, si on
ɔ requiert, pour être ensuite délivrée à qui de droit. „

Simile a Massa

§. 5. Lo stesso prescrive *il Regolamento per le Cambiali di*
[illegible] e Carrara al §. 52. „ ivi „ Altro titolo per non pagare
ına Cambiale accettata può essere il fallimento del Possessore
lella medesima, seguito nel tempo intermedio tra l'accettazio-
ıe, e la scadenza; nel qual caso dovrà il Trattario depositare
a valuta della Lettera nel Tribunale, che soprintenderà al fal-
imento, perchè ne disponga come di ragione. „

ARTICOLO XI.

*IL giorno, in cui scade il pagamento di una Cambia-
, ancorchè questa non sia stata accettata, deve il Por-
tore presentarsi nuovamente al Trattario per richieder-
cne il pagamento; quale ottenendo, deve ancora farsi*

rimborsare delle spese del Protesto per la denegata accettazione. Venendogli poi recusato anche il pagamento, deve il Portatore cavar nuovo Protesto di questo secondo rifiuto, e trasmettere al suo Remittente per il primo Corriere l'atto di detto Protesto unitamente alla Lettera originale.

ANNOTAZIONI.

Il Trattario alla scadenza ha diritto di pagare, non ostante la recusata accettazione.

§. 1. SI è provato all'*Articolo XXXII.* della *Seconda Parte*, e nelle *Annotazioni* al medesimo, che il Trattario è in diritto di pagare la Lettera alla scadenza, malgrado l'avere egli recusata l'accettazione della medesima, allorchè gli fu presentata per accettarla.

E da ciò nasce l'obbligazione, di cui si parla in questa regola.

§. 2. Posto questo diritto nel Trattario, diventa un'obbligazione del Portatore il presentare nuovamente al primo alla scadenza quella medesima Lettera, di cui n'è stata recusata l'accettazione, affinchè, se gli piace, possa egli pagarla. Così in fatti argomentano *Pothier chap. 5. §. 5. num. 131 vers. Le Porteur &c.*, *Phoonsen chap. 17. §. 9.* „ ivi „ Le Porteur d'une » Lettre de Change protestée faute d'acceptation, qui n'a pas » été acceptée S. P. par personne, peut en demander le payé» ment à l'échéance à celui, sur qui elle est tirée; & s'il ré» fuse de la payer, il doit la faire protester faute de payément » dès le prémier jour de faveur, & la renvoyer avec le Pro» test „ *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 3.* » ivi „ Quoad Cambia vero, quorum nomine ob deficientem ac» ceptationem interposita fuit Protestatio, eadem iteranda est, » quoties Literæ Cambiales ad terminum usque retentæ fuerunt. »

La quale ha luogo [illegible] è [illegible] accettata per onore di alcuno.

§. 3. Questa regola ha luogo non solamente nel caso, che la Lettera sia stata protestata di non accettazione senza l'intervento di alcuna onoranza; ma anche nel caso, che un Terzo nell'atto del Protesto di non accettazione fosse intervenuto ad onorare la Lettera, e ad accettarla per onore di alcuno degl'interessati nella medesima, come abbiamo provato al suddetto *Articolo XXXII.* della *Seconda Parte*, e sue *Annotazioni*.

§. 4. Volendo il Trattario adempire la commissione del Traente, e pagare alla scadenza quella tal Lettera, di cui aveva negata l' accettazione, deve reintegrare il Portatore, o chi avesse accettato per onor di firma, delle spese del Protesto, porti di lettere, ed altro, conforme abbiamo stabilito ai §§. *3. e seq.* delle *Annotazioni* al detto *Articolo XXXII.* della *Seconda Parte*.

Previa la refezione delle spese.

§. 5. Qualora poi, malgrado la nuova richiesta del Portatore, continuasse il Trattario nella resoluzione di non pagare, e ne desse perciò la negativa; deve in tal caso il Portatore reiterare il Protesto, indicandosi in esso l' istanza fatta per ottenere il pagamento, e il rifiuto del medesimo: e deve inoltre il Portatore spedire al suo Remittente l' atto medesimo in forma autentica unitamente alla Cambiale medesima: *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 8* §. *3.*, *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 4.* §. *38.*

E continuandosi il rifiuto di pagamento, deve levarsi il Protesto.

§. 6. In *Livorno* non vi è Legge, che prescriva alcuna particolare disposizione su questo soggetto; ma l' uso inveterato della Piazza si è, che una Cambiale, a cui dal Trattario è stata recusata l' accettazione, o sia stata successivamente accettata per onor di firma da chiunque, o sia rimasta inonorata, si presenta sempre alla scadenza dal Portatore al Trattario per richiedergliene il pagamento; e dopo di ciò, se egli la paga, deve rifare le spese del Protesto, ed altro, all' Accettante onorario (se la Lettera ha ricevuto quest' onore), conforme abbiamo fissato all'*Artic. XXXII.*, e sue *Annotazioni* della *II. Parte*: e al contrario, persistendo nella negativa, il Portatore in tal caso ne cava il Protesto; e, non avendo ricevuta alcuna onoranza, trasmette al suo Remittente la stessa Cambiale coll' atto del Protesto, e prende sul medesimo la sua rivalsa nella forma da noi accennata ai §§. *11. e seguenti* delle *Annotazioni all' Articolo XXX.* della *Seconda Parte*: ma, se per buona sorte si paga da alcun' altro per onor di firma; in tal caso il Portatore consegna alla Persona, che paga, la Cambiale quietanzata, ed a lui rilascia l' incumbenza di rimettere il Protesto, e la Lettera al suo onorato, e di prendere sopra di esso la sua rivalsa.

Uso di Livorno

ARTICOLO XII.

IL Portatore di una Cambiale non può concedere all' Accettante alcun momento di dilazione al pagamento della Lettera, senza caricarsi de i pregiudizj, che ne possono derivare.

ANNOTAZIONI.

Ragioni per la regola.

§. 1. LE ragioni allegate al §. 5. e segg. delle *Annotazioni* all' *Articolo* 1. della *Seconda Parte* militano ancora per stabilire la presente regola, a cui si può aggiungere che, siccome da un momento all' altro può un Negoziante dall' esser buono passare ad essere decotto e insolvente, come avvertono *Rocco de Decoct. Mercator. Notab.* 40. *num.* 119., *De Luca ad Gratian. cap.* 391. *num.* 19., *e il Casaregi de Commercio disc.* 54. *num.* 28., ivi „ Item „ quia Mercatorum negotia sunt magis periculosa, quia Mercatores sunt semper in proximo periculo decoquendi, & *hodie sunt* „ *solvendo, cras vero non* „; così dove è maggiore il pericolo, ivi più cautamente conviene agire, come notano *Capparello resolut.* 47. *num.* 11., *Bonsius in Consil. post Maur. de Fidejussor. part.* 2. *sect.* 10. *cap.* 23. *num.* 26. *vers. Quia similes Mercatores*, *Peri in suo Negoziante cap.* 11. §. *Sia diligente*, *part.* 1., & *Casaregi loc. cit.* „ ivi „ Et ubi majus est periculum, ibi cautius agendum „: lo che ha tanto più luogo, e deve osservarsi nella materia Cambiaria, per ciò, che insegnano *Decius Cons.* 17. *num.* 2. *e* 3., *Bonsius loco cit.* §. 26. *e* 27., *e Casaregi loc. cit.* §. 29. „ ivi „ Et hæc est ratio, propter quam in Commercio exigitur longe „ major diligentia, præsertim in materia Cambiorum, quam in „ cæteris aliis rebus & negotiis. „

§. 2. In fatti anche a norma del *Gius Comune* si considera per un' atto doloso quello di non esigere ciò, che è permesso di riscuotere, *Text. in L. Dolus* 44. *ff. Mandati*, *vel contra* „ ivi „ Dolus est, si quis nolit persequi quod persequi potest, aut si quis non exegerit quod exigere potest „ perlochè la deteriorazione de i

nomi de i Debitori accaduta in tempo, in cui poteva essere già seguito il ritiro del credito, cede a danno di quello, che si era incaricato della esazione, e che poi fosse da lui trascurata, secondo il Testo espresso nella *L. Imperatores 10. ff. de Administr rerum ad Civitates pertinentium* „ ivi „ Item rescripserunt, nominum, quæ „ deteriora facta sunt tempore curationis, periculum ad ipsum „ pertinere „ ove il *Voet* §. 2. *Et si Curator &c*, e nella *L. Periculum 35. ff. Si certum petatur &c.*

§. 3. Seguendo pertanto tali elementari principj, hanno perciò stabilita questa regola, come uno de i Canoni della Giurisprudenza Cambiaria, il *Franck. Institut. Jur. Camb. Lib. 1. sect. 3. tit. 6.* §. *11* „ ivi „ Ultra dies honorarios dilationem concedere „ non licet „ e nella *sect. 4. tit. 1. del d. lib. 1.* §. *25.* „ ivi „ Itaque Dominus Cambii negligens amittit regressum, sive Protestatio„ nem omittat, sive suum Auctorem de adimplemento deficiente „ non reddat certiorem, sive Protestationis Instrumentum haud trans„ mittat. Mandatarius vero ex sua negligentia tenetur Mandanti „ il *Phoonsen chap. 15.* §. *2.* „ ivi „ Le Porteur d' une Lettre de „ Change est obligé d' en demander le payément à l'échéance, & „ il ne doit, ni ne peut accordér aucun délai a l'Accepteur, ou De„ biteur „ & §. *3.* „ ivi „ Celui, qui se charge de retirer le pa„ yément d' une Lettre de Change, soit il Marchand, Caissier, ou „ de quelqu' autre profession, & qui néglige de la faire au jour „ de l'échéance, ou dans les jours de faveur, & qui ne la fait „ pas protester dans le tems qu' il faut, est obligé de payer la per„ te, & le dommage, qui en peut arriver „ e al *Cap. 17.* §. *3.* „ ivi „ „ Dans presque toutes les Places, où l' on négocie en Change, „ il y a des Réglements & des Ordonnances faites pour limiter le „ tems, au quel le Porteur d'une Lettre de Change doit faire pro„ tester faute de payément, pour ne perdre pas son droit sur le „ Tireur, & sur les Endosseurs „ *Du Puy cap. 14.* §. *1.* „ ivi „ „ I Presentanti delle Lettere di Cambio non possono differire di „ esigere il pagamento, senza esporsi ai rischj, che gli Accettanti „ divengano impotenti a pagare, e di non essere ascoltati in cau„ sa di ricorso contro quelli, che sono obbligati per il Cambio;

» perchè la trascuraggine in domandare il pagamento è un dolo, » per cagione del quale sono tenuti a rispondere per tutti gli ac- » cidenti, che possono seguire „ *Scaccia de Comm. & Cambio* §. 2. *Gloss.* 5. *quæst.* 10. *num.* 325., *Gaitus de Credito cap.* 11. *tit.* 7. §. 2413., *Heinneccius Elem. Jur. Camb. cap.* 6. §. 8. » ivi » Præsentans » cambiali actione proprie non tenetur, attamen, si sit Remitten- » tis Mandatarius, & in offerendo, exigendoque Cambio negligen- » tius sese gesserit, a Remittente recte convenitur actione Manda- » ti ad damnum omne, culpa sua datum, resarciendum. » *Po-* » *thier chap.* 5. *sect.* 1. §. 6. *num.* 156. *e* 157., *il Casaregi nel Cam- bista Instruito cap.* 6. §. 26. *e seguenti*, *e nel Disc.* 92. *de Com- mercio* §. 15., e fu finalmente deciso *dalla b. m. del fù Sig. Audi- tore Donato Redi nella più volte allegata Liburnen. Literarum Cam- bii* 27. *Martii* 1752. §. *Hæc actio &c. vers. Cumque culpa &c.*, & §. *Hanc autem negligentiam &c. vers. Id quod non levem &c.* » ivi » » Inest quippe de jure obligatio Possessori Literarum Cambii, sta- » tim, vel citius quam fieri possit, instandi pro illarum exactione; » negligentiamque suam in exigendo toties ostendit, quoties la- » bi sinit tempus solutioni præfissum, *Constantinus ad Stat. Urb. &c.* » quo fit, ut, si mora debitoris in solvendo, ejusdemque Possesso- » ris in exigendo pendente, illius decoctio superveniat, Auctor om- » nino liberetur, totumque periculum & damnum ad eum spectet, » qui Mandatum susceperat ad exigendum, quive dilationem con- » cessit ad solvendum, ut passim observat *Mansius &c.* » e prima di lui era stato deciso dall'*Auditor Conti*, come rilevasi dalla *Decis. Florent.* 41. *tom.* 1. §. 24. 25. *e* 26.; *e al* §. 27. *conclude*, » ivi » » Periculum enim nominis, etiam dati pro solvendo, vergere de- » bet in damnum ejus, cujus culpa deterius factum est » e la *Rota Romana cor. Ratta nella Romana Literarum Cambii del* 5. *De- cembre* 1724. *riportata dal Casaregi nel discorso* 190. *de Commercio num.* 19. *e* 20., & *Fontanell. decis.* 124. *num.* 18. & *seqq.*

§. 4. Concludendo pertanto si stabilisce, che, se un Portatore di Cambiale negligente nell'esigere, o nel cavare il Protesto, o nel rimetterlo al suo Autore, e il Padrone del Cambio, perde egli per *la sua* negligenza quel diritto di regresso, che le Leggi gli

accordano contro gli Autori della Lettera; e, se non è che un semplice Procuratore del Remittente, si costituisce egli debitore di tutti i danni e pregiudizj arrecati alla Lettera con la sua negligenza, potendo esser perseguitato dal Remittente predetto coll' azione *Mandati*, conforme conclude il *Franckz. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1. §. 25.* riportato di sopra al §. 3. di queste medesime *Annotazioni*.

§. 5. Questa regola generale è anche prescritta dagli Statuti particolari delle Piazze Mercantili. In fatti, che così si usi nella Piazza di *Roma*, ce lo attesta il *Constantino ad Statut. Urbis adnot. 26. §. 162.*, e il *Card. De Luca de Cambiis disc. 21. num. 4.*

Uso di Roma.

§. 6. Che lo stesso debba osservarsi nel Regno di Napoli, lo prescrive la *Prag. 6. §. 4. de Literis Cambii*, la quale impone al Portatore il peso di cavare il Protesto di non pagamento nel corso di quattro giorni dopo quello, in cui si matura la scadenza della Lettera: lo che non facendosi, resta privo del regresso contro il suo Remittente, secondo ciò, che riporta *Carlo De Luca ad de Franchis in observat. ad decis. 103. num. 1.* „ ivi „ Aliter est de jure Regni; quia, maturato usu, » Creditor post quatuor dies tenetur facere Protextum, ex *Pra-* » *gmat. 6. §. 4. de Liter. Camb.*, alias non potest habere re- » gressum contra Scribentem.

Uso di Napoli

§. 7 La medesima regola è stabilita per uso delle Piazze negli Stati di dominio di S. M. il *Re di Sardegna*, secondo ciò, che prescrive il *Codice Carolino livr. 11. tit. 116. chap. 3. §. 22.* „ ivi „ Si le Porteur d'une Lettre ne fait pas ses di- » ligences pour en exiger le payément au terme contenu en » icelle, ou fixé par l'usage de la Place, où elle est paya- » ble; la somme destinée pour la payer demeurera entiérement » à son péril & risque, & il n'aura plus de droit contre au- » cun de ses Autteurs, mais seulement contre le Tireur, au » cas que celui-ci ne prouve pas d'avoir fourni le fond pour » acquitter la dite Lettre „

Uso degli Stati del Re di Sardegna.

§. 8. Il *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara del 1782. al §. 55* comanda la medesima disposizione „ ivi „ Mancando il Portatore ad alcuna delle suddette diligenze, deve „ egli esser tenuto alla sodisfazione di tutti i danni, che possono derivare dalla sua negligenza, a favore di chi restasse „ colla medesima dannificato . „

Uso di Massa e Carrara.

§. 9. L' uso di *Genova* è uniforme in genere (benchè differisca in specie rapporto al numero de i giorni di favore) alla regola, che in quest' *Articolo* si stabilisce, a forma dello *Statuto Civile di quella Città lib. 4. cap. 1 de Camb.*, conforme riporta il *Turre de Cambiis disput. 11. quaest. 10. §§. 29. e 30.*

Uso di Genova.

§. 10. Che tale sia la Disposizione Municipale di *Amsterdam*, lo attesta il *Phoonsen chap. 17. §. 2.* „ ivi „ Le Porteur „ d'une Lettre de Change n'a aucun droit sur le Tireur, ni „ sur les Endosseurs, lorsqu'il ne peut pas prouver, qu'il a demandé le payément de la Lettre dans le tems, qu'il faloit, „ & que le Protest a été fait avant, que les jours de faveur „ fussent expirèz . „

Uso di Amsterdam.

§. 11. Si osservano le medesime regole anche nella Piazza d' *Anversa*, a forma di quanto dispone l' *Ordinanza* di quella *Città ai §§. 9. 10. e 11.*

Uso d'Anversa.

§. 12. Il *Regolamento di Carlo VI. del 16. Luglio 1725. al §. 14.* dispone „ ivi „ Perciò tutte le simili Lettere di Cambio non pagate dovranno nel suddetto tempo (cioè dopo „ scorsi i giorni di favore) essere protestate ; ma, se in questo „ tempo la Protesta non si facesse fra 24. ore seguenti, allora „ il Proprietario della Lettera non potrà prendere il suo regresso ad altro, se non se al solo Accettante . „

Uso di Vienna, e Stati Austriaci.

§. 13 Prescrive questa medesima regola *il §. 4. dell' Ordinanza de i Cambj per la Piazza d' Amburgo* „ ivi „ Lorsqu'une „ Lettre de Change sera échéuë, le Porteur sera son possible pour „ en être payé au plutôt, ne négligeant rien pour cela. Que „ si l'Accepteur ne paye pas promptement, le Porteur sera obligé de protester faute de payément dans le tems de douze jours „ sans prejudice, pourvû que pendant ce tems il fasse son „ devoir

Uso di Amburgo.

» devoir pour être payé, & qu'il ne fasse aucun accord avec
» l'Accepteur. Mais, s'il ne proteste qu'après les douze jours, il
» perd son droit sur le Tireur, & n'en a plus que sur l'Ac-
» cepteur, à moins que le douziéme jour ne se rencontre un
» Dimanche, ou un jour de Fête, aux quels jours il n'est pas
» permis de protester. »

§. 14. *L'Ordinanza del Cambio della Città di Breslavia del 28. Novembre 1672. al* §. *6.* così dispone » ivi » Les Accepteurs des
» Lettres de Change payables à usance, ou à autre terme, en tout
» autre tems, qu'en tems de Foire, auront six jours de faveur pour
» payer après l'échéance: de sorte qu'une Lettre de Change étant
» échéuë, le Porteur fera tout son possible pour en recevoir le
» payément; & si l'Accepteur le remet de jour en jour jusqu'au
» dernier jour de faveur sans le payer, le Porteur sera obligé de
» protester ce jour là, & il aura tout le jour de-puis le matin
» jusqu'au coucher du Soleil, pour le faire, sans se causer au-
» cun préjudice. Mais s'il neglige de protester dans ce jour, il
» perdra son droit sur celui, qui a fourni la Lettre, & ne pour-
» ra s'en prendre qu'à l'Accepteur. »

Uso di Breslavia.

§. 15. Lo stesso dispone *il Regolamento della Piazza de' Cambj di Lione del 7. Luglio 1667. al* §. *9.*

Uso di Lione.

§. 16. *L'Ordinanza di Commercio di Luigi XIV. del Marzo 1673. al* §. *15.* comanda la stessa regola » ivi » Après les delais ci-des-
» sus les Porteurs des Lettres seront non recevables dans leur a-
» ction en garantie, & tout autre demande contre les Tireurs &
» Endosseurs » *e l'Autore des Instructions aux Négocians*, illustrando
questa Disposizione *Partie 2. chap. 6.* §. *le Protêst*, così conclude
» ivi » Le Protêst faute de payément des Lettres de Change à
» jour fixe, ou à usances, acceptées, ou non acceptées, doivent
» être faits le dixiéme jour de grace, sans quoi les Lettres de-
» meurent aux risques du Porteur » e al *cap. 12.* §. *Si le Porteur*
» ivi » Si le Porteur d'une Lettre de Change n'avoit pas faite
» ses diligences dans le tems prescrit par l'Edit du Commerce,
» il ne peut avoir de recours pour la garantie contre le Tireur,
» ni contre les Endosseurs »

Uso di Francia.

Uso di Danzica.

§. 17. Per la Piazza di *Danzica* è prescritta la stessa regola dall' *Ordinanza per il Cambio del 8. Marzo 1701. al* §. 2. » ivi » » Et si après le tems du payément l'Acceptant vient à faire fail» lite, celui, qui ne l'a pas faite payer à l'échéance, lorsqu'il » étoit encore en état, doit porter la perte étant déchéu de tout » droit contre le Tireur; *e al* § 21 » ivi » Si tous les jours » de faveur sont échéus, le payément se doit faire dans les 24. » heures suivantes: mais, si le Porteur, ou celui, qui envoye la » Lettre, peut être convaincu de quelque faute & *delais*, au sujet » de la perte, que pourroit causer la retention de la Lettre, il » en doit répondre, & le Tireur ne sera tenû de rien. »

Uso di Danimarca.

§. 18. Nell' *Ordinanza relativa al Cambio di Danimarca*, cavata dal *Libro 5. cap. 14. des Loix & Coûtumes de Danemarek del 31. Marzo 1618 si legge al* §. 14. comandata questa medesima regola » ivi » Si celui, qui doit récevoir le payément d'une Lettre de » Change, use de négligence en pareille occasion, c'est à lui mê» me, qu'il doit reprocher la perte, qu'il en pourra récevoir. »

ARTICOLO XIII.

Non essendo la Lettera pagata alla scadenza dal Trattario, il Padrone della medesima ha diritto di regresso per l' importare della medesima, spese, Ricambio, e provvisioni contro l' Accettante, il Traente, Indossanti, e contro la Persona, per conto di cui fosse fatta la Tratta; ed ha diritto di agire solidalmente contro i medesimi, come pure di concorrere per l' intiero credito nel reparto di tutti gli obbligati, nel caso che tutti venissero a fallire.

ANNOTAZIONI.

§. 1. L' Occasione ci ha più volte portati alla necessità di parlare delle Azioni di regresso competenti al Proprietario di una Cambiale, nel caso che dal Trattario non venga opportunamente pagata alla scadenza.

§. 2. Si è in fatti fissato al §. 1. delle *Annotazioni* all' *Articolo XVI.* della *Prima Parte*, che i Giranti sono obbligati a favore de i loro Giratarj, o Cessionarj, nella stessa forma che il Traente lo è a favore del Prenditore, o sia del primo Cessionario; e dietro questa regola si è quindi stabilito all' *Articolo XV.* della *Seconda Parte*, e sue *Annotazioni*, che, non venendo pagata alla scadenza una Cambiale dal Trattario, ancorchè precedentemente accettata, rimane sempre il Traente obbligato a favore del Padrone del Cambio fino alla effettiva estinzione della medesima; e al successivo *Articolo XVI.* di detta *Parte Seconda*, e sue *Annotazioni* si è concluso altresì, che anche tutti i Giratarj unitamente al Traente sono obbligati a favore del Possessore della Cambiale, purchè la possegga con titolo oneroso: ed essendo egli un mero Adietto al Pagamento, una tale azione compete in tal caso a chi sia il vero Padrone di quella Lettera.

Ogni Girante è obbligato a favore del suo Giratario, & sic de singulis.

§. 3. Posti questi elementari principj, passeremo a stabilire, che l' obbligazione dell' Accettante, del Traente, degl' Indossanti, e della Persona, per cui è fatta la Tratta, mentre questa sia diversa da quella del Traente, è solidale a favore del Padrone del Cambio, il quale, per la puntuale sodisfazione della Lettera, spese, Ricambj, provvisioni, o interessi, ha solidalmente a suo favore obbligati tutti i sopradescritti interessati nella Cambiale, conforme, seguendo i Testi nella *L. Si Literarum Cod. de Solution. & liberat.*, e nella *L. Si Cornelius ff. eodem*, fermano concordemente *Franck, Instit. Jur. Cambial. lib. 1. sect. 4. tit. 11 §. 1.* „ ivi „ Quoties Literæ Cambiales cum Protestatione „ revertuntur, earum nomine locus est regressui adversus Auctores: qui est actus, quo Dominus Cambii, cum legitima Protestatione reversi, a suo, ac singulis præcedentibus Auctoribus justo ordine sibi satisfieri postulat „, e §. 4. „ ivi „ Datur „ (regressus) adversus eum, a quo Possessor Literarum Cambialium easdem accepit, omnesque Datores præcedentes, modo „ Cambio, ejusve cessioni subscripserint, sive trassando, sive „ indossando, licet pro alterius computo remiserint „ & §. 6.

L' obbligazione del Traente, Giratarj &c. è solidale &c.

» ivi „ Tenentur vero singuli *in solidum*, donec omni ex par-
» te satisfactum fuerit, nec divisionis beneficio fruuntur „ *il Du Puy cap. 16. §. 1* „ ivi „ Il Presentante può esperimen-
» tare le sue ragioni per essere rimborsato tanto della sorte
» principale, che de i danni, ed interessi liquidati, secondo che
» è stato spiegato nel Capitolo precedente, contro tutti i com-
» presi nella Lettera di Cambio, o sia chi l' ha accettata, o
» chi l ha girata, o chi ha data la valuta, quando ha pro-
» messo per il pagamento, o chi l' ha tratta, o chi ha dato
» l' ordine di trarla, se ve n' è prova bastante, *tutti questi sono*
» *obbligati in solido*, cioè a dire, per tutto il debito sì della
» sorte principale, che de i danni, interessi, e spese, senza
» che possa godere alcun benefizio di divisione, o d' ordine
» per l' anteriorità: dimodochè il detto Presentante può con-
» venire chi più gli piace, e poi voltarsi contro gli altri, e
» parimente può convenirli tutti ad un tempo medesimo „ *Casaregi il Cambista Instruito cap. 3. §. 97.* „ ivi „ Si risponde
» affermativamente; perchè, siccome tanto il Traente, quan-
» to chi ha data la valuta della Lettera, o sia il Remittente,
„ quando fa la rimessa sopra di se, o sta del credere, come
„ anche tutti li Giranti, e l' Accettante *sono obbligati in solidum* alla sodisfazione e compimento della Lettera verso co-
„ lui, che l' ha presentata, e fatta accettare „ *Manuel des Négociants au mot Lettres de Change, maxime 44.* „ ivi „ Le Por-
„ teur peut répéter son remboursement de la Lettre de Change
„ acceptée, & protestée faute de payément, contre l'Accepteur,
„ l'Endosseur, & le Tireur, même les Ordonnateurs de la ti-
„ rer, dont il a preuve, les quels sont tous *solidairement* obligés „ *Savary Parfait Négociant livre 3. chap. 6. §. L'action, que le Porteur &c. fol. mihi 177* „ ivi „ L'action, que le Por-
„ teur des Lettres de Change a intentée contre l Accepteur pour
„ en tirer payément, ne peut préjudicer en rien aux autres a-
„ ctions, qu'il a conservées au moyen du Protest, qu'il a fait
„ à l'encontre de Tireur, & des Donneurs d'ordre, les quels il
„ peut poursuivre tous ensemble, & separément pour la resti-

„ tution des deniers, marchandises, & autres effets, qu'il a don-
„ nez pour la valeur de la Lettre, ensemble pour les Changes &
„ Rechanges, dommages & interêts, si aucun y a, de quoi il
„ sera parlé en son lieu; une action n'empêchant point l'autre „
Giraudeau la Banque rendue facile fol. mihi 146. e 147 maxime 1.
ivi „ Que le Porteur d'une Lettre de Change acceptée &
„ protestée faute de payément peut repéter son remboursement
„ contre l'Accepteur, l'Endosseur, & le Tireur „ *Pothier du Change chap. 5. art. 2. num. 160.*, *de la Porte la Science des Négocians &c. section. 11. circonstance 8. §. 1. fol. mihi 409.* „ ivi „
„ Le Propriétaire, ou le Porteur d'une Lettre protestée faute de
„ payément, peut sur son remboursément du principal, domma-
„ ge, interêts, & frais, exercer les droits contre chacun de
„ ceux, qui sont intéressés dans la Lettre par leur signature,
„ qui sont l'Accepteur, tous les Endosseurs, & le Tireur &
„ encore contre le Donneur de valeur, s'il est demeuré ga-
„ rant, & contre celui, pour compte de qui la Lettre est
„ tirée, lorsqu'il en a la preuve: *car ils y sont tous obligés*
„ *solidairement*. Et après avoir agi contre un de tous ceux-
„ cy-dessus spécifiés, il peut retourner contre tel qu'il veut
„ des autres: il peut ainsi (s'il le juge à propos) procéder con-
„ tre tous à la fois, & en même tems „ *la Rota di Genova dec. 11. §. 41.*

Il Possessore di una Cambiale entra nel Concorso di tutti gli obbligati, se tutti fossero falliti.

§. 4. Posta per certa, e non controversa nel Foro Mercantile la proposizione suddivisata, sono i Dottori passati in appresso ad esaminare tutti quei diritti, che in forza della suddetta *solidità* competer possono al *Proprietario d'una Cambiale*, nel caso che tutti quelli, che sono a di lui favore obbligati, venissero a fallire prima della dovuta soddisfazione del di lei importare; e in tal'ipotesi si conviene da tutti con uguale uniformità di sentimenti, che il Possessore di detta Lettera abbia infallibilmente il diritto di concorrere a tutti i reparti, che si fanno da tutti i patrimonj de' suoi obbligati Decotti, *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 5. tit. 6. §. 2.* „ ivi „ Non tenetur Creditor unum Concur-
„ sum, reliquis dimissis, eligere; sed potest jus suum in Concursi-

„ bus omnium, qui ipsi ex eodem Cambio debent, persequi » *Phoonsen chap. 41. §§. 44. e 45.*, *Casaregi Cambista Instruito cap. 3. §. 102.* » ivi » E' necessario però l' avvertire, che nel caso, ove » tutti, cioè tanto il Traente, quanto il Remittente, o Giranti, » fossero *in solidum* obbligati verso il Presentante della Lettera, » e tutti avessero fallito; il Presentatore può entrare, ed essere „ ammesso in tutti gli accordi, e composizioni, che ciascuno di „ loro facesse respettivamente con li suoi Creditori „ *l'Auteur du Manuel des Négociants au môt Lettre de Change, maxime 46.* » ivi » » En cas de faillite des tous les obligés à la Lettre de Change acceptée & protestée faute de payément, comme le Porteur a une » action solidaire contre tous, il a droit d'entrer dans chaque di» rection & contribution, sans pouvoir être obligé d'en choisir, » ou optèr un, & abbandonner les autres „ *de la Porte loco citato*, *Giraudeau loco citato, maxime troisième* » ivi » Qu'en cas de fail„ lite de tous les obligés à la Lettre de Change acceptée, & „ protestée faute de payément; comme le Porteur a une *action » solidaire* contre tous; il a droit d'entrer dans chaque traité, „ sans pouvoir être obligé d'en opter un, & d'abandonner les au„ tres „ *Du Puy cap. 16. in fine, massima 3.* „ ivi „ In caso di „ fallimento di tutti gli obbligati alla Lettera di Cambio accetta„ ta, e protestata per difetto di pagamento, comecchè il Presen„ tante ha l' azione in solido contro tutti, ha ancora diritto di „ entrare in ciascheduno degli accordi e distribuzioni, senza po„ tere essere astretto ad eleggerne uno, ed abbandonare gli altri „ *& Savary Parfait Négociant livr. 3. chap. 6. §. L' action, que le Porteur &c.*; e che in conseguenza di ciò non è il Portatore costretto a seguire alcun determinato ordine nell' esercizio della sua azione; ma che anzi al contrario è egli in facoltà di dirigersi, e concorrere a quel reparto, che più gli piace, senza che una tal preferenza gli arrechi il minimo pregiudizio rapporto a quelle ragioni, che gli competono contro tutti gli altri patrimonj a suo favore obbligati: conforme, seguendo i principj stabiliti dal Gius Comune nella *L. Si alienam 19.*, *nella L. Sententia bonorum 20.*, *nella L. Reos principaliter, & nella L. Generaliter 24. Cod. de*

Senza obbligazione di seguire in ciò alcun' ordine determinato.

Fidejussorib. & Mandator., fermano concordemente il *Franck. d. lib. 2. sect. 5. tit. 6. §. 3.* „ ivi „ Nec interest, utrum ab uno „ Concursu incipiat, & ab hoc demum ad reliquos pergat, an in „ omnibus eodem tempore actionem instituat „ *Du Puy loc. cit. massima 3.*, *Savary Parfait Negociant loc. cit.*, *Neostad Dec. Supr. Hollandiæ 12. num. 1. §. Licet, fol. 149. vers. Licet enim &c.*, & *Rot. Januen. dec. 2. num. 41.*

§. 5. Un' altro effetto della *solidità* sopraddetta quello si è, che gli Obbligati all' estinzione di una Cambiale tali sieno indipendentemente l' uno dall' altro a favore del Creditore per la totalità dell' importare della Lettera, e fino alla totale sodisfazione della medesima, conforme, dopo i Testi nelle *LL. 1. e 2. Cod. de Duob. Reis stipul.*, fermano senza contradizione il *Brunemanno in dette Leggi*, *Aym. Consil. 77. num. 3. vers Hoc itaque*, *Jason Cons. 58. num. 4. lib. 3.*, *Rot. Rom. decis. 112. num. 6. part. 1. divers.*, *nella Romana Restitutionis in integrum 18. Maji 1611. coram Card. Lancellotto*, *nella decis. 80. num. 7. part. 12. recentior.*, e *il Costantino Vot. dec. 36. tom. 1. num. 13.* „ ivi „ Cum attenta tali obligatione (solidali) quilibet ex obligatis independenter unus ab „ alio respectu Creditoris Cambii *sit debitor totius*. „

Obbligazione di ciascuno per la totalità del debito.

§. 6. La questione più importante, e più ardua, che possa essersi fatta nella materia Cambiaria, quella si è, se il Possessore di una Cambiale, di cui siano falliti il Traente, il Trattario, e i Giratarj, possa concorrere ai reparti di tutti questi Obbligati per l' intiero importare del Cambio, e ricevere da tutti i patrimonj il reparto sulla totalità del suo credito; o sivvero gradatamente in proporzione delle somme, di cui respettivamente rimanesse creditore, a misura de i pagamenti, che ricevesse a conto, dal patrimonio di alcuno degli Obligati.

§. 7. In *Francia*, per quanto si accordi il diritto di concorrere per l' intiero credito a tutti i patrimonj degli Obbligati alla sodisfazione della Lettera, in conformità del §. *12. del tit. 5. dell' Editto di Commercio del Marzo 1673.*; è stato ciò nonostante introdotto e giudicato in quei Tribunali, che, subito che il Possessore di una Cambiale ha ricevuto un reparto sulla to-

Modo, che si usa in Francia per concorrere ai reparti de i patrimonj degli Obbligati falliti.

talità del credito dal patrimonio di uno degli Obbligati, non possa concorrere a ricevere il reparto sopra il patrimonio di altro Obbligato, sennonchè per quella somma, di cui resta allo scoperto, cioè a dire, sopra quel quantitativo, di cui, previa la deduzione della somma ricevuta in reparto, rimane egli creditore per dependenza di quella Cambiale. Così in fatti, trattando ampliamente la materia, stabilisce e conclude il *Du Puy al cap. 16. §. 12.*, *la Porte dans la Science des Negocians Observations générales en forme de maximes sur les Lettres de Change §. 34. fol. mihi 419.* „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre protestée „ faute de payément, étant entré dans une contribution, n'en„ tre dans les autres, que pour ce qui lui est dû de reste „ *Manuel des Négocians au mot Lettre de Change, Maxime 49.* „ ivi „ „ Le Porteur d'une Lettre de Change acceptée & protestée faute „ de payément, qui est entré dans quelque contribution, ne „ peut entrer dans les suivantes, que successivement pour ce „ qui lui est dû en reste „ *Giraudeau la Banque rendue facile, question décidée, Maxime 6.*, e *fol. mihi 147.*, ove si pone ancora un calcolo dimostrativo, che spiega la maniera di concorrere ai diversi reparti, e quella di ottenere i medesimi sopra i patrimonj de i diversi Obbligati.

Uguale a quello stabilito per regola generale da alcuni Dottori.

§. 8. Quest' opinione è stata anche ricevuta, abbracciata, e insegnata come regola generale del Gius Cambiario dal *Frack. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 5. tit. 6. §. 4.* „ ivi „ Priore ca„ su ex primo Concursu integrum debitum petitur, ex altero „ nonnisi residuum, quod Creditor ex priore, forte propter ino„ piam Debitoris, consequi non potuit „ *dal Phoonsen chap. 41 §. 47.* „ ivi „ Le Porteur d'une Lettre de Change entre en con„ currence avec les autres Créanciers de celui, au quel il s'a„ dresse le prémier, pour l'entiére somme, ou le montant de la „ Lettre de Change; & la répartition, qu'il reçoit, est en dédu„ ction de la somme, qui lui est dûë, après quoi il entre en „ concurrence avec les autres Créanciers de celui, au quel il „ s'adresse ensuite pour le restant de la somme „ & *Poitier chap. 5. art. 2. §. 160.* „ ivi „ Le Propriétaire de la Lettre „ de

„ de Change peut, si bon lui semble, intenter même tems tou-
„ tes ses actions contre les différens Débiteurs, qui en sont te-
„ nus: l'action, qu'il a intentée contre l'un d'eux, ne l'exclut
„ pas d'intenter celles, qu'il a contre les autres; mais comme
„ ces differens Débiteurs envers lui de la même chose, le pa-
„ yément, qui lui est fait par l'un d'eux, libere d'autant en-
„ vers lui les autres. De là il suit que si tous ceux, qui sont
„ débiteurs de la Lettre de Change, tant l'Accepteur, que le
„ Tireur, & les Endosseurs avoient fait banque route, le Proprié-
„ taire de la Lettre, qui est créancier de chacun d'eux du to-
„ tal, peut se faire colloquer dans la distribution des biens de
„ chacun d'eux, comme créancier du total; mais aussitôt que
„ par la distribution, qui aura été la prémiere terminée, il aura
„ été payé d'une partie de sa créance, putà, du quart, il ne
„ pourra plus rester dans les distributions des autres Débiteurs,
„ qui restent à faire, que pour le surplûs de ce, qui lui est dû. „

Cautela del Possessore di una Cambiale, per assicurarsi il reparto dal Patrimonio di tutti gli obbligati.

§. 9. All' effetto però di potere ottenere il benefizio di concorrere a tutti i reparti sopra i patrimonj delle diverse persone obbligate alla sodisfazione della stessa Cambiale, è necessario che il Possessore della medesima, allorchè riceve il primo, e poi i successivi reparti, si dichiari nell' atto di riceverli di volersi riservare tutte e singole le sue ragioni contro gli altri obbligati: per la ragione che, il debito di uno essendo quello di tutti, ricevendo il Possessore della Lettera il saldo della medesima da uno de i Debitori, verrebbe a liberar tutti gli altri, non usando una simile cautela, come opportunamente avvertono il *Franck. Instit. Jur. Camb. d. lib. 2. sect. 5. tit. 6. §. 7.* „ ivi „ Ejus igitur est nec plus cedere, nec plus, apocha „ data, acceptum confiteri, quam reapse solutum, nec actio- „ nem cedere adversus Concursum, ex quo ratam totius summæ „ accepit „ *Phoonsen d. chap. 41. §. 48. e 49.*, *Du Puy cap. 16. §. 12. vers. Alla quarta proposizione &c.*, *e vers.* „ ivi „ Gl' in- „ convenienti, resultanti dal fatto figurato per esempio, non pos- „ sono produrre una conseguenza generale; perchè da una par- „ te tali inconvenienti non possono esser commessi, se non nel-

„ la foscrizione de i Contratti d' accordo, e questo non è il ca-
„ so, del quale si tratta. Per altra parte questi inconvenienti
„ sono puramente accidentali, e per fatto delle Parti, che pos-
„ sono facilmente evitarli, e disimpegnarsene; e parimente il
„ male, che possono produrre, non è senza rimedio, pretenden-
„ do il Giratario, che la foscrizione, che il Presentante fa al
„ suo accordo, sia una cessione della Lettera di Cambio. Per
„ levare l' occasione a questi inconvenienti, non deve far' altro,
„ che farsela consegnare, e cancellare il suo ordine, o sia gi-
„ rata. Nel qual caso il Presentante, non avendo più alcun ti-
„ tolo, non potrebbe più convenire nè l' Accettante, nè il Tra-
„ ente. Il Presentante della Lettera di Cambio per altra parte,
„ pretendendo che la sua foscrizione al Contratto d' accordo
„ del Giratario non l' impedisca di convenire il Traente, e
„ l' Accettante, deve fare un' espressa dichiarazione in quel pri-
„ mo accordo, che colla sottoscrizione non intende pregiudi-
„ care alle sue ragioni. „

§. 10. Dopo aver' osservato, che una delle regole del *Gius Cambiario* quella si è di aver *solidalmente* obbligati a favore del Possessore della Cambiale il Traente, il Trattario, gl' Indossanti, e quello, per conto di cui potesse essere fatta la Tratta; e che in forza di quest' azione può il Possessore agire contro ciascuno degli Obbligati per l' importare dell' intiera Cambiale, essendo ognuno di essi debitore dell' intero independentemente l' uno dall' altro, conforme, parlando degli effetti della *solidità*, concludono il *Donello ad tit. 40. lib. 8. Cod. de Duob. Reis &c. cap. 6. tom. 10. editionis Lucensis fol. 1269. num. 1.* „ ivi „ Duorum Reorum
„ promittendi hæc item summa obligatio est, quæ iisdem illis lo-
„ cis describitur, idest *L. 2. ff. eod.*, & §. *penult. Institut. tit.*
„ *eod.*, ut singuli solidum debeant. Cujus juris vis est hæc: quod
„ singuli solidum debent, facit, ut possit peti ab alterutro soli-
„ dum, „ *Mantica de Tacit. & Ambig. lib. 15. tit. 4. per tot.*, oltre gli altri riportati di sopra al §. 3.; passeremo a referire, qualmente i suddivisati principj hanno qualche volta dato motivo ai Giureconsulti di sostenere, che possa al Possessore di una Cam-

biale competer sempre il diritto di concorrere al reparto su i patrimonj di tutti gli obbligati Falliti, anche dopo aver ottenuto il primo reparto, e conseguentemente anche nel tempo, in cui non sussiste altrimenti la totalità del credito; trovando eglino una contradizione ne i due principj da noi riportati, tra quello cioè di poter concorrere a tutti i reparti per l' intiero in principio, e l' altro di non potervi concorrere, che per il resto del credito, appena ottenuto il pagamento di una porzione di esso.

§. 11. Facile per altro è lo scioglimento di questo dubbio; imperocchè, quanto è vero, che l'effetto della *solidità* è quello di aver tutti gli Obbligati per debitori dell' intiera somma, e quanto è altresì verissimo, che dietro questo principio compete al Possessore di una Cambiale non pagata il diritto di presentarsi al concorso, che possa farsi sul patrimonio di ciascuno degli Obbligati, per ottenere il reparto della totalità del credito; è però ugualmente vero, che questo diritto, e quest' azione sussiste e si mantiene, finchè il Possessore predetto è veramente creditore dell' importare dell' intiera Cambiale: ed in tal caso l' effetto di questo benefizio si è, che dal primo de i suoi Debitori, che distribuisca in reparto il suo patrimonio (sia questi qualunque fra i diversi a suo favore obbligati) può il Possessore della Cambiale ottenere, e farsi pagare il corrispondente reparto sulla totalità del suo credito. Ma dal momento, che questo credito è diminuito, e non è più in quella somma, che era in origine; con qual' azione può mai il Possessore domandare l' intiero credito, che più non sussiste? E' un principio elementare del Gius Comune, che, qualunque soddisfazione venga fatta da alcuno de i Debitori, diminuisce sempre la sorte principale del debito a benefizio comune de i Debitori, o sia de i *Correi debendi*, secondo *il Testo nella L. Cum quidam ultima Cod. de Duobus Reis stipulandi, & promittendi*, ove il *Brunemanno* §. 7. „ ivi „ Et receptum est alias in materia Correorum, „ ut tale factum, quod ipsam concernit obligationem, Correo pro„ sit & noceat, *L. 11. ff hoc tit. &c.*, quorum ratio est, quia una „ est omnium obligatio, & quando unus non debet, nec alter „ debet „ *& Test. in L. Duobus Reis 28. ff de Jurejurando*. *Lo che*

„ posto, ne segue che, pagato un quantitativo da alcuno de i
„ Debitori, tutti gli altri devono risentir benefizio da un tal pa-
„ gamento; e ferma stante l' obbligazione *solidale*, deve questa ri-
„ dursi a quel tutto, a cui vien ridotto il debito dopo il primo
„ pagamento.

§. 12. In fatti, se diversa fosse l' intelligenza, ed esercizio di queste azioni, e che, non ostanti i reparti ottenuti, potesse il Possessore di una Cambiale esigere da tutti i patrimonj de' suoi Debitori il reparto sull' intiero importare della Cambiale, ne seguirebbe l' assurdo, che facilmente il Possessore predetto fosse nel caso di esigere una maggior somma di quella, a cui ascendesse il suo credito. S' immagini, che tre siano gli Obbligati, tutti falliti, e che tutti e tre nell' accomodarsi co i respettivi Creditori diano un reparto di quaranta per cento. E' certo in quest' ipotesi, che, se al Possessore, di cui si tratta, fosse lecito il concorrere per l' intiero credito in tutti i Concorsi, e in tutti i reparti, verrebbe egli ad avere un cento venti per cento, e così venti per cento di più del suo avere: il che repugna tanto alla giustizia, e al buon senso, quanto è certo *in Jure* non esser lecito ad alcuno il migliorare le proprie condizioni coll' altrui danno, secondo il triviale assioma, di cui il *Test. in Cap. 48. de Regul. Jur. in 6.* „ ivi „ Locupletari non debet aliquis cum alterius injuria, vel jactura „ & *in L. Jure naturæ 207. ff. de Regul. Jur.* „ ivi „ Jure naturæ „ æquum est, neminem cum alterius detrimento, & injuria, fieri „ locupletiorem „ & *L. Nam hoc natura &c. 14. ff. de Condict. indebiti* „ ivi „ Nam hoc natura æquum est, neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem. „

§. 13. Senza che giovi la replica, che dall' ultimo patrimonio, che dia reparto, non possa percipere il Possessore, che quel solo quantitativo, che potesse corrispondere a dargli il vero e giusto suo saldo; e che, qualora l' ultimo reparto fosse tale, che, calcolate le precedenti riscossioni fatte dal Possessore, soperasse il resto del suo credito, debba ogni di più, che potesse ottenersi dall' ultimo reparto, andare a benefizio dell' ultimo in ordine fra gl' altri Obbligati alla sodisfazione della Lettera.

§. 14. Imperciocche questa replica non sodisfà legalmente; perchè non corrisponde alle regole di ragione: mentre, o il Possessore ha azione di concorrere per l' intiera somma sopra tutti i patrimonj, anche dopo la seguita diminuzione del debito, e di ricevere il suo reparto a ragguaglio del debito totale della Lettera; e in tal caso dovrà quel tal patrimonio pagargli il reparto al divisato ragguaglio: o non ha azione di ottenere il reparto in forma tale; e in questo caso dovrà verificarsi la regola stabilita di sopra, che non possa, cioè, concorrere ai successivi reparti, che per il resto del suo credito, allorchè il concorso e il reparto hanno luogo dopo avere il Possessore ricevuta già una somma a conto del suo credito dal patrimonio di alcuno degli Obbligati.

§. 15. Ritenuta dunque una simile intelligenza, non solo una tal regola non si oppone alle altre primordiali, ma anzi è analoga alle medesime: e ciò posto, si spiega ancora mirabilmente l' efficacia del diritto competente al Possessore, non solo di concorrere per l' intiero credito a tutti i reparti de i Patrimonj de' suoi Obbligati (come abbiamo spiegato al §. 11.); ma quello ancora di potere dall' azione intentata contro il Patrimonio di uno saltare all' esercizio della medesima contro quello di un' altro, e poi ritornare al medesimo, e rivolgere in fine la medesima a proprio talento contro ciascuno, e contro tutti i patrimonj degli Obbligati: giacchè questi privilegj ed azioni, deve intendersi che abbiano luogo per la totalità del credito, finchè questa non è diminuita mediante il pagamento di qualche somma, fatto da alcuno de i Debitori: nel qual caso, siccome il totale si sostanzia in una somma inferiore alla prima originaria; così le azioni, che dopo alcun pagamento si vogliono intentare, hanno luogo soltanto per quel totale, a cui riducesi il credito nell' atto di esercitare l' azione.

ARTICOLO XIV.

Dal momento, in cui scade il pagamento di una Cambiale, fino a quello, in cui non sia effettivamente seguito, compete al Creditore del Cambio l'interesse mercantile del mezzo per cento il Mese sopra l'importare della Cambiale, ministerio Juris, *e senza bisogno di alcuna interpellazione.*

ANNOTAZIONI.

Ragioni della regola.

§. 1. Per quei principj di ragione, che si sono riportati nelle *Annotazioni* all' *Articolo XII.* della *Prima Parte*, per cui è stato stabilito, che al Prenditore di una Cambiale dal giorno, in cui deve pagarne il prezzo al Traente, fino a quello, in cui non paghi effettivamente questo suo debito, corrono i frutti mercantili, e recompensativi a favore del Traente medesimo; per quelle medesime regole e ragioni devono correre i medesimi frutti, o siano interessi, a favore del Possessore della Cambiale dal giorno, in cui ne scadeva l'estinzione, fino a quello, in cui se ne faccia l'effettivo pagamento.

Stabilita per uso in Livorno.

§. 2. In *Livorno* poi questa regola generale è particolarmente prescritta, e gl' interessi sono stabiliti a ragguaglio di mezzo per cento il Mese, in forza *de i Capitoli del 1674.* e singolarmente *della seconda aggiunta ai medesimi fatta nel 1682. al* §. *1.* „ ivi „ „ Al Capitolo primo delle Lettere di Cambio, E fatto il Protesto, ne corra l'interesse al Debitore di mezzo per cento il Mese, senza altra interpellazione, e senz' alcun pregiudizio al Creditore, quale possa nonostante astringere il Debitore, come di „ ragione. „

Ricevuta per regola generale.

§. 3. In fatti per regola generale sono ammessi gl' interessi a titolo di lucro cessante, e danno emergente, e lo hanno fissato i DD., che trattano il *Gius Cambiario*, fra i quali il *Franck. Instit.*

Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 11. §. 11. „ ivi „ Regressus tendit „ ad restitutionem primi Cambii cum usuris, omnique interesse, „ ex conventione, vel arbitrio Judicis determinando; adeoque „ non modo damno emergente, sed & lucro cessante celerrime „ faciendam, „ *Pothier chap. 4. §. 11. num. 62. e 63.*, *Du Puy* „ *cap. 15. §. 3.* „ ivi „ Il primo si è, che può aggiungere alla „ somma principale le spese del Protesto, e gl' interessi dal giorno „ del medesimo Protesto fino a quello dell' attual pagamento. „

§. 4. Con questo sistema universale combinano i *Regolamenti particolari* delle Piazze di Commercio. In fatti in *Francia* sono gl' interessi accordati al Possessore *ministerio Juris* dal giorno del Protesto, senza bisogno di alcuna formale interpellazione, in forza dell' Articolo *7. del titolo 6. dell' Editto di Commercio del Marzo 1673.* „ ivi „ L'interêt du Principal, & du Change sera dû du „ jour du Protest, encore qu'il n'ait pas éte demandé en Justice „ come nota *il Du Puy chap. 15. §. 4.*

Uso di Francia.

§. 5. Negli Stati di S. M. il Re di Sardegna è prescritta la stessa regola in forza de i §§. *23. 24. e 25. del lib. 3. cap. 3. tit. 16. del Codice Carolino.*

Uso degli Stati del Re di Sardegna.

§. 6. Lo stesso è ordinato dall' *Ordinanza del Cambio di Breslavia del 28. Novembre 1622. al §. 14.* „ ivi „ Lorsque quelqu'un aura pris de l'Argent, & fourni une Lettre de Change, qui ayant été envoyée à l'acceptation, reviendra avec Protest, le Fournisseur sera obligé d'en rembourser incessamment le capital avec les fraix, dommages, & interêts au Crediteur. „

Uso di Breslavia.

§. 7. Il *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara del 1712. al §. 56.* comanda la stessa regola „ ivi „ Dal momento, „ in cui scade il pagamento della Cambiale, fino a quello, „ in cui non sia effettivamente seguito, oltre il prezzo della „ medesima, sarà il Debitore tenuto a pagare al Creditore l' „ interesse mercantile del mezzo per cento il Mese, *ministerio* „ *juris*, e senza bisogno d' interpellazione. „

Uso di Massa.

§. 8. L' *Ordinanza del Cambio dell' Imperatore Carlo VI. del 1725. per uso delle Piazze degli Stati Austriaci ai §§. 24. e 25.*

Uso degli Stati Austriaci

accorda l'Interesse a ragguaglio di mezzo per cento il Mese sopra l'importare di una Cambiale non pagata dal dì del Protesto a quello dell'effettivo pagamento, a favore del Possessore, che resti in disborso.

Prendendosi subito la rivalsa, non hanno luogo gl'interessi, ma la provvisione.

§. 9. Siccome però la maggior parte delle volte suole in casi simili il Possessore rivalersi a Posta corrente sopra il suo Autore; così in tal caso, non avendo luogo alcun disborso, non hanno luogo nemmeno gl'interessi. In questo caso però, formandosi il Ricambio, si prende dal Possessore una provvisione per il pagamento fatto a se stesso dell'importare della Cambiale, come abbiamo notato al §. 12. delle *Annotazioni* all'*Articolo XXX.* della *Parte Seconda*.

Gl'interessi son dovuti a chi sta in disborso.

§. 10. In caso tale gl'interessi sopra l'importare del Ricambio saranno dovuti a quello degl'interessati, che stia in disborso prima di averne la dovuta reintegrazione dal suo Autore.

§. 11. Dall'uso quasi universale di prender subito la rivalsa, deriva che in molti Regolamenti particolari per il Cambio di alcune Piazze non si parla degl'interessi, ma si autorizza il Portatore a prendere la sua rivalsa sopra il suo Autore per l'importare della Lettera, provvisione, spese di Protesto, porti di lettere, senseria per il nuovo Ricambio, e finalmente per la differenza, o sia danno, che potesse esservi nel Cambio, per l'effetto di prendere la rivalsa di tutte quelle somme messe assieme.

ARTICOLO XV.

IL Portatore di una Cambiale, o sia Padrone del Cambio, o sia Procurator semplice del Remittente, non è tenuto a coartare giuridicamente quell' Accettante, che recusa di pagare una Cambiale accettata; ma, dopo aver fatta protestare la Lettera per il non seguito pagamen-

to, e

to, e dopo che averà rimessa col primo Corriere al suo Remittente la Lettera medesima coll' atto autentico del Protesto, ha egli adempito a tutti i doveri, che gli corrono.

ANNOTAZIONI.

§. 1. È una massima stabilita fra i Negozianti, che, per quanto l' avere il possesso di una Cambiale accettata, e a suo favore girata, somministri al Possessore l' azione di coartare l' Accettante co i più violenti rimedj di ragione alla soddisfazione della Lettera, danni, spese, e interesse; ciò non ostante sia sempre un' atto facoltativo del Possessore predetto tanto di servirsi di una tal facoltà, quanto di non prevalersene; ma, appena fatto il Protesto, di prenderne la sua rivalsa sopra quella persona, da cui gli è stata rimessa la Lettera. In fatti è questa massima ricevuta ancora presso gli Autori del Gius Cambiario, fra i quali possono qui annoverarsi *il Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 4. tit. 12.* §. *2.* „ ivi „ Singulis igitur (cioè al Possessore, al Remittente, e al „ Traente) competit electio, utrum ab Acceptante suum consequi „ malint, an ad eos, per quos Cambium ad ipsos pervenit, rever„ ti „ *il Du Puy cap. 16.* §. *1.* riportato per extensum al §. 3. delle *Annotazioni* al precedente *Articolo XIII.* di questa *III. Parte*, *Phoonsen chap. 19.* §. *3.* „ ivi „ La coutûme est, que le „ Porteur d'une Lettre de Change protestée faute de payément, „ la renvoye; & a son recours sur celui, qui la lui a remise, „ soit qu'il en soit le prémier Donneur, ou un Endosseur; mais „ en cas que celui-là soit tombé dans des mechants affaires, ou qu'il „ se soit absenté, le Porteur peut s'adresser à un Endosseur précé„ dent, ou au Tireur même, pour être rembourssé du Rechange, „ & le contraindre de le payer „ ed al successivo §. 4. „ ivi „ „ Le Porteur d'une Lettre de Change protestée faute de payé„ ment, qui en exige la restitution de celui, avec qui il l'a „ négociée, ou de celui, qui la lui a remise, n'est pas obli„ gé d'en prendre le payément par transport sur un Endosseur „ précedent, ni sur le Tireur, mais il a droit de s'en prendre

Autorità della regola.

» & de s'en tenir à son homme, qui est obligé de le rembour-
» ser, & celui-cy a le même droit sur le sien, & ainsi de
» suite jusqu'au Tireur, ou à l'Accepteur. „

Uniforme alle Disposizioni particolari delle Piazze.

§. 2. Questa massima generale e al soluto stabilita ancora da i Regolamenti particolari, che per l'uso del Commercio Cambiario sono stabiliti da i Principi nelle loro Piazze di Commercio.

E singolarmente a quella degli Stati del Re di Sardegna.

§ 3. In fatti il *Codice Carolino livr. 2. tit. 16. chap. 3.* §. 25. non impone altra obbligazione ai Portatori delle Cambiali, che dovrebbero pagarsi nelle Piazze situate negli Stati di S. M. il Re di Sardegna, che quella di domandare all' Accettante il pagamento alla scadenza della Lettera, e, in caso di rifiuto, di cavarne il Protesto. Lo che fatto, gli accorda la facoltà indistinta di agire per il pagamento del suo credito Cambiario di sorte, interessi, spese &c. contro chiunque degli Obbligati, sia il Traente, sia alcuno de i Giranti, o sia l' Accettante „ ivi „ Après qu'on aura fait ses diligences, si la Lettre
» de Change n'est pas payée, le Propriétaire d'icelle pourra
» agir pour les dommages, Rechanges, dépens, & interêts con-
» tre chacun des précédents Endosseurs, ou en droiture contre
» celui, qui l'a tirée, & contre les autres coobligés. „

Uso di Livorno.

§. 4. Lo stesso implicitamente prescrive per Livorno, e così in fatti si osserva in pratica, il §. 1. de i *Capitoli del 1674.*

Uso di Massa

§. 5. Il *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara* da me disteso sulle regole, che si osservano in pratica nella Piazza di Livorno, ai §§. 60. e 61. ha litteralmente prescritto questo medesimo canone „ ivi „ Il Portatore, o sia il Possessore di
» una Cambiale accettata, non deve di ragione esser tenuto a
» coartare giuridicamente quel Trattario, che recusa di paga-
» re la medesima; ma, dopo aver fatto protestare la Lettera
» per il non seguito pagamento, e dopo che averà rimandata
» al suo Remittente per il primo Corriere la stessa Cambiale
» con la copia autentica dell' Istrumento di Protesto, averà a-
» dempito al suo dovere. In conseguenza di ciò sarà un' atto
» facoltativo del Portatore l' agire contro il Trattario con tutti

» i rimedj di ragione per costringerlo al pagamento della » medesima. „

§. 6. La stessa disposizione è implicitamente stabilita *dall' Editto di Commercio di Francia del 1673.*, per ciò, che notano il *Poithier chap. 5. sect. 2. artic. 1.* §. *4. num. 148. e seq.*, e il *Du Puy cap. 16.* §. *1. e seq.*

Uso di Francia.

§. 7. Nella stessa forma dispone l' *Ordinanza d' Anversa al* §. *4.* riportata dopo il *Phoonsen* „ ivi „ Item si le Crediteur » n'ayant pas reçu le payément de l'Accepteur à l'échéance, après » avoir eu son recours sur celui, qui a fait la Lettre, ou qui » en a reçû la valeur, n'en reçoit pas le remboursement, il » peut revenir sur l'Accepteur, & l'obliger à la payer avec le » dommage, depens, & interêts, pourvû qu'il ait en main la » Lettre acceptée avec le Protest, ou des preuves suffisantes » qu'il n'a pas reçu la somme portée, de celui qui a envoyée » la Lettre, ou de celui, qui en avoit reçu la valeur. „

Uso di Anversa.

§. 8. Lo stesso prescrive *L' Ordinanza sulle Lettere di Cambio* della Città *d' Amburgo ai* §§. *3. e 4.*

Uso di Amburgo.

§. 9. L' *Ordinanza del Cambio* per la Piazza d'*Augusta* al §. 8. così prescrive „ ivi „ En huitiéme lieu, si une Lettre de Change revient à protest faute de payément, le Tireur sera obligé d'en restituer incontinent la valeur reçue au Donneur, avec » les frais, & le Rechange, comme il revient à droiture, de » lui donner caution dû montant le même jour, ou de prendre avec lui les mesures, qu'ils trouveront à propos; ou le » Porteur pourra s'en prendre au Tireur, & à l'Accepteur, & » les traiter tous deux comme debiteurs, jusqu'à ce qu'il soit » remboursé de la valeur de la Lettre de Change par l'un, » ou par l'autre. „

Uso di Augusta.

§. 10. *L' Ordinanza del Cambio* per la Piazza di *Danzica* degli *1. Marzo 1701.*, dopo avere al §. *28.* dichiarati quali sono i diritti di regresso, che competono al Portatore di una Cambiale in difetto di pagamento alla scadenza, al successivo §. *29.* così dispone „ ivi „ Mais, si quelqu'un vouloit d'abord proceder contre celui, qui a accepté, & qui ne paye

Uso di Danzica

Hhh 2

» point, il lui est libre, & cependant tous les autres interessez,
» aussibien le Tireur, & le Donneur, que chacun des Endosseurs,
» démeurent obligez jusqu'à l'entier payément. Il démeure
» pourtant dans la liberté du Créancier de laisser l'Accepteur en
» arriére, & d'attaquer le dernier Endosseur, & de retourner
» ensuite à l'Accepteur, & de se servir des changements, qui
» sont permis en pareil cas, jusqu'à ce, qu'il ait entiérement
» satisfait tant pour le capital, que pour les depens, domma-
» ges, & interêts. „

Ragione della regola.

§. 11 La ragione di questa regola si è, perchè, o si considera il Portatore come un Procuratore del Remittente; e siccome la sua commissione non si estende per regola mercantile, che a domandare, e ricevere il pagamento della Lettera alla scadenza, e in questa intelligenza procedono i Negozianti alla tacita accettazione di un tal Mandato; così, senza una nuova ed espressa commissione di agire giuridicamente per ottenere il pagamento, non può un Possessore di Cambiale considerarsi obbligato a fare simili atti; e anche, perchè possa darsegli debito di non eseguito *Mandato*, dopo averlo ricevuto, deve intervenire la di lui accettazione o tacita, o espressa, secondo le volgari regole di ragione, di cui i Testi nella *L. Dummodo 2. ff. De Procurat.*, *e nella L. Si mandavero 22.* §. *Sicut autem ff. Mandati*, *vel contra* seguitati dalla *Rota Romana nella decisione 371.* §§. *5. 6. e 7. part. 17. recent.*, e come si è da noi avvertito nel §. *1.* delle *Annotazioni* all' *Articolo III.* della *Seconda Parte*. o si considera come un Creditore dell' importare della Cambiale; e siccome nell' *Articolo XIII.* della presente *Terza Parte*, e sue *Annotazioni* abbiamo fissato, che il Possessore ha solidalmente per obbligati l' Accettante, il Traente, e i Giranti, e che può agire per la sua sodisfazione cumulativamente contro tutti, e separatamente contro di uno a scelta, e poi contro l' altro, senza obbligazione di conservare alcun' ordine nell' esercizio delle sue azioni; ne segue quindi da ciò, che egli, dopo fatto il Protesto, può impunemente abbandonare la persecuzione dell' Accettante, e dirigere le sue azioni contro il Re-

mittente, senza essere responsabile di alcuna conseguenza per non avere ulteriormente agito contro l' Accettante in questione.

ARTICOLO XVI.

PEr i pagamenti delle Cambiali accettate per onor di firma si osservano quelle prelazioni e regole, che sono state stabilite negl' Articoli XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. e XXX. *della* Parte Seconda, *e loro respettive* Annotazioni.

ANNOTAZIONI.

§. 1. TUtte le dispute si fanno nel caso dell' accettazione: ma, questa fatta, ha l' Accettante il diritto di pagare. Ma, se prima del pagamento si presentasse alcuno a voler pagare per onor della firma di alcuno degl' interessati, che meritasse la preferenza; rifatte le spese del Protesto, e di porti di lettere, se ve ne sono, è egli ammesso alla preferenza, conforme abbiamo esaminato e fissato all' *Articolo XXIII.* e seguenti della *Seconda Parte*, e nelle loro respettive *Annotazioni*.

ARTICOLO XVII.

TAnto nel caso del pagamento parziale di una Cambiale tratta sopra di un solo Trattario, quanto in quello di mancanza di pagamento di alcuno de i Trattarj, nel caso che la Lettera sia tratta sopra più persone; la Cambiale originale dovrà restare presso di quella persona, che averà il maggiore interesse nella medesima: presso cioè il Portatore, se la Lettera è pagata per meno della metà;

e respettivamente presso quel, che ne pagasse una porzione superiore alla metà, o sia eccedente la parte, che rimane non pagata.

ANNOTAZIONI.

Ragione della regola.

È regola di ragione, che nelle cose comuni quello, che ha diritto per la maggior porzione, ha anche maggior facoltà sulla cosa medesima, conforme, seguendo il Testo nella *L. Sancimus §. Ne autem Cod. de Donationibus* „ ivi „ Ne autem communione „ inducta Donatori, & ei, qui liberalitatem suscepit, aliqua oriatur „ contentio, *electionem damus ei, qui ampliorem summam in re donata habuerit* „ fermano i DD., fra i quali *il Brunemanno in d. L. §. 2. num. 21.*, e opportunamente *la L. In reficiendo 41. ff. de Damno infecto.*

§. 2. Sopra questo fondamento argomentando ne segue, che, siccome la Cambiale è individua, nè può restare parte in mano del Portatore, che vi ha un diritto per la porzione, che non è stata pagata, e parte presso il Trattario, o altro, che ne abbia pagata una porzione; quindi è che, dandosi il caso, in cui una Cambiale sia parzialmente e non in tutto pagata, deve la Lettera originale restare presso quella delle due persone, che abbia in essa il maggiore interesse; cioè a dire, che, se il pagamento fatto dal Trattario supera la metà della Lettera, deve questa in tal caso restare presso il Trattario, che paga: e, se all' opposto il pagamento è inferiore all' importare della metà della Lettera, deve questa in tal caso rimanere presso e nelle mani del Portatore.

Modo di cautelare quello, che rimane escluso dal possesso della Lettera.

§. 3. E' però vero in un caso tale, che la Cambiale deve secondo le solite regole essere trascritta di parola in parola nell' Istrumento di Protesto, e oltre di ciò deve il Notaro dichiarare nell' atto predetto la quantità del denaro pagato in conto della Lettera, e da chi: deve dichiarare il Protesto, che si fa dal Portatore per la mancanza del resto dell' importare della Cambiale: e finalmente indicare presso quale persona è rimasta la Lettera originale colla ricevuta in piè di essa della corrispondente quantità

pagarne. Quello pertanto, che rimane escluso dal possesso della Lettera, prendendo una copia autentica del Protesto, se è il Trattario, ha un documento, che gli dà qualunque regresso, e lo sgrava da qualunque azione per qualsisia caso, in cui possa respettivamente trovarsi, tanto più che la ricevuta del Portatore in pie della Lettera stessa rende manifesto il suo pagamento, nè può agirsi contro di esso con quel recapito, perchè il medesimo contiene e la sua accettazione parziale, e la corrispondente ricevuta di pagamento; e se è il Portatore, avendo il Protesto concepito ne i termini sopra descritti, ha un recapito abilissimo a dargli il diritto della rivalsa per quel resto, di cui non è stato pagato dal Trattario, somministrando quel pubblico atto la prova sufficiente a giustificare il quantitativo ricevuto, quello, di cui è rimasto allo scoperto, e il motivo, per cui la Cambiale originale sia rimasta presso l' Accettante, che ne ha pagata una porzione superiore a quella, che rimane a pagarsi.

ARTICOLO XVIII.

QUalunque Trattario, o Accettante, può liberamente pagare una Tratta prima della scadenza al Possessore della medesima, purchè questi convenga di ricevere il denaro anticipatamente, e purchè questo pagamento si faccia dall' Accettante con buona fede.

ANNOTAZIONI.

§. 1. È fuori di dubbio, che, se la Cambiale è all' ordine S. P. del Portatore, come ordinariamente succede, può l'Accettante pagarne impunemente l' importare al medesimo Portatore anche prima della scadenza: per la ragione che, o la dilazione si considera in grazia del Debitore, del Trattario cioè, che deve pagare la Cambiale; e in questo caso è fuor di questione, che

Ragioni della regola.

egli possa pagare anticipatamente, renunziando così a quel benefizio, che gli competeva, e a cui è a ciascuno lecito di renunziare, secondo il Testo espresso nella *L. Si quis in conscribendo 29. Cod. de Pactis* „ ivi „ Cum alia sit regula juris antiqui, „ omnes licentiam habere iis, quæ pro se introducta sunt, re- „ nunciare „ in *Cap. Si de terra in fine in Decret. de Privileg.* „ ivi „ Cum liberum sit unicuique suo juri renunciare „ e come nella subjetta materia conclude il *Casaregi nel Cambista Instruito cap. 115. §. 17.* „ ivi „ Ogni volta che Tizio (*Trattario*) „ vuol pagare anticipatamente il Giratario vero creditore, lo „ può fare senza alcun dubbio; poichè, o dicasi, che la dila- „ zione al pagamento sia in grazia, o favore del Debitore, o „ di chi deve pagare la Lettera; e in questo caso lo può fa- „ re, perchè è sempre in di lui libero arbitrio il poter re- „ nunziare alla suddetta dilazione „: oppure questa dilazione si considera come un benefizio comune tanto al Trattario debitore, quanto al Portatore creditore; e anche in questo caso, concorrendo nell' istesso sentimento la volontà di ambedue, può impunemente dal Trattario anticiparsi il pagamento prima della scadenza al Possessore, di cui concorra la volontà, ancorchè significata tacitamente col ricevere l' importare della Lettera, conforme, seguendo i Testi nella *L. Qui Romæ 122.*, *nella L. Stipulatio ista §. Inter certum ff. de Verbor. obligat.*, *nella L. Quod certa die ff. de Solut.*, stabilì il *Casaregi loco citato §. 72.* „ ivi „ Oppure dicasi, che ella sia in grazia del Creditore, „ o del Creditore e Debitore insieme; e in questi casi lo può „ similmente fare, quando vi concorre la volontà del Credito- „ re o espressa, o tacita, con ricevere senza contradizione il „ pagamento „ e con lui l' *Ansaldo de Commercio disc. 79. num. 15.*

La Girata all' ordine S. P. contiene un Mandato irrevocabile.

§. 2. Senza che osti ad una simile regola l' obiezione, che si facesse sulla revocabilità del Mandato, che dal Traente potesse farsi al Mandatario portatore; imperciocchè, quando la Lettera è girata colla clausula *all' ordine*, o che il Traente ha preso la valuta della sua Tratta, il Mandato è irrevocabile, come detto il sentimento di *Alexandr. in L. Qui usumfructum num. 8.*

num. 1. ff. de Verb. significat. fermano in termini terminanti l' *Ansaldo de Commercio disc. 2. num. 9.*, il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 1. sect. 2. tit. 5.* §. 23. „ ivi „ Aliquando (indossamentum) „ præbet titulum habilem Literas Cambiales alienandi, qui ple- „ rumque est emptio venditio illarum „ il che importa appunto l' irrevocabilità del Mandato; e al successivo §. 24. soggiunge, gl' indizj dell' irrevocabilità essere o quello dell' indosso fatto all' ordine del Giratario, o la confessione del Girante di aver fatta la Girata per valuta ricevuta „ ivi „ Id vero actum es- „ se exinde apparet, si vel indossamentum ad ordinem dire- „ ctum, vel confessio valutæ acceptæ eidem inserta fuerit „ *Casaregi de Commercio disc. 48. num. 36.*, e *disc. 52. num. 3. & seq.*, *Scaccia de Commercio* §. 3., *Glossa 5. quæst. 11. num. 447. & seq.*, *Turre de Cambiis disput. 2. quæst. 23. num. 63.*, *De Luca de Cambiis disc. 2. num. 5. & seq.*, & *Rota Rom. decis. 67[illegible] num. 4. parte 1. recent.*, & *coram Rambaldo decis. [illegible] num. 5.*

Se l' Accettante possa costringere il Portatore a ricevere l' importare della Cambiale prima della scadenza.

§. 3. La questione, che si è fatta, e che può farsi, quella si è, se, non volendo il Possessore ricevere anticipatamente alla scadenza l' importare della Cambiale, possa egli esserci coartato dalla volontà del Trattario Accettante; sopra di che è regola nella materia delle Lettere di Cambio, che il Portatore di una Cambiale accettata non possa esser coartato a riceverne il pagamento prima della scadenza: regola, che ha il suo fondamento di ragione dedotto dalla *L. Qui Romæ 122. ff. de Verbor. obligat.*, ove il *Bartolo* nella *Somma* di detta Legge „ ivi „ Si tempus adjicitur gratia Creditoris, vel utriusque, non „ potest solvi ante tempus „ e il *Gottofredo in d. Legem* „ ivi „ „ Hujusmodi oblatio Debitori non prodest, offert enim incon- „ gruo loco, & tempore „ il *Fabro in Cod. lib. 8. tit. 31. def. 14.* „ ivi „ Quod in diem debetur, non semper ante diem sol- „ vi potest, licet dici soleat, plus præstare Debitorem, quam „ debeat, cum solutum repræsentat. Quid enim, si dies adjecta „ sit in favorem Creditoris, non Debitoris, sive ex testamen- „ to, sive ex contractu, aut qua alia justa causa debeatur? „ Utique dies expectanda est, ne quicquid de Creditoris jure

» minuatur „ *Du Puy cap. 12. §. 5.* „ ivi „ Per risolvere la
» controversia, e conciliar queste Leggi, che pajono contrarie,
» convien seguitare il sentimento di *Bartolo* sopra la citata *Leg-*
» *ge 122.*, e del Presidente *Fabro* nel suo *Codice lib. 1. tit. 3.*
» *defin. 14.*, i quali dicono, che, se il tempo è stato accordato
» in favore del Creditore, o di ambedue, non può il Debi-
» tore pagare avanti il tempo della scadenza, ma bisogna a-
» spettarlo, per non pregiudicare in conto alcuno alle ragioni
» del Creditore „ e al seguente §. 6. „ ivi „ Applicando questa
» massima alla materia delle Lettere di Cambio, il contratto
» delle quali essendo per utilità reciproca di ambedue i con-
» traenti (come si è dimostrato nel Capitolo 5) tutte le con-
» dizioni del tempo e del luogo sono in favore dell' uno e
» dell' altro; e così il Presentante, che è nelle ragioni di quel-
» lo, che ne ha data la valuta (come si è stabilito nel Capi-
» tolo 8.) non può essere astretto a ricevere avanti il tempo
» dichiarato nella Lettera „ *Franck Instit. Jur. Camb. lib. 1.*
sect. 3. tit. 6. §. 4. „ ivi „ Hæc (solutio) Possessori Litera-
» rum Cambialium ante terminum invito obtrudi nequit, ac
» multo minus interusurium eo nomine deduci „ *Koeningk ad*
Ordin. Camb. Lipsiæ §. 14. adnot. 6.

Caso, in cui può aver luogo la disputa esaminata di sopra.

§. 4. Difficile però è il caso, in cui possa cadere una simi-
le questione; poichè difficilmente viene in capo ad un' Accet-
tante di voler pagare immaturamente, e molto più raramente
potrebbe accadere, che una simile offerta venisse recusata dal
Portatore. Il caso, a senso mio, in cui potesse aver luogo una
simile disputa, quello sarebbe, se, pendente il termine fra l' accet-
tazione e la scadenza, si palesasse qualche alterazione di mone-
ta, che potesse fare immaginare all' Accettante di prevenire il pa-
gamento, affine di farlo in un tempo più utile al suo interesse;
e perciò si comprende facilmente, che, siccome quest' anticipazio-
ne ridonderebbe in danno del Possessore, così non può esser le-
cito all' Accettante il fare un' atto dannoso al Portatore, a di cui
favore, ugualmente che a quello del Trattario, è assegnata la sca-
denza prefissa nella Cambiale.

§. 5. Altra più ovvia, e più giusta questione potrebbe farsi, nel caso che, essendo d' accordo il Possessore della Lettera, e l' Accettante, il primo a ricevere, e il secondo a pagare l' importar della Tratta prima della scadenza, accadesse poi nel tempo di mezzo fra il pagamento fattone, e la scadenza, il fallimento del Possessore predetto; nel qual caso i Creditori di quest' ultimo si pretendessero pregiudicati dal fatto del Trattario per la sopra descritta anticipata estinzione della Cambiale.

Quid juris se, pagandosi anticipatamente, fallisse il Portatore prima della scadenza della Cambiale

§. 6. La resoluzione del dubbio, che in questo caso può nascere sulla validità, o invalidità di un tal pagamento, dipende dalla buona, o mala fede, con cui il Trattario possa essere proceduto a fare il pagamento suddetto. Imperciocchè, se egli ha pagato ignorando lo stato del Possessore della Lettera, e godendo questo una buona reputazione in Piazza, di modochè non possa redarguirsi di alcuna mala fede; in tal caso è fuori di dubbio, che un tal pagamento è fatto bene, è validissimo, nè può impugnarsi da i Creditori del Fallito, conforme, dopo aver magistralmente discusso quest' Articolo, conclude *il Casaregi nel Cambista Instruito cap. 5. §. 95.* „ ivi „ Ma ciò si deve intendere, quando il pagamento „ anticipato fosse stato fatto dal Trattario con scienza dell' imminente variazione delle monete, o del fallimento, o altro danno, che dovea succedere al Creditore, e così con dolo e frode del suddetto Trattario, come si scorge dalla lettura de i suddetti Autori; e non già nel caso dell' anticipato pagamento fatto ignorantemente, e con buona fede del Debitore, o sia Accettante „ e come precedentemente aveva lo stesso *Casaregi* stabilito per regola generale nello stesso Trattato del *Cambista Instruito cap. 1. §. 5.* „ ivi „ Ciò però s' intende, quando chi contratta col Decotto, o prossimo alla decozione, era consapevole del di lui cattivo stato: altrimenti, senza il concorso di tale scienza, tutti gli atti, o contratti si terranno talmente validi, come se fossero stati fatti con una persona idonea, „ e in conformità finalmente di quanto fermano il *Mansio consult. 179. num. 41., Gobio consult. 87. num. 62. e 63., Gratian. cap. 391. num. 22. & seq., ed ivi il De Luca num. 19., Tondut. Resolut.*

E' valido il pagamento, se è fatto con buona fede

Civil. part. 1. cap. 72. num. 16., Merlin. de Pignor. lib. 4. quæst. 135. num. 1., de Hevia de Commerc. lib. 2. cap. 26. num. 46., Urceol. de Transact. quæst. 34., num. 4. & seq., Constant. ad Stat. Urb. adnot. 26. art. 2., Rocco de Decoctor. Notab. 40. n. 115., & Notab. 41. §§. 146. 147. e 148., ed il Senato Mantovano presso il Palma allegat. 74. num. 50., & seq.

E' invalido, se è fatto con mala fede.

§ 7. Se poi all' opposto avesse il Trattario estinta la Cambiale prima della scadenza con mala fede, vale a dire, o per favorire il Possessore, il di cui prossimo stato di decozione gli fosse noto, o per lucrare sulla a lui nota variazione di monete; in tal caso è fuori di dubbio, che nullo ed invalido diventa quel pagamento in pregiudizio de i Terzi, che potessero avervi interesse, in conformità di quanto fermano di unanime consenso il *Constant. ad Statut. Urb. adnot. 26. art. 1. n. 1. & seq., e art. 2. num. 56. 57. e 58., e numeri 89. 95 e 96., lo Scaccia de Commerc. & Cambio* [illegible] *2., Gloss. 5. n. 445, il Casareg. de Commerc. disc. 75. §. 1. 2. 3.* [illegible] *Cambista Instruito cap. 1. §. 2.* „ ivi „ „ Passa per proposizione indubitata fra i Dottori, che il Decotto, „ o Fallito, o il prossimo al fallimento, non può regolarmente fa„ re alcun' atto, alienazione, confessione, transazione, pagamen„ to, o qualunque altro contratto, o distratto, che sia in pregiu„ dizio de i suoi Creditori; e, facendoli, rimangono come nulli „ ed invalidi; poichè si presumono fatti con dolo e frode de i „ suoi medesimi Creditori „ e più precisamente nella fattispecie, di cui si tratta, al *cap. 3. §§. 92. 93. e 94.* „ ivi „ Debbo „ quì solamente avvertire, che anche in questi casi della dila„ zione posta a favore solamente del Debitore, se al tempo dell' „ anticipato pagamento, che vuol fare il Debitore, averà il Cre„ ditore cominciato ad avere qualche interesse nella suddetta di„ lazione, come, per modo di esempio, ne fosse imminente l' E„ ditto, e la mutazione delle monete, o del loro valore, op„ pure, se il Procuratore, o Presentatore, a cui si dovea pagare, „ fosse divenuto decotto, o non solvendo, o in stato di prossi„ ma decozione, o si fosse dato altro simile caso, che il paga„ mento anticipato fosse di mezzo pregiudizio, e danno al Cre„ ditore; non si può dal Debitore pagare anticipatamente. „

§. 8. La maggior disputa potrebbe aver luogo nel caso, che il Possessore non avesse alcun' interesse nella Cambiale, ma fosse un semplice Adietto al pagamento della medesima, o sia un mero Procuratore del vero Padrone della Cambiale; dimodochè l' anticipata sodisfazione della Tratta divenisse dannosa al Girante Proprietario, mediante il successivo fallimento del Portatore, che accader potesse nel tempo di mezzo fra' l' anticipato pagamento, e il momento della vera scadenza della Cambiale.

Quid juris se il Portatore non fosse, che un Procuratore del Padrone della Lettera

§. 9. Anche in un caso simile, purchè il pagamento venga fatto dall' Accettante con buona fede, e senza alcuna precedente notizia dello stato vacillante del Portatore, è un tal pagamento fatto validamente, nè può impugnarsi dal Padrone del Cambio Mandante, per la ragione che, ricevendo il Portatore l' importare della Lettera come Procuratore del Girante, il dominio del detto denaro vien subito a trapassare nel Mandante medesimo, secondo il Testo nella *L. Si Procurator ff. de Acquirendo rerum dominio*, e come decise la *Rota di Genova nella decis. 127. num. 8., e la Rota Rom. nella decis. 374. §. 40.* „ ivi „ Nec obstat Luraghi decoctio sequuta post hujusmodi „ solutionem; quoniam, cum receperit expresse istas pecunias „ tanquam Procurator Cardinalis, illico acquisitum fuit dominium pecuniarum eidem Cardinali constituenti „; e l' Accettante, che paga a persona così legittima, viene immediatamente liberato da ogni sua obbligazione, ancorchè poscia venga a fallire il Procuratore, che ricevè il denaro, conforme nella subjetta materia hanno stabilito, argumentando sulle disposizioni del Gius Comune nella *L. Si quis Patrem, e nella L. penult. ff. ad Senatus-Consultum Macedonianum, e nella L. Titius fin. ff. de Fidejussor., lo Stracca de Decoctor. parte 3. §. 32. in fine* „ ivi „ Ubi vero per ignorantiam solverit, vel contraxerit, & ignorantia est probabilis, & liberatur Debitor solvens, & Dominus constituens obligetur „ *La Rota Rom. nella citata decis. 374. §. 41. e 42.* „ ivi „ Et Solvens liberatus remansit, *quamvis ipse Procurator postea decoxerit: Straccha &c.*, ubi, quod „ Solvens Procuratori decocto liberatur, dum Solvens ejus de-

E' valido il pagamento anche in questo caso, purchè sia fatto con buona fede

„ cessionem ignorabat: imputet enim sibi Constituens, qui non „ idoneum Procuratorem elegit, non enim Debitori, qui bona „ fide solvit, *L. Cum Mandato ff. de Minoribus &c.* „ e finalmente il *Casaregi nel Cambista Instruito al cap. 3. §. 79.*, dopo essersi formato il quesito, che ora si esamina, così lo risolve al §. 90. „ ivi „ Venendo ora alla decisione del nostro caso, „ debbo conchiudere, che, se apparisse in fatto per qualche par„ ticolare circostanza, che la dilazione al pagamento della Let„ tera Cambiale sia stata voluta dal Creditore a suo favore, „ o sia per suo comodo e profitto; allora non si potrebbe so„ stenere per valido il pagamento fatto anticipatamente dal De„ bitore al Presentatore della Lettera; ma in tutti gli altri casi, ne' „ quali regolarmente la dilazione al pagamento delle Lettere è „ posta a favore del Debitore, cioè per il di lui comodo a „ preparare il denaro, come osservano lo *Scaccia de Commercio* „ *§. 5., Gloss. 1. num. 1.* appresso il fine, *il Du Puy de Liter.* „ *Cambii cap. 4. §. 26., e l'Ansaldo de Commerc. disc. 3. §§.* „ *10. e 11.*, come così ancora nel dubbio si deve presumere, co„ me ho detto di sopra, in tutti gli altri casi, dico, il paga„ mento, quantunque fatto anticipatamente dal Trattario al Pro„ curatore, o sia al Presentante della Lettera Cambiale, è de „ jure validissimo; di maniera che il caso della diminuzione del„ le monete, o della decozione del Procuratore, dipoi seguito, „ deve andare a danno del Creditore, per le ragioni, ed au„ torità riportate di sopra. „

ARTICOLO XIX.

PEr lo sodisfazione di una Cambiale non compete al Possessore alcun' ipoteca contro gli Obbligati al pagamento della medesima.

ANNOTAZIONI.

§. 1. IN due maniere si contrae l' ipoteca su i beni di un Debitore a favore di un Creditore. La prima col mezzo dell' espressa e determinata volontà del Debitore, lo che si fa mediante certe particolari espressioni, che si appongono ne i contratti; la seconda in forza della disposizione di una Legge, che supplisca al fatto dell' Uomo; e perciò regolarmente si divide *l' ipoteca in tacita, ed in espressa:* la prima formandosi *ex Lege*, la seconda colle parole dell' Uomo, conforme rilevasi da tutto il *Titolo 2. del libro 20. delle Pandette*, *In quibus causis pignus, vel hypotheca tacite contrahatur*, e come insegnano il *Voet in d. lib. ff. §. 1. & seq.*, ed il *Perez in d. lib. & tit. Pandect §. 1.* „ ivi „ Pignus vel hypotheca, aut expresse, aut tacite contrahitur: *expresse* disertis verbis, diciturque manifestaria „ hypotheca, *L. 9. hujus tituli*; *tacite*, quae non espressa Partium conventione constituitur, sed colligitur, vel a *Lege* inducitur tacite, ob singularem favorem, seu privilegium, vel „ personam Creditorum, vel ipsam crediti causam spectans. „

L' ipoteca si contrae o col fatto dell' Uomo, o per volontà della Legge.

§. 2. Stabilito questo canone di *Gius Comune*, passeremo a osservare, che il tenore delle Cambiali non porta alcuna costituzione d' ipoteca; non leggendovisi in esse, secondo la formula comune, alcuna di quelle parole, che sarebbero atte a spiegare la volontà del Traente di voler costituire un' ipoteca su i proprj beni a favore del Prenditore della Cambiale per sicurezza del puntual pagamento della medesima.

Nelle Cambiali il Traente non costituisce alcuna ipoteca.

§. 3. Esclusa la prima forma *d' ipoteca*, non può dunque esservene altra, che quella, che derivasse da qualche disposizione di ragione, o sia da qualche Legge.

§. 4. Non vi è alcuna Legge, che generalmente disponga la costruzione dell' ipoteca a favore de i Possessori delle Cambiali. Nel *Gius Comune* non se ne osserva, nè può esservene alcuna, per quella ragione, che abbiamo rilevata nella *Prefazione*: cioè a dire, perchè al tempo de i *Romani* era incognito l' u-

Non vi è alcuna Legge generale, che costituisca l' ipoteca nelle Cambiali.

so delle Cambiali; onde non è possibile fra le innumerabili loro Leggi il ritrovarne alcuna, che accordi un tal privilegio alle Lettere di Cambio.

Nemmeno stabilita per commune e tacito consenso delle Nazioni.

§. 5. L' universale consenso delle Nazioni averebbe potuto supplire a questo difetto; ma neppure per questo verso possiamo dire, che le Cambiali abbiano ottenuto un tal benefizio: poichè nella massima parte delle Piazze Commercianti non vi è alcuna particolare Disposizione su questo proposito.

E perciò l' ipoteca per regola generale è negata alle Cambiali.

§. 6. In fatti gli Scrittori del Gius Cambiario hanno per massima generale stabilito, che non competa alle Cambiali alcun' ipoteca su i beni di quelli, che sono obbligati a favore del Possessore per il puntual pagamento di alcuna di esse *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 2. tit. 1. §. 3.* „ ivi „ Hypo» thecæ jus competit Creditori cambiali, quoties clausula hy» pothecaria Literis Cambialibus inserta est „: il che non è in uso in alcuna Piazza d' Europa, *Heinneccius Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 44.* „ ivi „ Itaque regulariter Creditor cambialis chi» rografariis accensetur, nec ullo prælationis jure gaudet „ *Sabelli in Summa §. Literæ 17. num. 5.* „ ivi „ Literæ Cambii de » jure non habent hypothecam, secus autem de consuetudine » diversorum locorum „ *Genua de Scriptura privata lib. 3. quæst. 2. §. 1. & 2.* „ ivi „ Altera succedit hic dubitatio, & est, an pro » Literis Cambii competat regulariter privilegium hypothecæ. » Cui quidem difficultati satisfaciendo, rem de Jure Communi » pro negativa esse definitam concludito. Sic in terminis docuit » *Petrus Surdus cons. suo 499. num. 2. in quarto. Sequutus est » etiam Joannes Baptista Cavatius in suo Tractatu de Cambiis pag. » mihi 235. cap. de Actione, quæ datur occasione Literarum Cambii*, » ubi subdit: Non reperi jure cautum, quod detur. Et hinc est, » quod subscribens se hujusmodi Literis, vel Schedulæ, quæ » Bancharíam appellant, in qua sit per Debitorem promissio de » solvendo sub obligatione generali bonorum, non ideo minus » se obligat, nec ullo modo contrahitur pro dicto debito hy» potheca, nisi id in subscriptione expressum sit. Sic præcise » *Bursatus* post *Straccha* ibi relatum *consil. 163. num. 21.* »

§. 7.

§. 7. Vi sono però alcune Piazze, nelle quali per *Gius Municipale* è attribuito alle Lettere di Cambio il benefizio dell' ipoteca *ministerio Juris*, come nota il *Genua de Scriptura privata lib. 3. quæst. 2. §. 6.* „ ivi „ Dixi autem (rem pro negativa definitam, Iure Communi inspecto), quoniam ex consuetudinibus & sanctionibus particularium locorum secus definitum est. „

E' però accordata in alcune Piazze per disposizioni particolari.

§. 8. Nell' *Austria* le Cambiali godono il benefizio dell' ipoteca, e i Creditori per dependenza di Cambiali sono preferiti ai chirografarj, come riporta l' *Einneccio d. cap. 4. §. 44.* „ ivi „ Attamen in *Austria &c.* proxime ab hypothecariis collocantur in classe quarta, omnibusque chirografariis præferuntur „ ed in conformità di quanto dispone l' *Articolo 47. dell' Ordinanza per i Cambj emanata nel 10. Settembre 1717. dall' Imperator Carlo VI.* „ ivi „ Il Jus Cambiale privilegiato secondo l' uso consueto d' altri Paesi, portando seco che, per maggiormente promuovere il Negozio Cambiale tanto vantaggioso al Pubblico, le Lettere di Cambio avessero la preferenza alle Scritte ordinarie, ai Chirografi, ed altre obbligazioni personali non privilegiate; onde rimane tutto ciò in ogni cosa, e talmente confermato, che ne i Concorsi de i Creditori, nelle Gride, e simili occorrenze, nelle quali entra la questione della priorità, le Lettere Cambiali ordinatamente stilizzate debbano subito dopo le pretenzioni privilegiate e reali, o altri titoli provvisti di attuale ipoteca, essere poste in una classe separata innanzi alle Scritte personali ordinarie, ed altre obbligazioni non privilegiate, e che per conseguenza alle Lettere di Cambio sia concesso il diritto di preferenza avanti li Chirografi, ed altri debiti correnti, dovendo ciò in ogni, e ciascuna occasione essere particolarmente osservato da i nostri Uffizj, Tribunali, Libbri de' Fondi, ed altre Instanze da noi stabilite, come pure dovranno le Lettere di Cambio, fatte doverosamente, avere ancora la preferenza a tutte le Scritte obbligatorie da contraersi in questo nostro Dominio *Austriaco* sotto l' *Enza*, le quali contenessero una semplice ipoteca convenzionale; poichè tali ipoteche convenzionali senza

Uso dell' Austria.

» inibizione giudiciale, esecuzione, o nota presso del Maresciallato, o de' Libbri de' Fondi, non portano in questo Paese seco alcun diritto reale; ma, se la somma tutta non arrivasse a quanto importano tutte le Lettere Cambiali poste insieme in una classe, allora dovrà ciascuno essere pagato a rata porzione della sua Cambiale. „

Uso di Milano.

§. 9. In *Milano* porta la Legge patria, che godino le Cambiali il benefizio dell' ipoteca, per ciò, che attestano il *de Passeribus de Scriptura privata tit. 5. de Liter. Camb. quæst. 2. num. 7.*, l' *Heinnec. d. cap. 6. §. 46.* „ ivi „ Alicubi tamen, veluti *Mediolani*, Literarum Cambialium Possessoribus tacita hypotheca tribuitur „ il *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 2. tit. 1. § 5. in adnot.*, e il *Genua de Scriptura privata lib. 3. quæst. 2. §. 7.* » ivi » Ex novis enim Constitutionibus *Mediolani* (ut ab his exordiar), de quibus sub titulo *de Officio Abb. in §. Eo amplius lib. 5.* cautum est absque dubio hypotheca pro Literis ipsius Cambii veri, & realis „.

Uso di Avignone.

§. 10. Lo Statuto di *Avignone* accorda l' ipoteca alle Cambiali, desumibile dal giorno della recognizione, per ciò, che apparisce al *lib. 2. tit. de Literis Cambii*, a testimonianza del *Genua loco cit. §. 8* „ ivi „ Per Statutum *Avenionense* sub titulo *de Literis Cambii lib. 2.* expresse cautum est, ut a die recognitionis duntaxat Literæ ipsæ Cambii habeant hypothecam, quæ, cum sit introducta a Lege sine facto hominis, *tacita* vocatur *ad not. per Gloss. in §. Item Serviana in verb. Pignoris, & ibi late Jason Instit. de Action.* „ *Girolamo de Laurentiis Dec. Avenionensis 146. num 1. e 4.*, e il *Franck. loc. cit. in adnot. ad §. 5.*

Uso di Francia.

§. 11. In *Francia* godono il benefizio dell' ipoteca quelle sole Cambiali, che sono firmate dal pubblico Sensale, o sivvero in quelle, che non abbiano un tal requisito, dal giorno del Protesto, o da quello della recognizione del Debitore, in conformità di quanto dispongono gli *Articoli 92.*, e *93. dell' Ordinanza del 1539.*, e della testimonianza del *Franck. loc. cit. §. 5.* » ivi » Vicissim jure singulari Cambia alicubi gaudent hypotheca tacita, quam *Galli* solis ipsis, quæ a Proxeneta subscripta sunt, a

» die exactionis, cæteris a tempore recognitionis a reo factæ lar-
» giuntur » *Savary le Parfait Négociant part. 1. livr. 3. cap. 7.*,
Heinnecc. d. cap. 6. §. *46.* » ivi » Id, quod & in *Gallia* obtinet,
» quoties ejusmodi Literis subscripserit Proxeneta » e il *Du Puy*
cap. 17. §. *4.* » ivi » Perchè in *Francia* le Lettere di Cambio,
» come tutte le altre Scritture private, non danno l' ipoteca, se
» non dal giorno della recognizione, o della negazione fatta in
» Giudizio » *e* §. *5.* » ivi » E perche la sottoscrizione del Traen-
» te, e quella dell' Accettante, siccome quelle de i Giratarj sono
» differenti; l' ipoteca non può aver luogo contro l' Accettante,
» e contro i Giratarj dal giorno della recognizione, o negazio-
» ne del Traente, ma solamente contro ciascheduno dal gior-
» no della recognizione di essi respettivamente. »

Uso degli Stati del Brandemburghese.

§. 12 *L' Ordinanza per le Lettere di Cambio dell' Elettore di Brandemburgo del 17. Settembre 1684. al* §. *33.* così dispone » ivi »
» Un Tireur, un Accepteur, ou un Endosseur, venant a faire
» faillite, ses Créanciérs pour Lettres de Ch[illegible] auront la pré-
» férence sur les autres, soit qu'il s'agisse d'effets en marchandi-
» ses, ou en dettes actives, ou obligations; mais non pas sur
» les hypotheques speciales & enrégistrées, ni sur les déniers de
» gens privilegiez, & des Mineurs. »

Uso di Danzica.

§. 13. Simile è l' uso di *Danzica*, come nota *l' Heinneccio d. cap. 6.* §. *44.*, e come apparisce dall' *art. 33. dell' Ordinanza per il Cambio di quella Città* » ivi » En cas de faillite publique,
» & de Concours, qui s'en ensuive, les Lettres de Change se-
» ront bien préférées à l'égard des autres biens, dettes passives,
» & obligations; mais elles ne le feront nullement aux hypothé-
» ques judiciaires & spéciales, ni aux droits des privilégiez, &
» Mineurs. »

Uso di Svezia, e degli Stati di Brunsvick.

§. 14. Nella *Svezia*, e nel *Ducato di Brunsvick* i Creditori Cambiarj hanno ne i Giudizj di fallimenti la loro collocazione dopo i Creditori con ipoteca speciale, o giudiciaria, e prima di quelli, che hanno l' ipoteca generale, come riporta *l' Heinneccio d. cap. 6.* §. *46.* » ivi » Quin & in *Svecia*, & Ducatu *Brunsvi-*
» *censi* Creditores Cambiales proxime post hypothecas speciales,

Kkk 2

„ judiciales, & ante generales collocantur. Vide *Ord. Camb. Svec.*
„ *art.* 26. *& Wolfenbut. art.* 55. „

Uso di Toscana, ove non è accordata l'ipoteca generale.

§. 15. In *Toscana*, e in conseguenza in *Livorno*, le Cambiali non hanno alcun' ipoteca: e, quando l'avessero, sarebbe totalmente inefficace nel caso di fallimento, per la ragione che lo *Statuto di Firenze alla rubrica* 10. *del libro* 3. conquassa le ipoteche di tutti i Creditori, e tutti i privilegj personali, e reali, e misti, volendosi che tutti vadano alla pari *per æs, & libram*, eccettuandosi soltanto i crediti dotali, e quelli per causa di tutela, come riporta la più volte citata *Florentina Lignoris del* 10. *Marzo* 1746. *avanti la buona memoria del fu Sig. Auditore Giusto Franceschini* §. 2., la XXV *del tomo* IX. *del Tesoro Ombrosiano*.

L'ipoteca speciale, o sia gius di pegno, accordata a favore delle Cambiali sopra gli assegni destinati al rimborso delle Tratte.

§. 16. Lo *Statuto della Mercanzia di Firenze*, emanato posteriormente allo *Statuto della Città al lib.* 3. *rubrica* 2. *de' Cessanti, e Fuggitivi &c.* §. *Ancora considerato &c.* accorda un gius di pegno sopra quelle mercanzie, crediti, denari, nomi di Debitori, o altri fondi [illegible]o nelle mani di un Negoziante, o in quelle di terze persone al suo ordine, o in via al di lui ordine, di un Negoziante, dico, che sia creditore, o abbia assunti impegni per conto del Proprietario di dette mercanzie, crediti &c.; e, purchè questi assegni di cose mobili sieno passati nelle mani del Creditore due giorni prima del fallimento del Debitore proprietario di essi, preservò i medesimi dalla conquassazione dell' ipoteca, e dal dovere di esser portati nella massa patrimoniale del Fallito, volendo che un tal Creditore „ ivi „ abbia prima
„ obbligato, e ipotecato per la concorrente quantità di tal suo
„ credito le mercanzie, o robe, di che sopra, che alcun' altro
„ Creditore di tal Fallito, e ne abbi la retenzione, finchè venga
„ pagato, e per tal suo credito per la concorrente quantità non
„ sia tenuto a contribuire, concorrere, o in alcun modo mescolarsi con gli altri Creditori, ma si possa in su quella, o quelli,
„ valere per via di vendita „ conforme nota l'allegata *Leti, o è XXV del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano avanti il fu Sig. Auditor Franceschini* §. 13.

§. 17. Di qui è che, se alcun Banchiere fa una Tratta sopra un suo Corrispondente, che gli sia debitore di qualche somma, o sivvero trae sopra di lui in correspettività di mercanzie, che questi abbia in sue mani, o in altre al suo ordine di pertinenza del Traente, o finalmente si faccia la Tratta in correspettività di altri fondi esistenti o presso il Trattario, o in altre mani per passarsi a lui, affine di servire di assegnamento per l' estinzione della Tratta; questi tali crediti, mercanzie assegnamenti, o qualunque si siano fondi destinati dal Traente alla sodisfazione della Cambiale, restano con gius di pegno convenzionale prelativamente obbligati a favore del Possessore della Lettera, avendo la predetta disposizione dello *Statuto di Mercanzia* tolta di mezzo a favore di simili pignoratarj, e in benefizio del Commercio, quella conquaisazione d' ipoteche, e di privilegio, che derivava dal precedente *patrio Statuto* come avverti il *fu Sig. Auditore Franceschini nella citata Decis. XXV. del tomo IX. del Tesoro Ombrosiano ai §§. 12. e 13.*

Esempj nel Tribunale di Livorno.

§. 18. Ovvie sono nel Tribunale di *Livorno* le Decisioni, che, verificandosi un caso simile, concedono al Possessore delle Cambiali la prelazione su gli assegnamenti destinati dal Traente a servir di fondo per la sodisfazione delle medesime, non ostante il fallimento del Traente medesimo. Ne citeremo due sole per brevità, quali sono quella *dell' Illustrissimo Sig. Auditor Giuseppe Francesco Pierallini* nelle Cause insorte nel Tribunale di Livorno nell' occasione del fallimento de i Signori Francesco Harriman e Figli, nelle quali fu accordato ad alcuni Creditori di Tratte fatte sopra certe mercanzie il privilegio della prelazione sopra il netto retratto delle medesime, come apparisce dalla *Sentenza del 17. Febbraro 1769. in Atti di num. 742. del 1767.*, e l' altra dell' *Illustrissimo Sig. Avvocato Giuseppe Calzabigi, e del fu Sig. Avvocato Gaetano Martini*, Giudici Compromissarj fra i Deputati della mancata Ragione de i Signori Fratelli Pini da una parte, ed alcuni Creditori della medesima; nella qual Causa con Sentenza del 24. Settembre 1774 fu accordata la prelazione medesima ad alcuni Possessori di Cambiali tratte sopra alcune mercanzie, esen-

tando così il netto retratto delle medesime dal dover far parte della Massa del patrimonio di quella mancata Ragione.

Questo diritto d'ipoteca speciale è ricevuto per regola generale.

§. 19. Questo medesimo diritto di prelazione, o sia di gius di pegno convenzionale, per cui i Possessori di Cambiali possono esercitare la loro azione sopra i fondi addetti alla soddisfazione di quelle tali Tratte, senza essere obbligati a concorrere con gli altri Creditori, è anche ricevuta per massima generale nel *Gius Cambiario*, come ce ne assicurano *Ludovic. Introduct. ad process. Camb. cap. 16. §. 2.*, *Heinnec. Elem. Jur. Camb. cap. 6. §. 47.* „ ivi „ Pignore tamen jure fruuntur, qui Literas „ Cambiales, valuta nondum soluta, dederunt, nec non qui pe- „ cuniam sub spe accipiendi Literas Cambiales solverunt: eæ e- „ nim Literæ, iique nummi adhuc extantes, extra Concursum ju- „ re dominii recte vindicantur „ *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 2. tit. 2. §. 1.* „ ivi „ Si Debitor cambialis pignus tradide- „ rit, dubium non est, quin Creditori omnis illa securitas com- „ petat, quam [illegible] Creditori pignoratitio acquiri alibi „ docetur „ & §. 3. „ ivi „ Nec aliis Creditoribus pignus ultra „ residuum arresto afficere, ejusve restitutionem urgere ibidem li- „ cet, antequam Possessori de sorte, usuris, atque impensis omni- „ bus plenissime fuerit satisfactum „ *Phoonsen chap. 28. §. 16.* „ ivi „ Lorsque l'on tire sur un Commissionnaire, ou Facteur, „ sur des effects, ou sur les marchandises, qu'il a entre ses mains, „ ou qu'on lui envoye à sa disposition, il est préféré pour les „ débours, qu'il a faits sur ces effets, au cas que celui, qui les „ a envoye, ou le Principal ait le prouvoir de les engager. „

L. fo di Franckfort.

§. 20. L' *Ordinanza del Cambio di Franckfort sul Meno del 18. Settembre 1667. al §. 24.* presrive particolarmente questa medesima disposizione „ ivi „ Celui, qui aura reçu des marchandi- „ ses en commission pour vendre pour compte d'autrui, & qui „ aura accepté, ou payé des Lettres de Change, que le Maître „ des marchandises aura tirées sur lui, ne sera pas obligé de „ débourser le montant des dites marchandises; mais il aura le „ pouvoir, soit en cas de faillite, ou d'arrêt, de se payer de „ son avance, & s'il lui reste quelque chose après cela, il sera „ obligé de le débourser à qui il apartiendra. „

Uso della Sassonia.

§. 21. In *Sassonia* in forza dell' *Ordinanza*, e *Decisione Elettorale del 4. Settembre 1669.*, riportata dopo il *Phoonsen les Loix & Coutumes de Change*, è ordinato un' uguale regolamento „ ivi „ » En troisiéme lieu, nous voulons, qu'à l'égard des marchan» dises en commission, l'on en use suivant la coûtume, & l'u» sage établi dans toutes les autres Villes de Commerce, aussi » bien qu'à *Leipzig*, savoir, que ceux, qui auront reçu des mar» chandises pour vendre pour compte d'autrui, & qui auront » accepté, ou payé des Lettres de Change pour le compte de » ceux, aux quels les marcandises appartiennent, se pourront rem» bourser des leurs débours sur la valeur, ou le montant de ces » marchandises, quelque arrêt, ou empêchément, qu'on puisse fai» re, & ne seront obligez de rembourser que la somme, qu'il le» ur restera en main aprés qu'ils se seront payez eux-mêmes de » leur avance. „

Uso di Breslavia.

§. 22. Lo stesso prescrive l' *Ordinan*[illegible] *del Cam*[illegible] *di Breslavia del 28. Novembre 1672. al §. 22.*

Uso di Danzica.

§. 23. L' *Ordinanza per il Cambio* della Città di *Danzica del 1. Marzo 1701. ai §§. 33. e 34.* comanda la medesima regola.

Uso di Massa.

§ 24. Finalmente il *Regolamento per le Cambiali di Massa e Carrara del 21. Novembre 1782. ai §§. 69. e 70.* così prescrive » ivi „ Tutte le Lettere tratte sopra persona debitrice del Tra» ente avranno, e devono avere per ipotecato con gius di pe» gno il debito del Trattario a favore del Possessore, etiam nel » caso di fallimento del Traente, purchè però la Tratta sia fatta » a buona fede, in tempo non sospetto, e non in frode de i » Creditori. L' istesso privilegio di prelazione privilegiata ed im» mune da ogni Concorso, etiam nel caso del fallimento del » Traente, dovranno avere le Cambiali tratte sopra noli, prov» visioni, crediti, nomi di Debitori, mercanzie caricate, conse» gnate, o spedite, e molto più sopra quelle esistenti in mano „ del Possessore, o Accettante di una Cambiale: purchè però „ tali crediti siano stati assegnati, e aggregati alla sodisfazione „ della Tratta con legittimo recapito di qualsivoglia natura e ca-

„ trattere, anche per via di Lettere; e purchè, relativamente alle „ mercanzie, si trovino queste a mano, o in potere di chi è cre„ ditore per dependenza della Cambiale, o anche in cammino „ al di lui ordine. Il tutto però essendo fatto in tempo non „ sospetto, e non in frode de i Creditori. „

ARTICOLO XX.

Perdendosi una Cambiale, chi ne aveva il possesso si rende debitore di tutti i danni, pregiudizj, e spese. Se questa perdita poi succeda dopo che la Cambiale predetta sia munita dell' accettazione, il Portatore della medesima potrà nonostante obbligare l' Accettante a pagarla alla scadenza, purchè [illegible] legittimare la sua persona, e giustificare di esser' egli quello destinato ad esigerla, e purchè garantisca efficacemente l' Accettante dal risico di essere molestato per un nuovo pagamento, nel caso che gli venisse in appresso presentato l' altro esemplare smarrito, e in piè di cui era stata fatta l' accettazione.

ANNOTAZIONI.

Tempi diversi, ne i quali può smarrirsi o perdersi una Cambiale.

§. 1. A quattro diverse epoche può seguire, che si perda una Cambiale. La *prima*, appena acquistata dal Prenditore, e prima che sia pervenuta alle mani della persona, che deve procurarne l' accettazione. La *seconda*, prima che ne sia seguita l' accettazione. La *terza*, dopo seguita l' accettazione, e prima della scadenza. La *quarta* finalmente, dopo la scadenza, e denegato pagamento.

Compensi nel primo caso.

§. 2. Perdendosi la Cambiale alla *prima* epoca, è molto facile il rimedio; perchè, o la Cambiale già in primo luogo consegnata era concepita co i termini di *prima*, e in tal caso il Traente è obbligato a somministrare al Prenditore un nuovo esemplare della

re della medesima con la dichiarazione di essere la *seconda*, come avverte opportunamente il *Phoonsen chap. 40. §. 1.* „ ivi „ On „ fait ordinairement une première, & une seconde Lettre de „ Change pour une même partie, que l'on a négociée, à fin que, „ si on vient à en perdre une, l'autre puisse servir pour se faire „ payer „ *&* §. 4. „ ivi „ Un Tireur, qui a deja fourni des Let„ tres de Change pour une partie, doit bien prendre garde, si „ on vient lui en demander encore d'autres, & ne les faire „ que de la même teneur que de celles, qui a déja fournies, „ seulement avec cette seule distinction de troisiéme, quatrié„ me &c. „ *Franck. Instit. Jur. Camb. lib. 2. sect. 3. tit. 4. §. 5.* „ ivi „ Cambio igitur ante transmissionem perdito, Trassans no„ vum dare tenetur „ & *Stryck. de Literar. Cambial. Acceptat. cap. 4. num. 24. e 25.* „ ivi „ Unde hodie cum expressione, „ ac mentione *secundæ* concipiuntur, & plerumque adjici solet „ Mandato solutionis conditio, si priores Schedulæ, quæ *prima*, „ aut *secunda* nomine indigitantur, nondum fuerint exsolutæ „:

Come pure nel caso, che sia la Cambiale rivestita del carattere di sola.

o sivvero la Lettera in primo luogo consegnata portava l'espressione di *prima*, e *sola*; e in tal caso, se il Prenditore ne vuol' avere un secondo esemplare concepito negli stessi termini, deve garantire efficacemente il Traente, che, benchè abbia consegnati, o sia per consegnare due esemplari, il pagamento sarà un solo, e promettere così, che, seguendo un doppio pagamento, sarà egli responsabile di tutti i danni e pregiudizj. Così c'insegnano il *Franck. loco citato §. 6.* „ ivi „ Modo amittens vi„ cissim caveat, nummos a quoquam neque adhuc exactos esse, „ neque in posterum secunda vice exactum iri, quoties de Li„ teris Cambialibus *solis* quæritur „ e gli altri Autori da esso citati nelle note al detto §. 6.

Ragione della differenza de i compensi suddetti.

§. 3. La ragione della differenza, per cui nel primo caso il Prenditore non è obbligato a dare alcuna cautela al Traente, lo che deve fare nel secondo caso, si è, perchè, quando il Traente ha data una Cambiale come *prima*, se ne dà un altra simile colla qualità di *seconda*, e colla solita espressione, che suol' apporcisi, di dovere, cioè, il Trattario pagare in forza di

questa seconda l'importare della Cambiale, *la prima non essendo*, una tal condizione libera il Traente da ogni pericolo: imperciocchè, o *la prima* è stata presentata, e pagata; e la clausula apposta nella *seconda* non permette che questa sia pagata: o la *prima* non è presentata; ed avendo luogo in tal caso la *seconda*, diventa inefficace la prima.

I danni per lo smarrimento, vanno a carico di chi ne causa la perdita.

§. 4. Laddove nel secondo caso, trattandosi di Cambiale qualificata per *sola*, reiterandosi la stessa Lettera ne i medesimi termini, può il Trattario riguardarle impunemente per due diverse Tratte, e restare ingannato da un falso Portatore della prima: perlochè, a scanso del pregiudizio, che può per tal ragione soffrire il Traente, si rende giustissimo, che il Prenditore cauteli il medesimo da questo risico, a cui avendo dato causa la di lui negligenza, egli solo deve esserne il responsabile, e correr solo i risici, che dal supposto smarrimento potessero derivare, co[illegible] secondo la regola generale di ragione, di cui i Testi nella *L. unica Cod. de Sententiis, quæ pro eo &c.*, e *nella L. Nihil interest ff. ad L. Corneliam de Sicariis, & in Cap. fin. de Injuriis*, l'usò la *Ruota Fiorentina nella Decis. V. n. 4. del tomo III. del Tesoro Ombrosiano, e nella decis. XIII. num. 28. di detto tomo III.*, e nella subjetta materia il *Franck loco citato* §. *13.* „ ivi „ Damnum vero ex amissione Literarum Cam„bialum ortum referunt ad amittentem; ejusque adeo peri„culo esse volunt decoctionem Trassati inter eas moras subse„quutam. „

Compensi nel secondo caso.

§. 5. In due maniere può accadere, che si perda una Cambiale alla *seconda* epoca, di cui si è parlato di sopra al §. 1. La *prima* può seguire per difetto di Posta, nel passaggio, cioè, dalla Piazza del Remittente a quella del Portatore. La *seconda* poi per colpa del Portatore, prima di averne ottenuta l'accettazione. In ambedue questi casi convien ricorrere ai medesimi compensi, di cui si è parlato nel primo caso al §. 2., dovendo il Portatore procurare di avere un nuovo esemplare della Cambiale, affine di eseguire la commissione di procurarne l'accettazione dal Trattario. Se la Lettera si è persa nel corso

di Poſta, il riſico e il danno devono eſſere a carico del Prenditore della medeſima, a riſico del quale ſta la Cambiale dal momento, che gli viene conſegnata, fino a quello, che non arriva nelle mani del Portatore. Se poi lo ſmarrimento accada dopo eſſer già pervenuta al Portatore, e così per ſua colpa e negligenza, deve egli eſſere il debitore de i danni, come l'autore de' medeſimi, per quei principj, che ſi ſono ſtabiliti di ſopra al §. 4. in fine.

Compenſi nel terzo caſo.

§. 6. Se poi la Cambiale veniſſe a perderſi dopo eſſere in piè di eſſa ſtata appoſta l'accettazione dal Trattario, o da qualunque altro per onore di firma, non per queſto l'Accettante può eſimerſi dal ſodisfare a quel pagamento, a cui ſi è impegnato coll'accettazione. Due però ſono gli eſtremi, che deve il Portatore concludentemente provare, volendo coſtringere l'Accettante al pagamento. Il primo di eſſer' egli la perſona legittima ad eſigere. Il ſecondo, che il Trattario, o altri abbia effettivamente accettata la Cambiale in queſtione. Si pone in eſſere il primo eſtremo, mediante il poſſeſſo di un' altro eſemplare della Cambiale, o mediante la Lettera di traſmiſſione, o in altra equivalente forma, che giuſtifichi concludentemente di eſſere egli ſtato il Poſſeſſore con Gira a ſuo favore di quella tal Lettera, che ſi è ſmarrita. Il ſecondo eſtremo ſi pone in eſſere o colla confeſſione dell' Accettante, o con altra giuſtificazione equivalente. Poſti queſti eſtremi, non oſtante la deficienza della Lettera, in cui era ſtata appoſta l'accettazione, deve l'Accettante pagarne l'importare al legittimo Portatore; purchè però da queſti gli venga data idonea garanzia di liberarlo da ogni ſpeſa, danno, e moleſtia, che poteſſe eſſergli inferita da chi ſi faceſſe Poſſeſſore della Cambiale ſmarrita: conforme inſegnano il *Franck. loco citato* §. 8. „ ivi „ Perdito Cambio acceptato, Acceptans ſolvere tenetur, maxime præſentibus ſecundis Literis, iſque caſus ſingulis Indoſſantibus ſuo ordine ſignificari debet „ ed al §. 9. „ ivi „ Viciſſim vero Exactor cautionem præſtare Acceptanti jubetur de indemnitate, expenſis, ac futuris exactionibus quorumcumque „ *Phoonſen chap.*

40. §. 11. „ ivi „ Lorsqu'un Porteur a égaré une Lettre de „ Change acceptée, payable à ordre, & qu'il a la seconde en „ main non acceptée, mais endossée jusqu'à lui dans tou- „ tes les formes, l'Accepteur est obligé de la lui payer sous „ promesse qu'il lui rendra celle, qui est acceptée, en cas qu'il la „ trouve, ou que ne la trouvant pas, il le garantira de toutes „ poursuites „ e il *Pothier chap. 5. sect. 1.* §. *131.*

In caso di disputa per questi oggetti, il Giudizio della Causa diventa ordinario.

§. 7. E' però vero in questo caso, che, mancando la Cambiale originale, ove esiste l' accettazione, e facendosi dall' Accettante difficoltà di pagare bonariamente mediante la sopra espressa cautela della garanzia per i danni e pregiudizj, il Portatore non può agire contro l' Accettante con quel rigore, e con quei benefizj, che a favore delle Cambiali sono dalle Leggi accordati, ma deve instruire un Giudizio ordinario, e in esso porre in essere gli estremi indicati nel precedente §. 6., come opportunamente avverte il *Phonsca d. chap. 40.* §. *14.* „ ivi „ „ Lorsque l'on a perdu une Lettre de Change acceptée, on „ ne peut pas agir contre l'Accepteur, ni contre le Tireur, se- „ lon la rigueur du droit du Change, mais on procede con- „ tre eux, comme pour d'autres affaires. „

§. 8. Provati però i suddivisati due estremi nelle forme di ragione, sono io di parere, che il Giudizio diventi subito esecutivo e sommario, all' effetto di coartare l' Accettante al pagamento; giacchè, subito che non si pone più in dubbio, che il Reo convenuto abbia accettata la Cambiale in questione, e che l' Attore abbia l' azione per esigere il pagamento, deve l' affare considerarsi per intiero, e nella stessa forma, che se agli occhi del Giudice venisse presentata la Cambiale accettata; onde nella maniera che all' esibizione di essa dovrebbe accordarsi l' esecuzione parata a favore del Portatore contro l' Accettante; così, giustificati gli estremi sopra esposti, deve accordarsi il medesimo benefizio per ottenere la domandata sodisfazione, concorrendo tanto nell' una, che nell' altra fattispecie le identifiche ragioni per non procrastinare il pagamento dovuto al Portatore: imperciocchè, non essendo la Cambiale una

formula sacramentale, può benissimo il Credito Cambiario giustificarsi con altre prove, e fatto ciò, deve quel Credito godere i benefizi, che accorda la Legge ad esso, e non già al naturale recapito della Lettera.

Uso di Francia.

§. 9. A questa regola generale corrisponde la Legge Municipale di alcune Piazze. In fatti in *Francia* in forza di un *Regolamento del 30. Agosto 1714.* il Portatore ha diritto di obbligare il Traente a dargli un nuovo esemplare della Lettera persa, facendone l' istanza gradatamente per mezzo del respettivo Girante fino al Prenditore, come riporta il *Poithier chap. 5 sett. 1. §. 130.* „ ivi „ Si le Porteur de la Lettre de Change l'a égarée, „ il doit s'en faire donner un second esemplaire par le Tireur. „ Lorsqu'il ne tient pas immédiatement du Tireur la Lettre de „ Change, & que la Lettre contient plusieurs Endossements, il „ doit, pour avoir ce second esemplaire, s'adresser au dernier En„ dosseur, qui lui en a passé l'ordre, & ce dernier Endosseur doit „ sur la requisition, qui lui en est faite par écrit par le Porteur „ de la Lettre, lui prêter ses bons offices auprès du précedent „ Endosseur, & ainsi d'Endosseur en Endosseur jusqu'au Tireur, „ pour avoir un second exemplaire. C'est la disposition du Ré„ glément du 30. Aoút 1714. „ tutte le spese poi e pregiudizj, che derivano in conseguenza di questa perdita, devono soffrirsi da quel Portatore, che ha perduta la Lettera, *Poithier loco citato* „ ivi „ Tous les frais, & faux frais, comme ports de let„ tres &c., qui seront faits pour cela, doivent être portés & „ rembourses par le Porteur, qui a égaré la Lettre „ Se poi qualcuno degl' Indossanti, o il Traente recusassero, il primo di prestare i loro uffizj per ottenere dal Traente un nuovo esemplare della Lettera, e il secondo di dare il nuovo richiesto recapito, si renderebbero responsabili de i danni e spese, che potessero accadere dal dì del rifiuto in poi. *Poithier loco citato* „ ivi „ Néanmoins si le dernier Endosseur, ou, en remontant, „ quelqu'un des précédens avoit été, apres une requisition par „ écrit, réfusant, ou en démeure de prêter au Porteur ses bons „ offices, & son nom pour avoir un second exemplaire de la Let-

„ tre de Change ; celui , qui aura été réfusant , ou en démeu-
„ re , sera tenu de tous les frais , & dépens même des faux frais
„ faits par toutes les Parties dépuis son réfus. C'est aussi la di-
„ sposition du Reglément de 1714. ci dessus cité. Le Tireur requis
„ de donner une second exemplaire de la Lettre de Change ,
„ dont le prémier exemplaire a été égaré , est tenu , à peine des
„ dommages , & interêts du Propriétaire , de le donner . „

Uso di Amburgo.

§. 10. Il *Regolamento per le Cambiali d' Amburgo al* §. 32., oltre il prescrivere, che l' Accettante sia obbligato a pagare una Tratta , di cui siasi perduto l' esemplare munito dell' accettazione , previa la cauzione del Portatore di garantirlo da ogni pregiudizio, che potesse accadergli per un simile pagamento; impone altresì al Portatore l' obbligazione di far venire in un dato termine un chirografo del Traente , e degl' Indossanti , che approvino il pagamento, non[illegible] la deficienza della Cambiale: conforme ri[illegible] *Franc*[illegible] *lib. 2. sect. 3. tit. 4.* §. 9. „ ivi „ Prae-
„ tereaque [illegible] Apocha , qua Trassans , & Indossantes
„ Cambium extinguant, intra certum tempus tradenda. „

Uso di Danzica.

§. 11. *L' Ordonnance pour le Change de la Ville de Danzica del 1. Marzo 1701. al* §. 37. così dispone „ ivi „ Quand on a
„ perdu une Lettre de Change , & que le Débiteur reconnoit
„ la dette , le Créancier peut *agir* contre lui selon les Loix &
„ Coûtumes du Change : mais celui , qui doit recevoir l'Ar-
„ gent, est obligé , pour obtenir son payément , de donner bon-
„ ne & suffisante caution, qui démeure garant avec lui d'in-
„ denniser le Débiteur, en cas qu'il soit inquiété par qui que
„ ce soit, tant à l'egard du capital , que des frais . „

Uso degli Stati Austriaci.

§. 12. Le *Ordinazioni per i Cambj dell' Imperator Carlo VI.* per l' uso delle Piazze degli Stati Ereditarj della Casa d' Austria *al* §. 32. così dispongono „ ivi „ In caso si perdesse una
„ Cambiale già accettata , e che il Debitore pure confessa il debi-
„ to, è il medesimo, secondo le Leggi Cambiali, tenuto al paga-
„ mento; ma non altrimenti, se non con sufficiente sicurtà , che
„ per qualsivoglia ricerca in avvenire, per qualunque danno , e
„ spese , e con chi ciò sia , egli rimanga sciolto e libero : do-
„ vendo però darne subito avviso da un Girante all' altro . „

§. 13. L'ultimo caso finalmente può esser quello, che, dopo essere stato alla scadenza recusato il pagamento di una Cambiale accettata, o non accettata, e dopo esserne stato cavato l'opportuno Protesto, si perda la Cambiale o per negligenza del Portatore, o per qualche sventura di Posta. In questo caso, siccome vi resta l'atto pubblico del Protesto, che giustifica la denegata sodisfazione, le diligenze fatte dal Portatore per ottenerla, e le dichiarazioni di animo avanzate da esso di voler conservare illesi i suoi diritti; così il solo atto del Protesto è più che sufficiente a mantenergli il diritto di farsi reintegrare dal Traente, come fissa il *Franc'z loco citato* §. 12. „ ivi „ De„ nique, perdito Cambio cum protestatione reverso, satisfacere te„ netur Trassans, & quisquis post protestationem tenetur: modo „ pariter cautio, quoties illa opus est, præstetur „ *Phoonsen chap.* 40. §. 13. „ ivi „ Lorsque le Porteur d'une Lettre de Change „ acceptée, protestée faute de paiement, perd, ou égare la „ Lettre, le Tireur n'est pas obligé [illegible] le Rechange au „ Donneur, ou à celui, qui en étoit le Porteur, qu'il ne lui „ donne une suffisante caution & assûrance de garantie de tou„ tes les poursuites qu'on pourroit faire tant contre lui, que „ contre celui, sur qui la Lettre étoit tirée, à l'égard de la „ Lettre perdue, & qu'il ne lui promette de lui restituer le Re„ change avec tous les fraix, en cas que dans la suite il se tro„ uve que la Lettre, qu'on a dit être perdue, a été payée par „ quelqu'un sous protest „ e conforme fu in *Toscana* magistralmente deciso nella *Florentina Litterarum Cambii del 13. Settembre 1743. avanti la B. M. del fu Sig. Auditore Giuseppe Bizzarrini, la XXVIII. del tomo III del Tesoro Ombrosiano sotto num. 37.* „ ivi „ „ Sussiste adunque, non ostante le proposte eccezioni, la più vera, „ e la più comune pratica de i Mercanti, che attribuisce al solo „ Protesto la forza ed efficacia di esigere il credito del ritorno: „ e benchè non si neghi, che talvolta si pratichi la contempora„ nea trasmissione della Cambiale, come si vede aver fatto i „ Sigg. Sardi e Compagni rispetto ai Sigg. Kraus e Sodner; „ nondimeno basta all'effetto, di cui si tratta, che anche il solo

» Protesto disgiunto dalla Cambiale possa obbligare al pagamento,
» che così credino, e pratichino universalmente la maggior par-
» te de i Mercanti più accreditati, e che così in conseguenza
» giustamente abbia potuto credere, e praticare il Sig. Sassi, che,
» ricevendo direttamente dal Mantovani suo immediato Giratario
» il Protesto di non pagamento, giustamente lo stimò vero e le-
» gittimo creditore del ritorno, e, giustamente pagando, sodisfe-
» ce ad ogni sua obbligazione. »

§. 14. Convengo però ancor' io col *Franck.*, e col *Phoensen*, che anche in questo caso sia necessaria l' obbligazione del Portatore di rilevare indenne il Traente da ogni pregiudizio, a cui potrebbe essere esposto per la deficienza delle Cambiali: per la ragione che è verissimo, che il Protesto giustifica il rifiuto del pagamento dato alla scadenza dal Trattario ma è altrettanto vero, che egli anche dopo il Protesto potrebbe aver pagata la Lettera, [illegible] essersela fatta consegnare, con restare così inutile [illegible] Protesto. A evitar dunque la frode, che potrebbe commettersi in questo caso a danno del Traente e Indossanti, si rende necessaria la garanzia, che viene giustamente creduta opportuna da i due Autori sopra divisati.

F I N E.

2549327 A

INDICE

DELLE COSE NOTABILI CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRO.

A

G

I

P

Nnn

R

S

T

SS 942686